

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II**

DOTTORATO IN STORIA DELLA SOCIETA' EUROPEA

**IDEOLOGIA E IDENTITA' DEL PATRIZIATO
ARETINO
IN ETA' MODERNA (1500-1750)**

**TESI DI DOTTORATO IN STORIA MODERNA XX CICLO
TRIENNIO ACCADEMICO 2004-2007**

Tutor:

Chiar.ma Prof.sa Anna Maria Rao

Co-tutor:

Chiar.mo Prof. Ivo Bigianti

Coordinatrice:

Chiar.ma Prof.sa Marisa Tortorelli

Candidato:

Dott. Roberto Giorgi

INDICE GENERALE

1	<i>Premessa</i>	5
---	-----------------	---

PARTE PRIMA: LA “LEGGE PER REGOLAMENTO DELLA NOBILTÀ’ E CITTADINANZA” TRA STORIOGRAFIA E MODELLO DI RICERCA

Capitolo primo. La valenza della Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza”

1	La destinazione assolutista ed il carattere regolamentativi	10
2	Cenni interpretativi sulla legge del 1750	14

Capitolo secondo. La formalizzazione e le modalità di esplicitazione dell’autorità centrale nel Settecento lorenese e negli altri Stati italiani

1	Il fondamento simbolico e giuridico dell’autorità granducale	20
2	La burocrazia come imprescindibile veicolo di politiche assolutiste	25
3	Il rapporto tra autorità centrale ed aristocrazie cittadine degli Stati italiani in età moderna	33

Capitolo terzo. La regolamentazione della nobiltà toscana nelle “classi” dei “patrizi” e dei “nobili”

1	La separazione del binomio nobiltà-cittadinanza e “marginalità” della nobiltà feudale	42
2	Il valore assoluto della distinzione come principio per la determinazione della condizione nobiliare	48
3	L’obbligo di iscrizione nei “Libri d’oro”	62

Capitolo quarto. “Patriziato” tra modello storiografico e manifestazione storica

1	Il patriziato come genere di nobiltà oltre le questioni terminologiche	67
2	Le origini del patriziato tedesco ed italiano	73
3	Alle origini del patriziato aretino	77
4	Caratteristiche dei patriziati degli stati italiani in epoca moderna e definizione del modello storiografico	89

PARTE SECONDA: IL PATRIZIATO GRANDUCALE ED ARETINO TRA SISTEMA ASSIOLOGICO E DINAMICHE DELLE STRUTTURE MATERIALI

Capitolo quinto. L’articolato complesso ideologico nelle relazioni settecentesche di Pompeo Neri (1745-1763)

1	La supremazia del diritto romano e la supplenza delle disposizioni statutarie	99
2	Le idee di nobiltà nel “Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana”	112
3	La verifica dell’idea di nobiltà civile di Pompeo Neri con il modello storiografico di patriziato	131

Capitolo sesto. La legislazione statutaria come mezzo per la formalizzazione di sistemi ideologici

1	La permanenza storica e la estensione nei contenuti del diritto municipale	135
2	La continuità del portato ideologico della riforma statutaria del 1632 con le disposizioni municipali di metà Quattrocento	141
3	Il monopolio nell’esercizio delle maggiori magistrature dell’ordine nobiliare secondo le disposizioni statutarie del 1632	157

Capitolo settimo. Composizione, permanenza ed evoluzione dei patrimoni familiari nei “patrizi” e “nobili” aretini

1	Il lungo elenco dei vecchi e nuovi componenti del ceto dirigente cittadino	168
2	Il patriziato aretino tra presenze nelle borse del “magistrato dei priori” e calcolo patrimoniale nei “Libri della Lira”	173

**PARTE TERZA: LA COSTRUZIONE DI ALCUNE IDENTITA' PATRIZIE
ARETINE IN ETA' MODERNA**

Capitolo ottavo. La valenza del patrimonio fondiario, la fedeltà all'ordine di S. Stefano e agli ultimi granduchi di casa Medici: il casato dei de' Giudici

1	La consistenza patrimoniale, le strategie successorie, la ramificazione del casato de' Giudici	200
2	La rete di matrimoni, il potere politico, le ammissioni all'ordine di S. Stefano e le carriere militari	226
3	L'esperienza fiorentina di Anton Filippo de' Giudici	246

Capitolo nono. L'ascesa rinascimentale e la vocazione fiorentina degli Accolti

1	Il problema delle origini	259
2	Il patrimonio fondiario, la generazione del casato in discendenze ramificate e la formazione giuridica	266
3	Il ruolo politico degli Accolti tra nobiltà civile ed esercizio di cariche amministrative entro il sistema costituzionale del principato mediceo	292

<i>Conclusioni</i>	308
Fonti manoscritte	316
Fonti a stampa	318
Bibliografia	319

Premessa

Uno studio che si indirizza a ricostruire le caratteristiche di una nobiltà cittadina nel corso dell'età moderna deve tenere conto di alcuni nodi e percorsi storiografici indispensabili. Innanzitutto non si può prescindere dalla tesi ormai comunemente accettata per la quale durante l'età moderna ed ancora per tutto il XVIII secolo il ceto nobiliare svolge un ruolo di indiscussa egemonia, in quanto non si verifica un totale ricambio della classe dirigente in Italia, così come non si hanno profondi mutamenti nella stratificazione dei ceti e delle loro gerarchie. Malgrado i tentativi che si realizzano nel corso del Settecento di razionalizzare gli apparati statali con il concorso di personale burocratico, la nobiltà, generalmente, conserva la capacità di mantenere per se stessa l'accesso alle massime cariche dello Stato, dell'esercito, della diplomazia, della chiesa, ed inoltre di tutelare le autonomie delle amministrazioni cittadine, che sono controllate spesso da frazioni della nobiltà più ristrette, più ricche e più potenti. Tutto ciò non può indurci però a ritenere che tale egemonia non sia stata percorsa da tensioni o conflitti anche entro le realtà cittadine, nelle quali possono essersi manifestate politiche di *élites* nobiliari chiuse, non esprimenti sistemi di cooptazione o altri riconoscimenti dei diritti politici a individui non appartenenti al loro rango, oppure strategie opposte di osmosi o comunque di assorbimento più o meno mediato di altri ceti attraverso pratiche di nobilitazione.

In secondo luogo occorre tenere presente il nuovo protagonista che a partire dal XVI secolo interferisce nei processi sociali, ossia l'autorità centrale, che può assumere le forme di un principe oppure di un'oligarchia cittadina, e che nel processo di politiche di consolidamento degli Stati a base regionale genera nuove occasioni di confronto dialettico con i ceti nobiliari. Tutto ciò emerge con maggiore evidenza nel corso del XVIII secolo quando indirizzi assolutistici, molto spesso strutturati su criteri giurisdizionalisti, si impegnano a mitigare l'autonomia nobiliare, riconducendo l'aristocrazia nella sfera del diritto pubblico. Da questo punto di vista occorre tener presente, inoltre, le eventuali risposte fornite o in termini di difesa gelosa delle origini militari e cavalleresche da parte di segmenti della nobiltà feudale, oppure – ed è il caso di sezioni di patriziati urbani - di accettazione di nuovi valori ideologici che valorizzando contenuti culturali, civili ed economici della coscienza nobiliare sono

stati definiti, da Claudio Donati, come funzionali “al servizio verso il sovrano e verso lo Stato”.

Nel particolare caso toscano ed aretino questa impostazione storiografica e metodologica è tanto più opportuna in quanto dal 1737, per effetto della estinzione della dinastia Medici e la relativa successione al trono granducale di Francesco Stefano di Lorena, si apre una stagione - quella della reggenza diretta politicamente dal conte Richecourt - in cui tentativi di riforma dell'assetto costituzionale vanno ad interessare, pur con provvedimenti episodici e privi di una natura strutturata, anche il ceto nobiliare. La *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, emanata nel 1750, diventa centrale nell'impianto di questa ricerca in quanto disposizione dell'autorità centrale e prima definizione giuridica di una nobiltà come quella toscana che tanto in epoca medievale che nel corso di buona parte dell'età moderna si era autoregolamentata mediante la permanenza dei rispettivi statuti cittadini. Proprio nella sua duplice veste, di espressione della volontà sovrana che vuole essere assoluta e di ricognizione di ciò che si deve intendere da quel momento in poi per nobiltà, sta la notevole valenza di questa disposizione legislativa, in quanto, a ben vedere, sembra tracciare due orizzonti. Il primo, chiaramente riformatore nel sanzionare il diritto assoluto del nuovo sovrano toscano di nobilitare, l'altro lungi dal proporre la nuova e settecentesca ideologia di servizio a vantaggio dello Stato, in realtà decreta e riconosce caratteristiche e valori che, attinti dalla storia comunale e medicea della Toscana, hanno costituito e continueranno a costituire l'autentica coscienza della nobiltà civile toscana.

Proprio da questa considerazione trae origine il taglio teoretico e metodologico di questa ricerca che, nell'intenzione di sapere chi fossero e soprattutto a quali motivazioni rispondevano l'esperienze di coloro che erano appartenuti alla nobiltà aretina, proprio a partire dalla metà del Settecento si trova di fronte ad una rassegna dell'aristocrazia toscana, che nella sua profondità storica, ne mette in evidenza l'identità e l'ideologia, ossia rispettivamente la sedimentazione di vissuti ed il complesso dei valori attraverso i quali i nobili hanno dato una rappresentazione della realtà. Di questioni ideologiche ed identitarie, quindi, sarà intessuto ed indirizzato lo svolgimento di questo studio tanto più opportunamente in quanto relativo al ceto dirigente aretino. In effetti, i sistemi di immagini, miti, rappresentazioni di ciò che esiste sono tanto più strutturati quanto più vanno ad esprimere, formalizzare, e tendenzialmente a mantenere costanti, interpretazioni di gruppi sociali, come quelli

nobiliari, che controllano ed esercitano un potere su una realtà sociale. Ancora ricostruire una storia identitaria della nobiltà è davvero un processo “naturale”, se per identità si deve intendere la cosciente sedimentazione di esperienze e vissuti che da un lato costituiscono il significato originario del termine “nobile” che è “noto” e quindi degno di essere ricordato. Oltre alla finalità di registrare la contabilità dei traffici oppure delle proprietà terriere, i libri di memorie - genere tanto usato dalle famiglie nobili nel corso dell’età moderna - rispondono proprio alla formalizzazione scritta di memorie e di elementi identificativi e in grado di poter indirizzare i discendenti al riconoscimento di se stessi.

I concetti di distinzione e di memoria saranno molto spesso citati e ricordati in questa ricerca, perché sintetizzano e rimandano più direttamente il senso rispettivamente dell’ideologia nobiliare toscana ed aretina e delle identità di famiglie o casati in età moderna. Incessanti sono le pratiche ed anche le formulazioni giuridiche che sono incentrate sul significato del termine di separazione. Distinzione tra città e campagna, tra residenti e non residenti nelle realtà urbane, tra cittadini e non cittadini, tra cittadini e nobili, ed infine all’interno dello stesso ordine nobiliare, almeno per quanto riguarda Arezzo. I libri familiari consultati, strutturati sul genere annalistico, incessantemente riportano all’inizio della informazione o del fatto descritto l’espressione: “ricordo che”, oppure attraverso la registrazione puntuale dei matrimoni contratti, delle nascite e delle morti intendono certificare lignaggi che dal punto di vista della loro eventuale rappresentazione simbolica aiutano il lettore, evidentemente interessato direttamente, a conoscere o a ri-conoscere se stesso.

In questa prospettiva di ricerca non deve d’altro canto stupire un capitolo dedicato alla ricostruzione delle dinamiche delle strutture materiali, in quanto queste nella loro intrinseca capacità di descrivere la realtà, e non di rappresentarla, ed inoltre nella loro manifestazione più immediata rispetto ai sistemi assiologici, consentono di verificare con pertinenza l’aderenza più o meno effettiva di questi ultimi al contesto storico in cui tendono a svolgere la propria funzione. Se poi il piano “ideale” rispetto a quello “reale” non dovesse coincidere, può sempre intervenire la ricostruzione identitaria di alcune famiglie nobili aretine per comprendere quali strategie vengano poste in essere per adeguare, o meglio perfezionare, il sistema dei valori di riferimento ad un andamento demografico ed economico che cambia con estrema rapidità.

Infine fin dal titolo di questo studio, il ceto nobiliare aretino è stato definito con il termine di “patrizio” non tanto per ragioni di sinonimia, quanto piuttosto per aderire in

maniera convinta, anche grazie a tutta una serie di verifiche che sono state condotte nello svolgimento della ricerca, ad un indirizzo ormai classico ed ampiamente accettato della storiografia di età moderna che ha opportunamente distinto i concetti di “patriziato”, “nobiltà feudale” e “ceto dirigente”. Il primo infatti nel definire gruppi urbani che detengono il monopolio delle cariche politiche, trasmettono in linea ereditaria tale privilegio, limitano mediante regolamenti legislativi l’ingresso nel loro rango, manifestano la loro condizione socio-politica con patrimoni adeguati, e dimostrano linee di discendenze ed ascendenze legittime e nobili, in realtà sintetizza proprio i valori fondamentali intorno ai quali il ceto aretino ritenuto nobile trova la propria identità. Deve inoltre essere ricordato che il modello di “patriziato” ha contribuito molto ad operare proficue comparazioni tra il caso aretino-toscano e realtà sociali simili in contesti regionali e nazionali diversi.

**PARTE PRIMA: LA “LEGGE PER REGOLAMENTO DELLA
NOBILTA’ E CITTADINANZA” TRA STORIOGRAFIA E
MODELLO DI RICERCA**

CAPITOLO PRIMO: La valenza della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*

1. La destinazione assolutista ed il carattere regolamentativo

Uno studio sulla nobiltà aretina nel contesto del granducato di Toscana in età moderna non può prescindere dall'analisi attenta della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* emanata a Vienna il 31 luglio 1750 e pubblicata a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno. Questa impostazione potrebbe apparire antistorica, poiché colloca la propria origine temporale a ridosso di avvenimenti che tra la fine del Settecento e l'inizio del secolo successivo hanno contribuito ad iniziare il processo di disgregazione dell'*ancien régime*. Ancora potrebbe generare disorientamento iniziare la trattazione dal XVIII secolo, quando, come ha ricostruito Claudio Donati studiando l'opera di Scipione Maffei¹, inizia ad essere teorizzato lo specifico invito al ceto nobiliare, affinché modifichi il proprio orizzonte identitario e sistema di valori per una pratica "di servizio verso il sovrano e lo stato". Del resto, come hanno notato Dino Carpanetto e Giuseppe Ricuperati², nel corso del Settecento la nobiltà pur mantenendo una indiscussa egemonia è stata comunque attraversata da tensioni e conflitti al proprio interno, che hanno riguardato questioni di generazione, di reddito, di cultura, ma soprattutto ha dovuto rapportarsi, molto più che nel XVI e XVII secolo, con un'autorità centrale, con un potere statale che andava sempre più rafforzandosi mediante l'adozione di politiche assolutistiche.

Diversamente partire dal 1750 corrisponde sia ad una più adeguata scelta metodologica sia ad una più precisa opzione storiografica e teoretica. In effetti fino alla *Legge per Regolamento della Nobiltà e della Cittadinanza*, almeno in territorio granducale non esisteva una definizione di nobiltà che a partire dall'autorità sovrana ne garantisse uniformità e fondamento giuridico, legittimo ed assoluto. Nella Toscana di età moderna l'egemonia prima della repubblica fiorentina - tra la seconda metà del

¹ C. DONATI, *Scipione Maffei e la Scienza chiamata cavallesca. Saggio sull'ideologia nobiliare all'inizio del Settecento*, in "Rivista storica italiana", I, 1978, pp. 35-71.

² D. CARPANETTO G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento. Crisi trasformazioni lumi*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 71-96.

Trecento e i primi decenni del Quattrocento - e successivamente la conquista della repubblica senese a metà del Cinquecento ad opera dei granduchi di casa Medici, non aveva portato alla costituzione di una forma di stato moderno secondo le ormai classiche categorie storiografiche. La giustapposizione e la sedimentazione di realtà comunali o repubblicane, con il loro controllo sui rispettivi ampi contadi, aveva generato una morfologia politica e giuridica del granducato in epoca medicea che con parole chiare era stata presentata da Pompeo Neri, nel 1747, come “un aggregato di piccole signorie dopo molti cangiamenti di governo, le più volte fazioso, ridotte in un sol corpo”. Soprattutto nell’ambito della legislazione tale processo storico aveva mantenuto “le vestigia dell’antica difformità di usanze e di massime ... la molteplice e confusa legislazione dei suoi diversi territori”³. In effetti la persistenza degli statuti delle città costituenti il granducato mediceo garantiva, oltre altre prerogative, quella fondamentale di poter stabilire i criteri mediante i quali si disponevano tanto i sistemi dell’amministrazione cittadina quanto le modalità di riconoscimento per coloro che avevano il diritto di accedere alle cariche politiche, ossia in ultima analisi la definizione di chi fossero i nobili. Metodologicamente la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* costituisce la prima e fondamentale definizione della nobiltà toscana che si applica, uniformando i criteri e le caratteristiche, a tutte “le signorie” granducali, e ponendo fine, tra le altre cose, a quelle ambiguità e a quella molteplicità di rappresentazioni e di teorizzazioni che già nel corso della seconda metà del Trecento, ossia agli esordi della letteratura sulla nobiltà, avevano caratterizzato la riflessione di Bartolo da Sassoferrato⁴. Malgrado infatti l’identificazione della nobiltà con la “dignitas” originata da un potere politico⁵, e di conseguenza sia la marginalizzazione della “virtus” nella sfera religiosa sia l’esclusione dell’idea di nobiltà come “antica ricchezza e belli costumi”, il famoso giurista di origine perugina è comunque costretto ad ammettere una concezione relativa della nobiltà rispetto alle molteplici e differenti consuetudini statutarie delle realtà comunali italiane. Non è un caso che ancora Pompeo Neri incaricato da Francesco Stefano e dalla reggenza

³ P. NERI, *Discorso Primo, tenuto nell’adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto il 31 maggio 1747*, in M. VERGA, *Da “cittadini” a “nobili”. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 317.

⁴ Per un’analisi esaustiva con relativo corredo documentario sulla trattistica nobiliare o in generale la letteratura che in epoca moderna si è interessata di definire che cosa la nobiltà, cfr. C. DONATI, *L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

⁵ BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In Secundam Codicis Partem ... Novissime accesserunt additiones Jacobi Menochii*, Venetiis, s.n.t. 1585, c. 47v: “Apud Deum est nobilis, quem Deus sua gratia sibi gratum facit, ita in foro nostro ille est nobilis quem Princeps sua gratia vel lex sibi gratum vel nobilem facit ... Qualitas illata per principatum tenentem, qua quis ultras honestos plebeios acceptus ostenditur”.

lorenese di redigere una memoria preparatoria in vista della formulazione della legge di riforma della nobiltà toscana, nel 1748, nella introduzione confessava che: “non vi è forse materia, ove si riscontrino più lunghi trattati, ma lontanissimi da ogni precisione e scritti in maniera vana e inconcludente e bene spesso contraddittori, quanto quella della nobiltà, perché sotto questo nome differentissime sono le idee che gli uomini si sono formate”⁶.

Rispetto poi alla consapevole scelta di analisi storiografica, il testo della legge del 1750 permette di comprendere come in un passaggio assai delicato per le vicende del granducato toscano - aperto ormai con la successione dinastica del 1737 ai tentativi di perseguire politiche di riforma assolutista - si venga a realizzare un confronto dialettico tra una tradizionale ideologia, che potremo definire di carattere “mediceo”, ed un nuovo sistema di valori di matrice asburgica che tanto nei domini imperiali quanto nel ducato di Lorena - influenzato dai processi assolutistici della vicina Francia tra la fine del Seicento ed i decenni delle guerre di successione - aveva prodotto importanti modificazioni. Oltre infatti, nel periodo compreso fra il primo decennio del XVIII secolo ed il 1737, il dibattito politico con forti richiami a dispute giuridiche e mediante un uso pubblico della storia, e quindi nella rivendicazione da parte delle famiglie patrizie fiorentine di un vero e proprio sistema costituzionale fondato intorno al ruolo centrale del Senato dei Quarantotto, proprio sul piano della riflessione e definizione della nobiltà - dopo il fallito tentativo di Richecourt di arrivare ad una riforma dell'intero sistema legislativo toscano, si gioca la fondamentale partita sul futuro assetto politico e sociale della Toscana lorenese⁷. Nel progetto assolutista del conte Richecourt di disaggregare quell'articolato e complicato sistema mediceo, che risulta un'inaccettabile mescolanza di monarchia, aristocrazia e democrazia, il ceto dominante toscano doveva trovare una diversa collocazione a partire da una definizione e sua ragione d'essere giustificate, sanzionate e riconosciute esclusivamente da parte dell'autorità sovrana. In questo confronto e scontro in cui le ragioni della reggenza lorenese presero progressivamente il sopravvento, all'esigenza di puntualizzare con precisione le prerogative giuridiche ed i poteri della suprema

⁶ P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà di Toscana, scritto l'anno 1748*, in M. VERGA, *Da “cittadini” a “nobili”. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 408.

⁷ Per un'analisi approfondita e per un esaustivo riferimento alle fonti circa il dibattito sulla successione alla dinastia dei Medici, e sulla politica delle reggenze lorenese cfr. M. VERGA, M. VERGA, *Da “cittadini” a “nobili”... cit*; M. VERGA, *“per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone”. La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992; F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988.

autorità sovrana corrispose anche la necessità di definire l'oggetto verso cui la nuova legge andava a regolamentare. In altre parole, correlativamente al pieno riconoscimento del diritto del granduca di rendere qualcuno nobile venne ritenuto indispensabile certificare anche quei requisiti per i quali determinati sudditi potevano fregiarsi del titolo di nobile.

La pratica della regolamentazione della materia nobiliare non costituisce un caso isolato nella sola Toscana della metà del XVIII secolo. Al contrario tra gli anni Sessanta e Settanta del Seicento nella Francia di Colbert⁸, come più recentemente, nel 1722 tanto nello stato sabaudo di Vittorio Amedeo II⁹, quanto nella Russia di Pietro il Grande¹⁰, e nel 1756 anche nel Regno di Napoli di Carlo di Borbone¹¹ furono disposti accertamenti circa la validità dei titoli nobiliari. Tra la fine del XVII secolo e tutta la prima metà del Settecento allora è il ceto dirigente europeo che deve dare prova di sé presso l'autorità sovrana ed ottenere di conseguenza un riconoscimento. Se le finalità per le quali queste disposizioni vengono prese, e sulle quali torneremo più avanti, sono evidentemente diverse, al contrario la motivazione che le origina è sempre la stessa. E' infatti l'ulteriore processo di rafforzamento o l'iniziale tendenza verso il consolidamento dell'autorità sovrana che dispiega le proprie politiche assolutistiche. Da questo punto di vista allora anche le conseguenze assumono lo stesso valore sia in Francia che nella Russia, tanto a Napoli quanto in Toscana: il trionfo oppure la tendenza a concentrare nelle mani del sovrano i poteri giurisdizionali.

⁸ Cfr. J. MEYER, *La noblesse bretonne* Paris 1972.

⁹ Cfr. G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, prefazione di G. Ricuperati, Torino, 1983, pp. 258-260.

¹⁰ Cfr. J-P. LABATUT, *Les noblesses européennes e la fin du XV^o siècle à la fin du XVIII^o siècle*, Paris 1978, pp. 30-31.

¹¹ Cfr. A. M. RAO, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992, pp. 279-308.

2. Cenni interpretativi sulla legge del 1750

La rilevanza ed il valore storiografico di questa legge voluta fortemente dal conte Richecourt è dimostrata dall'interesse che ha esercitato già a partire dalla prima metà dell'Ottocento, quando giuristi¹² e storici hanno avanzato commenti e valutazioni che di fatto hanno costituito per lungo tempo la direzione verso cui tendere nella sua analisi.¹³ Oltre a ciò è possibile comunque ricostruire in breve un significativo mutamento interpretativo che a sua volta ha comportato un diverso approccio di ricerca. In effetti la storiografia toscana, che ha avuto come oggetto principale l'analisi delle riforme settecentesche, in questo ultimo decennio, si è potuta giovare di innovativi studi, che soprattutto grazie alle ricerche condotte da Marcello Verga¹⁴, hanno assicurato al periodo della reggenza lorenese un interesse maggiore, più approfondito, e di conseguenza uno spazio di giustificata autonomia rispetto al cosiddetto periodo "leopoldino".

Fino agli anni Ottanta del Novecento, gli specialisti e non delle politiche riformatrici della nuova dinastia regnante in Toscana dopo il 1737, manifestavano ancora nei loro contributi un'impronta, non tanto interpretativa quanto metodologica, che traeva le proprie origini - solide ed autorevoli - nei lavori condotti da Antonio Zobi¹⁵. Egli, essendo interessato a richiamare alla memoria le sorgenti culturali e politiche del cosiddetto "partito dei moderati toscani" - che tanta parte ebbe nelle vicende politiche dell'ultimo quindicennio nella storia del granducato di Toscana e almeno nei primi venti anni dello stato unitario italiano - e i cui lontani progenitori avevano trovato la propria origine grazie ai provvedimenti liberisti soprattutto in tema di commercio dei prodotti agricoli - non poteva non concentrare i propri interessi più sul governo leopoldino, trascurando in parte le politiche messe in essere dalla reggenza lorenese. L'intraprendenza politica del giovane Pietro Leopoldo e la sua solida formazione culturale di stampo illuminista¹⁶ lasciarono indubbiamente un segno importante nella

¹² L. CANTINI, *La legislazione toscana pubblicata e illustrata*, Firenze, 1800, vol. XXVI, pp. 231 e ss.

¹³ Cfr. R. GALLUZZI, *Storia del Granducato di Toscana*, nuova edizione, Firenze, Marchini, 1822, libro VI; A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal MDXXXXVII al MCCCCXLIII*, Firenze, Molini, 1850.

¹⁴ Cfr. M. VERGA, *Da "Cittadini" a "nobili" ... cit.*; M. VERGA, *"Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone" ... cit.*

¹⁵ A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana ... cit.*

¹⁶ Cfr. D. CARPANETTO G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento ... cit.*, pp. 277-279: "Ci si trova in presenza di un sovrano 'filosofo', fornito di una non comune attenzione intellettuale. [...] Educato ai valori di quella corrente culturale che è stata definita 'Illuminismo cattolico', persuaso dell'importanza del sapere scientifico ed economico per la direzione del paese, Pietro Leopoldo capì a fondo la società

politica, nella società e nell'economia toscana della seconda metà del Settecento. Seppe riunire intorno a sé un competente, e almeno all'apparenza coeso e fedele gruppo di giovani politici, tecnici, amministratori per realizzare interventi legislativi e innovatori nei settori più classici del "Settecento riformatore", ossia nel sistema tributario, giudiziario e giurisdizionale. Il giovane sovrano lorenesi fu il principale ispiratore di una politica liberista, che, anticipando e al contempo concretizzando le nuove teorie fisiocratiche provenienti dalla Francia, aveva creato un modello economico innovativo sia nel panorama italiano sia in quello europeo. Infine teorizzò un vero e proprio progetto di costituzione, emanazione certamente della volontà sovrana, ma che conteneva in sé elementi tanto progressivi da recepire anche le sintesi più avanzate del dibattito giusnaturalistico europeo. E' molto probabile quindi che sia la più o meno lunga sedimentazione delle politiche riformatrici¹⁷, sia la forma degli interventi concepiti come sistemi, che infine la residenza stabile sul trono¹⁸ - ma operativa nelle continue visite di Pietro Leopoldo al territorio e alle comunità toscane¹⁹ - possono aver giustificato un più immediato interesse degli storici del riformismo settecentesco toscano più sbilanciato verso la fase leopoldina rispetto a quella della reggenza. In realtà proprio l'assenza pressoché assoluta di Francesco Stefano - ad eccezione di una sola visita effettuata nel 1739 a seguito di insistite richieste avanzate in tal senso da Richecourt - impedì la formazione di un "entourage" di attivi e fedeli collaboratori toscani, una prassi amministrativa e governativa agile ed autonoma. La mancanza di risorse umane, culturali e tecniche, e la scarsa efficacia di meccanismi della gestione pubblica, ebbero di fatto l'effetto di impedire la realizzazione di stabili sistemi riformatori di stampo settecentesco. Il modello politico-governativo della reggenza per conto di Francesco Stefano era talmente complicato, eterogeneo, ampiamente controllato dalle segreterie viennesi, costruito intorno ad un sapiente equilibrio di pesi e contrappesi tra i collaboratori lorenesi e quelli toscani, che risultò in effetti impossibile trovare dapprima una conciliazione, e successivamente una vera e propria sintesi. A complicare ulteriormente lo stato delle cose, intervenne la

toscana, a cui si accostò con atteggiamenti umanitari e paternalistici, riuscendo a costruire tra i ceti più influenti una base di consenso per le riforme".

¹⁷ Riguardo la crisi del riformismo leopoldino, fondamentale è il contributo di G. TURI, *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999.

¹⁸ Sull'importanza già avvertita da alcuni intellettuali del Settecento di poter confidare sulla presenza e guida di un sovrano nelle politiche riformatrici, cfr. A. M. RAO, *Il riformismo borbonico a Napoli ...*. Al contrario sulle difficoltà dei provvedimenti riformatori della reggenza per l'assenza del granduca Francesco Stefano, cfr. F. DIAZ, *I Lorena in Toscana ...*, cit., pp. 6-11.

¹⁹ Cfr. PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1974, pp. 3-4

ripresa dei conflitti fra le maggiori potenze europee per la successione al trono austriaco, contribuendo a generare l'apparente episodicità e parzialità degli interventi riformatori proprio in alcuni²⁰ di quei settori che giustamente da Venturi sono stati elevati a vere e proprie categorie identificanti il processo riformatore negli stati italiani del Settecento. Ciò non significa che durante la reggenza lorenese siano stati meno importanti e meno significativi gli interventi legislativi, ma solamente che ebbero un carattere più limitato nel tempo e nello spazio.

Il doveroso richiamo a tale quadro storico in una diversa chiave interpretativa può comunque fornire nuovi spunti di riflessione teorica intorno alle pratiche riformatrici, un dibattito più serrato, e quindi visioni e programmi politici - fondati su identità ed idealità prodotte da continui ricorsi ad un patrimonio di memoria storica non sempre condiviso - ricchi di sfumature, se non proprio di diversificazioni.

In questa linea interpretativa si è mosso Marcello Verga nei suoi ormai classici studi sulla reggenza lorenese. Egli ha avuto il merito da una parte di saldare questo periodo al dibattito politico, giuridico e storico che si venne a realizzare nel difficile intervallo tra l'ascesa di Gian Gastone, privo di discendenza maschile e di conseguenza ultimo discendente di casa Medici, e dall'altra di rintracciare un organico e coerente programma politico tentato ed in qualche misura realizzato dal Richecourt. Se il cosiddetto "partito democratico" - fautore di un ritorno ad una forma repubblicana anteriore al XVI secolo o al massimo allo "spirito costituente" che aveva generato il granducato toscano nel 1532 - era stato definitivamente sconfitto per effetto della sostituzione dei Medici con i Lorena, non per questo all'interno dei tre consigli di reggenza mancavano intellettuali e politici, come il conte Ginori e Pomeo Neri, che si facevano rappresentanti autorevoli di un complesso di valori del ceto nobiliare toscano anch'esso riformatore, ma lontano dall'impostazione assolutista lorenese. Inoltre la visione chiara e sistematica della necessità di neutralizzare l'inaccettabile mescolanza di monarchia, aristocrazia e democrazia, da parte di Richecourt è ampiamente dimostrata da Verga nella puntuale ricostruzione storica e documentaria che lega il fallito tentativo di riscrivere o di riunire razionalmente i codici legislativi toscani, con le tre norme che tra il 1747 ed il 1750 riguardarono la ricognizione sui feudi toscani, la concessione ai soli nobili di poter usufruire degli istituti del fedecommesso e della primogenitura, e da ultimo la regolamentazione della materia nobiliare fondata

²⁰ E' necessario comunque sottolineare come nella battaglia giurisdizionalista la reggenza lorenese ottenne successi di grande importanza. Cfr. D. CARPANETTO G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento ... cit.*, pp. 213-214.

esclusivamente sull'autorità del legittimo sovrano. In questo senso allora il periodo della reggenza può riacquistare la sua originalità e pregnanza storica, senza che si debba ammettere una cesura con il riformismo leopoldino, ma nemmeno appiattare il primo - fino quasi a farlo scomparire - nel secondo.

Da questa prima e generale impostazione interpretativa altre indicazioni possono essere recepite dagli studi di Marcello Verga. Nel fornire un preciso taglio storiografico induce il ricercatore, che intende utilizzare la *Legge per Regolamento della Nobiltà e della Cittadinanza*, a riflettere sulla necessità di ammettere nel corso della reggenza lorenese l'esistenza (di un vero e proprio confronto serrato di ideologie non del tutto compatibili tra loro). In altri termini la tesi verghiana insiste con chiarezza per interpretare la legge del 1750 alla luce di una non implicita ricostruzione del rapporto nobiltà-Stato ed in una prospettiva essenzialmente storica. Da questo punto di vista, non completi e non del tutto pertinenti sembrano quegli studi che tendono ad associare automaticamente alla nobiltà il ruolo di ceto elitario e dirigente, e di conseguenza che sono strutturati intorno alla ricostruzione dei processi di stratificazione sociale, nonché a ripercorrere soprattutto gli aspetti culturali ed ideologici della nobiltà. In effetti il suggerimento illuminante sta nel dover comunque giustificare il ruolo politico e sociale della nobiltà in un costante rapporto dialettico, di vera e propria contrattazione con l'autorità statale, che assume forme diverse sulla base del contesto storico in cui si stabilisce oppure è in via di trasformazione.

Ad integrazione però delle tesi verghiane, dopo aver allontanato "sirene" della sociologia, in virtù delle quali l'automatica assimilazione del concetto di nobiltà con il ruolo di gruppo dominante finisce per produrre un processo di autoreferenzialità del senso di appartenenza e del sistema dei valori del ceto aristocratico, può apparire lecito ed utile ricercare nella Toscana di metà Settecento l'ideale situazione per la quale in un confronto ideologico, tanto la nobiltà quanto la nuova autorità sovrana sottolineano e tendono a specificare distinguendo le proprie identità. Non si tratta di mettere in discussione l'impostazione di Verga e la sua presa di distanza programmatica da impostazioni "sociologistiche" che tenda a sottolineare con costanza tanto il "ruolo costituzionale" della nobiltà toscana quanto una nuova visione delle istituzioni dei reggenti lorenese per il granducato post-mediceo²¹; viene, semmai,

²¹ Cfr. M. VERGA, "Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone"... cit., p. 356: "L'insediamento a Firenze della nuova dinastia ... non poteva non rimettere apertamente in discussione la storia stessa della formazione e del consolidarsi del principato mediceo, i suoi assetti istituzionali, gli elementi costitutivi di quell'incerto equilibrio costituzionale che i Medici avevano saputo creare e

proposta una ulteriore riflessione a fondamento stesso del suo impianto teoretico. Svolgere un ruolo politico, essere portatori di una valenza costituzionale, e dall'altro versante possedere una visione dello Stato a partire dal possesso del potere legittimo, significa in realtà ancorare comunque le proprie pratiche civili e sociali a sistemi assiologici di riferimento.

Se questo è il contesto entro cui può essere approfondita l'interpretazione della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, essa si pone come momento storico fondamentale nel quale finisce per creare uno spazio privilegiato entro il quale può essere letto ed interpretato tanto il recente passato costituito soprattutto dall'esperienza della dinastia medicea, quanto l'immediato futuro comprendente il governo "illuminato" di Pietro Leopoldo. Più specificamente la norma voluta dal Richecourt esprime una valenza tanto ricognitiva in chiave critica e interpretativa "ex post" del passato, quanto nel suo senso progressivo, per l'appunto riformatore che guarda al futuro. Soprattutto ciò che ancora Verga definisce con l'espressione di "compromesso costituzionale mediceo" risulterà assai interessante rintracciare tra le righe di una legge compilata da quella controparte interessata ad operare un'azione di neutralizzazione. La giustapposizione di istituti di tradizione repubblicana con pratiche governative e creazione di uffici protoburocratici; la mescolanza di forme di governo monarchico, aristocratico e democratico; la permanenza di consuetudini legislative legate alla validità normative degli statuti delle città granducali erano tutti elementi fondanti un'organizzazione statale nella quale i ceti nobiliari fiorentini, soprattutto, ma anche quelli originari e residenti nelle altre realtà urbane del granducato, costituivano un ruolo centrale, primario, "costituzionale", e quindi incompatibile con una precisa loro definizione e regolamentazione per mezzo di disposizioni giuridiche, che trovano la loro giustificazione dall'emanazione di un potere superiore.

Nell'ambito di questa ricerca che intende ricostruire l'identità, l'ideologia, le strategie e le pratiche poste in essere dal patriziato aretino rispetto alle strutture materiali, allora in un prima parte concentreremo la nostra attenzione sulla legge del 1750, in quanto produzione da parte dell'autorità sovrana che vuole definire oppure ridefinire

rafforzare in due secoli di principato [...] Non deve sorprendere, quindi se la lettura che altrove ho dato del "regolamento" toscano del 1750 abbia insistito su due aspetti tra loro strettamente connessi: l'inserimento di questa legge e dei dibattiti e degli scontri politici che intorno alla sua stesura si aprirono negli organi di governo e nell'opinione colta e politicamente più avvertita del granducato nel contesto di un più vasto dibattito e scontro sugli assetti politici e istituzionali dello Stato toscano, e, dall'altro, la forte sottolineatura del valore "costituzionale" delle questioni legate all'individuazione di nuovi criteri di definizione e di legittimazione della nobiltà.

l'oggetto che intende regolamentare, ed in quanto dal punto di vista letterario e giuridico primo testo che in modo chiaro e in ambito toscano predica nella sue varie articolazione ciò che è, e non ciò si intende, per nobiltà. Successivamente, ancora legati alle aperture interpretative di Marcello Verga vorremo tratteggiare dal punto di vista della nobiltà toscana, quella fiorentina così come quella aretina, il grado della coscienza di appartenere ad un ceto sociale dirigente, andando quindi a tentare di definire l'ideologia a partire dai soggetti stessi della nobiltà.

CAPITOLO SECONDO: La formalizzazione e le modalità di esplicitazione dell'autorità centrale nel Settecento lorenese e negli altri Stati italiani

1. Il fondamento simbolico e giuridico dell'autorità granducale

E' stato più volte accennato che la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* manifesta un'intenzione non estemporanea di contribuire a riformare l'assetto costituzionale del granducato toscano. Già dall' "incipit" è possibile cogliere con precisione questo orientamento, in quanto emerge la volontà di Francesco Stefano di porsi come la legittima autorità sovrana e soprattutto come il detentore del potere assoluto, ossia "sciolto da", e per conseguenza non bisognoso di nessun altro fondamento rispetto alla facoltà di disporre. Quando infatti si legge: "Francesco per grazia di Dio" ... e poco più sotto: ".. è piaciuto a Noi permetterne in avvenire l'istituzione ..." è del tutto evidente che il granduca "parla" in "nome di se stesso", qualificandosi dapprima con il nome proprio e successivamente riferendosi a sé in prima persona. Il granduca così facendo intende deliberare in piena autonomia, senza alcun condizionamento e a pieno titolo personale. Al contrario durante la signoria dei Medici il principe emanava solitamente bandi e leggi a nome del Magistrato Supremo del "Luogotenente e Consiglieri nella Repubblica fiorentina", manifestando così, dal punto di vista formale e giuridico, un'autorità "relativa a", "coordinata" rispetto alle maggiori magistrature che, nonostante le numerose ed spesso violente modificazioni, continuavano a rappresentare un aggiornato spirito costituzionale imposto dallo storico passaggio dalla repubblica fiorentina al principato di casa Medici. Il granduca fino all'arrivo dei Lorena nell'esercizio del suo potere legislativo finiva per manifestarsi come l'espressione eccellente e massima di un organo di concittadini, e sostanzialmente senza marcare una assoluta differenziazione che lo ponesse definitivamente al di sopra delle magistrature cittadine.

L' "auto-posizione" del granduca lorenese come autorità assoluta per essere indiscutibile deve trovare, se non un fondamento giuridico, almeno una giustificazione che nell'immaginario comune costituisca un patrimonio ideale condiviso perché del tutto evidente, e che abbia una consistenza oggettiva, meglio se ancorata alla tradizione ed alla storia. Dalla continuazione del testo della legge possiamo individuare che Francesco Stefano può disporre in totale autonomia di giudizio "per la

grazia di Dio” e perché ne vengono declinate tutte le numerose attribuzioni araldiche costituenti la sua identità pubblica²². Per quanto concerne la legittimazione del potere politico da parte dell’entità divina non è qui il caso di soffermarci troppo a lungo, per evitare anche solo di semplificare e banalizzare studi ormai ampiamente consolidati. Semmai un richiamo potrebbe essere fatto rispetto alla notevole influenza che tale principio sia in epoca medievale, che in quella moderna, abbia avuto nella formazione e stratificazione di mentalità e credenze collettive²³. Rispetto poi le titolazioni di cui Francesco Stefano si fregia occorre fare un ulteriore sforzo di riflessione, oltrepassando la mera elencazione nominalistica. In esse si può cogliere la forza simbolica di una gerarchia che ponendo al vertice la qualifica di imperatore e giungendo fino all’ultimo grado rappresentato dal possesso di contee, dopo aver ricordato le titolazioni di re, duca, principe e marchese, costituisce una concisa ma immediata rappresentazione della scala di valori e conseguentemente di come si possono manifestare istituzionalmente le forme del potere politico. Francesco Stefano allora molto più di un granduca discendente da una illustre e potente famiglia toscana come i Medici, e più legittimato che un re di uno stato moderno, può agire sul piano delle rappresentazioni della realtà. Egli infatti riesce a far pesare tutta l’eredità ideale legata al possesso di un titolo che rappresenta un potere universale come quello imperiale per rendere ben accetto e indiscutibile il proprio potere assoluto. Se la mobilitazione del piano delle rappresentazioni del reale, ossia del sistema dei valori non fosse davvero convincente, può sempre essere ricordato agli scettici che alcune tra le più nobili signorie italiane avevano tratto la propria lontana origine da investiture dirette del titolare del sacro romano impero. Non è un caso che ciò avvenga nel pieno delle tempeste legate all’incertezza del destino del granducato toscano a causa dell’estinzione della dinastia medicea e alle ormai concrete possibilità di un ingresso a Firenze del duca di Lorena, e che costituì la cornice della celebre polemica nella quale si contrapposero Ludovico Antonio Muratori e Leibniz. Il celebre filosofo infatti rivendicava il pieno e assoluto diritto degli Asburgo sulla Toscana in virtù di una concessione di tipo feudale che Carlo V avrebbe fatto tramite papa Clemente VII ai suoi parenti di casa Medici. Non soltanto quindi gli eredi del Sacro Romano Impero

²² Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit., p. 231: “Francesco per grazia di Dio Imperatore de’ Romani sempre Augusto, re di Germania, e di Gerusalemme, Duca di Lorena e di Bar, Granduca di Toscana, Duca di Calabria, di Gueldria, di Monferrato, e di Teschen; Principe Sovrano d’Arches, e di Charleville; Marchese di Pont-a-Mousson, e di Nommeny; Conte di Provenza, Vaudemont, Blamont, Zutphen, Saarvverden, Salm, e Falchenstein etc”.

²³ Cfr. M. BLOCH, *I re taumaturghi*, Torino, Einaudi, 1983.

costituiscono la più naturale soluzione alla crisi dinastica toscana, ma anche la suprema autorità degli Asburgo non può avere alcuna condizione e limite.

Parte essenziale dell'esercizio dell'autorità assoluta è costituito dal legittimo possesso del potere legislativo. Francesco Stefano nel testo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* consapevolmente e simbolicamente dispone non solamente a titolo di granduca ma soprattutto in virtù di quello di imperatore. Il principe lorenese in fondo aveva ereditato il possesso toscano a seguito di una successione di matrice squisitamente politica, senza dimostrare alcun collegamento di "sangue" con la dinastia dei Medici, estinta nelle proprie linee maschili. Un granducato toscano che dal punto di vista "costituzionale" - come abbiamo a più riprese ribadito - ha una sua lunga e gloriosa tradizione. La qualificazione di imperatore, non soltanto risponde ad un ordine gerarchico ben fissato e capace nel suo valore rappresentativo di esprimere un forte senso politico, ma permette anche a Francesco Stefano di richiamarsi, dal punto di vista del diritto, ad ben solide e sostanzialmente condivise tradizioni giurisprudenziali. Più esattamente l'imperatore asburgico ha la possibilità più di ogni altro di poter evocare nella propria persona la continuità con l'eredità del diritto romano, la quale ha perdurato nel fondare e permeare di sé le istituzioni e le pratiche legislative di tutti i paesi europei. Anche la grande e "rivoluzionaria" tradizione giurisprudenziale legata alla formulazione di innumerevoli e differenti statuti sia nell'Italia sia nell'Europa di epoca medievale e moderna, ha il suo stabile e sicuro fondamento sulle tesi del diritto romano, di cui si continua ad apprezzare e a non mettere in discussione il perfetto equilibrio nella formulazione di leggi, dove concetti di diritto, giustizia ed uguaglianza trovano la loro perfetta sintesi. Semmai la legislazione statutaria si è generata proprio per riportare la codificazione di Giustiniano all'originario spirito del diritto romano, dal quale ha derogato in alcune importanti materie come ad esempio nel non aver riconosciuto la successione ereditaria solo per linea di agnazione. La qualifica di imperatore permette a Francesco Stefano di poter legittimamente attingere ancora ad un'altra riconosciuta fonte della giurisprudenza, ossia al diritto feudale, nonostante la distanza di questo in termini di origine e di spirito rispetto al diritto romano e malgrado ancora le profonde riserve espresse da celebri giuristi seicenteschi²⁴ riprese non a caso da Pompeo Neri nelle sue relazioni preparatorie al progetto di unificazione della legislazione toscana.

²⁴ Cfr. CUJACIO, *De feudis*, Lugduni, 1566; F. HOTMANI, *Operum*, t. II, Lugduni, 1599).

L'assoluto potere legislativo relativamente alla legge del 1750 sembra applicarsi però ad un ambito limitato e particolare, se come è vero, questa costituisce una regolamentazione della materia nobiliare. Inoltre nonostante le ripetute disposizioni tendenti ad escludere qualsiasi altra fonte di legittimità circa l'appartenenza alla nobiltà toscana ad eccezione delle attestazioni concesse direttamente dal granduca, la norma non lascia intravedere finalità legislative e costituzionali di più ampio spazio²⁵. In realtà non può essere espresso un giudizio così netto ed immediato, poiché in effetti nel preambolo viene specificato come una delle cause che hanno portato alla emanazione di tale norma sia stata quella di poter rendere più chiaramente applicabile la legge di riforma per limitare ai soli nobili l'accesso agli istituti del fedecommesso e della primogenitura²⁶, entrata in vigore nel 1748. E' presente anche un richiamo alla legge sui feudi del 1749²⁷, sebbene questa non sia direttamente citata. La regolamentazione del ceto nobiliare toscano, come avremo modo di analizzare più approfonditamente a breve, è indirizzata quasi esclusivamente a quella aristocrazia urbana o "civile" che si era riconosciuta, in virtù delle singole disposizioni statutarie, come tale per aver goduto "ab antiquo" e per continuare a possedere il privilegio di esercitare le maggiori cariche politiche delle città di appartenenza. In realtà già tre anni prima la reggenza lorenesse, animata ancora una volta da Richecourt, ed in questa circostanza coadiuvato da Giulio Rucellai, aveva legalmente disposto la propria volontà di riaffermare l'autorità dello stato nei confronti dei poteri pubblici dei feudatari, regolamentando così i nuovi rapporti che dovevano sussistere tra la nuova dinastia e la cosiddetta nobiltà titolata²⁸. Rintracciato un "filo rosso" tra le leggi del

²⁵ Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit., pp. 235-237. "Tutti gli altri nostri fedeli sudditi non descritti in questi Registri diciamo non essere, né doversi riputare Nobili, non ostante qualsivoglia Sentenza, Privilegio, Godimento d'Onore, e consuetudine, che si pretendesse allegare, alle quali cose tutte di nostra certa scienza, e colla pienezza della nostra suprema volontà deroghiamo in quanto faccia di bisogno [...] L'acquisto della Nobiltà per tutti i tempi avvenire dependerà dal supremo volere nostro e de' Nostri successori Gran-Duchi [...] Quando in qualsiasi delle dette Città antiche verrà il tempo che alcuna Famiglia di mano in mano, compito lo spazio prefisso di anni dugento della sua Nobiltà, deva passare dalla Classe de Nobili a quella dei Patrizj, non si potrà ciò effettuare senza precedente Nostro Diploma [...] Li nostri sudditi fatti Nobili per concessioni di Feudi, Titoli, o Diplomi di altri Sovrani fuori che de' nostri antecessori, e di noi medesimi, non potranno esser riconosciuti, o trattati per tali nel Gran-Ducato, ed in conseguenza non potranno essere descritti nella Classe de' Nobili senza nostro espresso ordine, e nuovo Diploma di conferma".

²⁶ Cfr. *Ivi*, p. 231: "Per levare ogni dubbio circa allo stato delle Persone, e distinguere chiaramente tralli nostri fedeli Sudditi li veri Nobili, ai quali solamente nella Nostra Legge sopra i *Fedecommissi, e Primogeniture* é piaciuto a Noi permetterne in avvenire l'istituzione".

²⁷ Per la pubblicazione del testo integrale cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana pubblicata e illustrata*, Firenze, 1800, vol. XXVI, p. 49.

²⁸ Cfr. F. DIAZ, *I Lorena in Toscana ...*, cit., pp. 146-156. Sulla questione feudale in Toscana ed in Italia cfr. G. FASOLI, *Feudo e Castello in Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 5, *I documenti*, 1973, pp. 292-295; P. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, *ivi*, *Annali I*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 345-372;

1747, 1749 e 1750, e dopo aver comunque riconosciuto la necessità della reggenza di operare quasi esclusivamente mediante interventi particolari e non organici, è da sottolineare come in esse possono essere individuate valenze e finalità altamente simboliche e rappresentative di una volontà di riforma “costituzionale”. La legge sui feudi sebbene avesse riguardato una presenza sociale e giuridica minoritaria e marginale nella Toscana dell’intera età moderna - tanto che nel 1737 si contavano appena 47 signorie feudali²⁹ -, andava per l’appunto a riaffermare la superiorità dello Stato mediante la limitazione di facoltà giurisdizionali soprattutto in materia legislativa, giudiziaria e fiscale, e che erano state concesse dai granduchi di casa Medici. Le disposizioni circa l’accesso al fedecomesso ed alla primogenitura fanno trasparire un intervento statale tendente a ridisegnare le strade tradizionalmente percorse da famiglie benestanti per strutturare un processo di ascesa sociale e dalle famiglie già nobili per mantenere il proprio patrimonio indiviso a garanzia del proprio status di ceto privilegiato³⁰. A più lunga prospettiva la reggenza lorenese sembra orientata a favorire “politiche” economiche e sociali che tendano maggiormente a favorire l’accesso alla proprietà terriera piuttosto che restringerne le condizioni. La *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, infine, intende anch’essa ridisegnare la modalità attraverso le quali si sarebbero dovute strutturare le relazioni di natura politica e sociale tra l’autorità sovrana e il ceto nobiliare di origine cittadina, il quale tradizionalmente è riuscito a mantenere una collocazione almeno formalmente coordinata rispetto al principe nel corso dell’età medicea. In effetti le tre leggi, sebbene varate in anni diversi, ma sostanzialmente in un arco temporale limitato, e malgrado il fallimento del progetto di riunificazione e riorganizzazione della legislazione toscana - tanto voluto dal Richécourt - esprimono a ben vedere uno “spirito costituente”, una intenzione a riscrivere almeno i principali argomenti e spazi entro i quali il diritto pubblico avrebbe potuto svolgere la propria tradizionale funzione di fondamento imprescindibile per la definizione o “ri-definizione” del diritto privato. Se infatti, in ottemperanza ancora alla lezione giurisprudenziale della

M. BERENGO, *Il Cinquecento*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent’anni*, Marzonati, I, Milano, 1970, p. 495; A. M. RAO, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, pp. 51-87.

²⁹ L’incidenza quantitativa ed il ruolo politico, sociale ed economico della nobiltà feudale nel napoletano erano del tutto differenti rispetto al caso toscano. A tal proposito cfr. A. M. RAO, *Antiche storie e autentiche scritture* ..., cit., p. 281: “La nobiltà feudale - 1350 famiglie nel 1749 ...”.

³⁰ Per uno studio più ampio, oltre il già citato libro di Stefano Calonaci, delle dinamiche e dei percorsi intrapresi nel corso soprattutto del XVII secolo per operare percorsi di ascensione sociale mediante la costituzione di fondi dotali e fondiari, cfr. F. ANGIOLINI, *La Nobiltà “imperfetta”: cavalieri e commende di S. Stefano nella Toscana moderna*, in *Signori, patrizi cavalieri nell’età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992, pp. 146-167.

tradizione romana-giustiniana, il diritto pubblico ha sempre definito materie come i rapporti di una comunità rispetto alla forma costituzionale, alle prerogative delle magistrature, alle materie sacre ed ecclesiastiche, alle finanze, agli apparati militari, ai pronunciamenti politici per garantire il “buon governo”, le leggi sui feudi, sul fedecommesso e primogenitura, e sulla nobiltà civile pur non esaurendo l’ampio spettro delle competenze, almeno ne colgono alcuni parziali ma significativi aspetti.

2. *La burocrazia come imprescindibile veicolo di politiche assolutiste*

Una politica assolutista perseguita mediante leggi di riforma necessita oltre che di pronunciamenti anche di strumenti e di modalità attraverso cui si può giungere alla concreta applicazione dei principi. Nella storiografia ormai è assodato che quando si tratta o di costruzione dello stato moderno, o di politiche assolutistiche si devono associare automaticamente i processi di formazione della burocrazia e quello della limitazione della pratica giudiziaria tradizionalmente frammentata nella proliferazione di innumerevoli tribunali connessi nelle proprie competenze alle magistrature di riferimento. Anche rispetto a questa tematica il testo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* fornisce elementi di oggettivo riscontro. Sebbene i criteri ed i requisiti disposti per accertare e certificare la nobiltà mediante diploma granducale saranno oggetto di analisi a breve, è possibile individuare la formazione di una vera e propria commissione, denominata “deputazione”, che per conto di Francesco Stefano applica ed amministra con diligenza le specifiche volontà granducali³¹. E’ importante notare come questa ristretta assemblea fosse autorevole a conferma dell’importanza della legge di riforma. Innanzitutto il blasone evocato dalle famiglie di appartenenza dei componenti è indubbio e riporta alla memoria frammenti

³¹ Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pag. 234: “Deputiamo pertanto il nostro Consigliere di Stato, e di Reggenza, e Segretario di Stato Gio. Antonio Tornaquinci; Il nostro Consigliere di Stato, e di Reggenza, e Segretario di Guerra Gaetano Antinori; il nostro Segretario della Giurisdizione Senator Giulio Rucellai, insieme con i Senatori Filippo Guadagni, e Gio. Francesco Ricasoli, perché si faccia avanti di loro e colla loro assistenza in Firenze nel nostro Archivio di Palazzo ... la pubblica descrizione delle dette due Classi, de’ Patrizj, e dei Nobili colli dovuti esami, e riscontri delle domande, e recapiti ammissibili ...”.

della gloriosa storia del comune e della repubblica di Firenze fin dall'epoca medievale. Più approfonditamente però l'organo direttamente investito da Francesco Stefano annovera fra le sue fila i due responsabili degli "uffici" che a loro volta strutturano la reggenza lorenese: il Tornaquinci e l'Antinori, infatti, sono i massimi rappresentanti rispettivamente della "Segretaria di Stato" e della "Segretaria della guerra". Insieme a questi con un ruolo centrale, perché altamente simbolico, viene nominato Giulio Rucellai, l'architetto tanto nel periodo della reggenza quanto nella prima parte del governo di Pietro Leopoldo degli interventi legislativi volti ad affermare o riaffermare le prerogative giurisdizionali dell'autorità sovrana nei confronti di quei ceti che nel corso del medioevo e dell'età moderna avevano goduto di immunità o di posizioni di privilegio. A completamento della deputazione compaiono due rappresentanti di quel Senato dei Quarantotto che nominalmente aveva costituito la massima autorità politica durante il principato mediceo. Il primo ingranaggio per garantire la migliore applicazione della disposizione legislativa sovrana è scattato. La struttura burocratica nel suo funzionamento meccanico che prevede la trasmissione di ordini e l'attribuzione di competenze dal vertice fino al basso, dal centro verso la periferia è inizialmente messa in moto. E' semmai il caso di riflettere sul fatto che, se da una parte il coinvolgimento dei componenti della reggenza e del Rucellai, in particolare, rivela concretamente le modalità di governo della nuova dinastia lorenese, dall'altra manifesta come di fatto il Richecourt abbia dovuto ricorrere a membri di un organo come il Senato dei Quarantotto, che privato ormai di qualsiasi funzione politica, comunque mantiene un ruolo simbolico ancora importante. Dopo la costituzione della deputazione, la legge ne specifica con chiarezza funzioni e competenze, le quali consistono nell'accogliere, nell'esaminare e nel giudicare le domande e la relativa documentazione di coloro che intendono richiedere la sanzione sovrana del titolo nobiliare³². Per quanto riguarda la prima prerogativa, la deputazione è direttamente competente per Firenze, mentre per le altre città del granducato, essa dovrà servirsi in subordine dell'apporto e quindi investire di tale funzione i rispettivi "giudicanti", ossia i rappresentanti dell'autorità centrale³³.

³² Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit, pag. 234: "Deputiamo [...] perché si faccia avanti di loro e colla loro assistenza in Firenze nel nostro Archivio di Palazzo ... la pubblica descrizione delle dette due Classi, de' Patrizj, e dei Nobili colli dovuti esami, e riscontri delle domande, e recapiti ammissibili ...".

³³ Cfr. *Ivi*, pag. 234: "... quali documenti, e domande parimente vogliamo, che in Siena si esibiscano avanti il nostro Auditor Generale di quella Città, e nelle restanti Città sopra espresse, avanti li rispettivi loro Iudicanti; Questi compiti li comandati riscontri ai Libri esistenti sul luogo, rimetteranno tutti immediatamente alli Deputati sopradetti".

Ecco che scatta il secondo ingranaggio della macchina burocratica, in quanto con una diramazione periferica le disposizioni centrali passano sotto la responsabilità di un livello inferiore di funzionari, riconosciuti come tali in quanto delegati dal sovrano per il territorio toscano. Anche in questa circostanza però è possibile riscontrare un limite della politica assolutistica della reggenza lorenese. La denominazione infatti di questo secondo livello della burocrazia non è omogenea, per il fatto che circa la città di Siena viene evocata ancora la tradizionale carica dell' "auditore", e per le altre realtà urbane il testo della legge definisce i rappresentanti dell'autorità centrale con il termine generico di "iudicenti", a causa, con ogni probabilità, del permanere ancora di qualifiche assai diverse ereditate dal principato mediceo. La questione non è semplicemente nominalistica, perché in verità richiama alla mente tanto il fallito progetto di riforma della legislazione toscana perseguito con tenacia dal Richecourt, quanto la già citata definizione di Pomeo Neri sull'assetto costituzionale granducale, paragonato ad una giustapposizione storica di più signorie che mantengono ampi spazi di esercizio giurisdizionale. Nonostante le zone d'ombra e il costante richiamo ad assetti politici "pre-lorenesi", il funzionamento dell'apparato burocratico compie il suo andamento quando dalla periferia del granducato, dopo aver raccolto la presentazione delle domande e della documentazione richiesta, i "giudicenti" faranno pervenire alla deputazione fiorentina tutto il materiale affinché dall'organo di diretta emanazione del granduca possano esplicitarsi anche per le città toscane, oltre che per la capitale, le funzioni di esame e di giudizio definitivo circa l'accoglimento delle richieste di ingresso nella nobiltà. Nella *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* questo processo di trasmissione di informazioni e di dati dal centro verso la periferia e, viceversa, dai rappresentanti del potere centrale in direzione della deputazione fiorentina viene ulteriormente esplicitato³⁴. La deputazione è obbligata a

³⁴ Cfr, L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit, pag. 245: "Li Deputati inviino parimente gli ordini opportuni agli Iudicenti delle altre Città, perché facciano prontamente li dovuti riscontri de' documenti annessi alle domande che saranno esibite avanti di loro e perché le rimettano insieme colle fedì, e relazioni de' fatti riscontri a Firenze all'Archivio di Palazzo, affine di poter procedere sicuramente alla descrizione delle Classi dei Patrizj, e de' Nobili del nostro Gran-Ducato [...] Ordiniamo pertanto a tutti gl'Iudicenti, a' quali da Deputati saranno trasmessi simili ordini di eseguirli immediatamente sotto pene della perdita della Carica, e della nostra indignazione [...] Avutosi da' Deputati tutte le Domande con li narrati o simili Documenti, e Relazioni dovranno esaminarle attentamente ad una a una; E quelle, nelle quali risconteranno il tutto stare a dovere, e conforme alle nostre disposizioni contenute nella Riforma Generale, ed in questa nostra Istruzione, Firmarle, col fare in piè di esse l'ordine a' Ministri dell'Archivio di Palazzo per l'opportuno loro Registro: Quelle domande poi ne' Documenti delle quali s'incontrerà qualche difficoltà per la loro ammissione, vogliamo che si risolvano alla pluralità de' pareri; Sicché se la maggior parte de' Deputati sarà di sentimento che sieno ammesse, dovranno restar ammesse, e se ne dovrà da loro ordinare il Registro come delle altre suddette. Ma se tutti, o la maggior parte de' Deputati le giudicheranno non ammissibili, Essi ne notino i motivi in piè delle medesime, e le

garantire istruzioni chiare ai ministri governativi incaricati nelle città del granducato, i quali a loro volta sono tenuti non soltanto ad applicare con scrupolosità e zelo le disposizioni ricevute, ma soprattutto a procedere preliminarmente nell'accertamento della validità della documentazione presentata dai richiedenti. In particolare i rappresentanti dell'autorità granducale hanno il delicato compito di verificare immediatamente le memorie o le certificazioni sottoscritte dalle magistrature cittadine attestanti l'appartenenza al ceto dirigente delle famiglie, ed inoltre redigere relazioni per sveltire e garantire la funzione valutativa della deputazione fiorentina. D'altro canto però emerge anche un ulteriore rapporto gerarchico che investe, questa volta la deputazione, la quale nella sua attività sanzionatoria rispetto alle domande di ammissione alla nobiltà toscana è soggetta al giudizio del granduca stesso. Se infatti ciò che abbiamo definito in questo contesto con il termine di "primo livello della burocrazia" ha l'ampia facoltà di valutare la validità o meno della documentazione da prodursi in base alla legge di riforma, e può esprimersi tanto con un voto unanime quanto "a maggioranza", l'eventuale esclusione dai ranghi nobiliari può essere impugnata dalle famiglie interessate e presentare una richiesta di grazia presso il granduca. Ora questa ulteriore modalità di perfezionamento del rapporto tra un organo burocratico e l'autorità sovrana, invita a riflettere non solamente sulla assoluta facoltà del granduca di risultare superiore e sciolto dal disposto legislativo, ma permette anche di verificare ancora una volta il funzionamento di un apparato burocratico "modernamente" istaurato dalla dinastia lorenese. La concessione per delega dell'autorità giurisdizionale, da una parte, e la graduale ascesa delle funzioni di responsabilità di giudizio, dall'altra, devono procedere con passaggi necessari di diretta relazione e subordinazione. In realtà, infatti, la domanda di grazia da rivolgersi al granduca non può essere presentata alla deputazione, ossia all'organo immediatamente competente, ma è necessario inviarla a quel Consiglio di reggenza che fa le veci del granduca e imperatore Francesco Stefano nel governo della Toscana. Ancora rispetto alla gerarchizzazione delle responsabilità di esercizio è possibile

Domande s'intendano restar escluse; Ben'inteso però, che chi si troverà così escluso, potrà ricorrere alla nostra grazia col presentare una supplica al nostro Consiglio di Reggenza, il quale informato che sarà da' Deputati, la rimetterà a Noi, affinché possiamo averci quel riguardo equitativo, che sembrerà più conveniente".

notare come le attestazioni di nobiltà, una volta riconosciute e sanzionate secondo i termini della legge del 1750, possono essere rilasciate solamente a firma di Giovanni Antonio Tornaquinci, soprattutto in qualità di Segretario di Stato. Ossia di uno dei due “dipartimenti” in cui si divide la reggenza lorenese, e successivamente anche membro anche della deputazione. Nessun ministro delegato sul territorio avrebbe mai potuto rilasciare fedi di nobiltà; se ciò fosse avvenuto tali documenti devono essere considerati nulli ed questi sarebbe immediatamente incorso nella rimozione dal proprio incarico³⁵.

Direttamente collegata alla questione dell’organizzazione delle funzioni di un sistema burocratico ed a quella della gerarchizzazione dell’esercizio di responsabilità è la limitazione delle facoltà dei tribunali fiorentini e delle altre città granducali. Si tratta a tutti gli effetti di predisporre attività procedurali parallele e coadiuvanti rispetto ai pronunciamenti di principio, volte a centralizzare, razionalizzare e controllare con facilità l’esercizio dell’attività e della pratica in merito al diritto di giudicare e applicare una norma. L’esigenza che riemerge continuamente anche in questo particolare provvedimento di riforma sta nel disporre affinché una delle fondamentali prerogative di un potere assoluto, cioè quella giurisdizionale, possa dispiegarsi senza condizionamenti e limitazioni. In questo senso allora la possibilità di giustificare una discendenza nobile non troppo chiara, oppure non ritenuta esistente, non può essere delegata a tribunali o magistrati cittadini. Al contrario è prevista la facoltà di interessare della questione per mezzo della deputazione, del Segretario di Stato, direttamente il sovrano³⁶. Proprio su questo argomento vale la pena accennare ad alcune riflessioni scritte da Pietro Leopoldo, senza temere di oltrepassare i limiti cronologici ed epistemologici di questa ricerca. Queste rendono con chiarezza il senso dell’importanza della questione, anche a distanza di venti anni, ed inoltre

³⁵ Cfr, Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit pag. 237: “Vogliamo, che le attestazioni di Nobiltà, e sue provanze per qualunque effetto si spediscano solamente nell’Archivio di Palazzo firmate dal nostro Segretario di Stato, e munite del nostro Sigillo Imperiale; proibendo sotto la pena della perdita della carica a tutti gli Iusdicenti, Cancellieri, o altri Ministri che hanno in custodia gli Archivi delle Città, di dar fuori simili fedi, e provanze estratte dalle suddette copie, quali in ogni caso ordiniamo, che non sieno attese, come nulle, e di niun valore”.

³⁶ Cfr, *Ivi*, pag. 237: “Similmente da qui avanti proibischiamo a qualunque nostro Tribunale, o Magistrato d’ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto, o colore in alcuna Causa mossa da chichessia per provare la sua discendenza da Famiglia Nobile, o in verun altra causa riguardante in qualsivoglia modo la Nobiltà delle Famiglie; ma in tutti gl’Istrumenti, e Scritture ad essa per qualunque titolo appartenenti si esibiscano, e presentino senza strepito, o figura di giustizia nel detto Archivio di Palazzo avanti al Segretario di Stato. Egli solo esaminato pienamente l’affare, ed avutone il parere, o l’informazione da’Rappresentanti Nobili, dovrà di tutto farne a noi la relazione per mezzo del nostro Consiglio di Reggenza, al quale sul conto che ce ne sarà reso, notificheremo la nostra risoluzione, e suprema volontà”.

contribuiscono ad esemplificare ulteriormente l'interpretazione da darsi alla relazione tra il periodo della reggenza lorenese e del cosiddetto "riformismo leopoldino". Il granduca nelle sue *Relazioni sul governo della Toscana* scrive che:

“Il sistema della giudicatura in materie civili era nell'anno 1765 estremamente composto e complicato. Vi era una quantità di tribunali in Firenze, i quali tutti, atteso il sistema del governo della repubblica fiorentina, che era tutto in mano dei cittadini un numero dei quali interveniva in tutti i magistrati, avevano giurisdizione cumulativa uno coll'altro, e generalmente tutti i tribunali di Firenze, a forza di privilegi, tiravano a giudicare in Firenze tutte le cause della Toscana.

I tribunali principali erano il Magistrato supremo, ove giudicavano i senatori con qualche assessore legale; il magistrato dei Pupilli; dell'Archivio; del Proconsolo; dei Conservatori di legge; dei Collegi; del Dugento; delle Decime; degli Otto; del Fisco; dei Procuratori di Palazzo; della Camera granducale per gli affari civili delle Finanze; dell'Annona; della Grascia; dei Nove; della Mercanzia, e della Pratica Segreta, che aveva il civile ed il criminale; e 10 o 12 magistrati diversi dell'Arte della Seta, de' Vasai e Cuoiai, Linaioli, Medici, Speciali, Notari e Proconsolo. Tutti gli spedali principali, tutte le curie ecclesiastiche, l'Ordine di S. Stefano e di Malta, e fino alle accademie dei teatri e l'Accademia del Disegno avevano i suoi assessori e giurisdizione civile. Vi era inoltre il tribunale della Ruota composto di 5 auditori a nomina del governo, e la Camera granducale, composta di 5 auditori per tutti gli affari delle finanze, gabelle, etc. Ed inoltre vi era la Consulta, che era il tribunale di grazia del principe, composto ora di 3 ora di 4 auditori.

Alla riserva della Ruota, Camera granducale e della Consulta, in tutti gli altri tribunali e magistrati, le persone che li componevano e giudicavano erano elettive, o a tratte o per turno, e duravano circa cinque o sei mesi e dovevano essere cittadini fiorentini, che pagavano le decime, con qualche senatore per turno; per conseguenza questi posti erano conferiti molte volte ad artisti e gente di bottega, e molte volte a dei miserabili per carità; ed il Magistrato Supremo era composto solamente dei senatori per turno. In quasi tutti questi magistrati erano gli assessori e cancellieri scelti quasi tutti dalla classe dei procuratori, regolavano intieramente tutti gli affari a loro modo per

l'incapacità dei residenti, si rendevano arbitri dei medesimi, ed essendo tutti pochissimo pagati e dovendo ricavar tutto da incerti dei quali non vi era tariffa, davano luogo ad infinite collusioni, ingiustizie ed inconvenienti. Non vi era sistema per l'introduzione delle cause; ognuno di questi tribunali aveva un sistema e tariffe particolari, che non erano neppure note al pubblico. Non vi erano termini alle cause, ed a forza di privilegi si potevano tirare da un tribunale all'altro, e tutto era ad arbitrio dei cancellieri, in specie più accreditati. Inoltre in tutte le cause erano elettivi i giudici e mai necessari. Le parti dovevano eleggere e dovevano concordare tra loro i giudici. Questi potevano eleggersi fra tutta la classe degli assessori legali di tutti i magistrati, di tutti gli avvocati matricolati, di tutti i professori delle Università e di tutti i canonici del Duomo.

Si vede subito l'inconveniente che una quantità delle persone di questi ceti doveva essere ignaro di queste materie. E siccome si dovevano concordare, i procuratori litigavano alle volte degli anni a spese dei clienti sulla scelta dei giudici, e per provare l'eccezioni che gli davano per escluderli, prima di aver fissato il giudice per intraprendere la causa, giacché spesse volte nominavano dei soggetti incapaci per far fare questo guadagno e questo giro. Inoltre in tutte le cause che si trattavano tra i fiorentini ed i provinciali, essendo già d'accorso il procuratore e le persone da eleggersi per giudici, erano sicuri i provinciali di perdere tutte le cause; ed in fine poi, non avendo i giudici elettivi altri emolumenti e provvisioni, se non gl'incerti e le sportule che si tassavano senza tariffe e senza regola, rendevano i giudici intieramente dipendenti dai procuratori più accreditati, a cui davano, o erano sempre sospetti di dare, le sentenze in favore, affine di essere proposti per giudici dai medesimi nelle loro cause.

Sua Altezza Reale, mossa da tutti questi inconvenienti, dalle ingiustizie che i facevano nelle cause e dai molti ricorsi e sospetti, essendosi resi i procuratori arbitrari o sospetti, nominò nell'anno 170 una deputazione, a cui diede i punti principali per esaminare quello che conveniva in questa materia e stabilirvi un sistema nuovo [...].

Con queste riforme furono aboliti i giudici elettivi e stabiliti i giudici necessari e fissi, con avere stabilito tre tribunali di prima istanza in Firenze, cioè il Magistrato Supremo, i Conservatori di Legge ed i Pupilli, forniti ognuno di 3 auditori fissi ed una cancelleria. Gli furono

assegnate le provvisioni, stabilita la maniera e forma di attirare, prescritto le tariffe, fissate le somme uguali per le sportule e motivi di tutte le cause, ordinata la pubblicazione dei motivi di tutti i giudizi”³⁷.

In questa lunga citazione, nella quale viene tracciato un quadro dettagliato del sistema giudiziario toscano fino al 1765, Pietro Leopoldo pone l'accento della propria analisi sulle permanenze del sistema politico originatosi al tempo della repubblica fiorentina. Questo ruota intorno ad una caratteristica di fondo, secondo la quale tutti i cittadini, ossia coloro che residenti nella città di Firenze pagano la “decima”, hanno il diritto di rivestire un ruolo attivo nella gestione politica della città. Per rendere operativo tale principio e per garantire ulteriormente procedure di reclutamento democratico, si era fatto ricorso alla modalità dell'estrazione a sorte oppure all'elezione di coloro che possono ricoprire responsabilità esecutive e legislative, ed inoltre è stato disposto che la durata delle magistrature è temporanea e soprattutto breve. La prima inevitabile conseguenza di tale sistema è stata la formazione di un grande numero di organi collegiali, composti da individui non troppo selezionati secondo il rango ed il ceto sociale di appartenenza. A questa non positiva caratteristica, Pietro Leopoldo aggiunge il fatto che molte delle magistrature fiorentine hanno riunito in sé facoltà politiche e giudiziarie, determinando così, a loro volta, un ulteriore inconveniente, ossia la sovrapposizione delle attribuzioni giurisdizionali, e quindi un sistema giudiziario estremamente complicato ed incerto. Al problema del frazionamento del cumulo delle competenze Pietro Leopoldo interviene con una decisa ed organica azione riformatrice anche per eliminare il malcostume della corruzione che prospera all'interno del sistema giudiziario, incoraggiato dall'incompetenza dei magistrati eletti ed abilmente strutturato dai procuratori, che hanno facile gioco nell'ottenere sentenze favorevole da parte di giudici mal retribuiti. La linea di intervento a partire dal 1770 va tutta in direzione dell'accentramento del potere giudiziario, con la drastica diminuzione del numero dei tribunali competenti; della costituzione di una “classe” professionale di giudici, permanenti nel loro incarico e soprattutto retribuiti adeguatamente; della razionalizzazione delle pratiche di pubblicazione e conservazione delle sentenze motivate. Non è molto difficile comprendere da questi interventi “leopoldini” lo scopo di perseguire politiche assolutistiche mediante

³⁷ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, vol I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 101-103.

interventi di recupero di ambiti giurisdizionali e correlativamente tendenti a gerarchizzare e responsabilizzare i nuovi organi giudiziari.

In generale le riflessioni contenute nelle *Relazioni sul governo della Toscana* necessitano di una mediazione, di un filtro interpretativo da parte dello storico. Esse infatti, in particolar modo quelle concernenti la descrizione del sistema politico antecedente all'arrivo della dinastia lorenese e all'inizio del regno di Pietro Leopoldo, finiscono, nella loro necessaria sinteticità, per semplificare un quadro molto più complesso ed in fondo denunciano una limitata profondità storica. Spesso, come nel caso della descrizione del sistema giudiziario, ignorano tutti quei mutamenti istituzionali verificatisi nel corso del principato di casa Medici e che significativamente hanno smantellato le magistrature e le pratiche della repubblica fiorentina, senza però marginalizzare e subordinare il ruolo sociale e politico della nobiltà fiorentina e toscana, anzi ricercando con essa un compromesso costituzionale. La "parzialità" di Pietro Leopoldo risulta comunque feconda, poiché rileva nel sovrano sia una ideologia ben costituita che la coscienza di una saldatura storica tra le prime manifestazioni delle istituzioni repubblicane e lo strutturarsi del ceto dirigente nobiliare. La contrapposizione continuamente evocata, dal secondogenito di Maria Teresa tra una Toscana repubblicana-principesca ed un granducato che si sta avviando sulla strada della "modernizzazione", non fa altro che segnalare quanto da parte dell'autorità sovrana fosse determinante modificare ed intervenire su una forte identità sociale e di ceto con il ricorso a nuovi sistemi di valori e di rappresentazione della realtà. In fondo il punto di partenza, il cuore delle analisi preliminari sia ai tentativi che ai sistemi di riforma, rispettivamente del conte Richcourt e del granduca Pietro Leopoldo, nonostante la distanza di due decenni, è sempre l'impossibilità di accettare quella mescolanza di democrazia, oligarchia e monarchia, che era fondata sull'accesso dei cittadini e dei nobili alle magistrature urbane, sulla temporaneità delle cariche, sull'estrazione o elezione delle cariche politiche.

3. Il rapporto tra autorità centrale ed aristocrazie cittadine degli Stati italiani in età moderna

Con la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, e per ora con la messa a fuoco della volontà sovrana di autogiustificare la propria "potestas", delle relative politiche per la creazione di una moderna burocrazia, e della connessa lotta

giurisdizionale, è stato possibile fare l'ingresso in uno degli ambiti caratterizzanti il cosiddetto "Settecento riformatore". Anche nell'ambito italiano si manifesta un intervento assolutistico al quale comunque la nobiltà riesce ancora per tutto il XVIII secolo a mantenere il proprio ruolo egemone. Occorre a questo punto interrogarci se il nuovo rapporto è stato sempre conflittuale ed antitetico; se dal ceto nobiliare pervengono risposte costruttive; se vi sono contributi culturali per conciliare le posizioni e dare vita di conseguenza ad una nuova ideologia nobiliare. In merito a questi stimolanti interrogativi verrà, qui di seguito, presentata una prima generale risposta riguardante le modalità attraverso le quali alcune delle autorità centrali degli stati regionali italiani cercano di limitare i privilegi del ceto aristocratico.

Nel corso del XVI secolo anche in Italia emerge progressivamente un nuovo attore sulla scena politica che determina modificazioni all'interno dei fenomeni sociali. Si consolida infatti il potere condizionante dell'autorità centrale, la quale però a differenza delle monarchie d'Inghilterra, Francia e Spagna assume la duplice connotazione di una oligarchia cittadina, oppure di un principato. Comunque fosse la sua forma, essa sancisce una frattura rispetto agli equilibri politici e sociali propri dell'età medievale, o almeno presente almeno fino al Quattrocento, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale. Oligarchie cittadine si strutturano certamente a Venezia e Genova, e, almeno fino al 1532 a Firenze. Principati, in quanto espressione di un dominio straniero si consolidarono lungo tutto il XVI e XVII secolo a Napoli e a Milano, mentre domini di dinastie locali interessarono il Piemonte e la Toscana, successivamente alla costituzione del granducato di casa Medici. Tale ovvia distinzione geo-politica dell'Italia risulta funzionale per comprendere sinteticamente le diverse modalità attraverso le quali nel corso dell'età moderna si dispiega la forza condizionante dell'autorità centrale.

Nella repubblica di Venezia l'oligarchia repubblicana aveva esteso il proprio controllo sulla terraferma veneta, mantenendo però sostanzialmente invariate le strutture istituzionali della città che erano state assoggettate. Il rapporto che si stabilisce tra l'autorità centrale e le aristocrazie locali si manifesta come conflittuale quando a queste ultime viene impedito di partecipare alla direzione politica; diversamente si configura tendenzialmente convergente all'atto in cui viene confermato ai patriziati locali il loro tradizionale ruolo di ceti dirigenti delle rispettive città. Durante il Settecento per Venezia non si può utilizzare la categoria storiografica dell'accentramento, poiché dovremmo ammettere, diversamente da quanto è

realmente accaduto, che l'espansione in direzione della Terraferma avesse ridotto o annullato le autonomie locali. Nella Serenissima non si costituì né uno Stato federativo, né tanto meno uno Stato assoluto, ma fu conservato il sistema politico per cui a Venezia era riservato un particolare privilegio e supremazia nei confronti delle realtà urbane e provinciali³⁸.

A Milano già nel corso del Cinquecento si era venuto a creare un principato rappresentante un dominio straniero - quello spagnolo - mentre all'inizio del Settecento quello si era trasformato in un'emanazione dell'impero. Ciò potrebbe far ritenere che il confronto dialettico tra l'autorità centrale ed in ceto nobiliare dirigente fosse assai serrato e radicale, in quanto ci si potrebbe legittimamente aspettare la manifestazione di due forze contrapposte. Da una parte una "potestas" delegata nei figure dei governatori che tendeva a limitare le autonomie politiche dell'aristocrazia cittadina, e dall'altra la resistenza che questa avrebbe contrapposto per difendere la propria identità e le proprie prerogative. In realtà ciò non si verificò in maniera evidente almeno fino alla seconda metà del Settecento, dapprima con le direttive politiche ispirate da Maria Teresa e successivamente con i provvedimenti legislativi promossi dal figlio, Giuseppe II. Nel corso del Cinquecento e del Seicento i governatori rappresentanti del dominio spagnolo non riuscirono ad incidere e modificare i privilegi e le pratiche del patriziato milanese, il quale riusciva a controllare direttamente l'accesso al decurionato, il supremo magistrato cittadino. Se è vero che il governatore aveva il diritto di nominare i massimi rappresentanti dell'organo politico cittadino, tale autorità risultava comunque relativa. In effetti le norme che regolavano la possibilità di far parte del decurionato prevedevano - ormai secondo tradizioni consolidate - prescrivevano requisiti quali l'obbligo di presentare un albero genealogico autorevole e garantire ingenti ricchezze, ossia caratteristiche che definivano nei fatti il patriziato stesso di Milano. La volontà di perseguire politiche assolutistiche si concretizzò dapprima nel 1746, quando il governatore Gian Luca Pallavicini predispose una riforma generale delle finanze e del sistema amministrativo. Molto più pertinenti furono gli interventi del 1749, messi in atto dal governatore Ferdinand von Harrach. In essi può ritrovarsi la teorizzazione dello Stato

³⁸ Per alcuni cenni bibliografici su Venezia e la sua espansione verso la Terraferma cfr D. BELTRAMI, *La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Roma-Venezia, Istituto per la collaborazione culturale, 1961; G. BORELLI, *Un patriziato della Terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo. Ricerche sulla nobiltà veronese*, in "Rivista storica italiana", 3, 1975; M. BERENGO, *la società veneta alla fine del Settecento*, Firenze, Sansoni, 1956.

burocratico ed i relativi “dogmi” delle pratiche di accentramento, della dipendenza gerarchica dei funzionari, dell’impersonalità delle cariche pubbliche, e della separazione delle competenze tra i vari uffici. Le dirette conseguenze, che si acuirono ulteriormente con le famose riforme “giuseppine”, furono la limitazione del potere e dell’autonomia della nobiltà, e di converso la formazione di un nuovo ceto di funzionari, portatori di nuovi valori civili come la fedeltà allo Stato, nonché forniti di specifiche competenze amministrative³⁹.

Per tutto il Cinquecento e almeno per la prima metà del Seicento il Piemonte dal punto di vista istituzionale si configura come un’originale giustapposizione tra un potere ducale ed una costellazione di realtà feudali, tra una spinta assolutista tendente a solidificare un originale nucleo in uno Stato e forze centrifughe gelose delle proprie autonomie giurisdizionali. La somiglianza del caso piemontese risulta più evidente con la monarchia francese piuttosto che con alcuni degli stati regionali italiani. Il ducato sabauda, rimanendo lontano dalla fioritura comunale, non ebbe una tradizione di città-stato sul proprio territorio e di conseguenza aveva quasi del tutto ignorato l’esistenza di ceti dirigenti nobiliari, ossia dei cosiddetti patriziati: la nobiltà piemontese fu essenzialmente di origine e di natura feudale. Nel corso della seconda metà del Seicento, sempre in analogia con la storia transalpina, possono essere ravvisati i primi tentativi da parte della “potestas” ducale di espandere le proprie posizioni di controllo e di gestione sulla società. Mediante la pratica della vendita delle cariche istituzionali ed amministrative, l’autorità centrale mise in moto un processo lento ma costante per la costituzione di uno Stato moderno, in quanto venne sia favorita la nascita e la crescita del ruolo politico della borghesia sia, con una tendenza inversa, imposta alla nobiltà feudale l’accettazione di compromessi con l’autorità ducale se avesse voluto conservare almeno in parte il proprio tradizionale ruolo politico e sociale. La decisa svolta degli indirizzi assolutistici si manifestò all’inizio del Settecento con l’intraprendente Vittorio Amedeo II, quando fu perseguito un coerente e sistematico programma di rafforzamento delle prerogative statali. Se appena qualche decennio prima si intravede una prima ascesa della borghesia di origine mercantile e finanziaria nelle istituzioni piemontesi, ora è divenuto compiutamente il ceto perno di una moderna ed efficiente burocrazia. Se nel

³⁹ Cfr. F. PINO, *Patriziato e decurionato a Milano nel secolo XVIII*, in “Socetà e storia”, 5, 1979; C. MOZZARELLI, *Modelli amministrativi e strutture sociali: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in “Quaderni storici”, 37, 1978; U. PETRONIO, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo I a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1979.

corso degli ultimi decenni del XVII secolo, la nobiltà riusciva ad avere ancora qualche potere politico di contrattazione con l'autorità centrale, al contrario attraverso i provvedimenti settecenteschi i feudatari erano stati estromessi dalle maggiori cariche istituzionali. Ancora, analogamente con quanto si era realizzato in Francia, le antiche famiglie aristocratiche di origine cavalleresca erano state "confinare" a corte, mentre nei palazzi dove l'attività politica e decisionale veniva praticata esercitavano le loro importanti funzioni nuovi nobilitati dal sovrano sabauda per i loro meriti di fedeli amministratori dello Stato. Questa offensiva contro la nobiltà feudale - la più radicale negli Stati regionali italiani almeno fino alle riforme "giuseppine" - perseguita da Vittorio Amedeo II, fu resa possibile grazie a due importanti provvedimenti introdotti tra il 1722 ed il 1729. Dapprima fu disposta una vera e propria verifica dei titoli nobiliari, soprattutto in merito al possesso dei feudi, del quale si impose di fornire autentiche prove documentali. In assenza di queste il sovrano sabauda si riservava il pieno diritto ai avocarsene il possesso e di vendere le relative proprietà terriere, fornendo così una eccellente opportunità di sviluppo economico ai possibili acquirenti, provenienti di quelle alte sfere della burocrazia arricchitesi negli impieghi presso l'amministrazione statale. Correlativamente alla legge di rassegna legale del possesso dei feudi, fu anche disposta la riduzione delle esenzioni fiscali che da secoli avevano costituito notevoli privilegi a beneficio della nobiltà. Nel 1729 infine fu varata una nuova codificazione delle leggi piemontesi con l'effetto da una parte di garantire maggiormente la certezza della giustizia ed orientare tanto i giudici quanto gli avvocati nelle rispettive attività professionali, e dall'altra di limitare considerevolmente le facoltà giurisdizionali della nobiltà feudale⁴⁰.

Per quanto riguarda la realtà meridionale le nuove dinamiche tra autorità centrale ed il ceto nobiliare possono essere richiamate alla memoria, oltre ai classici studi sulle politiche riformatrici settecentesche, anche per mezzo di un saggio scritto da Anna Maria Rao⁴¹ dedicato all'analisi della legge del 1756 che disponeva la ricognizione dei titoli nobiliari. E' evidente l'interessante valore comparativo di questa ricerca rispetto al contesto toscano, nel quale appena sei anni prima era stata introdotta un'analogha disposizione legislativa. Anche nel caso napoletano la letteratura e la pubblicistica

⁴⁰ Cfr. S. J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'epoca dell'assolutismo*, in "Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino", 1963; W. BARBERIS, *Continuità aristocratica e tradizione militare nel Piemonte sabauda*, in "Società e storia", 3, 1981; D. BALANI, *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", 1, 1978.

⁴¹ A. M. RAO, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in *Signori, patrizi, cavalieri ... cit.*

coeva o immediatamente posteriore al governo di Carlo III di Borbone aveva espresso toni celebrativi se non proprio apologetici rispetto alle politiche del proprio sovrano, al pari della storiografia toscana di inizio Ottocento rispetto all'opera riformatrice dei Lorena ed in particolar modo di Pietro Leopoldo. Nell'ambito più specificamente legato alla dinamica tra potere sovrano e aristocrazia meridionale già al momento di pronunciare orazioni funebri per il rimpianto Carlo di Borbone era stato posto l'accento sull'azione di protezione e sulla cura che egli avrebbe perseguito per la realizzazione di un compiuta sintesi tra la più antica nobiltà di "spada" e quella più moderna di "toga". Il centro unificante tra queste due tradizionali, ma spesso in contrasto manifestazioni del ceto aristocratico sarebbe da riscontrare nella costituzione di un esercito nazionale - indispensabile strumento per una ritrovata monarchia indipendente - e nella conseguente riorganizzazione dei quadri militari. L'istituzione dell'ordine cavalleresco di San Gennaro nel 1738 stava a dimostrare la quasi immediata volontà del giovane re Borbone di richiamare e nello stesso tempo di esaltare la primordiale identità della nobiltà, fondata sul servizio militare. Il senso di questo provvedimento poteva essere rintracciato nel tentativo di stabilire un nuovo terreno di contrattazione con la nobiltà, finalmente riammessa nelle funzioni marziali dopo la politica di "smilitarizzazione" perpetrata dal dominio spagnolo, e soprattutto chiamata a difendere con le armi la dignità di un regno indipendente ricostituitosi, non più richiamandosi ai valori cavallereschi, bensì ad i nuovi ed altrettanto virtuosi appelli a prestare servizio a vantaggio dello Stato. Anche nel Regno di Napoli sembravano potersi distinguere le nuove proposte ideologiche della *Scienza chiamata cavalleresca* di Scipione Maffei, salvo però sottolineare come nello scrittore veneto sia presente soprattutto un invito rivolto alla nobiltà per abbandonare i tradizionali stili di vita militare e per dedicarsi soprattutto a svolgere un ruolo "civile" all'interno dello Stato. Appare maggiormente pertinente inserire il caso napoletano con la costruzione di un nuovo sistema di valori teorizzato da Scipione Maffei per quanto riguardava l'effettiva risposta che i ceti nobiliari fornirono a tale invito. Così come nella *Scienza chiamata cavalleresca* appare altrettanto fondamentale per la nobiltà difendere le proprie tradizionali prerogative di ceto intermediario tra il sovrano ed i sudditi, l'aristocrazia meridionale pur rispondendo positivamente rispetto alle sollecitazioni della prima ed "eroica" parte del governo di Carlo di Borbone, intese sempre non derogare ai propri interessi particolari, ai propri privilegi di ceto soprattutto in coincidenza con la manifestazione di fasi di crisi politica ed economica.

Occorre allora oltrepassare le ricostruzioni “agiografiche” tendenti a rappresentare un rapporto armonico e di pacifica convivenza tra l’autorità centrale e l’aristocrazia, per mettere in evidenza i pur parziali e talvolta ambigui orientamenti assolutistici e giurisdizionali della monarchia borbonica. A livello generale infatti alcuni significativi pronunciamenti reali prepararono la strada ad emanare una legge per la ricognizione dei titoli nobiliari affinché venissero ufficialmente certificati dall’autorità sovrana. E’ del 1746 il chiarimento emanato per cui “il principio e il fonte della nobiltà dipende e deriva dal Principe”, così come nel 1757 si specifica altrettanto con chiarezza che “l’aggregazione alla nobiltà è causa di Stato, la quale non può aversi senza la concessione del Principe”⁴². A tali dichiarazioni di principio fecero seguito connessi disposti legislativi tendenti a circoscrivere entro le norme giuridiche i poteri ed i doveri giurisdizionali riguardanti la nobiltà feudale, a sottrarre le funzioni di governo e di controllo sociale mantenute tradizionalmente a Napoli dall’aristocrazia di seggio, ed infine a sottrarre la tradizionale facoltà di nobilitare concittadini ai patriziati delle città di provincia. Sebbene questi significativi pronunciamenti e provvedimenti permettono di inserire il Regno di Napoli nel panorama delle politiche assolutistiche perseguite tra Sei e Settecento, e nonostante il più generale intendimento di valutare la nobiltà attraverso una sanzione legale in quanto fondata sul potere sovrano e abbandonare la pratica di considerare come sinonimi la distinzione di ceto con la memoria, con l’essere conosciuto, con l’opinione pubblica, non possono essere taciute le ambiguità e le incertezze. Innanzitutto la “nuova” politica nobiliare fu realizzata con interventi non organici e sistematici, ma mediante disposizioni particolari ed episodiche: mancò di fatto una vera e propria riforma “costituzionale” che inserisse il problema del rapporto tra aristocrazia ed autorità centrale in un contesto globale di cambiamento istituzionale, sociale ed economico. Inoltre collateralmente alle limitazioni di alcune prerogative cetuali, la corona borbonica ne confermò o ne istituì di nuove in maniera tale da non snaturare pienamente la tradizionale identità nobiliare. In particolare tanto l’aristocrazia feudale che quella di seggio della capitale furono tutelate dai rischi di contrarre matrimoni ignobili e di conseguenza si continuò a garantire l’esistenza di pratiche di chiusura per l’accesso ai questi due importanti ranghi sociali. Infine, riguardo ai patriziati cittadini, mediante le riforme del sistema catastale, fu permesso loro di gestire la fiscalità locale e di esercitare un controllo sociale sulle rispettive comunità di provincia.

⁴² A. M. RAO, *Antiche storie e autentiche scritture...* cit., p. 282.

Proprio le nuove disposizioni in materia di catasto, ed in particolar modo la concessione dei privilegi circa l'esenzione dal pagamento del testatico e della tassa d'industria indussero la monarchia borbonica ad ritenere ormai indispensabile una legge per compiere un'attenta ricognizione sui titoli nobiliari nel regno. La volontà di rafforzare ulteriormente l'esercito e nello specifico di modificare le norme per permettere l'ingresso nei posti di cadetto presso i reggimenti provinciali anche i discendenti della nobiltà di provincia costituì comunque il motivo principale dell'estensione della legge del 25 gennaio 1756. Ragioni fiscali e militari non solamente nel napoletano avevano finito per causare interventi in chiave assolutista. Anche in Francia come in Russia e nel regno sabaudo l'autorità centrale nella sua differente rappresentazione aveva disposto una ricognizione legale della nobiltà, oppure come nel caso milanese aveva comunque tentato di limitare il potere di intervento dell'aristocrazia tanto nella politica quanto nella società. Per quanto riguarda invece la Toscana, come è stato in precedenza ricordato, la volontà di imporre la autorità assoluta del sovrano nei confronti del ceto nobiliare fu dettata soprattutto dal tentativo di realizzare un nuovo assetto "costituzionale" e d'altro canto, insieme alle leggi sui feudi e sugli istituti dei fedecommissi e primogeniture, indebolire a medio-lungo termine i tradizionali sistemi di rappresentazione della realtà propri della nobiltà. Sottrarre infatti ai patriziati cittadini il diritto di amministrare i processi di emersione e di stratificazione sociale, e impedire alle famiglie in forte ascesa di poter disporre in maniere preferenziale nella successione del patrimonio, significava in ultima analisi colpire ed indebolire probabilmente le prerogative maggiori godute dalla nobiltà toscana.

Nell'Italia meridionale la legge del 1756 trovò resistenze e generò insoddisfazione soprattutto presso la grande nobiltà della capitale, in quanto questa fu di fatto classificata come "generosa" al pari di quella esclusa dalle "piazze" di Napoli e dei patriziati di città regie in cui vi fosse stata una netta differenza tra l'ordine nobile e quello civile. In questo senso allora l'aristocrazia di seggio intravedeva nell'estensione della legge un duplice attacco ai propri privilegi. Innanzitutto perdeva il tradizionale monopolio di impiegare solamente i propri discendenti nei posti di cadetto presso i reggimenti nazionali senza per altro prestare servizio effettivo. Inoltre, riconosciuta per disposizione sovrana in una stessa categoria insieme alla nobiltà di provincia, rischiava di divenire sempre meno rappresentativa della aristocrazia del Regno, di perdere il monopolio della gestione del corpo nobiliare, di non avere più la privata

delle carriere tradizionalmente riservate al ceto privilegiato. Di converso la disposizione del gennaio 1756 rivelava quali fossero i veri destinatari, coloro che avrebbero potuto ottenere vantaggi. Non poteva essere persa la grande occasione di ricevere una sanzione giuridica da parte dell'autorità sovrana che certificava, almeno dal punto di vista nominale, una pariteticità con la nobiltà di piazza e/o di origine baronale. Ancora non poteva essere trascurata l'opportunità di poter accedere ai quadri di comando dell'esercito borbonico e garantire un futuro onorato e retribuito alle proprie discendenze maschili.

Nella ricostruzione comparativa del contesto concernente le pratiche per l'affermazione dell'autorità centrale è stato possibile riscontrare come nella maggior parte dei casi il ceto sociale privilegiato che subiva le attenzioni assolutistiche manifestava i caratteri della nobiltà cittadina. A questa regola sfugge il Piemonte sabauda, dove tradizionalmente l'aristocrazia aveva un carattere feudale ed un patrimonio "genetico" quasi del tutto privo dell'esperienza comunale. Nessun stupore per Milano e Venezia dove maggioritarie erano le famiglie patrizie tanto nella capitale quanto nel territorio di competenza o assoggettato. Qualche stupore invece potrebbe sorgere dalla ricognizione legale del 1756 nel Regno di Napoli. Come è stato notato, infatti, la disposizione borbonica ebbe come interlocutore principale la nobiltà esclusa dalle piazze della capitale ed i patriziati cittadini della Calabria, della Puglia, della Campania e dell'Abruzzo, a fronte di una notevole consistenza quantitativa della nobiltà feudale: almeno 1350 famiglie erano state rilevate nel 1750⁴³. Anche per quanto riguarda la Toscana della reggenza lorenese la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* dedica tutti i suoi articoli a definire i caratteri e le relative modalità di certificazione dei ceti dirigenti cittadini, che al contrario del Regno di Napoli era maggioritaria rispetto alla nobiltà feudale, censita nel 1737 in sole 47 unità⁴⁴.

⁴³ Per un approfondito ed illuminante studio sulla feudalità nel Regno di Napoli, cfr. A. M. RAO, *L'amaro della feudalità ...*

⁴⁴ Sulla relativa importanza della nobiltà feudale nella Toscana di età medievale Cfr. F. DIAZ, *Il Lorena in Toscana ...* cit., p. 148: "Ma ... questa 'ripresa feudale' in senso lato non condusse a una vera e propria 'rifeudalizzazione', nel senso specifico di attribuzione di funzioni amministrative e giurisdizionali al nobile in quanto tale. Da questo punto di vista, se anche i granduchi medicei procedettero ad alcune nuove concessioni di feudi, il feudalesimo rimase in Toscana una realtà marginale". Riguardo invece una riflessione più approfondita sulla questione della feudalità, della rifeudalizzazione, cfr. A. M. RAO, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale ...*

CAPITOLO TERZO: La regolamentazione della nobiltà toscana nelle “classi” dei “patrizi” e dei “nobili”

1. La separazione del binomio nobiltà-cittadinanza e “marginalità” della nobiltà feudale

Per predisporre un adeguato collegamento tra la riflessione appena esaurita sul ruolo che intende esercitare l'autorità granducale e le caratteristiche fondamentali del ceto verso il quale la volontà assolutista del potere sovrano si indirizza, può risultare utile compiere una considerazione volta ad individuare la chiave interpretativa della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*. Essa è infatti contenuta già nel titolo. Si tratta, infatti, di una disposizione di valore legale che ebbe come fine quello di mettere regole rispetto a ciò che da ora in poi si deve intendere per nobiltà e per cittadinanza. La prima importante riflessione da compiere è che fino ai primi tredici anni di governo della nuova dinastia lorenese, ma soprattutto durante tutto il corso della presenza di casa Medici alla guida del granducato toscano, non sono esistite disposizioni chiare e certe dal punto di vista della legittimità giuridica in grado di definire tanto il ceto dei nobili quanto quello dei cosiddetti “cittadini”. Viene di conseguenza posta immediatamente la questione del fondamento della norma giuridica, ossia della certezza del diritto. Un'ulteriore considerazione, non meno importante, viene sollecitata dal valore della congiunzione “e” tra i sostantivi “nobiltà” e “cittadinanza”: la sua funzione è per definizione quella di stabilire una relazione di coordinazione e non certo quella di identificazione. Risulta quindi evidente come l'intenzione del sovrano di porre regole “finalmente” definite deve intendersi e applicarsi tanto al concetto di nobiltà quanto a quello di cittadinanza. Nel contesto storico ricostruito in precedenza in cui questa legge viene emanata, tale analisi di natura linguistica non può non generare considerazioni politiche e sociali. Con una valenza innovativa rispetto al passato, la disposizione lorenese va a scindere un nodo istituzionale e sociale essenziale nella storia della Toscana in epoca comunale e successivamente durante tutto il principato mediceo. In sostanza non viene più

riconosciuta l'identità, l'uguaglianza, la sinonimia tra chi è nobile e chi è cittadino. E' di fatto dissolto il nucleo fondamentale attorno al quale si è realizzato ciò che è stato definito come "il compromesso costituzionale mediceo". Godere della cittadinanza, ossia essere residenti, esser tenuti a pagare l'imposizione fiscale per i beni "accatastati", ma soprattutto avere il diritto di poter esercitare le cariche politiche municipali, in ottemperanza alla definizione trecentesca di Bartolo di Sassoferrato, significa essere stimati nobili. L'equiparazione tra cittadinanza e nobiltà porta alla conseguenza per cui nel granducato toscano, ancora fino al 1750 esisteva una aristocrazia fiorentina, pisana, senese, pistoiese, aretina, volterrana ecc. Inoltre l'assenza di una regolamentazione sovrana della materia nobiliare, e di conseguenza la mancanza di un fondamento superiore di questa nell'autorità granducale, ha permesso la pratica attestata dal punto di vista documentario di considerare e di rivolgersi nei confronti degli appartenenti alla famiglia Medici, con il termine di "concittadini"⁴⁵. L'intenzione di operare una distinzione regolamentativa atta a far emergere i nobili dai cittadini è ribadita a chiare lettere anche dall'esordio della legge stessa, nella quale tra l'altro viene esplicitata la sua contingente necessità per la quale viene redatta⁴⁶. Più precisamente si fa cenno alla precedente norma quella del 1748 che aveva limitato ai soli nobili la possibilità di accedere agli istituti del fedecommesso e della primogenitura⁴⁷. Se ciò non fa che dimostrare e avvalorare l'impostazione interpretativa sullo "spirito riformatore" della reggenza lorenese avanzata da Marcello Verga, d'altra parte l'esplicitazione dei contenuti è categorica. La popolazione granducale è definita con il termine generico di "sudditi", per cui non esistono cittadini, oppure abitanti dei contadi. Tra coloro che erano sottoposti all'autorità sovrana devono essere distinti i nobili, ai quali solamente è riconosciuto il ricorso a pratiche testamentarie che disponevano la destinazione privilegiata per generazioni del patrimonio familiare. La regolamentazione pone fine ad ogni possibile dubbio, poiché

⁴⁵ Cfr. M. VERGA, *Da "Cittadini" a "nobili" ... cit.*, : "Essi [i Medici] governavano per noi e noi governavamo in loro e ci amavamo come concittadini e come tali gradivano di essere da noi venerati": così il senatore Neri Dragomanni, nell'orazione recitata il 12 luglio 1737 "per il giuramento di fedeltà" alla nuova dinastia lorenese [...] con questa espressione il Neri Dragomanni voleva indicare e sottolineare l'assetto politico-istituzionale che si era consolidato nei due secoli di dominio mediceo e la centralità che in quest'assetto avevano acquisito le famiglie dell'oligarchia fiorentina".

⁴⁶ "Per levare ogni dubbio circa allo stato delle Persone, e distinguere chiaramente tralli nostri fedeli Sudditi li veri Nobili, ai quali solamente nella Nostra Legge sopra i *Fedecommissi, e Primogeniture* é piaciuto a Noi permetterne in avvenire l'istituzione ...". Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, p. 231

⁴⁷ Per un innovativo contributo di storia sociale ed economica in merito alla legge sui fedecommissi, cfr. S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca - 1750)*, Firenze, Le Monnier, 2005.

estende un principio ed una definizione uniforme su tutto il territorio granducale. A proposito di incertezze interpretative, anche lo stesso Neri, incaricato di redigere una memoria preparatoria al testo della legge di riforma della nobiltà toscana, denunciava la stessa preliminare difficoltà, salvo però optare per una soluzione che di fatto andava in un senso del tutto opposto rispetto alla volontà di Ricecourt. Senza voler anticipare argomenti che verranno trattati nel prossimo capitolo, Neri trova proprio nel paradigma tardo trecentesco della nobiltà civile, ossia nel binomio nobiltà-cittadinanza, la soluzione della problematica ermeneutica, laddove il testo delle legge al contrario va a identificare la nobiltà nella distinzione rispetto alla cittadinanza.

Un'altra tendenza generale può essere ancora riscontrata dalle prime formulazioni della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, che se da una parte non smentisce la componente di forte discontinuità con il passato, comunque induce a prestare attenzione e confidare in processi di analisi il più possibile articolati. L'esordio del primo articolo recita: "Riconosciamo nobil esser..."⁴⁸. In questo senso la definizione, e quindi la regolamentazione della nobiltà, è un atto di riconoscimento, ossia un constatare la corrispondenza rispetto ad una realtà esistente che si è consolidata per aver presentato nel corso del tempo manifestazioni identiche a se stessa. La sedimentazione storica di pratiche, condizionate a loro volta da sistemi ideologici e rappresentativi della realtà, venne di fatto a definire il concetto di nobiltà anche in un deliberato intervento riformatore da parte del granducato lorenese. La legge allora esprime due orientamenti più particolari. Da una parte l'acquisizione di un processo identitario che certifica ciò che potremmo azzardare a definire come l'essenza della nobiltà toscana. Dall'altra una tendenza, che volendo stabilire un diverso futuro "costituzionale", istituisce un fondamento giuridico nuovo nella supremazia del potere politico, ma che non va ad intaccare la sostanza del concetto di nobiltà. Ecco allora la giustificazione di poter considerare la legge del 1750 come un avvenimento storico per mezzo del quale si viene a costituire uno spazio privilegiato dal quale il ricercatore può guardare all'orizzonte del passato e a quello del futuro. Nella sua duplice matrice di norma che regolarizza un processo di consolidamento storico e nel contempo formalizza una volontà riformatrice ed eversiva, è possibile riscontrare il riflesso di un processo di sintesi a cui giunge la reggenza lorenese. Dopo la forte - ma improduttiva perché sconfitta dall'arrivo della dinastia lorenese - rivendicazione identitaria con forti accenti ideologici del patriziato fiorentino nel

⁴⁸ L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, p. 231.

periodo del principato di Gian Gastone, e dopo ancora il forzato abbandono da parte di Richecourt di modificare l'intero impianto legislativo granducale - per l'opposizione del Ginori e dello stesso Pompeo Neri - la regolamentazione della materia nobiliare e della cittadinanza potrebbe costituire non più l'espressione di una contrapposizione netta di due sistemi ideologici - di per sé non antitetici - bensì il tentativo di formalizzare strumenti di adattamento da parte dell'autorità politica.

Fatta intendere con chiarezza la necessità di operare una separazione tra il concetto di nobiltà e quello di cittadinanza il testo legislativo ne specifica per entrambi la definizione. Soprattutto individua una triplice tipologia di nobiltà esistente nel granducato di Toscana⁴⁹. A ben vedere solamente l'ultima categoria quella appunto di coloro che avevano avuto, oppure avevano ancora il diritto di esercitare le principali magistrature delle città di appartenenza doveva essere definita, regolamentata e riconosciuta attraverso la sanzione dell'autorità granducale.

Il rango derivante dal possesso di feudi nobili, oppure dalla facoltà fregiarsi di titoli araldici in qualità di membri di ordini o per concessione granducale, dimostrava in sé già la sanzione giuridica di una "potestas" superiore, rappresentata o dall'autorità imperiale o da poteri sovrani espressione comunque di una realtà statale. Oltre a tale indicazione di valore generale, bisogna ricordare che l'appartenenza all'ordine cavalleresco di S. Stefano fondato in Toscana nel 1562 era concessa, dopo la valutazione dei requisiti necessari, dal granduca regnante, anche e soprattutto in qualità di membro massimamente rappresentativo. Inoltre non va dimenticata l'estensione della legge sui feudi del 1749, che conseguente alla volontà assolutista della reggenza esplicita dettagliate ed interessanti norme introdotte per ridefinire le competenze giurisdizionali della nobiltà feudale. Come è già stato ricordato, Richecourt ed i suoi collaboratori lorenesi, tutti tesi a costruire un nuovo impianto costituzionale per lo Stato toscano, non avrebbero potuto non rivolgere la propria attenzione riorganizzatrice sui feudi, dove, oltre il possesso a titolo privato dei terreni di competenza, alcuni poteri pubblici erano esercitati da nobili. Tale particolare condizione, questa separazione dalle legittime prerogative giurisdizionali di uno Stato sul proprio territorio, non doveva però impedire di considerare quei nobili, comunque

⁴⁹ Cfr L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pag. 232: "Riconosciamo "NOBIL ESSER", tutti quelli, che posseggono, o hanno posseduto Feudi Nobili, e tutti quei, che sono ammessi agli Ordini Nobili, o hanno ottenuto la Nobiltà per Diplomi Nostri o de' Nostri Antecessori, e finalmente la maggior parte di quei, che hanno goduto, o sono habili a godere presentemente il primo, e più distinto onore delle Città Nobili loro Patrie; E Cittadini quelli che hanno, o sono atti ad avere tutti gli onori delle Città, fuori che il primo".

come sudditi. Malgrado l'idea di fondo di un'autorità sovrana assoluta, dai primi ed isolati interventi fino all'entrata in vigore della legge specifica, l'amministrazione lorenese non ebbe mai l'intenzione di eliminare fin dalla radice l'esigua presenza feudale nel territorio, ma ricondurre le limitate concessioni a titolo di diritto pubblico sotto la dipendenza ed il controllo della "potestas" granducale. Questa politica risulta evidente fin da quando, nel 1743 viene intimato alle famiglie dei Bardi - conti di Vernio - e dei Bourbon del Monte - signori di Pian Castagnaio e dei comunelli di S. Martino, nel senese - di rivolgersi nelle loro richieste al granduca in qualità di sudditi, pur essendo titolari dei cosiddetti "feudi immediati", ossia di investiture ricevute direttamente dall'autorità imperiale. Un anno più tardi, nel 1744, sul discutibile rinnovo dell'investitura a favore del marchese Guido Bentivoglio, a causa delle molte accuse rivolte al nonno per gravi abusi di diritti privilegi, il conte Richecourt si rivolge direttamente al Consiglio di Vienna per avere lumi circa le disposizioni da adottare in merito alla successione dei feudi. La risposta consigliava di prescrivere l'obbligo a tutti i feudatari di presentare una supplica al granduca corredata dell'investitura originaria al fine di poter essere ammessi a prestare il tradizionale atto di fedeltà e di omaggio. Una politica più compiuta nei confronti della feudalità si concretizzò con l'istituzione di una deputazione specifica in cui verranno elaborati tre progetti di riforma, ma soprattutto una relazione dello stesso Richecourt dalla quale sarà quasi per intero mutuato il testo della legge del 1749.

Assai significativa fu la proposta del segretario del Regio Diritto, il Rucellai per la manifestazione di toni ben più espliciti rispetto a quanto invece fu disposto⁵⁰. I richiami alla condizione di sudditi dell'autorità sovrana non mancano di certo. Il potere legislativo è riservato solamente al granduca. L'esercizio di tutti i diritti connessi al concetto di potere sovrano deve essere amministrato esclusivamente dai rappresentanti locali anche nei territori infeudati. Anche gli statuti cittadini e le consuetudini comunitarie devono essere rispettate dal feudatario, il quale infine è tenuto ad essere giudicati dai tribunali dello Stato nelle cause civili e penali che

⁵⁰ Cfr ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Reggenza*, F. 771, n.1, *Projet de Rucellai*: "rispetto alle loro persone e beni, in tutte le cause che non sieno dipendenti dal feudo, restino sottoposti ai medesimi tribunali, come se non fossero feudatari, tanto nel civile che nel criminale ... S'intendano sempre in qualunque concessione riservati a Noi ed a' nostri successori nel Granducato di Toscana tutti gli altri diritti della Maestà ... ed in conseguenza di questi ultimi il mero e misto impero, la potestà legislativa e tutto ciò che di ragione viene compreso nel genere delle Regalie maggiori e minori, le quali tutte rilasciamo sotto il governo, direzione ed autorità de' rispettivi Magistrati, che vogliamo godano il libero esercizio delle loro giurisdizioni ne' luoghi infeudati, con tutto ciò che di ragione viene in conseguenza della giurisdizione medesima, come la esercitavano prima che fossero separati ed eretti in feudo, e come l'esercitano ne' territori che sono a noi immediatamente sottoposti".

possono riguardare tante le persone che i beni. Nel progetto di legge, come nel proprio sistema di rappresentazione della realtà, il Rucellai sembra proprio andare oltre le più ortodosse posizioni della lotta giurisdizionalista. In realtà emerge un senso di fastidio verso “enclaves” in cui non si può dispiegare pienamente l’autorità suprema dello Stato, mentre in senso opposto si fa avanti valore fortemente innovativo ed avanzato dell’uguaglianza dei sudditi al cospetto dell’autorità.

Toni più smorzati e l’assenza di esplicite dichiarazioni di principio caratterizzano invece il progetto di Richecourt. Le ragioni di tale differenza tra il presidente della Reggenza ed il suo fedele Segretario del Regio Diritto probabilmente sono da trovarsi nella maggiore “familiarità” del conte lorenese con la feudalità del proprio paese di nascita e con quella austriaca e nella debolezza endemica della reggenza in relazione in questa circostanza con probabili ottime referenze di alcuni feudatari toscani presso la corte viennese. Inoltre non deve essere dimenticata la scarsa incidenza del fenomeno feudale in Toscana e la conseguente avvertenza di elaborare una riforma “morbida” e meno esplicitamente orientata a proclamare, come nelle proposte del Rucellai, i diritti generali dei sudditi, ossia a rappresentare valori costituzionalisti e contrattualistici dello Stato. Il senso delle legge sui feudi del 1749 è tutto nel preambolo, nel quale si esplica la motivazione generale che ha portato alla disposizione in questione: “La continua nostra premura di stabilire egualmente in tutti i luoghi del nostro Gran Ducato la quiete a vantaggio de’ nostri amatissimi sudditi ci ha mosso a far li seguenti ordini, quali comandiamo attendesi inviolabilmente in ogni tempo da qualunque persona”⁵¹. Riguardo alle concessioni giurisdizionali nuovamente garantite, veniva disposta la facoltà di insediare tribunali feudali per le cause civili di prima istanza e in merito alle questioni penali limitatamente alle cause comportanti solo pene pecuniarie, mentre per quanto riguardava la pena detentiva o addirittura quella capitale il giudice feudale poteva al massimo istruire il processo. A fronte di queste ristrette prerogative di diritto pubblico, la legge poi passava ad elencare una lunga serie di obblighi argomentati per via deduttiva rispetto a quanto previsto dall’articolo primo, ed in cui le concessioni si dovevano considerare alla stregua dell’ “istesso mediato esercizio della giurisdizione da noi confidato alli nostri Vicari o alli Iudicenti Provinciali dentro il territorio delle loro Corti”⁵². In particolare veniva disposto la possibilità di fare appello alla Ruota fiorentina o a quella senese rispetto alle sentenze di prima istanza emesse dai tribunali feudali tanto nelle cause civili

⁵¹ Cfr. L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pag. 141.

⁵² L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, p. 141.

quanto in quelle penali. Ancora la giurisdizione su questioni relative alle finanze dello Stato, all'esazione di imposte, all'amministrazione di beni od entrate delle comunità e dei luoghi pii ritornava di competenza dei tribunali statali. Infine la legislazione granducale doveva intendersi vigente anche nei territori infeudati, senza l'obbligo di specificarlo nel disposto scritto, così come lo stesso feudatario rispetto alla propria persona ed ai propri beni era sottoposto ai tribunali ordinari.

2. Il valore assoluto della distinzione come principio per la determinazione della condizione nobiliare

L'esistenza degli statuti dell'ordine di S. Stefano, delle consolidate norme e procedure che presiedevano alla concessione di titoli araldici, e da ultimo l'entrata in vigore nel 1749 della legge sui feudi facevano chiaramente intendere che un intervento regolamentativo sulla nobiltà doveva riguardare una vasta categoria di sudditi toscani appartenenti al ceto dominante nelle rispettive città di residenza. Il disposto legislativo, all'articolo I pur specificandone le caratteristiche, non fornisce una sintetica definizione di questa nobiltà mediante l'uso di alcuno aggettivo qualificativo. Assai curiosamente il termine di "nobile" viene usato come attributo tanto riferito alla parole "città" quanto a quella di "famiglia"⁵³. E' possibile allora ragionevolmente ritenere che godere della più alta facoltà politica locale è considerato il requisito necessario, ma non ancora sufficiente per poter aspirare al riconoscimento della propria nobiltà da parte dell'autorità centrale. Pare proprio che dovevano occorrere due condizioni preliminari, ossia l'appartenenza tanto ad una città quanto ad una famiglia tali da dimostrare entrambe di possedere una storia, una memoria conoscibile

⁵³ Cfr. *Ivi*, pag. 231: " ... la maggior parte di quei, che hanno goduto, o sono habili a godere presentemente il primo, e più distinto onore delle Città Nobili loro Patrie [...] Perciò ordiniamo, che nelle Nobili Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, S.Sepolcro, Montepulciano, Colle, S.Miniato, Prato, Livorno, e Pescia le enunciate Nobili Famiglie ...".

da chiunque. Il testo legislativo prevede, allora, che non gli individui ma i nuclei parentali possono godere di un rango privilegiato, e che non tutti coloro che sono titolari dei diritti politici in ciascuna delle città toscane hanno la facoltà di essere considerati come nobili.

Queste disposizioni sono gravide di conseguenze, poiché permettono di ricostruire con maggiore puntualità il punto di sintesi che la reggenza lorenese raggiunge tra le proprie istanze assolutiste e l'idea di nobiltà che storicamente si è sedimentata in Toscana. Si tratta quindi di verificare in che modo e sulla base di quali valori i nuovi sovrani della Toscana hanno cercato di realizzare un vero e proprio riadattamento dell'intero sistema di rappresentazione della realtà senza annullare, pur senza rinunciare ad apportare modificazioni, i sistemi di riferimento della società nobiliare toscana e fiorentina. In questo senso sarà possibile infine dimostrare con precisione tanto la destinazione più innovativa quanto il senso più conservativo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*.

Il valore della separazione, della distinzione in opposizione alla logica dell'identificazione e dell'assimilazione costituisce la chiave di volta per comprendere le dinamiche tra la reggenza lorenese e l'aristocrazia toscana. Il concetto della distinzione non è introdotto dai nuovi regnanti, bensì è patrimonio già consolidato nella mentalità del ceto privilegiato cittadino. E' ormai superato da secoli - almeno quattro - il senso originario che veniva manifestato dalla costituzione della realtà comunale. La "coniuratio", il patto giurato dei cittadini che deliberano di vivere "in comune" nella sua semplicità rivoluzionaria determina la parificazione giuridica degli aderenti e di conseguenza genera, oltre che una realtà politica autonoma ed "autocefala" - per dirla con Max Weber⁵⁴ -, soprattutto una coincidenza e sinonimia, forse meglio una "non distinzione" tra essere cittadino e appartenere al ceto dirigente. E' ormai inattuale la tesi bartoliana dell'assimilazione tra una "dignitas" politica indistinta ed il concetto di nobiltà. Tutto ciò, come è ovvio, appare sinteticamente nel testo della legge, ma l'esplicita volontà di definire la nobiltà civile per successivi e progressivi stadi di separazione è rintracciabile dalla memoria che Gaetano Canini scrisse su richiesta dello stesso Richécourt. Come è noto Francesco Stefano aveva ufficialmente incaricato Pompeo Neri di predisporre una relazione istruttiva sulla nobiltà toscana che di fatto non sembra aver guidato l'estensione del testo della legge. Al contrario le analisi e le indicazioni del Canini, fedele ed apprezzato collaboratore

⁵⁴ Cfr. M. WEBER, *La città*, Milano, Bompiani, 1950.

diretto del Richecourt, permeano profondamente il contenuto del regolamento giuridico. Per questo motivo risulta interessante la citazione di un lungo passo.

“Nel XIII secolo sotto diversi tempi le principali città, e terre componenti in oggi il Gran-Ducato eransi ridotte a reggersi da per se a comune: alcune col loro dominio esteso per un competente tratto di Paese: altre ristrettolo dentro il proprio territorio. O prima, o poi s'introdusse una quasi medesima forma governo; ed era che presedevano al comando del Pubblico, et agli atri pubblici, e privati affari diversi Officj, o Magistrati, li soggetti dei quali mutavansi per turno al tempo prefisso delle leggi.

Il nome Offizio comprende generalmente sì le principali cariche rivestite della suprema potestà, sì le altre inferiori coll'esercizio della giurisdizione, o senza. Sotto il nome di Magistrato s'intendono le cariche prime, o inferiori, che hanno annessa la giurisdizione delle cause più o meno estesa.

Per farne il turno ordinato dalli Statuti si tenevano dal Pubblico con la somma gelosia varie borse oer ciascun Offizio, e Magistrato la sua con entravi le polizze in cui eranvi descritti li nomi delli principali uomini del Comune, che possedendovi beni mobili, o immobili vi pagavano i dazi, estemi, decime, accatti, prestanze ed altri pesi reali, e personali in contanti, la di cui somma facea il principal nervo, e sostegno del Pubblico. Si scriveva una, o più polizze per ciascun nome, e chi non pagava in tempo le sue gravezze non potea goder degli Offizi, a cui fosse tratto, o molto meno esservi imborsato a principio.

L'estrazione si faceva ogni tanti mesi a tenor dello Statuto e le polizze tratte si ricopiavano ad un Libro intitolato perciò “delle Tratte”.

Ogni tre, o al più cinque anni, volte, uno, queste borse colla più rigorosa segretezza si riempivano da capo di nuove polizze da persone elette a ciò specialmente per pubblici voti col nome di Riformatori, e si bruciavano in pubblico le polizze vecchie rimaste, ciò che dicesi, e dicesi tuttavia far lo Squittinio, o Riforma. Tutto questo continua ad usarsi ancora presentemente.

Le Borse dei Magistrati, ed Offizj, ne' quali stava la summa del governo, che erano per lo più le borse dei Gonfalonieri, dei Proposti, de' i Priori, dei Collegi etc si chiamavano borse dello Offizj Maggiori e le altre tutte degli Offizj di minor importanza borse degli Offizj

minori. Nelle prime si imborsavano con scelta le sole persone delle principali famiglie che tra loro partecipavano dello Stato. Nelle seconde oltre a queste si descriveva anco tutto il restante degli altri Cittadini, che pagavano le gravezze: dei quali alle volte alcuna famiglia, o soggetto, che per ricchezza, merito, parentela, o fazione cominciasse a distinguersi sopra gli altri era al tempo determinato dalli Statuti nel nuovo squittino avanzato agli Offizj maggiori [...]

A questi Comuni ridotti uno dopo l'altro sotto la repubblica Fiorentina stimò Ella bene lasciar loro in apparenza la confata forma di Governo col permetter loro tuttavia di seguitare a fare le medesime borse di prima degli Offizj Maggiori, e Minori, e l'istessi squittini a tempi soliti coll'assistenza però del Rettore Fiorentino, e in alcuni luoghi più riguardevoli, nei quali eranvi nobili, e potenti famiglie col rogito ancora del Ministro delle Riformazioni di Firenze: che a tal effetto vi si spediva risposta ad ogni nuovo squittino. Cioché continova ad usarsi ancora in oggi.

Nella repubblica Fiorentina poi vi era per li Cittadini partecipanti degli Offizj un'altra distinzione: in quelli cioè matricolati per le "Arti Maggiori", ed in quelli, che passavano per tutte le Arti minori senza la qual matricola nessun potea essere imborsato ad alcuno Offizio. Queste Arti tutte avevano il loro proprio corpo e Magistrato composto de' suoi artefici.

Simil distinzione fu introdotto sotto vari tempi non solo dopo la prima creazione fatta dal Partito popolare [...] dell'Ufizio supremo dei Signori, o Priori della Repubblica chiamati fino a Cosimo Padre della Patria con un antichissimo e semplice vocaboli "priori dele Arti", e da li in poi con un più specioso "Priori della Libertà" ma ancora dopo l'altra istituzione del supremo grado del Gonfalonier di Giustizia.

Secondo le differenti spesse rivoluzioni di dei Grandi, e Popolari Nobili, si della Plebe messa su sotto mano da alcuni Nobili Popolani fu il numero delle Arti accresciuto, o diminuito: fino a che nell'anno 1381 si fissò a 7 Maggiori, e 14 Minori. Le quali Arti minori furono private del Gonfaloniere d Giustizia, e di alcuni altri Offizj, e ridotte a partecipare del Priorato, e di altri Offizj maggiori, e minori per un terzo solamente.

E' certo che per tutto il tempo della Repubblica li Popolari Nobili si matricolavano per lo più alle Arti Maggiori per goder delli Uffizi. La

maggior parte di loro erano ricchissimi mercanti, come Bardi, Peruzzi, Acciajoli, Medici etc.. Altre senza esercitare attualmente veruna arte di marcaturo, e chiamati perciò “scioperati” si matricolavano non ostante a qualche Arte per partecipar del Governo al pari delle altre principali famiglie. Di qui ne viene, che ancora oggi alle Arti del cambio, e de’ Mercatanti vi sono molte casate nobili, che mai hanno atteso al banco, o alla mercatura”.⁵⁵

Un primo aspetto di carattere generale può essere rilevato dal contributo di Gaetano Canini. Al fine di informare il Richecourt su che cosa fosse la nobiltà in Toscana opta per una ricostruzione storica fatta iniziare significativamente dal XIII secolo. I caratteri originari dei ceti dominanti cittadini trovano la loro origine e si identificano con il sorgere ed il rafforzarsi delle realtà comunali, delle quali viene ricordato l’assetto politico. Il vivere “a comune” determina su quasi tutto il territorio toscano la costituzione di molteplici istituzioni deputate a svolgere funzioni pubbliche e private; la mobilitazione della popolazione residente per rendere operative le “magistrature”; l’impianto di un sistema di cooptazione della cittadinanza attiva affidato all’estrazione; una periodica procedura di revisione delle regole di autogoverno e al contempo la nuova formazione delle “borse” dalle quali venivano estratti i cittadini-magistrati. Dalla sintetica ma esaustiva memoria di Gaetano Canini emerge comunque un valenza discutibile nella misura in cui essa sembra mancare di una attenta profondità storica, ed al contrario una volontà non molto ben nascosta di far emergere un quadro della realtà politica e sociale toscana tendenzialmente indirizzato alla separazione cetuale e già predisposto ad una regolamentazione dell’autorità centrale. Proprio in virtù dello stile asciutto e della predilezione per l’argomentazione e meno per la narrazione, Canini almeno per quanto riguarda la storia di Firenze e delle maggiori città toscane dimentica, almeno fino alla fine del Quattrocento, di ricordare importanti svolte cronologiche. Emblematicamente non sono ricordate fasi “eroiche” della storia comunale, come l’assoggettamento dei rispettivi contadi, oppure il trionfo dei governi “popolari”. Accadimenti questi in cui i ceti dirigenti cittadini riescono a far emergere le fazioni guelfe e contemporaneamente a piegare la resistenza della nobiltà feudale, molto spesso schierata sulle posizioni ghibelline. Nel suo “appiattimento” storico il Canini individua quasi contestualmente al sorgere delle realtà comunali il valore e la “logica” della distinzione, a danno dello spirito

⁵⁵ Cfr. *Memoria Generale sopra la Nobiltà del Gran Ducato*, in A.S.F., *Reggenza* 58.

associativo e di quello autenticamente del “vivere a comune”. In verità tutto il sistema dell’organizzazione e delle pratiche che soprintendevano alla vita politica di una città, dal XIII secolo in poi, erano permeate dall’idea e dal valore “costituente” della separazione. Se l’autodeterminazione espressa dalla “coniuratio” si sosteneva dal punto di vista finanziario attraverso un’autonomia nel sistema della tassazione dei consociati, soltanto però coloro che sostenevano interamente tutte le “gravezze”, ossia gli oneri sui beni e sulle persone, potevano pienamente godere dei diritti di cittadinanza. Se, inoltre, gli affari pubblici e privati del comune erano espletati mediante la costituzione di magistrature che con finalità democratiche dovevano essere ricoperte a turno e per un breve periodo di tempo dai cittadini, comunque tali istituzioni furono immediatamente distinte in maggiori e minori. Tale graduazione si ripercuoteva direttamente anche rispetto al sistema della formazione delle borse, ossia nella predisposizione di cittadini abili a ricoprire i ruoli istituzionali, poiché conseguentemente dovevano essere formate borse maggiori e borse minori. Il criterio poi che regolava la scelta di coloro che potevano ricoprire le magistrature superiori, è esplicitato con estrema chiarezza dal Canini. Solamente le “famiglie principali” ne avevano il diritto, mentre tutte le altre che pagavano tutte le “gravezze” potevano comunque essere imborsate per le cariche politiche inferiori. D’altro canto la memoria del collaboratore di Richcourt è illuminante quando descrive le ragioni per le quali era possibile compiere il passaggio dalle borse minori a quelle maggiori. La consistenza patrimoniale, la gratificazione pubblica per azioni meritorie, lo stringere parentele con famiglie illustri, oppure l’appartenenza a fazioni politiche vincenti finivano per essere considerati tanto elementi identificanti di famiglie distinte e degne di essere considerate superiori quanto assoluti valori di riferimento per coloro che desideravano compiere percorsi di ascesa sociale e politica.

Nemmeno l’affermazione politica del sistema economico organizzato intorno alle arti di mestiere, nella ricostruzione del Canini sembra non aver mai rappresentato un fenomeno aggregativo e capace soprattutto di diluire se non proprio annientare la supremazia di gloriose famiglie nobili di origine feudale-signorile, e precedentemente inurbatasi nelle città dagli aviti castelli del contado. Se l’appartenenza al sistema corporativo affiancava il requisito della piena solvibilità fiscale per godere gli “onori” della città, le arti manifestavano una separazione al loro interno, ancora una volta, tra quelle maggiori e quelle minori. La svolta politica, poi, del 1381, seguita alla rivolta dei “ciompi” a Firenze, apriva la strada ad una chiara differenziazione del potere

politico tra le organizzazioni professionali. Alle sette arti maggiori infatti veniva assegnato il diritto di esprimere la più alta magistratura, il gonfalonierato di giustizia, oltre che il controllo delle istituzioni superiori e di quelle inferiori. Al contrario le quattordici arti minori, erano di converso presenti nelle magistrature, soprattutto quelle di grado più basso, solo nella consistenza di un terzo.

Il contributo storico di Gaetano Canini tratta anche della costituzione del granducato, e di conseguenza della signoria di casa Medici sulla Toscana. Anche in questa sezione della memoria emerge il punto di vista del fedele e prezioso collaboratore della reggenza lorenese, il suo sistema di rappresentazione della realtà orientato a cogliere l'idea più pertinente della nobiltà cittadina nella separazione rispetto al ceto cittadino⁵⁶. Questa volta però la semplice ricostruzione del radicale cambiamento dell'assetto istituzionale della Toscana in realtà non soltanto non sostiene la tesi di fondo, ma addirittura sembra aprire la strada ad una pericolosa contraddizione. Il progressivo esautoramento del sistema delle imborsazioni e delle tratte con la pratica sempre più maggiormente frequentata dai principi di nominare direttamente collaboratori nelle magistrature, ed soprattutto la consuetudine di attingere indifferentemente o tra i componenti del "Consiglio del Dugento" e del "Senato dei Quarantotto" rischia di omologare i cittadini più anonimi con i membri delle famiglie più in vista e più illustri della città di Firenze. Canini allora è costretto, come non mai era avvenuto nella stesura della propria memoria, ad abbandonare l'impersonale descrizione delle vicende politiche e di indugiare incisivamente nel commento, nel chiarimento interpretativo. Argomenta, infatti, che solamente una riflessione superficiale - degna del "volgo" per l'appunto - potrebbe paradossalmente equiparare il rango di un semplice artigiano e membro del "Consiglio del Dugento" con quello di un discendente della nobilissima famiglia Strozzi e nominato a vita tra i partecipanti al Senato dei Quarantotto. La più adeguata percezione della realtà, e quindi della distinzione tra colui che è nobile ed il semplice cittadino non deve essere, secondo il Canini, ricondotta ad un puro atto formale, come quello per il quale in effetti tanto il

⁵⁶ Cfr. *Memoria Generale sopra la Nobiltà del Gran Ducato*, in A.S.F., *Reggenza* 58: "... tutti gli altri Magistrati, ed Offizj della Città sono comuni tanto ai Senatori, quanto a qualunque altro Cittadino dei 200. Questa comune partecipazione di Magistrati senza la distinzione di altri, che fu allora levata, ne è nata nel volgo una falsissima opinione, che sotto il Principato non vi sia altra distinzione di rango, che quella di Cittadino. A che non a poco contribuito lo spedirsi tutto giorno dalla Segreteria delle tratte a tutti li Cittadini del 200 l'istessa fede di nobiltà egualmente ad uno di casa Strozzi, Medici, e simili nobilissime famiglie, che a qualsiasi artigiano fatto Cittadino di un giorno. Ma giacché da i Cittadini che non ardiscono andar del pari colle Nobili Famiglie, è conosciuta in pratica la differenza di rango, e dal sovrano nelle prove di nobiltà autenticata; è superfluo il perder tempo in far costare e legalmente e praticamente l'insussistenza, e falsità d'una simile sciocca asserzione".

primo quanto il secondo ricevono entrambi la certificazione sovrana di far parte delle due più immediate ed importanti magistrature cittadine. E' semmai il buon senso, l'opinione pubblica, fondati su un sistema di valori ormai consolidato da secoli, che dissipa pienamente la possibilità di confondere e di assimilare la cittadinanza con la nobiltà. Offuscato il senso originario della nobiltà civile come diritto a ricoprire le magistrature maggiori dalla progressiva estensione dell'autorità granducale, il Canini è costretto ad attingere alla classica nozione di "nobiltà naturale", ossia a quella notorietà, fama, considerazione che impone immediato rispetto, distinzione sociale e morale in chi la può vantare.

Come è stato sottolineato poco sopra, la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* non ritiene sufficiente il riconoscimento di appartenere al ceto nobiliare a coloro che godono del supremo onore politico. Questo massimo diritto politico deve essere esercitato nelle città definite come nobili.

Per ricostruire la genesi di tale disposizione può venire in soccorso ancora una volta la relazione del Canini sempre ben documentata e di cui è utile riportarne un'altra breve sezione.

“Egli [Cosimo I] nella creazione dell'Ordine di S. Stefano fatta l'anno 1561 comandò, che non si ammettessero altre persone, che solamente le abili a i primi onori di un comune, che fosse Città

Con questo venne Egli a togliere il diritto di Nobiltà agli imborsati negli Uffizi maggiori di diverse terre, che prima lo avevano. Quali ne pure la Religione di Malta volle da li avanti ammetter più alle sue provanze [...] si messero li sovrani a dichiarare, ed esigere in Città alcune terre principali, che erano Capo di Diocesi e sede di Vescovi. Per altro queste terre così dichiarate Città non subito tornavano all'antico diritto di Nobiltà. Ma questo veniva loro concesso del Sovrano o nell'atto di simil creazione, o alcun tempo doppo novo Diploma, o limitatamente quanto alla nobiltà generosa, cioè a quella che può far Cavaliere er giustizia Con questa avvertenza per altro, che non tutte le Città dello Stato, ma solo le più antiche fatte già Comuni riguardevoli da per se, e mantenutesi fino a nostri tempi in qualche splendore, hanno famiglie di Nobiltà antica, e generosa ...”⁵⁷

⁵⁷ Cfr. *Memoria Generale sopra la Nobiltà del Gran Ducato*, in A.S.F., *Reggenza* 58.

L'incompatibilità tra la facoltà di ricoprire le massime cariche politiche-amministrative di una realtà urbana e l'appartenenza al ceto nobiliare viene fatta risalire molto opportunamente alla fondazione dell'ordine militare e cavalleresco di S. Stefano avvenuta nel 1561. Dalle disposizioni statutarie volute da Cosimo I solamente alcuni luoghi di aggregazione civile potevano essere considerati città, e di conseguenza ottenere un particolare rango di distinzione: in sostanza veder riconosciuta l'attribuzione di nobile. Vengono richiamati alla memoria dal Canini anche i requisiti stabiliti a metà del Cinquecento per definire il nuovo concetto di città. Innanzitutto l'essere capoluoghi di diocesi e contemporaneamente sedi dei rispettivi vescovi. In questo senso la motivazione ideale e culturale che aveva guidato Cosimo I doveva essere fatta risalire all'acquisizione di un fatto storico di decisa importanza e che aveva permesso nel corso dei secoli di non disperdere il patrimonio urbanistico, monumentale, sociale di centri urbani sorti in età romana e sopravvissuti dopo molte traversie e tempeste fino al rifiorire delle realtà comunali a partire dalla seconda metà del XI secolo⁵⁸. Inoltre potevano essere stimate città quelle realtà già in passato centri comunali e che nel corso dei secoli hanno mostrato vivacità economica soprattutto in termini di disponibilità finanziarie destinate verso le pratiche di consumo. Infine la residenza di famiglie stimate nobili, perché antiche e capaci di dimostrare ascendenze illustri dal lato paterno come da quello materno per almeno tre generazioni costituiva l'ultimo requisito previsto negli statuti dell'ordine di S. Stefano. Già Cosimo I, ad appena trenta anni dalla costituzione del granducato di Toscana era intervenuto indirettamente a regolamentare la materia della nobiltà civile con l'istituzione tra l'altro di un ordine nobiliare titolato. La reggenza lorenesse aveva avuto in qualche modo lontani precursori, i principi di casa Medici, nella politica dei quali però non può essere individuata una consapevole volontà di ricondurre le pratiche di nobilitazione delle città sotto il diritto pubblico. Inoltre tanto il processo di graduazione dei centri urbani quanto l'introduzione dei requisiti necessari per definire una città stavano ad indicare che lo spirito ancora trecentesco e quattrocentesco di associare nobiltà con il godimento del supremo onore politico era stato perfezionato da un altro sistema di valori. Il principio del sangue e della discendenza, ossia il concetto della nobiltà generosa, unito al riconoscimento di uno status sociale generato dalla capacità di destinare disponibilità finanziarie per i consumi, facevano ormai della

⁵⁸ Su tale questione cfr in particolare G. TABACCO, *La città vescovile nell'Alto Medioevo*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di Pietro Rossi, Torino, Einaudi, 1987, pp. 327-345.

Toscana di metà del Cinquecento un altro spazio della frammentata italiana “colonizzato” da idee sulla nobiltà più consone alle influenze francesi e spagnole piuttosto che ai valori tradizionali del medioevo comunale e dell’epoca rinascimentale⁵⁹.

Il senso profondo di questo cambiamento ideologico è compreso in un breve ed isolato articolo della legge regolamentativa del 1750, laddove viene disposto che “le rimanenti Città del nostro Gran-Ducato quivi non espresse non possano avere il rango di Nobile per esservi nelle medesime, attesa la poca popolazione, stati ammessi senza riguardo al godimento del primo onore tutti gli abitanti più benestanti”⁶⁰. Se ve ne fosse stato bisogno viene ribadito che il supremo onore di una città deve essere associato esclusivamente ad una famiglia nobile per antichità e purezza del proprio sangue, per la manifestazione di stili di vita che colpiscono l’immaginario collettivo grazie al loro lusso, e non più perché gode di un diritto politico. Si tratta in fondo di tenere fede alla “lezione” di Canini che già nel pieno della fioritura comunale aveva scorto la tendenza ad associare le magistrature più importanti alle famiglie illustri, e a relegare ad uno stadio inferiore coloro che godevano semplicemente della cittadinanza. Dall’ulteriore analisi di questo breve articolo si comprende che le eccellenti o ancora buone capacità economiche non bastano “tout-cour” a garantire l’ingresso o l’appartenenza al rango nobiliare. L’elevato livello economico deve essere destinato al sostenimento di stili di vita “more nobilium”, a contrarre matrimoni nobili tali da “purificare” l’origine del sangue di famiglia, ad entrare a far parte di consorterie illustri e potenti dal punto di vista politico e sociale. Un’ultima considerazione non tanto volta ad accertare gli aspetti sociali e le componenti ideologiche quanto piuttosto di ordine demografico merita di essere posta in questione. Il legislatore sembra agitare un caratteristico spettro della società di antico regime: quello per l’appunto dell’instabilità, delle forti oscillazioni quantitative della popolazione. Traspare infatti la preoccupazione per aggregazioni demografiche urbane insufficienti a coprire la già di per sé notevole articolazione del sistema delle magistrature ulteriormente aggravato quantitativamente dalla temporaneità degli incarichi. Al cospetto allora di questo quadro istituzionale ereditato dal passato comunale ed esistente ancora alla metà del Settecento in tutte le città toscane, ad eccezione di Firenze, ed in mancanza di consistenti forze demografiche si correva il rischio di non poter operare o conservare procedure di separazione e distinzione tra le

⁵⁹ Cfr C. DONATI, *L’idea di nobiltà ... cit.*, pp. 52-92.

⁶⁰ L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pag. 232.

famiglie già ammesse al supremo onore politico e la cittadinanza, anche quella emergente dal punto di vista economico. Di qui l'impossibilità di riconoscere per tutti i centri urbani la dignità di città nobili capaci di dar vita e garantire una vera e propria nobiltà civile.

Il valore e la logica della differenziazione viene applicato ulteriormente nelle disposizioni regolamentative dando vita così a nuove articolazioni. Ancora una volta sono le quattordici città del granducato ad essere interessate e a generare a loro volta due classi di nobiltà⁶¹. In particolare in base al criterio dell'antichità e della notorietà, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, e Cortona avevano il diritto di distinguere il ceto privilegiato in "patrizi" e nobili "semplici". Al contrario nelle città di S.Sepolcro, Montepulciano, Colle, S.Miniato, Prato, Livorno, e Pescia, meno ricche di storia, le famiglie che possedevano il supremo onore avevano garantito il riconoscimento da parte dell'autorità sovrana della semplice nobiltà. Tale separazione tra realtà urbane più importanti e meno rilevanti, ma soprattutto la graduazione tra patrizi e nobili, dal punto di vista del ruolo politico esercitabile nelle rispettive città non comportava alcuna modificazione rispetto al passato, poiché in entrambe le classi le famiglie continuavano a godere il diritto di partecipare alle massime cariche. Era semmai sulla generale rappresentazione delle società locali che l'ulteriore declinazione del gruppo nobiliare comportava diritti di precedenza, e quindi di maggiore considerazione nel cerimoniale e nella "liturgia" messe in atto ogni qual volta particolari circostanze o feste pubbliche imponevano la presenza e la rassegna delle magistrature cittadine. La giustificazione di questa ennesima separazione è rintracciabile ancora una volta nel contributo di Gaetano Canini tanto sostenuto nella sua attendibilità da un continuo ricorso alla storia toscana⁶². Molto semplice risulta la

⁶¹ Cfr, L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit., pag. 232: "Nelle prime sette antiche Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, e Cortona vogliamo, che tal descrizione di Nobili si faccia distinta in due classi, alla prima delle quali diamo il nome di *Nobili Patrizj*, all'altra quello solo di *Nobili*. E nelle sette rimanenti Città meno antiche comandiamo che si scrivano per ora tutti li Nobili distintamente sotto l'unica classe della Nobiltà, riservando a noi ed a nostri successori Gran-Duchi di grazia a suo tempo benignamente esse ancora della distinzione del Patriziato".

⁶² Cfr *Memoria Generale sopra ...* cit. : "Per maggiore chiarezza di ciò è necessario accennare, che le Città del Gran-Ducato si dividono in Antiche, e Moderne, tutte Capi Diocesi archiepiscopali, o episcopali. Qui sotto sono notate col P quelle antiche, che possono avere il rango di Nobile Patrizio assolutamente, e coll'N quelle moderne, che doveranno averlo solo di Nobiltà.

P Firenze AV.

P Pisa AV.

P Pistoja V.

P Arezzo V.

P Cortona V.

P Volterra V.

Città Moderne:

comprensione dei requisiti che permettono l'ingresso tra i patrizi, e quelli tra i nobili "semplici" tanto nelle città antiche che in quelle moderne. E' semmai interessante riflettere sul fatto che l'ammissione all'ordine cavalleresco di S. Stefano "per giustizia" ossia dopo la presentazione di prove di nobiltà costituisca una condizione al pari del godimento del massimo diritto politico per far parte della suprema classe della nobiltà cittadina. Avendo già brevemente specificato che l'ingresso nell'ordine militare voluto da Cosimo I alla metà del Cinquecento, imponeva la dimostrazione di possedere la cosiddetta "nobiltà generosa", risalta immediatamente all'evidenza come le questioni legate alle discendenze, alla purezza ed integrità del sangue, alla capacità di rappresentare lignaggi "immacolati" risultano avere una importanza pari al valore tutto umanistico e rinascimentale della "dignitas" politica, secondo la celebre lezione di Bartolo da Sassoferrato.

Su di un ultimo ambito la politica e l'ideologia della distinzione guida la mano del legislatore. Con uno schema logico ormai caratteristico evocante tendenze già emerse in epoca comunale e richiamate alla memoria dal Canini, l'appartenenza delle famiglie alle arti di mestiere è ancora tollerata come requisito compatibile con il rango di nobile. Rispetto però al passato la specificazione non è fondata sull'iscrizione alla matricola degli organismi corporativi maggiori o minori, bensì su criteri già dibattuti e messi a fuoco nel corso del XVII secolo dalla trattatistica specifica sulla nobiltà⁶³. La possibilità di non derogare allo "status" di nobile dipendeva infatti dall'astensione rispetto all'esercizio di arti definite come "vili"⁶⁴. Volendo approfondire il senso delle

N Borgo San Sepolcro eretto in Città e Vescovado da Leone X l'anno 1519.

N Montepulciano V. creato Città l'anno 1562.

N Colle V. creata Città l'anno 1598.

N S. Miniato V. creata Città l'anno 1622.

N Prato Vicariato a quello di Pistoja creata Città l'anno 1653.

N Lovorno creata Città l'anno 1606.

N Pescja creata Città l'anno 1698.

P Siena AV.

⁶³ Cfr in particolare C. DONATI, *L'idea di nobiltà ...* cit., pp.279-284.

⁶⁴ Cfr L. CANTINI, *La legislazione toscana ...* cit., pagg. 233-239: "... comandiamo, che siano ammesse nelle rispettive Classi de' Patrizj, e de' Nobili, purché mantengano presentemente col dovuto splendore la Nobiltà trasmessa loro da' loro Antenati, esclusene assolutamente quelle di loro che hanno derogato alla medesima per esercizio di Arti vili [...] Quanto all'esercizio delle Arti, e Professioni in favore del Commercio, e delle Arti liberali, vogliamo, che né la matricola, né l'attuale esercizio dell'infrascritte deroghi in alcun modo alla Nobiltà, o Patriziato, talché li sotto espressi Matricolati in esse devono seguitare a godere di tutti li privilegi, prerogative, e distinzioni del loro rispettivo rango. Per tali intendiamo generalmente tutti li Patrizj, o Nobili, che Mercanti, o Banchieri tengono Case di negozio, o Banche di Cambio ec. per una somma riguardevole, sieno essi descritti, o nò alle Arti de' Mercatanti, o del Cambio; E particolarmente poi tralli matricolati alli Arti della Seta, o della Lana, o Patrizj, che col loro denaro, e Ministri fanno andare in disgresso traffichi di simili manifatture: Talli matricolati alle Arti de' Medici, e Speziali, e a quella de' Giudici, e Notai; Li Patrizj o Nobili, che fanno la professione del Medico, dell'Avvocato, o del Giudice, mentre sieno addottorati nelle Università del nostro Gran-Ducato.

norme in questione emergono accenti che in parte riecheggiano termini e concetti degli statuti medievali, ed in parte contrastano con il passato. Nonostante il breve preambolo nel quale si tiene a specificare che la legge di riforma della nobiltà non intendeva affatto pregiudicare le attività manifatturiere e quelle commerciali, la possibilità di conciliare lo condizione nobiliare e l'appartenenza ad una corporazione era riservata ad un numero limitato di settori produttivi e professionali. Con grande interesse si può constatare che le arti che non derogavano alla nobiltà erano grosso modo le stesse che al momento della vittoria dei cosiddetti governi "popolari" erano definite con il termine di "maggiori". Tanto in età comunale quanto alla metà del Settecento l'iscrizione alla matricola delle corporazioni dei "giudici e notari", dei "mercantanti", del "cambio", della "lana", della "seta", dei "medici e speziali", permetteva contestualmente di appartenere al grado più alto del ceto dirigente cittadino e di conseguenza di essere riconosciuti come nobili. Nel corso di quattro secoli solamente l'arte dei "vaiai e pellicciai" non aveva mantenuto insieme alle altre sei la dignità di nobili, per scivolare al contrario tra le associazioni di mestiere considerate come "vili". Ma le assonanze tra passato e presente terminano a questo stadio puramente nominale. In effetti non tutte le attività e non in tutte le modalità attraverso le quali i "mestieri" si potevano svolgere sono considerate da questa sezione del regolamento lorenese adeguate allo stile ed all'idea di nobiltà. Per quanto riguarda l'insieme delle arti riconducibili al settore manifatturiero e del commercio, ossia quelle dei "mercantanti" e del "cambio", la selezione si applica sul criterio del volume di affari generato. Se di notevole rilevanza, se realizzato mediante la commercializzazione all'ingrosso, ed indipendentemente da una gestione diretta oppure delegata, la matricola a queste arti non derogava alla nobiltà. Al contrario il "tener bottega al minuto o al taglio" determinava automaticamente un declassamento delle tradizionali "arti" maggiori" al rango di "vile", e di conseguenza l'impossibilità dei relativi matricolati, sebbene in possesso del primo onore politico goduto in una delle città del granducato, di rivendicare il titolo nobiliare. Circa poi la classe delle arti

E finalmente tutti li Nobili, o Patrizj, che professassero la Pittura, la Scultura, e l'Architettura sì civile, che militare. Al contrario delle suddette Arti della Seta, e della Lana il tener bottega per vendere a minuto, o a taglio; in quella dei Medici &c. il mestiero dello Speziale, o Chirurgo &c., in quella de' Giudici, e Notai l'esercizio del Procuratore, e del Notajo, e l'impiego d'Attuario, o Cancelliere; E finalmente l'esercizio di qualunque altra Arte, o professione meccanica, intendiamo che deroghi alla Nobiltà. Onde qualunque Patrizio, o Nobile eserciti simili Arti, o Professioni, dee subito, come è detto, scancellarsi dal Registro della sua Classe, o non ammettersi nella presente descrizione. Né potrà egli, o li suoi figli, e descendenti nati dopo tale esecuzione esservi restituito senza precedente Diploma di noi, o de' nostri successori Gran-Duchi".

liberali la distinzione al loro interno si configura in base all'esclusione di alcune figure professionali ritenute meno degne di altre. In particolare per quanto riguardava la corporazione dei "medici e speciali", i primi potevano essere considerati nobili, mentre i secondi dovevano essere esclusi dal relativo rango. Rispetto infine alle professioni legate al vario esercizio della materia legale, soltanto i giudici e gli avvocati addottorati potevano considerarsi ancora come membri del ceto privilegiato. I notai, i procuratori, gli "attuari" e i cancellieri esercitavano mansioni di livello inferiore e tali da separarli rispetto ai giudici e agli avvocati. Ancora un'altra differenza va notata tra le regolamentazioni medievali e quelle settecentesche in materia di arti, e che contribuisce a comprendere più approfonditamente il senso di questa continua presenza di echi del sistema "costituzionale" toscano manifestatosi in età comunale. L'appartenenza alle arti, possibilmente a quelle maggiori, dalla riforma statutaria del 1381 aveva assunto il valore fondamentale al pari della solvibilità da tutte le "gravezze" per essere considerato cittadino, o personaggio illustre, e di conseguenza di godere pienamente dei diritti politici. Tanto radicale era stato l'emergere di forze economiche e tanto potente era stato il condizionamento che esse erano riuscite a determinare sugli assetti politici dei comuni toscani che, come ci ricorda ancora il Canini nella sua memoria già poco sopra riportata, anche le famiglie nobili di origine feudale-cavalleresca erano state costrette ad immatricolarsi per poter esercitare ancora le proprie facoltà politiche. A metà del Settecento oramai la condizione di matricolato alle associazioni produttive o delle professioni liberali veniva appena tollerata, ma comunque conservata, nonostante le limitazioni, come requisito compatibile alla nobiltà. Nelle finalità riformistico-assolutistiche una legge della reggenza lorenese non poteva annullare improvvisamente la tradizione identitaria della nobiltà cittadina toscana, ma al passo con i tempi inoculare nuovi valori nel sistema della rappresentazione della realtà, di giungere ad un adattamento tra l'ideologia della nuova dinastia lorenese e quella di cui era espressione il ceto dominante toscano. Proprio a proposito di questo obiettivo, il valore della distinzione che guida tutto l'articolarsi del disposto legislativo, probabilmente costituisce quel collante ideale mediante il quale le posizioni dell'autorità centrale e della nobiltà tendono a conciliarsi, a trovare una sintesi. Francesco Stefano per contro della reggenza ottiene il risultato massimo per mezzo della istituzione di due tipi di "libri d'oro" per ciascuna delle città nobili. In questi venivano riportate rispettivamente le famiglie patrizie o quelle nobili, ma il cui valore formale e legale era determinato dalla trascrizione degli

estremi dell'approvazione granducale⁶⁵. Il ceto privilegiato delle città toscane dall'altra parte poteva tutto sommato accettare e non resistere alle disposizioni granducali, poiché per mezzo della specificazione realizzata tra patriziato e nobiltà, si riconosceva di fatto al primo uno "status", una visibilità sociale ulteriore, e alla seconda la possibilità di accedere comunque al grado superiore, divenuto a tutti gli effetti il modello assoluto di riferimento⁶⁶.

3. *L'obbligo di iscrizione nei "Libri d'oro"*

La compilazione del libro d'oro costituisce nell'economia della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* l'ultimo atto di un intervento sanzionatore in base a requisiti che una volta teorizzati devono essere provati documentalmente dagli interessati e successivamente valutati dalla deputazione appositamente costituita. Per rendere più razionale la presentazione delle prove di nobiltà cittadina e contemporaneamente per facilitare l'operazione di verifica da parte della commissione granducale, alcuni articoli della "istruzione" pubblicata contestualmente alla legge sono dedicati alla esplicitazione dei modi attraverso i quali dovevano essere

⁶⁵ Cfr L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pp. 231-232: "ordiniamo, che nelle Nobili Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, S.Sepolcro, Montepulciano, Colle, S.Miniato, Prato, Livorno, e Pescia le enunciate Nobili Famiglie si registrino per tali pubblicamente in un nuovo libro a parte, e che le rimanenti ammesse a tutte le Borse, fuori che alle prime, restino scritte come avanti per Cittadini a' Libri pubblici nel modo, e forma, e colli requisiti sotto espressi. Nelle prime sette antiche Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, e Cortona vogliamo, che tal descrizione di Nobili si faccia distinta in due classi, alla prima delle quali diamo il nome di *Nobili Patrizj*, all'altra quello solo di *Nobili*".

⁶⁶ L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, p. 232: "E nelle sette rimanenti Città meno antiche comandiamo che si scrivano per ora tutti li Nobili distintamente sotto l'unica classe della Nobiltà, riservando a noi ed a nostri successori Gran-Duchi di graziare a suo tempo benignamente esse ancora della distinzione del Patriziato".

compilate le domande, gli specifici documenti che dovevano essere allegati per richiedere il riconoscimento sovrano e la relativa iscrizione nei libri d'oro. Più dettagliatamente viene disposto che:

“Perché vogliamo che li Deputati esaminino, e riscontrino sicuramente tutte le Domande colli rispettivi recapiti, che saranno presentati avanti di loro da Nobili istessi, o rimessi loro agl'Iusdicenti; Perciò di alcune de' medesimi Recapiti ci piace non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l'appresso dettaglio.

Primieramente unito a ciascuno si esibisca dal Capo di Casa l'Albero della propria Famiglia colla discendenza provata chiaramente per via de' Libri delle Decime, Estimi &c. delli Squittini, delle Gabelle de' Contratti, de' Registri, de' Battesimi, ed altri simili pubblici, ed autentici Libri; avvertendo per quanto è possibile, di notarvi i Matrimonj contratti dalle persone in esso descritte. [...]

Si esibiscano parimente le Armi di ciascuna Famiglia dipinte colli suoi veri colori, e distinte colle sue proprie insegne.

Similmente li Diplomi di Nobiltà, le Copie autentiche dei Rescritti ed altri Ordini, con cui si pretendesse provare la Nobiltà delle persone enunciate nell'Albero della Famiglia.

In oltre dalle Famiglie nelli casi espressi tanto in detta Nostra Riforma, quanto nella presente Istruzione obbligate a far la dimostrazione del proprio stato, si dovranno produrre le fedie autentiche delle Decime, Estimi &c. e simili &c. o le copie de' Testamenti, Contratti di compra &c. ad altri Istrumenti appartenenti alli proprj effetti, e beni in valida forma, e non altrimenti.

Finalmente le fedie dell'abilità, o godimento dell'antico primo Onore della Città (che abbiamo nella riforma voluto riconoscere fra gli altri per uno dei requisiti concludente per il tempo addietro solamente la prova della Nobiltà) estratto quanto alle Famiglie Fiorentine nei tempi avanti al Principato dal Libro detto il Priorista, o da Libri delli Squittini a tre maggiori Ufizj, e loro annessi; Circa al qual Documento dichiariamo, che debbano essere ammesse senza alcuna difficoltà tutte le Famiglie provenienti dalli squittinati, e vinti per le Arti maggiori; Ma delli Squittinati, e vinti per le mimori solo quelle, che mostreranno di aver fatte le provanze della loro Nobiltà agli Ordini Nobili, e di essersi sempre trattate, ed imparentate Nobilmente, e di possedere

tuttavia tanti effetti, e beni da poterne con le propri rendite continuarsi il solito decoroso trattamento.

E sotto il Principato unicamente dal Registro de' Senatori, che sono li soli capaci di risedere nel Magistrato Supremo pel passato unico, e primo onore della Città sostituito in luogo de' tre Ufizj maggiori. [...]

Tanto circa alla prova dell'abilità, o godimento del passato primo onore nella Città di Firenze, nelle altre città poi meno antiche del nostro Gran-Ducato, ove non è che la sola Classe della Nobiltà, oltre a questo recapito del primo onore, abbiano sempre li Deputati special riguardo all'attual Domicilio, Nobili Parentele, e sufficiente stato di ciascuna Famiglia da ammettersi presentemente nell'enunciata Classe delle medesime. [...]

Secondo l'ordine avuto li suddetti Ministri dell'Archivio di Palazzo copino nelli Registri delle rispettive Classi gli Alberi delle Famiglie verificati, inserendovi avanti le Armi originali di quelle, e pongano nell'istesso tempo in filze a parte le domande approvate, ed in altre quelle non approvate, ciascheduna con li suoi annessi Documenti.

Terminati questi Registri originali del Patriziato, e della Nobiltà, e sottoscritti da tutti li Deputati, dovrà il nostro Segretario di Stato farne fare le copie autentiche, e mandare rispettivamente in ciascuna Città, per ivi conservarsi, e farsene quell'uso, che nella Riforma abbiamo ordinato⁶⁷.

Nella sinteticità di queste disposizioni istruttive è rilevabile una preziosa forza identificatrice che tende a “materializzare” e a rendere ancora più esplicite le definizioni contenute nel testo legislativo. Non può, infatti, sfuggire la continua richiesta di produrre copie di documenti ufficiali per corroborare le domande di iscrizione ai libri d'oro. Questa constatazione non deve generare nessun stupore, poiché il fine principale della legge del 1750 corrisponde alla volontà sovrana di ricondurre entro la sfera del diritto pubblico tutta la materia nobiliare. Non si può più tollerare che l'amministrazione dell'idea di nobiltà possa essere ancora regolata dal senso della notorietà, della reputazione attribuita e trasmessa dall'opinione dei concittadini. L'esercizio di cariche politiche, la manifestazione di stili di vita, l'aderenza a comportamenti ritenuti peculiari di un ceto sociale privilegiato, erano stati elementi generatori di giudizi e di mentalità collettive tali da giustificare da soli la

⁶⁷ L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, pp. 242-246.

distinzione e la superiorità della nobiltà cittadina. Non possono servire nemmeno i libri di ricordi compilati dagli stessi appartenenti alle famiglie nobili per istruire la propria discendenza sulle caratteristiche identitarie e per registrare le variazioni della consistenza del patrimonio, specie se fondiario. L'uso dei libri di ricordi è essenzialmente privato, mentre occorrono ad un'autorità sovrana, che rivendica a sé tutti gli ambiti giurisdizionali, memorie e produzioni documentarie emesse nel passato da uffici pubblici.

Dall'obbligo di produrre l'albero genealogico per dimostrare dal capostipite tutta la sua legittima discendenza alla rappresentazione ben distinta e a colori dello stemma familiare, dal dover presentare in originale i diplomi attestanti la nobiltà titolata di alcuni membri del nucleo parentale fino alla dichiarazione della più alta istituzione politica della città di appartenenza e attestante il godimento del supremo onore, riesce molto più semplice comprendere quei valori fondamentali intorno ai quali era stata costruita l'idea della nobiltà civile bisognosa di regolamentazione. Il fattore della nobiltà che si riferisce direttamente alla famiglia e solo di conseguenza assorbe anche i suoi componenti è esemplificato dalla riproduzione di legittime linee di discendenza e dall'annotazione dei matrimoni contratti. L'importanza di ricostruire generazione dopo generazione la relazione padre-figlio è attestata dall'ossessiva richiesta di fornire prove documentali, nelle quali un soggetto veniva sempre identificato mediante la citazione del nome del padre. La centralità della tradizione familiare, ed al contempo la specificità di una discendenza parentale conosciuta veniva sancita pubblicamente attraverso la ricezione ed approvazione della rappresentazione araldica delle armi.

L'inscindibile dipendenza del diritto già posseduto o in possesso di godere del primo onore politico con la residenza in una città nobile, ossia antica perché ricca di storia, e capoluogo di diocesi, è identificata dalla richiesta di ottenere dalla suprema istituzione locale l'attestazione autentica della data o dell'epoca in cui una famiglia aveva potuto ricoprire il supremo magistrato cittadino. La distinzione operata tra centri urbani antichi e moderni; in particolare l'attenzione rivolta ad accertare per quelle famiglie residenti nelle città che non potevano generare la classe dei nobili patrizi le eventuali parentele nobili e l'adeguata condizione economica, facevano risaltare ulteriormente la funzione determinante del concetto di città formalizzato già dai Medici al momento della costituzione dell'ordine cavalleresco di S. Stefano.

Come era del tutto prevedibile allora le prove documentali richieste e da allegare alle domande per l'inserimento nei libri d'oro risultano pertinenti alle teorizzazioni

normative. In sintesi tanto il testo legislativo quanto le istruzioni concordano nel caratterizzare la cosiddetta nobiltà civile sulla base di criteri che animati e collegati fra loro dal valore imprescindibile della distinzione e della separazione, possono essere specificati con precisione. In particolare la nobiltà regolamentata è fondata su : 1) lignaggi rappresentati da alberi genealogici e provati dal riferimento a documenti pubblici e ufficiali la funzione dei quali consiste nell' identificare una discendenza legittima ed eliminare qualsiasi dubbio circa la contrazione di matrimoni "vili" in grado di "inquinare la limpidezza" del sangue; 2) segni di distinzione simbolica come le armi di famiglia tali da richiamare per mezzo dell'interpretazione delle conoscenze araldiche la memoria delle origini e talvolta l'appartenenza alle fazioni politiche di età comunale; 3) origine ed identità urbana solidificatesi dal possesso della gerarchia dei diritti e dei doveri propri del concetto di cittadinanza, ma relative a città nobili per antichità ed importanza economica; 4) massima dignità politica della città tale da investire la famiglia di un onore assolutamente incomparabile con il rango garantito dalle cariche pubbliche inferiori; 5) patrimonio familiare adeguato per mantenere stili di vita "more nobilium" e per marcare distinzioni significative con le famiglie emergenti; 6) permanenza di un'origine "borghese" nell'appartenenza ad arti che non derogavano alla nobiltà perché separate da quelle vili.

CAPITOLO QUARTO: “Patriziato” tra modello storiografico e manifestazione storica

1. Il patriziato come genere di nobiltà oltre le questioni terminologiche

Giunti a questo punto della ricerca è lecito interrogarsi se tale descrizione di parte del ceto privilegiato toscano può essere inserita e comparata entro indirizzi interpretativi e storiografici più generali, e soprattutto funzionali alla comprensione di aspetti caratterizzanti l'età moderna. E' solo il caso di specificare brevemente che la possibilità di inserire opportunamente un caso particolare rispetto ad un modello più generale non corrisponde alla stretta necessità di riscontrare comparazioni unidirezionali fondate sulle categorie della corrispondenza e dell'uguaglianza. Pur dovendo ammettere la sostanziale coerenza agli elementi maggiormente caratterizzanti rispetto il “tipo” di riferimento più ampio, le comparazioni che evidenziano scostamenti e differenze intorno a fattori più elementari che non inficiano il senso di una definizione generalizzante, al contrario possono produrre effetti ancor più fecondi tanto al caso particolare quanto al modello storiografico. La necessità di questa considerazione preliminare potrebbe infatti emergere qualora si rammenti la specificità di alcuni esiti conclusivi a cui la legge del 1750 perviene. Innanzitutto è stato dimostrato che i valori e le logiche delle disposizioni normative e regolamentanti la nobiltà cittadina toscana non sono di ispirazione settecentesca e neppure di matrice asburgica o lorenese. In verità hanno avuto la propria origine in Toscana, nei decenni del consolidamento del principato mediceo. In particolare il principio della distinzione applicato ai centri urbani regionali, alle cariche politiche cittadine, come quello dell'appartenenza a lignaggi “puri” ed illustri, animano il senso più generale degli statuti di fondazione dell'ordine cavalleresco di S. Stefano. Per quanto riguarda allora l'impianto ideologico riferito al ceto nobiliare si deve far ricorso alle trasformazioni politiche, sociali e mentali del XVI secolo, e di conseguenza ammettere e confermare una dimensione “conservativa” del 1750, nel senso di un'appropriazione di un patrimonio per la rappresentazione della realtà manifestatosi già nel corso della seconda metà del Cinquecento.

Inoltre è possibile riscontrare che le norme disposte per la regolamentazione della nobiltà cittadina finiscono per condizionare gli altri tipi dell'aristocrazia toscana. Tanto le famiglie della nobiltà feudale che di quella titolata sono obbligate a richiedere un ulteriore riconoscimento sovrano del loro "status" per effetto della istituzione dei libri d'oro. Nati per certificare il rango privilegiato cittadino fino ad allora deregolamentato ed indipendente nelle pratiche nobilitanti, divengono nei fatti l'unico strumento per ottenere la sanzione giuridica dell'autorità centrale, ed in fondo per essere garantiti e godere dei benefici derivanti dalle logiche e dalle pratiche della separazione rispetto agli altri ceti della società toscana. La nobiltà feudale e quella titolata lontane dai centri urbani sono di conseguenza obbligate a "mischiarsi" con la nobiltà cittadina e richiedere l'iscrizione nel libro d'oro di una di quelle 14 città considerate nobili dai granduchi medicei e riconosciute come tali anche dai regnanti lorenesi. In realtà il "perverso" meccanismo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e della Cittadinanza* è appena attivato ed i suoi "ingranaggi" si mettono progressivamente in moto. Le famiglie feudali o titolate, ma non appartenenti all'ordine cavalleresco di S. Stefano, potrebbero trovarsi nell'imbarazzante situazione di essere accettate solamente tra la classe dei nobili, anche nelle città antiche che prevedono l'istituzione del libro d'oro riservato ai "patrizi", poiché non godrebbero del supremo onore da almeno 200 anni. Infine in quanto non residenti a tutti gli effetti, i feudatari e i nobili titolati, per esercitare incarichi politici nella città "d'adozione", avrebbero dovuto pagare tutte le gravezze ed ottenere così i pieni diritti di cittadinanza⁶⁸.

Ancora ad un terzo specifico esito conclusivo perviene la legge del 1750 e potrebbe costituire un altrettanto elemento di peculiarità del caso toscano. Il ceto privilegiato del granducato da ora in poi ha due denominazioni, per le quali le famiglie ed i relativi legittimi componenti possono qualificarsi come "patrizie" o "nobili". E' l'ultimo stadio del valore e della logica della distinzione che anima la mano del legislatore, istruito in tal senso dalle disposizioni statutarie dell'ordine di S. Stefano. La separazione delle città tra antiche e moderne determina la possibilità di generare rispettivamente patrizi e nobili oppure nobili semplici. Inoltre nelle città più antiche il

⁶⁸ Cfr L. CANTINI, *La legislazione toscana ... cit.*, p. 232-233: "Li nativi delle altre Città, Terre, e Luoghi del nostro Gran-Ducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire nel nostro Ordine di S.Stefano, o veramente fossero stati, o saranno per Diplomi Nostri, o de' Gran-Duchi nostri Antecessori creati Nobili, si registrino nella classe della Nobiltà della Città tralle sopra espresse la più vicina al luogo della loro origine, o abitazione; non potendovi per altre esercitare le Magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistinvi il domicilio a tenore delle Leggi veglianti delli Statuti Locali, e della consuetudine".

diritto da almeno 200 anni di poter ricoprire la carica politica suprema garantiva l'accesso al titolo di patrizio, mentre uno spazio di tempo inferiore a tale limite permetteva comunque di rientrare nella classe dei nobili semplici⁶⁹.

Ora proprio questa peculiarità in merito alla separazione tra patriziato e nobiltà offre un passaggio diretto per verificare la possibilità di inserire il caso toscano nell'ambito di indirizzi storiografici specifici ed ormai consolidati. A partire, infatti, dalla metà degli Settanta gli storici hanno iniziato a porre in questione se fosse o meno necessario operare classificazioni distinguendo tra nobiltà, patriziato e ceti dirigenti. Dalle prime sollecitazioni operate da Mozzarelli⁷⁰, passando attraverso le riflessioni di Marino Berengo⁷¹ - che più volte è ritornato a dibattere sulla questione -, i contributi di Borelli⁷², di Vismara⁷³, fino alla raccolta di studi curati dalla Visceglia⁷⁴, si è strutturata una solida letteratura specialistica che ha fornito ricerche comparabili e un valido e convincente modello storiografico di riferimento. La non omologazione dei tre termini è stata giustificata dalla verifica di diverse modalità attraverso le quali il ceto privilegiato ha manifestato le proprie caratteristiche nel corso dell'epoca medievale e di quella moderna. Innanzitutto solamente nella penisola iberica, nell'area tedesca ed in Italia è possibile riscontrare la costruzione di un rapporto tra famiglie feudali e società cittadina e poter eventualmente riconoscere differenze tra nobiltà signorile e patriziato, ossia un'aristocrazia di origine e di identità meramente cittadina. Al contrario tanto in Francia quanto in Inghilterra risulta molto poco pertinente operare tale specificazione, per la difficoltà oggettiva di rintracciare un ceto dirigente

⁶⁹ Cfr *Ivi*, p. 232: "Tralle Famiglie Nobili delle rispettive antiche Città ordiniamo, che nella Classe de' Patrizi si descrivano tutte le famiglie Nobili, di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S.Stefano, e tutte le altre Famiglie Nobili, che in virtù di qualunque altro requisito enunciato nel paragrafo 1. Proveranno la continuazione della propria Nobiltà per lo spazio almeno di anni 200 compiti. Nella Classe de' Nobili nelle nominate antiche Città vogliamo che vi si registrino tutte le Famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine di S.Stefano, e tutte le altre Famiglie Nobili, che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo. Nelle altre sette meno antiche Città, ove non è che la Classe de' Nobili, ordiniamo, che vi si scrivano indistintamente tutte le famiglie Nobili ammesse nel nostro Ordine di S.Stefano, e tutte le rimanenti famiglie per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra, capaci di provare la Nobiltà".

⁷⁰ C. MOZZARELLI, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", II, 1976; AA.VV., *Patriziati e aristocrazie nobiliari*, a cura di C. Mozzarelli e P. Schiera, Trento, Liberta Università degli Studi di Trento, 1978.

⁷¹ M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600* a cura di Elena Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978; M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999.

⁷² G. BORELLI, *Il problema della nobiltà (preliminari di una ricerca storica)*, "Economia e storia", 4, 1970; G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVII secolo*, Verona, 1986.

⁷³ G. VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Potere e società negli stati ... cit.*

⁷⁴ AA. VV., *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992.

cittadino che assume i caratteri di un gruppo chiuso da processi di aristocratizzazione al proprio interno, e per la permanenza di una nobiltà di sangue residente nei propri castelli extraurbani.

In verità, sulla scorta degli studi di Berengo, l'Italia e la Germania dal punto di vista terminologico presentano differenze. Per quanto riguarda la prima area geografica è stato generalmente dimostrato un uso indifferenziato delle parole "nobiltà" e "patriziato". Le principali fonti riguardo alla definizione delle unità linguistiche in Italia, come i vocabolari della Crusca e del Rezasco, hanno dato indicazioni tali per cui i due termini sono stati usati come sinonimi. Al massimo di "patrizio" viene ricordato il significato di particolare corpo della società romana-classica. Diversamente per il mondo tedesco "nobile" è l'espressione che definisce l'aristocrazia rurale, feudale, di sangue, e "patrizio" corrisponde più propriamente alla nobiltà cittadina. La specificità dell'uso di quest'ultimo termine risale già all'inizio del Seicento, e risponde ad una scelta consapevole operata dei ceti dirigenti cittadini interessanti a marcare una distinzione nei confronti della nobiltà tradizionale e al contempo a far emergere un'identità di cui si cerca di tutelare la rappresentanza all'interno del sistema delle diete imperiali. Nella variegata costellazione istituzionale del mondo tedesco, le città libere ed i rispettivi patriziati sono indotti a definire la loro separazione con altre realtà statali anche ricorrendo a differenziazioni nominalistiche. Per comprendere ancora meglio sia le specificità sia gli elementi in comune tra l'Italia e la Germania è appena il caso di ricordare come nella storiografia francese il concetto di patriziato è riconosciuto valido solo in riferimento ad una ricostruzione della società romana, mentre ne viene negato un significato in età moderna. Lucien Febvre è molto esplicito nel riconoscere ai ceti dirigenti delle città francesi la dignità al massimo di un'alta borghesia, ma non mai di una nobiltà, poiché di fatto in terra transalpina non si sono manifestati processi di aristocratizzazione e di separazione delle società urbane. Volendo operare un primo confronto tra la nobiltà toscana immediatamente uscita dalla legge di regolamentazione di metà Settecento e la storiografia più generale potrebbero essere riscontrate analogie maggiori con il mondo tedesco piuttosto che con la tradizione italiana. E' stato infatti sottolineato come nel granducato lorenese si dovessero ormai distinguere i patrizi dai nobili semplici così come da almeno un mezzo e mezzo accadeva nel mondo tedesco. Occorre però mettere in evidenza che in quest'ultima area geografica i patrizi, ritenuti nobili dai propri concittadini, erano rappresentati da Filippo Knipschildt nel suo monumentale *Tractatus politico-*

historico-juridicus et privilegiis civitatum imperialium del 1657 come il grado più basso della gerarchia del ceto di appartenenza. Al contrario in Toscana con la legge del 1750 i patrizi sono stimati superiori rispetto ai nobili. La similitudine, di conseguenza, risulta non essere propriamente adeguata se non solamente sul piano terminologico. Occorre infatti specificare che nel granducato italiano la distinzione ed il relativo grado di importanza si opera all'interno della nobiltà cittadina - il patriziato per la Germania - mentre nelle città libere, in quelle imperiali o dei principati tedeschi il diverso livello di importanza si applica tra la nobiltà naturale e quella urbana. La comparazione risulta comunque proficua, poiché, nonostante le differenze e la scala di valori che in Germania premia l'aristocrazia di sangue, potrebbe far ipotizzare che almeno dal punto di vista terminologico la Toscana abbia subito, entro questo ambito, un'azione della componente lorenese all'interno del consiglio di reggenza, in grado di portare echi di valori ed esperienze del mondo tedesco. Molto più pertinente sembra comparare il caso settecentesco toscano con la realtà milanese, studiata da Vismara. Dal suo studio risulta come già a partire dal Cinquecento occorre porre l'accento su una separazione all'interno del ceto nobiliare cittadino tra alcuni "nobiliores" ed altri nobili, considerati meno importanti e potenti dei primi. L'esigenza di doversi qualificare anche "patricii" oltre che "nobiles" non è disposto e giustificato da alcuna documentazione ufficiale, né è presente negli ordinamenti statuari. Non è possibile neppure rintracciare una data esatta, in quanto la specificazione terminologica matura entro un quadro istituzionale, dove, nonostante le turbolenze politiche e numerosi mutamenti dinastici, un'autorità sovrana si pone sempre più al centro della scena politica di Milano per tutta l'età moderna. Semmai in un decreto di Francesco I di Francia è contenuta un breve espressione per cui, nella designazione di coloro che dovevano far parte del Consiglio Generale - uno dei massimi organi cittadini - si invitava a scegliere i componenti tra "li più nobili". Da ciò è possibile verificare che il termine di patrizio effettivamente designa una nobiltà maggiore, alla quale è riservato l'esercizio di tutti gli onori e le cariche civiche. Al contrario la condizione di nobile così come quella di cittadino non dà più alcun diritto di partecipare da protagonisti alle vicende politiche cittadine. Storicamente a Milano vi erano sempre stati nobili che non avevano goduto pienamente dei diritti politici. L'aristocrazia di parte guelfa - come quella ghibellina nella realtà toscana - era stata discriminata da implicazioni ideologiche che andavano oltre i valori stessi dell'identità nobiliare cittadina. Le famiglie decadute, il cui rango non poteva essere revocato mediante

disposizioni legislative non godevano dei diritti politici fino a quando non si sarebbero verificate le condizioni opportune per ottenere un nuovo riconoscimento ed una reintegrazione delle facoltà di poter ricoprire cariche civili. Infine anche alla nobiltà “forestiera”, quella proveniente dalle altre città del ducato, oppure quella di origine non lombarda, non era riconosciuto un ruolo attivo nella vita politica. Probabilmente dall’inizio del Cinquecento e nel corso di tutta l’epoca moderna, almeno fino alle riforme teresiane e giuseppine, il ruolo politico del patriziato milanese si consolida ulteriormente, mentre l’essere stimato semplice nobile garantisce al massimo qualche privilegio personale e quasi nessuno di natura pubblica.

La rispondenza tra il caso toscano e la separazione di ceti nella Milano di età moderna non supera però i limiti di una concordanza nominalistica. Differenze interessanti sono rilevabili da punto di vista del significato che i termini di patrizio e di nobile rimandano nelle due aree geografiche messe a confronto. In Toscana, infatti, i “nobili semplici” non sono esclusi dall’esercitare i diritti di cittadinanza, poiché continuano a ricoprire incarichi civili sebbene non in grado di garantire il massimo onore. Potrebbe essere avanzata per Milano l’ipotesi secondo la quale si siano verificati precoci e più radicali processi di distinzione all’interno del ceto nobiliare per motivi più squisitamente legati alla possibilità di detenere il monopolio di tutte le cariche civili. Diversamente per la Toscana, con un ritardo di quasi due secoli, la coniazione del termine e della “classe” dei patrizi genera una superiorità che solamente nelle città più nobili sancisce una specificazione nei ruoli politici rispetto ad una nobiltà meno antica. Nelle realtà urbane dove non viene istituito un particolare libro d’oro per i patrizi, tutti coloro che godono del supremo onore sono definiti come nobili, tutt’al più distinti dai cittadini. In sintesi come è già stato argomentato più sopra, la separazione tra patrizi e nobili semplici nel granducato risponde soprattutto a ragioni di ordine sociale e di manifestazione di un prestigio goduto da più tempo.

2. *Le origini del patriziato tedesco ed italiano*

Dopo aver fornito elementi di comparazione per una comprensione più approfondita della distinzione terminologica tra patriziato e nobiltà realizzatasi in Toscana è bene ritornare ad approfondire la questione relativa alla possibilità di verificare le caratteristiche regolamentate della nobiltà cittadina granducale entro gli specifici e relativi indirizzi storiografici. Una preliminare riflessione però sulle origini del patriziato tanto tedesco che di quello italiano - nonostante l'uso limitato di questa parola a zone geografiche al massimo regionali - può costituire il fondamento dal quale ripartire per dare ragione degli elementi costitutivi e strutturanti della nobiltà cittadina.

Per quanto riguarda l'area del mondo tedesco, del tutto centrale è la figura dei cosiddetti "ministeriales" che una volta inurbati, ed essersi fusi con l'elemento borghese, hanno generato il ceto patrizio. Individui non liberi, poiché hanno esercitato l'"obsequium" e promesso la "fidelitas", i ministeriali, che hanno ancora bisogno del consenso del proprio signore per contrarre matrimoni, per disporre dei propri beni lasciati per via ereditaria, sono da questo investiti di funzioni di responsabilità. E' riservato loro l'uso delle armi, di fornire prestazioni militari che sono tutto fuori che "servitia servili", ossia opere meccaniche e vili. I ministeriali vengono considerati come cavalieri che hanno la facoltà a tutti gli effetti di combattere a fianco dei vassalli - questi sì uomini liberi - e per effetto di questa precisa identità sono stati in grado di esprimere un proprio sistema di valori per la rappresentazione della realtà. Per mezzo di contributi letterari, spesso scritti da membri di questo stesso gruppo sociale, si faceva risalire la dignità di cavalieri ad una tradizione mitica secondo la quale era stato Giulio Cesare in persona a raccomandare ai principi tedeschi fedeli, e da lui creati come senatori romani, di stimare questi "minores milites" come individui degni di affidare loro ruoli di responsabilità. La condizione comunque servile dei ministeriali, il loro obbligo di mantenere la "fidelitas" nei confronti del proprio signore, viene nel corso del tempo trasfigurata in valore positivo, poiché tale condizione permette che la gloria di questo si rifletta in realtà ad illuminare le condizioni dei ministeriali. Dall'XI secolo in poi il generale e massiccio fenomeno dell'inurbamento investe anche il destino di questo gruppo sociale il quale tende a

mantenere un doppio comportamento circa i caratteri identitari originari. Da una parte vi sono coloro che pur trascorrendo gran parte della propria esistenza nelle città mantengono il possesso dei castelli e dei possedimenti rurali ricevuti in eredità dagli antenati ritornandovi di quando in quando⁷⁵. Altri al contrario recidono completamente i legami con il passato familiare per dedicarsi esclusivamente alle attività manifatturiere, per confondersi con il ceto borghese e dare vita così alla tipica manifestazione del patriziato⁷⁶.

Gettando lo sguardo all'area italiana dalla fase podestarile fino alla formazione dei governi popolari è possibile riscontrare come nello sviluppo dell'economia e della politica delle città italiane, il contributo dei signori rurali immigrati, dei loro mezzi finanziari, dei loro fedeli e dei loro servi ha recato un apporto decisivo. Questi nobili vivevano circondati da compagnie in case che parevano riprodurre dentro le mura i castelli del contado. Erano riusciti a dare vita ed a controllare politicamente la "societas militum", mentre alle arti non era ancora riconosciuta alcuna forma di rappresentanza e ruolo nella gestione della cosa pubblica. Godevano inoltre di importanti privilegi derivanti dal loro status di ceto distinto, per cui avevano una giurisdizione giudiziaria riservata, erano esentati dal pagamento delle imposte, non erano soggetti alle restrizioni suntuarie e potevano essere continuamente armati in quanto cavalieri e quindi combattenti a cavallo. Reciproco a questo fenomeno dell'inurbamento della nobiltà feudale che si costruisce buone opportunità nelle città,

⁷⁵ Cfr M. BERENGO, *L'Europa delle città ... cit.*, pp. 259-260: "Seguiamo per un attimo il diverso carattere e il destino di tre grandi ceppi ministeriali divenuti cittadini. I Clutnic compaiono a metà del XIII secolo come una delle maggiori famiglie al servizio dei duchi del Brabante: la collina di Blindenberg, subito fuori dalle porte di Bruxelles, appartiene a loro, che la vendono o accensano in appezzamenti edificabili; nel frattempo commerciano in lana e fanno i drappieri; nel 1215 uno di loro ha conseguito lo scabinato che poi per tutto il Trecento ritornerà di continuo nella famiglia. Essi formano dunque un grande *lignage*, impegnato nella mercatura e nelle cariche municipali, ma non immemore del suo antico passato: nel 1421 a Bruxelles il potere passerà dalle mani del patriziato a quelle dei *métiers*, e tre Clutnic, che avevano preso le parti del duca di Borgogna, verranno decapitati. Scendiamo verso i confini meridionali dell'Impero: i Torberg de Porta sono una delle famiglie ministeriali degli Zähringer che hanno partecipato alla fondazione di Berna e, all'estinguersi della dinastia, sono passati in linea ereditaria ai conti Kyburg e poi agli Asburgo. L'imperatore Rodolfo nel 1283 designa Ulrico, il capo della famiglia, come "strenuus vir, dilectus fidelis"; poco più tardi (1296) questi viene detto "nobilis vir"; e al servizio di casa d'Austria continueranno a comparire, con simili titoli d'onore, il figlio Bertoldo e il nipote Pietro. Ma sono rimasti ministeriali, e la cancelleria di Berna li nomina per ultimi nelle liste dei nobili cittadini: siano ormai oltre la metà del Trecento i Torberg De Porta non hanno esercitato la mercatura e non si sono assimilati al patriziato come, nel lontano Brabante, hanno fatto i Clutnic di Bruxelles".

⁷⁶ *Ivi*, p. 260: "Altrove, il nesso colla tradizione cavalleresca può essersi dissolto senza lasciare ricordo: nel 1322 i Rehlinger, ministeriali bavaresi, vendono le loro terre e si trasferiscono ad Augusta a fare, con molta fortuna, i mercanti: due secoli dopo, nel Cinquecento, si ritireranno dagli affari e dalla città e, comperate nuove terre, riprenderanno a vivere come avevano fatto i loro avi lontani, da signori di campagna. Ma non si sono proposti di ripristinare quel costume di vita cavalleresco, sono dei mercanti arricchiti che, come molti altri, guardano al modello nella nobiltà rurale, tra cui hanno scelto di vivere".

deve essere ricordato anche quello per il quale le grandi case mercantili che, oltre a controllare la maggior parte della forza lavoro cittadina, hanno acquistato terre e castelli nel territorio, manifestando così caratteri propri della nobiltà rurale. Nelle città italiane divenne dunque presto problematico, e più tardi si rese quasi impossibile stabilire se una famiglia nobile aveva sempre appartenuto all'aristocrazia di sangue, ancor prima di immettersi nella vita cittadina, oppure se invece la sua ascesa sociale era avvenuta dopo, entro le mura urbane. Neppure il tradizionale valore dell'essere cavaliere poteva essere riservato esclusivamente all'aristocratico di origine feudale, in quanto di una nobiltà capace di combattere a cavallo ma cresciuta al di fuori dei vincoli delle tradizioni feudali i comuni italiani, dalla Val Padana all'Umbria, dimostrano di aver spesso potuto disporre. Sono individui che, entrati nell'esercito cittadino, hanno fatto delle armi il proprio unico e prevalente mestiere, potendo così essere annoverati ben presto tra i nobili, tra coloro che detenevano posizioni di responsabilità e di governo. Infine le modalità stesse attraverso le quali la nobiltà feudale si è inurbata inducono a ritenere che tale ceto sociale al cospetto della città non abbia potuto imporre la propria volontà ma al contrario che in certi casi abbia dovuto subire quella del comune. Sia che si tratti della capitolazione praticamente incondizionata del castellano che giura fedeltà e acquisisce determinati privilegi, sia che si arrivi alla stipula di contratti che garantiscono gran parte o la totalità dei diritti giurisdizionali, la nobiltà feudale si impegna a prestare servizio con le proprie milizie a difesa e vantaggio del comune. Di conseguenza distinguere i "grandi" di origine feudale-rurale dai nobili di estrazione cittadina era, alla fine del XIII secolo un'operazione delicata. In fondo per la città comunale italiana chiedersi quale specifico contributo le abbia fornito la vecchia nobiltà feudale è assai meno pertinente ed utile che per la città tedesca.

Al cospetto di questa oggettiva difficoltà, e tesi a voler rintracciare le caratteristiche fondamentali dell'elemento nobiliare che con l'avvento dei governi popolari e l'emersione politica del ceto borghese ha fornito il suo deciso contributo alla formazione dei patriziati cittadini, percorrere la strada delle origini della nobiltà cittadina risulta allora una ricerca improduttiva. Sembra, quindi, più vantaggioso rintracciare il sistema dei valori intorno ai quali poteva riconoscersi la nobiltà ancora in età podestarile. Il "mos nobilium" non corrisponde solo ad un costume esterno di decoro e di vita, ma prevede soprattutto la manifestazione di una identità che potrebbe essere definita come militare e cavalleresca. In particolare poteva essere

immediatamente riconosciuto e stimato come nobile colui il quale aveva il possesso di feudi e castelli, e di conseguenza poteva mettere a disposizione della città servi, sudditi e stipendiati pronti ad armarsi. Ancora elementi chiaramente identificativi dell'appartenenza alla nobiltà erano i privilegi riconosciuti dal comune, poiché derivanti dal far parte della "societas militum". Questi e quelli comunque pertinenti al ceto nobile, indipendentemente dall'origine feudale oppure da quella mercantile.

L'idea del cavaliere e la connessa ideologia cavalleresca appare del tutto pertinente a evidenziare il ceto dirigente del comune dell'età podestarile, in quanto in termine ed il concetto di nobiltà appare ancora una nozione fluida, che tarda soprattutto ad assumere le sue certificazioni a livello giuridico. Al contrario cavaliere, "miles", è un concetto che nel XII secolo è ormai definito dopo un percorso attraverso il quale, dalla designazione di semplice combattente sino alla fine del X, dopo di allora comincia ad assumere e assorbire il significato di "vassus", tanto che i nobili feudali se ne vengono appropriando. Dalla fine dei Duecento, con l'emergere appunto dei governi popolari, la connotazione aristocratico-militare del titolo cavalleresco si viene attenuando ed il fatto che si continui ad esigerla per il podestà finisce per riflettere il carattere puramente onorifico. Una riprova evidente di questo processo nell'ideologia nobiliare e che si riflette tra le altre cose nell'abbandono sempre più marcato dell'esercizio delle armi, è testimoniato da autorevoli fonti letterarie trecentesche nelle quali non mancano sentimenti di riprovazione e di sdegno, oppure le pungenti ironie dei giuristi, da Cino a Bartolo, a Baldo. Nel Trecento sono soprattutto i membri delle famiglie magnatizie a ricevere con la formale cerimonia dell'addobbamento la dignità cavalleresca, intenzionati a mancare nettamente e simbolicamente il loro distacco rispetto i valori e le pratiche di un sistema di reggimento pubblico al quale essi non si vogliono riconoscere ed adeguare. D'altro canto, la norma emanata a Firenze che sottopone i cavalieri alle misure antimagnatizie si è adottata da Pistoia, da Pisa e da Bologna: quell'equiparazione, che pareva nata a Firenze nel alla fine del Trecento da una situazione locale, era entrata ormai nella coscienza comune.

3. *Alle origini del patriziato aretino*

A sostegno delle ricostruzioni a carattere generale sulle origini e sull'ideologia della componente aristocratica che sul finire del XIII secolo in molti comuni italiani e nelle realtà urbane del mondo tedesco si fusero con il ceto borghese-artigianale emergente per dare vita ai patriziati cittadini, risulta molto prezioso uno studio condotto da Giovanni Tabacco riguardante per l'appunto le caratteristiche originarie ed i valori fondamentali del ceto nobiliare aretino nel corso del XIII secolo⁷⁷.

Attraverso un ricerca molto attenta e ricca di riferimenti documentari emerge la tesi fondamentale per la quale la nobiltà aretina ha avuto nella fase immediatamente pre-comunale e nel delicato passaggio istituzionale coincidente con l'emergere delle organizzazioni "del popolo" una matrice marcatamente militare e cavalleresca. Molto più sfumata e molto meno pertinente appare la definizione di una nobiltà giuridicamente indentificata dal vassallaggio e dal possesso di feudi.

Una prima prova a sostegno di questa teoria è da rintracciare nell'attenta lettura della documentazione che nel 1238 costituisce un processo istruito per disporre se i beni e gli stessi figli minori di un tal Ughetto di Sarna debbano essere posti sotto la tutela dei curatori nominati dal questo, oppure se debbano rientrare nelle competenze del monastero di S. Flora e Lucilla. La disputa legale, risolta a favore dell'ente religioso, è nata poiché di questo personaggio, vissuto inizialmente nei castelli abbaziali di Sarna nel Casentino, e di Turrina - in prossimità di Arezzo - e poi nella città stessa, non è chiara la condizione di uomo libero oppure di individuo subordinato da originari legami servili all'abbazia. Questa documentazione non indagata in chiave meramente processuale e riferita alla particolare condizione personale di Ughetto e dei suoi figli è per l'appunto assai interessante poiché le parti in lite trovano almeno un accordo nel definire questo individuo come soggetto vissuto sia nei castelli del Casentino sia nella città di Arezzo al modo di un cavaliere. Le testimonianze prodotte da coloro che intendevano dimostrare la condizione di uomo libero tengono a sostenere che il defunto, al momento della distruzione del castello di S. Fiora in Turrina, era venuto ad abitare in città ed era stato ricevuto come cittadino del comune. Dalle istituzioni aretine aveva avuto un terreno dove vi aveva edificato una casa, e dove aveva vissuto

⁷⁷ G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in "Studi Medievali", s. III, XV, 1974, pp. 1-24.

per molti anni insieme alla propria famiglia. E' chiara l'intenzione quindi di qualificare Ughetto come un uomo libero, di far emergere la sua piena condizione giuridica di cittadino, e di rimarcare la sua condizione sociale di uomo dabbene ed onorato. In particolare la situazione di cittadino è dedotta dalla proprietà di una casa ad Arezzo e da una pluriennale residenza nella città, con tutti gli obblighi che ne conseguivano. La condizione sociale è testimoniata dal comune giudizio, fondato sul genere di vita condotto da Ughetto, rappresentato dal fatto che egli era stato notato in molte circostanze intrattenersi in attività con armi e con cavalli, secondo il costume dei nobili. Inoltre insieme ad altri "milites" era stato legittimamente convocato alla cavalcata, poiché teneva un cavallo a favore e per la difesa delle istituzioni comunali, ed aveva denunciato un possesso patrimoniale tale da poter essere considerato al pari degli altri cavalieri. Sono prove e constatazioni queste di fatti d'arme che garantiscono simultaneamente la condizione di cittadino e di nobile: di una nobiltà fondata sul genere militare di vita, in rapporto con una valutazione ufficiale del patrimonio privato. All'inizio del XIII secolo ad Arezzo sembra dunque normale nel concetto di nobiltà l'idea di un dispendio cavalleresco, in cui convergono un'adeguata base economica e consuetudini militari di vita. L'esistenza di un rapporto vassallatico-feudale non appare in alcun modo come elemento costitutivo nella definizione della nobiltà. Occorre al contrario constatare che il servizio feudale collegato ad un omaggio può essere fonte di ambiguità, allorché non sia chiara la natura del rapporto personale. Tale relazione, infatti, potrebbe configurarsi come una dipendenza da un determinato signore entro la quale comunque vi sia la possibilità di disporre liberamente della propria persona e di godere di una certa autonomia economica. Al contrario il rapporto personale potrebbe essere inteso come un globale assoggettamento della persona e dei beni al signore. Nell'orizzonte mentale degli aretini di inizio Duecento a differenza dei coevi abitanti delle città tedesche il servizio nei confronti di un signore feudale non costituisce un valore tale da innalzare, e determinare così notorietà al soggetto subordinato perché beneficiario di riflesso dalla grandezza del proprio "dominus".

Le ragioni del monastero di S. Flora e Lucilla sono suffragate da altre testimonianze che se da una parte intendono dimostrare la dipendenza e gli obblighi servili di Ughetto, dall'altra però non se ne contesta la condizione di uomo che prima di trasferirsi in Arezzo viveva al modo dei cavalieri. Ricordando l'originaria e lunga residenza su terra abbaziale e soprattutto volendo rimarcare il significato di questa

iniziale esperienza viene specificato che Ughetto al pari di chiunque altro residente nei castelli di Sarna o di Turrina avrà certamente dato il “datium” all’abbazia, avrà combattuto, cavalcato insieme, espletato tutti i servizi dovuti a vantaggio del proprio signore. Per sgombrare qualsiasi dubbio, infine viene affermato che Ughetto è stato visto dare il pane, il vino e il letto all’abate - suo signore - e ai suoi nunzi. Questi atti rappresentano inequivocabilmente il cosiddetto servizio di albergheria, che contraddistingue chi è soggetto al potere di costrizione di un signore locale. Sono un onere che esprime la dipendenza piena ad un “dominus”. La ricostruzione di questa condizione non deve però essere scambiata come una piena dipendenza servile. Di Ughetto, infatti, non si vuole mettere in evidenza la totale assenza di libertà personale, ma solamente la condizione di un soggetto al quale si sarebbe potuto richiedere la residenza su terra signorile e i più vari servizi, remunerandolo con possedimenti e consentendogli anche armi e cavallo, a patto che fossero usati a vantaggio del proprio signore. Ora proprio l’ambiguità del rapporto personale che in questo caso giudiziario non si esplicita nella totale dipendenza né nell’impossibilità di disporre delle risorse economiche, fa di Ughetto un “ministerialis” italiano, sul modello dei “ministeriales” tedeschi, ed inoltre garantisce a tale individuo di prendere la residenza ad Arezzo ed essere equiparato ai più importanti cavalieri aretini. Ritornando per attimo infatti alle testimonianze a sostegno dell’identità di uomo libero, vi è chi ritiene il protagonista molto vicino e familiare degli Azzi, consorte di tradizione longobarda che aveva dato ad Arezzo anche un vescovo all’inizio dell’XI secolo.

In questa altalena di presentazioni dell’identità di Ughetto, emerge comunque la volontà di questo, una volta passato dalla sfera del governo abbaziale a quella della città, di prendere definitivamente posto fra i nobili, ossia fra i “milites”, che in uno stile di vita segnato dalla grandezza mostrano con decisione le proprie attitudini al comando e manifestano il desiderio di una preminenza sociale. Poco importa il senso della sentenza che giudica Ughetto uomo dell’abbazia di S. Flora e Lucilla e pone sotto tutela i beni ed i figli minori di quello, non riconoscendone l’identità cittadina e nobiliare. Tale verdetto infatti è con ogni probabilità indirizzato dai difficili tempi che il comune di Arezzo è costretto ad attraversare in quanto posto sotto scacco dalla pressione papale e soprattutto dalle scomuniche e dall’interdetto lanciato dal vescovo. Molto più denso di senso è la considerazione che alcuni hanno nella città di Arezzo per la quale soggetti come Ughetto, pur provenendo dal contado, pur avendo trascorsi in qualche modo servili, mediante la residenza, il possesso di una abitazione, un

consistente patrimonio fondiario, e con le competenze di cavaliere, possono essere considerati pienamente oltre che come cittadini anche come nobili. Ancora è assai interessante verificare come nella ricostruzione processuale della vita e delle identità di Ughetto emerge tutta la capacità di Arezzo di attrarre in questi decenni - anche attraverso un'azione violenta - molti uomini dal suo comitato avvezzi alle armi e al comando nelle fortezze signorili e nei borghi incastellati, e destinati ad integrare la nobiltà militare di Arezzo. Un'aristocrazia dunque cittadina, ma molto eterogenea nella sua composizione. Vi sono - è il caso degli Azzi di Turrita - coloro che provengono da consorterie di "lambardi" largamente diffuse nel comitato aretino, come del resto anche in Toscana. Sono gruppi parentali di possessori notevoli, il cui patrimonio fondiario costituito da tempo immemorabile ha permesso una vita diversa da quella dei contadini. Per la protezione e l'incremento dei propri beni, e in relazione alle esigenze militari dei borghi e castelli in cui risiedevano prima di trasferirsi in città, sono indotti a praticare le consuetudini cavalleresche. Consorterie di "lambardi" queste, che già nei luoghi di provenienza - nel castello di Caprese - si distinguevano nettamente come nobili rispetto ai cosiddetti "populares". Altri, è il caso di Ughetto, sono di origine rurale più umile e oscura, tanto da potersi supporre che abbiano ascendenza giuridicamente servile. Questi attraverso prestazioni militari qualificate si sono mischiati con i "lambardi" già nei luoghi di provenienza, imitandone le forme di vita cavalleresca. Altri, infine, procedenti dal nucleo più o meno antico della cittadinanza, sono quei cittadini originari e degni di onore a cui Ughetto ad Arezzo viene associato. Qualunque sia stata realmente la loro condizione all'inizio dell'età comunale, certo è che ad Arezzo al principio del XIII secolo, dallo spaccato emerso nelle testimonianze processuali, questi nobili di antica cittadinanza appaiono come i rappresentanti di una tradizione militare ad alto livello, propria della città. Una molteplice convergenza dunque, dal contado e dalla città, verso un concetto di nobile coincidente con l'idea di un tenore di vita libero e cavalleresco e di una connessa responsabilità militare.

Ancora la citata minaccia di scomunica del vescovo di Arezzo ed il comune hanno costituito il motivo per la redazione di un'altra fonte documentaria di grande importanza e di appena due anni precedente rispetto al processo relativo alla condizione personale di Ughetto di Sarna. Nel 1236 il podestà e il consiglio del comune aretino, per liberare la città dalle censure ecclesiastiche, fanno una serie di promesse al delegato papale, offrendo una cauzione di mille lire pisane garantita dai

cittadini più nobili e più potenti di Arezzo. Questi sono in numero di quattordici e fungono da veri e propri fideiussori. Il documento li esplicita nelle personalità di “Albertum de Monteacuto, Ugonem comitem de Montedullio, Rigonem domini Teste, Ildebrandinum de Petramala, Tertum de Bostolis, Orlandinum olim Guidonis de Albrigottis, Donatum filium domini Stephani, Forzorem quindam Pauli, Boniannem Vescontesse, Andream Iacobi Oderisci et Ugolinum Dodi Ranierum Iacobi Sinigardi et Brillum notarius et Rudolphinum Ildebrandini”⁷⁸. In questo elenco possono essere esemplificate le diverse tipologie della nobiltà cavalleresca e militare aretina di inizio Duecento. Infatti tra le famiglie cavalleresche definibili con il termine di “lambardi” appartengono senza dubbio i Montauto, i conti di Montedoglio, i discendenti di Testa. I Bostoli, il gruppo parentale originario di Pietramala, ossia i Tarlati, e gli Albergotti sono rappresentanti invece della nobiltà residente in città, anch’essa a forte vocazione militare e soprattutto legata da rapporti parentali con l’aristocrazia feudale di contado. Il rimanente gruppo di garanti per comune di Arezzo sono quei cittadini di estrazione borghese non ancora nobilitatisi - per non aver ancora assimilato stili di vita “cavallereschi” - e dediti probabilmente alle arti liberali se è vero che tra questi alcuni esercitano la professione di notaio.

Titolata è certamente la famiglia dei Montauto per aver ricevuto intorno alla fine del XII secolo investiture feudali tanto dall’eremo di Camaldoli - il viscontado di Anghiari - quanto direttamente dall’imperatore Enrico VI sulle loro possessioni. In virtù di ciò i Montauto possono esercitare la loro giurisdizione e godere di servizi di “albergaria”, su coloro che precedentemente erano a tutti gli effetti uomini liberi.

I conti di Montedoglio investiti del titolo comitale all’inizio del XII secolo presentano forti similitudini con i signori di Montauto per la zona geografica che occupano con i loro possedimenti - le montagne a nord-est di Arezzo - e per la centralità della loro stretta relazione feudale-vassallatica tanto con l’abbazia di Camaldoli quanto con l’imperatore. Soprattutto il legame con l’abbazia casentinese determina una convergenza di interessi tra i Montedoglio ed il comune di Arezzo nei primi decenni del XIII secolo, quando sono ricordati in una bolla papale del 1223, insieme con il priore camaldolese di Anghiari, come responsabili di offese ai diritti patrimoniali del capitolo della cattedrale di Arezzo. La loro presenza poi fra le più nobili famiglie della città stessa di Arezzo, a distanza di una decina d’anni, dimostra di quali nuclei potenti l’aristocrazia militare cittadina si sia irrobustita nel corso dell’età consolare. Questa

⁷⁸ Cfr G. TACACCO, *Nobiltà e potere ... cit.*, pag. 7.

irradiandosi nel territorio per coordinare intorno alla città le forze religiose ed economiche di chiese e monasteri, era riuscita ad attrarre ed incorporare un'aristocrazia dotata di basi e ragioni proprie di azione. Il comune aretino volendosi sostituire a quella potenza vescovile che fra X e XI secolo aveva coordinato via via più intensamente nel quadro diocesano i vari enti religiosi del territorio e che fra XI e XII secolo si era posta al vertice del potere politico del comitato, era riuscito a far convergere verso i propri fini anche le famiglie signorile dei Montauto e dei Montedoglio. Il graduale tramonto dell'egemonia vescovile sul comitato aretino coincide dunque con la progressiva attrazione dell'aristocrazia del comitato entro la sfera d'azione della città.

Speculari ai Montauto e ai Montedoglio sono i discendenti di Testa. Al pari delle due famiglie signorili attestate nelle montagne appenniniche a nord-est di Arezzo godono della considerazione imperiale e dimostrano una vocazione militare e cavalleresca indubitabile. Nel 1220, infatti, Federico II, confermando un precedente diploma di Ottone IV, pone in rilievo la fedeltà all'impero di alcune famiglie aretine, annoverando fra di esse il nucleo parentale dei figli di Testa, ai quali viene confermato come feudo diretto il castello di Cignano - a sud-ovest di Cortona - con diritti di albergaria e piena giurisdizione spettante all'impero. Il possesso poi della fortezza di Montecchio, in prossimità di Castiglion Aretino, come bene patrimoniale di natura allodiale dimostra il potere militare e giurisdizionale di questa famiglia signorile. Il potere signorile di coercizione e di giustizia non proviene da un'investitura feudale, ma dalla piena e libera disponibilità di un patrimonio. La dominazione signorile in cui sono inseriti i figli di Testa attraverso castelli come quelli di Cignano e di Montecchio, fa dunque buon riscontro, sui margini orientali della Val di Chiana meridionale, alla dominazione dei Montauto e dei Montedoglio sull'Appennino ed inoltre mostra l'ampiezza che Arezzo esercita territorialmente. Deve essere inoltre aggiunto che la discendenza di Testa ha stretto rapporti ancora più intensi con il comune di Arezzo - prefigurando in un certo senso un processo di inurbamento - in quanto sempre all'inizio del XIII secolo risultano proprietari di una piazza.

Nel diploma di Federico II, accanto ai figli di Testa e come loro consorti nel castello di Cignano, sono ricordati i Bostoli. Si tratta di un gruppo parentale analogo a quello ora esaminato per base territoriale, legami feudali con l'impero e presenza in città. In particolare quest'ultima è già forte nel XII secolo, poiché i Bostoli sono fra i consoli aretini nel 1175 e nel 1180 e ricoprono l'ufficio podestarile ad Arezzo nel 1202.

Ancor più emblematico del loro ruolo primario esercitato in città è un fatto avvenuto nel 1216, quando il podestà dinanzi al consiglio cittadino li assolve dalle pene a cui erano stati condannati per l'occupazione dei castelli di Rondine in Valdarno e di Capolona nel Casentino, nonché per le violenze esercitate in città. Il podestà in particolare dispone di restituire ai Bostoli i beni precedentemente confiscati per la condanna ricevuta, a condizione che essi liberino da ogni giuramento loro prestato quegli uomini di Arezzo e del comitato aretino che si siano obbligati, e a condizione che non richiedano al comune di Arezzo il risarcimento dei danni loro recati con la distruzione di case e di torri in loro possesso. La consorzeria dei Bostoli dunque sebbene abbia agito contro il comune come una piccola potenza organizzata ed autonoma, nell'atto di sottomettersi viene rispettata nella sua sostanziale integrità. Formalmente la pacificazione assume un carattere ambiguo, come di trattato tra organismi coesistenti e non perfettamente integrati l'uno nell'altro. Ciò merita tanto maggiore rilievo, in quanto i Bostoli sono pur cittadini di Arezzo, non per una subordinazione recente, ma per una lunga tradizione di residenza e di responsabilità politica nel comune. Sono anzi così profondamente radicati nel tessuto cittadino che nel 1222, quando Arezzo fa alleanza con Siena, i "buoni uomini di consiglio" chiamati a giurare i patti si presentano divisi in due gruppi, di cui l'uno fa espressamente riferimento alla famiglia Bostoli. I membri dell'altro gruppo si dichiarano seguaci dei Tarlati di Pietramala, altra famiglia tra le più nobili e nominata anch'essa tra quella che garantiscono per Arezzo nel documento del 1236. Anche questa ha avuto un proprio membro tra i consoli di Arezzo nel 1198, e i Tarlati risultano possedere beni in città per lo meno dalla seconda metà del XII secolo. Essi sono in stretta relazione coi Calmaldolesi di Anghiari, dove nel 1234 il priore locale nomina Ildebrandino podestà e rettore del castello. Ancora una volta è palese il connubio fra base cittadina e base rurale nelle parentele nobiliari di maggior rilievo ad Arezzo.

Come ultimo esempio di contiguità e di confluenza tra aristocrazia rurale a base feudale e successivamente inurbatasi oppure attratta nell'orbita del comune e nobiltà di origine cittadina ma proiettata verso il contado e indirizzata a stabilire relazioni sociali e politiche con i poteri feudali, può essere riconosciuto nella potente famiglia Albergotti, presenti con allodi nella città, nelle sue immediate adiacenze e legata da rapporti di consortato con i Bostoli.

Tra i "nobiliores et potentiores" dopo le famiglie che dal punto di vista più squisitamente identitario hanno consolidato una memoria ed una notorietà storica,

come i Montauto, i discendenti di Testa, i Bostoli, i Montedoglio, gli Albergotti e i Tarlati di Pietramala sono citati anche tre notai e due individui la cui qualificazione in base al nome del padre non rimanda ad una discendenza nota. Questi ultimi sono di fatto privi del quel significato assolutamente originario di nobiltà, ossia la possibilità di far riferimento ad una tradizione familiare conosciuta o comunque conoscibile. Ciononostante questi fanno parte quasi tutti del consiglio generale cittadino e/o sono membri anche autorevoli della fazione guelfa. Tali informazioni, unite al fatto che tra i fideiussori di Arezzo nei confronti del vescovo di Arezzo vi sono anche tre notai, permettono con certezza di qualificarli come i più autentici rappresentanti della borghesia cittadina, per la loro origine ed il loro radicamento in Arezzo e per l'esercizio di professioni liberali. Dalle opportune descrizioni compiute nello specifico le caratteristiche di quelle famiglie e di quegli individui che concorsero a garantire il futuro del comune aretino nei confronti della rinascente potenza del vescovo cittadino è possibile comprendere perché il concetto di nobiltà già ad inizio del Duecento non risiede in una sua qualificazione giuridica fondata a sua volta sul diritto e sui valori feudali. L'uso dei comparativi "nobiliores" e "potentiores" induce a riflettere che nell'estensore di un documento tanto importante come quello del 1236 vi sia stata la consapevolezza dell'esistenza di una base cetuale più larga di nobili e potenti e che per questo motivo non andava a coincidere con una ristretta aristocrazia feudale. Sono sia il ruolo politico esercitato in Arezzo e nel contado mediante relazioni di natura feudale con il potente convento camaldolese oppure l'investitura di poteri giurisdizionali da parte dell'imperatore, sia la visibilità sociale i requisiti che generano lo "status" di nobile da sostenersi necessariamente attraverso una solida base economica. Altra documentazione storica viene a confortare questa tesi. Nel 1222, infatti, per rendere operativa un'alleanza militare tra Arezzo e Siena i rappresentanti aretini si impegnano a costituire un contingente di duecento uomini scelti tra i migliori e più nobili uomini facenti parte del consiglio generale. Oltre l'uso ancora una volta del grado comparativo dei rispettivi aggettivi, è ancor più interessante notare come nella fonte scritta sia specificato che per sostituire le eventuali defezioni per morte o per rinuncia gli Aretini avrebbero fatto ricorso ad individui egualmente "buoni", "nobili" e "potenti".

I concetti di "bonus", di "nobilis", di "potens" sono dunque tutti graduabili, e la loro giustapposizione significa, se non propriamente la coincidenza, certo la più o meno perfetta compenetrazione reciproca fra le condizioni di una solida e rispettata

agiatezza, di una consuetudine antica di vita non vile e di un'attiva presenza nei rapporti sociali e politici. Sono queste tutte condizioni che convergono nel costituire il ceto preminente della città. Un ceto diversificato internamente secondo l'intensità delle condizioni che lo qualificano, fino a quelle nobilissime, potentissime e ottime delle famiglie ricche di beni e fortezze e poteri autonomi di coercizione nel comitato. Quali sono allora i valori intorno ai quali ruota il sistema della rappresentazione della realtà della nobiltà duecentesca ad Arezzo? A ben vedere sono quelli che costituiscono il modo cavalleresco di vivere, perché in quanto modello ideale ammette al suo interno le inevitabili graduazioni, ma al tempo stesso stempera i contorni della distinzione. Lo stile di vita cavalleresco proprio per la sua natura ideale e non prescrittiva, come al contrario in una definizione giuridica, risulta più duttile per afferrare in profondità il concetto di nobiltà in un'epoca come quella medievale in cui la sanzione giuridica della massima autorità sovrana - l'impero - era stata ripetutamente contestata. Un cittadino può essere più o meno "bonus", "nobilis", "potens", ma non più o meno "miles". Lo stile di vita militare può essere più o meno splendido, in quanto sorretto da una base economica, signorile e clientelare più o meno robusta, ma il concetto di "miles", nel più largo senso di cavaliere, è fondato su una caratteristica immediatamente visibile e tale da creare un netto distacco fra le tradizioni di vita di famiglie diverse. Il vivere da cavaliere, infatti, genera una chiara separazione da coloro che combattono a terra, ossia dai plebei. Nelle contrastanti testimonianze e definizioni di Ughetto di Sarna, almeno su una informazione non sembra sorgere alcun dubbio. Per la determinazione del suo patrimonio - "CCCCC librarum" nel 1237 - egli può essere convocato per la cavalcata di guerra, pratica questa che contribuisce a segnare un preciso confine sociale fra "milites" e "pedites". La natura cavalleresca della nobiltà aretina di inizio Duecento è riscontrabile anche dalle pratiche messe in atto per l'imposizione di contribuzioni e per la concessione di deroghe e privilegi rispetto a queste. Ciò appare con evidenza nel territorio aretino, già in un documento del 1198, quando i consoli della città stipulano un trattato con gli abitanti di Castiglione Aretino. I primi si impegnano ad estendere la propria tutela miliare a patto che i secondi promettano a loro volta a pagare ogni anno due soldi per conto di ciascuna famiglia. Il trattato specifica anche le circostanze e coloro che potevano godere di una completa esenzione dalle imposizioni degli Aretini. Tutti i Castiglionesi sono dispensati dal pagamento della contribuzione qualora l'esercito imperiale imponga loro l'obbligo di fornire il foraggio e la biada per i cavalli,

valendosi del diritto di “fodro”. Diversamente i cavalieri, erano in ogni circostanza esentati dal pagamento dell’imposta destinata ad Arezzo. La pratica di concedere privilegi fiscali ai “milites” non è solo aretina o del suo contado. L’imperatore Enrico VI, intorno agli anni Ottanta del XII secolo, disponendo affinché i Fiorentini abbiano giurisdizione sulla città, tiene a specificare che questi diritti, anche in termini fiscali, non riguardano i nobili ossia i cavalieri. E’ possibile che la politica imperiale tenda, in questo caso come in altri, a restringere la sfera di applicazione dei diritti riconosciuti alle città, in uno sforzo di relativa parificazione dei poteri cittadini e signorili subordinati all’impero, ma è chiaro obiettivamente, l’incontro di questo orientamento imperiale con la spontanea resistenza dei nuclei signorili e delle famiglie militari al livellamento entro la generale categoria dei contribuenti impegnati verso le città. Ebbene il privilegio fiscale emergente dalla consuetudine, non sembra avere alcun fondamento in un ceto, concepito rigidamente quale “nobiltà di sangue”, una nobiltà definita dal vassallaggio e dal feudo. Tale esenzione viene concessa per le attitudini militari di un ceto sociale a cui si richiede, in relazione con le sue condizioni patrimoniali e col suo costume, un servizio di guerra di natura peculiare. Il nobile pretende esenzioni dalle contribuzioni normali, perché, in quanto “miles” è chiamato a prestazioni di grande rilievo.

Sotto questo profilo la nobiltà militare di Arezzo e di certi grossi borghi del territorio può essere accostata alla “militia” vassallatica, che è dotata di beni feudali per i quali non deve censi ai “seniores”, in quanto impegnata, in ragione dei feudi ricevuti, in un servizio di armi. E’ il caso ad esempio delle famiglie dei Montauto, dei Montedoglio e dei discendenti di Testa, investite di feudi direttamente dall’imperatore. Anche i cittadini nobili e cavalieri, fra XI e XIII secolo, devono, infatti, alla città uno speciale servizio in ragione della loro base patrimoniale. Ma non, occorre aggiungere, per una particolare natura feudale del loro patrimonio, o in quanto membri di una gerarchia vassallatica. La nobiltà cittadina del primo Duecento, per quanto robustamente integrata di elementi di più o meno grande rilievo provenienti dal contado, ha le sue radici cavalleresche nella storia stessa della città. A conferma di questa caratteristica originaria possono essere rammentate le ripetute azioni di guerra e di distruzione che si susseguirono appena dopo la costituzione del comune aretino e che portarono quasi contemporaneamente ad una contrapposizione tra questo e l’autorità vescovile investita dell’autorità comitale. Gli aretini vogliono ridurre la cattedrale entro la città, e la violenza con cui perseguono il loro intento, atterrando a più riprese le

fortificazioni dell'episcopio, dimostra che non può essere la determinazione soltanto di "pedites", ma che la città ha fin dalle origini comunali un nucleo vigoroso di "milites".

La determinazione di un'idea di nobiltà aretina fin dalle sue origini comunali come ceto politico dominante, riconosciuto illustre nella società, sostenuto da possedimenti patrimoniali e soprattutto manifestante un modo di vita cavalleresco, comporta delle importanti conseguenze. Sulla base di questa ricostruzione occorre innanzitutto abbandonare le teorie per le quali le fedeltà vassallatiche costituivano il necessario supporto istituzionale di una nobiltà ereditaria, giuridicamente privilegiata nelle città fino all'avvento dei regimi "popolari". L'inurbamento o la presenza comunque di famiglie di origine feudale e rurale nella realtà aretina comporta certamente l'innesto e la permanenza delle fedeltà vassallatiche, le quali esercitano un peso notevole nel funzionamento della nobiltà e contribuiscono di fatto a conservare e a trasmettere di generazione in generazione un costume militare di vita e una potenza sociale. Queste però non sono elementi costitutivi della nobiltà, che istituzione formale non era nell'alto medioevo, e tale tese a diventare - in modo assolutamente imperfetto - soltanto in età comunale, via via che si precisano giuridicamente, attraverso lo sviluppo e la codificazione delle consuetudini, i poteri signorili e comunali di coercizione e di esazione. Questa inclinazione dei nobili a definirsi come "status" privilegiato fu concomitante con un orientamento generale verso la costruzione di corpi organizzati. Si costituiscono tanto le singole consorzierie signorili, in cui i "nobiliores" disciplinavano la propria attività, quanto le società rionali, mercantili, artigiane di ispirazione popolare. E' possibile quindi ipotizzare che la politica del comune al principio del XIII secolo sembra orientata ad esplicitarsi in rapporto con gli interessi di gruppi presenti simultaneamente nella città e nei suoi borghi e sobborghi o nel suo territorio, come piccole potenze intrecciate fra loro e coordinate con l'egemonia comunale.

Ancora più articolata, poiché meglio definita dal punto di vista costituzionale appare la situazione aretina a metà del XIII secolo. Per effetto dell'influenza esercitata dalle vicende fiorentine ma in continuità con lo sviluppo delle "societates" aretine, le associazioni di popolo si presentano allora ufficialmente sul piano politico, coordinate da un capitano di popolo, dagli anziani del popolo, dal consiglio generale del popolo, operanti assieme col podestà del comune e con il consiglio dei duecento del comune. Le nuove istituzioni "popolari" emergono immediatamente anche in vicende politiche

non limitate alla sola gestione della cosa pubblica aretina. Un esempio su tutti è rappresentato dalla ricostruzione delle modalità mediante le quali il comune aretino stipula un'alleanza con Firenze nel 1256. Compaiono, infatti, dodici anziani, scelti tre per ogni quartiere, i rettori delle arti e delle società coi rispettivi consiglieri, il consiglio generale del popolo formato a sua volta dai medesimi rettori e consiglieri e da altri "uonimi popolari". Nei documenti sottoscritti per la regolarizzazione della scelta del rappresentante aretino che doveva comparire a Firenze è possibile riscontrare una maggioranza di individui che si qualificano in base alla professione liberale od artigianale esercitata, ma altri sono presenti si indentificano con la dignità di "dominus". Risulta allora evidente che le famiglie di tradizione cavalleresca hanno dunque due modi non concorrenti per conservare un peso nella vita politica: o mantenere la loro presenza nel consiglio dei duecento, il tradizionale organo politico di età podestarile, oppure iniziare la penetrazione all'interno degli organismi di popolo.

Si può allora intendere il significato della sopravvivenza di una vigorosa tradizione nobiliare per tutta l'età comunale ed oltre. La nobiltà considerata in quel modo economicamente robusto e socialmente violento che ad Arezzo è così manifesto, si era sempre indentificata con la classe militare e politica, in età pre-comunale e nella prima età comunale, ed ora, nel corso del XIII secolo, continuava ad operare impetuosamente in tutti i settori della vita cittadina in cui si enucleasse un potere. Come ceto egemonico la nobiltà militare delle città toscane aveva notevolmente contribuito a determinare l'orientamento istituzionale che aveva prodotto il comune e la sua prima evoluzione, e tendeva essa stessa a costituirsi, entro le istituzioni cittadine, come il ceto giuridicamente privilegiato. Ma le sue tradizionali discordie e la crescente attitudine delle altre forze cittadine ad organizzarsi, a creare nuclei di potere capaci di imitare l'autonomia di azione della sue consorterie, le impedì per tutta l'età comunale di cedere alla tentazione di chiudersi. Continuò a lottare militarmente nelle sue divisioni interne e per la città di cui rappresentava le ambizioni territoriali, e continuò a comprometersi con qualsiasi altra forza, ecclesiastica o popolare, emergente della città.

4. Caratteristiche dei patriziati degli stati italiani in epoca moderna e definizione del modello storiografico

L'esempio aretino ha permesso di verificare pienamente la validità del quadro più generale italiano per cui risulta molto difficile e storicamente poco produttivo determinare se nel corso dell'età comunale, dalla fase podestarile fino all'avvento dei governi "popolari", sia stato maggiormente determinante l'influenza dell'elemento feudale-signorile, oppure se viceversa il ceto nobiliare sia stato condizionato soprattutto dalla componente originariamente cittadina, sia che avesse iniziato ad assumere stili di vita aristocratici, sia che avesse mantenuto la propria dimensione borghese. In verità l'analisi dell'aristocrazia cittadina aretina nel corso del XIII secolo permette di compiere alcune considerazioni più approfondite e più feconde per l'economia di questa ricerca. L'opportunità, infatti, di qualificare la nobiltà non come un organismo sociale definito giuridicamente in merito alla permanenza di fedeltà vassallatiche, bensì per mezzo di una nozione più ampia di ceto definito sulla base di criteri politici, economici e sociali comporta la possibilità di evidenziare già nelle fasi centrali del Duecento l'embrionale presenza di un patriziato ad Arezzo, sebbene non ancora perfettamente compiuto. La definizione di "stile di vita cavalleresco", come autentico elemento costitutivo della nobiltà cittadina, è generata dalla constatazione che tanto nei redattori di documenti ufficiali del comune di Arezzo quanto nell'immaginario collettivo, venivano qualificati indistintamente "nobiles et potentes", oppure, ancor meglio, "nobiliores et potentiores" tutti coloro che in virtù di determinati parametri economico-patrimoniali, oppure per tradizione familiare, potevano svolgere un ruolo politico di primo piano, tale da garantire loro esenzioni fiscali oltre che la possibilità di rappresentare degnamente il comune aretino. Ecco che la condizione di "milites", ossia di cavaliere, non è altro che la rappresentazione di una preminenza politica all'interno della comunità di residenza; di una consistenza economica e patrimoniale ingente in grado di superare eventuali ostacoli rispetto all'antichità del "sangue" o - come nel caso di Ughetto di Sarna - una condizione personale servile; di una massima visibilità e considerazione nella società. E' parere ormai concorde degli storici che questi criteri costituiscono di fatto nozioni fondamentali per la costruzione e la verifica circa l'esistenza di un patriziato.

Sulla scorta ancora degli studi di Marino Berengo è possibile appurare, anche mediante il ricorso a documentazione di età moderna tanto in territorio tedesco quanto in quello italiano, che la residenza nelle città⁷⁹, il diritto di esercitare le principali cariche politiche⁸⁰, una robusta consistenza patrimoniale⁸¹, ed infine stili di vita orientati al “mos nobilium”, caratterizzavano di fatto la nobiltà cittadina, ossia i patriziati. Studi e ricerche riguardanti le caratteristiche della nobiltà italiana in età moderna non fanno altro che confermare questo impianto teorico.

Nel Ducato di Milano, l'elemento particolare e sostanzialmente costante della struttura sociale va individuato nel carattere cittadino e non fondiario dei ceti dominanti. Sin dal periodo comunale i patriziati urbani sono i protagonisti della guida politica dello

⁷⁹ Cfr M. BERENGO, *L'Europa delle città ...* cit., p. 274: “Nella sua *Cosmographia* del 1544 Sebastiano Münster spiega che, mentre i nobili stanno nei castelli e quando ne escono ‘tutta la gente comune riconosce subito la loro natura’, nelle città esistono invece due diversi tipi di cittadini: quelli di rango inferiore (*schlechte Bürger*) che esercitano mestieri o commerci; e ‘gli altri, che son detti patrizi, che discendono dalle antiche schiatte (*Geschlechter*) e che vivono coi beni aviti, di interessi e di rendite’. Anche il grande orientalista e cosmografo sa dunque bene che quando si dice nobile e quando si dice patrizio, non si dice la stessa cosa”.

⁸⁰ Cfr Ivi, pp. 275-278: “... lavori del canonico Jean Lestocquoy Lui che aveva frequentato tanto a lungo i *lignages* della sua Arras ricollegandoli e comparandoli con quelli che Due e Cinquecento erano fioriti inoltre altre città della Lorena e dei Paesi Bassi, non potevano riconoscere dei semplici borghesi in quegli uomini, che per molte generazioni si erano succeduti nello stesso palazzo avito e si erano trasmessi di padre in figlio seggi consiliari e scabinati: per lui, come per i cittadini delle Fiandre tre-quattrocentesche, erano dei nobili urbani, appunto dei patrizi”; “La più specifica e organica difesa dei patriziati era stata assunta ... da un professore sassone di diritto pubblico, Johann Jacob Draco, che sebbene insegnasse nella ducale Coburgo, dichiarava di essere stato indotto a studiare questo tema dai numerosi allievi patrizi che, frequentando i suoi corsi, gli avevano chiesto ‘perché questo termine, che deriva dall’antica repubblica [romana], sia passato a designare quanti hanno predominio e prestigio nelle maggiori città’. E’ peculiare della Germania, rispondeva il Draco, la distinzione tra la nobiltà rurale-cavalleresca e quella cittadina di cui molte nazioni, e in specie la spagnola, non fanno alcun uso; avrebbe potuto aggiungere che un *hidalgo* castigliano non solo non conosceva questo termine, ma avrebbe comunque negato qualsiasi dignità nobiliare ad un patrizio. Ma il suo discorso non andava in quella direzione: a lui bastava ‘imporre il silenzio a quelli che, accecati dall’invidia verso i patrizi, dicono che sia una bizzarria delle città ritenere nobili coloro che sono giudicati tali solo a casa loro, e non fuori di quella’. Quando il Germania si parla di *Geschlechter*, ossia di ‘nobilitas urbana’ o ‘civilis’, si fa riferimento a famiglie illustri che da secoli rivestono cariche e vivono nobilmente”; “Tra le grandi città italiane, Firenze era quella che più aveva indugiato a definire, e quindi a chiudere, in senso aristocratico-dinastico la sua classe dirigente; e si potrebbe anzi aggiungere che non si risolverà intieramente a farlo. Se già nel 1293 i provvedimenti antimagnatizi erano stati applicati anche a quelle famiglie popolari che avevano di recente acquisito un alto grado di ricchezza e potere, sin dall’inizio del Quattrocento ciò che faceva ormai fede di un’antica e valida ascendenza erano i libri dei ‘prioristi’, un tipo di compilazione che si era reso indispensabile nelle biblioteche delle magistrature e nelle case private: le famiglie cioè si distinguevano per l’antichità del loro accesso al vertice delle cariche repubblicane, e per la frequenza con cui i loro membri erano stati designati a ricoprirle; dell’origine, feudale o mercantile, rurale o urbana che fosse, non serviva più serbare la memoria”.

⁸¹ Cfr M. BERENGO, *L'Europa delle città ...* cit., p. 280: “Il ritiro dai traffici, l’investimento fondiario, l’assunzione o l’aspirazione ad assumere un titolo nobiliare e un conseguente tenore di vita sono stati comuni alle città tedesche e a quelle italiane: ma si sono espressi in modi diversi. La negazione dell’origine cittadina e l’allontanamento dalla vita pubblica, avvertita come antitetica a quella municipale e non conciliabile con essa, è avvenuta solo nelle prime ed è rimasta del tutto estranea alle seconde. Nel Sei e nel Settecento il nobile o patrizio italiano (termini che possiamo usare come sinonimi) ha alternato il soggiorno in villa con quello in città, la cura delle sue compagnie con l’esercizio delle cariche; l’esempio veneziano non è certo isolato ma è forse il più evidente”.

Stato, conservando questo ruolo durante il regime signorile dei Visconti e poi degli Sforza, e successivamente con gli Spagnoli. Anche nel corso della dominazione austriaca, almeno fino alla metà del Settecento, tutelarono con successo il complesso delle loro autonomie politiche ed amministrative. D'altro canto proprio l'origine urbana, e non signorile-rurale, dell'*élite* che deteneva una fetta importante del potere politico, nonché la sua forte presenza nello spazio regionale spiegherebbero l'adesione della nobiltà lombarda allo Stato, oltre che l'estensione delle facoltà pubbliche, in quanto non si manifesta nessuna ragione di contrasto, almeno fino alle riforme giuseppine degli anni Ottanta del Settecento. Si era stabilito un sostanziale equilibrio tra i diversi protagonisti - nobiltà, feudatari, alta burocrazia, ricca borghesia - capace di resistere anche con il mutare delle situazioni storiche e dei governi che si sono succeduti. Inoltre rispetto al potere dei patriziati urbani, l'influenza che il feudo esercitava sulla società lombarda appare decisamente inferiore. L'aristocrazia feudale nel complesso di collocava ad un livello inferiore nella scala delle gerarchie sociali. Ciò non significa che in Lombardia l'istituto feudale fosse poco diffuso. Al contrario aveva conquistato grandi proprietà fondiarie ed assicurato al feudatario consistenti privilegi fiscali e giuridici, quali sgravi di imposte, difesa dell'integrità del patrimonio, funzioni giudiziarie che gli venivano delegate dallo Stato, e che il feudatario esercitava attraverso il podestà da lui scelto tra i laureati dell'Università di Pavia, e numerosi diritti di prelievo del reddito agricolo ed extra-agricolo. Tutto ciò, però, non divenne il centro di una supremazia, e il feudo rimase un'istituzione più defilata e tale da non rappresentare un rilevante significato pubblico, proprio per la preminenza della città e conseguenza del patriziato. L'organo di maggiore rappresentanza politica dell'aristocrazia lombarda era il Senato di Milano, che già nel corso del Cinquecento era stato controllato dal patriziato milanese che ne aveva fatto il mezzo per il sostegno e l'esercizio delle sue facoltà politiche, nella duplice direzione di baluardo dell'autonomia locale nei confronti del principe e di fondamento della continuità aristocratica. Verso l'autorità sovrana, il Senato aveva sviluppato una regolamentazione assai particolareggiata del proprio "status" giuridico, al fine di confermare l'autonoma identificazione di classe dirigente che non otteneva da altro potere la sanzione del proprio ruolo. Al tempo stesso riservava a sé tutte quelle competenze più importanti, quali la possibilità di interpretare le leggi e la designazione dei giudici, per mantenere la direzione patrizia dello stato. In una società così strutturata è certo che lo studio e la pratica della giurisprudenza diventano il

veicolo privilegiato tanto per la conservazione degli equilibri costituiti, quanto per provocare mutamenti nell'ordine sociale. I nuovi ricchi che sono desiderosi di entrare a far parte dell'aristocrazia, dopo aver cessato di praticare la mercatura o altro mestiere ritenuto non consono alla condizione di nobile, attraverso lo studio del diritto accedevano a quelle cariche di notaio o di causidico costituenti i primi livelli della promozione sociale. Con il passare delle generazioni, più la famiglia si depurava di tutto il passato ignobile e otteneva onori e prestigio nell'esclusiva pratica di funzioni giuridiche, più si determinavano i presupposti per permettere ad un figlio primogenito di superare l'ultimo ostacolo, rappresentato dall'ingresso nel Collegio dei giureconsulti. A questo punto la nobilitazione era assicurata e si accedeva alle più importanti cariche politiche o ecclesiastiche. Più nel particolare, per aspirare ad essere degno del patriziato una famiglia era necessitata ad abbandonare un'attività commerciale, accumulare un patrimonio rilevante per mezzo di attività di interesse pubblico e contemporaneamente mantenere queste posizioni. L'acquisto di un feudo o di un ufficio poteva facilitare ed abbreviare i tempi dell'ascesa. A causa di ciò è errato ritenere che tra la nobiltà feudale e patriziato cittadino vi siano riscontrabili irriducibili contrapposizioni di interessi e nette distinzioni sociali. Si ha al contrario la tendenza ad incontrarsi per mezzo di specifiche politiche matrimoniali, e a costituire numerosi intrecci economici, anche in considerazione del fatto che il feudo garantiva un prestigio ancora considerevole, spesso desiderato dai patrizi.

A Venezia, il patriziato è stato generato da un antico nucleo di mercanti divenuti ricchi con la pratica commercio sui mari. Questi mantengono nel corso dei secoli tale propensione per gli affari, origine della loro ricchezza e del loro potere. E' vero che nel corso del Seicento parte di questi capitali sono stati destinati verso la rendita agraria, tuttavia si tratta della parziale riconversione economica di un ceto che non perde in questo processo la sua natura né le forme del suo controllo sulle istituzioni. Nel corso dell'intera età moderna l'oligarchia mercantile veneziana consolida ed estende il suo dominio sulle città della Terraferma ed impedisce ai gruppi della nobiltà locale l'accesso alle istituzioni centrali, marginalizzandoli in spazi amministrativi angusti, che contribuiscono il radicarsi nelle province di un tenace malcontento verso l'accentramento della capitale. Facendo una somma tra i nobili veneziani con quelli della Terraferma, si è valutata la loro consistenza numerica in circa 10.000 persone verso la metà del Settecento, cioè lo 0,7% dell'intera popolazione. Nella dominante la nobiltà costituisce la quota maggiore, circa il 3%, ma è in forte diminuzione

demografica. Si calcola infatti che dal 1550 e la prima metà del XVIII secolo il numero dei nobili che faceva parte per diritto ereditario del Gran Consiglio si riduce al 62%. L'area gravitazionale della Repubblica, un tempo localizzata nei tanti approdi e nelle tante zone di controllo lungo le coste dell'Adriatico e nel mar Egeo, si dirige a partire dal Cinquecento verso il Veneto, ma a questo cambiamento dei confini non corrisponde un'adeguata consapevolezza dell'aristocrazia veneta, che si sarebbe dovuta esplicitare in una maggiore attenzione verso quella Terraferma che ora rappresentava il corpo essenziale dello Stato. Al contrario non sono riviste le strutture istituzionali e si mantiene una struttura dei poteri che creava profonde insoddisfazioni nelle province. Vi è inoltre da tenere conto che a Venezia, città-stato rimasta senza territorio fino al Quattrocento, non si riscontrano forme di feudalesimo nella nobiltà - generata tutta dal ceppo mercantile - e che il flusso della ricchezza nel XVIII secolo è costituito in buona parte dalla rendita fondiaria liberata dalla Terraferma che è destinata per metà ai laici e agli ecclesiastici di Venezia, per l'altra parte alle oligarchie nobiliari e borghesi delle province. In sintesi quindi erano i nessi tra Venezia e Terraferma sulla quale si era concentrata una notevole riconversione dei capitali dei patrizi veneziani che aveva portato all'espansione delle loro proprietà soprattutto nella provincia di Padova e che era stata fiancheggiata da un attento intervento dell'autorità pubblica. Ad essa non fa riscontro l'edificazione di uno Stato organizzato su una dimensione regionale. In questo modo la crisi economica e demografica dell'aristocrazia veneta, resosi manifesto nel Settecento, gli impedimenti al ricambio dei gruppi dirigenti, la marginalizzazione politica delle nuove forze borghesi che si veniva realizzandosi nelle campagne, l'assenza di cooptazione di nuovi gruppi sociali, l'incerto compromesso tra la nobiltà di Venezia e quella della Terraferma, costituiscono altrettante cause che rendono ormai debole la Repubblica. La sua articolata struttura "costituzionale" poteva generare ancora ammirazione da molti a motivo dell'equilibrio e del controllo dei poteri in esso garantito, tuttavia i più attenti osservatori non potevano non riscontrare la realtà di un sistema sempre più inadeguato a veicolare le aspirazioni sociali che si manifestano nel XVIII secolo.

Se si sposta l'attenzione verso la Repubblica di Genova si possono riconoscere alcune caratteristiche comuni con Venezia circa gli istituti politici e gli pratiche civili della nobiltà. Anche a Genova l'aristocrazia, dopo la notevole espansione durante il Cinquecento e contemporanea al dispiegamento sul piano europeo delle attività mercantili e finanziarie, entra in una fase caratterizzata dalla riduzione numerica e da

una netta chiusura sociale. Gli studi di Grendi⁸² su Genova forniscono informazioni quantitative sulla riduzione del ceto aristocratico, evidenziando la natura tendenzialmente strutturale di questo fenomeno. I nobili, che all'inizio del Seicento contano circa 2.500 unità, dopo appena tre decenni sono ridotti a 1802, di cui almeno 300 assenti per vari motivi dalla città. Un secolo più avanti, nel 1725, l'aristocrazia genovese subisce una flessione di un altro migliaio di componenti, contando 804 iscritti, di cui 73 non presenti. Un'ulteriore contrazione si verifica nei decenni successivi, quando la nobiltà viene a perdere tra il 1700 e il 1760 circa un quarto dei suoi membri. Per rendere ragione di questo fenomeno è stato opportunamente usato il termine "diaspora" per sottolineare una delle due componenti che motivano la riduzione quantitativa della nobiltà genovese, ossia l'abbandono non di rado della residenza e il trasferimento in altre città europee per ragioni militari, commerciali, finanziarie. Si è al cospetto di una *élite* che ha effettivamente una vocazione ed una tradizione di emigrazione. Al seguito della corona spagnola rappresentanti in vista dell'aristocrazia genovese trovano impiego nell'esercito, nella diplomazia e nel governo. Sui mercati più importanti del commercio europeo e nelle realtà portuali di tutto il Mediterraneo numerosi sono mercanti ed affaristi genovesi. La maggior parte di questi individui provengono dal ceto nobiliare. Ciò non è sufficiente a spiegare perché l'aristocrazia genovese un tempo composta da oltre 2000 unità si trovi ridotta a meno della metà. Vi è un'altra causa della contrazione numerica degli iscritti alla nobiltà, ed è di natura demografica.

Seguendo però sempre le riflessioni di Berengo sulle caratteristiche del patriziato occorre ammettere che la residenza cittadina, il ruolo politico preminente, l'origine borghese-mercantile ed il successivo orientamento verso una diversificazione degli investimenti nell'acquisto di proprietà terriere, possono generare al massimo un ceto dirigente e non una *élite* aristocratica. D'altro canto alle stesse conclusioni si è giunti a proposito dell'analisi della nobiltà cittadina di Arezzo nel corso del Duecento. I cavalieri, che possono essere qualificati come "nobiles" o "potentes", pur esercitando un notevole ruolo politico nel corso del comune podestarile, e malgrado la loro capacità di inserirsi nelle istituzioni popolari e controllare di fatto l'amministrazione comunale nonostante la crescita del ruolo politico delle arti di mestiere, non sono orientati a processi di chiusura al loro interno, ma al contrario tendono a confondersi con le altre realtà sociali cittadine. Per riconoscere un passaggio tra ceto dirigente e

⁸² E. GRENDI, *Capitazioni e nobiltà genovese in età moderna*, in "Quaderni storici", 26, 1974, pp. 403-444.

patriziato è necessario porre in essere procedure di aristocratizzazione, di distinzione, ossia che si concretizzino disposizioni legislative definibili con i sinonimi di “chiusure” o “serrate”⁸³. L'impossibilità, o meglio, il ritardo di poter riconoscere il passaggio dalla presenza di un semplice ceto dirigente a un vero e proprio patriziato cittadino è evidente nell'evoluzione delle città dell'area anseatica a cavallo tra il medioevo e l'inizio dell'età moderna. A causa soprattutto di continui processi di sviluppo economico e la continua ascesa di componenti della borghesia è risultato impossibile realizzare un nucleo stabile di famiglie che riuscissero a mantenere la direzione politica delle città⁸⁴.

La centralità delle pratiche di distinzione e di aristocratizzazione per la definizione e la migliore analisi dei patriziati cittadini è tra l'altro evidenziata nella storiografia specialistica. Per quanto riguarda la realtà milanese, infatti, all'interno del patriziato si può isolare un gruppo quantitativamente più ridotto, costituito da circa 60 tra le più ricche e antiche famiglie patrizie, le quali occupano e i ruoli delle massime magistrature civili. La consistenza sociale di questo nucleo più ristretto della nobiltà milanese non sta unicamente nel monopolio dell'amministrazione cittadina, ma anche nella capacità di aver dato vita a tutta una serie di legami economici, politici e personali che lo connettevano all'aristocrazia lombarda. Rispetto, inoltre, ad altri patriziati, quello lombardo, malgrado che nei confronti dei ceti in ascesa avesse stabilito regole sempre più ferme a partire dalla fine del XVI secolo, per non

⁸³ Cfr M. BERENGO, *L'Europa delle città ... cit.*, p. 290: “Del resto, quando non si verificano serrate e quando un patriziato non assuma precisi lineamenti istituzionali, ottenendo il diritto a una determinata quota di seggi consiliari e delle cariche municipali, la sua durata stenta a protrarsi per una lunga serie di generazioni”.

⁸⁴ Cfr *Ivi*, p. 285: “Non per tutte le città tedesche ci sembra che sia storicamente corretto far uso del concetto di patriziato che è, in particolare, di difficile applicazione all'area anseatica, sino a che essa conserva il suo carattere originario di associazione di grandi mercanti dediti al traffico internazionale, ossia sino alla seconda metà del Cinquecento e all'affermarsi dell'egemonia svedese nel Baltico. La rapidità del ricambio sociale nelle singole città è in funzione dell'andamento degli affari. Alla fine del Trecento nessuno dei quattro più famosi borgomastri di Lubecca vi è nato: e non troverà ostacoli Heinrich Castorp, che trasferitosi già adulto da Dortmund, acquista la borghesia nel 1445, entra in Consiglio nel 1452, diviene borgomastro nel 1463 e per 25 anni, sino alla morte, piloterà la politica cittadina nel conflitto tra la Polonia e l'Ordine teutonico. Si è calcolato che in media circa un quinto dei mercanti con diritto di cittadinanza, e quindi non in semplice transito, acceda alla vita pubblica: così dal 1300 al 1408 si sono contati 152 consiglieri appartenenti a 104 gruppi familiari, dal 1416 al 1530 si è registrata una tendenziale concentrazione, con rispettivamente 130 e 94 unità. Emerge dunque un'oligarchia mercantile, nel senso che il potere resta stabile in poche mani, quelle dei più vecchi e attivi uomini d'affari residenti in città; ma la trasmissione ereditaria è ridotta, e a un cittadino italiano apparirebbe praticamente nulla: fra Tre e Quattrocento solo una dozzina di famiglie ha potuto annoverare nelle sue fila più di sei dei suoi membri che siano divenuti consiglieri. Questo ricambio sociale, non vorticoso ma abbastanza rapido, nel corso del Cinquecento si verrà però sempre più rallentando, ed è solo allora, quando si forma un'élite di 10-15 famiglie che arriveranno sino alla soglia dell'Ottocento, che si potrà parlare di patriziato. Una realtà che non si ravvisa negli altri centri anseatici da Hannover a Breme, a Stralsunda, dove neppure un nucleo così ristretto avrà modo di assicurarsi una continuità dinastica”.

indebolire con troppe immissioni nella nobiltà l'omogeneità e l'equilibrio politico e sociale del ceto, non sembra essere, almeno nel Settecento, un ceto chiuso, una sorta di casta inaccessibile a nuove cooptazioni. Al contrario, risulta sensibile e disponibile a gradualità reintegrazioni delle proprie fila, per mezzo di frequenti concessioni di titoli nobiliari alle famiglie benestanti della capitale e delle province, giunte alle vette della società attraverso appropriate scelte matrimoniali e opportuni investimenti in titoli e in proprietà. Tale supremazia nobiliare e patrizia non viene ostacolata dai governatori spagnoli o austriaci. Solo dopo la metà del Settecento, e soprattutto per mezzo delle riforme di Giuseppe II, si riscontrano i segni di una politica indirizzata ad imporre cambiamenti considerevoli nelle gerarchie sociali con l'indebolimento del patriziato milanese. Per la prima metà del secolo né la nuova rilevazione censitaria avviata da Carlo VI nel 1718, che si proponeva con la ridefinizione delle proprietà di mettere ordine nei privilegi fiscali di cui si servivano i nobili di città e i feudatari, né provvedimenti di natura mercantilistica, quale l'istituzione di una giunta per il mercimonio nel 1715, che potevano contrapporre alla tradizionale organizzazione del lavoro e del commercio forme di gestione dipendenti maggiormente dal potere centrale, portano di fatto sovvertimenti di qualche peso nella struttura sociale della Lombardia. Si presentano, è vero, tensioni tra le autonomie aristocratiche e i primi tentativi dello Stato di imporre un proprio modello di razionalità amministrativa, ma queste non si manifestano in conflitti palesi, anche perché le intenzioni riformatrici sono incerte e deboli, non sorrette da un apparato pubblico e dal consenso sociale.

Anche per quanto riguarda Venezia non tutti i nobili hanno le stesse prerogative politiche, giacché una sezione più ristretta dell'aristocrazia tendeva ad accaparrarsi le cariche più influenti nella complessa trama istituzionale della Repubblica. Intorno al Senato, che ha raccolto i compiti di direzione generale dello Stato, vi sono magistrature di più ristretta composizione numerica in cui si sono organizzate competenze in settori specifici. Se viene fatto uno spaccato in verticale del sistema politico di Venezia, si individuano due organismi che intergrano il potere del Senato. Il Maggior Consiglio, di cui faceva parte quasi tutta la nobiltà veneziana e che ha qualifiche prevalentemente elettive, e il Consiglio dei Dieci, così nominato dal numero dei nobili che lo costituiscono, con funzioni di governo della repubblica. La bilancia dei poteri oscilla a favore di quest'ultimo organismo ogni volta vi è una tendenza all'irrigidimento istituzionale da parte dell'oligarchia più potente o vi era

almeno un tentativo in tal senso, mentre si indirizza verso del Senato quando la nobiltà nel suo complesso si identifica nelle scelte dello stato veneziano o quando i settori meno privilegiati di essa arrivano a contenere le esigenze accentratrici dell'aristocrazia più ricca. Infatti, una linea di contrasto all'interno del ceto aristocratico separa la nobiltà ricca da quella meno ricca, se non povera. Dal momento che le cariche politiche garantiscono retribuzioni diseguali a misura della loro importanza, la lotta per l'ingresso in certe istituzioni rappresenta anche la contesa tra gruppi diversi della nobiltà identificabili attraverso il valore della loro ricchezza.

Come è possibile riscontrare dall'esempio della realtà milanese e di quella veneziana la strada più diretta e proficua per avviare processi di aristocratizzazione e di separazione all'interno dello stesso rango nobiliare oltre che dagli altri ceti è costituita dall'emanazione di disposizioni legislative, ossia dal varo di riforme degli statuti cittadini. Norme, infatti, che limitano l'accesso alle cariche pubbliche di maggiore responsabilità politica e che trasformano queste come trasmissibili in linea ereditaria all'interno della famiglia, risultano i veicoli più pertinenti ed immediati per la creazione di oligarchie nobiliarie, o patriziate.

**PARTE SECONDA: IL PATRIZIATO GRANDUCALE ED
ARETINO TRA SISTEMA ASSIOLOGICO E DINAMICHE
DELLE STRUTTURE MATERIALI**

CAPITOLO QUINTO: L'articolato complesso ideologico nelle relazioni settecentesche di Pompeo Neri (1745-1763)

1. *La supremazia del diritto romano e la supplenza delle disposizioni statutarie*

Come è noto da autorevoli studi⁸⁵ e da fonti documentarie⁸⁶, alla legge di riforma della nobiltà toscana era tenuto a far precedere una memoria informativa quel Pompeo Neri che non tanto nella nativa Toscana quanto piuttosto nella adottiva Lombardia doveva legare il proprio nome a interventi riformatori tanto famosi. In contrasto ormai con la reggenza lorenese, ed in particolare con il conte Richecourt, viene chiamato, nel 1749, da Maria Teresa a Milano per portare a compimento e rendere operative le fondamentali modificazioni del sistema della rilevazione catastale. Non soltanto quindi i contributi di Gaetano Canini possono guidare la migliore interpretazione della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* ma anche la memoria del Neri scritta nel 1748. Collaboratore personale del Richecourt, il primo; “consulente” pubblico il secondo, entrambi appaiono animati da una diversa concezione del fondamento e della funzione che la nobiltà toscana deve svolgere a metà del Settecento. La “tesi” del Canini, infatti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, è orientata a stabilire nell'autorità sovrana l'unica verace fonte della nobiltà⁸⁷ e nel valore assoluto della distinzione e della separazione l'identità di una nobiltà toscana che finalmente poco secoli di autoregolamentazioni poteva rientrare a pieno titolo nel sistema dell'aristocrazia europea riconosciuta come tale dall'autorità centrale. L'importanza storica di Pompeo Neri e il rapporto conflittuale che ebbe con il conte Richecourt inducono da una parte ad approfondire i suoi contributi scritti nel corso della collaborazione svolta per conto della reggenza, e dall'altra a ricostruire il suo

⁸⁵ Cfr M. VERGA, *Da “cittadini” a “nobili” ...* cit.; F. DIAZ, *I Lorena in Toscana ...*, cit., pp. 158-165; C. DONATI, *L'idea di nobiltà ...* cit., pp. 324-333.

⁸⁶ P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana ...* cit., p. 407: “Dopo di avere secondo gli ordini di questa deputazione proposto un metodo, con cui appresso a poco potrebbero disporsi tutte le materie appartenenti ai diritti privati, quando si dovessero ridurre in un solo codice compilato per uso della Toscana a similitudine delle Istituzioni di Giustiniano, mi fu comandato di dar principio a questa compilazione dal pensare e proporre qualche cosa sopra la materia della nobiltà ...”.

⁸⁷ Cfr A.S.F., *Reggenza 58*: “Per essere l'idea della Nobiltà non assoluta ma relativa, è impossibile secondo gli autori darne una definizione generale adattabile a tutte le persone, a tutti i luoghi, ed a tutti i tempi: onde è necessario rimettersene alle circostanze, costumi, e leggi di ciascun paese”.

sistema delle rappresentazioni della realtà probabilmente non del tutto coincidente con le politiche assolutistiche della nuova dinastia lorenese.

L'ideologia di Pompeo è rilevabile ancor più approfonditamente ed opportunamente dal fatto che egli appena un anno prima, incaricato sempre dalla reggenza lorenese, aveva tenuto tre discorsi per contribuire alla realizzazione di un nuovo codice delle leggi toscane. Siamo quindi nella felice condizione di analizzare il punto di vista del giovane ma brillante giurista fiorentino che è tenuto ad esprimersi tanto su questioni di ordine costituzionale e giuridico quanto sulla collocazione di un fondamentale ceto della società toscana. La possibilità di presentare un organico e coerente sistema delle rappresentazioni non deriva soltanto da una continuità cronologica espressa dallo stesso Neri, il quale all'inizio della sua relazione sulla nobiltà toscana informa di essere stato appena impegnato a proporre un metodo per riunire in un solo codice la materia legislativa toscana e di aver trattato molto brevemente della nobiltà proprio nelle relazioni precedenti. In realtà tanto nelle modalità di indagine quanto nella scelta di determinati valori, sia nelle riflessioni sulla riforma della legislazione toscana sia sulla materia nobiliaria, può essere individuata nel Neri una compiuta ed articolata ideologia.

Nelle relazioni portate a termine nell'estate del 1747 il riferimento sicuro per orientare qualsiasi tentativo di fornire al granducato di Toscana un solo codice è individuato e costantemente evidenziato da Neri nell'assoluta valenza del diritto romano. Un anno dopo, la riproposizione della rinascimentale idea di una nobiltà naturale - indipendente da qualunque fondamento nell'autorità sovrana - e la determinazione del binomio indissolubile tra nobiltà e cittadinanza costituiscono il sicuro "faro" per tentare di trovare un ordine in una materia tanto e varia e tanto contraddittoria. Se il senso assoluto ed in sé di questi valori è teorizzato, ed in un certo senso presupposto dal Neri nei contesti specifici riguardanti la situazione della legislazione toscana e la condizione del ceto nobiliare, diversamente la valenza relazionale e la possibilità di trovare una sintesi più generale ed organica fra essi è riscontrabile nel costante riferimento a ricostruzioni storiche. In particolare la notevole forza rappresentativa della realtà tanto del diritto romano quanto del binomio nobiltà-cittadinanza si esplica pienamente nella loro manifestazione e concretizzazione fattuale nella storia della repubblica fiorentina prima e del principato mediceo poi. L'individuazione, infatti di una origine, e successivamente di un radicamento nell'assetto "costituzionale"-giuridico, in quello politico e da ultimo in una razionale organizzazione della società

di antico regime giustificano dal punto di vista del Neri l'attualità sempre valida di questi valori che hanno oltrepassato quasi indenni, e senza subire stravolgimenti sostanziali, le contingenze ed i particolari contesti storici.

Nei tre discorsi tenuti al cospetto della commissione costituita per la riforma del sistema legislativo toscano e presieduta da Richecourt, Pompeo Neri volendo ricercare il fondamento epistemologico della scienza giuridica formula importanti considerazioni. Innanzitutto evidenzia come la legge nella sua funzione prescrittiva è determinata dalla formalizzazione di un giudizio proprio del legislatore che dipende a sua volta da valori condivisi in grado di rappresentare la realtà. L'osservazione è assai interessante nella misura in cui dal punto di vista puramente metodologico la ricerca storica può legittimamente avvicinarsi all'analisi delle produzioni legislative per riscontrarvi la codificazione di sistemi ideologici dominanti. Come seconda considerazione, da correlare alla prima, il Neri invita a verificare nella manifestazione storica la solidità e la valenza assoluta dei codici giuridici. Solamente quelli che riescono ad oltrepassare le contingenze, le convenienze particolari, e dimostrando, al contrario, una utilità quasi atemporale, una capacità universale dimostrano una costante e sempre valida attualità⁸⁸.

Se la verità di una legge o di una legislazione sta in ciò che viene disposto, il Neri però invita a compiere una distinzione assai penetrante e carica di significato tanto da far trasparire ancora accennati i propri orientamenti attraverso i quali interpreta la

⁸⁸ Cfr P. NERI, *Discorso secondo. Tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto di 22 giugno 1747*, in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili" ... cit.*, pp. 347-348: "Lo esemplare più infallibile del perfetto metodo lo abbiamo nella trattazione delle materie matematiche, nelle quali noi vediamo principiare dalle cose note e passare per mezzo di esse a grado a grado all'esposizione delle cose meno note senza ripetizioni e senza presupposizioni che sono i due vizi principali del metodo, nel quale non bisognerebbe mai parlare di cose che presupponessero la notizia di altre non prima dette e dichiarate. Ma nelle cose civili e particolarmente nelle cose legali non è mai stato possibile disporre il filo del discorso con questo metodo rigoroso, perché la scienza in queste non nasce da alcune poche primitive verità le quali combinate assieme ci portino alla scoperta di altre verità, non conosciute e che a forza di queste graduali scoperte c'insegni quel che noi vogliamo imparare, ma nasce dal prescritto della legge, il quale nella scienza legale è l'origine della verità. Le verità fondate nell'ordine eterno ed infallibile della natura sono per se stesse fertilissime e applicandovi le osservazioni dell'uomo culto e ingegnoso ci presentano da per se stesse alla mente una lunga serie di conseguenze, da cui si formano le scienze e le arti, le quali possono esser di poi trattate e insegnate con metodo perfettissimo, dirigendole con quell'istesso metodo con cui naturalmente le dette verità si sono scoperte e da se medesime insinuate nella mente. Ma la verità legale, che come abbiamo detto, è fondata nel prescritto della legge, cioè in somma nell'arbitrio degli uomini, fondamento per se stesso incostante e contraddittorio, rimane sterile in se medesima e incapace di proporre conseguenze, e incapace per ciò di apprendersi come le altre arti per via di conseguenze, e perciò incapace d'insegnarsi e trattarsi con metodo rigoroso, cioè con una rigorosa disposizione delle notizie antecedenti e delle conseguenti, giacché una prescrizione della legge per lo più non è conseguenza necessaria d'un'altra prescrizione, ma hanno tutte le prescrizioni una causa ugualmente principale e indipendente, qual'è l'arbitrio del legislatore, prescindendo da quelle materie che hanno origine dal diritto di natura o delle genti, e che costituiscono la parte filosofica della giurisprudenza innestata così egregiamente dai giureconsulti romani al loro diritto civile".

concezione e la funzione di uno Stato. Il contenuto prescrittivo, infatti, non trova il proprio unico ed incontrovertibile fondamento in un ordine, una norma o disposizione emanata dall'autorità sovrana⁸⁹. E' necessario preliminarmente ancorare l'ordinazione ad un valore, ad un principio che va a qualificare il concetto di giustizia ed espungere il suo contrario, ossia quello di non-giusto. La mancanza di questa accortezza etica e filosofica finisce, agli occhi del Neri, per inficiare la legislazione di quel portato del tutto arbitrario, relativo e contraddittorio, e tale da escludere che possa essere presa a modello. Per ovviare a questo oggettivo ostacolo è doveroso fare ricorso al diritto romano come sistema legislativo ancora ineguagliato nella sua completezza e nella sua attualità. Questo, infatti, ha posto alla base del concetto di giustizia il principio della equità, il più opportuno ed adeguato alla natura dell'uomo, perché in grado di rendere comunque ragione - ossia di operare con razionalità ed imparzialità - tra istanze particolari, e capace di garantire un migliore equilibrio tra gli interessi degli individui. Inoltre il diritto romano nella sua chiarezza ha permesso di stabilire regole adeguate alla formalizzazione della giurisprudenza, che è non solo pratica, ma vera e propria arte di interpretazione della prescrizione legislativa⁹⁰. Non è un caso allora che il Neri giustifichi nel sistema legislativo di tradizione romana e non nel diritto statutario l'unica fonte per lo studio della giurisprudenza in quanto metodo ineguagliato per la comprensione e l'applicazione in sede di giudizio delle leggi stesse⁹¹. Il diritto romano, quindi, coniugando magistralmente l'esigenza normativa

⁸⁹ Cfr P. NERI, *Discorso Discorso primo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto il 31 maggio 1747*, in , in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"...* cit., p. 328: la giurisprudenza che "è lo studio della scienza del giusto e dell'ingiusto [...] è con molta ragione fondato unicamente nello studio della legge romana; perché il dare degli ordini a tutte le nazioni, che hanno fatto leggi, è riuscito, ma l'arte generale d'interpretare queste leggi, i contratti e le volontà dei defunti e l'arte di regolare i giudizi e di ritrovare in forma autentica a verità dei fatti, che danno luogo alle costituzioni, la scuola di giudicare, e le massime elementari, e i principi universali e perpetui della giustizia, non altrove si riscontrano come nelle leggi romane, che non sono semplici ordinazioni, ma sono un aggregato di opere di uomini talmente eccellenti nella dottrina e nella saviezza che la lunga età successiva non ha potuto per anco vedere li uguali, come il consenso dell'Europa culta nell'adottare e nel seguitare tuttavia le predette leggi fa testimonianza".

⁹⁰ Cfr *Ivi*, p. 339: "Il gius civile dei romani ha avuto sempre questo vantaggio sopra le leggi di tutte le altre nazioni, di esser fondato in principi veri ed innegabili di equità, convenientissimi alla natura umana, e di esser trattato con una eleganza e dignità incomparabile e di esser unito colla scuola della giurisprudenza, cioè all'arte di distinguere il giusto dall'ingiusto, insegnata per principi nel modo che s'insegnano l'altre scienze e dimostrata con regole perpetue e generali, adattate perciò a tutti i tempi e a tutte le nazioni e a tutti i generi di negozi".

⁹¹ Cfr P. NERI, *Discorso primo...* cit., pp. 327-328: "Questo diritto romano forma unicamente in questo paese lo studio della giurisprudenza, nella quale si introducono coloro che vogliono fare la professione di giureconsulto, che si abilitano per detta professione nelle pubbliche università, ove solamente il detto corpo di leggi romane viene insegnato. E la cognizione degli statuti e delle leggi locali del paese non è reputata parte essenziale della scienza di un giureconsulto, e però si considera per uno studio subalterno di mero fatto in cui si impiegano i procuratori e li attuari di cishedun luogo, perché si procede in tutti i

alla sua applicazione equilibrata mediante il riconoscimento del principio dell'equità fonte a sua volta della giustizia, secondo la riflessione di Neri gode di una indiscussa supremazia teoretica e storica⁹².

Ora questa impostazione che verte soprattutto intorno alla valenza di ciò che ben fondato dal punto di vista dei principi primi mantiene inalterata la sua attualità, viene ulteriormente approfondita dal giurista fiorentino quando passa ad analizzare la composizione del codice di Giustiniano entro il quale può essere distinta tanto la materia concernente il diritto pubblico quanto quella relativa al diritto privato⁹³. Il primo per definizione tratta degli aspetti costituzionali di uno Stato, ed in particolare delle forme in cui il potere legislativo, esecutivo e giudiziario dell'autorità sovrana devono essere esercitati; del modo in cui la materia religiosa deve essere regolamentata; della organizzazione delle istituzioni centrali e periferiche, vere emanazioni del potere centrale; delle disposizioni legislative per acconce politiche militari ed economiche. Proprio per questa delicata e fondamentale natura il diritto pubblico è dipendente nella sua concettualizzazione e formulazione dai mutamenti storici che determinano cambiamenti di governi e di sovrani. Al contrario il diritto privato che regola i diritti che competono o sulle persone oppure sulle cose una volta ben fondato sul principio dell'equità, mantiene inalterata la sua validità per ciò che dispone e prescrive⁹⁴. Ciò non sta a significare che l'attualità del diritto privato e per

tribunali colla massima che il gius civile dei romani, che si chiama gius comune, debba osservarsi in tutti quei casi che lo statuto o la legge locale non dispone in contrario; e che la parte che si fonda negli statuti o leggi locali debba aver essa l'obbligo di produrgli, poiché in mancanza di essi il giudice pronunzia secondo il gius comune. In fatti il perito nel gius comune, collocato in ogni parte del mondo e data la notizia delle lingue, è idoneo a giudicare in qualunque luogo e in qualunque tempo, benché trovi statuti tra loro differentissimi; e per lo contrario chi avesse tal memoria da sapere a mente tutti li statuti del mondo e non fosse introdotto nella scienza del giusto e dell'ingiusto insegnata dai giureconsulti romani non sarebbe buono con tutta la sua memoria a giudicare un litigio, poiché la perizia degli statuti non può dare aiuto che a conoscere la pratica del foro e a giudicare alcune specialità di fatto, che in ciascedun luogo sono così diverse e diversamente pensate, ordinate, e bene spesso da persone ignoranti compilate e sempre con regole ristrette a certi luoghi e a certe persone, e sempre col trascorso del tempo cangianti”.

⁹² Cfr *Ivi*, p. 339: “Questi vantaggi mancano nelle leggi di tutti gli altri popoli, che consistono per lo più in una raccolta sterile di ordini particolari, che non rendono dopo averla fatta l'uomo più perito, né più savio, né più giureconsulto di quel che prima si fusse. Perciò credo espediente che non s'intraprenda a trattare delle leggi patrie se non con premettere una certa specie di venerazione per le leggi romane, affinché lo zelo di fare un codice più ricco non ci trasporti a recedere dalle massime antiche di quella nazione, di cui fu particolare pregio il sapere *regere imperio Populos*”.

⁹³ Cfr P. NERI, *Discorso secondo* ... cit., p. 352: “Il gius civile dei romani si divideva in sacro, pubblico e privato, essendo stato con tale distinzione trattato fin dalle leggi delle XII tavole [...]. E così successivamente da tutti i giureconsulti, toltine alcuni che abbreviarono la divisione con fare il sacro parte del pubblico”.

⁹⁴ Cfr *Ivi.*, p. 353: “Dopo la dissoluzione del romano imperio tutte le leggi che riguardano la costituzione di quella vasta monarchia, la graduazione della sua magistratura, le disposizioni sopra le materie sacre ed ecclesiastiche, sopra le finanze, i suoi ordini militari e quegli di buon governo, che

converso l'inadeguatezza pratica del diritto pubblico debbano giustificare una gerarchia per la quale il primo ha più valore del secondo. Secondo Pompeo Neri l'ordine deve essere rovesciato a tutto vantaggio del diritto pubblico, che costituisce l'autentica struttura sulla quale la materia che regola i diritti competenti sulle persone o sulle cose può poggiare con tutta sicurezza⁹⁵. Malgrado la doverosa specificazione, rimane comunque valida, almeno dal punto di vista teoretico, la necessità messa in evidenza che, per contribuire a riunificare la legislazione toscana in un solo codice, bisognerebbe riscrivere per intero tutte le disposizioni concernenti l'assetto costituzionale del granducato e cooptare, con al massimo qualche piccolo adattamento, tutta la parte del codice giustiniano relativa al diritto privato. Il suggerimento del Neri rimane per l'appunto allo stadio della pura ipotesi, in quanto la reggenza lorenese non ha mai manifestato la chiara intenzione assolutista di ricostituire formalmente un nuovo assetto costituzionale del granducato. Eppure su questa importante questione il giurista fiorentino incalza a lungo Richeourt - con l'intenzione quasi di farlo venire allo scoperto - quando richiede le finalità specifiche da perseguire per contribuire a realizzare questa di riforma della legislazione granducale. Il Neri, infatti si esprime in questi termini ed in questa maniera così articolata:

“In ossequio di tali ordini e dalla commissione che a me fu data, io non ho trascurato di fare in questo tempo tutti gli sforzi per accumulare il maggior numero che io ho potuto di notizie preparatorie per servire all'opera comandata. Ma per cominciare a fare uso di questi materiali, a dar principio con qualche ordine alla fatica che mi è stata imposta, io ho necessità per più motivi di far ricorso alla direzione di questa dottissima adunanza, poiché io mi trovo in questo

occupano la maggior parte dei codici di Teodosio e di Giustiniano sono restati oggetto di ammirazione agli studiosi, che nelle loro erudite ricerche si trovano sorpresi dallo spettacolo della fondamentale giustizia e magnificenza di quel governo, ma sono restati altrettanto inutili per regolare gli atti civili dei presenti tempi, in cui ciaschedun principato, adattandosi alle necessità locali del suo paese, ha stabilito un sistema della propria magistratura e fatte le sue ordinanze sacre, politiche, militari ed economiche con regole e con massime differentissime, come è da credersi, da quelle che convenivano all'impero romano; e perciò noi vegghiamo gli statuenti di tutte le nazioni occupati nella maggior parte alla posizione del gius pubblico, poiché questa, non potendosi certamente regolare con le leggi di Giustiniano, ha bisogno in ogni paese di un espresso e nuovo stabilimento, il che non segue nella posizione del gius privato, dove le leggi romane, che sono adattate a tutti i governi e a tutti i tempi, non si sono dovute dagli statuenti correggere, o variare che in alcune cose di piccola conseguenza”.

⁹⁵ Cfr *Ivi*, pp. 352-353: “... la posizione del gius pubblico, la quale è tanto più importante quanto più importanti sono i cangiamenti che la mutazione dei tempo e dei governi rende in questa parte indispensabili e necessari a stabilirsi, perché senza la definizione e notizia chiara di questi resta tutto il gius privato incerto e vacillante”.

fatto in circostanze simili a un architetto che avesse ammassato una grandissima quantità di materiali di più sorte, ma che per cominciare a fabbricare non avesse ancora stabilito il disegno.

Questo disegno, che in tutte le fabbriche dipende per la maggior parte dalla volontà e dal genio del padrone, è quello che nella presente contingenza bisognerebbe che mi fusse prescritto almeno sopra alcuni punti più importanti, affinché a norma del sovrano volere e a tenore delle savie istruzioni di tutto questo congresso io potessi disporre la mia fatica in quell'ordine che fusse più gradito e approvato per buono, e io non dovessi perdere il tempo a stancare l'altrui sofferenza in cose che poi non si ritrovassero coerenti alle clementissime intenzioni del nostro augustissimo padrone.

Se mi fusse stato commesso di faticare a una semplice compilazione, cioè a una pura esposizione delle leggi tali quali sono digerite per via di materie con qualche metodo idoneo per l'istruzione dei giovani, nel gusto che si vede fatta la compilazione delle leggi del regno di Napoli da Carlo Tapia, e che attualmente si sta con molto miglior ordine facendo da Francesco Rapolla, che ne ha pubblicata la prima parte, io mi troverei molto meno imbarazzato, perché una compilazione di leggi in questo senso è un'opera meramente letteraria e privata, la quale non aggiunge né toglie alcuna cosa al vero disposto delle leggi, che rimangono nel loro primiero essere; onde se il compilatore prende degli abbagli, il pubblico non ne risente alcun danno, e se le leggi sono oscure, il compilatore non è impegnato a chiarirle, e se sono difettive non è obbligato a supplire; e se la giurisprudenza in molti casi rimane dubbia e vacillante, egli non può, né deve decidere, né assumersi il peso di provvedere con la chiarezza e precisione della legge alle future contingenze, ma lascia tutte le cose nel suo essere, trattando le leggi storicamente, e in somma da mero compilatore.

Ma nel caso nostro S.M.C. non pare che voglia un'opera da servir solo per uso delle scuole, ma pare che voglia che le si sia proposta la forma di un nuovo codice, in cui venga rifusa e ricomposta la materia contenuta nel corpo nostro delle leggi patrie, separando l'antiquato dal conveniente ai tempi presenti, e scegliendo tra le tante difformi disposizioni quelle che sono più adatte a divenire disposizioni generali della Toscana, e volendo che questo codice serva non solo di facilità e di istruzione per chi vorrà apprendere le leggi, ma che abbia in se

stesso forza di legge, e mediante la sua sovrana autorità deroghi alle leggi anteriori, e serva di statuto generale per tutto il granducato. Onde essendo tale l'intenzione e della C.M.S., la proposizione di un'opera tanto importante diventa sempre più rischiosa, perché infiniti sono li oggetti che bisogna avere in mente, acciò le nuove leggi corregghino veramente i difetti del presente nostro sistema di legislazione, e principalmente le rendino per la quiete dei futuri tempi chiaro e preciso nelle cose che sono presentemente oscure e dubbiose, e sia nell'altre parti concordante a i giusti riflessi che bisogna avere per i diritti della C.M.S. e per la gloria del suo nome e del suo felicissimo governo".⁹⁶

In questo passo nel "Discorso primo" appaiono evidenti i riconoscimenti dell'autorità sovrana che ha il diritto di orientare un progetto di riforma teso a razionalizzare e specificare meglio il suo esercizio del potere legislativo. Emerge, inoltre, la consapevolezza in Pompeo Neri di essere chiamato a contribuire alla realizzazione di uno strumento legislativo e giudiziario e non una semplice un'opera letteraria o un compendio didattico per la formazione di studenti. Il giurista fiorentino, fa balenare addirittura la possibilità da lui ipotizzata che il nuovo codice possa divenire un vero e proprio statuto del granducato, in grado quindi di ridefinirne gli equilibri costituzionali. Nell'incertezza e nel dubbio, ma probabilmente anche nella intima convinzione che la reggenza lorenese non abbia la capacità effettiva di promuovere una radicale ricostruzione dello Stato in senso assolutista, Neri propone di mettere mano alla riforma del diritto statutario, ossia ad un tipo specifico di legislazione che in maniera certamente parziale e non esaustiva dispone su materie che sono proprie del diritto pubblico. E non può essere diversamente se la tipica modalità di prescrizione normativa delle realtà comunali interessa le tipologie, le funzioni, le modalità attraverso le quali vengono fondate e rette le istituzioni atte ad esercitare i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario⁹⁷.

⁹⁶ P. NERI, *Discorso primo* ... cit., pp. 335-337.

⁹⁷ Cfr *Ivi*, p. 337-338: "Dovendo dunque pensare alla proposizione di un nuovo codice di leggi, e contenente una riforma generale delle leggi veglianti, crederei che bisognasse restringere questa generalità alle pure leggi statutarie, o per meglio dire alle materie che attualmente vengono trattate dalle leggi statutarie. Li ordini di S.M.C. non parlano per verità che di riformare le nostre leggi toscane, ma ognuno vede che facendosi nuovi statuti si potrebbe a poco a poco, passando da un titolo all'altro, ampliare infinitamente la materia statutaria e arricchirla di nuove riforme e correzioni sopra il corpo delle leggi romane, sopra il corpo canonico e sopra il Consolato del Mare. Ho detto di sopra che li statuti trattano con molte parole una piccolissima parte della materia legale. Poiché prescindendo da regolare in ciaschedun governo la rappresentanza pubblica, l'ordine e l'autorità dei magistrati, la tela

Nella direzione avanzata dal Neri la deputazione lorenese istruisce il suo collaboratore, affinché predisponga nel prossimo contributo un nuovo codice avendo come modello le istituzioni di Giustiniano, “corpus” questo nel quale è notorio che il diritto pubblico non è trattato⁹⁸. Nessuna obiezione viene mossa a queste disposizioni, tanto è vero che dal Neri l’impianto semplificato della codificazione giustiniana viene pienamente accolto e nella mancanza o attesa della formulazione di un nuovo diritto pubblico egli invita ad intervenire sulla razionalizzazione della produzione statutaria⁹⁹.

E’ possibile tracciare un bilancio delle proposte di riforma del Neri, sebbene non abbiano incontrato il favore del Richecourt, e malgrado soprattutto il fatto che durante tutto il periodo della reggenza lorenese non fu promulgata alcuna disposizione per la composizione di un nuovo ed unico codice delle leggi toscane. E’ noto, infatti, quanto il Richecourt ritenesse responsabile proprio Pompeo Neri della lentezza con cui procedevano i lavori all’interno della deputazione appositamente costituita, e fondamentalmente del fallimento stesso del progetto di riforma¹⁰⁰. Si tratta comunque di una articolata riflessione che può gettare una luce sul punto di vista e sulla mentalità di un importante esponente politico come il Neri. Il principio dal quale egli parte è quello della equità nel diritto che fonda e nello stesso tempo oltrepassa il

giudiciaria, le successioni ab intestato, i lucri dotali, le obbligazioni delle donne, e poche altre cose simili, tutto il restante della giurisprudenza e la parte essenziale di essa rimane nelle leggi romane, che non state corrette altro che in alcuni articoli di precisa necessità”.

⁹⁸ Cfr. P. NERI, *Discorso secondo* ... cit., pp. 351-352: “Le predette Istituzioni non sono un codice generale di leggi, ma sono un libro sussidiario, ove con metodo meramente scolastico sono trattati i primi elementi della giurisprudenza risultante dagli altri libri di leggi già pubblicate dall’imperatore Giustiniano; e sono trattati i detti elementi non con idea di fare un trattato completo della materia legale, ma con idea di dare unicamente ai giovani studiosi una preliminare informazione di detta materia, nella quale dovessero impiegare il primo anno del loro studio per prepararsi con essa alla successiva cognizione delle cose più difficili e alla notizia completa dei libri delle leggi imperiali, che nei susseguenti anni dovevano studiare [...]. Sicché manca nelle Istituzioni tutta la posizione del gius pubblico, la quale ampiamente si trova trattata nel codice, e mancano inoltre molte materie importanti che appartengono al gius privato, i titoli delle quali si trovano nelle Pandette e nel codice”.

⁹⁹ Cfr. *Ivi*, p. 351: “Sicché se si trattasse di fare le leggi di pianta a una nazione che totalmente ne fosse priva, molte riflessioni potrebbero opportunamente farsi sopra la buona scelta dei metodi con cui disporre le predette leggi; ma siccome la Toscana è una piccola provincia collocata nel mezzo a un vortice di nazioni che tutte vivono con le leggi giustiniane, e da tutte si riguardano come legge comune, e non si tratta presentemente che della compilazione degli statuti particolari di questa provincia, i quali non possono considerarsi peraltro che per un’appendice o supplemento al diritto comune, così io per me credo che trovandosi questo diritto comune già disposto, digerito e trattato con un certo metodo, questi stesso metodo, o buono o cattivo che sia, debba seguirsi nel supplemento, essendo molto congruo e opportuno per la chiarezza e per la maggiore facilità dello studio della giurisprudenza che le leggi addizionali e suppletorie quali sono tutte le municipali, siano trattate con l’istessa regola con cui si trovano scritte le leggi generali e comuni che sono le giustiniane”.

¹⁰⁰ Cfr. A.S.F., *Reggenza 58*: dispaccio del 22 febbraio 1749: “[...] Malgré toutes les diligences que j’ay faites, l’on a procédé avec beaucoup de lenteur, que plusieurs sessions ont esté inutilement employées a débattre la manière dont on devrait compléter les loix que l’abbé Neri avait proposé une methode selon laquelle en trente ans lon ne pourrait pas finir l’ouvrage et connaître qu’en suivant cette methode les volumes nouveaux, loin de simplifier serient au contraire la source d’une infinité de contestations”.

significato della semplice e sterile ordinazione formulata dal potere sovrano. Il diritto romano è fortemente impregnato di questo valore, tanto che alla prova della storia quel sistema legislativo dimostra una indiscussa atemporalità e di conseguenza una costante attualità. Più nel particolare, però, la valenza assoluta del diritto romano va riferita alla regolamentazione della materia privata e non a quella pubblica, poiché dovendo disporre sull'assetto costituzionale di uno Stato, è soggetta ai mutamenti politici e per questo bisognosa di continui aggiornamenti o rifondazioni. L'auspicata riforma del sistema legislativo toscano, secondo il Neri, deve interessare il diritto pubblico, la cui competenza spetta al potere sovrano tanto nel formalizzarlo quanto nell'essere rappresentato da quello. Ma nonostante le sollecitazioni e gli appelli in questo senso al giurista fiorentino non giunge alcuna indicazione, per cui ritiene che si debba mettere mano al diritto statutario che in parte funge da diritto pubblico. Così brevemente ricostruito il contributo alla riforma non sembra produrre effetti determinanti, incisivi, o comunque immediatamente riconoscibili. Secondo il Neri occorre intervenire nei confronti del diritto statutario non per i contenuti di ciò che dispone, ma per il modo in cui la continua azione prescrittiva è stata conservata. Si è registrata la pessima abitudine di fare sempre nuove leggi, senza abrogare le precedenti, e nel contempo non si mai manifestata la volontà dai tempi della repubblica fiorentina fino all'estinzione della dinastia dei Medici di unire questo "corpus" in un unico codice¹⁰¹. La questione è solo apparentemente tecnica e giuridica, mentre in realtà queste riflessioni hanno un effetto ed una ricaduta sulla visione che il Neri ha del sistema politico e dello Stato toscano. Il principio dell'equità che fonda il valore della giustizia finisce per temperare l'assoluta discrezionalità del potere sovrano, il quale nel legittimo esercizio del potere legislativo deve tener conto di orientamenti etici convenienti e consoni della natura umana. La supremazia del diritto pubblico e la subordinazione a questo della materia privata rilevano una

¹⁰¹ Cfr P. NERI, *Discorso primo ... cit.*, p. 325: "Sarebbe stato desiderabile che chi ha pensato a fare una legge nuova fusse stato accompagnato dalle notizie e dalla provvidenza necessaria per arrogare le più antiche; ma siccome per lo più no si pensa che a rimediare all'urgenza presente senza avere il tempo né le preparazioni bisognevoli per fare dei regolamenti generali, così è sempre seguito l'inconveniente, di cui sopra ho parlato, di aggiungersi legge sopra legge e di rendere in tal guisa questa serie di ordinazioni tutta vegliante per lo spazio di tre secoli e mezzo, nella qual serie senza dubbio grande oscurità e difficoltà produce l'antichità del tempo, la perdita che in un corso così lungo d'anni naturalmente è seguita di più memorie istruttive e necessarie all'intelligenza delle leggi, i gran cangiamenti occorsi nella nostra forma di governo, la troppa prontezza in far le leggi nuove per ogni piccola occorrenza, la troppa verbosità delle medesime e bene spesso la poca perizia degli estensori. Talché le contraddizioni, le ripetizioni inutili e le omissioni delle cose più importanti alla chiarezza e la mistura perpetua dell'antiquato col vegliante saranno un non piccolo tormento per dovrà raccogliere con qualche ordine il risultato preciso di tutto questo ammassamento di cose".

consapevolezza propria di Pompeo Neri nella imprescindibilità di una definita organizzazione costituzionale dello Stato. Rispetto a ciò, l'impotenza e la scarsa incisività politica della reggenza lorenese non in grado di formulare un nuovo e organico assetto costituzionale, fanno di fatto risaltare agli occhi del Neri la valenza del diritto statutario che parzialmente e limitatamente ai comprensori di competenza territoriale è andato a definire la rappresentanza pubblica, le competenze e la gerarchia delle magistrature, la materia giudiziaria. La supplenza del diritto statutario, infine, è giustificata dall'assetto politico e istituzionale della Toscana, che dall'età comunale fino ai tempi della reggenza lorenese è rimasto sostanzialmente invariato rispetto soprattutto al rapporto stabilitosi tra la dominante e le comunità locali che da questa furono assoggettate nel corso del tempo. Su questo punto il Neri è molto esplicito:

“Le leggi che presentemente vegliano in Toscana altre sono proprie, altre sono straniere, e dall'uso e consenso tacito ricevute. Le leggi proprie della Toscana sono quelle che in differenti tempi sono state fatte dai sovrani di Toscana per regolamento dei loro territori e governi. Siccome i sovrani di Toscana sono stati molti, poiché questa provincia è stata negli antichi tempi divisa in piccole signorie, così stimo opportuno per il presente oggetto, senza perdere il tempo nelle antiche divisioni, considerare il granducato di Toscana secondo la divisione più recente e tuttavia vegliante, e fondata nei diversi stati, per l'aggregato dei quali questo odierno sistema di è formato. Il granducato adunque è composto dallo stato o dominio della repubblica fiorentina e degli stati che si sono per vari titoli acquistati dalla real casa dei Medici dopo che ella ottenne il principato della detta repubblica di Firenze. I predetti stati di nuovo acquisto consistono nel dominio della repubblica di Siena, nel marchesato di Castiglion della Pescaia coll'isola del Giglio e le Rocchette; in Portoferraio nell'isola dell'Elba col territorio adiacente a detto Porto, in Filattiera, Corlaga e Rocca Sigillina nella provincia di Lunigiana, che furono tutti acquisti fatti dal granduca Cosimo primo. Il granduca Francesco primo acquistò nell'istessa provincia di Lunigiana Lussolo, Ricò, Lisana e Groppoli. Dal duca Ferdinando primo fu acquistata la contea di Pitigliano e Sorano. La contrada di Castellottieri, la contea di Scansano nella Maremma Senese e quella di Terra Rossa nella Lunigiana furono acquistate da granduca Cosimo secondo. E da

granduca Ferdinando secondo si acquistò la contea di S. Fiora e il territorio di Pontremoli.

Tutti i predetti stati venuti in potere nei soprascritti tempi della casa dei Medici, quantunque abbiano formato questo sistema che si chiama il granducato di Toscana, nonostante sono stati tenuti come territori separati e indipendenti dal dominio della repubblica di Firenze e non sono stati sottoposti al governo della magistratura fiorentina, eccettuati i piccoli luoghi di Corlaga, Rocca Sigillina, Ricò e Lisana, che sono stati confusi e incorporati al capitanato di Castiglione del Terziere, che è uno dei governi della repubblica suddetta. Tutti i predetti stati come sopra componenti il presente granducato hanno avuto i propri sovrani, e avevano e hanno ancora le loro leggi particolari, con cui si sono sempre governati; e l'essere riuniti sotto l'istessa sovranità non ha cagionato un'unione generale di questi territori sotto l'istessa legge e sotto l'istessa forma di governo, ma ha lasciato sussistere nelle magistrature e nelle leggi l'antica separazione, dalla quale risulta che non vi è e non vi è mai stato un corpo di leggi generali del granducato di Toscana ma che bisogna ricercare le leggi proprie del paese, o sotto il titolo di leggi della repubblica di Firenze, o di leggi della repubblica di Siena, e il simile si deve ricercare negli altri stati, benché più piccoli, i quali sono totalmente sconnessi nel loro governo dall'uno e dall'altro dominio"¹⁰².

Deve far riflettere attentamente la “disinvoltura” con la quale il Neri ammette l'autonomia di quei territori - non a caso definiti con il termine di “stati” - estranei all'originaria repubblica fiorentina. Questi, infatti, si auto-amministrano con istituti che non sono quelli che vigono a Firenze, e si reggono con leggi che non sono le stesse che dispongono a Firenze oppure a Siena. Deve ancora far riflettere che il Neri, proprio perché non sollecitato dalla reggenza in questo senso, non propone una rifondazione del quadro costituzionale granducale per mezzo di un unitario diritto pubblico e la soppressione di quello statutario. Di questo si può al massimo rimediare la pessima ordinazione, l'inesistente conservazione con criteri di razionalità, ma non può essere messo in discussione il suo valore politico. Proprio invece la forza di una storia tipica come quella toscana che nonostante l'emergere di una città dominante e poi di un principato dinastico conserva un assetto frammentato “di piccole signorie

¹⁰² P. NERI, *Discorso primo ... cit.*, pp. 319-320.

ridotte in un sol corpo” viene presentata, difesa, e valorizzata al cospetto di una reggenza lorenese volenterosa nei progetti assolutistici ma ancora debole nella capacità di realizzarli in maniera compiuta e sistematica.

Principio della equità che tempera l’ordinazione sovrana, e tradizione autonomistica grazie alla permanenza degli statuti sono dunque i riferimenti costanti della riflessione neriana, la quale nell’ambito della regolamentazione dei rapporti di diritto privato si arricchisce di un’altro importante elemento costitutivo. Scontata la differenza tra equità ed uguaglianza, più feconda di implicazione è la posizione del Neri circa i privilegi e le deroghe che occorre ammettere al principio che genera il concetto stesso di giustizia. Dopo aver premesso che la giustificazione di un diritto particolare e non comune a tutti gli uomini non va a trovarsi nel diritto naturale ma solamente entro quello privato¹⁰³, il giurista fiorentino afferma che i cittadini sulla base della “condizione e dello stato civile [...] si dividono in differenti ranghi dall’ultima plebe fino alla prima nobiltà”¹⁰⁴. In particolare questa scala gerarchica deve trovare una sua articolazione interna sulla base di due requisiti fondamentali: il diritto e dovere di essere iscritto al catasto e contribuire così alle esigenze di una comunità o di uno Stato da una parte, e la maggiore o minore responsabilità nella direzione politica dall’altra. E’ da sottolineare come il Neri, consapevole e fedele al suo sistema di rappresentazione della realtà, qualifichi il livello massimo di questa gerarchia e distinzione all’interno della cittadinanza con l’espressione di “cittadini nobili”¹⁰⁵.

¹⁰³ Cfr P. NERI, *Discorso secondo ... cit.*, p. 356: “Certificate dunque le origini dei nostri diritti, passeremo a dire che questi ci si competono o sopra le persone, o sopra le cose, e che perciò sia necessario il conoscere primieramente i differenti stati delle persone e i diritti a quegli annessi. Le divisioni delle persone nascono non da tutte le differenze che si possono osservare tra un uomo e l’altro, ma da quelle differenze solo che influiscono negli affari civili e che attribuiscono alla persona in qualche circostanza qualche specialità di diritto non comune tra tutti gli uomini”.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 357.

¹⁰⁵ Cfr *Ivi*, p. 358: “Passando ora all’ottava classe della condizione e stato civile delle persone, questo dovrebbe distinguere i nazionali in diversi ranghi secondo il maggiore o minore aggravio che a ciascun rango è stato assegnato nel pagamento dei pubblici dazi e secondo la maggiore o minore influenza che ciascuno di detti ranghi può avere nella direzione degli affari pubblici. Adunque principierei dal minimo rango, che si dice dei plebei, facendo le opportune considerazioni e distinzioni tra la plebe rustica e la plebe urbana. In appresso passerei al titolo dei possessori e proprietari del terreno e quindi a quello dei cittadini di diversi ranghi secondo le diverse graduazioni che sono state formate nella città e comunità toscane, e in appresso parlerei dei cittadini nobili, che sono quegli che sono capaci di godere dei sommi onori che può dare lo stato”.

2. *Le idee di nobiltà nel “Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana”*

Con la equiparazione tra cittadini e nobili, formulata nel corso della necessaria distinzione da farsi in merito alla condizione dello stato civile degli individui, possiamo iniziare l'analisi della relazione composta dal Neri nel 1748 per istruire la deputazione incaricata a prestare aiuto al conte Richecourt nella redazione del testo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*. In questo modo avremmo anche costituito un ornato ponte per collegare a queste riflessioni del Neri quelle appena indagate e riguardanti il progetto di composizione di un unico codice legislativo toscano. Certamente il collaboratore della reggenza tratta assai diffusamente della cosiddetta nobiltà civile, ma ancor prima opera una interessante distinzione tra due idee di nobiltà che merita di essere approfondita, in quanto permette di arricchire il quadro dei valori entro i quali il Neri compie le sue riflessioni di ordine politico.

Ponendo l'attenzione sulla necessità di separare l'idea di una nobiltà naturale da quella civile il giurista fiorentino risolve in maniera originale un tema assai dibattuto soprattutto in età rinascimentale dalla trattatistica in materia di nobiltà. Egli, infatti, non prende posizione, non intreccia un dialogo, e ancor meno un confronto diretto per decretare la supremazia dell'una sull'altra¹⁰⁶. Semplicemente evidenzia come la nobiltà naturale abbia un fondamento e determinazioni diverse rispetto alla nobiltà civile, e soprattutto nel corso della sua relazione, il Neri vorrà dimostrare come entrambi i concetti sono parimenti determinanti per qualificare con maggiore precisione la sua idea di nobiltà. Riguardo la nobiltà naturale il relativo principio fondamentale va individuato in una naturale propensione degli uomini ad emettere giudizi sulla base di orientamenti mentali assai comuni. La legge al contrario costituisce la causa prima della nobiltà civile¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Su questa tematica si rimanda all'intero primo capitolo dello studio di C. DONATI, *L'idea di nobiltà ... cit.*, pp. 1-28.

¹⁰⁷ Cfr. P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana, scritto l'anno 1748 ... cit.*, p. 408: “Per esporre, dunque, in breve con qualche metodo ciò che dalli scrittori con tanta diversità e contraddizione di principi è stato trattato sopra la materia della nobiltà in quei punti che possono essere più d'uso al presente nostro proposito e che bisogna fissare come cognizioni

Se l'opinione comune viene considerata una naturale attitudine mentale degli individui ad operare una vera e propria scala di valori nella considerazione di aspetti particolari ed ampi della realtà, è però del tutto legittimo interrogarci qual è la sua funzione rappresentativa ed inoltre sulla base di quali requisiti essa viene messa in moto così spontaneamente e liberamente? Il Neri ritiene che la "comune estimazione" va a qualificare il senso più originario di nobiltà, ossia quello di notorietà, quello di poter essere riconosciuto e distinto rispetto a qualcosa di altro che diversamente è considerato come comune¹⁰⁸. Circa poi l'interrogativo su che cosa produce l'azione di riconoscimento, occorre distinguere il singolo individuo rispetto alla famiglia intesa come discendenza parentale. La virtù, cioè la capacità di tendere sempre verso il raggiungimento del bene per se stessi e a maggior ragione a vantaggio gli altri genera naturalmente la notorietà espressa dall'opinione pubblica nei confronti di una persona¹⁰⁹. La facoltà di mantenere una memoria ininterrotta delle virtù di buona parte di un aggregato parentale costituisce il movente principale della nobiltà di una famiglia¹¹⁰. In questo senso il Neri argomenta legittimamente che alla base della

preliminari, per potere in appresso discendere allo schiarimento dell'attuale nostro sistema toscano, crederei che si dovesse principiare dal riflettere che la nobiltà altra si può dire naturale, altra civile. La naturale è quella che unicamente è fondata nella comune opinione degli uomini e non è sottoposta ad alcuna legge. E la civile è quella che al contrario unicamente è fondata nella legge civile".

¹⁰⁸ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 411: "Io chiamo questa sorte di nobiltà naturale, perché, quantunque per natura tutti gli uomini siano uguali tra loro ... questa notorietà si concilia una maggiore estimazione, secondo il giudizio che naturalmente e spontaneamente tutti gli uomini concordemente ne fanno: la quale estimazione, siccome non dipende dalle leggi, ma dipende dal modo di pensare e di opinare, che si trova comunissimo in tutte le nazioni, così credo che giustamente nobiltà naturale in questo senso si possa chiamare; tanto più che questa dalla legge civile non si può né conferire, né togliere".

¹⁰⁹ Cfr *Ivi*, p. 412: "Passando adesso all'altro genere di nobiltà naturale, che abbiamo nominato personale, questa non consiste in altro che nella notorietà delle virtuose azioni di una persona, la quale, benché sia mancante della nobiltà gentilizia, nonostante, in contemplazione della propria virtù, si concilia, senza riflessione ai suoi antenati, l'affetto e l'estimazione di tutti gli uomini [...]. La natura ha ispirato in ciaschedun uomo un'affezione indelebile verso il proprio bene e gli ha collocati in uno sforzo continuo per acquistarselo e conservarselo. Quelle azioni per partoriscono il bene, gli uomini le hanno chiamate virtuose: sicché per virtù non intendono altro che una disposizione alla beneficenza [...]. La stima, adunque, per questa virtù è una conseguenza dell'istinto naturale, che gli uomini hanno verso il proprio bene; e questa stima deve naturalmente introdurre fra gli uomini, considerati da principio per uguali, una massima differenza, distinguendo quelli opportuni e necessari all'altrui bene da quelli indifferenti e molto più da quelli che sono molesti, pericolosi e nocivi".

¹¹⁰ Cfr *Ivi*, pp. 409-411: "La nobiltà naturale si può dividere in nobiltà gentilizia e nobiltà personale. La nobiltà gentilizia è quella che nasce dalla chiara memoria degli antenati della propria gente o famiglia, perché è costante verità che una famiglia la quale abbia conservate per qualche secolo le memorie certe dei suoi antenati, i quali con l'aiuto di tali memorie si di mostrino vissuti con qualche dignità e splendore, distinti dal restante volgo, viene da tal sola notizia di fatta qualificata per nobile nel senso originario e primitivo di questa parola, che non vuol dire altro che noto, o notorio, o famoso.

Appresso ogni popolo una antica e splendida origine è stata numerata tra i beni di fortuna e si è conciliata una specie di rispetto, non tanto per quell'amore che sogliono avere gli uomini tutti per le antichità ... quanto che l'aver conservate, nonostante le rivoluzioni di un lungo tempo, memorie certe di una lunga serie di avi, che abbiano tutti condotto una vita lontana dall'indecenza, produce un'opinione

nobiltà gentilizia vi sono i singoli attestati di notorietà personale che si possono cumulare all'interno di una discendenza legittima¹¹¹. Rispetto il valore assolutamente determinante tanto della virtù quanto della memoria certa ed illustre di una stirpe Pompeo Neri ne dà convincenti dimostrazioni. La prima, infatti, come rigida pratica morale si configura ed è percepita a livello delle mentalità collettive come una azione eroica¹¹², mentre la seconda è riuscita a resistere all'oblio del tempo ai cambiamenti degli assetti politici¹¹³. In questo senso tanto la virtù che la memoria della propria famiglia risultano essere dei dati di fatto¹¹⁴ che non devono trovare ulteriori fondamenti e che quindi non hanno a che vedere con la legge¹¹⁵. La nobiltà naturale, inoltre, per le caratteristiche che rappresenta non è trasmissibile per linea ereditaria¹¹⁶ ma è legata alla condizione di ogni individuo, con ogni evidenza quando si tratta di quella personale, ma anche in riferimento a quella gentilizia, poiché il discendente per

di bontà, o di potenza, o di felice industria verso quella famiglia che ha potuto o saputo, nonostante le tumultuanti vicende dei nostri governi, preservarsi dall'oblio, che bene spesso accomuna le genealogie più antiche con le moderne, e ha potuto conservare la notoria e buona fama dei passati genitori”.

¹¹¹ Cfr *Ivi*, p. 415: “Questo istesso rispetto, dovuto alla maggiore virtù, è l'origine ancora e il primitivo germe produttivo della nobiltà gentilizia, perché la memoria degli avi non potrebbe esser certa, e molto meno potrebbe essere illustre, se essi, o almeno gran parte di loro, non fossero stati virtuosi; sicché la nobiltà gentilizia non è altro che l'aggregato di molte nobiltà personali continuate in più generazioni”.

¹¹² Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 414: “onde con lode e con sincera stima sono sempre stati riguardati gli uomini virtuosi e con una specie di ammirazione sono stati annoverati tra gli eroi quelli che, per beneficiare gli altri, sono arrivati a non curare il proprio incomodo e danno, spingendo la virtù al suo massimo punto, che per tal riflesso vien detta virtù eroica”.

¹¹³ Cfr *Ivi*, pp. 411-412: “Si dice altresì che la legge civile non può togliere questo genere di nobiltà naturale, poiché noi possiamo osservare che nei governi, ove la nobiltà non è riconosciuta e non ha alcun diritto, come sarebbe nel governo turco, nonostante [...] quelle poche famiglie che fra l'ignoranza e le confusioni di quello impero hanno conservato la memoria della loro antica e illustre discendenza, sono di fatto, benché prive di distinzioni e di privilegi, riputate e rispettate come più nobili, quantunque civilmente la nobiltà in quel paese sia una parola senza veruno significato [...]. Osserviamo di più che nei paesi ove la nobiltà è stata distrutta, come è accaduto in molte provincie di conquista, dove il governo è stato occupato dal popolo conquistatore e i nobili del governo precedente sono stati spogliati d'ogni diritto e ridotti a condizione servile, nonostante, finché la memoria delle predette famiglie sussiste, sempre secondo l'opinione comune queste sono state repute per nobili... L'istesso si è visto praticare in diverse repubbliche, quando la plebe in qualche rivoluzione ha tolto di mano il governo alla nobiltà e quando, in qualunque caso, una fazione di cittadini, superando l'altra, ha spogliato tutti gli aderenti alla fazione vinta di ogni diritto”.

¹¹⁴ Cfr *Ivi*, p.411: “La notorietà di una illustre stirpe è una cosa di fatto, sicché chi è mancante di questo requisito, non vi è potenza che sia sufficiente a far sì che quel che è stato non sia stato. E in tal senso si debbono intendere gli scrittori che dicono che la nobiltà non può acquistarsi per disposizione del principe, perché tal materia non è capace di simili disposizioni e dipende dal puro fatto, non già al volere, né dall'autorità di chi che sia”.

¹¹⁵ Cfr *Ivi*, pp. 415-416: “Ancor questa sorte di nobiltà personale si chiama naturale, perché ha origine da un istinto ingenito dalla natura in tutti gli uomini, come abbiamo spiegato, e non è nemmeno essa sottoposta a legislazione, perché quando un uomo con qualche eccellente dimostrazione di virtù si è meritato quel rispetto personale che si deve alla nobiltà, questo rispetto resta radicato nelle menti degli uomini indipendentemente da qualunque autorità del governo civile, il quale con le sue disposizioni non lo può né crescere né diminuire”.

¹¹⁶ Cfr *Ivi*, p. 412: “Questo genere di nobiltà naturale e gentilizia deve notarsi che riguarda solo il tempo passato e che perciò non è trasmissibile agli eredi, né ai discendenti, se non in quanto i discendenti continuino a conservare quella notorietà che ha fatto distinguere i loro maggiori”.

incrementarla e trasmetterla deve dimostrare di condurre una esistenza all'impronta della virtù. Infine la nobiltà naturale non può ammettere gradualità di ranghi in quanto fondato sull'opinione comune, e non sulla legge civile¹¹⁷. L'ultima riflessione che Pompeo Neri dedica alla virtù eroica e alla memoria storica di famiglie illustri riguarda con notevole interesse quale funzione può svolgere la legge civile se non può costituire i loro fondamenti. Essa tutt'al più può certificare, attestare l'esistenza di una nobiltà che esiste di fatto, come spesso accade su richiesta espressa di alcune famiglie, che temendo di disperdere il proprio patrimonio in termini di "estimazione" pubblica si affidano all'autorità sovrana per ottenere una valida e veritiera documentazione scritta¹¹⁸. E proprio a questo genere di nobiltà garantita dall'azione legislativa, secondo il Neri devono essere ricondotti i riconoscimenti ottenuti per effetto dell'appartenenza agli ordini cavallereschi, oppure le titolazioni onorifiche in genere¹¹⁹.

Esiste diversamente da quanto argomentato a proposito della nobiltà naturale una pratica ed un'idea capaci di generare distinzione sociale e che trovano la loro ragion d'essere ed il fondamento nella legge. Proprio per queste originarie caratteristiche il ceto che prende forma è definito come nobiltà civile. L'opinione comune sollecitata spontaneamente ad esprimere un giudizio di maggior stima nei confronti di quegli individui o famiglie che hanno manifestato virtù personali o una antica ed illustre memoria della propria identità, costituisce, come abbiamo visto poco sopra, un dato di fatto tutt'al più certificabile dalla legge¹²⁰. Differentemente, una disposizione giuridica che viene estesa per organizzare politicamente una realtà umana ancora informe è in grado di generare nobiltà da intendersi come qualificazione di assunzione di responsabilità civica e civile. I piani teorici su cui occorre muoversi nella

¹¹⁷ Cfr *Ivi*, p. 413: "La predetta nobiltà è d'una natura sola e semplice e non ammette ranghi superiori o inferiori, ma per tutto gode d'una maggiore o minore estimazione con l'istessa misura, cioè a proporzione che più o meno notorie, o più o meno illustri, sono le memorie degli antenati".

¹¹⁸ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 416: "L'unico ufizio che alla potestà civile resti in materia di nobiltà naturale, o sia personale o sia gentilizia, è quella di formare degli attestati di essa nobiltà, giacché lasciando operare alla pura notorietà di fatto, in cui si fonda la nobiltà, tanto gentilizia che personale, questa notorietà potrebbe nella diversità dei tempi e dei luoghi disperdersi, o non conservare l'istessa evidenza, o talvolta restar sottoposta a qualche equivoco".

¹¹⁹ Cfr *Ivi*, p. 417: "A questa specie di attestati di nobiltà naturale, o sia personale o sia gentilizia, si deve riferire la formazione di alcuni ordini cavallereschi e la dispensazione di diversi titoli o simboli d'onore ... e che a similitudine di tutte le testimonianze, incontrano nel mondo un maggiore o minore credito, a misura che si tengono più o meno esattamente conformi alla verità".

¹²⁰ Cfr *Ivi* p. 424: "La ... differenza da notarsi ... tra la nobiltà civile e trasmissibile e la nobiltà naturale e gentilizia consiste nell'esser questa regolata dall'opinione comune con una misura sola, cioè a proporzione della più lunga e più splendida serie degli antenati, onde non ammette distinzioni, né divisione in ranghi di diversa specie, né di maggiore o minore autorità o credito. Al contrario la nobiltà civile ammette molte distinzioni e disuguaglianze ed è divisibile in ranghi diversi".

definizione della nobiltà naturale e di quella civile non sono compatibili, poiché appunto la prima va a rappresentare una realtà di fatto, mentre la seconda manifesta una conseguenza politica rispetto ad un intervento di valore prescrittivo compiuto sulla realtà.

Per dare un senso compiuto, inequivocabile e scientifico alla propria riflessione, Pompeo Neri attinge direttamente alla teoria contrattualistica circa la formazione dello Stato, per mezzo della quale si dà ragione del suo assetto costituzionale rispetto alle forme di governo, ed in particolare si definiscono i protagonisti che devono avere la responsabilità politica e amministrativa. E' soprattutto su questo ultimo aspetto che insiste il Neri, perché interessato a dimostrare la prima e decisiva distinzione tra gli abilitati a ricoprire cariche politiche e coloro che diversamente ne vengono esclusi. Egli si esprime letteralmente in questi termini: "in qualunque governo si troverà una differenza originaria e importantissima tra i cittadini e non cittadini"¹²¹. Ciò significa che indipendentemente e nonostante le forme istituzionali che possono essere scelte al momento della formalizzazione del contratto sociale esiste questa separazione imprescindibile in grado di dimostrare l'origine aristocratica di uno Stato. Non tutti infatti possono intervenire allo stabilimento dell'assetto costituzionale e al passaggio dallo stato di natura a quello sociale e civile. Coloro che non sono liberi, oppure i forestieri non hanno alcun diritto di svolgere un ruolo attivo, e costituiscono per questo la plebe. Diversamente i protagonisti del patto sociale sono da considerare come gli autentici cittadini¹²². Il sistema di riferimento per l'interpretazione della realtà di Neri non può essere più chiaro. Egli, infatti, ritiene che sia le vaghe ricostruzioni "antropologiche" fondate su una presunta uguaglianza come condizione naturale dell'umanità, sia la realizzazione di regimi assolutisti tanto radicali da tendere verso politiche dispotiche, non dimostrano a pieno la genesi ed il significato del

¹²¹ P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana.*, p. 420.

¹²² Cfr. *Ivi*, p. 420: "Poiché tutte le prime unioni delle nazioni hanno avuto un fondamento necessariamente aristocratico, giacché qualunque forma di governo si siano dati i capi concorsi nella prima unione, certo è che non hanno incluso nella loro società con diritto uguale gli schiavi, che possedevano di prima sottoposti per forza, né i forestieri. Dalla discendenza dei primi capi intervenuti all'unione provengono i cittadini rivestiti di tutte le prerogative dei loro autori; e dalla moltiplicazione degli schiavi ... e dei forestieri ... proviene la plebe o, per meglio dire il popolo minuto, che forma una moltitudine sciolta e non giunge mai ai diritti dei primitivi cittadini senza un decreto espresso di ammissione e resta sempre senza trasmettere ai figli la minima distinzione.

Adunque in ogni popolazione, riunita da patti sociali, vi è un germe di aristocrazia, che contraddice alle idee dell'uguaglianza naturale dell'uomo; e quella scelta d'uomini che in tal popolazione godranno, o per origine o per comunicazione ottenuta, i diritti che si sono formati a proprio comodo i primitivi cittadini, e potranno trasmettere tali diritti ai loro discendenti, questi saranno civilmente i veri nobili di quella popolazione. E qualunque forma di governo prendino tra loro i cittadini, cioè o monarchico, o democratico, o aristocratico, questa non pregiudica alla primiera distinzione tra i cittadini e i non cittadini, in cui è fondata la nobiltà civile".

contratto sociale. Il primo orientamento cela colpevolmente l'effettiva separazione tra uomini liberi, quelli ridotti in condizione di servitù ed i non appartenenti strutturati e residenti da lungo tempo in una comunità. La seconda tendenza ideologica, che mira ad annullare le prerogative di responsabilità politica ai contraenti il contratto sociale oppure ai loro discendenti, eliminando ogni differenza, finisce per generare una ben sterile società dell'uguaglianza¹²³.

Solo dopo questa riflessione un po' più approfondita sulla teoria della formazione dello Stato, è possibile comprendere pienamente la definizione di nobiltà civile proposta dal Neri, e nello stesso tempo avere piena coscienza del ruolo del tutto centrale che la nobiltà esercita in qualunque sistema costituzionale di una realtà politica. Si legge testualmente nella memoria del giurista fiorentino che:

“Premesse queste considerazioni sopra la nobiltà naturale, passeremo a parlare della nobiltà civile, la quale consiste nei diritti di governo, che restano in ciascheduno stato e in ciascheduna popolazione accordati di fatto a qualche numero di persone più scelte, che si distinguono con tal prerogativa dalla moltitudine, che non ha veruna mescolanza nell'amministrazione. [...] La nobiltà civile e trasmissibile ai discendenti consiste nei diritti di cittadinanza, i quali sono quelli che secondo l'uso di tutte le nazioni è permesso a chi li gode di trasmetterli nei propri figli e discendenti maschi, i quali li acquistano per pura ragione di nascita, non già per alcuno loro fatto o merito personale”¹²⁴.

La notorietà, la maggiore considerazione, ossia la nobiltà, è garantita dal possesso dei diritti politici, che sono riservati solamente ai cittadini, senza l'inclusione di coloro che non godono di questa titolazione. Viene quindi a saldarsi inscindibilmente il binomio nobiltà-cittadinanza – autentico valore assoluto del sistema di riferimento di Pompeo Neri – e nello stesso tempo è manifesta la consapevole rivendicazione di una

¹²³ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 421: “La nobiltà civile, la quale durerà sempre finché durerà il governo, cioè finché questo non è distrutto da un conquistatore o da un monarca dispotico, che tolga i diritti acquistati da qualunque persona, annichili i patti fatti precedentemente fra gli uomini e riduca il tutto dipendente dal suo volere e in uno stato di perfetta uguaglianza, spogliando chicchessia di qualunque diritto. Infatti nello stato di conquista e nella monarchia dispotica non si dà nobiltà civile e trasmissibile ai figli; ma nello stato tranquillo di tutti gli altri governi, cioè nella monarchia temperata, nell'aristocrazia e anco nella democrazia, sempre l'originaria distinzione tra i cittadini e non cittadini si conserva; e questa basta per fondamento della nobiltà civile di ciaschedun luogo”.

¹²⁴ *Ivi*, p. 419.

concezione aristocratica dello Stato, la quale a livello teoretico non può avere alcuna differente configurazione. Attraverso una argomentazione deduttiva rispetto alla definizione di nobiltà civile, Pompeo Neri si sente legittimato a qualificarne le principali caratteristiche. Muovendo sempre dalla funzione costituzionale della nobiltà-cittadinanza, tale dignità non può essere riferita all'individuo ma alla famiglia di appartenenza, in quanto questa rappresenta una prima strutturata organizzazione sociale da porre tra l'individuo e lo Stato. In sostanza i cittadini "costituenti" ed i loro discendenti in qualità di attori del governo della comunità non rappresentati mai se stessi ma i rispettivi gruppi parentali. Se, solo a lunga proiezione, questa opzione sembra richiamare alla memoria la nota polemica che alla fine del Seicento vede contrapposti in Inghilterra Filmer e Locke, ciò che risulta interessante è il fatto che la nobiltà civile non è un diritto patrimoniale alienabile, o comunque trasmissibile secondo la libera volontà del possessore. Al contrario questa dignità può passare solamente attraverso linee dirette di discendenza maschile con l'esclusione di quelle femminili e dei collaterali, essendo le donne escluse dai diritti di cittadinanza e di conseguenza incapaci di per sé a trasmettere facoltà che non hanno e nello stesso tempo quelle che sono di pertinenza dei loro parenti di genere maschile¹²⁵.

Va certamente interpretata la logica della discendenza e dell'ascendenza, poiché non va confusa con l'idea di un patrimonio di memorie illustri della propria famiglia, o meglio, per dirla con il Neri con la "serie splendida degli antenati". Questa ultima è il requisito fondamentale della nobiltà naturale gentilizia. La dignità di cittadino, diversamente, si acquisisce per diritto di nascita, costituisce una facoltà politica che si estende nel presente e garantisce nel futuro la distinzione sociale ed il ruolo civile di quella famiglia che ne ha il legittimo possesso. Di conseguenza il passato, la tradizione familiare originata da un tempo più o meno lontano non svolge alcun valore determinante per la nobiltà civile. Al momento in cui per disposizione legislativa e

¹²⁵ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, pp. 419-420: "Questi diritti si debbono considerare come una prerogativa familiare, concessa in ciaschedun paese dalla legge civile in beneficio dei propri cittadini, per favorire la propagazione e la più comoda conservazione delle loro famiglie, giacché dalla primitiva unione delle famiglie nacquero le città e le prime leggi civili furono fatte per comodo della società riunita e per servire alla sua durazione, non già per comodo privato e personale e arbitrario dei singoli cittadini. Quindi è che i diritti di cittadinanza non sono in commercio e non si possono chiamare patrimoniali di chi li gode, perché primieramente la cittadinanza non si può alienare, né contrattare come le altre cose che sono in nostro dominio e, in secondo luogo, non si può trasmettere agli eredi estranei, ma puramente ai propri discendenti maschi, nei quali passa senza attendere il requisito della qualità ereditaria; ed esclusi sempre in tal trasmissione i collaterali, ed escluse le femmine, le quali, secondo la pratica comune, né godono esse per se medesime, né comunicano ai loro ulteriori discendenti i diritti di cittadinanza delle proprie famiglie, i quali si possono dire per tal causa una prerogativa agnaticia e masculina, che si comunica per ragione di nascita dall'ascendente al discendente".

costituzionale un aggregato parentale viene abilitato alla cittadinanza, possiede lo stesso ruolo politico di una famiglia di più antica ed illustre storia e che ormai da tempo immemorabile ricopre i massimi onori politici. Il Neri, da questo punto di vista, non tradisce alcun imbarazzo, come invece era accaduto a Bartolo di Sassoferrato quando, impegnato a definire l'idea di nobiltà civile e orientato dal criterio della cittadinanza, era stato costretto a negare la "qualitas" di nobile alle famiglie di tradizione feudale che non integrate nel tessuto politico dei governi popolari erano stati definiti come "magnates" o "grandi" e perciò escluse dal godimento dei diritti politici. Eppure queste famiglie erano definite espressamente nei regolamenti come "nobiles"¹²⁶. Occorre allora separare la nobiltà gentilizia da quella civile, altrimenti si incorre nell'incongruenza di generare una separazione tra nobiltà e cittadinanza¹²⁷.

A questo inconveniente, secondo il Neri, si può giungere quando per cause storiche-politiche intervengono cambiamenti profondi e violenti dell'originario assetto costituzionale. La marginalizzazione infatti di una parte di cittadini, oppure il rifiuto di questi di adeguarsi alla nuova organizzazione civile può comportare l'emergere di un forte senso di appartenenza, il quale si coagula intorno ad una tradizione, ad un passato illustre e glorioso - talvolta corredato di un godimento dei diritti civili che non vi è più - ma che nella sua natura va certamente riferito all'idea della nobiltà gentilizia¹²⁸. Per reazione, ma sempre per marcare il proprio senso di identità, i cittadini del nuovo assetto costituzionale possono essere indotti a non voler assumere

¹²⁶ Per un'analisi approfondita sui temi della nobiltà nel Trecento ed in piena epoca rinascimentale cfr C. DONATI, *L'idea di nobiltà ... cit.*, pp. 3-28. In particolare sulle incertezze di Bartolo da Sassoferrato cfr. BARTOLUS A SAXOFFERATO, *In secundam Codicis Partem ... Novissime accesserunt additiones Jacobi Monochini*, Venetiis, s.n.t., 1585, cc. 45v-48v: "Nam in istis vicitatibus, quae reguntur ad populum, illi qui dantur nobiles sunt minus accepti in imposizione poenarum et in multorum officiorum exhibitione et in poenis pecuniariis, in quibus magis puniuntur nobiles, quam ignobiles; et sic videtur quo dilli non possunt dici nobilites, cum non sint magis accepti, sed minus; et sic diffinitio nobilitatis eis non congruit".

¹²⁷ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 421: "Questa sorte di nobiltà civile differisce dalla nobiltà naturale e gentilizia, in quanto che questa ha rivolti gli occhi unicamente sopra il passato e quella, al contrario, nulla curando il passato, non riguarda che il presente e il futuro. Infatti, chiunque è legittimamente ammesso alla cittadinanza di un paese ed è capace di godere gli onori della sua patria, gode la nobiltà civile quanto la possa godere un altro collocato nell'istesso rango, sebbene sia tale che per antica stirpe discenda da nobili cittadini, e trasmette ai propri figliuoli diritti uguali a qualunque altro, non facendosi in tutto ciò che riguarda il governo civile distinzione alcuna tra l'antico e il moderno cittadino, cioè fra il vecchio nobile e il nobile nuovo".

¹²⁸ Cfr *Ivi*, p. 422: "E se di fatto la nobiltà nuova incontra qualche minore estimazione dell'antica, questo non dipende da disuguaglianza del diritto nel governo civile e per conseguenza da disuguaglianza di nobiltà civile, ma dipende perché la nobiltà nuova è mancante della nobiltà gentilizia, di cui possono vantarsi i nobili vecchi; e sebbene questa circostanza sia totalmente estranea dal governo civile, nonostante è stata la sorgente di fatali discordie in diverse repubbliche tra l'antica e la nuova cittadinanza, o vogliamo dire nobiltà, perché i nobili vecchi, valutando troppo la loro antichità, hanno preteso di esigere dei riguardi offensivi di quella uguaglianza civile alla quale i nobili nuovi in vigor delle leggi hanno diritto di poter aspirare".

la qualificazione di nobili, per essendo legittimamente in tale dignità, per distinguersi dagli esclusi che rivendicano una notorietà fondata appunto anche su prestigiose ed antiche “serie di antenati”. Echi di questa tendenza tanto forte da formalizzare interpretazioni ideologiche anche a distanza di almeno due secoli dagli avvenimenti a cui si fa riferimento possono essere rintracciati nelle riflessioni di Niccolò Machiavelli nelle sue *Istorie fiorentine*. Egli, descrivendo gli avvenimenti del fallito tentativo operato da Piero Strozzi alla metà del Trecento di istituire una propria signoria, in effetti tira le somme di un periodo storico manifestatosi quasi un secolo prima e che vede il definitivo consolidamento dei governi popolari ed il tramonto delle aspirazioni di quelli che egli definisce come “nobili”¹²⁹. Nel grande teorico della politica emerge la sinonimia tra cittadini e popolari che dimostrano una compiuta ideologia, verso la quale i nobili devono ormai tendere ed assimilare per non restare definitivamente fuori dal governo della repubblica fiorentina. Non vi è dubbio che tanto il Neri quanto il Machiavelli, ipotizzando il primo, descrivendo il secondo la separazione tra nobiltà e cittadinanza, fanno riferimento al delicato passato storico – tra la seconda metà del Duecento ed i primi decenni del secolo successivo – caratterizzato dal passaggio dei governi podestarili a quelli popolari, quando, almeno a Firenze, la fazione guelfa aveva iniziato a strutturare la propria supremazia sul partito ghibellino.

Diversamente da quanto temuto, Pompeo Neri è estremamente categorico nell’escludere la scissione del binomio cittadinanza-nobiltà in quei regolamenti costituzionali che prevedono la gradazione delle responsabilità politiche e di conseguenza l’organizzazione della nobiltà civile in più ranghi. I cittadini, infatti, che ricoprono ruoli di governo non massimi sono di fatto ad un livello inferiore rispetto ai nobili che godono dei supremi onori, ma al contempo possono essere qualificati comunque e a pieno titolo come nobili per il fatto che sono abilitati a ricoprire incarichi politiche. La gerarchia all’interno della nobiltà civile, talvolta riflettente un più antico fino ad un più recente godimento dei diritti di governo, determina solo differenze al suo interno, ma non provoca una distinzione tra nobiltà e cittadinanza¹³⁰.

¹²⁹ Cfr N. MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, a cura di F. Gaeta, Milano, 1962, p. 213: “... in Firenze vincendo il popolo, i nobili privi dei magistrati rimanevano; e volendo riacquistarli era loro necessario con il governo, con lo animo e con il modo di vivere, simile ai popolani non solamente essere ma parere. Di qui nasceva la variazione delle insegne, la mutazione de’ titoli delle famiglie, che i nobili, per parer di popolo, facevano”.

¹³⁰ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 422-424: “E qui, per fuggire gli equivoci, si deve avvertire che, quando ho detto di sopra o nobile o cittadino, ho inteso di parlare del cittadino del primo ordine o rango e capace di godere tutti gli onori della sua patria, nel quale rango io dico che tutti coloro che vi sono ascritti godono egualmente, dal primo giorno dell’ammissione, la nobiltà civile, senza distinzione tra i più nuovi e i più antichi. Perché, del

Un'altra importante disuguaglianza entro il concetto di nobiltà civile è evidenziabile secondo Pompeo Neri in tutti quegli assetti costituzionali dello Stato in cui, fatta salva la supremazia della capitale, o dominante, si formalizzano privilegi in termini di riconoscimento dell'autonomia amministrativa delle città assoggettate. E' stato il caso di Roma con i suoi municipi, province e colonie, ma è soprattutto il caso del granducato di Toscana, attentamente analizzato dallo stesso giurista fiorentino nelle sue relazioni composte, appena un anno prima, per contribuire a realizzare una riforma del sistema legislativo toscano. Tanto in epoca romana quanto nella storia della repubblica fiorentina e del principato di casa Medici, allora, vengono mantenuti in vita regolamenti legislativi che garantiscono la permanenza funzioni di governo locale e di conseguenza l'esistenza di un ceto cittadino, ossia di una nobiltà civile. Il rapporto tra il ceto dirigente della capitale e di quelli delle città assoggettate, di conseguenza, è caratterizzato da subordinazione, ma nello stesso tempo anche da reciproco rispetto perché di fatto della stessa natura, nonostante la diversità delle responsabilità politiche esercitate¹³¹.

La serrata e razionale difesa del valore rappresentato dal binomio cittadinanza-nobiltà si muove anche sul terreno dell'analisi politica rispetto la tradizione romana-comunale e quella barbarica-feudale. Se infatti dal punto di vista meramente giuridico e teoretico tanto l'assetto costituzionale di tradizione romana che quello di derivazione feudale

rimanente, dove la cittadinanza, come in qualche luogo accade, è divisa in più ranghi, e dove il primo rango o i primi onori sono riservati ai cittadini, che hanno solamente il requisito di una certa antichità, in tal caso il cittadino nuovo non è mai cittadino del primo ordine, perché resta in questo rango inferiore, e non può godere l'uguaglianza della nobiltà civile, fino a tanto che non sia maturato quel tempo che si richiede per passare al primo ordine. Ma passato che egli una volta vi sia, si dice che diventi uguale agli altri più antichi, perché la nobiltà civile, a differenza della nobiltà naturale, non si fonda nella serie degli antenati, ma si fonda nei diritti di governo presentemente godibili e trasmissibili ai discendenti, nei quali tutti i cittadini dell'istesso ordine sono uguali fra loro e in questo senso tutti ugualmente nobili [...] La cittadinanza nell'istessa repubblica può non essere di un solo ordine, e bene spesso è divisa in più ranghi, e sono assegnati a ciaschedun rango diversi diritti, come se ne trovano esempi in molte città. Sicché, in tal caso, il primo ordine, che è capace di godere i primi e più distinti onori della patria, dà pieno diritto di cittadinanza e gli altri godono quei diritti maggiori o minori che la legge civile ha assegnati, finché non sia per successiva deliberazione accordato il passaggio dai gradi inferiori ai superiori e finalmente al primo e più pregiato”.

¹³¹ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato ... cit.*, p. 425: “Un altro esempio di disuguaglianza nella nobiltà civile lo troveremo se si paragona la cittadinanza della metropoli colla cittadinanza delle provincie. Ognun sa il rispetto che esigea il semplice cittadino romano non solo dentro i confini dell'imperio di Roma, ma anco appresso le nazioni confinanti e i regni stranieri. Per altro, salva la maestà della repubblica romana, tutte le colonie, tutti i municipi, tutte le prefetture e tutte le provincie avevano la loro repubblica municipale e gli ordini di cittadinanza, dotati di diversi diritti e privilegi, secondo le condizioni che la metropoli faceva a chiaschedun popolo nell'atto della conquista o dedizione; e questa differenza di ordini costituiva la nobiltà civile delle città sottoposte, la quale fu sempre riconosciuta per tale, salva la preminenza della metropoli, poiché la subordinazione alla metropoli non offendeva la nobiltà civile, che si conservava e si teneva in sommo pregio, a forma della costituzione in principio data, finché sussisteva una differenza di diritti fra questa e la moltitudine collettizia degli abitanti”.

manifestano inequivocabili forme aristocratiche, tutt'al più le abitudini legate alla residenza dei pieni possessori dei diritti di governo può determinare agli occhi di Pompeo Neri la giustificazione di una separazione di natura esclusivamente semantica, e quindi non sostanziale tra nobiltà e cittadinanza. Già argomentata la condizione aristocratica sia dello Stato della Roma antica sia di assetti costituzionali repubblicani scaturiti dalla stipula del contratto sociale, rimane al giurista fiorentino di verificare attraverso una indagine di natura storica se anche nei regni barbarici a struttura feudale è possibile riconoscere una preliminare ed imprescindibile distinzione tra cittadini e non cittadini. Nella descrizione delle funzioni dei re, e soprattutto nei limiti ad essi imposti da un'assemblea delle famiglie a vocazione militare, il Neri individua la rappresentazione di una monarchia temperata, fondata sulla convocazione di diete in cui vengono rappresentati i ruoli e le prerogative di coloro che godevano dei pieni diritti politici¹³². Ancora nella formazione di feudi la cui giurisdizione tanto nelle campagne quanto nelle città viene affidata a signori o vassalli esercitanti legittimamente il loro pieno dominio a titolo di diritto privato e di diritto pubblico, è possibile riscontrare un ristretto gruppo di nobili-cittadini e l'esclusione di fatto di una grande massa di individui che vanno a costituire il ceto plebeo¹³³. Quindi solamente in riferimento al fatto che le città cadute sotto il dominio di feudatari e cioè prive di qualsiasi ordinamento politico autonomo, sebbene limitato,

¹³² Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, cit., p. 427: "L'altro metodo proviene dalle nazioni settentrionali, che inondarono in diversi tempi le provincie dell'imperio romano e, conquistandole, vi stabilirono una forma di governo totalmente differente da quello che vi trovarono, conformandolo al loro genio e al loro interesse. Il loro governo si osserva per tutto fondato in figura aristocratica con un principe, o sia condottiere dell'esercito, sottoposto a certe leggi e subordinato all'assemblea generale della nazione nella quale risiedeva il sommo potere e la disposizioni dei loro principali affari".

¹³³ Cfr *Ivi* pp. 428-429: "Queste nazioni conquistatrici spogliarono gli antichi abitanti del paese delle loro possessioni, dove i tutto o in parte, e se le attribuirono in vigore di conquista e le divisero tra i loro propri nazionali, assegnandole a godere in proprietà col puro obbligo del servizio militare; dalle quali assegnazioni, in principio allodiali, nacquero successivamente i feudi ed i subfeudi, perché alcuni grandi proprietari distribuirono con la legge feudale porzioni della loro proprietà per acquistarsi dei clienti e seguaci, ed altri proprietari più deboli, per acquistarsi un protettore, stimarono meglio di riconoscere ciò che era di loro allodio. I vincitori spogliarono similmente nelle città gli antichi ordini della cittadinanza di tutti i loro diritti e tirarono a sé, in vigore della medesima conquista, tutte le prerogative e tutti i comodi del governo, gli affari del quale si trattavano unicamente nelle assemblee, o diete della nazione dominante, le quali per lo più si tenevano negli accampamenti dell'armata o in altri luoghi assegnati, e rispetto al regno longobardico si tenevano in Pavia. I predetti nobili vincitori e componenti le diete delle nazioni, possedendo i terreni occupati con molti comodi e con giurisdizione assoluta e indipendente sopra gli abitanti, fecero alla campagna, nel circuito dei territori loro occupati, la loro residenza ordinaria; e il popolo della campagna restò alla loro discrezione, composto di schiavi, di ascritti al terreno, che si dicevano anco villani, e di uomini liberi. ... [...] Le città similmente, rispetto alla giurisdizione, caddero o nel partaggio del re, o di qualche barone, che per via di ministri da essi rispettivamente nominati le facevan governare dispoticamente, e si riempirono per lo più di servi e di pochi uomini liberi, i quali per altro erano persone prive di fondi patrimoniali, spogliate d'ogni civile diritto e costrette a mendicare la loro sussistenza o nella mercatura o nelle arti, giacché la campagna era diventata l'appannaggio dei vincitori".

e la residenza stabile dei signori territoriali nei campagne secondo il Neri ha di fatto potuto comportare la distinzione veramente nominale tra nobili, detentori dei diritti politici, e cittadini, ridotti a vivere una condizione servile ed una esperienza puramente abitativa nelle realtà urbane¹³⁴. La possibilità che possa sorgere questo genere di equivoco circa la distinzione tra cittadinanza e nobiltà è concreta in Italia, e soprattutto in Toscana, secondo Pompeo Neri, poiché in tale realtà geo-politica, nonostante la secolare presenza di regimi feudali, le città hanno mantenuto una certa vitalità, hanno esercitato un qualche ruolo, e soprattutto hanno potuto godere ben presto della dissoluzione del Regno Italico¹³⁵. Questo riferimento alla particolare storia italiana e a quella toscana costituisce tra le altre cose la tesi principale esposta dal Neri nel suo lungo ed interessante “excursus” storico dove contestualizza puntualmente con il fine di verificare tanto la definizione quanto le caratteristiche proprie dell’idea di nobiltà civile. La profondità storica che Pompeo Neri dà alla sua relazione sulla nobiltà civile in Toscana è notevole, in quanto egli risale fino alle origini della città di Firenze. Questa in quanto ex colonia della repubblica romana non poteva non avere già in quei remotissimi tempi una nobiltà fondata sul possesso del diritto di cittadinanza. Sebbene sottomessi, i fiorentini avevano avuto il diritto di provvedere alla propria esistenza mediante la concessione da parte della dominante di

¹³⁴ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 429: “Questa raccolta di persone, di cui restarono adunque composte le città, non fu in quel tempo, né poté essere considerata per nobile, perché nel nuovo governo non avevano altra parte se non quella d’ubbidire ai vincitori; onde, soppressi e disprezzati e mandati in obliuione gli antichi ordini della cittadinanza urbana, i soli e veri cittadini del nuovo governo diventarono i conquistatori, che abitavano la campagna da loro occupata, e per conseguenza questi diventarono i soli e veri nobili di nobiltà civile; e gli abitatori della città diventarono la plebe di quel governo. E il vocabolo cittadino cominciò forse allora a usarsi in senso diverso e subalterno da quello di nobile, laddove secondo il costume antico non si poteva esser nobili senza esser cittadini”.

¹³⁵ Cfr *Ivi*, cit., p. 430: “In Italia si pretende che diverse città non perdessero mai la forma di governo municipale, di cui godevano nel tempo del romano imperio, e che quelle che la perdettero, la recuperassero molto prima di quel che accadde nei regno oltramontani; ma nonostante nelle diete del regno italico, che si tenevano a Pavia e che terminò con Carlo Crasso l’anno 888, le città non ebbero intervento; e sebbene con la morte di quel principe terminasse quel regno e non avessero più luogo le diete e la nobiltà longobarda restasse sciolta senza capo e senza vincolo e non formasse più (p.431) corpo di nazione, e tanto le città che i nobili signori restassero liberi di provvedere alla propria salvezza con quel partito che nel mezzo alle turbolenze di quell’età ciascuno trovava più idoneo, nonostante, rispetto alla valutazione della nobiltà urbana le opinioni si doverono naturalmente dividere in due partiti, perché i cittadini, pensando all’uso romano, ebbero in onore la propria nobiltà, tanto più che fino d’allora si crederono lecito aspirare alla libertà, e i signori occupanti le terre del regno longobardico, quantunque restati privi della nobiltà civile di quel regno, conservavano le terre che possedevano e insieme con le terre la giurisdizione e le massime di disprezzo che nutrivano per gli ordini cittadineschi in memoria dei loro antichi diritti, nelle quali massime persisterono, finché le città, divenute corpi più potenti, per recuperare i loro primitivi territori e per ampliarli, non cacciarono gli occupanti longobardi o loro successori. Queste due diverse usanze di regolare la nobiltà civile, cagioni della stima e del disprezzo che rispettivamente si vede usare verso gli abitanti delle città, debbono specialmente notarsi, perché in Italia, e particolarmente in Toscana, questi due sistemi in diversi tempi vi hanno regnato e però a due diverse origini si deve riferire la nostra nobiltà”.

un territorio solo a titolo privato e non pubblico, poiché la giurisdizione sarebbe stata esercitata da magistrature urbane rappresentate dai cittadini della comunità fiorentina¹³⁶. Da questo punto di vista poi il Neri, forte di una ricostruzione storica che trova la propria valenza mediante il ricorso alla giurisprudenza romana, è legittimato a stabilire i natali più antichi per un tipo di nobiltà civile generata dal diritto di cittadinanza e non da quella di natura feudale con relativa investitura ufficiale di un sovrano, a patto che dimostri la continuità, ossia la sopravvivenza non soltanto di Firenze e di altre città toscane, ma anche di magistrature urbane, durante il periodo della dominazione longobarda, quella carolingia¹³⁷ e da ultimo nel corso del Regno italico¹³⁸. Neri riporta testimonianze storiche, ma anche letterarie, e addirittura argomentazioni deduttive difficilmente contestabili dal punto di vista logico, di questo “continuum” non mai interrotto della tradizione urbana anche nel corso dell’età feudale. Basti pensare alla citazione di un articolo del codice longobardo¹³⁹, alla pratica di eleggere vescovi mediante la convocazione del popolo cittadino¹⁴⁰, alla

¹³⁶ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, pp. 437-438: “L’essere colonia romana ci porta la certezza di essere ella una città con una porzione di territorio assegnato per nutrimento di ciascuno dei suoi cittadini, che lo possedevano con dominio meramente privato, a differenza delle assegnazioni feudali, che ebbero quasi sempre annessa la giurisdizione, cosa talmente ignota alla giurisprudenza romana, dove tutti i cittadini e tutti gli abitanti furono ugualmente e perpetuamente sottoposti nella giurisdizione, tanto essi che le loro possessioni, alle magistrature urbane e alla rappresentanza pubblica della loro colonia, che risiedeva nella città, dove gli ordini del popolo erano graduati sul modello della cittadinanza romana, onde nobili in tale stato di cose dovettero dirsi quelli che avevano il pieno diritto di cittadinanza, cioè potevano intervenire nel consiglio dei decurioni e potevano godere di tutte le magistrature e onoranze della loro patria”.

¹³⁷ Cfr *Ivi*, pp. 445-446: “Carlo Magno, vinti i Longobardi, e diventato esso il nuovo re di quel regno, si sa che fece pregio di accrescere queste libertà e privilegi dei popoli italiani, per rendere il suo regno più mite di quel che era quello dei longobardi, giacché egli passò per il liberatore dell’Italia, la quale gli fece ogni riscontro mille atti di gratitudine, per averle alleggerito il giogo longobardico; e in specie di Firenze scrivono i nostri storici che la lasciasse libera e franca, contento di leggerissimi contrassegni della sua superiorità. Il governo di Carlo Magno, da lui per politica e per generosità addolcito, divenne anco più mite sotto i suoi successori della sua stirpe per la languidezza con cui nei loro tempi furono da essi riguardati gli affari di questo regno italico; onde nell’inazione dei sovrani, gli attributi della loro potestà sempre più si consolidarono nei signori di feudo e nei magistrati urbani, che si trovarono ridotti in uno stato molto prossimo all’indipendenza”.

¹³⁸ Cfr *Ivi* cit., p. 446: “Tale essendo la situazione del regno italico e della Toscana, morì l’anno 888 Carlo Crasso, ultimo della stirpe di Carlo Magno, che aveva in sé riuniti i tre regni, goduti dal detto suo antecessore, franco, germanico e italico, decorati con la dignità imperiale; e morì senza lasciare alcun legittimo successore, onde per tal fatto il regno italico restò vacante; e non solo vacante, ma tutto sciolto e scompagnato e le città e i nobili della campagna, ce si trovavano in possesso delle signorie, si videro cadere nelle mani la piena indipendenza”.

¹³⁹ Cfr *Ivi*, p. 445: “[...] e si prova con una legge del codice longobardo, che dice: *Ut Missi nostri, ubicumque malos Scabonos intervenerint, ejciant et, cum totius Populi consensu, in eorum locos bonos eligant*; la qual legge, benché sia di Lotario I, nonostante si crede coerente ai costumi della non molto distante età longobardica”.

¹⁴⁰ Cfr *Ivi*, p. 445: “Che il popolo delle città italiane e toscane non perdesse mai sotto il regno longobardico, o recuperasse, dopo sopite le prime violenze della conquista, il diritto di adunarsi collegialmente e di avere una rappresentanza comunicativa, si prova con atti dell’elezione dei vescovi, nella quale il popolo, distinto dal clero, interveniva”.

lunga e dotta citazione del canto XVI del *Paradiso* di Dante e di altre fonti letterarie¹⁴¹, ed infine alla descrizione del particolare meccanismo gerarchico tra le istituzioni feudali¹⁴².

Nel progresso della sua indagine nella storia il Neri mette ancora una volta in evidenza la preminenza che deve essere accordata al diritto di cittadinanza come principio fondante la nobiltà civile rispetto a quella di origine feudale, giacché la prima, dopo aver dimostrato una origine più antica ed una notevole capacità di sopravvivenza, nel corso delle lotte per le investiture e delle guerre tra guelfi e ghibellini, almeno per buona parte della Toscana, è riuscita a manifestare una supremazia anche e soprattutto dal punto di vista politico. Infatti con il pieno affrancamento di parte dei comuni italiani rispetto all'autorità imperiale, sancita con la pace di Costanza del 1183, in Toscana la fazione ghibellina, largamente composta da nobili di origine feudale e longobarda¹⁴³ già messi in difficoltà nel possesso delle loro signorie dall'espansione delle realtà comunali, viene sconfitto¹⁴⁴.

¹⁴¹ Cfr *Ivi*, pp. 441-445: “Di una tal tradizione il più illustre testimonio è il nostro poeta Dante, il quale nel canto XVI del *Paradiso* introduce a parlare messer Cacciaguida, suo atavo, che visse nel 1160, il quale dice che negli antichi tempi la cittadinanza fiorentina si trovava pura e non mescolata di sangue forestiero, tanto nei nobili che negli artisti; e mostra di far tanta stima di questa purità di sangue che si duole della mescolanza di poi accaduta dall'essere venute alla città le famiglie della campagna, quantunque si tratti di famiglie longobarde e nobilissime e quantunque la loro venuta alla città fusse un effetto ella di lei crescente potenza e dell'ampliamento del suo territorio, che senza la precedente dissoluzione del regno italico non poteva seguire.”; “Questa tradizione favorevole alla purità e antichità delle famiglie originarie di Firenze, che furono dette del primo cerchio, oltre alla testimonianza di Dante, uomo dottissimo e di nobilissima stirpe, è confermato da tutti i nostri scrittori e collettori delle vecchie memorie; e vedo che questa stima della nostra Cittadinanza, dimostrata dai nostri scrittori, si può dire che combini con la stima che infatti ne fece Carlo Magno, quando l'anno 787 celebrò il Natale in Firenze e creò dalla cittadinanza un numero di cavalieri, che era, secondo l'uso del tempo, una cerimonia molto qualificante la nobiltà di quelli che si onoravano di tal distinzione e che non si farebbe al presente in una città di Francia, di Germania, o di Pollonia, ove i cittadini non son creduti nobili”.

¹⁴² Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 445: “Infatti il regno longobardico non era costituito in maniera da regolare tutte le provincie e tutti i minuti affari all'arbitrio del re; ma prescindendo dagli affari militari e altre cose somme interessanti la nazione, una gran parte della potestà regia si lasciava esercitare a discrezione dei signori locali. Sicché, vedendo quanta parte di questa potestà regia si lasciava esercitare a una privata famiglia sopra i suoi sottoposti, si può credere ragionevolmente che nella città, oltre i conti, che amministravano la giustizia a nome del re, molta parte dell'amministrazione fosse lasciata ai magistrati urbani e che si regolassero appresso a poco con quei gradi di libertà municipale di cui si sono vedute godere tante città della Francia e della Germania, in governo che tutti furono fondati [...] quasi sull'istessa architettura”.

¹⁴³ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 454: “I principi tedeschi, traversando spesso l'Italia con una potente armata, in occasione di prendere a Roma la corona imperiale, tenevano vive in tal guisa le loro pretensioni pregiudiziali alla libertà delle repubbliche e servivano di rifugio a tutti coloro che temevano della crescente grandezza di esse, contro le quali si riparavano con la protezione degli imperatori, alla quale ricorsero generalmente in primo luogo le chiese e i monasteri, per ottenere nella confutazione di quei tempi tumultuanti una sicurezza per le loro possessioni, e, in secondo luogo, quel residuo di nobiltà longobarda che era restato in possesso delle antiche signorie, le quali vedevano in gran pericolo, per essere incompatibile col sistema delle vicine repubbliche, delle quali cedettero di salvarne con raccomandarle alla protezione degli imperatori [...]. Questa fu l'origine delle investiture e dei privilegi imperiali, che si vedono da Ottone I in poi seminati per l'Italia e per la Toscana. E questa fu l'origine delle crudelissime fazioni che cominciarono ad

Si apre così nella relazione del Neri la ricostruzione del periodo storico per Firenze e per le città che successivamente furono ad essa assoggettate, in cui con tono celebrativo viene, con ogni probabilità, a definirsi il miglior modello di Stato e di società civile alla quale il giovane giureconsulto fiorentino parte per la realizzazione di una riforma del granducato settecentesco.

Nella Firenze della repubblica popolare si coniugano più valori costituenti: la libertà¹⁴⁵; il diritto di cittadinanza come facoltà personale e trasmissibile in linea ereditaria¹⁴⁶ garante delle istituzioni governative¹⁴⁷; la divisione della popolazione urbana in ranghi¹⁴⁸; la funzione del modello politico nella politica economica e sociale del comune; la indissolubile identità tra nobiltà e i gradi più alti della cittadinanza.

Per Pompeo Neri l'anno 1532, con la creazione del principato mediceo, segna una netta cesura con il passato. Egli rammenta la scomparsa della "signoria", ossia di quell'organo collegiale formato dal gonfaloniere di giustizia, dagli otto priori, da una appendice composta dai sedici gonfalonieri delle compagnie del popolo e i dodici

affliggere l'Italia, dove questa contraddizione di massime e di principi non poteva più sussistere senza venirsi a una guerra aperta, giacché le repubbliche, ed in esse il popolo e la nobiltà originaria, volevano mantenere ad ogni costo la loro libertà; ma la nobiltà longobarda della campagna, per la cupidigia di preservarsi e proprie signorie, aderiva al partito degli imperatori e in ciò aveva per seguace una qualche porzione della cittadinanza dell'istesse repubbliche, cioè quelle famiglie longobarde che si erano mescolate in detta cittadinanza".

¹⁴⁴ Cfr *Ivi*, p. 455: "I Firenze ognuno sa che la parte guelfa restò vincitrice e che vinse in conseguenza il partito della libertà, il che si deve attribuire alla vittoria che fu riportata da Carlo d'Angiò nel regno di Napoli sopra il re Manfredi nell'anno 1265 vocono a Benevento, dove quel re, fautore delle parti ghibelline, perdé il regno e la vita e fece perdere al partito ghibellino di Toscana, e specialmente a quello di Firenze, ogni speranza di risorgere, come infatti dopo alla sconfitta non fu più capace di far contrasto ai vincitori cola forza delle armi e in breve decorso di tempo restò totalmente annichilato e distrutto".

¹⁴⁵ Cfr *Ivi*, p. 458: "La nobiltà guelfa si trovò ben presto tutta popolare, perché gl'interessi del popolo ed i suoi miravano allo stesso fine, cioè alla libertà della patria, alla quiete e all'ampliamento del commercio e delle arti".

¹⁴⁶ Cfr *Ivi*, p. 419: "La nobiltà civile e trasmissibile ai discendenti consiste nei diritti di cittadinanza, i quali sono quelli che secondo l'uso di tutte le nazioni è permesso a chi li gode di trasmetterli nei propri figli e discendenti maschi, i quali li acquistano per pura ragione di nascita, non già per alcuno loro fato o merito".

¹⁴⁷ Cfr *Ivi*, p. 427: "le repubbliche, avendo fondato nelle città la sede e la direzione dei loro governi, hanno alle volte imposta la necessità del domicilio urbano a chi voleva godere dei pieni diritti della cittadinanza e per conseguenza i primi onori della patria; e quando ancora tal necessità non è stata imposta, siccome le assemblee, dove risiedeva il sommo potere del governo, si tenevano nelle città, ivi si eleggevano le magistrature e ivi si regolavano tutti i pubblici affari, perciò divennero le città il soggiorno ordinario dei cittadini e per conseguenza dei nobili che volevano attendere alle cose pubbliche, perché fuori della cittadinanza non era conosciuto altro genere di nobiltà".

¹⁴⁸ Cfr *Ivi*, p. 424: "La cittadinanza nell'istessa repubblica non può essere di un ordine solo, e bene spesso è divisa in più ranghi, e sono assegnati a ciaschedun rango diversi diritti [...]. Sicché, in tal caso, il primo ordine, che è capace di godere i primi e più distinti onori della patria, dà pieno diritto di cittadinanza e gli altri godono quei diritti maggiori o minori che la legge civile ha assegnati, finché non sia per successiva deliberazione accordato il passaggio dai gradi inferiori ai superiori e finalmente al primo e più pregiato".

buon uomini, al quale spettava il vero e proprio governo della repubblica fiorentina¹⁴⁹. Egli ancora descrive la formazione del Consiglio del Dugento, dal quale venivano scelti quarantotto individui chiamati senatori, dai quali a loro volta periodicamente venivano presi quattro consiglieri presieduti dal duca Alessandro dei Medici¹⁵⁰. Secondo Pompeo Neri i cambiamenti prodotti dalla riforma del 1532 non si limitano alla semplice soppressione di alcune antiche e gloriose magistrature e alla formazione di nuove. Questi, infatti, essendo strettamente collegati con nuove procedure adottate per la scelta degli individui che dovevano comporre il “Consiglio del Dugento” ed il “Collegio dei Quarantotto” senatori, determinano soprattutto considerevoli mutamenti nell’assetto, come nella rappresentazione della società fiorentina. Dapprima viene sottolineato come l’esercizio di membro del “Consiglio del Dugento” o del Senato è riservato a vita, e che l’eventuale sostituzione di un componente viene effettuata mediante l’elezione di un nuovo soggetto, generalmente dopo la preventiva approvazione del granduca¹⁵¹. Tale prassi collegata ai due nuovi istituti politici colpiva direttamente il principio fondamentale dello Stato e della società repubblicana, poiché il supremo onore, ovvero la capacità di ricoprire le magistrature più importanti non era più un diritto, che una volta acquisito legittimamente, poteva passare per linea ereditaria di padre in figlio. Ancora perché al sistema della tratta per ricoprire le cariche politiche maggiori veniva sostituito quello della cooptazione mediante la

¹⁴⁹ Cfr *Ivi*, p. 495: “Un’altra novità fu fatta dalla predetta riforma dell’anno 1532, importantissima al nostro proposito, e questa fu la soppressione della signoria, antico magistrato supremo della città. La signoria era composta dal gonfaloniere di Giustizia e da otto priori, che prima furono detti delle arti, e poi si chiamarono di libertà, che ogni due mesi si mutavano, estraendone a sorte da certe borse, due per ogni quartiere della città. Come un annesso di questa suprema magistratura si dovevano considerare i sedici gonfalonieri delle compagnie del popolo, e i dodici buon uomini, che si chiamavano i collegi, perché erano veramente i colleghi della predetta signoria, che si adunavano frequentemente insieme con essa per consigliare nei casi più comuni e che non richiedevano la convocazione dei consigli più generali e più numerosi della città. Sicché la signoria, i sedici gonfalonieri e i dodici buon uomini si prendevano ordinariamente per un corpo solo, che si chiamava collegio, ove insomma tutti gli affari si portavano o per decidersi in esso definitivamente, o per esaminarsi e quindi riportati alla decisione dei consigli più grandi”.

¹⁵⁰ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, pp. 495-496: “Distrutto in tal guisa l’antico supremo magistrato della città, fu stabilito, per dar forma al nuovo governo, di creare un consiglio di dugento cittadini cittadini, che dovessero durare in quell’ufficio a vita, e fu detto, e si chiama adesso, il consiglio del Dugento, e da questo consiglio maggiore fu scelto un numero più ristretto, cioè di quarantotto cittadini, per comporre il senato della città. E da questo senato fu ordinato per turno variabile di ogni tre mesi prendersi quattro, che furono detti consiglieri, ai quali fu dato per capo il duca Alessandro de’ Medici, con facoltà di sostituire il suo luogotenente, da trarsi similmente dal numero dei senatori; e questo magistrato dei consiglieri insieme col duca o suo luogotenente fu ordinato essere il supremo magistrato del nuovo governo, surrogandolo all’antica signoria”.

¹⁵¹ Cfr *Ivi*, p. 496: “E in caso che fosse vacato qualche posto nel consiglio del Dugento e nel senato, non si trasmetteva ai figli alcun diritto per subentrare il luogo dei padri, ma si doveva creare di nuovo il successore per elezione dei medesimi corpi; la quale elezione venne in appresso sempre regolata, che tuttavia si pratica, secondo la nomina che vien fatta a beneplacito del principe”.

volontà del principe. Da tutto ciò inoltre deriva un'altra fondamentale conseguenza: se la carica di componente del "Consiglio del Dugento" o di senatore era a vita, e l'accesso era regolamentato dall'elezione controllata e voluta dal granduca, in realtà soltanto un ristrettissimo numero di individui potevano accedere al supremo onore¹⁵². Le considerazioni del Neri proseguono con il mettere in evidenza come da questo stato di cose così profondamente mutato rispetto ai tempi della repubblica fiorentina, i cittadini che componevano i gradi più importanti della nobiltà erano quindi costretti a ricoprire eventualmente incarichi di governo inferiori, fino a quando anche questi ultimi non vengono destinati più mediante il ricorso al sistema delle imborsazioni e delle tratte, ma mediante la diretta nomina del potere granducale¹⁵³. Dalla quasi completa sostituzione del sistema della determinazione delle "borse" e delle tratte ne conseguiva ancora che per ricoprire una qualsiasi magistratura non era più necessario dimostrare di possedere i requisiti per nascita richiesti in passato, ma era sufficiente il semplice possesso della cittadinanza, il quale veniva concesso con grande facilità dal principe per mezzo di una grazia¹⁵⁴.

All'ultima e negativa conseguenza prodotta dal nuovo assetto politico e dalle pratiche connesse, si arriva attraverso una sequela di considerazioni che, dall'indubitabile svalutazione dell'importanza di ricoprire una magistratura¹⁵⁵, dall'emergere ai ruoli di

¹⁵² Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 496: "In tal guisa penderono i cittadini il diritto di aspirare ai primi onori dello stato per ragione di nascita, poiché, abolito, l'uso delle imborsazioni, che facevano strada alla signoria e suo collegio e con la frequente mutazione di ogni due mesi ne tenevano quasi aperto l'adito a tutti i cittadini abili agli ufizi, non si poteva aver luogo nel consiglio del Dugento senza essere eletti. E senza essere di detto consiglio, e senza una seconda e speciale elezione, non si poteva diventare senatore. E senza essere senatore, non si poté godere del supremo magistrato della città, da cui in conseguenza si videro in perpetuo esclusi tutti quelli che non furono eletti senatori, il di cui uffizio, essedo a vita, dava poca speranza agli altri nella surrogazione".

¹⁵³ Cfr *Ivi*, p. 496: "Sicché la cittadinanza nostra, coll'esequazione delle arti maggiori e minori ridotta a un solo rango, restò priva nell'istesso tempo del diritto di godere per ragione di nascita i sommi onori della patria; e gli restò solamente il diritto di godere le magistrature subalterne, il quale ancora dopo breve tempo restò molto indebolito per due ragioni. La prima, perché in gran parte di queste magistrature fu tolto l'uso di conferirle per via di tratta dalle comuni borse, dove tutti i cittadini abili hanno diritto di esser descritti, e ne avvocata la collazione alla nomina del principe. La seconda, perché anco per gli onori che restarono conferibili per tratta i cittadini in gran parte si trovarono ben presto mancanti di ogni diritto per ragion di nascita e necessitati a ricorrere, per essere giudicati abili, alla grazia del principe".

¹⁵⁴ Cfr *Ivi*, pp. 497-498: "Questa grazia si è sempre molto facilmente concessa e con questa si abilita il supplicante al beneficio degli onori e ufizi della patria, come se avesse potuto provare il citato requisito del padre e dell'avo, eccetera, conforme al disposto delle leggi antiche. Per mezzo di tali grazie, che si son fatte indistintamente tanto ai cittadini vecchi e nuovi, tutti quegli che a tempo del principato si sono fatti cittadini hanno potuto ottenere il detto beneficio e con ciò uguagliarsi nel godimento delle magistrature ai più antichi e più nobili cittadini della città".

¹⁵⁵ Cfr *Ivi*, p. 458: "Questo beneficio dei godimenti che distingueva in tempo di repubblica i cittadini statuali dagli altri e che con tanta circospezione si dispensava, talché nemmeno in tempo di urgenze pubbliche ai cittadini che prestavano danari al comune di volava accordare, per non avere di vendere quest'onore per danari, al tempo del principato è stato accordato con molta larghezza; e siccome, tolti

governo prima mai immaginati di individui di bassa e umile estrazione collocati sullo stesso piano dell'antica nobiltà cittadina¹⁵⁶, dalla scomparsa della distinzione dei ranghi¹⁵⁷, terminava con la profonda mutazione del concetto di cittadinanza¹⁵⁸.

Nella riflessione storica di Pompeo Neri il processo, iniziato con la riforma costituzionale del 1532, e che aveva operato, da una parte una vera e propria inflazione e svalutazione del senso politico di ricoprire una magistratura, e dall'altra un radicale cambiamento della valenza sociale e auto-rappresentativa in termini di "status" del principio di cittadinanza, non veniva arrestato, anzi subiva un'ulteriore accelerazione per effetto della creazione, avvenuta nel 1561 ad opera del granduca Cosimo I, dell'ordine militare di S. Stefano. Questo, infatti, ad imitazione dell'ordine di Malta, dà vita in Toscana ad una nuova categoria di nobili, i cosiddetti cavalieri militi che diventano tali "o per giustizia" o a titolo di "commenda". La differenza è notevole, ma Pompeo Neri non manca di sottolineare come si fosse realizzato un processo superficiale di omologazione, una inopportuna confusione tra il piano teoretico e quello reale, poiché di fatto entrambe le tipologie di cavalieri compongono e vengono stimate come appartenenti ad un medesimo corpo nobiliare titolato¹⁵⁹. Potevano diventare cavalieri militi per giustizia, infatti, soltanto coloro i quali dimostravano di nascere da nobile famiglia, di aver ricoperto nel corso del tempo le magistrature più importanti, e di poter dimostrare il possesso di questo rango per almeno cinque generazioni¹⁶⁰. Vengono ammessi alla dignità di cavaliere milite

che furono a questo beneficio per la riforma suddetta i primi e i sommi onori della patria, i più nobili e i più ricchi cittadini cominciarono a negligerlo, così al contrario il popolo minuto cominciò a desiderarlo, trovando nei piccoli premi di queste magistrature qualche soccorso alle sue indigenze".

¹⁵⁶ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, p. 498: "E venendo accordato il beneficio dei godimenti a chiunque fosse cittadino, cominciò la plebe a desiderare a gara di arrolarsi nella cittadinanza; e facilmente restò esaudita, non essendovi rimasto alcuno che prendesse interesse di mantenere il decoro al corpo della cittadinanza, ormai per la privazione dei sommi onori in un certo modo degradata".

¹⁵⁷ Cfr *Ivi*, p. 499: "Adunque in virtù della riforma suddetta del 1532 la nostra cittadinanza, prima divisa in due ranghi, fu eseguita a un rango solo".

¹⁵⁸ Cfr *Ivi*, p. 499: "Fu inoltre privata dei supremi onori della patria, che non più a tutti per ragione di nascita ma a pochi per elezione di conferirono: e restò esposta a essere troppo soverchiamente reclutata dall'ultima plebe e per conseguenza disprezzata dai più ricchi e più nobili paesani non meno che dai forastieri. E questo è lo stato nel quale ella attualmente si ritrova. [...] Per tal causa tutti promiscuamente, e antichi e moderni e poveri e ricchi, possono essere deputati all'istessa magistratura e possono sedere negli stessi seggi senza alcun ordine di precedenza fra loro che dell'età: onde avviene che il più vecchio artista possa e debba precedere a qualunque nobilissimo uomo che sia più giovane di lui".

¹⁵⁹ Cfr *Ivi*, p. 506: "quantunque gli uni e gli altri abbiano l'istesso titolo di cavalieri militi, e venghino a comporre un corpo solo e rango solo ugualmente dagli statuti onorato e graduato".

¹⁶⁰ Cfr *Ivi*, pp. 506-510: "I requisiti di nobiltà che debbono provare secondo lo statuto dell'ordine dei cavalieri di giustizia sono i seguenti. Lo statuto al capitolo 3 del titolo 2 dispone che 'chiunque desidera d'esser ricevuto in cavalier milite, o cavalier sacerdote, o beneficiario nobile bisogna prima che per privilegi, o per fede autentica di testimoni, o della comunità di quei luoghi d'onde sarà disceso, provi e

dell'ordine di S. Stefano per commenda, coloro i quali destinano un fondo dotale, senza provare di aver natali nobili per tante generazioni quante, al contrario, sono stabilite per i cavalieri ammessi per giustizia¹⁶¹. Ora sia il principio che giustifica, come le pratiche che determinano l'acquisizione del titolo nobiliare di cavaliere dell'ordine di S. Stefano, dal punto di vista del Neri, non possono certamente essere considerate come elementi corroboranti il valore originario della nobiltà civile fondata sul pieno diritto di cittadinanza, il vero modello, se non proprio l'archetipo.

Se infatti la dignità di cavaliere milite per giustizia nei requisiti per l'ammissione perpetuava l'essenza stessa del concetto di nobiltà determinata dal diritto di essere abile o godere delle prime magistrature urbane, essa comunque è sempre concessa dalla volontà del granduca tramite un "rescritto", e non, come invece avveniva nel passato repubblicano, dalla magistrature urbane, ossia in ultima analisi da una nobiltà cittadina che aveva avuto il potere di auto-crearsi e così di auto-perpetuarsi.

D'altro canto divenire cavalieri militi dell'ordine di S. Stefano tramite commenda impoveriva la preminenza della nobiltà civile al tempo della repubblica fiorentina

verifichi ciascuna delle infrascritte cose: cioè: che egli stesso, padre, madre, avi e avole dal lato paterno e materno sieno discesi da casate nobili, che abbiano avuto e goduto nella patria loro quelle maggiori dignità e gradi ce solo i più nobili gentiluomini sogliono avere e godere; dichiarando nominatamente questi gradi e dignità. Sieno nati di legittimo matrimonio; non abbiano esercitato arte alcuna, ma vissuti da gentiluomini; abbiano tenuta vita cristiana, senza macchia e senza infamia alcuna. Il pretendente già d'età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di patria che sia stata città prima della sua nascita, abbia facoltà di mantenere il grado di cavaliere; delle quali facoltà si commetta sempre nelle commissioni dele provanze che se ne faccia informazione. Tragga origine da cristiani veri, e non da eretici, o infedeli. Produca l'arme e vere insegne sue colorite e nel fare dette provanze tenga l'infrascritto ordine'. E nelle addizioni prime è stato aggiunto [...]: 'non basta a Sua Altezza che nelle fedi pubbliche delle comunità si attesti la nobiltà delle famiglie, che si hanno a cimentare, con dire generalmente che hanno goduto dei primi gradi; ma vuole che si specifichi quali sieno i supremi gradi di quel luogo, e quali e quanti e quando di quelle persone abbiano goduto e da che autorità di scritture o libri lo cambino'. E nelle addizioni terze fatte modernamente sotto il governo regnante augustissimo gran maestro, e pubblicate nell'anno 1745, è stato disposto [...] che 'gli pretendenti l'abito per giustizia e i successori in commende di lor padronato, rispetto ai quarti materni solamente, siano tenuti in avvenire indispensabilmente, nonostante qualsivoglia consuetudine o pratica in contrario, ancorché tollerata o approvata nei passati gran maestri, a provare i godimenti dei primi onori delle patrie loro, o capacità per cinque generazioni almeno [...]'. La pratica del nostro ordine di S. Stefano è sopra queste prove di nobiltà in gran parte simile alla pratica dell'ordine di Malta nell'ammissione dei cavalieri militi della lingua d'Italia; non vi essendo altra differenza che laddove l'ordine di Malta richiede un numero predefinito di anni, il quale no è minore di dugento anni in ciascheduna famiglia, l'ordine di S. Stefano, senza far conto degli anni, ha stabilito che gli ascendenti debbino provarsi nobili fino all'atavo inclusivamente e, per conseguenza, per cinque generazioni [...]'".

¹⁶¹ Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana* p. 505-514: "Altri poi si ricevino per aver fondato qualche commenda nell'ordine predetto, o per essere chiamati dai fondatori delle predette commende alla successione di esse; in contemplazione di che vengono abilitati a questa milizia e dispensati dalla prove di nobiltà che gli altri sono tenuti a fare [...]. Il fondo delle commende da fondarsi per essere ricevuti nell'ordine non era in antico prescritto, ma la maggior o minore quantità dipendeva dalla grazia del gran maestro. In oggi che si è preteso di usare maggiore rigore [...] è stato stabilito che 'per le commende di padronato, che vorranno in futuro fondarsi, nel caso che l'abito dell'ordine desse il titolo di nobiltà al fondatore, la dote non sia meno di diecimila scudi. Essendo poi il fondatore nobile e mancandogli solamente qualche quarto, la dote sarà di scudi cinquemila'".

tanto quanto l'allargamento del diritto di cittadinanza e la capacità di godere delle magistrature inferiori, garantite con l'instaurazione del principato mediceo a partire dal 1532. Il potere economico, come la solvibilità finanziaria avevano in entrambi i casi "facilitato" l'accesso a "status" sociali superiori a coloro i quali non posseggono una illustre, antica tradizione di nobiltà sia civile che naturale della propria famiglia di origine¹⁶².

3. La verifica dell'idea di nobiltà civile di Pompeo Neri con il modello storiografico di patriziato

A conclusione dell'indagine sul sistema di riferimento valoriale che guida l'azione teoretica e politica di Pompeo Neri occorre verificare quanto questo sia vicino o lontano rispetto alla spirito generale della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, ed inoltre valutare se nella mentalità del giurista fiorentino vi sia una coscienza di nobiltà assimilabile al modello storiografico di patriziato.

¹⁶² Cfr P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, pp. 511-514: "Si può vedere dalle sopra dette disposizioni dell'ordine di Malta che i nostri statuenti dell'ordine di S. Stefano, nella regola di vestire i cavalieri militi per giustizia, seguitarono le massime già stabilite e autenticate con la pratica dell'ordine suddetto più antico e più illustre e più esteso nell'Europa, i di cui regolamenti in materia di nobiltà sono ricevuti come opinione comune [...]. Ma ciò che allontanò totalmente il sistema di questo nostro ordine da quello di Malta fu l'aprire ai cavalieri militi una seconda strada per esservi ricevuti, colla fondazione cioè d'una commenda, mediante la quale ciascheduno può essere ascritto all'ordine suddetto senz'obbligo di fare le sopra riferite provanze di nobiltà e per conseguenza senza esser nobile di nobiltà gentilizia, come si richiede negli altri. Diventò in tal guisa l'ordine di S. Stefano un corpo mescolato di nobili e di non nobili; e tal commistione invece di nobilitare chi non era nobile, fece perdere il credito tanto agli uni che agli altri, perché le ammissioni in tutti gli ordini cavallereschi non hanno forza di nobilitazione, ma solamente [...] si valutano per un attestato della nobiltà preesistente; il quale attestato si stima a misura del rigore e dell'esattezza che si usa in attestare. Sicché l'attestato diventa fallace, perde il suo credito e l'ammissione in un ordine simile diventa una prova ambigua di nobiltà; e perciò non è considerata per prova e non incontra nell'opinione universale quella stima che si desidera. [...] Adunque, questa seconda classe di persone, di cui è composto l'ordine, è totalmente differente dalla prima, quantunque componga il medesimo corpo, perché la prima ha la nobiltà vera e gentilizia e la seconda ha una nobiltà di puro nome, consentendo in una mera compra e vendita dell'abito, mediante un fondo che in un tempo più breve e più lungo, secondo i passi che si accordano, si devolve al patrimonio dell'ordine. La prima classe è stabilita per secondare in quella parte il modello dell'ordine di Malta, che vale a dire l'opinione universale dell'Europa in materia di nobiltà; e l'altra classe è inventata con spirito meramente economico, a fine d'impinguare nel decorso dei tempi colla fondazione di tali commende il patrimonio dell'ordine".

Rispetto alla prima questione i valori fondamentali dell'equità del diritto che tempera la sterile azione ordinatoria del potere sovrano, la permanenza della legislazione statutaria, la nascita di uno Stato per mezzo di un contratto sociale, la forma imprescindibilmente aristocratica di un assetto costituzionale, ed infine l'identità tra cittadinanza e nobiltà fanno emergere sia elementi di corrispondenza sia convinzioni che vanno in una direzione diversa rispetto a quanto disposto dalla reggenza lorenese nel 1750.

Non vi è dubbio che tra le consonanze devono essere annoverate la logica della distinzione, il riferimento alla famiglia circa la dignità nobiliare, e da ultimo la primazia delle città come generatrici di nobiltà. L'origine aristocratica della comunità sociale, perché costituita a sua volta sulla separazione tra cittadini e non cittadini, e la necessità di garantire la continuità ordinata e rispettosa di quanto disposto dal contratto sociale stanno a fondamento dei criteri della distinzione e dell'assimilazione tra nobiltà e famiglia, presenti, come è stato evidenziato nel capitolo precedente nella legge regolamentativa del ceto privilegiato toscano. D'altro canto la storia toscana, sebbene caratterizzata dall'istituzioni di regimi di feudali nei primi secoli dell'epoca medievale, ha manifestato una indubbia capacità delle realtà urbane a costituire forme di governo autonomo o comunque garantite da poteri centrali superiori e subordinanti. Di conseguenza se la nobiltà civile è generata dal ruolo preminente nel governo delle città, è del tutto evidente che queste ultime abbiano ottenuto dal Neri come dall'estensore della legge del 1750 il riconoscimento di un ruolo assolutamente determinante.

All'inverso però gli stessi valori dell'ideologia neriana possono manifestare interpretazioni della realtà politica che vanno in senso contrario rispetto agli orientamenti ed alla volontà riformatrice della reggenza lorenese ed in particolare del conte Richcourt. Il collaboratore fiorentino, infatti, sebbene disposto a riconoscere la perfetta legittimità di un potere monarchico, rivendica dal punto di vista della scienza giuridica e di quella politica la base comunque aristocratica di uno Stato, e la convenienza di pratiche moderate, in quanto temperate, e non forzatamente assolutiste, perché tendenti al dispotismo, da parte dell'autorità sovrana. Ancora il binomio inscindibile, perché baluardo di ogni realtà politicamente costituita, tra cittadinanza e nobiltà e la sua tipica espressione giuridica rappresentata dal diritto statutario, nella sua permanenza storica ed identitaria del granducato toscano, non possono non entrare in rotta di collisione con un orientamento riformatore indirizzato

a riconoscere la dignità di nobile solamente a coloro che ricoprivano i massimi onori della città e che dimostravano una antica ed illustre linea di ascendenza.

Per quanto riguarda la possibilità di verificare se nella mentalità di Pompeo Neri vi fosse un modello di nobiltà civile rispondente al “tipo” di patriziato così come è stato elaborato dalla storiografia interessata ad indagare la realtà nobiliare in età moderna, la risposta risulta in grande parte positiva, malgrado la necessità di sottolineare alcune peculiarità. Circa i requisiti del monopolio del potere politico, dell’ereditarietà di tale ruolo, il giurista fiorentino è convinto e fermo banditore, quando premette l’esigenza di ammettere una distinzione tra i cittadini, ossia quel ristretto numero di individui che per la loro responsabilità di governo non si confondono con i non cittadini, stimati alla stregua di una moltitudine plebea. Rispetto l’origine cittadina, il Neri, se non l’ammette come requisito esclusivo a livello teorico, poiché di nobiltà civile si può trattare anche nei regimi feudali, d’altro canto ne riconosce l’indubbia preminenza storica in buona parte dell’Italia, e in particolare per la Toscana. In merito poi alle chiusure ed ai processi di ulteriore aristocratizzazione all’interno del ceto nobiliare, il giudizio si fa molto articolato nel salvaguardare l’identità originaria di cittadinanza e nobiltà. Da una parte si ammette la logica della rigida distinzione tra gli abilitati ai diritti di governo e coloro che ne devono rimanere fuori, ma dall’altra si rifiuta la tendenza o la tentazione di operare una separazione costituzionale all’interno del ceto cittadino stesso, che finisce per aprire la strada alla dissoluzione della sinonimia semantica e sostanziale tra nobiltà e cittadinanza. Infine il Neri dimostra la sua netta contrarietà per assumere come elemento caratteristico della aristocrazia civile quello della nobiltà naturale gentilizia costituito dalla facoltà di dimostrare una memoria illustre dei propri antenati. Quando il lignaggio diventa fine a se stesso e non è prodotto per dimostrare il legittimo possesso dei diritti civili della famiglia di appartenenza, costituisce il presupposto per rivendicare una supremazia all’interno del ceto aristocratico illegittimo e per di più fonte di equivoci o di discordie politiche. Malgrado ciò il Neri nella sua ricostruzione storica non ha mancato di sottolineare come per effetto delle riforme costituzionali del 1532, con l’istituzione del principato mediceo, e della fondazione dell’ordine cavalleresco di S. Stefano, l’ordine nobiliare fiorentino si sia notevolmente volgarizzato poiché individui senza tradizione familiare e senza un adeguato patrimonio familiare si sono mischiati con i casati più illustri e più ricchi della capitale. Potrebbe rilevarsi allora una contraddizione e di fatto il chiaro sfogo potrebbe interpretarsi come l’auspicio che nel futuro si mettano in essere

politiche di chiusura e si tenga in maggior considerazione il requisito della nobiltà gentilizia. In realtà il Neri non richiede tutto ciò, ed anzi risulta essere del tutto conseguente con il proprio impianto ideologico. L'immissione nel corso del principato dei Medici della plebe ai ranghi della cittadinanza, appare come un vero e proprio cedimento al concetto originario di nobiltà civile, operato da un'autorità centrale che nella sua pratica di controllo sociale e politico ha derogato dalla distinzione tra cittadini originari e plebei, e soprattutto ha limitato se non proprio annullato i meccanismi tradizionali attraverso i quali il ceto dominante esercitava le proprie facoltà di autoregolamentazione statutaria come gli "squittini" e le "imborsazioni". Allo stesso modo la concessione del titolo di cavaliere dell'ordine di S. Stefano in virtù della destinazione di un fondo dotale e senza la richiesta di dar prova della propria nobiltà civile o gentilizia, agli occhi del Neri appariva come una debolezza dell'autorità sovrana interessata ad incamerare benefici economici mercanteggiando un titolo che era stato inteso come inalienabile e soprattutto non di pertinenza di un individuo.

CAPITOLO SESTO: La legislazione statutaria come mezzo per la formalizzazione di sistemi ideologici

1. La permanenza storica e la estensione nei contenuti del diritto municipale

In tutta Europa si possono ritrovare gli statuti urbani, ma la particolare importanza che la città assume nell'Italia comunale è tale che, anche dal punto di vista della storia del diritto, essa svolga un ruolo primario, così come è riscontrabile sul piano politico e territoriale. Viene avviata una legislazione originale e innovativa, in grado di collocarsi in una posizione centrale, come elemento di coordinamento e regolazione dei sistemi giuridici già esistenti. Un ruolo questo che altrove, in Europa, è espletato da altre forze politiche come l'imperatore, i re, e i principi territoriali. La legislazione urbana, nell'area dell'Italia comunale, sembra davvero segnalarsi per una quasi indiscussa preminenza che dimostra nei confronti di altre fonti del diritto. Una preminenza caratterizzata dall'efficacia con cui giunge a imporsi, dalla vastità e tendenziale generalità dei suoi contenuti, dalla sua capacità di estendersi al territorio oltre che di divenire legge anche per esso.

Nel corso del Trecento e del Quattrocento, in seguito all'affermazione degli stati regionali, le disposizioni legislative dei principi e delle città "dominanti" si sovrappongono alla produzione statutaria delle città assoggettate. Le legislazioni di queste vengono riformate, la capacità "costituente" e la pratica normativa degli organi urbani di governo risultano limitate e controllate. Malgrado questo innegabile fenomeno storico, fra il XV ed il XVI secolo, e sebbene con modalità differenti nei diversi stati, le norme statutarie e le periodiche riforme a queste mantengono ampi ambiti di validità accanto agli ordinamenti del principe, in un rapporto di tendenziale

complementarità, ed entro il più vasto orizzonte del diritto comune. Si tratta di zone di competenza giuridica difese e se possibile incrementate con energia, talora non senza scontri e controversie, dai rappresentanze cittadine. Allo statuto i *cives* guardano non solo come il prodotto e il simbolo della tramontata autonomia, ma, oggettivamente, ritrovano in esso mezzi normativi ancora in grado di dare manifestazione a istanze e interessi urbani, ed in particolare a regolare secondo modalità antiche e sperimentate ampi ambiti della pratica giudiziaria locale.

L'efficacia dello statuto e delle sue periodiche riforme, che costituiscono secondo la lezione di Pompeo Neri il cosiddetto "diritto municipale", risulta potenziata dall'indubbia connotazione cittadina e patrizia del ceto dei giusperiti, che localmente operano per mezzo di ampie competenze e con una indubbia incisività. La permanenza e la fortuna degli statuti è determinata, inoltre ancora dalla natura cittadina di varie istituzioni, come gli organi di governo e le corti di giustizia, oppure di procedure e pratiche, che, pur, entro i nuovi ordinamenti regionali, conservano una notevole importanza ancora nei primi secoli dell'età moderna.

Il tramonto dello statuto si realizza pertanto in tempi assai lenti. Anche nel corso del Seicento e del Settecento molte sue norme conservano una validità quasi indiscussa. Ancora, nell'ultima stagione dell'antico regime, lo statuto, per tutto quello che ha rappresentato e tuttavia rappresenta nella tradizione e nella realtà municipale, conserva una sua vigenza, e annovera anzi autorevoli e convinti sostenitori, malgrado tendenze alla "uniformazione" del diritto, ovvero, alla sua "regionalizzazione" o "statalizzazione". L'esempio toscano, rappresentato dal tentativo, mai riuscito di formulare un unico codice legislativo è del tutto pertinente per contribuire a comprendere più approfonditamente questo fenomeno che presenta caratteristiche nazionali.

E' appena il caso di approfondire la riflessione sull'originalità e sull'ampiezza dei contenuti che la normativa statutaria tende gradualmente ad assumere, o riesce comunque a disciplinare. Se in numerosi paesi europei il diritto urbano sembra manifestarsi essenzialmente per i suoi aspetti di diritto privato, e stimato contiguo con le norme che regolavano l'attività dei mercanti, in Italia le competenze degli statuti appaiono già con precocità ampie ed estese, nel contempo assai meno limitata da caratteri privatistici e mercantili. All'opposto la legislazione statutaria si dispone ad abbracciare contenuti assai vari e ad allargare tendenzialmente la propria azione all'intero orizzonte giuridico entro il quale si svolge la vita urbana. Non può essere

che così, se è vero che il complesso delle norme statutarie risultano essere tanto il prodotto nel campo del diritto di una società già fin dall'origine articolata in differenti ceti - con una massiccia presenza di proprietari fondiari, di *domini* del contado, di minore feudalità - quanto l'espressione di istituti politici dalle prerogative pressoché sovrane di governo su ambiti territoriali e gruppi sociali vasti e differenziati. Di conseguenza non vi è motivo di stupore se nelle regolamentazioni urbane si ritrovano norme relative agli uffici e al governo del comune, alle istituzioni ecclesiastiche, alla proprietà fondiaria e ai contratti agrari, fino alle procedure giudiziarie e a tante altre materie. Inoltre il campo coperto dalla legislazione statutaria viene anzi via via ampliato e integrato dagli statuti particolari di arti, mercanzia, etc. Ancora una volta in questo quadro generale le riflessioni di Pompeo Neri sulla permanenza e l'importanza degli statuti toscani risultano del tutto concordanti, soprattutto in relazione alle competenze tendenzialmente di diritto pubblico che le norme cittadine svolgono.

Tutto ciò non impedisce di rilevare come il complesso della legislazione urbana presenta numerose deficienze e incompiutezze, conseguenza anche della sua lenta e faticosa formalizzazione, condizionata dalla evoluzione stessa delle istituzioni comunali, dal complesso gioco politico che intorno all'elaborazione normativa si intesseva. A mo' di esempio, possono essere individuate omissioni volute per lasciare campo aperto al diretto intervento politico di gruppi via via egemoni per mezzo di delibere delle ordinarie magistrature di governo, o anche di commissioni, organismi e "balie" di carattere straordinario. Ancora possono essere sottolineate lacune nell'assenza di specificate gerarchie di dipendenza fra le varie normazioni al fine di fare costante riferimento al diritto comune, cioè al diritto civile romano. Malgrado le imperfezioni è possibile riscontrare nella legislazione della città la capacità di porsi come luogo di riferimento e di orientamento nell'applicazione del diritto ad ambiti non strettamente disciplinati e regolamentati. Una forte capacità dunque di estensione e di dilatabilità intorno ai principi posti dalla legge sembra caratterizzare il diritto statutario.

Ancora parimente interessante può risultare specificare ulteriormente circa la capacità dimostrata dagli statuti di estendere la propria forza giurisdizionale sul territorio circostante le città di appartenenza. Questo fattore acquista una importanza tanto maggiore quanto più in altri paesi d'Europa il diritto urbano tende ad essere circoscritto, come ambito di applicazione, alle città e ai loro abitanti, e comunque

contiguo ad un diritto più ampio, distinto nella sua natura e nella sua origine da quello urbano, valido per altri organismi politici e territoriali in quadri di giurisdizione più ampi più vasti, entro i quali la città rappresenta una entità particolare. Diversamente in Italia la legislazione urbana si impone con maggior forza rispetto ad altri concorrenti nella stessa dimensione cittadina, e mostra una notevole capacità di irradiazione oltre le mura della città, in un vasto spazio circostante, riuscendo anche in questa circostanza a porsi come preminente, nei confronti del diritto feudale, o a disposizioni prescrittive di realtà politiche particolari come, ad esempio, le comunità rurali. E' infatti possibile verificare che tale preminenza tanto da vita, nell'ambito di quello Stato cittadino che il centro urbano controlla politicamente, ad una realtà territoriale tendenzialmente unitaria anche dal punto di vista della legge, nella quale altri corpi legislativi hanno valore, in genere, subordinato.

L'importanza dello statuto cittadino, e della legislazione urbana, subiscono tuttavia un effettivo ridimensionamento, come è ben noto, con la crisi dei liberi comuni e, fra Trecento e Quattrocento, a seguito della comparsa e la successiva strutturazione degli Stati regionali. Si verifica che, da un lato, in posizione di superiorità rispetto alla legislazione del comune si afferma la nuova legge del principe, o della città dominante, e, dall'altro, la capacità costituente delle città suddite viene ridotta, e correlativamente anche lo statuto è riformato e regolamentato entro nuovi ordinamenti. Ciò corrisponde, del resto, a fenomeni simili che, durante il tardo Medioevo, si manifestano anche in altri paesi europei, in corrispondenza con l'indebolirsi delle già limitate autonomie urbane al cospetto dell'incremento dei poteri dei sovrani e dei principi territoriali. Proprio in analogia con quanto si è detto per l'Europa si è spesso messo in luce con convinzione, anche per Italia, il peso dell'intervento del signore, e poi del principe. E' stato dato rilievo, da un lato, all'emergere di una legislazione "statale", nuova e diversa, dall'altro, particolarmente circa gli statuti e le normazioni delle città suddite, si è messo in evidenza come si affermassero ben presto - già nel corso del Trecento - alcune caratteristiche di carattere generale, destinate poi a rimanere valide nel tempo. Ci riferiamo soprattutto alla necessità dell'approvazione da parte del principe stesso, perché statuti e normazioni potessero rimanere vigenti; al controllo dell'autorità suprema esercitato sulle riforme statutarie; alla preminenza della legislazione principesca in caso di contrasto.

Senza voler disconoscere il portato di questi fenomeni storici che caratterizzano del resto in maniera pregnante l'epoca moderna, tuttavia rimane un fatto che gli ordinamenti statutari sopravvivono ai tentativi di centralizzazione prima e assolutistici poi. Se ne ha una dimostrazione per quanto riguarda il caso toscano, già per altro messo in evidenza dall'analisi condotta sulle memorie scritte da Pompeo Neri per contribuire a realizzare un codice legislativo unitario, del resto mai costituito e men che meno entrato in vigore. Tanto nel corso del principato mediceo, quanto nel primo decennio della nuova dinastia lorenesse il granducato di Toscana appare ancora costituzionalmente strutturato in un aggregato di signorie che dal punto di vista delle pratiche governative come del sistema legislativo non presentava alcuna uniformità. In questo contesto si colloca l'antica città di Arezzo, la quale già assoggettata a Firenze nel 1384, passa attraverso tutte le principali evoluzioni istituzionali della Toscana, ma nei quasi quattro secoli che separano questa data alla metà del Settecento continua a produrre con scadenza puntuale i propri statuti cittadini. Se per quanto riguarda la città dominante, importanti interventi di riforma dell'assetto istituzionale si verificano con il passaggio dalla repubblica al principato di casa Medici, e analizzato nel loro portato politico e sociale ancora dal Neri nella sua relazione sulla nobiltà toscana del 1748, diversamente Arezzo pur costretta a firmare ben due capitolazioni con Firenze, mantiene tra i propri privilegi fondamentali quello di poter aggiornare continuamente, ed all'occorrenza, i propri regolamenti cittadini, previa naturalmente l'approvazione degli organi repubblicani prima e del granduca poi.

Ancora per esigenze dovute a scelte metodologiche e storiografiche appare più utile concentrare l'attenzione piuttosto sulla permanenza degli statuti anziché sull'emersione decisa della legislazione prodotta dalle costituende autorità centrali. Risulta essere una questione assai interessante, infatti, ricercare i motivi di questa permanenza, essendo interessati a far emergere sistemi della rappresentazione della realtà proprio nelle normazioni statutarie. Orientamento storiografico del tutto legittimo questo. Ed inoltre si può ritenere che quando tale ricerca passerà ad indagare le tipologie di costruzione dell'identità di significative famiglie patrizie aretine, potremo fornire una risposta assai interessante circa l'effettiva adesione di queste al sistema dei valori formalizzati proprio negli statuti da parte del ceto dirigente aretino soprattutto in relazione all'effettiva maggior incidenza di nuovi comportamenti e nuove possibilità offerte dalla costituzione di un principato nella Firenze dei Medici. Senza voler anticipare considerazioni e conclusioni che saranno meglio argomentate al

momento opportuno, sembra però che la permanenza delle regolamentazioni statutarie, oltre il significato più generale rispetto al particolare sistema costituzionale toscano consolidatosi nel corso della dominazione dei Medici, abbia contribuito soprattutto a selezionare l'ascesa di nuove famiglie emergenti che nel corso dell'età moderna hanno dovuto costituire un vero e proprio "cursus honorum" all'interno della propria città di appartenenza per poter successivamente aspirare ad entrare nell'orbita di Firenze o di altri capitali italiane, qualora ne avessero manifestato l'aspirazione.

Volendo comunque tornare sulla possibilità di indagare gli statuti, oltre che come fonte privilegiata per ricostruzioni di storia del diritto e di storia politica, anche come entità documentaria valida per far emergere l'ideologia del patriziato aretino, è di grande utilità ricordare le caratteristiche principali degli statuti italiani. Di questi si è notata tanto la capacità di diffusione in tutti gli ambiti della vita cittadina, quanto quella di estendere la propria valenza giurisdizionale sul territorio, ed ancora la loro flessibilità manifestata in omissioni ricercate per permettere l'intervento sempre possibile del potere politico in termini normativi. Ora a ben vedere queste peculiarità invitano a riflettere sul fatto che le legislazioni statutarie sia in quanto disposizioni di natura essenzialmente pubblica sia in quanto normazioni sempre aperte all'azione di disposizione del potere politico, risultano essere manifestazioni di valori e principi propri del ceto dirigente che attraverso proprio lo strumento della legislazione intendono formalizzare il proprio sistema di rappresentazione della realtà. Per definizione della scienza politica, infatti, qualunque forma di organizzazione che va a costituire un impianto politico e istituzionale non è forse fondata sulla ricerca e sulla manifestazione di valori essenziali esprimenti una precisa coscienza di appartenenza e di identità?

2. *La continuità del portato ideologico della riforma statutaria del 1632 con le disposizioni municipali di metà Quattrocento*

Per quanto riguarda la vicenda aretina è possibile fare riferimento certo ed attendibile allo statuto integralmente riscritto nella riforma relativa al quinquennio 1632-1636¹⁶³. Si tratta nella sua formalizzazione di un integrale corpo di legislazione statutaria, ma dal punto di vista dei contenuti esso non è altro che un perfezionamento assai lieve rispetto alla riforma compiuta cinque anni prima. E' facile, infatti, ritenere che, ogni qualvolta le modifiche sedimentate nel corso di più riforme potevano rendere assai difficile la comprensione e la consultazione delle disposizioni normative vigenti, si rendesse necessaria la scrittura integrale del diritto municipale. A sostegno di questa considerazione vi è la constatazione che dal 1636 fino al 1772 – quando ad Arezzo entra in vigore la riforma “comunitativa” di Pietro Leopoldo - le compilazioni statutarie effettuate come da tradizione ogni cinque anni riportano solamente brevi interventi, generalmente non significanti rispetto la struttura costituzionale, e che vanno a modificare e quindi ad abrogare le corrispondenti prescrizioni formulate in precedenza. Più nel particolare dal terzo decennio del XVII secolo fino alla seconda metà del Settecento non è possibile rintracciare riscritture integrali del diritto municipale aretino. La riforma statutaria varata nel 1632 e valida fino al 1636 può in ultima analisi rappresentare, con buona approssimazione, tanto la pratica della normazione statutale quanto il lungo orientamento politico ed ideologico del patriziato aretino che va dalla fondamentale data della stipula delle nuove capitolarioni con Firenze nel 1530 e nel 1531¹⁶⁴ fino appunto alla riforma del granduca lorenesse nel 1772. Inoltre, poiché presso l'Archivio di Stato di Arezzo è conservata con ordine e quindi di facile consultazione anche la lunga serie delle riforme del diritto urbano dalla fine del Trecento fino all'avvento della signoria medicea, è possibile compiere un'analisi comparativa che dall'inizio della prima assoggettazione di Arezzo a

¹⁶³ ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO (d'ora in poi A.S.A.), *Antico Comune I, Statuti e Capitolarioni n. 44: Riforma per il quinquennio 1632- 1636*.

¹⁶⁴ A.S.A., *Antico Comune, Statuti e Capitolarioni con la Repubblica fiorentina*, 1.

Firenze, avvenuta nel 1384, fino agli anni Settanta del XVIII secolo, copre così un lungo arco temporale e storico.

Dalla prima ed immediata consultazione di questa fonte documentaria si rimane colpiti dal numero assai considerevole di “capitoli”, ossia articoli con la loro titolazione brevemente argomentata e che vanno a definire in termini normativi tutti gli aspetti, anche i più minuti, della realtà sociale aretina. Possono ritrovarsi disposizioni che continuano a giustificare l’esistenza di organi della rappresentanza pubblica in merito all’esercizio legittimo di facoltà esecutive, giudiziarie, legislative. Ancora sono presenti nella loro continuità per buona parte dell’età moderna “uffici” o “magistrati” deputati ad amministrare la giustizia di primo grado, le questioni annonarie, la politica fiscale ed economica, oltre che a contribuire a gestire istituzioni caritative e di beneficenza legate ad enti religiosi ed ecclesiastici. Tuttavia per evitare di compiere una rassegna non organizzata delle funzioni che questa moltitudine di organismi cittadini espletano, ed al contrario per individuare i principi fondamentali intorno ai quali i riformatori aretini continuano a fornire norme atte a dare un impianto costituzionale alla società aretina, è necessario fornire alcune informazioni più generali e preliminari.

Agli aretini viene riconosciuto il diritto di intervenire con finalità di aggiornamento sui propri statuti con una cadenza costante e a breve distanza, appunto ogni cinque anni¹⁶⁵. Questa consuetudine porta alla possibilità di sviluppare almeno tre considerazioni di un certo significato. Innanzitutto anche la produzione legislativa municipale aretina evidenzia una notevole flessibilità, perché in merito alla sua vigenza è aperta a continui interventi da parte del ceto dirigente, ed inoltre finisce per costituire il “termometro” stesso delle eventuali oscillazioni oppure delle permanenze a livello di sistemi di rappresentazione della realtà. Inoltre la continua pratica di riforma permette l’esercizio sempre aggiornato e costante di una pratica normativa che garantisce al patriziato aretino l’incessante ammodernamento di una importante azione identitaria, che si realizza in termini di una riproposizione solenne dei propri valori di riferimento. Rispetto poi l’autorità centrale fiorentina, sebbene questa avesse dovuto

¹⁶⁵ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni n. 44* ... cit., c. 1v: “Incominciando la riforma decretarono, che il principio della presente riforma sia il primo giorno di gennaio 1631 e continuando duri cinque anni da finire per tutto il mese di dicembre 1636 con li modi, forme, conditioni, obbligazioni, decreti, pene, divieti, et proibizioni ordinate, et descritte nelli infrascritti Capitoli, et ancora nelli Statuti di essa Città; in caso però che non sia altrimenti disposto per gli ordinamenti della presente riforma in virtù dell’autorità conceduta, et attribuita dal generale consiglio alli Riformatori, comandandosi in ogni ...”.

ogni volta accettare la proposta di riformare gli statuti¹⁶⁶, e al compimento di tale operazione doveva esprimere il proprio consenso, la facoltà di poter modificare o comunque ridiscutere il diritto municipale risulta essere la periodica ed orgogliosa rivendicazione dei propri limitati ma sentiti privilegi. Infine la brevità della vigenza normativa, e le necessità di intervenire per una sua riproposizione corrisponde ad una esigenza di fatto. Come infatti andremo a specificare a breve, i riformatori non solamente hanno il mandato di intervenire sulla materia prescrittiva, ma devono anche pronunciarsi mediante voto, sulla stratificazione sociale della cittadinanza attiva. Essi, più esplicitamente devono costituire le “borse” di tutte le magistrature e gli uffici in base alla distinzione in otto gradi di coloro che possedevano i pieni diritti politici. E’ evidente che non oltre un ristretto arco temporale possono essere comprese dinamiche di ascesa sociale, come rimediare a tendenze demografiche tipiche dell’età moderna, le quali mostrano una forte capacità di limitare la speranza di vita.

La cittadinanza attiva era divisa territorialmente in due parti definite con il termine di “mezzi” in corrispondenza di due chiese principali: quella di S. Maria della Pieve e quella di S. Piero¹⁶⁷. Ora questa separazione, comune e tradizionalmente riscontrabile in tutte le realtà comunali - sia che avesse generato terziari, quartieri oppure sestieri -, è adottata per garantire la più uguaglianza rappresentanza della cittadinanza nel sistema di formazione dei principali organismi esecutivi di Arezzo, come quello dei priori, dei

¹⁶⁶ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni n. 44*, c. 104r: “Dovendovi per disposizione delli Statuti reformare gl’Offitij della Republica d’Arezzo ogni cinque anni, per tanto detti Signori Riformatori hanno decretato, et voluto, che li Signori Priori che saranno nell’uffitio li due mesi settembre, et ottobre dell’ultimo anno della presente Riforma, siano tenuti innanzi al dì otto di settembre predetto adunare li loro Collegi, et proporli che si deve adimandare, et ottenere licentia dal Serenissimo [...] di fare la nuova Riforma delli Uffitij di detta Città, con decreto che messone il partito in una congregazione solamente quante volte parrà al Signor Gonfaloniere, non si ottenga, all’hora detto Signor Gonfaloniere solo habbia, et s’intenda havere piena, et libera autorità di mandare la supplica a S.A.S., et di fare tutte l’altre cose necessarie, et opportune, ciò che detta licentia si ottenga quanto prima, come si è costumato sino al presente”.

¹⁶⁷ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni n. 44*, c. 2r: “Li [...] Riformatori hanno voluto, siccome anticamente si è osservato, che la Città d’Arezzo in quanto all’uffizi, et supremo (magistrato) delli Signori Priori, e Gonfaloniere di Giustizia ... si divida in due parti, le quali si è costumato chiamare Mezzi, cioè Mezzo di San Piero, e Mezzo di Santa Maria, et che essa divisione si faccia dalla contrada detta Borgo di Strada, la quale principia dalle mura del Palazzo delli Sessanta, et per via dritta scendendo conduce alla Porta della Città detta di Santo Spirito in questo modo cioè, che da lato destro di detta contrada all’andare in giù, si domandi Mezzo di San Piero, et dalla sinistro, Mezzo di Santa Maria, pigliando essa denominazione da due Chiese, cioè dalla Chiesa di San Piero, che è nel lato destro di detta contrada, et dalla Chiesa di Santa Maria nominata la Pieve, ch’è nel lato sinistro; ma in quanto agl’uffizij delli .. Collegi, delli Consiglieri del Consiglio generale, et del magistrato delli Signori Rettori della Fraternita di Santa Maria della Misericordia, decretorno detti Signori Riformatori, che non si deva dividere per detti Mezzi, ma che quanto alli sudetti ... Collegi, Consiglieri, e Rettori si mettano, et imborsino unitamente le polizze nello loro borse per ciò ordinate rispettivamente, distinguendo solo i Gradi delli Cittadini da imborsarsi in ciascuno delli Sudetti uffizi delli Collegi, Consiglieri, et Rettori, si come al presente si è osservato”.

collegi, e del Consiglio generale¹⁶⁸. Diversamente la distinzione in base al mezzo di S. Maria e a quello di S. Piero non è ritenuta opportuna per la designazione di coloro che vanno a costituire altre magistrature ritenute meno importanti e rappresentative. La riforma statutaria fa intravedere fra le righe il motivo di questa diversa consuetudine. Molto probabilmente, infatti, problemi quantitativi, o meglio di differente distribuzione della popolazione tra i due “mezzi”, poteva rendere difficoltoso, se non impossibile, il reclutamento di quel numero necessario di “abili” per coprire tutte le magistrature presenti in Arezzo¹⁶⁹.

Per evitare il pericolo che le istituzioni più importanti, come quelle minori, potessero diventare il luogo privilegiato in cui potevano aggregarsi e consolidarsi forme di potere individuale o familiare, ed al contempo per continuare a garantire modalità di partecipazione alla vita politica le più democratiche possibili – lontano retaggio dello spirito costituente dei comuni – la durata dell’impegno politico è temporaneo. In generale l’incarico personale nelle magistrature o negli uffici cittadini poteva essere bimestrale, quadrimestrale, semestrale, oppure, al massimo, di un anno. Quanto più la funzione di responsabilità politica era maggiore tanto meno era la durata, mentre per l’attività in organismi più marginali il designato poteva rimanere in carica anche per dodici mesi.

Veramente centrale per la comprensione della pratica statutaria è la conferma della divisione della popolazione attiva in otto gradi, in quanto proprio a partire da questa tutte le successive disposizioni che regolano l’articolato sistema delle magistrature aretine prende il proprio avvio. Nel testo del 1632-1636 si legge letteralmente che:

“In quanto attiene alli uffizi, o vero magistrati della Città d’Arezzo [i Riformatori] hanno voluto che secondo il solito costume, e la disposizione delli Statuti, li ... delle persone si misurino con la distinzione delli Gradi, et si honorino con più, et diversi carichi

¹⁶⁸ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni n. 44.*, c. 2r: “Et acciò che li sopraddetti uffizi delli Signori Priori nelle tratte ordinarie si distribuischino per detti Mezzi quanto più egualmente si possa, se non impedisca, o vero osti il mancamento delle cedule di alcuno Mezzo, hanno voluto, che le borse delli Signori Priori si tenghino distinte in diversi due mazzetti rispettivamente, et che nel farsi secondo la forma delli ordinamenti le tratte di essi Signori Priori, si estragga, et si habbia delle borse di ciascun Mezzo, o vero mazzetto il numero eguale delle cedule delli predetti Signori Priori habili per fino a che si habbia effettivamente l’intero numero, che per gli Statuti, et ordini si richiede”.

¹⁶⁹ Cfr *Ivi*, cc. 2r-2v: “Et quando per qualsivoglia causa nelle borse di qualche Mezzo mancasse il numero delle cedule habili, hanno voluto, che li Mezzi per causa del mancamento delle cedule, si supplischino fra di loro scambievolmente tanto nelle tratte (**pag. 2v**) da farsi delle cedule delle borse ordinarie, quanto ancora nelle tratte delle cedule di qualsivoglia rimborso, osservato non di meno l’ordine consueto, et prima si recorra al supplemento da haversi nelle borse consuete di ciascun mezzo rispettivamente et finalmente mancando quelle, si habbia ricorso alle borse, e cedule del Rimborso”.

dell'infrastrutture uffizi, cioè dall'ultimo Grado detto Ottavo, salendo per fino al primo detto Gonfaloniere di Giustizia, o Gonfalonierato"¹⁷⁰.

La prescrizione non specifica ulteriormente il proprio senso in quanto fa esplicito riferimento alla pratica consuetudinaria e alle precedenti disposizioni di riforma oppure agli statuti stessi. Mediante una ricerca a ritroso e la consultazione quindi di testi normativi precedenti è stato possibile comprendere meglio la destinazione della prescrizione della prima metà del Seicento, ed inoltre è stato verificato che la divisione della cittadinanza aretina in otto livelli è già presente non soltanto nel 1530 ma addirittura è formalizzata già alla metà del Quattrocento. In seguito alla seconda capitolazione di Arezzo avvenuta nel 1530, in coincidenza con il ritorno dei Medici a Firenze grazie alle truppe imperiali di Carlo V e la prima formalizzazione del principato a danno delle istituzioni repubblicane della dominante, la popolazione aretina abile alle cariche risulta di fatto divisa in due ordini. Il primo di essi veniva detto "della nobiltà", il secondo "della cittadinanza". L'ordine della nobiltà era a sua volta formato da quattro gradi, dal primo fino quarto, i quali comunque garantiscono a tutti coloro che ve ne fanno parte di essere qualificati con il termine di "optimates". Dal punto di vista nominalistico viene comunque specificato che i nobili del primo livello possono godere della massima onorificenza aretina che è il "Gonfalonierato di Giustizia". La cittadinanza vera e propria è anch'essa distinta al suo interno e comprende il quinto fino all'ottavo, il più basso grado, tanto di questo ordine quanto di tutta la popolazione aretina attiva¹⁷¹. In una successiva riforma statutaria sono dettagliatamente specificati i criteri della determinazione dei gradi di appartenenza. E' previsto che per godere dell'inferiore grado della cittadinanza, l'ottavo, è necessario dimostrare di essere stato residente in Arezzo per dodici anni consecutivi ed avervi pagato gli oneri ordinari. In particolare bisogna essere iscritti nel Catasto e venire registrati, o come si diceva "allirati" per dodici denari ogni cento fiorini in quanto possidenti o esercenti di attività professionali o artigiane tassabili¹⁷². E' comunque discrezione del Consiglio Generale della città ammettere i titolari di tali requisiti al godimento dell'ultimo grado della cittadinanza dietro corresponsione di una contributo di 30 scudi. Al settimo e sesto grado si viene ammessi senza dimostrare alcun diverso requisito e soprattutto senza dover versare alcuna tassa richiesta, questa,

¹⁷⁰ A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c.2v.

¹⁷¹ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 27, cap. III: "Numerus, ordo, distinctio gradum".

¹⁷² Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 30, capp. XLI, XLII, XLIII, XLIV.

per un valore di 50 scudi, invece per ascendere al quinto e più alto grado della cittadinanza. Per passare a far parte dell'ordine nobiliare il richiedente doveva presentare una domanda al Consiglio Generale e versare un contributo di 100 scudi, mentre l'ulteriore avanzamento fino al terzo livello era automatico e privo di spese. Ancora esborso di danaro era stabilito per giungere al secondo e al grado di gonfaloniere di giustizia, nella misura rispettivamente di 150 e 200 scudi¹⁷³.

A testimonianza del fatto che la riforma statutaria valida per il quinquennio 1632-1636 non risulta aggiornata fino alla riforma "comunitativa" del 1772 e della profondità storica circa la distinzione in Arezzo fra un ordine nobiliare ed uno cittadino interviene una interessantissima memoria compilata nel 1769 presso gli uffici granducali di Firenze. In questa si legge che:

La città di Arezzo è la sola in Toscana che faccia qualche legale distinzione tra la cittadinanza e nobiltà moderna e antica. Il Supremo magistrato di detta città è al solito dell'altre il Magistrato de' Priori composto di otto persone tratte da otto differenti borse. Le prime quattro sono le borse dei Priori Primi detti in questi ultimi tempi gonfalonieri; dei secondi; terzi e quarti sono solo per le famiglie Nobili che in conseguenza compongono i gradi della Nobiltà aretina. Le restanti quattro borse cioè le borse dei Priori Quinti Sesti Settimi e Ottavi sono solo per la Cittadinanza né in queste vi si mette alcun Nobile.

Subito che questa famiglia è ammessa alla cittadinanza aretina resta imborzata nella Borsa dei Priori ottavi ossia nell'ottavo grado e di lì tempo per tempo secondo il partito de' Riformatori passa sino al quinto.

Parimenti quando un cittadino per ordine del Sovrano o per partito della Comunità resta ammesso alla Nobiltà Aretina si descrive la prima volta tra' Priori Quarti ossia nelle quarte borse da cui regolamente in capo a cinque Riforme o squittini vale a dire in capo a venticinque anni passa a' Priori Terzi e doppio altrettanto spazio di tempo a'Secondi. Donde può essere rimborsato tra i Priori Primi o sia tra' Gonfalonieri ogni volta che vuole e che si trovi in comodo di pagare per ciò alla Comunità le spese necessarie. La Nobiltà de'

¹⁷³ Cfr A.S.A., *Negozi e lettere di magistrati diversi*, n. 1, c. 1063.

soggetti descritti in queste quattro borse ha il suo fondamento negli statuti e leggi d'Arezzo che li considera tutti per ottimi".¹⁷⁴

A differenza di quanto disposto dai Riformatori aretini nella prima metà del Cinquecento, il documento settecentesco da una parte non fa riferimento al pagamento di contributi per il passaggio di livello all'interno di alcuni gradi della cittadinanza come per altri della nobiltà, e dall'altra invece specifica che i requisiti necessari per compiere ciascuno di questi stessi spostamenti è necessario attendere almeno il tempo di cinque riforme statutarie, ossia venticinque anni. Le diversità messe in evidenza comunque non modificano in nulla il senso dell'assetto costituzionale aretino fondate sulla separazione tra nobili, detti anche "optimates" e cittadini. E' semmai particolarmente interessante rilevare che la profondità storica di questo principio si deve spostare anteriormente al 1530, se è vero che dall'analisi degli statuti della metà del Quattrocento si riscontrano norme del tutto analoghe¹⁷⁵. La distinzione tra nobiltà e cittadinanza sancita a partire dalla riforma statutaria del 1462 è il prodotto non tanto di una autonoma capacità delle forze politiche e sociali aretine, bensì il frutto di una accorta politica messa in essere dalla famiglia Medici divenuta ormai preminente in Firenze. Ottenuto, infatti, il controllo delle pratiche deputate alla formazione delle borse e riuscendo così a marginalizzare la forza politica degli Albizi¹⁷⁶, Cosimo il "grande" riesce a perfezionare quella svolta in senso aristocratico che si era registrata con il fallimento della rivolta dei "ciompi" negli ultimi decenni del Trecento. La possibilità di selezionare nelle più importanti magistrature fiorentine membri della famiglia di appartenenza oppure legati a questa da relazioni di alleanza o di clientela, pur nel rispetto delle norme statutarie vigenti nella dominante, garantisce e rafforza la supremazia della famiglia dei Medici. Il senso e la valenza di questa politica viene riproposto anche nelle città assoggettate alla repubblica fiorentina ed in particolar modo per quanto riguarda Arezzo. L'impulso, infatti, di destinare ai maggiori ruoli di responsabilità politica solamente una parte dell'intera cittadinanza aretina, comporta vantaggi tanto ai Medici quanto alle famiglie che vengono premiate da questo nuovo sistema istituzionale. I primi trovano anche "in provincia" alleati assai preziosi,

¹⁷⁴ Cfr L. BORGIA, *Appunti di storia e di araldica aretina*, Arezzo, 2000, pp. 52-53.

¹⁷⁵ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolarioni*, nn. 7,9,10, 11,12,13,14.

¹⁷⁶ Sulla determinante funzione degli accoppiatori che riescono di fatto a "pilotare" gli squittini e le imborsazioni nella repubblica fiorentina della metà del Quattrocento cfr N. RUBISTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* Firenze, La Nuova Italia, 1971, pp. 6-70.

mentre i secondi rinunciando alla remota possibilità di ottenere l'indipendenza da Firenze, ottengono di poter costituirsi come ceto dominante e di godere della ben più utile ed immediata benevolenza ed amicizia dei Medici¹⁷⁷.

Specificata l'origine "fiorentina" di questa riforma statutaria, e dimostrata la sua lunga durata - dalla fine dell'epoca medievale fino a comprendere buona parte dell'età moderna - è però determinante per l'oggetto di questa ricerca riflettere sul suo portato ideologico. Il principio ed il valore della distinzione non più tra cittadini e non-cittadini, ma all'interno della popolazione attiva tra nobili e cittadini portano direttamente ad un mutamento della fisionomia del ceto aristocratico aretino che dalla metà del Quattrocento in poi può essere definito senza temere smentita come un vero e proprio patriziato cittadino.

E' stato fatto notare a proposito delle origini della nobiltà aretina come essa nel corso del XIII e della prima metà del Trecento può essere identificata come uno "status", una condizione di vita sul modello del "miles", ossia del cavaliere, al quale oltre un ruolo preminente, ma non esclusivo nella politica cittadina, si deve accompagnare una buona base patrimoniale ed una posizione sociale ben riconoscibile ed elevata. I documenti del tempo a proposito del ceto dominante si esprimono in termini di "nobiles", "potentes" e di "boni" coordinati fra di loro, e se è vero che fra questi vi sono alcuni pochi qualificati al grado comparativo tale da ammettere l'esistenza di una stratificazione, è necessario comunque non dimenticare che i massimi rappresentanti del comune aretino nel corso dell'età podestarile non traggono la propria origine esclusivamente da un tipo di nobiltà feudale e di sangue ma manifestano anche una origine borghese e cittadina. Ancor più evidentemente nel corso della formazione ad Arezzo dei governi "popolari" è stato messo in risalto come l'assenza di pratiche di

¹⁷⁷ In riferimento al rapporto tra l'avvento della famiglia Medici nel corso della prima metà del Quattrocento e le modificazioni intervenuti negli statuti delle città soggette, e quindi anche in Arezzo cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna* a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 101: "Difficile dire quanto abbia influito sui mutamenti in atto l'affermarsi a Firenze con l'avvento della signoria dei Medici di una pratica del potere, più incline alla trattativa ed all'accordo, ai rapporti personali, interfamiliari e clientelari; quanto invece abbia conteso il consolidamento del dominio, ed al suo interno la formazione di oligarchie più stabili, capaci di offrire interlocutori più credibili alla Dominante": p. 110: "A partire dalle riforme è tuttavia possibile delineare anche un percorso politico generale, che dalle misure di emergenza, legate alla fondazione dello Stato, conduce ad un metodo di governo attento al controllo delle forze locali ma anche al rispetto delle loro ragioni, alla ricerca del consenso, e dunque alla collaborazione con le oligarchie; e infine, dopo la grande crisi degli inizi del '500, porta, sotto il principato, all'instaurazione di un sistema pur sempre dualistico, nel quale però è assai più forte la capacità centrale di intervento e di governo. Un percorso rispondente a tendenze tanto diffuse che in esse si è potuto vedere l'elemento caratterizzante di una fase generale della storia dello Stato - la fase che in altri contesti vede la presenza determinante dei ceti".

aristocratizzazione avevano permesso la proliferazione di organismi politici di rappresentanza cetuale, alla quale non era rimasta insensibile neppure la nobiltà aretina. La riforma statutaria del 1462 soprattutto dissolve quella tipica distinzione anti-nobiliare, propria delle fase più avanzata del governi successivi alla fase podestarile e che avevano sancito la netta separazione tra “populares” e “magnates”. Alla fine del XIV secolo, immediatamente dopo la prima soggezione aretina a Firenze, infatti, la discriminazione o meglio la forte limitazione per quanto riguarda l’accesso alle cariche politiche cittadine si estende nei confronti di quelle potenti ed antiche famiglie titolate, di origine feudale e di fede ghibellina che non intendono iscriversi alle arti. Diversamente il ceto dominante aretino, non qualificato come nobile bensì con il termine di “popolare”, riunisce in sé tanto la componente guelfa e vissuta nella tradizione cavalleresca ossia secondo il modello del “miles”, quanto gli appartenenti ai ceti emergenti di origine borghese ed artigiana. Ad eccezione dell’esclusione dei “grandi” per motivi puramente politici, nel periodo che intercorre tra il 1384 e l’affermazione a Firenze della famiglia dei Medici si realizza concretamente per la prima ed unica volta nella storia cittadina di Arezzo il modello istituzionale di Stato teorizzato da Pompeo Neri e corrispondente, come abbiano osservato in precedenza, al suo sistema di rappresentazione della realtà.

Una circostanziata verifica documentaria circa la tendenziale omogeneità del ceto dirigente aretino generalmente denominato e composto da cittadini “populares” ed il forte ridimensionamento dei “magnates” è rappresentata dalle norme statutarie che vanno dagli anni 1387 fino al 1386 in cui vengono fissate le norme per la formazione delle più importanti magistrature cittadine¹⁷⁸. Viene disposto che l’organo collegiale dei Priori deve essere composto da otto cittadini aretini tutti popolari e guelfi: “ Et per dictos reformatores fiat de officio prioratus imbursatio opportuna. Et predicti priores sint octo numero prout hactenus pactum et ordinatum est. Et pro dicto officio imbursando mandaverunt fieri decemnoves cedulas in quarum qualibet scribi debeat per me Laurentium notarium infrascriptum nomina ac praenomina octo civium guelforum aretinorum Civitatis Arretii ...”. Ancora la carica dei Capitani di parte viene riservata ad altri otto cittadini aretini di cui sei “populares” e solamente due “magnates”. Infine il Consiglio Generale formato da quaranta membri secondo le prescrizioni statutarie è riservato a 36 “popolari”, mentre i restanti quattro possono provenire tra le fila dei “grandi”.

¹⁷⁸ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 4; in particolare la riforma del 1390 rubb. II, VIII, XII).

La distinzione tra nobili e cittadini, che nel senso più generale determina un processo di limitazione dei diritti politici e di sbarramento, contribuisce a specificare più opportunamente il ceto aristocratico come patriziato anche per un altro motivo. Dal 1462 ai nobili aretini e non anche ai cittadini aretini è concesso per mezzo di disposizioni statutarie di amministrare il complesso ma importantissimo sistema costituzionale deputato alla definizione della stratificazione politica e sociale della città. In realtà la città di Arezzo in cambio la propria fedeltà offerta al consolidamento dell'egemonia medicea nella dominante ottiene ampia autonomia di intervento e di discrezionalità rispetto alle modalità attraverso le quali si poteva accedere alla nobiltà provenendo dalla condizione di cittadino. Prerogativa determinante dei patriziati di età moderna è proprio quella di avere la facoltà di nobilitare membri della propria comunità cittadina.

Anteriormente a questa fondamentale svolta costituzionale per Arezzo, invece Firenze dimostra tutta la sua suprema organizzando il governo della città assoggettata. In particolare i supremi ufficiali della città - Capitano del popolo, Potestà, Capitano del Cassero - vengono affidati a cittadini fiorentini popolari e guelfi appartenenti alle sette arti maggiori¹⁷⁹. Al Capitano è concessa l'alta giurisdizione criminale, qualificata negli statuti con l'espressione "potestatem gladii", ossia la facoltà di amministrare la giustizia in quelle cause e per quei delitti per i quali era prevista la pena di morte. La carica di Capitano durava sei mesi, ed è seguito da un giudice, due cancellieri, quattro notai, sei famigli, otto cavalieri, dei cui sei almeno armati e cinquanta armigeri, tutti cittadini fiorentini di provata fedeltà verso il Comune. Chi appartiene a tale seguito non può svolgere in Arezzo un altro incarico, se non dopo tre anni. Ancora chi ha ricoperto il capitanato per sei anni consecutivi non può più essere eletto a tale carica. Infine ai parenti in linea maschile del Capitano è impedito di coprire il capitanato se non dopo un anno dalla fine della carica del congiunto. Circa l'estensione e la competenza della giurisdizione criminale le sentenze del Capitano del popolo sono irrevocabili, non essendo previsto il diritto di appello alle sue condanne, ed inoltre sono valide per la città e suo Capitanato, oltre che al "Castrum" di "Castiglion Aretino e alle Podesterie di Foiano e Valle Caprese". Il Capitano, per il periodo in cui è in carica percepisce dal Comune di Arezzo 1200 fiorini d'oro che sono destinati alle spese di mantenimento suo e del seguito. Come stipendio personale riceveva 300

¹⁷⁹ Cfr A.S.F., *Registri delle Provvisioni*, n. 80, c. 114; n. 88, c.58 e c. 106.

fiorini d'oro. Al termine della carica, Capitano e seguito erano tenuti a sindacato in Arezzo alla presenza di uno dei giudici del Podestà o del Capitano di Firenze.

Il Podestà è competente per la giurisdizione civile e la bassa giurisdizione criminale, nel rispetto degli statuti del Comune di Arezzo, da osservarsi nella misura in cui tali norme non sono in contrasto con il diritto e la supremazia di Firenze. Al seguito del Podestà si trovano un giudice laureato in diritto civile, un cancelliere, tre notai, quattro famigli, quattro cavalieri e venti armigeri, anch'essi tutti cittadini fiorentini guelfi e fedeli al Comune di Firenze. La città di Arezzo è tenuta a versare al Podestà e al suo seguito seicento fiorini d'oro, ai quali debbono essere aggiunti altri cento riservati esclusivamente al magistrato fiorentino. Contro le sentenze del Podestà ed entro dieci giorni dalla loro emanazione, è possibile appellarsi al Capitano del popolo che, con il suo giudice, è tenuto a rivedere la causa e definirla entro venti giorni dalla presentazione dell'appello. Al termine della carica anche il Podestà è sottoposto a sindacato esercitato da giudici e notai inviati appositamente da Firenze. Al Capitano del Cassero, fiorentino anch'egli, è affidata la difesa della Fortezza della città, ed è accompagnato da venticinque armati suoi concittadini.

Come risulta evidente la comunità aretina dopo il 1384 risulta quindi dominata dalla presenza di più rappresentanti del potere centrale e da quella del loro seguito composto di funzionari e di uomini armati. Questo numeroso insieme di cittadini fiorentini presenti in Arezzo, oltre che a garantirne l'ordine interno e la fedeltà, costituisce per la città una notevole fonte di dispendio, in quanto, secondo gli le capitolarioni del 1384 il mantenimento di questi è a tutto carico dell'erario aretino. Deve essere aggiunto ancora che i proventi della riscossione delle gabelle che prima del 1384 andavano alla Camera aretina, venivano adesso riscossi per conto e a vantaggio della repubblica fiorentina. In realtà il controllo maggiore esercitato su Arezzo è rappresentato dalle disposizioni che regolamentano le norme inerenti alla revisione e alla riforma delle antiche magistrature aretine. Esse, infatti, affidano queste funzioni così determinanti a quattro "riformatori", cittadini fiorentini, tre dei quali membri delle sette arti maggiori e uno delle minori, tutti rigidamente appartenenti ai "populares"¹⁸⁰. La fondamentale importanza del ruolo politico ed istituzionale di questi Riformatori consiste nella facoltà loro attribuita di stabilire le norme per l'imborsazione degli uffici cittadini, di determinare la durata dei vari incarichi, di delimitare le competenze delle varie magistrature. Ancora provvedono

¹⁸⁰ Cfr A.S.F., *Registri delle Provvisioni*, n. 89, c. 4.

alla distribuzione dell'estimo e delle gravanze nella città e nel Contado¹⁸¹. Di fatto i riformatori controllano tutto il meccanismo delle elezioni e, non potendo partecipare senza la loro scelta alla vita pubblica, le loro esclusioni dalle borse e le loro preferenze, assumono un'importanza estrema. Erano infatti loro a decidere se concedere o togliere i diritti politici e a determinare il numero degli aretini da imborsare per i diversi ceti sociali. Il principio della tratta per cui a ciascun cittadino indistintamente doveva essere concessa la possibilità di accedere a cariche pubbliche, rimaneva così condizionato da una scelta precedente detta "scrutinio" o "squittinio". Con questo ultimo i Riformatori procedevano all'imborsazione dei nomi di quei cittadini che ritenevano idonei ad esercitare cariche pubbliche all'interno della comunità.

La svolta rispetto a questa regolamentazione dell'assetto istituzionale è costituita appunto dalla riforma del 1462 quando ad Arezzo viene restituita la facoltà di formare nuovamente il glorioso magistrato dei priori, ma soprattutto viene modificata radicalmente la composizione dei riformatori. Da questa data in poi, infatti, essi sono in numero di sedici ed assai significativamente tutti aretini, nonché appartenenti all'ordine della nobiltà, restandone escluso quello della cittadinanza. Se è vero che l'operato dei riformatori aretini viene controllato direttamente dai rappresentanti fiorentini, ossia dal Capitano del popolo e dal Podestà, e se ancora a questi spetta la facoltà di esprimere un consenso favorevole o negativo, è comunque indubitabile che il ceto dominante aretino comincia a godere di un importante ruolo di responsabilità politica poiché ha la facoltà di formare le borse e di distinguere la popolazione aretina sulla base dell'ordine costituito in gradi.

In questo senso la facoltà di controllare ogni cinque anni l'andamento della stratificazione sociale funzionale a garantire tutto il complesso amministrativo della città di Arezzo si traduce in un effettivo e pieno potere politico. Il ceto dominante aretino, allora, dalla metà del Quattrocento in poi può essere definito con il termine di "nobile", in virtù della separazione rispetto alla cittadinanza, e soprattutto dal punto di vista dei modelli storiografici assume la specifica connotazione di patriziato. Come è stato notato a proposito della definizione di questa categoria politica-sociale, la possibilità di ricoprire le massime cariche politiche di una città è necessaria ma non sufficiente affinché si possa dimostrare l'esistenza di un sistema istituzionale di natura patrizia. Contro la tendenza all'incapacità di regolamentare processi continui di ascesa

¹⁸¹ Cfr A.S.A., *Pecore degli estimi di città*, n. 2; in particolare la Pecora del 1390.

sociale dei ceti emergenti - spesso manifestata in centri urbani dal continuo e poderoso sviluppo economico - risultano indispensabili pratiche tese a fornire ad un ristretto gruppo di famiglie il potere legittimo di mantenere nel tempo tanto il monopolio delle cariche politiche quanto un controllo diretto sulle norme che costituiscono l'intero assetto costituzionale di una comunità organizzata. Tutto ciò non è riscontrabile nel libero comune aretino durante il XIII secolo, al tempo del processo celebrato per stabilire la sorte dei beni e dei figli di Ughetto da Sarna, così come di patriziato non si può ancora ragionare al momento della notevole proliferazione di istituti economici e di rappresentanza politica definiti popolari e derivanti da una forte emersione del ceto delle arti. Con una buona dose approssimazione può essere riconosciuto un costituendo patriziato alla fine del Trecento quando il ceto dominante identificato nei "populares" e con l'esclusione dei "magnates" monopolizza le magistrature cittadini dei Priori, dei Capitani di parte e del Consiglio generale. Ancor più opportunamente l'ordine nobiliare articolato in quattro gradi e garantito nelle proprie facoltà dalla straordinaria stabilità del sistema statutario che regge anche la prova del passaggio dalla repubblica fiorentina alla fondazione del principato mediceo risponde pienamente alla tipologia fondamentale del patriziato. Per più quattro secoli i nobili aretini mantengono le responsabilità politiche maggiori e soprattutto presiedono con frequenza temporale assai breve, e tale da poter predisporre con tempestività eventuali interventi, correttivi e rimedi rispetto ad avvenimenti perturbatori dell'ordine stabilito, alle fondamentali pratiche di definizione degli "abili" a ricoprire tutte le magistrature cittadine.

La distinzione della popolazione attiva aretina in due ordini, a loro volta articolati ulteriormente in quattro gradi ciascuno impone anche un'ulteriore riflessione comparativa con l'idea di Stato e di nobiltà predisposto da Pompeo Neri a metà del Settecento, tanto più in quanto quest'ultimo ricorre nelle sue argomentazioni a verifiche e ricognizioni di ordine storico. Come è già stato analizzato in precedenza il giurista fiorentino sposando in pieno le teorie contrattualistiche dello Stato ritiene che quest'ultimo non può che assumere una connotazione aristocratica, in quanto al momento della sua fondazione non si può non manifestare una irriducibile distinzione tra cittadini e non-cittadini. I primi in quanto detentori dei pieni diritti politici sono da considerare gli autentici nobili, mentre i secondi, esclusi dalla gestione della cosa pubblica perché in origine caratterizzati da una condizione servile oppure non residenti nelle comunità di appartenenza, da qualificare come semplice "plebe". Il

Neri prevede, comunque, la possibilità che all'interno della cittadinanza-nobiltà vi possano essere delle graduazioni come è avvenuto storicamente in alcune realtà cittadine, ed inoltre che tali differenze possono corrispondere ad una scala di valori rispetto alle responsabilità politiche. Il limite, però, che non va oltrepassato è costituito dalla necessaria permanenza dell'identità tra nobiltà e cittadinanza per cui anche coloro che svolgono un ruolo politico inferiore possono essere qualificati come nobili. La distinzione non è tollerata tra nobili e cittadini soprattutto se questa viene speciosamente, dal punto di vista del Neri, giustificata ricorrendo ad una presunta superiorità della nobiltà gentilizia, ossia sulla maggiore considerazione da accordarsi a quelle famiglie che dimostrano di avere una illustre ed antica ascendenza. Questa non può avere alcuna pertinenza con una idea della nobiltà che è fondata sul possesso dei diritti politici e soprattutto riconosciuta dalle disposizioni legislative. Inoltre, nella mentalità del giurista fiorentino, la separazione tra nobiltà e cittadinanza per questioni legate alla rivendicazione di una memoria familiare più nota e rispettabile ha generato nella storia profonde e tragiche discordie politiche, come all'epoca delle fazioni tra guelfi e ghibellini.

Il sistema istituzionale aretino emerso dalla riforma statutaria del 1462 manifesta differenze sostanziali rispetto a quello teorizzato dal Neri ed esemplificato da questo nella trattazione storica della nobiltà civile fiorentina. Innanzitutto l'assetto politico e sociale di Arezzo non soltanto è aristocratico, ma è addirittura oligarchico ossia ancora più ristretto e chiuso poiché prevede una distinzione tra nobili e cittadini. Utilizzando altre categorie della teoria neriana, l'avvento ad Arezzo di un nuovo potere sovrano – la repubblica fiorentina – non ha realizzato un potere dispotico tale da annullare il preesistente ceto dominante e realizzare una assoluta ma sterile uguaglianza politica tra la popolazione cittadina. La Firenze della prima supremazia medicea ha fatto molto di più, poiché ha ulteriormente valorizzato la nobiltà civile esiste della città soggetta. Una seconda fondamentale differenza da sottolineare consiste nel fatto che se in Neri la distinzione tra cittadini e non-cittadini determina una completa esclusione dei secondi, gli statuti aretini dalla metà del Quattrocento in poi, pur graduando in maniera assai articolata la responsabilità politica dal primo livello fino all'ultimo, riconoscono ai cittadini sebbene non sono qualificabili come nobili comunque un ruolo politico, ossia continuano ad esercitare i propri diritti civili. Ancora rispetto al Neri la tanto temuta ed inaccettabile separazione tra la nobiltà e cittadinanza e soprattutto l'ulteriore declinazione della prima in più livelli, ad Arezzo

non si verifica per implicazioni o rivendicazioni gentilizie, rispetto alle proprie memoria familiari, bensì per ragioni esclusivamente politiche, del resto inammissibili dal giurista fiorentino.

La non corrispondenza della realtà istituzionale di Arezzo nel corso di buona parte dell'età moderna con l'impianto teoretico ed ideologico del futuro artefice del catasto particellare nella Lombardia di Maria Teresa, ed in particolare l'irriducibilità del caso aretino con la storia fiorentina deve ancora una volta invitare alla riflessione. In effetti nella capitale di una realtà politica non più cittadina ma ormai protesa verso la Toscana non si manifesta mai una vocazione del ceto dirigente a separarsi dalla cittadinanza. Ciò non si verifica nemmeno durante il principato mediceo, quando per effetto della costituzione del Consiglio del Dugento e del Senato dei Quarantotto e delle successive disposizioni granducali viene smantellato quasi interamente il sistema della formazione delle borse e delle tratte, per privilegiare il diritto del potere centrale di designare personalmente coloro che dovevano ricoprire funzioni politiche o amministrative. In questo senso il granduca mantiene formalmente l'identità tra nobiltà e cittadinanza, ma sottrae a queste la prerogativa di mantenere un ruolo politico regolato autonomamente e trasmissibile ai propri discendenti. Segnalata tale non congruità ed argomentata alla luce di un diverso orientamento politico dai granduchi medicei entro la capitale ed in una realtà periferica come Arezzo, continua a stupire però un giudizio presente nella citata relazione lorenese del 1769 nella quale è descritta tanto la stratificazione della popolazione attiva aretina in otto gradi quanto la distinzione tra nobiltà e cittadinanza. E proprio a questo proposito si sottolinea la particolarità del caso aretino rispetto a tutte le altre città della Toscana, le quali d'altro canto, come evidenziato dal Neri nelle sue relazioni sul sistema legislativo granducale, hanno avuto la stessa facoltà di produrre statuti e riforme, ossia è stata garantita anche a queste una certa autonomia nel disporre il proprio assetto istituzionale.

Un'ultima breve comparazione è sollecitata dalla natura oligarchica del patriziato aretino emersa già nel corso della metà del XV secolo. La chiusura disposta nei confronti di coloro che risiedevano da almeno dodici anni in città, che erano "allirati" per una determinata quota, e che infine pagavano le "gravezze" ordinarie alla comunità aretina, sembra annunciare con quasi quattro secoli di anticipo il principio guida sulla base del quale si struttura tutto l'intervento riformatore della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* del 1750. Questa scinde a livello regionale per la prima volta il binomio nobiltà-cittadinanza così come si è verificato per

l'appunto ad Arezzo. Ancora tanto nel 1462 quanto nel 1750 sia la riforma statutaria che la norma lorenese hanno la loro origine in una precisa opzione politica che vada a consolidare l'autorità del potere centrale: rispettivamente quello della repubblica fiorentina e quello della reggenza per conto di Francesco Stefano. Ma le "somiclianze" terminano a questi due pur significativi stadi, nella misura in cui proprio il sistema delle rappresentazioni della realtà, ossia le motivazioni di ordine ideologico sono del tutto incompatibili. Per la Firenze di Cosimo il "grande" la gratificazione dei nobili aretini è il tentativo riuscito e duraturo di stabilire rapporti di "amicizia" e di clientela con un ceto dominante di periferia che potrebbe costituire un fondamento sufficientemente saldo alla signoria "velata" della famiglia Medici. Diversamente il conte Richcourt è fortemente interessato ad elaborare una legge che a partire dall'assoluto diritto del sovrano di disporre in materia pubblica e privata regolamenti le pratiche di nobilitazione da indirizzare nei confronti dei propri sudditi. Come è già stato argomentato, i Medici anche nel corso del loro principato, riprendendo strategia sperimentate nel corso del Quattrocento, ricercano la fedeltà e la collaborazione di famiglie nobiliari e di magistrature rappresentate dal ceto aristocratico finendo così per generare una relazione che può intesa e qualificata con la consuntine per la quale il granduca ed i nobili, soprattutto fiorentini, si sentivano nella condizione di essere tra loro "concittadini". Al contrario la volontà politica della dinastia lorenese è tesa a varare riforme assolutiste, a liquidare proprio quella incomprensibile confusione di monarchia, aristocrazia e democrazia che si era sedimentata durante il principato mediceo. Infine non deve essere dimenticato che la legge del 1750 riconosce come requisito nobilitante solamente il possesso il massimo onore della città di appartenenza, mentre gli statuti aretini di epoca moderna articolano almeno su quattro gradi una nobiltà civile che si differenzia rispetto alle maggiori o minori responsabilità politiche.

E' semmai il caso di segnalare che ancora nella relazione sulle magistrature aretine del 1769 la ragione stessa per la quale la *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* è emanata sembra non essere più presente al compilatore incaricato dal granduca Pietro Leopoldo. Quando infatti si legge testualmente che: "la Nobiltà de' soggetti descritti in queste quattro borse ha il suo fondamento nelli statuti e leggi d'Arezzo che li considera tutti per ottimi"¹⁸² sembra proprio che a livello delle

¹⁸² Cfr *Supra*, nota n. 90.

mentalità le permanenze di antichi valori abbiano una potenza superiore rispetto alle disposizioni legislative di recente produzione.

3. Il monopolio nell'esercizio delle maggiori magistrature dell'ordine nobiliare secondo le disposizioni statutarie del 1632

Attraverso una indagine di natura quantitativa è possibile dare ragione di quanto fosse esteso il monopolio esercitato da coloro che erano presenti nelle quattro borse dei nobili.

Per il magistrato dei Priori che dovevano essere otto compreso il Gonfaloniere, i Riformatori deliberano in ottemperanza alla divisione territoriale della città in due parti la formazione di sedici borse ordinarie: otto per il mezzo di San Piero e otto per quello di Santa Maria. La prima borsa di ciascun mezzo viene denominata borsa dei Gonfalonieri, la seconda è detta Borsa dei Secondi, la Terza Borsa dei Terzi e via così fino all'ultima borsa detta per l'appunto Borsa degli Ottavi¹⁸³. L'operazione formalmente determinante per il conferimento della dignità di Gonfaloniere e di Priore, è costituita dalla cosiddetta "tratta" di "cedole", ossia nominativi, inseriti nelle apposite borse di pertinenza. Questa deve avvenire ogni due mesi nell'ambito del Consiglio generale, viene effettuata direttamente dal Commissario fiorentino o del suo giudice, il quale procede alla designazione del gonfaloniere di giustizia e

¹⁸³ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c.2v: "Li ... Signori Riformatori, volendo che nella Città d'Arezzo sia sempre l'offizio delli Signori Priori, havendo ordinato sedici borse legate in due mazzetti, cioè otto per mazzetto, il primo delli quali mazzetti sia per il Mezzo di San Piero, et il secondo per il mezzo di Santa Maria, nelle quali Borse hanno voluto, che si imborsino tutti li Cittadini aretini dalli medesimi Riformatori stati giudicati habili a detto offizio del Priorato; la prima borsa di ciascheduno mezzo hanno voluto, che si chiami la borsa delli Gonfalonieri, la seconda delli secondi, la terza delli terzi, la quarta delli quarti, et così dell'altre sino all'ottava ..., delle quali borse hanno voluto, che ogni due mesi si estragghino otto cedole di otto cittadini habili nel modo, et ordine di sotto apposti".

successivamente ai rimanenti sette priori¹⁸⁴. Relativamente alla prima procedura il massimo rappresentante del potere granducale estrae dalla borsa dei Gonfalonieri del mezzo di San Piero otto cedole di abili, le quali subiscono uno scrutinio segreto, o come si legge negli statuti “vengono messe a partito” al quale intervengono oltre il Commissario fiorentino, due frati francescani, il Cancelliere del Comune e quattro cittadini aretini del numero dei Collegi e del Consiglio Generale¹⁸⁵. Il nominativo che ha raggiunto la maggioranza dei voti viene proclamato gonfaloniere di giustizia.

Il giorno successivo sempre il Commissario fiorentino precede con l'elezione dei rimanenti sette priori, tratti in numero di quattro dalle borse dei secondi, dei quarti, dei sestì e degli ottavi del mezzo di S. Maria, e successivamente altri tre dalle borse dei terzi, dei quinti e dei settimi del mezzo di S. Piero. Tanto il gonfaloniere di giustizia che i priori rimangono in carica per due mesi, trascorsi i quali si procede nuovamente alla tratta con le stesse modalità con la sola eccezione che il gonfaloniere sarà espressione del mezzo di S. Maria¹⁸⁶. A conferma ancora della lunga permanenza

¹⁸⁴ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 2v: “Il giorno innanzi alla tratta delli Signori Priori nel General Consiglio da congregarsi legittimamente per comandamento delli Signori Priori, et se detto giorno non porrà haversi, o vero fusse proibito per causa di qualche festa, in tal caso sia in arbitrio del Signor Gonfaloniere, e delli Signori Priori anticipare, o differire il giorno del Generale Consiglio, e in altro giorno sempre non dimeno inanzi alla tratta delli Signori Priori farlo congregare”.

¹⁸⁵ Cfr *Ivi*, cc. 2v-3r: delle borse dei Gonfalonieri, incominciando dal Mezzo di S. Piero per il Mag: Signore Commisario, o suo giudice, o vero per il ... Gonfaloniere come di sotto, si estragghino tante cedule, quante bisognano per havere otto nomi di otto cittadini aretini habili, li quali otto Cittadini si squittinino tutti separatamente, et (secondariamente) in esso generale Consiglio, nel quale intervenghino sempre al secreto due frati di San Francesco osservanti e dichiaratamente non dimeno, et non potendo, o non volendo venire a detto secreto detti frati, in tal caso di Signor Gonfaloniere habbia autorità di chiamare due altri frati a sua ... di qualsivoglia religione, purché siano in sacris, acciocché intervenghino a detto secreto. Il Cancelliere del Commune, o il suo Coadiutore, se per qualche causa il Cancelliere del Commune non ci potessi intervenire, et quattro cittadini del numero del Collegio, et del Consiglio generale, cioè il primo di ciascun ordine, e se a qualcheduno per nome d'interesse fusse proibito, succeda quello, che li sta appresso nel medesimo ordine, et se a tutti quelli di uno istesso ordine fusse proibito, supplischino gl'altri delli altri ordini, et avanti che si rendino li voti, la cedula di quello che deve esser messo a partito, si legga alta, et intellegibilmente per il Coadiutore del Cancelliere, il quale poi la metta nella Casetta, nella quale si raccolgano li voti del Consiglio; acciò dalli segretarij possa vedersi”. Diversamente alla riforma statutaria del 1632, quella del 1531 specifica che i nominati estratti dalla borsa dei gonfalonieri è di sei. Per il resto le norme sono esattamente le stesse cfr. A.S.A. *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, n. 20bis, cap. III.

¹⁸⁶ Cfr A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 3v: Ma la tratta delli Signori Priori si faccia sempre il giorno seguente doppo la tratta, et squittino del Signor Gonfaloniere, premessi li soliti bandi, alla presentia delli Signori Priori collegialmente residenti nella sala del generale Consiglio, si faccia (dico) per mano del Signor Commisario, o del suo Giudice, et se per qualche causa fussero impediti, acciò li negotij della Città non venghino a restar indietro, si faccia detta tratta per mano del Signor Gonfaloniere al solito. Portata dunque la Cassa delle borse et aperta, e preso il mazzetto delle borse delli Signori Priori per il Mezzo di Santa Maria, lassata da parte la borsa del Signor Gonfaloniere, della borsa seconda, quarta, sesta et ottava del detto mazzetto di Santa Maria, si estragghino quattro cedule de Cittadini habili, cioè una per borsa, et di poi della borsa terza, quinta, et settima per il Mezzo di San Piero si estragghino tre polize, cioè una per borsa, quali così estratti faccino, et adempino il numero delli Signori Priori, et sieno, et esser s'intendino li Signori Priori della Città d'Arezzo per tempo di due mesi all'hora prossimi da venire, et così si faccia di due mesi in due mesi scambievolmente”.

della regolamentazione statutaria aretina e della lunga durata del sistema istituzionale scaturito dalle riforma di metà Quattrocento è possibile verificare come le norme per l'elezione tanto del gonfaloniere di giustizia che dei priori le stesse norme. In particolare nella riforma del 1487 si può leggere testualmente:

“Et primo reformaverunt dictam civitatem Arretii pro officio Prioratus et Vexilliferatus Iustitiae ... ideo ac de causa ordinaverunt Sexdecim bursas ordinarias videlicet octo pro medio Santi Petri et octo pro medio Sanctae Mariae et prima in ordine vicetur bursa Vexilliferorum, seconda vocetur bursa Secundorum Capiutum, tertium Tertiorum capitum, quarta vocetur bursa quartorum capitum, quinta Quintorum; sexta Sextorum, septima Septimorum et octava Octavorum; in quibus imbursaverunt de hominibus dictae civitatis in cedula segregati set fiant extractiiones de dictis bursis hoc modo videlicet: in primis fiat extractio temporibus et modis consuetis de bursis ordinatis pro medio Santi Petri, de bursa Vexilliferorum et de bursa tertiorum capitum et de bursa quintorum et de bursa septimorum. Et inde fiat extractio dictorum Priorum pro medio Sanctae Mariae de bursa secundorum capitum et de bursa quartorum capitum et de bursa sextorum capitum et de bursa octavorum donec numeros octo Priorum habeatur”.¹⁸⁷

Il supremo magistrato dei priori così formato risulta essere composto da quattro membri dell'ordine della nobiltà e da quattro di quello della cittadinanza, realizzando così un perfetto equilibrio.

I priori del popolo godono durante i due mesi della loro carica di privilegi e immunità. Dal giorno della loro entrata in carica fino a otto giorni dopo esserne usciti, non possono essere sottoposti a giudizio né essere puniti da alcun ufficiale della città di Firenze né di Arezzo. Altro privilegio è costituito dal poter portare le armi durante tutto il periodo della carica in qualunque luogo si recassero. Ancora, nessuno può impunemente offenderli o recar danno senza pagare una multa tripla a quella dovuta per un individuo qualsiasi. I Priori dovevano andare ben vestiti, e se per caso uno di essi perisce nel corso della sua carica, i rimanenti sono tenuti a partecipare al suo funerale insieme ad una rappresentanza di ufficiali del Comune. Tra gli otto priori, colui che, essendo stato estratto dalla borsa del primo grado della nobiltà cittadina,

¹⁸⁷ A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20; in particolare Riforma del 1487, cap. III: “De officio Vexilliferi Iustitiae et Dominorum Priorum”.

detiene la massima autorità, è detto Gonfaloniere di giustizia. E' custode del sigillo pubblico del Comune con il quale il Cancelliere chiude le lettere inviate a Firenze o in altri luoghi del Dominio, dopo averle lette alla presenza dei Priori e averle sottoposte al nulla osta del Commissario fiorentino di stanza in Arezzo. Il gonfaloniere ha il potere ed il dovere di convocare i "maestri e ufficiali di dogana", i "viari", gli "ufficiali di grascia", i "conservatori di leggi" e tutti gli altri ministri della comunità, per valutare il modo in cui svolgevano i compiti loro affidati. Se, nel corso di questa rassegna il Gonfaloniere verifica che qualcuno di questi ufficiali non ha rispettato le norme statutarie, deve denunciare il fatto ai Priori e ai Collegi. Priori e Collegi avevano cioè l'autorità di multare il colpevole fino a lire 100 e di rimuoverlo dalla carica. Tale operazione comunque ha valore solo se effettuata mediante la convocazione del Consiglio generale. Nell'assemblea del Consiglio alla quale è presente anche il Commissario rappresentante della dominante si dibattono anche le questioni che possono nascere dal carteggio tra il sovrano e la comunità. In questo ambito i poteri dei priori e dei Collegi riuniti in Consiglio, si limitano alla semplice formulazione di una petizione per l'elezione di ambasciatori aretini che, muniti di lettere credenziali, si potranno eventualmente recare a Firenze per presentare al granduca le suppliche della comunità aretina.

Al termine della carica i Priori sono obbligati per statuto a rendere conto al Commissario della città circa l'attività da loro svolta nell'ambito del Consiglio Generale. Per questo motivo essi devono far redigere dal cancelliere della città di Arezzo o da un suo notaio i cosiddetti registri di "Deliberazioni dei Priori e del Consiglio Generale" e di "Deliberazioni dei Priori e dei Collegi". Al termine del mandato di ciascun collegio dei Priori, il commissario fiorentino esamina questi registri e se riscontra azioni contrarie alle disposizioni ed agli obblighi della statuto può elevare multe fino alla somma di lire 25. Quest'operazione di revisione è detta "sindacato". Attraverso di essa il commissario fiorentino ha il potere di rivedere tutte le decisioni prese in materia amministrativa da Priori, Collegi e Consiglieri.

Per quanto riguarda l'ufficio dei Capitani di Parte, viene disposto che esso venga sempre formato da otto membri, i quali debbono essere estratti da quattro borse, denominati dei gonfalonieri, dei secondi, dei terzi e dei quarti, costituite appositamente e nelle quali vengano inseriti i nominativi degli "abili" che appartengono rispettivamente ai quattro gradi della nobiltà. Essi rimangono in carica per quattro mesi, al termine dei quali vengono sostituiti in seguito ad una identica

procedura¹⁸⁸. Diversamente dal magistrato dei priori, i Capitani di parte sono tutti appartenenti all'ordine della nobiltà, per l'esattezza due per ciascun dei quattro gradi. Gli Ufficiali di guardia, che rimangono in carica per sei mesi, sono sei, estratti in numero di due per ciascuna borsa di appartenenza, ossia da tre formate dai Riformatori e costituite da "abili" appartenenti rispettivamente al primo, al secondo e al terzo grado della nobiltà¹⁸⁹. Negli Statuti aretini compilati durante la prima signoria medicea, per l'imborsazione e l'estrazione degli Ufficiali di custodia della città, invece che di tre si prevedeva la formazione di quattro borse ordinarie: due per il mezzo di San Piero e due per il mezzo di Santa Maria. Nella prima di queste di ciascun mezzo, detta borsa dei Gonfalonieri, venivano rimborsati i nomi di coloro che appartenevano al primo grado della nobiltà cittadina. Nella seconda borsa di ciascun mezzo detta borsa dei Secondi, venivano imborsati i nomi di coloro che godevano del secondo grado della nobiltà cittadina. Al momento dell'estrazione effettuata ogni sei mesi, dalla borsa dei Gonfalonieri del mezzo di San Piero, si estraevano due cedole di abili, mentre dalla borsa dei Gonfalonieri del mezzo di Santa Maria se ne toglieva una. Procedendo dalla borsa dei secondi del mezzo di San Piero, si estraeva una cedola di abile, mentre dalla borsa dei secondi del mezzo di Santa Maria si toglievano due cedole di abili. Trascorsi sei mesi si procedeva a nuove estrazioni iniziando questa

¹⁸⁸ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 6r: "In prima hanno voluto, che per li Capitani si faccia un mazzetto di quattro borse, nelle quali hanno voluto, che s'imborsino le cedule di più Cittadini aretini, che hanno giudicato habili a detto uffizio. Nelle quali borse si sono imborsati più Cittadini del Grado delli Gonfalonieri, delli secondi, delli Terzi, et delli quarti rispettivamente, delle quali borse hanno voluto, che ogni quattro mesi estragghino otto cedule, cioè dua per ciascuna borsa, per dover'incominciare il loro uffizio il primo giorno di gennaio, di maggio, et di settembre ogni anno durante la presente riforma". Per quanto riguarda gli statuti immediatamente successivi alle capitolarioni del 1530 e a quelli seguenti al 1462 la composizione è la stessa, soprattutto in relazione alla presenza di otto nobili, due per ciascuno dei quattro gradi di questo ordine. Semmai diversamente al 1632 era disposta la divisione in numero identico degli otto Capitani di parte fra i due mezzi. In particolare cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, cap. III: "De Officio Capitaneorum partis": "ordinaverunt pro officio Capitaneorum octo bursas videlicet quattuor pro medio Santi Petri e quattuor pro medio Sanctae Mariae; in quibus imbursaverunt de hominibus dictae civitatis in politis segregatis; quorum bursarum duo dici voluerunt bursae primorum capitum sive Wexilliferorum, unam pro quolibet medio, duo aliae bursas secundorum, unam pro quolibet medio, duo aliae tertiorum capitum, unam pro quolibet medio et duo quartorum capitum similiter unam pro quolibet medio; de quibus bursis extrahuntur quatuor apèodisses habilium pro quolibet medio, unam apodissam pro quilibet bursa; quos quidam sic extractos voluerunt esse Capitaneos Partis per quatuor menses continuos ...".

¹⁸⁹ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, cc. 6r-6v: "Secondariamente per li Ufficiali di Guardia hanno ordinato un mazzetto di tre borse, nelle quali hanno comandato, che s'imborsino più Cittadini aretini dai medesimi Signori Riformatori giudicati idonei a detto uffizio, la prima borsa è delli Gonfalonieri, la seconda delli secondi, et la terza delli terzi Gradi, delle quali hanno statuito, che ogni sei mesi si estragghino sei cedule, cioè dua per ciascuna borsa, li quali così estratti s'intendino essere, et siano Ufficiali di Guardia per sei mesi da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio, ogn'anno durante la presente riforma".

volta dal mezzo di Santa Maria¹⁹⁰. Nonostante la divergenza con gli statuti di un secolo e mezzo anteriori, anche il magistrato degli Ufficiali di guardia è composto interamente da nobili dei primi tre gradi.

La riforma statutaria del 1632 dispone che l'ufficio dei Conservatori del Comune deve essere composto da otto membri tratti tutti da un'unica borsa nei quali compaiono individui facenti parti del primo grado della nobiltà. Essi rimangono in carica per sei mesi e verranno sostituiti con la stessa procedura alla fine del loro mandato¹⁹¹. Nel 1531 gli statuti prevedono una lievissima differenza procedurale per la designazione dei componenti dei Conservatori del comune, poiché oltre la solita formazione di borse tanto per il mezzo di S. Piero che per quello di S. Maria, venivano estratti sei "gonfalonieri", e quattro appartenenti al secondo livello della nobiltà aretina. Questo magistrato nel corso della seconda metà del Quattrocento non è citato negli statuti poiché di fatto inesistente. Nonostante ciò rimane da rimarcare che gli otto Conservatori del Comune sono tutti nobili del primo grado.

L'insieme di questi tre uffici, Capitani di Parte, Ufficiali di Guardia e Conservatori del Comune, costituisce il Magistrato dei Collegi che risulta di conseguenza composto da ventidue membri tutti esponenti della nobiltà aretina. Questi assieme ai priori si riuniscono nell'esercizio del limitato potere esecutivo insieme al Consiglio generale, formato da trenta membri, che rimangono in carica per sei mesi, e vengono estratti da sette borse, costituite a loro volta da aretini appartenenti al secondo, terzo e quarto grado dell'ordine della nobiltà, e al quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'ordine dei cittadini. Pur non essendo presenti i "gonfalonieri", i gradi nobili riescono a mantenere anche in questo magistrato una netta maggioranza. Infatti dalle borse dei secondi, terzi e quarti vengono tratti sei nominativi per ciascuna, mentre dalle rimanenti quattro, tutte dell'ordine della cittadinanza sono designati solamente dodici membri, ossia tre per ciascuna. Ora se nelle assemblee plenarie, quando si riuniscono tanto i priori, quanto i Collegi ed ancora i Consiglieri, sono tutti presenti il numero di tale organismo raggiunge le sessanta unità, ma le disposizioni statutarie chiariscono che il numero legale possa scendere fino a quarantadue, a condizione che vi siano almeno

¹⁹⁰ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, in particolare la riforma del 1487, capitolo XXXVI: "De officio Officialium custodiae".

¹⁹¹ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 6v: "per li Conservatori del Commune hanno decretato una borsa, nella quale hanno imborsato più Cittadini aretini del Grado delli Gonfalonieri, et hanno voluto, che di detta borsa si estragghino otto cedulae di otto Cittadini aretini habili, li quali s'intendino essere, et siano Conservatori del Comune, et Capi del Consiglio generale per sei mesi da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio ogn'anno mentre dura la presente riforma".

sei priori, sedici membri dei Colleghi, e venti del Consiglio generale¹⁹². Una differente presenza nobiliare è riscontrabile dalle procedure stabilite nelle riforme statutarie immediatamente successive al 1530. Dalle borse dei secondi e dalle quelle dei terzi di ciascun mezzo, venivano tolte sei cedole di abili, mentre dai quarti di ciascun mezzo ne venivano estratte quattro; infine dalle Borse dei Quinti, Sesti, Settimi e Ottavi di ciascun mezzo, erano estratti due cedole di abili. In totale il consiglio generale era quindi composto da quarantotto membri, di cui trentadue dell'ordine nobiliare e sedici appartenenti ai gradi della cittadinanza. Maggiori diversità presenta la composizione di questo magistrato a metà del Quattrocento, in quanto sebbene sempre in numero di quarantotto, è per completamente monopolizzato dai nobili. Più specificamente i gonfalonieri erano otto, come i secondi, mentre in numero doppio comparivano i terzi ed i quarti¹⁹³.

Volendo fornire alcune proporzioni rispetto la notevole supremazia della nobiltà entro il principale organo collegiale deliberativo ed esecutivo di Arezzo, è un dato facilmente verificabile che, in conseguenza dello statuto del 1632, quando il Consiglio generale si riuniva al completo, dei sessanta membri ben quarantaquattro, ossia il 73,3%, mentre i cittadini raggiungono le sedici unità, pari al 26,7%. Tale forbice è più attenuata un secolo prima, in quanto si attesta su un 71,4% contro un 28,6%. Ben diverso è la proporzione quantitativa e percentuale della presenza dell'ordine nobile nei confronti di quello cittadino, al momento della prima supremazia medicea su Firenze. Il primo infatti su settanta membri che costituiscono il Generale Consiglio, ne può contare fino a sessantasei, pari al 94,3%, mentre il secondo solamente quattro, ossia il quasi insignificante 5,7%. Questi dati danno veramente il senso del processo di aristocratizzazione e di costituzione del patriziato aretino per almeno due secoli. La svolta costituzionale del 1462, infatti, si configura con la quasi completa esclusione

¹⁹² Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolarioni* n. 44, cc. 6v-7r: "Li prefati Signori Riformatori, accioché nella Città d'Arezzo sia del continuo il Consiglio generale, hanno ordinato sette borse, nelle quali hanno voluto, che s'imborsino più Cittadini aretini di ogni grado, et ordine delle quali borse hanno ordinato, che a suo tempo si estragghino trenta Cittadini aretini habili all'uffizio di esso Consiglio, et le predette borse, hanno nominato come appresso; la prima hanno nominato borsa delli secondi, la seconda delli terzi, la terza delli quarti, la quarta delli quinti, la quinta delli sestì, la sesta delli settimi, et la settima delli ottavi, delle quali ordinorno, che si faccia la tratta in questo modo cioè; che dopo la tratta delli Signori Priori et Collegi, delle borse delli secondi, terzi, et quarti, ogni sei mesi si estragghino diciotto cedule, cioè sei per borsa, et dell'altre borse, cioè delli quinti, sestì, settimi, et ottavi, tre cedule per ciascuna borsa, et il loro uffizio duri sei mesi da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio di ogni anno. Et volsero che quaranta dua Consiglieri almeno facciano il numero legitimo di detto Consiglio generale, purché sempre ci siano sei Signori Priori, sedici Colleghi, et venti Consiglieri, salvo che, quando si trattasse di deroghe di Riforme, di Statuti, danno da essere le tre quarti parti di tutto detto Consiglio".

¹⁹³ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolarioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, in particolare la riforma del 1487, capitolo XLI.

dei cittadini dalle responsabilità politiche della città. Dopo una settantina di anni la presenza dell'ordine cittadino è sensibilmente aumentata, poiché conta almeno per un quarto. Infine nel 1632 la tendenza è quella di un lento ritorno a pratiche di chiusura e di rafforzamento dell'oligarchia aretina, che si realizza però solamente con la diminuzione del numero di coloro che partecipavano all'organo collegiale deputato all'attività deliberativa, ossia il Generale Consiglio. E' probabile allora che ragioni di ordine demografico abbiano consigliato i riformatori a compiere questo "taglio" dei membri, altrimenti la consistenza quantitativa dell'ordine nobiliare risultava insufficiente a coprire le responsabilità politiche maggiori, con l'obbligo ritenuto assai pericoloso di aumentare la quota di partecipazione degli appartenenti alla semplice cittadinanza.

I Collegi sono competenti insieme ai Priori sulle modalità che regolano le "tratte" e le elezioni dei pubblici ufficiali facendo azione di scrupolosa sorveglianza affinché tutto si svolga con piena regolarità. In realtà la cura dei Priori e dei Collegi sulla prassi seguita per il conferimento delle cariche pubbliche, è rivolta alla parte meno significativa di essa, ossia all'estrazione. Questa risulta essere un'operazione successiva e soprattutto subordinata allo "squittinio" e alla conseguente formazione delle borse. Lo scrutinio, quindi, che si esplica nella revisione dei titoli politici di ciascun abile alle cariche pubbliche, rappresenta rispetto all'estrazione un'operazione pregiudiziale di scelta che ne manifesta il principio. L'estrazione di fatto viene ad assumere un valenza relativa, dal momento che può rendere abile alle magistrature esclusivamente quella cerchia di persone già preordinata e stabilita attraverso le operazioni di "squittinio" e di "imborsazione".

Nell'esercizio di queste loro funzioni i Collegi godono di privilegi e di immunità. Dal giorno della loro elezione fino a otto giorni successivi al termine del loro mandato non sono punibili né possono essere arrestati dal Capitano o da qualsiasi altro Ufficiale della città d'Arezzo o Firenze. I Collegi, inoltre, non possono essere chiamati in giudizio nelle cause criminali se non per enormi e gravi delitti, non potevano ricevere offese da alcuno, e da ultimo debbono andare vestiti come i Priori ed intervenire nelle cerimonie religiose che sanciscono l'entrata in carica delle più alte Magistrature della città.

La netta supremazia dei gradi nobili su quelli della cittadinanza non è rilevabile solamente entro le magistrature deputate a svolgere gli affari più importanti della comunità aretina, come il priorato, i Collegi ed in Consiglio generale. Vale la pena

quindi di menzionare anche le norme che regolavano la designazione di altri aretini a competenze di notevole responsabilità. E' il caso, ad esempio dell'ufficio dei Viari e Definitori i quali per sei mesi dovevano vigilare sulla buona manutenzione delle strade e in generale sulle "infrastrutture" del capitanato aretino. Essi, essendo tratti in numero di quattro, due dalla borsa dei gonfalonieri ed altrettanti da quella dei secondi, rappresentano esclusivamente l'ordine dei nobile¹⁹⁴.

Disposizioni quasi del tutto identiche si riscontrano anche nella designazione dei cosiddetti "Ufficiali di grascia" i quali rimangono in carica per sei mesi e devono vigilare ed informare il Consiglio generale sul prezzo settimanale del grano. Essi devono essere in quattro e vengono estratti due dalla borsa dei gonfalonieri, ed uno tanto dai secondi quanto dai terzi¹⁹⁵. Tutti comunque appartengono ai gradi della nobiltà e non è prevista la presenza di alcun aretino dell'ordine della cittadinanza.

Ancora il magistrato dei Consoli dei cittadini, dei mercanti e degli artieri, che aveva funzioni essenzialmente giudiziarie e semmai di rappresentanza pubblica per le corporazioni cittadine è formato ogni sei mesi da sei componenti la maggior parte dei quali fanno parte dei gradi nobili. In particolare tre ufficiali vengono estratti dalla borsa dei gonfalonieri, due rispettivamente dai secondi e dai terzi, mentre un ultimo dalla borsa dei dottori di legge, la quale di norma sfugge alla netta divisione tra i gradi nobili e quelli dei semplici cittadini¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 27v: "Li prefati Signori Riformatori comprovando l'offitio delli Viarij, et Diffinitori ordinato per li Statuti, hanno fatto legare, insieme due borse, nella prima delle quali hanno imborsato più Cittadini del grado delli Gonfalonieri, et nella seconda più Cittadini del grado delli secondi da loro giudicati idonei a detto offitio delli Viarij, et Diffinitori, delle quali borse hanno ordinato, che ogni sei mesi si estragghino due cedule per borsa, et così in tutto quattro, nelle quali siano scritti li nomi di quattro Cittadini habili, cioè dell'ordine delli Gonfalonieri due, et due delli secondi, li quali s'intendino esser, et siano Viarij, et Diffinitori della Città d'Arezzo per sei mesi da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio ciascun anno durante il tempo della presente Riforma". Tanto negli statuti del 1531 quanto in quelli redatti nel corso della seconda metà del Quattrocento si possono riscontrare norme sostanzialmente analoghe, ad eccezione del fatto che uno dei quattro Viari era estratto dalla borsa dei terzi, invece che due da quelli dei secondi. Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 20bis ed ancora A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20.

¹⁹⁵ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 31r: "Li prefati Signori Riformatori hanno stimato, che convenga pensare all'offitio delli Ufficiali di Grascia, et però hanno ordinato un mazzetto di tre borse, nella prima delle quali hanno fatto imborsare più Cittadini aretini Gonfalonieri, nella seconda più Cittadini dell'ordine delli secondi, et nella terza più cittadini dell'ordine delli terzi. Et hanno voluto, che se ne cavino quattro cedule di quattro Cittadini habili, cioè dua della prima borsa delli Gonfalonieri, una della seconda, et una della terza. Le quali s'intendino essere, e siano Ufficiali di Grascia per sei mesi da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio ciascun'anno di queste presente Riforma". Norme del tutto identiche si riscontrano tanto nello statuto del 1531, quanto in quelli della seconda metà del Quattrocento.

¹⁹⁶ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 34v: "Li Signori Riformatori hanno voluto che nella Città d'Arezzo sia sempre l'offitio delli Consoli delli Cittadini, et Mercanti secondo la disposizione delli Statuti; et però hanno ordinato un mazzetto di quattro borse, nella prima delle quali hanno fatto imborsare più Cittadini aretini dell'ordine et grado delli Gonfalonieri, nella seconda più

Un ultimo significativo esempio è rappresentato dai Conservatori di leggi, i quali durante i sei mesi del loro mandato devono aver cura della conservazione delle leggi. In numero di quattro, vengono estratti due dai “gonfalonieri”, uno dai “secondi”, e l’ultimo dalla borsa dei dottori di legge¹⁹⁷. La quasi assoluta preminenza dei nobili, anche in questo caso, non è messa in discussione dalla presenza da un giusperito, il quale poteva anche appartenere all’ordine nobiliare.

Per verificare il grado di penetrazione nelle istituzioni cittadine e di conseguenza il ruolo di ceti dominante occorre commentare le norme previste dalla riforma statutaria del 1632 per l’elezione della magistratura dei “riformatori”. Questi, come è stato già precisato, hanno la piena competenza di apportare modifiche al diritto municipale, qualora se ne fosse verificata la necessità, ma soprattutto soprintendono alla formazione di tutte le borse da costituire per ogni magistratura cittadina. Attraverso, allora, la loro preliminare votazione o “squittinio” – come si diceva allora – tutta la popolazione attiva di Arezzo è destinata a godere legittimamente e per cinque anni i rispettivi diritti politici in base alla regola statutaria, e quindi al valore, della distinzione tra i quattro gradi nobili e i quattro gradi della cittadinanza. D’altro canto la regolamentazione di questa magistratura rimanda anche molti significati rispetto alla natura dell’autorità che ne ha stabilito i criteri di formazione e le competenze. Da questo punto di vista, come è stato rilevato in precedenza, al momento della prima soggezione di Arezzo a Firenze, “riformatori” erano designati quattro cittadini “populares” provenienti dalla dominante. Diversamente, a partire dalla riforma statutaria del 1447, coloro che hanno la facoltà di formare le borse delle magistrature cittadine sono sedici aretini, a riprova del tentativo riuscito da parte del “partito” mediceo di stabilire con la città assoggettata un nuovo accordo costituzionale. Questa

cittadini dell’ordine delli secondi, et nella terza più Cittadini del grado delli terzi, et nella quarta più dottori, i quali rispettivamente hanno pensato, che sieno atti a detto offitio, et hanno voluto, che ogni sei mesi della borsa delli Gonfalonieri si estrarghino tre cedule, della seconda, una, e della quarta, et ultima una, et così in tutto sei i sei Cittadini habili, i quali s’intendino essere, et siano Consuli delli Cittadini, et Mercanti per sei mesi a incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio ciascun anno durante il tempo della presente Riforma, con l’autorità, et potestà disposta per li Statuti, et ordinamenti della suddetta Città”. Assoluta corrispondenza è riscontrabile nelle disposizioni del diritto municipale emanate tanto dopo il 1462, quanto successivamente alla costituzione del principato mediceo.

¹⁹⁷ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 35v: “Acciocché ci siano quelli, che habbino cura di far conservare le leggi, hanno ordinato un mazzetto di tre borse, nelle quali hanno fatto imborsare più Cittadini aretini stimati atti a detto offitio, nella prima dunque sono imborsati più Cittadini Gonfalonieri, nella seconda più Cittadini del Grado delli secondi, et nella terza più dottori di leggi, delle quali borse per utile d’ognun’uno hanno voluto, che ogni sei mesi si cavino. L’infratte ... cedule, cioè della prima borsa due, della seconda una, della terza similmente una, et così in tutto quattro Cittadini habili, quali così estratti s’intendino essere, et siano Conservatori di legge per sei mesi, da incominciare il primo giorno di gennaio, et di luglio ciascun’anno durante il tempo della presente Riforma”. Nessuna differenza può notarsi dall’indagine della riforma del 1531 e da quelle della seconda metà del XV secolo.

importante disposizione non muta in nulla neppure in occasione della stipula di nuove capitolazioni tra Firenze ed Arezzo nel biennio 1530-1531, alla vigilia della formalizzazione del principato di casa Medici. Tra le numerose riforme statutarie di questo arco temporale è possibile verificare che i sedici “riformatori” eletti dal Consiglio generale dovevano appartenere esclusivamente ai primi due gradi della nobiltà¹⁹⁸. Un secolo più tardi la disposizione in merito non perde il senso consolidatosi, ma semmai prevede una riduzione del numero dei riformatori che da sedici passano ad otto. Di questi sei devono essere estratti e squittitati all’interno del Consiglio dalla borsa dei “gonfalonieri”, mentre i rimanenti due, anch’essi posti al giudizio del massimo organo deliberativo di Arezzo, dovranno essere scelti tra i “secondi” che sono componenti di famiglie che godono del primo grado della nobiltà¹⁹⁹. La distinzione tra “gonfalonieri” e appartenenti al secondo grado è priva di importanti conseguenze nella misura in cui il fondamentale ruolo di disegnare l’assetto politico-istituzionale per cinque anni è prerogativa di membri di famiglie che sono gratificate del massimo onore della città di Arezzo.

¹⁹⁸ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 20bis ed ancora A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20.

¹⁹⁹ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44, c. 104r: “Dovendovi per diposizione delli Statuti reformare gl’Offitij della Republica d’Arezzo ogni cinque anni, per tanto detti Signori Riformatori hanno decretato, et voluto, che li Signori Priori che saranno nell’uffitio li due mesi settembre, et ottobre dell’ultimo anno della presente Riforma, siano tenuti inanzi al dì otto di settembre predetto adunare li loro Collegi, et proporli che si deve adimandare, et ottenere licentia dal Serenissimo [Sovrano] di fare la nuova Riforma delli Uffitij di detta Città, con decreto che messone il partito in una congregazione solamente quante volte parrà al Signor Gonfaloniere, non si ottenga, all’hora detto Signor Gonfaloniere solo habbia, et s’intenda havere piena, et libera autorità di mandare la supplica a S.A.S., et di fare tutte l’altre cose necessarie, et opportune, ciò che detta licentia si ottenga quanto prima, come si è costumato sino al presente. Et dopo che se ne sarà ottenuta la licentia, li medesimi Signori Priori faccino congregare quanto prima il Consiglio generale del Commune d’Arezzo, et in esso, osservate le cose da osservarsi, proporre l’elettione da farsi delli Signori Riformatori, et del loro Cancelliere, purché detta elettione si faccia con effetto inanzi il dì 15 ottobre secondo la forma delli Statuti, et sia tenuto detto Consiglio a eleggere otto Cittadini aretini per Riformatori delle Uffitij di detta Città, cioè sei dell’ordine delli Gonfalonieri, mandando a partito tutti li Gonfalonieri et tutti li secondi di case, et famiglie delli Gonfalonieri”.

CAPITOLO SETTIMO: Composizione, permanenza ed evoluzione dei patrimoni familiari nei “patrizi” e “nobili” aretini

1. Il lungo elenco dei vecchi e nuovi componenti del ceto dirigente cittadino

Ipotizzata e verificata l'esistenza, per effetto della distinzione tra nobili e cittadini verificatasi dal 1447 in poi e per almeno 3 secoli, di un patriziato, ossia di una oligarchia che detiene il monopolio oltre che delle cariche anche delle pratiche tradizionali attraverso le quali ogni cinque anni veniva disegnato l'intero sistema delle elezioni alle magistrature cittadine, è lecito interrogarsi chi fossero questi patrizi. Ciò è possibile attraverso l'esame della documentazione presente presso l'Archivio di Stato di Firenze in cui è conservata tutta la documentazione delle famiglie che richiedono ed eventualmente ottengono la loro iscrizione tanto alla classe dei patrizi che a quella dei nobili semplici²⁰⁰. In realtà, in ottemperanza al taglio storiografico e metodologico che è stato dato a questo studio e che riguarda essenzialmente la ricostruzione delle caratteristiche ideologiche ed identitarie del patriziato, o, per usare una terminologia propria del testo della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, della “nobiltà civile”, non sono stati volutamente presi in considerazione alcuni sia pur gloriosi lignaggi. I Bourbon del Monte S. Maria, oppure i Galletti di Monte San Savino, tanto per fare due importanti esempi, di antica origine feudale, rimasti nel contado aretino, non avendo mai richiesto l'iscrizione alla cittadinanza aretina e non essendo obbligati a pagare le “gravezze ordinarie” non possono qualificarsi come appartenenti al patriziato. Solamente la logica regolamentatrice della legge lorenese e la finalità di ricondurre la nobiltà toscana entro la sfera del diritto pubblico e di conseguenza l'obbligo di iscriversi nei “libri d'oro” delle città nobili toscane finisce per confondere la famiglia che gode dei supremi diritti politici della

²⁰⁰ Per quanto riguarda la documentazione aretina cfr ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in poi A.S.F.), *Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza*, filze n. 37 e 38.

propria città e quella identificata dal possesso di feudi nobili o quella più generalmente titolata. Malgrado questa esclusione, che dal punto di vista quantitativo è veramente minima, gli elenchi dei “nobili” e dei “patrizi” sono assai numerosi. Tra i primi si possono contare ben 55 famiglie, mentre tra i secondi altre 34, per un totale di ben 89 tra nuclei di discendenza o casati. Il dato così importante, potrebbe indurre a rivedere la considerazione fatta in sede di analisi degli statuti aretini, e concernente l’esistenza ad Arezzo, dalla metà del Quattrocento fino alla riforma “comunitativa” di Pietro Leopoldo del 1772, di una vera e propria oligarchia che si distingue rispetto all’ordine della cittadinanza e che ammette entro se stessa una selezione in gradi. Il motivo di questa contraddizione sta in due tradizionali disposizioni statutarie, per le quali solamente un componente, ed il più anziano, di una famiglia, ma anche di un casato, può essere “imborsato” nel grado dei “gonfalonieri”, a patto che questi abbia comunque compiuto 35 anni. Ciò comporta la necessità puramente strumentale di dover ammettere al massimo grado della nobiltà civile aretina un numero davvero consistente di famiglie per garantire il corretto funzionamento delle magistrature cittadine, che per la breve durata e soprattutto per l’obbligo di dover “trarre” abili dalla prima borsa devono godere del gonfalonierato. Per dare un breve e solo parziale proporzione della questione ogni sei mesi per costituire il “Consiglio Generale” occorrono 13 nobili del primo grado. Una oligarchia quindi che dal punto di vista quantitativo presenta una importante contraddizione, ma che a breve, quando tratteremo della permanenza, del valore demografico e della consistenza patrimoniale delle famiglie che godono del “gonfalonierato” si stempererà quasi totalmente per far emergere le fondamentali caratteristiche identitarie di una autentica famiglia patrizia aretina almeno dal punto di vista delle strutture materiali. Tra i lignaggi che godono dal almeno 200 anni il supremo onore cittadino oppure annoverano tra le loro fila cavalieri dell’ordine di S. Stefano troviamo gli Albergotti, Aliotti, Apolloni, Azzi, Bacci, Balducci, Barbani, Berardi, dal Borro, di Bivignano, Brandaglia, Burali, Caponsacchi, Catani, Centeni, Chiaromanni, dalla Doccia, della Fioraja, Fiori, Forti, Fossombroni, Gamurrini, Gherardi da Casole, Gherardi Dragomanni, Giannerini, de’ Giudici, Giustini, Gozzari, Guadagni, Guadagnoli, Gualtieri, Guazzesi, Guillichini, Italiani, Lambardi, Lippi, Mauri, Montelucci, Nardi, Natti, Pacinelli, Palliani, Pezzoni, Redi, Ricciardetti, Riccomanni, Romani, Roselli, Saracini, Subbiani, Torini, Tucciarelli, Vannuccini, Bisdomini e Viviani. Le famiglie che godono del “gonfalonierato” da meno di due secoli sono gli Arcangioli, Bacci-Venuti, Bonamici,

Bonci, Cagliani, Casini, Cellesi, Cherici, Cicatti, Cipolleschi, Cornacchini, Corsetti, Ducci, Donati-Firmini, Duranti, Golfi, Lauri, Massi, Mazza, Maurizi, Onesti, Panzani, Pescarini, Pontenani, Ricci, Ricciardi, Romanelli, Rossi, Tanciani, Teri, Tigrini, Traditi, Vantini e Vivarelli.

Ad eccezione, proprio per la loro ammissione al primo grado della nobiltà civile successiva per lo meno dalla seconda metà del Cinquecento, di tutte quelle famiglie classificate dopo la legge del 1750 tra i “nobili”, è possibile verificare per i “patrizi” la loro eventuale presenza fin dal XIV secolo, e di conseguenza accertare la loro antica permanenza all’interno del ceto dirigente aretino. A questo scopo è risultato di grande importanza la consultazione di un documento conservato manoscritto presso la Biblioteca Comunale di Arezzo²⁰¹. In questa fonte, infatti, oltre alla descrizione delle famiglie stimate “nobili” all’inizio dell’Ottocento – corrispondenti quasi integralmente a quelle ammesse a tale rango dalla legge lorenesse settecentesca – sono riportati elenchi di cognomi ritenuti altrettanto nobili nel corso di tre secoli, che vanno dal Trecento fino al Cinquecento. Se la finalità evidente di questo documento è quello di operare una vera e propria comparazione, l’anonimo compilatore ottocentesco è ragionevolmente cosciente di dover utilizzare un criterio di classificazione omogeneo che corrisponde per l’appunto nel definire nobile quelle famiglie che in Arezzo detengono il privilegio di esercitare le cariche politiche più importanti. Questa considerazione, allora, può costituire con ogni probabilità anche una prova sufficientemente valida sull’attendibilità della fonte consultata. Delle 55 famiglie “patrizie”, 22, ossia il 40% dimostrano una nobiltà civile ben superiore ai 200 anni richiesti dalla disposizione granducale del 1750. In particolare 15 sono presenti nell’elenco riferito al XIV secolo e si riferiscono alle famiglie degli Albergotti, Azzi, Barbani, di Bivignano, Brandaglia, Caponsacchi, de’ Giudici, Gozzari, Guillichini, Lambardi, Montelucci, Nardi, Roselli, Tucciarelli, Bisdomini. Altre 7 dimostrano lo stesso rango a partire dal secolo successivo, e sono nell’ordine: Bacci, Burali, Gamurrini, Giannerini, Lippi, Riccomanni e Viviani. Sebbene meno complete e talvolta compilate per fini non direttamente riferibili all’enumerazione di un’idea di nobiltà civile, altre testimonianze documentarie intervengono a sostenere questo primo dato circa la longevità di un patriziato settecentesco aretino, il quale per metà può vantare l’esercizio ed il controllo delle massime cariche politiche da quattro o da

²⁰¹ Cfr, BIBLIOTECA COMUNALE ARETINA (d’ora in poi B.C.A.), ;*Manoscritto* 12, cc. 66-68.

tre secoli²⁰². Gli Azzi, i di Bivignano, i Brandaglia ed i Guillichini nel 1345 sono presenti fra i “magnates” esclusi di fatto dai diritti di cittadinanza²⁰³, non perché “ignobili” ma che proprio in virtù di una loro appartenenza alla fazione ghibellina ed un rifiuto dei “governi popolari” dimostrano, in realtà, una connotazione tutta politica che si doveva riflettere in maniera non certo insignificante all’interno degli equilibri del comune aretino. Albergotti, Azzi, Barbani, Brandaglia, Caponsacchi, di Bivignano, de’ Giudici, Gozzari, Guillichini, Lambardi, Nardi, Roselli e Bisdomini, sono lignaggi citati anche da ser Gorello nel suo poema sulla storia di Arezzo²⁰⁴. Infine dalla descrizione dei “gonfalonieri” eletti alla carica di riformatori dal 1447 fino al 1482²⁰⁵, e per il 1531²⁰⁶ emerge che gli Albergotti, Azzi, Barbani, Gamurrini, Guillichini sono presenti una sola volta; Gozzari, Lambardi, Lippi, , Roselli,

²⁰² Per considerazioni analoghe sulla supremazia politica di antiche famiglie cfr, R. B. LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli antichi Stati regionali italiani del '500 e del '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 139-140; D. MARRARA, *Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme provinciali del Settecento toscano*, in “Nuova Antologia”, 1976, pp. 161-162; G. R. F. BAKER, *Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici*, “Rivista Storica Italiana”, 1972, 3, pp. 591-593.

²⁰³ Cfr. A.S.A., *Statuti e Riforme del Comune di Arezzo*, n. 2, la Riforma del 1345, libro IV, cap. CXXV, *De poena magnatum offendentium populares*, in particolare l’elenco dei magnati: “Testi, Brandaglia, Bostoli, Cioncoli, Sassoli, Grinti da Catenaria, Nobiles de Montebuono, Tarlati, Ubertini, Pazzi, Magalotti, Rattucci, Vecchi, Azzi, Marabottini, Angeschi, Odomeri, Ranierguidi, Guillichini, Pucci, Ghirataschi, Nobiles de Talla, Catani, Nobiles de Valenzano, Nobiles de Castro Focognano, Comites de Bivignano, Ubaladini, Nobiles de Faggiola, Guidi da Bagno, Barbolani da Montauto”.

²⁰⁴ Oltre queste famiglie sono citate dal poeta aretino, anche quelle degli Appariri, Barbolani, Bostoli, Bracci, Camaiani, Cenci, Grinti da Catenaia, Mannini, Marsupini, Montebuono, Montedoglio, Paganelli, Panteneti, Rozzelli, Sassoli, Sinigardi, Spadari, Testi e Torri. Diversamente tra le 22 famiglie patrizie che mantengono i loro diritti di cittadinanza dal XIV secolo, ma che non sono citate da ser Gorello, dobbiamo citare i Bacci, Burali, Gamurrini, Giannerini, Lippi, Riccomanni e Viviani.

²⁰⁵ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20, per la riforma del 1447: “Berandum Bernardi, Angelum de Accolti, Michelem de Marsoppinis, Thomasum de Albergottis, Gheradum Galigaris, Bostolum de Bostolis, Iohannem Guidonis, Antonium Brosadi, Mariottum de Cofanis, Lazzarum Greegorii, Martnum de Sassolis, Bartolomeum de Sinigardis, Iohannem Balducci, Franciscum de Casoli, Cosimum de Miglioratis, Nicolaum Bezoli”; *id.*, per la riforma del 1462: “Vincenzum de Guidici, Iohannem Landi, Iohannem Roselli, Baldassarrem Bracci, Antonium Camaiani, Stefanum Geri, Cosimum Setaiolum, Bartolomeum Barti, Lazzarum Marsoppini, Victorum Drena, Parrem Gorzari, Antonium de Panteneto, Antonium Brosadi, Laurentium Nardi, Franciscum Catani, Franciscum della Doccia”; *id.*, per la riforma del 1467: “Marchum Barbani. Thomasum de Marzis, Donatum de Castellaris, Vincenzum de Giudicis, Guidonem Camaiani, Presentium Spadari, Vannem Pecori, Gherardum Appariri, Franciscum de Casoli, Filippum Barnibatari, Nicolaum Marsoppini, Antonium de Pantaneto, Martnum Grifoni, Nicolaum Manni, Donatum Migliorati, Nicolaum Mannini”; *id.*, per la riforma del 1472: “Nardi, Bettini, Lambardi, Galletti, Brandaglia, Bostoli, Testi, Viviani, Lippi, Del Buono, Gamurrini, Ottaviani, Marzi, Accolti, Camaiani, Roselli”; *id.*, per la riforma del 1477: “Galletti, Bettini, Testi, Lambardi, Viviani, Gorzari, Della Doccia, Cioni, Bracci, Ottaviani, Brandaglia, Pecori, Giontarini, Bonucci, Mannini, Lippi”; *id.*, per la riforma del 1482: “Tondinelli, Giontarini, Giudici, Ottaviani, Giannarini, Brandaglia, Camaiani, Bezoli, Grinti de Catenaria, Pantaneto, Testi, Pecorini, , Galletti, Brandaglia, Barbibasari, Azzi”.

²⁰⁶ Cfr. A.S.A., *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 20bis: “Lodovicum de Guillichinis, Franciscum de Paganis, Iohannem de Pescarinis, franciscum de Giannarinis. Iohannem de Camaiani, Nicolam de Maspinis: promedio Sancti Petri. Brendagliam de Brendaglis, Thomasum de Marcellis, Lucam de Paganellis, Mariottum de Nardis, Antonium de Subbianis, Antonium de Manninis: pro medio Sanctae Mariae”.

Giannerini e Viviani in due diverse elezioni; Giudici e Nardi da una parte, e Brandaglia dall'altra ricoprono questa importantissima carica rispettivamente per quattro e per tre volte.

Il dato delle 22 famiglie che per tre-quattro secoli svolgono un ruolo preminente nelle magistrature cittadine può essere comparato con analoghe proporzioni che Carlo Pazzagli ha condotto suo nel studio su Volterra. Innanzitutto il dato relativo alla permanenza all'interno della classe dei "patrizi" di un 40% di lignaggi che possono vantare una nobiltà civile a partire dal Trecento o al massimo all'inizio del Quattrocento, risulta essere notevolmente inferiore rispetto al caso volterrano in cui tale tipo di longevità all'interno del ceto dirigente è stato verificato nell'ordine di uno straordinario 95%²⁰⁷. Tale capacità più che doppia di controllare e caratterizzare l'aristocrazia politica dirigente difficile da argomentare a partire dal dato aretino, e potrebbe coinvolgere probabilmente l'adozione di strategie familiari in merito alla destinazione del patrimonio come rispetto all'accesso al matrimonio maggiormente più funzionali e più lungimiranti. Molto più simile è il dato relativo all'incidenza di queste 22 famiglie patrizi di "antico corso" sul totale delle 89 famiglie che intorno alla metà del Settecento godono del "gonfalonierato". In effetti il 24,7% del caso aretino tende molto ad assomigliare al 33% circa che si registra per Volterra, a dimostrazione del fatto che in entrambe le città toscane, all'interno dell'*élite* politica dovremo cominciare a rilevare una più ristretta oligarchia capace di autoconservarsi malgrado i mutamenti politici e le dinamiche tanto demografiche quanto economiche²⁰⁸, ma allo

²⁰⁷ Cfr. C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu ...* cit., pp. 16-17: "Il dato strutturale più importante che emerge [...] è la conferma della supremazia (già dimostrata per Firenze e per Siena) delle antiche famiglie. Il nucleo di gran lunga più forte, quantitativamente e qualitativamente, del ceto nobiliare riconosciuto dalla legge del 1750 è costituito dal patriziato, cioè dall'*élite* cittadina originaria e più antica che affonda le proprie radici così lontano nel tempo, da raggiungere, ben al di là dei duecento anni previsti dalla legge, il cuore dell'epoca repubblicana. Sotto questo aspetto, d'altronde, la vicenda di Volterra risulta esemplare. Su 28 casati componenti il patriziato nel 1757, ben 25 (89%) erano presenti in città già nei primi decenni del XV secolo, come risulta dal confronto con gli elenchi delle "casate" tratti dal catasto del 1428-29 [...]. Anzi molti di essi erano già a quella data ricchi e affermati, come gli Incontri, i Fei, i Riccobaldi del Bava, i Lisci, che nel 1429 occupavano i primi quattro posti nella graduatoria della ricchezza privata della città; ma anche come i Guidi, i Cafferecci, i Leonori, i Buonamici, i Minacci, i Picchinesi, gli Inghirami".

²⁰⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 21-23: "La base di partenza è rappresentata dall'insieme delle 65 casate individuate nelle borse del 1507-28 che fra l'altro mostrano di avere radici ben più profonde, considerato che il 95% di esse risulta già presente nel Catasto del 1429. Il punto di arrivo è costituito invece dai 21 cognomi sopravvissuti nel 1760. Un terzo delle casate rimborsate all'inizio del '500, ha retto dunque all'usura del tempo e costituisce il nucleo storico della classe di governo cittadina: colleziona da solo 1892 "presenze" nelle borse contro le 1123 delle altre 94 famiglie, meno longeve o di origine più recente; ciò che significa in altri termini una media a vantaggio dei lignaggi maggiori di 90 rappresentanti contro 12. Nel 1757 venti di questi casati più antichi formano l'asse portante del patriziato volterrano nel quale furono ascritte per linea femminile, come già si è visto, anche le famiglie Tani e Picchinesi, ormai in via di estinzione, le famiglie Pagnini, Forti e Giusti ammesse ai "gradi nobili" fino dal '400, ma in seguito assenti a lungo dalle riforme volterrane, ed infine la famiglia

stesso tempo riflettere con particolare attenzione sul fatto che almeno due terzi del patriziato aretino cinquecentesco si estingue nel volgere di due secoli.

2. Il patriziato aretino tra presenze nelle borse del “magistrato dei priori” e calcolo patrimoniale nei “Libri della Lira”

Dopo aver rilevato all'interno del patriziato aretino un nucleo centrale fortemente caratterizzante che riesce a superare indenne almeno quattro secoli di storia aretina senza perdere il monopolio dei diritti cittadini, è il caso veramente di verificarne dal punto di vista quantitativo l'effettivo ruolo politico e la consistenza del patrimonio familiare. Così facendo potremo ottenere dati che interpretati dal punto di vista qualitativo – del loro senso – finiscono per informare sulle caratteristiche demografiche e sulle strategie economiche del patriziato aretino, ed in ultima analisi verificare il portato della ricostruzione fatta in merito al sistema ideologico di riferimento di questo ceto dirigente cittadino.

Per giungere ad una quantificazione del ruolo politico delle 55 famiglie “patrizie”, si è fatto ricorso ad una serie di documentazione depositata presso l'Archivio di Stato di Firenze, nella quale sono conservate tutte le “imborsazioni” che i “riformatori” aretini compivano ogni cinque anni al momento di rimettere mano alle disposizioni statutarie.

Ricciarelli rimborsata solo nella seconda metà del '500. Ma se [...] pone in risalto tutta la forza e la capacità di sopravvivenza del gruppo più agguerrito delle antiche famiglie volterrane, specularmene dimostra anche che i due terzi di esse uscirono di scena nel corso dei due secoli considerati. Dalle liste dei cittadini “di reggimento”, scomparvero gradualmente, almeno 44 cognomi, di cui 42 nel periodo che va dalla fine del '500 agli anni '30 del '700, a riprova che anche l'*élite* volterrana subì una crisi per molti aspetti analoga a quella vissuta dall'aristocrazia di altre città italiane. E' il caso di Siena, ad esempio, o di Jesi, o di Lucca, ove il numero delle famiglie nobili sembra si sia dimezzato tra l'inizio del '600 e la metà del secolo successivo. Oppure, per estendere il confronto alle città maggiori, si possono ricordare la “crisi dei cognomi” richiamata da Grendi per Genova e i dati forniti da Feltrami per Venezia e da Boutier per Firenze”.

Sono state oggetto di analisi le procedure di formazione delle otto borse per il “supremo magistrato dei priori”, in considerazione del fatto che tale operazione risulta essere paradigmatica della divisione della popolazione aretina attiva in otto gradi - quattro per l’ordine della cittadinanza e quattro per l’ordine della nobiltà – in ottemperanza, come già abbiamo rilevato, agli statuti del 1447 e che per almeno tre secoli non subirono alcuna modifica. L’arco cronologico compreso è pari a quasi due secoli, e con intervalli sufficientemente omogenei, nell’ordine all’incirca di dieci anni, sono stati consultati i registri che vanno dalle riforme ed “imborsazioni” del 1551 fino a quelli del 1746²⁰⁹. I risultati sintetizzati da questa ricerca figurano nella tabella n. 1

²⁰⁹ Cfr, A.S.F., *Tratte*, registri n. 1456-1457-1459-1460-1461-1462-1463.

	quarti	terzi	secondi	gonfalonieri	totale
BACCI	74	66	70	18	228
LAMBARDI	39	45	56	18	158
ALBERGOTTI	41	39	53	18	151
ROSELLI	29	22	34	18	103
GUAZZESI	21	31	28	18	98
LIPPI	23	26	29	18	96
DE GIUDICI	24	20	30	17	91
BURALI	21	25	27	16	89
NARDI	21	18	26	18	83
GOZZARI	18	20	20	18	76
SUBBIANI	14	16	32	13	75
RICCIARDETTI	14	23	22	8	67
FOSSOMBRONI	17	16	17	16	66
CENTENI	16	17	14	18	65
MAURI	11	19	16	16	62
REDI	20	11	18	11	60
CAPONSACCHI	11	12	16	17	56
NATTI	9	12	21	14	56
CATANI	18	10	16	9	53
BARBANI	5	14	17	16	52
TORINI	13	9	15	15	52
GUADAGNI	8	13	21	9	51
GAMURRINI	9	6	16	17	48
GUADAGNOLI	12	10	13	9	44
PACINELLI	8	8	15	13	44
DELLA FIORAJA	9	12	10	12	43
GUALTIERI	9	5	13	16	43
DAL BORRO	6	9	19	8	42
MONTELUCCI	7	5	14	15	41
GUILLICHINI	4	4	15	17	40
PEZZONI	8	7	10	15	40
DI BIVIGNANO	5	5	10	18	38
ROMANI	9	5	16	7	37
FIORI	9	10	14	3	36
BISDOMINI	6	8	8	12	34
GIANNERINI	7	1	8	16	32
PALLIANI	7	4	6	15	32
AZZI	4	5	7	15	31
BRANDAGLIA	2	4	10	15	31
GHERARDI DA CASOLE	6	3	7	14	30
ALIOTTI	4	3	8	14	29
CHIAROMANNI	3	2	10	14	29
GIUSTINI	3	8	17	1	29
TUCCIARELLI	6	2	7	14	29
BERARDI	5	6	12	5	28
RICCOMANNI	2	1	8	17	28
BALDUCCI	4	4	5	14	27
FORTI	6	4	8	8	26
SARACINI	4	3	7	12	26
VIVIANI	3	6	3	14	26
DALLA DOCCIA	4	3	5	13	25
VANNUCCINI	2	0	14	8	24
APOLLONI	4	1	6	9	20
ITALIANI	3	2	12	1	18
GHERARDI DRAGOMANNI	1	0	2	4	7

L'interpretazione dei dati riportati nella tabella permette immediatamente di verificare come dal punto di vista numerico la famiglia dei Bacci fa registrare un numero di presenze nelle quattro borse nobili tali da risultare difficilmente confrontabile anche con i Lambardi, gli Albergotti che pure fanno registrare più di 150 membri delle rispettive discendenze. Eccezione in "negativo" è rappresentata dai Gherardi Dragomanni che sono presenti solamente in numero di sette e soprattutto a partire dal 1716 tanto tra i "quarti" che tra i "gonfalonieri". Inoltre a livello ancora molto generale si può rilevare che ad esclusione dei tre casati più prolifici poco sopra accennati, l'ordine decrescente risulta essere proporzionato, sostanzialmente omogeneo e graduale in quanto non si registrano differenze particolari e accentuate. Dai Ricciardetti, infatti, con 67 presenze, fino agli Apolloni, con 20, si possono contare ben 41 diverse discendenze su un totale di 55. Infine, può essere notato, con un interesse ben maggiore rispetto alle considerazioni fino ad ora proposte, come fra i primi 10 cognomi, che dal 1551 fino al 1746 garantiscono il numero maggiore di "abili" nelle quattro borse della nobiltà, possono essere ritrovate ben 9 di quei 22 lignaggi, i quali fin dal XIV o XV secolo sono registrati in più documenti tra le famiglie nobili e che godono dei massimi diritti politici della città di Arezzo. Ciò porta a ritenere con certezza che quasi la metà del nucleo davvero storico del patriziato aretino, oltre che organizzato in maniera diffusa in casati con relative ramificazioni familiari, anche dal punto di vista numerico contribuisce in maniera determinante al buon funzionamento del sistema amministrativo cittadino nel corso di buona parte dell'età moderna. E' bene approfondire questa riflessione, poiché entro il quadro "costituzionale" aretino determinato dalla lunga permanenza del diritto municipale, caratterizzato da un numero assai considerevole di magistrature, da una durata dei relativi incarichi tendenzialmente assai breve, la capacità di avere, oltre che un "gonfaloniere", anche numerosi membri tra i "secondi", "terzi", o "quarti" aumentava notevolmente la possibilità di "risiedere" o all'interno dei "Collegi", oppure di essere "tratto" per la magistratura del "Consiglio Generale". La concreta possibilità, dunque, di controllare tali organi, che di fatto espletavano, sia pure in maniera limitata e controllata da Firenze, funzioni deliberative in quanto decisionali nella città di Arezzo, finiva per garantire proprio ai Bacci, Lambardi, Albergotti, Roselli, Lippi de' Giudici, Burali, Nardi e Gozzari di esercitare anche quantitativamente, oltre che per il prestigio e la loro nobiltà gentilizia, un forte potere politico. Di queste discendenze nobiliari fa riflettere inoltre il dato sulla presenza tra i "gonfalonieri" che nella maggior parte dei

casi è priva di soluzioni di continuità, facendo registrare 18 presenze in altrettante rilevazioni statistiche. E' solo il caso di ricordare che anche fra i casati più antichi, strutturati, può avvenire, senza che ciò faccia necessariamente determinare la perdita del monopolio politico, che in un quinquennio non goda della prima borsa, giacché, come è stato ricordato in precedenza, il membro più anziano doveva comunque aver compiuto 35 anni.

Caponsacchi, Barbani e Gamurrini, sebbene incidono in maniera decisamente più limitata, nell'ordine di un terzo o di un quarto se confrontati rispettivamente agli Albergotti ed ai Bacci, rientrano tendenzialmente nel dato medio (53 presenze). Diversi sono i casi dei rimanti 10 lignaggi patrizi più longevi, in quanto soprattutto i Bisdomini, Giannerini, Azzi, Brandaglia, Tucciarelli, Riccomanni e Viviani fanno registrare indici tendenzialmente poco consistenti, i quali possono essere interpretati o in termini di una struttura familiare tendenzialmente semplice se non proprio determinata dalla lunghissima successione di una sola linea di discendenza, oppure di una vera e propria crisi demografica che potrebbe far preludere concretamente al rischio di estinzione. Sembra proprio che tra le due ipotesi la più opportuna risulta essere la prima, in quanto ad una più attenta lettura dei dati, e soprattutto in merito ad ogni singola "imborsazione", emerge che tali discendenze patrizie sono quasi sempre presenti tra i "gonfalonieri" e in numero, sempre molto limitato ma proporzionato in un'altra delle rimanenti tre borse nobili. In sostanza risulta piuttosto ragionevolmente fondata l'ipotesi che questi lignaggi si siano organizzati almeno dalla seconda metà del Cinquecento, attraverso un rigoroso sistema patrilineare, impedendo così la formazione di altre ramificazioni familiari.

Ricerche approfondite sono state condotte anche in merito all'andamento dei patrimoni tanto dei "patrizi" che dei "nobili" iscritti nei rispettivi "libri d'oro" settecenteschi nel periodo compreso tra il 1553 ed il 1745, con una cadenza che, ad eccezione della seconda metà del Cinquecento, è mediamente ventennale. Le fonti utilizzate sono i cosiddetti "Libri della Lira"²¹⁰ i quali periodicamente venivano compilati oppure aggiornati per la determinazione tanto dell' "imponibile" quanto dell'importo della imposizione, detto "dazio", calcolato sui beni mobili ed immobili e che gravava sugli aretini che godevano della cittadinanza²¹¹. I risultati sono riportati nelle tabelle 2 e 3

²¹⁰ Cfr. A.S.A., *Libri della lira città*, nn. 23-33-37-41-45-48-51-52-54.

²¹¹ Per un'argomentazione più dettagliata cfr. L. CARBONE, *Economia e Fiscalità ad Arezzo in epoca moderna. Conflitti e complicità tra centro e periferia nella Toscana dei Medici, 1530-1737*, Roma,

Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999, p. 25, n. 16: “Il dazio ordinario, bandito ogni due mesi, quando cioè si rinnovavano i priori, a ragione di 2 lire per lira d’estimo (il dazio annuale sugli immobili e sui traffici assommava perciò a 12 lire), veniva riscosso dal camarlingo del dazio, che ne appaltava per un anno l’esazione, versandone il canone alla Dogana: serviva a “supplire alle spese del luogo”, per coprire cioè le spese dei salari del capitano e dei vari ministri, ufficiali e “servitori” comunali. Quando non si trovavano “oblatori” la riscossione veniva affidata al sindaco del comune o provveditore di palazzo, di cui prese il posto più tardi, dal 1547, il provveditore di Dogana. La “lira d’estimo” veniva fissata per ogni contribuente conteggiando 40 denari ogni 100 fiorini di stima dei beni descritti al catasto; essa non costituiva ancora l’imposta che il cittadino doveva pagare, ma solo un coefficiente in base al quale questa veniva calcolata, risultando perciò ogni volta diversa a seconda di quanto ammontava il “dazio” che veniva imposto (per fare un esempio, quindi, chi avesse avuto una “lira” di tre lire pagava ogni anno, per il dazio ordinario di 12 lire, 36 lire; chi avesse avuto una “lira” di 5 lire nel pagava 60 e così via). Il catasto allora “vegliante”, quello cioè sul quale si riscuotevano i dazi, risaliva al 1493. In esso, a partire da questa data, vi si descrissero e aggiunsero i beni mobili e immobili sfuggiti agli accertamenti degli anni 1490-93, i passaggi di proprietà e le variazioni relative all’esercizio delle attività artigianali verificatesi tra il 1493 e il 1533. Da quest’ultima data il vecchio catasto fu integrato da un altro, quello appunto del 1533, dove furono descritte le attività mercantili e artigianali aperte di nuovo o trasferite ad altri esercenti e tutti i beni immobili che erano analogamente per venuti a cittadini già “sopportanti” le gravezze da persone o enti “non sopportanti” (non descritte cioè negli estimi): “traffici” e beni che stavolta non vennero allirati alla solita ragione di 40 denari (equivalenti a 3 soldi e 4 denari) ogni 100 fiorini di stima, ma *ad rationem solidorum unum pro centinaio*”.

1553	1602	1622	1642	1661	1672	1687	1710	
bacci	11.998 bacci	14.281 albergotti (9)	12.286 albergotti (8)	13.288 albergotti (8)	13.388 albergotti (7)	16.930 albergotti (8)	21.858 albergotti (7)	23.525
albergotti (5)	6.262 albergotti (8)	12.504 bacci	11.569 bacci	10.594 bacci	9.238 bacci	7.356 bacci	10.572 redi (3)	9.025
fossombroni (2)	6.203 fossombroni (5)	7.248 guazzesi (5)	8.061 nardi (7)	9.635 nardi (7)	8.716 redi (3)	5.349 redi (4)	9.668 bacci	7.688
gozzari (4)	5.120 nardi (5)	6.399 nardi (6)	7.177 guazzesi (5)	7.992 redi (4)	6.206 guazzesi (2)	4.999 lambardi (9)	6.667 guazzesi (4)	5.336
burali (2)	4.493 lambardi (8)	5.943 lambardi (8)	6.947 lambardi (8)	6.445 lambardi (9)	6.046 lambardi (9)	4.155 guazzesi (4)	5.731 subbiani (4)	4.561
nardi (3)	4.117 burali (4)	5.117 burali (5)	5.679 guadagni (3)	5.335 guadagni (3)	5.286 subbiani (3)	3.577 dal borro (3)	4.234 lambardi (9)	4.544
pezzoni (2)	3.423 guazzesi (6)	4.684 guadagni (3)	5.207 burali (5)	5.080 pezzoni (1)	4.971 roselli (4)	3.462 subbiani (5)	3.867 giudici (3)	3.267
lambardi (4)	3.270 mauri (6)	4.089 fossombroni (5)	4.844 pezzoni (1)	4.971 burali (5)	4.382 palliani (1)	2.946 roselli (4)	3.689 dal borro (2)	3.254
guadagni (1)	3.232 guadagni (2)	4.057 mauri (6)	4.623 mauri (6)	4.620 giudici (3)	3.756 giudici (3)	2.940 forti (1)	2.956 pezzoni (1)	2.958
viviani (2)	3.210 pezzoni (2)	3.818 redi (3)	4.408 redi (4)	4.433 mauri (6)	3.677 burali (4)	2.924 giudici (5)	2.938 lippi (5)	2.390
guazzesi (3)	3.205 torini (2)	3.453 pezzoni (1)	3.675 giudici (2)	3.858 guazzesi (4)	3.443 lippi (5)	2.901 lippi (5)	2.652 palliani (1)	2.367
natti (3)	3.095 saracini (1)	3.324 gualtieri (2)	3.665 gozzari (5)	3.503 subbiani (4)	3.337 dal borro (2)	2.650 palliani (1)	2.343 roselli (4)	2.325
gamurrini (3)	2.756 redi (2)	3.183 subbiani (3)	3.641 subbiani (4)	3.375 gozzari (5)	3.302 pezzoni (1)	2.468 pezzoni (1)	2.172 barbani (3)	2.147
roselli (5)	2.751 subbiani (5)	3.057 guadagnoli (2)	3.608 gamurrini (5)	3.104 roselli (6)	3.289 forti (2)	2.143 barbani (3)	2.147 gualtieri (1)	2.118
mauri (3)	2.563 roselli (4)	2.975 giudici (2)	3.314 centeni (3)	2.953 forti (3)	3.156 nardi (6)	2.059 burali (5)	1.980 burali (4)	1.970
lippi (5)	2.463 palliani (3)	2.889 gozzari (5)	3.302 fossombroni (6)	2.951 lippi (7)	3.139 torini (4)	1.637 fossombroni (4)	1.841 fossombroni (4)	1.947
balducci (1)	2.446 gualtieri (2)	2.886 centeni (3)	3.294 roselli (7)	2.872 fossombroni (6)	3.116 gualtieri (2)	1.557 berardi (2)	1.661 tucciarelli (1)	1.706
torini (4)	2.416 giudici (2)	2.761 torini (4)	3.257 torini (4)	2.859 gamurrini (5)	3.049 apolloni (1)	1.452 gamurrini (2)	1.634 gamurrini (2)	1.293
barbani (3)	2.379 gozzari (6)	2.350 palliani (2)	2.383 chiarommani (2)	2.821 dal borro (2)	2.834 gozzari (3)	1.348 ricciardetti (4)	1.471 forti (1)	1.265
caponsacchi (5)	2.032 dal borro (3)	2.212 lippi (6)	2.265 forti (3)	2.709 torini (4)	2.813 guadagni (3)	1.244 tucciarelli (1)	1.280 giannerini (2)	1.258
redi (2)	2.025 montelucci (3)	2.108 saracini (1)	2.135 gualtieri (2)	2.609 chiarommani (2)	2.746 mauri (3)	1.219 gualtieri (2)	1.262 torini (2)	1.092
montelucci (3)	1.984 ricciardetti (4)	2.045 catani (5)	2.089 lippi (7)	2.510 centeni (3)	2.694 gamurrini (2)	1.101 torini (2)	1.256 guadagni (2)	1.018
subbiani (3)	1.962 centeni (2)	2.000 barbani (5)	2.013 palliani (2)	2.348 gualtieri (2)	2.328 tucciarelli (1)	1.083 nardi (4)	1.173 saracini (1)	992
giudici (2)	1.931 gamurrini (4)	1.982 gamurrini (4)	1.957 ricciardetti (6)	2.274 palliani (2)	2.285 barbani (3)	1.075 giannerini (2)	1.051 ricciardetti (4)	990
palliani (2)	1.622 lippi (5)	1.795 ricciardetti (5)	1.934 saracini (1)	2.092 ricciardetti (6)	2.116 berardi (2)	1.070 guadagni (2)	1.018 nardi (5)	960
gher.da casoli (1)	1.566 chiarommani (2)	1.760 degli azzi (1)	1.932 brandaglia (2)	1.993 barbani (5)	2.048 ricciardetti (4)	969 chiarommani (2)	962 dalla doccia (1)	939
degli azzi (1)	1.561 guillichini (3)	1.702 roselli (6)	1.919 catani (4)	1.836 brandaglia (2)	2.011 giannerini (1)	967 dalla doccia (1)	931 apolloni (1)	844
brandaglia (1)	1.425 catani (4)	1.690 montelucci (3)	1.857 dal borro (2)	1.824 saracini (1)	1.950 dalla doccia (1)	886 guadagnoli (2)	905 riccomanni (1)	831
saracini (1)	1.406 barbani (5)	1.639 tucciarelli (1)	1.857 barbani (5)	1.812 bisdomini (3)	1.762 caponsacchi (2)	884 apolloni (1)	898 chiarommani (1)	796
tucciarelli (1)	1391 tucciarelli (1)	1.627 chiarommani (1)	1.717 bisdomini (3)	1.750 guillichini (3)	1.671 fossombroni (4)	868 pacinelli (2)	881 natti (2)	796
guillichini (3)	1.317 viviani (2)	1.555 dal borro (2)	1.709 natti (3)	1.723 catani (5)	1.561 pacinelli (2)	768 riccomanni (1)	826 mauri (2)	741
giannerini (3)	1.234 guadagnoli (3)	1.505 guillichini (2)	1.621 degli azzi (1)	1.539 montelucci (4)	1.513 chiarommani (2)	736 mauri (2)	791 montelucci (1)	732
chiarommani (2)	1.190 degli azzi (1)	1.487 berardi (2)	1.447 guillichini (3)	1.538 caponsacchi (2)	1.502 guadagnoli (2)	733 guillichini (2)	789 catani (3)	720
gualtieri (2)	1.073 vannuccini (3)	1.485 bisdomini (3)	1.383 montelucci (4)	1.528 guadagnoli (3)	1.490 bisdomini (3)	728 montelucci (1)	785 berardi (2)	679
romani (4)	1.059 brandaglia (2)	1.470 pacinelli (1)	1.314 tucciarelli (1)	1.472 berardi (2)	1.489 montelucci (1)	684 catani (3)	629 guadagnoli (1)	678
apolloni (2)	1.054 pacinelli (1)	1.368 caponsacchi (2)	1.295 berardi (2)	1.463 natti (3)	1.477 riccomanni (1)	639 gher.da casoli (1)	613 guillichini (1)	668
dal borro (3)	998 bisdomini (3)	1.308 forti (2)	1.273 caponsacchi (2)	1.405 tucciarelli (1)	1.472 centeni (2)	572 romani (2)	583 gher.da casoli (1)	660
guadagnoli (3)	842 berardi (2)	1.152 vannuccini (4)	1.229 pacinelli (1)	1.365 pacinelli (1)	1.409 gher. da casoli (1)	550 giustini (1)	567 pacinelli (2)	615
centeni (2)	837 balducci (3)	1.108 natti (2)	1.154 apolloni (2)	1.180 apolloni (2)	1.316 guillichini (2)	532 caponsacchi (2)	565 degli azzi (1)	545
giustini (3)	575 romani (3)	1.103 balducci (3)	994 vannuccini (4)	1.125 vannuccini (4)	1.229 catani (3)	484 bisdomini (3)	551 vannuccini (1)	487
catani (4)	558 apolloni (2)	1.031 romani (2)	850 guadagnoli (3)	1.040 degli azzi (1)	963 degli azzi (1)	410 degli azzi (1)	548 bisdomini (3)	464
bisdomini (2)	542 caponsacchi (2)	948 dalla doccia (2)	711 romani (2)	967 balducci (3)	902 romani (2)	353 centeni (3)	534 caponsacchi (2)	424

1553	1602	1622	1642	1661	1672	1687	1710
ricciardi (6)	3.313 ricciardi (4)	3.556 ricciardi (3)	2.291 romanelli (2)	2.706 ricciardi (3)	2.719 pontenani (2)	2.237 pontenani (3)	2.247 pontenani (2)
cellesi (5)	1.458 d-firmini (1)	1.342 romanelli (1)	1.887 ricciardi (3)	2.421 romanelli (2)	2.318 romanelli (3)	1.805 romanelli (3)	1.737 viv.-novelli (1)
pescarini (1)	1.302 bonamici (3)	1.168 bonamici (3)	1.826 pontenani (2)	1.846 pontenani (3)	1.825 ricciardi (3)	1.800 ricciardi (3)	1.515 romanelli (4)
cagliani (3)	1.044 panzani (4)	1.057 panzani (3)	1.720 panzani (5)	1.624 panzani (4)	1.753 golfi (2)	1.142 panzani (3)	1.422 panzani (2)
bonamici (2)	737 cellesi (4)	870 duranti (1)	1.364 duranti (1)	1.382 duranti (1)	1.400 duranti (1)	1.107 viv.-novelli (1)	1.351 lauri (2)
panzani (1)	607 rossi (1)	812 pontenani (2)	1.253 bonamici (3)	1.151 cicatti (2)	1.182 lauri (1)	870 lauri (2)	1.165 ricciardi (2)
bonci (2)	343 cagliani (4)	711 mazza (1)	919 cicatti (2)	995 d-firmini (2)	947 onesti (1)	858 golfi (2)	1.072 golfi (2)
traditi (2)	152 mazza (1)	617 d-firmini (1)	913 cagliani (4)	968 bonamici (3)	896 pescarini (1)	637 massi (1)	915 bacci-venuti (1)
lauri (1)	18 pontenani (2)	554 rossi (1)	815 d-firmini (2)	968 onesti (2)	866 cicatti (2)	636 cellesi (2)	912 onesti (1)
tigrini (1)	15 cipolleschi (2)	420 cagliani (5)	782 onesti (2)	865 rossi (1)	799 vivarelli (2)	538 onesti (1)	876 massi (1)
arcangioli	0 vivarelli (1)	409 cellesi (2)	638 rossi (1)	795 cagliani (3)	737 massi (1)	501 arcangioli (2)	766 duranti (1)
bacci-venuti	0 maurizzi (2)	385 cherici (1)	596 mazza (1)	717 cellesi (3)	666 cellesi (2)	491 duranti (1)	726 arcangioli (3)
casini	0 bonci (4)	337 maurizzi (2)	470 cellesi (3)	624 cherici (1)	658 bonci (4)	468 cicatti (2)	552 vivarelli (2)
cherici	0 tigrini (1)	285 pescarini (1)	448 cherici (1)	621 pescarini (1)	636 panzani (2)	439 vivarelli (2)	464 cicatti (1)
cicatti	0 casini (1)	225 vivarelli (1)	436 golfi (1)	533 lauri (1)	630 maurizzi (2)	436 ricci (2)	451 d-firmini (2)
cipolleschi	0 lauri (1)	114 bonci (4)	373 cipolleschi (2)	523 bonci (5)	613 bonamici (2)	435 cipolleschi (1)	442 cellesi (2)
cornacchini	0 pescarini (1)	93 tigrini (1)	310 casini (1)	471 maurizzi (3)	591 arcangioli (3)	381 rossi (1)	367 maurizzi (2)
corsetti	0 teri (2)	47 casini (1)	298 tigrini (2)	469 golfi (1)	533 mazza (1)	377 maurizzi (2)	360 rossi (1)
d-firmini	0 arcangioli	0 ricci (1)	176 bonci (5)	467 cipolleschi (2)	524 cherici (1)	373 casini (1)	359 bonamici (2)
duranti	0 bacci-venuti	0 cipolleschi (1)	174 maurizzi (2)	464 vivarelli (1)	505 rossi (1)	367 bonamici (2)	326 cipolleschi (1)
golfi	0 cherici	0 cornacchini(1)	163 pescarini (1)	444 mazza (1)	485 d-firmini (2)	298 bonci (4)	263 ricci (2)
massi	0 cicatti	0 lauri (1)	147 cornacchini(1)	406 cornacchini(1)	406 cipolleschi (1)	269 tanciani (1)	177 casini (1)
mazza	0 cornacchini	0 massi (1)	113 vivarelli (2)	386 tigrini (2)	358 cornacchini(1)	201 pescarini (1)	164 mazza (1)
maurizzi	0 corsetti	0 arcangioli (1)	105 lauri (1)	244 arcangioli (1)	287 ricci (1)	135 d-firmini (2)	50 bonci (3)
onesti	0 duranti	0 teri (2)	59 ricci (1)	186 ricci (1)	186 tigrini (1)	49 cornacchini(1)	24 tanciani (1)
pontenani	0 golfi	0 bacci-venuti	0 massi (1)	152 casini (1)	167 bacci-venuti	0 teri (1)	19 pescarini (1)
ricci	0 massi	0 cicatti	0 arcangioli (1)	100 massi (1)	152 cagliani	0 cagliani (1)	10 cornacchini(1)
romanelli	0 onesti	0 corsetti	0 teri (2)	59 teri	59 casini	0 bacci-venuti	0 teri (1)
rossi	0 ricci	0 golfi	0 bacci-venuti	0 bacci-venuti	0 corsetti	0 cherici	0 cagliani
tanciani	0 romanelli	0 onesti	0 corsetti	0 corsetti	0 tanciani	0 corsetti	0 cherici
teri	0 tanciani	0 tanciani	0 tanciani	0 tanciani	0 teri	0 mazza	0 corsetti
vantini	0 traditi	0 tigrini	0 tigrini				
vivarelli	0 vantini	0 traditi	0 traditi				
viv.-novelli	0 viv.-novelli	0 viv.-novelli	0 viv.-novelli	0 viv.-novelli	0 viv.-novelli	0 vantini	0 vantini
							2.688 lauri (3)
							1.723 viv.-novelli
							1.681 romanelli
							1.471 pontenani
							1.336 duranti (1)
							1.268 bacci-ver
							955 golfi (2)
							950 onesti (1)
							946 massi (1)
							871 arcangioli
							816 cicatti (1)
							802 panzani (1)
							614 vivarelli (2)
							503 rossi (1)
							460 maurizzi
							447 bonamici
							372 pescarini
							372 tanciani (1)
							322 ricciardi (1)
							320 casini (1)
							304 mazza (1)
							245 ricci (2)
							222 cipolleschi
							194 vantini (1)
							177 cellesi (2)
							50 cagliani (1)
							24 bonci (1)
							19 d-firmini
							0 cornacch
							0 teri (1)
							0 cherici
							0 tigrini
							0 corsetti
							0 tigrini
							0 traditi

Possono essere fatte alcune generali considerazioni rispetto all'andamento dei patrimoni mobili ed immobili dei patrizi aretini dal 1553 al 1745. Il valore iniziale è pari a 107.727 fiorini, mentre nel 1745 è sceso di poco fino a 101.250 fiorini facendo registrare di conseguenza una flessione pari al 6,01%. All'interno di questo arco temporale di circa 200 anni, per la tipologia di rilevazione adottata possono, in verità, riscontrarsi andamenti intermedi che rimandano dati e significati altro più articolati rispetto al dato generale. Questo, infatti, dà il senso di una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei patrimoni dei patrizi aretini, ma non ci informa sul come si giunge tale stadio. In verità a seguito di forti oscillazioni positive e di altrettante negative il valore del 1745 risulta essere leggermente inferiore a quello iniziale di metà Cinquecento. Inoltre in questa "immobilità" generata da perturbazioni, c'è da chiedersi se la tendenza a breve scadenza sia verso l'incremento o verso la flessione dei valori dei patrimoni patrizi. Ancora risulta molto interessante venire a conoscenza se siano stati più lunghi o più brevi siano state le fasi positive e viceversa. Compiendo analisi ancora a carattere generale si può rilevare che nel cinquantennio 1553-1602 si assiste ad un incremento consistente, robusto e consolidato nel tempo, in quanto il valore passa da 107.727 a 136.038, quantificabile nell'ordine del 26,28%. Questa percentuale porterebbe a ipotizzare per l'economia aretina un periodo di espansione garante di una maggiore disponibilità finanziaria da investire per l'appunto in beni mobili ed immobili. Ancora una tendenza positiva, e senza soluzioni di continuità, caratterizza l'intervallo che separa il 1602 dal 1642: da 136.038 fiorini si arriva fino a 145.612 con un incremento del 7,04%. Tale crescita e quindi anche lo sviluppo economico che ne costituisce il movente quanto l'effetto, in uno spazio temporale sostanzialmente analogo – circa 40 anni – informa però che la prospettiva è per un rallentamento della fase positiva e nello stesso tempo ci informa di una possibile fase contraria e di riflusso.

Su un piano puramente indiziario, poiché le fonti analizzate informano circa la consistenza di un patrimonio da tassare, ed in mancanza soprattutto di dati sulla produzione, sui consumi, sugli investimenti, potrebbe trovare, con molta cautela, una conferma le tesi Braudel e riprese anche da Aymar tendenti a spostare più avanti l'inizio della crisi economica in Italia rispetto alle considerazioni di precedenti storici economici, che l'hanno collocata intorno agli anni Trenta del Cinquecento. Nel ventennio 1642-1661, il periodo a cavallo della metà del Seicento va collocata la prima tendenza alla contrazione del valore dei patrimoni mobili ed immobili dei

patrizi aretini: da 145.612 nel 1642 a 140.238 nel 1661 con una flessione pari al - 3,69%.

Il dato rilevato nel 1672, 93.421 fiorini, risulta essere poco attendibile essenzialmente per due motivi: Innanzitutto è tratto dal primo libro della lira dopo la creazione di un nuovo catasto - quello del 1671 - per cui possono anche essere intervenuti problemi interpretativi e di compilazione. Inoltre è stato notato in sede di rilevazione dei dati che in esso non sono compresi i beni posseduti nelle podesterie aretine. Nonostante questa scarsa attendibilità del dato, comunque è funzionale a evidenziare come vi sia in atto nella seconda metà del Seicento una tendenza alla contrazione del valore dei patrimoni dei patrizi aretini, meglio accertabile nei decenni successivi al 1672.

La flessione assume ben altre caratteristiche nei quasi novanta anni che separano il 1661 al 1745, malgrado che con affinità con il periodo precedente si registri un consolidamento della fase negativa. E' soprattutto da rilevare come nel breve intervallo 1661-1687 si passa da una stima totale di 140.238 contro 112.253 fiorini sul finire del XVII secolo: emblematicamente il tasso differenziale è del -19,96%. Una variazione questa tanto radicale quanto più si manifesta nell'arco di 26 anni, e che quindi presenta caratteristiche molto probabilmente differenti alla successiva tendenza ancora negativa calcolata tra il 1687 ed il 1745. Differente nella misura in cui la flessione percentualmente è dimezzata ed in più il si estende lungo un periodo - più di 60 anni - che finisce per depotenziarne il portato. Infatti il valore negativo è determinato nell'ordine del 9,80% con dati assoluti che vanno da 112.253 fiorini contro 101.250.

Mediante un'analisi più dettagliata delle tabelle 2 e 3 il dato generale può trovare una interpretazione ed un senso più profondo. Innanzitutto per quanto riguarda l'andamento patrimoniale dei lignaggi da classificare come "patrizi" in seguito alla legge del 1750, possono essere rilevati dati davvero molto interessanti. Nel 1553, infatti tra le prime 10 famiglie che fanno registrare il valore più alto dei rispettivi complessi immobiliari e mobiliari, ben 8 sono in realtà quelle di cui è stata dimostrata una più che secolare appartenenza al ceto dirigente aretino. Una supremazia che, sebbene diluita non perde il suo carattere originario qualora allarghiamo la valutazione alle prime 20 posizioni di questa classifica: esse "scendono" a 13 su 20. I cognomi da evidenziare sono, allora, quelli che abbiamo imparato a conoscere come le più longeve e quelle che maggiormente contribuiscono alla formazione delle quattro "borse" dell'ordine nobiliare aretino tra la metà del Cinquecento e la metà del XVIII secolo.

Esse sono per ordine decrescente rispetto alla rilevazione del proprio patrimonio nel 1553 i Bacci, Albergotti, Gozzari, Burali, Nardi, Tucciarelli, Lambardi, Viviani, Gamurrini, Roselli, Lippi, Barbani e Caponsacchi. Tra i “patrizi” che si inseriscono episodicamente entro questa evidente supremazia ritroviamo i Fossombroni e i Pezzoni rispettivamente come terzi e noni. A distanza di duecento anni, nel 1745, però, questa egemonia risulta in buona parte pregiudicata, per il fatto che solamente gli Albergotti, i Bacci, i Lambardi, i Roselli ed i Lippi mantengono la loro rispettiva collocazione entro i primi 11 lignaggi più facoltosi dal punto vista del possesso di beni mobili ed immobili.

Passando ad analizzare un po’ più nel dettaglio i patrimoni delle 34 famiglie che avranno i requisiti per essere iscritte nel “libro d’oro” dei “nobili semplici” incontriamo tendenze completamente diverse rispetto a quelle dei “patrizi”. Tra il 1553 ed il 1745, infatti solamente una famiglia, i Lauri, rimangono fra le prime dieci, facendo al contrario registrare una notevole ascesa, poiché passano da noni a primi. Diversamente i Cellesi, Pescarini, Cagliani, Bonamici e Bonci, scivolano tutti dopo la ventesima posizione, e addirittura i Tigrini e i Traditi precipitano all’ultimo e penultimo posto, dopo essere stati rispettivamente ottavi e decimi. Con estrema chiarezza, allora, se per quella buona metà di “patrizi” che godono del “gonfalonierato” da tre o addirittura quattro secoli, possiamo argomentare in termini di crisi patrimoniale, ma che non si manifesta sul piano della rappresentanza “politica”, al contrario per i cosiddetti “nobili” occorre parlare di tendenze molto più brevi nel tempo e che soprattutto determinano radicali dinamiche di emersione, e specularmente di discesa sociale.

A queste informazioni è indispensabile, a questo punto, fornire un piano comparativo rispetto al dato generale sulla variazione della totalità dei patrimoni, ed inoltre con i dati rilevati circa la presenza nelle quattro borse dei nobili. Solo in questo modo potremo tentare la costruzione di un quadro interpretativo più ampio, e che vada a dare un senso all’andamento delle dinamiche relative alle strutture materiali in chiave politica e sociale, realizzando quindi una interpretazione qualitativa di dati che con la loro presentazione immediata manifestano un carattere meramente quantitativo. Innanzitutto occorre riscontrare la presupposta coincidenza tra la supremazia patrimoniale e quella “politica” di quasi la metà dei “patrizi” che sono tali dall’inizio del Trecento. Questa con grande interesse può essere essenzialmente dimostrata almeno per un ristretto gruppo di 5 famiglie. Infatti, proprio i Bacci, i Lambardi, gli

Albergotti, i Roselli ed i Lippi, i quali sono riusciti nell'arco di due secoli a dimostrare un valore patrimoniale tale da rimanere entro le prime dieci famiglie tra il 1553 ed il 1745, sono anche quelle che occupano le prime sei posizioni tra quei lignaggi che nello stesso arco temporale forniscono il maggior numero di propri discendenti nella formazione delle quattro borse nobili per il "supremo magistrato dei priori". Possono essere forniti dati più precisi rispetto ad ogni singola di queste discendenze articolando lo spazio temporale facendo riferimento alla scansione temporale che è stata funzionale a disaggregare il dato generale sul valore patrimoniale del patriziato aretino.

Per quanto riguarda i Bacci se il numero di componenti medi nelle quattro borse nobili registra una variazione positiva da 7 nel 1551 fino a 9 nel 1746, entro la quale però si è raggiunta anche la ragguardevole somma di 17 nel 1601 e di 15 nel 1666, al contrario l'andamento del patrimonio è caratterizzato da una flessione da 11.998 fiorini nel 1553 a 7.328 nel 1745, cioè pari al 38,92%, determinata soprattutto nel corso della prima metà del Settecento. Infatti tra il 1551 e la fine del XVI secolo nell'altalena di incrementi e flessioni il valore patrimoniale era arrivato ad essere analogo rispetto a quello di metà Cinquecento (11.998 contro 10.572). Così come per le presenze nelle borse nobili, quando si passa da 13 nel 1686 a 9 nel 1745, è la prima parte del XVIII secolo a prospettare per i Bacci l'inizio di una decadenza che fino ad allora non aveva conosciuto, ma tale comunque da non pregiudicare la sua incontrastata supremazia dal punto di vista "demografico-politico" ed un patrimonio che ancora nel 1745 è il terzo più rilevante.

I Lambardi fanno registrare indici positivi tanto riguardo le "imborsazioni" quanto le variazioni del complesso mobiliare ed immobiliare. Per quanto concerne il primo indicatore, questo lignaggio passa da 4 presenze nel 1551 a 5 nel 1746 in una tendenza positiva che risulta mediamente assai contenuta, ma che fino al 1641 era stata veramente notevole, quando il valore si è attestato a ben 15 componenti. Da quella data in poi si può verificare una costante diminuzione (13 nel 1666 e 10 nel 1686), la diventa più verticale nel corso della prima metà del Settecento. Rispetto alla dinamica patrimoniale si passa da un indice di 3.270 fiorini nel 1553 a 4.887 fiorini nel 1745, pari a +49,45%, ossia ad un incremento certamente considerevole e che soprattutto deriva da una accelerazione straordinaria tra la metà del Cinquecento ed il 1642 quando si registra un incremento di quasi il 100%. Preoccupanti flessioni si registrano

all'inizio della seconda metà del Seicento, ma soprattutto nel corso della prima parte del secolo successivo, quando la contrazione è pari al 26,70%.

Il lignaggio dei Lippi nei suoi valori medi, sia per quanto riguarda gli “imborsati” nei quattro gradi dell'ordine nobiliare aretino sia rispetto all'andamento del patrimonio, fa registrare dati di modesto incremento, che soprattutto per quanto riguarda il secondo non ne va trascurata la valenza in relazione al dato generale provante una flessione del 6,09%. Le presenze nelle borse dei “priori” passano da 2 nel 1551 a 3 nel 1746, dopo aver toccato il massimo nel 1641 con 8 componenti, i quali si dimezzano venti anni dopo, facendo registrare di conseguenza una flessione mai prima manifestata. Per quanto concerne il valore del complesso di beni mobili ed immobili si passa da 2.463 fiorini nel 1553 a 2.684 fiorini nel 1745, cioè un saldo positivo dell' 8,97%. In questo caso, però, la seconda metà del Cinquecento, che per i Bacci e i Lambardi aveva costituito il periodo in cui avevano accumulato il valore massimo del proprio patrimonio, rappresenta un periodo di forte contrazione valutata intorno al 27,12%, rispetto alla quale i Lippi fanno seguire forti incrementi durante il periodo compreso tra il 1602 ed il 1661. Nuova flessione si registra fino al 1687, la quale sebbene non trascurabile (-15,51%) non provoca notevoli perturbamenti, così come non genera modificazioni l'incremento dell'1,21% della prima metà del Settecento.

Un incremento minimo caratterizza anche i Rosselli circa l'evoluzione delle presenze, che passano da 5 a 6 tra la metà del Cinquecento e la metà del Settecento, e per di più senza registrare quelle oscillazioni anche notevoli che sono proprie dei Bacci, soprattutto, e dei Lambardi. Il valore rimane quasi sempre stabile ad eccezione di una modesta flessione nel 1641 ed appunto la crescita decisiva avvenuta tra il 1736 ed il 1746. Quantitativamente più rilevante è la progressione del patrimonio, che si estende da 2.751 fiorini a 3.930 fiorini, valutabile in un consistente +42,86%. Come è stato appena dedotto intorno alle presenze nelle borse nobili, i Rosselli sembrano aver trovato già nel corso della metà del Cinquecento un equilibrio che si modifica con progressi costanti e senza bruschi andamenti altalenanti. Ad eccezione infatti della lieve flessione (-3,46%) manifestatasi tra il 1602 ed il 1642, l'insieme dei beni mobili ed immobili di questo lignaggio traccia una tendenza ascensionale che significativamente si verifica nel corso tanto della seconda metà del Seicento che della prima parte del secolo successivo, intervalli questi che in sede di analisi del dato generale evidenziano sensibili flessioni tali da prospettare la manifestazione di una vera e propria crisi dei patrimoni patrizi in Arezzo.

Molto particolare è la vicenda degli Albergotti non tanto per i valori concernenti l'andamento degli "imborsati", quanto piuttosto per le dinamiche relative al patrimonio di questo casato. Dal 1551 al 1746 i componenti inseriti nelle borse per i "priori" aumentano da 2 a 9, dopo aver raggiunto indici maggiori tanto nel 1641 (13) e nel 1686 con 12. Una leggera flessione allora è da riscontrare durante la prima metà del XVIII secolo, così come è stato evidenziato per i Bacci e per i Lambardi. La difficoltà di individuare vicende patrimoniali simili è determinata dai valori assoluti e soprattutto dal tasso di incremento fatto registrare dagli Albergotti la cui valutazione passa da 6.262 fiorini nel 1553 a 18.837 nel 1745, cioè uno straordinario +200,8% tanto più significativo quanto più è calcolato su capitale mobile ed immobile iniziale di tutto riguardo. Due periodi hanno determinato questo risultato, e se il primo, in fondo, malgrado la percentuale di incremento davvero notevole (+99,68%), si muove in tendenza con il dato generale, per il quale nel corso della seconda metà del Cinquecento in media i patrimoni patrizi registrano considerevoli aumenti, il secondo invece la sia davvero stupiti. Tra il 1661 ed il 1687, infatti, gli Albergotti denunciano nei "Libri della Lira" un valore "imponibile" su cui calcolare il "dazio" che aumenta del 63,27%. Poco importa se nel corso della prima metà del Settecento si ha una flessione media del 13,82%, dopo che nel 1710 il patrimonio aveva raggiunto il livello massimo pari a 23.525 fiorini. A certificare ulteriormente il distacco che gli Albergotti segnano in età moderna rispetto alle altre quattro discendenze più longeve, determinanti politicamente e dal punto di vista del capitale familiare, è il dato relativo all'incidenza percentuale del valore patrimoniale (18.837 fiorini) rispetto al dato generale (101.250 fiorini), che nel 1745 è pari al 18,60%, mentre i Bacci, Lambardi, Lippi e Roselli fanno registrare percentuali rispettivamente del 7,24%, 4,83%, 2,65%, 3,88%.

Se gli Albergotti per la loro "fondamentale anomalia" rischiano di essere troppo rappresentativi rispetto ai più ovvi criteri di comparazione, comunque i loro dati assieme a quelli dei Bacci, Roselli, Lippi finiscono per identificare concretamente un vero e proprio gruppo oligarchico all'interno di quel ceto dominante ed aristocratico che è caratteristica fondamentale di qualunque patriziato cittadino, e che in particolare ad Arezzo costituisce la lunga rappresentazione di assetti istituzionali ottenuti dalla permanenza di regolamentazioni statutarie separanti fin dalla metà del Quattrocento l'ordine della cittadinanza da quello della nobiltà. Con grande forza questi "antichi" lignaggi riescono a mantenere il proprio "status" politico e patrimoniale in una

continua tensione e soprattutto sfida alle leggi di “antico regime” che amministrano tanto le dinamiche economiche quanto quelle demografiche, e che come è stato rilevato per il patriziato volterrano, senese, genovese impongono molto spesso scelte fondamentali e tragiche tra mantenimento del patrimonio e riproduzione del lignaggio. Una potenza patrimoniale che trova ulteriore conferma dal fatto che pur in presenza di una prospettiva di flessione del dato generale sul valore patrimoniale di tutte le 89 famiglie aretine, solo i Bacci fanno registrare nel 1745 un indice inferiore a quello del 1553.

Diverso e per certi aspetti amaro è il destino di altri tre lignaggi quello dei Burali, Nardi, Gozzari. Malgrado che nel 1746 sono presenti tra le prime dieci discendenze maggiormente rappresentate nelle borse nobili e quindi demograficamente e politicamente fondamentali per le magistrature aretine, per queste si deve ammettere l'esistenza di una vera e propria rilevante crisi e al contempo spia di una ormai incapacità di mantenere dal punto di vista patrimoniale il tradizionale ed antico rango di famiglie patrizie.

La seconda metà del Seicento e la prima parte del secolo successivo, in perfetto accordo con la tendenza generale, costituiscono per i Burali la lunga fase – quasi novant'anni – del declino e del consolidamento strutturale di una vera e propria crisi. In realtà primi segni di difficoltà possono essere riscontrati nel ventennio a cavallo tra la prima e la seconda metà del XVI secolo, quando la consistenza patrimoniale si contrae rispetto al periodo precedente del 13,74%. Questa flessione, però, non è quantitativamente e qualitativamente paragonabile a quelle successive, quando nei periodi compresi tra il 1661 ed il 1687 e tra il 1687 ed il 1745 le diminuzioni sono pari, rispettivamente, al 54,82% ed al 44,49%. Dal punto di vista della capacità di fornire “abili” alle borse dei “priori” le iniziali difficoltà si concretizzano con un leggero ritardo, circa un ventennio, rispetto alle flessioni patrimoniali. In effetti ancora tra il 1641 ed il 1661 i Burali sono ancora in una fase di consolidamento e riescono a raggiungere l'apice in termini di presenze, che nelle borse dei nobili raggiunge la cifra di 8. Nel ventennio successivo, il valore scende lievemente a 7, mentre tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento si assiste ad un vero e proprio tracollo: nel 1746 solamente due membri del casato Burali sono “abili” per esercitare la magistratura dei “priori”. La spiegazione di questo scostamento temporale è molto probabilmente da ricercare nelle diverse modalità di manifestazione dei cambiamenti che intervengono a livello patrimoniale e su quello demografico. Molto più rapidi

possono essere i primi, mentre per quanto riguarda i secondi sia in termini di maggiori potenzialità o all'inverso di più limitate capacità, gli effetti si estendono lungo archi generazionali. Ciò trova una conferma dalla verifica dell'articolazione del casato Burali. Costituito da due rami nel 1551, dopo un secolo se ne contano 5, ed al termine di queste rilevazioni statiche, i Burali presentano ancora tre linee di discendenza, comunque in difficoltà, se nel 1746 sono rimborsati solamente due componenti, rispettivamente tra i "secondi" e tra i "quarti", e ormai dal 1736 non hanno un proprio membro tra i "gonfalonieri". Le discendenze, dunque, sono limitate nella loro capacità riproduttiva, ed inoltre relativamente "giovani", in quanto l'assenza dei Burali nel primo grado della nobiltà può essere spiegato con l'obbligo statutario di aver compiuto almeno 35 anni per poter essere "imborsato". Le interpretazioni sul declino demografico e di conseguenza in relazione alla rappresentanza quantitativamente politica, non rimandano comunque il senso immediato della crisi dei Burali, molto più esplicita dagli indicatori relativi all'andamento del patrimonio. Dal 1553 al 1745, il valore passa rispettivamente da 4.493 fiorini nel 1553 a 1.099 fiorini facendo registrare una flessione del 75,54%. L'incidenza rispetto al dato generale scende dal 4,17% al 1,09% determinando così una vera e propria discesa verticale dei Burali dal 5° posto, precipitano al 23° nella graduatoria dei patrimoni del patriziato aretino.

Ancor più eclatanti sono i dati della crisi dei Gozzari, i quali tra la metà del XVI secolo e la vigilia dell'introduzione della legge di riforma della nobiltà toscana perdono dal punto di vista della classificazione del valore patrimoniale 39 posizioni: quarti nel 1553 precipitano fino al 43° posto. D'altro canto la riduzione in assoluto dell'insieme dei beni mobili ed immobili è del tutto evidente passando da 5.120 a 454 fiorini e determinando così una differenza a livello percentuale pari a uno straordinario -91,13. Il momento di svolta per i Gozzari è l'intervallo compreso tra il 1661 ed il 1687 durante il quale si realizza buona parte della loro "cattiva sorte". In questo spazio temporale, infatti, la presenza nelle borse nobili si stabilizza a due componenti, dopo aver contato anche sei "abili" nella prima metà del Seicento, e soprattutto in termini patrimoniali si registra una flessione dell'87,83%. D'altro canto, sia la prima "crisi" registratasi tra il 1551 ed il 1601 (-54,10%) - ma compensata quasi integralmente dal recupero del 49,06% durante la prima metà del Seicento -, né tantomeno l'inversione di tendenza del periodo 1687-1746 pari ad un +12,94% che si realizza su valori assoluti davvero minimi (402 fiorini e 454 fiorini) sono indicatori caratterizzanti quanto quelli della seconda metà del Seicento.

Del tutto in linea con le tendenze del dato generale, anche i Nardi fanno registrare tra la metà del Cinquecento e i primi quattro decenni del secolo successivo una propensione all'incremento, mentre a partire dal 1641 fino alla metà del XVIII secolo tassi continui di flessione del valore patrimoniale, mediante percentuali, però, molto più accentuate. Infatti, nella fase espansiva il patrimonio aumenta quasi del doppio (4.117 fiorini contro a 9.635 fiorini) e viceversa nel periodo di forte recessione si susseguono due contrazioni nell'ordine dell'86,54% e del 43,99%, tali da fissare la perdita in termini monetari tra il 1553 ed il 1745 ad un notevole -84,04%. Questi andamenti così importanti tanto per quanto riguarda gli incrementi quanto per le flessioni non caratterizzano i Nardi anche nel processo delle "imborsazioni". E' riscontrabile, al contrario un sostanziale equilibrio che con qualche oscillazione non è la conseguenza di una altalena di dati contrastanti. A metà del Cinquecento sono presenti 4 membri, rappresentanti di tre linee di discendenza, che salgano a 5 come gli "abili" alle magistrature aretine nel 1745. Questi sono arrivati ad essere 7 nel 1641 (per sette rami) e scesi, per stabilizzarsi, a 5 in rappresentanza di quattro rami nel 1686. D'altro canto il livello massimo raggiunto coincide con la massima espansione del valore patrimoniale, così come la flessione della seconda metà del Seicento corrisponde alla più grave perdita di "capitale" manifestatasi nella vicenda di questo casato. Di conseguenza se dal punto di vista meramente quantitativo l'andamento demografico e della rappresentanza politica non manifesta indici tanto eccezionali quanto quelli relativi al patrimonio, le tendenze in termini di crescita o di flessione possono essere sovrapposti e soprattutto attestanti una crisi certamente notevole che i Nardi iniziano ad accusare a partire dalla seconda metà del Seicento. Il senso della decadenza strutturata di questo casato è rappresentato dalla discesa dal 6° posto fino 37° per quanto riguarda il patrimonio aretino.

Come è stato rilevato poco sopra altri due lignaggi, ma di nobiltà civile non paragonabile ai Bacci, Albergotti, Lippi, Lambardi, Roselli, riescono a mantenere, al pari di questi e dopo due secoli un valore del patrimonio familiare tale da rientrare ancora nel ristretto gruppo delle dieci famiglie patrizie economicamente più in vista. Si tratta delle discendenze dei Fossombroni e dei Pezzoni in grado di totalizzare rispettivamente 66 presenze e 40 nelle borse nobili del magistrato dei "priori". Per quanto riguarda i primi, già dal primo dato rilevabile circa l'arretramento dal terzo migliore patrimonio nel 1553 all'ottavo nel 1745 ed entro un quadro generale

indirizzato alla flessione dei patrimoni patrizi aretini, siamo indotti a ritenere che la loro vicenda, sebbene significativa nella sua comparabilità con gloriosi e potenti casati, possa essere caratterizzata non certo da un incremento delle disponibilità economiche. In effetti in termini assoluti il patrimonio dei Fossombroni diminuisce del 48,64%, poiché passa da 6.203 fiorini nel 1553 a 3.186 fiorini nel 1745. In realtà proprio la coincidenza di questo andamento con quello generale permette ad una “dote” iniziale come questa di non precipitare ben oltre la collocazione del 1745, ma al contempo una percentuale di contrazione così rilevante esprime un valore in assoluto che non può essere trascurata. Nel voler indagare più approfonditamente questo caso particolare siamo in grado di individuare in realtà due importanti momenti di difficoltà collocabili temporalmente nella prima metà del Seicento e nel periodo 1661-1687, ed entrambi significativi per ragioni diverse. La prima contrazione è nell'ordine del 59,29% e sembra essere davvero maggiormente caratterizzante, perché verificatasi in un momento in cui a livello generale i patrimoni del patriziato aretino tracciano una linea ascendente, ed inoltre in ragione del fatto che la flessione di fine Seicento, pari al 40,92%, risulta abbondantemente annullata dal forte recupero registrato nei cinquant'anni successivi, quando il valore patrimoniale balza da 1.841 a 3.186 fiorini (+73,06%). In realtà, i Fossombroni proprio nel corso della prima metà del Settecento dimostrano una notevole capacità di reazione, quando al contrario la maggior parte delle discendenze patrizie aretine consolidano in negativo le flessioni del secolo precedente. In senso contrario sembra procedere l'andamento delle presenze nelle borse nobili. La prima metà del Seicento, infatti, rappresenta per questo casato un momento di espansione tanto che i 3 componenti nel 1601 raddoppiano sessant'anni più tardi. Diversamente nel 1686 e nel 1746 si verificano graduali diminuzioni fino a ritornare al livello iniziale di 3 “abili”. In questa opposta tendenza potrebbero aver agito un ruolo fondamentale soprattutto le dinamiche demografiche. In effetti all'incremento delle presenze, fondato a sua volta da una notevole proliferazione dell'articolazione del casato che passa da due rami nel 1551 a ben 6 nel 1661, fa riscontro la più determinante flessione patrimoniale. Viceversa quando tra il 1687 ed il 1746 i membri “imborsati” ritornano ad essere 3 ed ben due ramificazioni si estinguono, si assiste ad una notevole ripresa dei Fossombroni dal punto di vista economico.

A prima vista la vicenda dei Pezzoni sembra ricalcare quella appena ricostruita, nella misura in cui anch'essi fanno registrare una lieve retrocessione nella graduatoria dei

patrimoni più elevati: dal 7° posto di metà Cinquecento si attestano al 10° quasi duecento anni dopo. Solamente in parte questa constatazione è fondata, innanzitutto perché la flessione del valore patrimoniale è notevolmente più contenuta in un più “ragionevole” 14,84%, ma soprattutto a causa del fatto che la diminuzione si manifesta in una sola circostanza ed in perfetta coincidenza con il dato generale nell’intervallo 1661-1687 quando sono denunciati beni mobili ed immobili nel “Libro della Lira” per un importo di 2.172 fiorini contro i 4.971 fiorini, cioè un -56,31%. Semmai come per i Fossombroni, ma con un incidenza più blanda, nel corso della prima metà del Settecento, quando ci si potrebbe aspettare una nuova contrazione, i Pezzoni dimostrano una buona capacità di reazione, rappresentata da un recupero del 34,21%, in grado soprattutto di attenuare notevolmente la perdita del periodo precedente. Molto lineare e sostanzialmente stabile è l’andamento delle presenze, che mai particolarmente numerose, a causa anche di una strutturazione delle linee di discendenze assai limitata ad un solo ramo - ad eccezione di un secondo nel corso della prima metà del Seicento -, raggiungono il livello massimo nel 1641 con 4 e ritornano a 2 alla fine del secolo, come del resto anche nel 1746. In sintesi, pur nella loro diversità, le vicende dei Fossombroni e dei Pezzoni sono davvero significative, in quanto, malgrado valori assoluti inferiori e flessioni proprio nel periodo in cui la crisi dei patrimoni sembra abbracciare la maggior parte delle discendenze patrizie cittadine, manifestano comportamenti “economici” in linea di tendenza con gli Albergotti, Lippi, Lambardi, Roselli e Bacci. Nonostante la loro nobiltà civile sia decisamente più recente rispetto ai Burali, Nardi e Gozzari, senza tener presente altre famiglie citate nei documenti del XIV e XV secolo come appartenenti all’*élite* politica o in quanto possessori del rango di “gonfaloniere”, e rispondenti ai gloriosi cognomi degli Azzi, Montelucci, Gamurrini, Giannerini, Brandaglia e Riccomanni – solo per fare alcuni esempi - e la loro capacità demografica di essere presenti nelle borse non sia molto consistente, dimostrano di poter meglio rappresentare dal punto di vista economico e patrimoniale il proprio rango rispetto ad una antica oligarchia aretina che appena due secoli prima contava tra le sue fila altri lignaggi.

In questa logica della progressiva e lenta sostituzione ed integrazione di nuovi casati che eccellono nel miglioramento della propria posizione economica e sociale, esemplare appare il percorso tracciato dai Subbiani. Questi a differenza dei Pezzoni e dei Fossombroni a metà del Cinquecento hanno un patrimonio familiare di 1.962 fiorini, capace di garantire una collocazione di mezzo nella graduatoria (22°

posizione) dei beni mobili e immobili dell'intero patriziato aretino. Nel 1745 li ritroviamo sestì con 3.943 fiorini ed un incremento percentuale nell'ordine del 100,97%, e soprattutto protagonisti di indici positivi continui, ad eccezione di una modestissima flessione registratasi a cavallo tra la prima e la seconda metà del Seicento, quando il patrimonio familiare si contrae di un -1,13%. Assai determinanti per la formidabile ascesa dei Subbiani sono gli aumenti avvenuti sia nel corso della seconda parte del XVI secolo (+55,81%) in linea con il dato generale, e nell'intervallo 1661-1687 (+15,88%), invece in controtendenza. Molto contrastata appare la vicenda delle "imborsazioni", i cui valori oscillano con una rapidità alle volte davvero straordinaria e difficilmente interpretabile. Nel corso della prima metà del Seicento si registra un incremento per il quale da 6 "abili" si passa a ben 9 nel 1641. Radicale è la flessione del ventennio successivo, giacché le presenze toccano il livello più basso e si attestano a 3, in consistente sviluppo durante la prima parte del XVIII secolo, quando si attestano in numero di 5. In realtà i Subbiani non rappresentano esattamente la vicenda dei "parvenus", potendo accertare il godimento del "gonfalonierato" almeno fin dalla fine del XVI secolo.

Molto più pertinente è la categoria dell'ascesa sociale e l'esempio della famiglia arricchitasi che "investe" questo suo successo in termini politici e riesce ad entrare a far parte del patriziato aretino, per alcune discendenze che al momento dell'entrata in vigore della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* potranno essere iscritti nel "Libro d'oro" dei "nobili semplici". Su tutti spiccano le vicende dei Lauri, Romanelli e Pontenani rispettivamente primi, terzi e quarti per valore patrimoniale nel 1745, ma non e addirittura non "allirati" e di conseguenza privi della cittadinanza due secoli prima. Proprio questa ultima constatazione induce a modificare leggermente la modalità con cui condurre le analisi, poiché in relazione alla rassegna delle presenze nelle borse del magistrato dei "priori" non sarà evidentemente scontato come è avvenuto per le famiglie patrizie la collocazione di almeno un membro tra i "gonfalonieri", ma talvolta anche l'appartenenza all'ordine della nobiltà o della cittadinanza a partire dalla seconda metà del Cinquecento.

In questa importante prospettiva i Lauri, ad esempio, iniziano ad essere "imborsati" come "quarti" a partire dall'inizio del Seicento, per percorrere progressivamente l'intero "cursus honorum" ed ottenere nella riforma statutaria del 1626 il godimento del secondo grado della nobiltà aretina, mantenuto fino al 1746, quando giungono finalmente ad ottenere il supremo onore del "gonfalonierato". In questa dinamica, poi,

è possibile accertare una tendenza ad incrementare progressivamente il numero dei propri “abili”, i quali passano da 2 in media per tutta la prima metà del XVII secolo a 4 nel 1686 ed infine a 5 nel 1746. Di notevole incremento del valore patrimoniale i Lauri si rendono protagonisti a partire però non dalla metà del Cinquecento, quando esso è valuto in appena 18 fiorini, bensì dal 1687 ormai di 1.165 fiorini, ulteriormente aumentato a 2.303 nel 1745, cioè di un 50,59%.

I Pontenani fanno il loro ingresso nell’ordine della nobiltà aretina solamente nel 1666, quando un loro componente è presente nella borsa dei “quarti”, ossia il grado inferiore dell’ordine nobiliare. Venti anni dopo ottengono di essere “imborsati” tra i “secondi” ed al pari dei Lauri iniziano a godere del “gonfalonierato” dal 1746. Interessante risulta anche la vicenda patrimoniale, poiché fa registrare una vera e propria parabola, entro la quale si può assistere ad una progressiva fase di espansione per tutto il corso della prima metà Seicento, quando il valore iniziale di 554 fiorini aumenta con costanza fino a raggiungere il livello massimo di 2.688 nel 1710 e permettere a questa famiglia di fregiarsi del primato rispetto ai valori patrimoniali dei futuri “nobili semplici”. Nel corso però nella prima metà del Settecento si manifesta la prima contrazione, responsabile soprattutto di aver fatto scendere fino alla quarta posizione i Pontenani. Sembra quasi che questa famiglia inizi ad assumere le caratteristiche ed i comportamenti economici di gran parte di quel ceto patrizio alla quale è stata ammessa assai di recente e che denuncia difficoltà in termini di possesso di beni mobili ed immobili, però almeno mezzo secolo prima.

Ancora più tardi rispetto ai Lauri ed ai Pontenani, i Romanelli ottengono il passaggio dall’ordine della cittadinanza a quello della nobiltà solamente nel 1666, ma senza indugiare e dopo aver probabilmente bruciato le tappe, li ritroviamo tra il “secondi” dal 1686, e tra i “primi” nel 1726. Una rapidità questa che sembra provare indirettamente discrete ed immediate capacità finanziarie, se, come è stato argomentato a proposito della permanenza delle norme statutarie ad Arezzo, occorre il pagamento di 50 scudi e di 100 scudi per transitare dalla terza, alla seconda ed infine alla prima borsa. Una disponibilità economica indubitabile, se i Romanelli quando per la prima volta sono presenti nel “Libro della Lira del 1622, “denunciano” un valore in beni mobili ed immobili pari a 1.887 fiorini, in grado di collocarli subito a ridosso dei Ricciardi. Questi verranno temporaneamente sostituiti proprio dai Romanelli venti anni dopo, nel 1642, capaci di incrementare il patrimonio fino alla ragguardevole cifra di 2.706 fiorini. Nel corso di tutta la seconda metà del Seicento, si

manifestano limitate ma costanti flessioni, limitate nel loro segno negativo da una ripresa avvenuta tra il 1710 ed il 1746, quando il valore si attesta da 1.681 a 1.956 fiorini.

Lauri, Pontenani e Romanelli, sebbene alla vigilia della legge di riforma del 1750 non possono essere equiparati in termini di nobiltà civile agli Albergotti, Lippi, Lambardi, Roselli e Bacci, essi non possiedono una identità ben definita e consolidata nei secoli di esercizio del potere politico nella città di Arezzo, ed inoltre i rispettivi valori patrimoniali se confrontati con quelli dei “patrizi” non raggiungono se non la ipotetica 13° posizione. Eppure queste importanti differenze devono essere tollerate in virtù di un sistema istituzionale aretino nel quale per il gran numero delle magistrature, per la durata temporanea di queste, per il monopolio esercitato dai “gonfalonieri” nei numerosi e maggiori incarichi amministrativi, ed infine per le disposizioni che imponevano il compimento di 35 anni per gli “abili” e la collocazione solamente di un membro tra i “gonfalonieri”, risulta necessario concedere il supremo onore aretino a circa una novantina di famiglie.

**PARTE TERZA: LA COSTRUZIONE DI ALCUNE IDENTITA’
PATRIZIE ARETINE IN ETA’ MODERNA**

CAPITOLO OTTAVO: La valenza del patrimonio fondiario, la fedeltà all'ordine di S. Stefano e agli ultimi granduchi di casa Medici: il casato dei de' Giudici

1. La consistenza patrimoniale, le strategie successorie, la ramificazione del casato de' Giudici

La ricostruzione dell'identità dei de' Giudici è stata possibile dalla consultazione dei *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, il cui manoscritto è conservato tra le carte di famiglia dai discendenti, ma è stato analizzato nella edizione a stampa portata a termine da Ivo Biagianti²¹². Nelle pagine introduttive dedicate a questo volume, oltre la preziosa ricostruzione storiografica e bibliografica sulle memorie di famiglie composte tanto in età medievale che in epoca moderna, è specificato dal Biagianti che il libro di ricordi di questa famiglia aretina è compilato nella seconda metà del Settecento da Giovan Francesco de' Giudici e copre un arco temporale di circa tre secoli, dal 1493 fino al 1769, anno della sua morte. Dal punto di vista metodologico Giovan Francesco si è ispirato alle redazioni annalistiche sostenute costantemente, se non proprio esclusivamente, dalla ricerca e citazione di documentazione, sia domestica che proveniente da archivi pubblici, ecclesiastici e notarili. Assai raramente il compilatore di questi *Ricordi* dei de' Giudici esprime un proprio giudizio, ma fa parlare gli avvenimenti e le proprie fonti.

Questa brevissima introduzione risulta funzionale a comprendere il senso più generale di un primo dato che emerge dalla lettura di queste memorie. La prima caratterizzazione identitaria della famiglia de' Giudici è esclusivamente fondata su notizie relative al patrimonio. Giovan Francesco, infatti, cita senza alcun preambolo o spiegazione preliminare la descrizione dei beni "accatastati" nel 1493 dal suo antenato Giovanni di Vincenzio di Benedetto²¹³. Tale scelta, se da una parte ottempera alle

²¹² I. BIAGIANTI, *Storie di famiglia. Nobili, capitani, dottori nei Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo (1493-1769)*, Firenze, Olschki, 2004.

²¹³ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, in I. BIAGIANTI, *Storie di famiglia ... cit.*, c. 1r: "Correva l'anno della fruttifera Incarnazione del Figliuolo di Dio millequattrocentonovantatré quando Giovanni di Vincenzio di Benedetto de' Giudici fece l'infrascritto

convinzioni storiche del compilatore riferibili in qualche modo alla conoscenza dell'innovativo metodo “muratoriano” di ricercare sempre il fondamento delle fonti documentarie, getta una luce anche sulla mentalità di Giovan Francesco. La rassegna “fiscale” dei beni di famiglia, oltre la valenza di una documentazione certificata dal suo essere compresa in libri pubblici, costituisce un principio dal forte valore assoluto. L'esplicitazione del patrimonio fondiario costituisce agli occhi dei de' Giudici una origine sicura, assolutamente degna e pertinente a rappresentare il carattere della storia, della identità della propria famiglia.

Non volendo rimanere condizionati dal punto di vista del compilatore - sebbene assai interessante per la comprensione del sistema ideologico di riferimento di un membro della famiglia de' Giudici vissuto nel corso del Settecento - in effetti nell'analisi di questi *Ricordi*, ci è parso davvero che la dimensione patrimoniale costituisca l'elemento centrale intorno al quale la vicenda della famiglia de' Giudici può trovare la piena comprensione. Nel particolare soprattutto in merito alle consuetudini adottate per la conservazione e la trasmissione dei beni familiari, è possibile rintracciare a partire dalla seconda metà del Seicento due fasi fondamentali della storia dei de' Giudici. D'altro canto le strategie patrimoniali nel loro effetto immediato determinano conseguenze rispetto alla struttura di una famiglia, che tenderà ad essere meno articolata, ma al contempo più soggetta alle pressioni centrifughe e a sentimenti di insoddisfazione dei propri membri, quando o disposizioni testamentarie privilegiano un solo erede, oppure quando, nonostante divisioni del patrimonio già compiute, vengono effettuate donazioni degli eredi per ricomporlo a beneficio solitamente del fratello primogenito.

Ancora la lunga sequela di discendenti dei de' Giudici che “prende l'abito” dell'ordine di S. Stefano, ricoprendo anche ruoli di prestigio e di responsabilità, tanto da meritare riconoscimenti pubblici dei granduchi medicei, e che, assieme al ruolo politico preminente esercitato in Arezzo costituisce un altro importante tratto identitario fondamentale, sembra legata al consolidamento ed incremento della potenza fondiaria di questa famiglia. La “territorialità” dei de' Giudici anche in termini di una loro residenza fissa in Arezzo risulta essere una conseguenza di questa originalità dovuta al ruolo fondamentale esercitato dalla dimensione ed identità patrimoniale di questa famiglia. Costituiscono delle vere e proprie eccezioni tre membri che in tempi diversi e con destini diversi saranno lontani da Arezzo e tutto

pubblico rapporto de' suoi beni, che si legge registrato nell'archivio del Comune di Arezzo nel *catasto Foro secondo a 7*”.

sommato distanti anche dagli interessi e dalle questioni che caratterizzano i de' Giudici soprattutto nel corso del XVII secolo.

Per quanto riguarda la descrizione e quindi le caratteristiche ed in merito anche alle modalità successorie dei possessi familiari è fondamentale dare conto della descrizione catastale compiuta nel 1493 da Giovanni di Vincenzio di Benedetto de' Giudici. Il primo possesso indicato è quello di “una casa per suo habitare nella Città d'Arezzo in detta Porta e Contrada”²¹⁴. Si tratta di dell'originario palazzo di famiglia, il luogo di residenza entro le mura che va identificare nel tempo la famiglia nel quale abiteranno tutti i discendenti, e contribuisce in maniera decisa a costruire l'identità dei de' Giudici in quanto espressione immediatamente simbolica del rango di appartenenza all'interno della comunità aretina. Tanto più ciò si verifica quanto più il palazzo diventa memoria di una tradizione antica e senza soluzioni di continuità. Viene successivamente fatta menzione di “una bottega nella città d'Arezzo nella porta di S'Andrea nella contrada da S. Michele alla Pieve, al canto di Baccio”²¹⁵, bene questo che stabilisce una relazione dei de' Giudici con l'attività artigianale o commerciale, sebbene non è dato di sapere con certezza se Giovanni sia il conduttore, oppure il titolare senza esercitare, o ancora il semplice affittuario di un locale. E' da notare, a tale proposito, che dopo appena tre anni questo bene è alienato e posto “al catastro di maestro Antonio”, cancellando così anche l'unico requisito che aveva permesso di caratterizzare i de' Giudici come famiglia legata comunque alla dimensione economica delle arti aretine. Molto più ricco di informazione e assai articolato è il lungo elenco di possedimenti terrieri, dando il senso evidentemente di un interesse di Giovanni di Vincenzio de' Giudici del tutto prevalente per il settore economico primario tanto più quanto più sono registrate continue variazioni, legate ad azioni di investimento oltre che di vendita²¹⁶. In realtà dietro queste mutazioni è possibile scorgere una vera e propria strategia tendente a razionalizzare i possedimenti. Si tende infatti a concentrare i beni terrieri nella corte di Agazzi, nei pressi di Arezzo, e nello stesso tempo a vendere altri beni di proprietà sparsi nelle camperie aretine, nonché a ridimensionare la presenza nelle vicinanze di Anghiari. Fino a tutto il 1515 sono venduti ben 9 “pezzi di terra” - tra ortiva, vignata o coltivata - posseduti entro la città, oppure nelle camperie di pertinenza di Arezzo. L'espansione

²¹⁴ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 1r.

²¹⁵ Cfr *Ivi*, c. 1r.

²¹⁶ Cf. *Ivi*, cc. 1v-2v.

e la concentrazione nella corte di Agazzi si fonda poi sul possesso anche di “uno Palazzetto per suo habitare”. Si tratta di una residenza in campagna dove poter passare i mesi estivi, oppure dove dedicarsi con maggiore impegno alle cure delle proprietà terriere. In questo senso, allora, la coesistenza nei patriziati italiani in età moderna tra residenza e partecipazione attiva alla vita politica cittadina e cura delle attività agricole, sembra poter essere riscontrata anche per la realtà aretina attraverso l’analisi dei libri di ricordi della famiglia de’ Giudici. Il fulcro dei beni terrieri ad Agazzi è costituito da “uno podere” al quale si aggiungono ben 19 pezzi di terra, tutti “lavorativi”.

Anche i possedimenti localizzati “nel contado di Arezzo vicariato di Anghiari, Potesteria di Subbiano, e luogo detto Cagliano” sono strutturati nella proprietà di un altro “palazzetto per suo habitare” e da un podere. Contrariamente a quanto accade con le proprietà di Agazzi, queste di Cagliano vengono in parte vendute, evidenziando quindi una volontà, legata ad una strategia volta a disinvestire da un luogo più lontano rispetto ad Arezzo, e concentrare il proprio patrimonio al confine di questa. Infatti oltre al podere nel 1493 si contavano ben 32 pezzi di terra, che però nel 1533 si sono ridotti a 15. Infine Giovanni di Vincenzio de’ Giudici dichiara di avere “altri effetti nella Corte de la Valle, nelle Camperie, nella Corte della Pieve al Bagnoro, nella Corte di Talzano”. Questa parte del patrimonio fondiario costituisce solamente buone occasioni di investimento che molto probabilmente in precedenza, ossia prima di Giovanni de’ Giudici, hanno guidato la “politica” di investimento della famiglia.

Tra il 1528 ed il 1532 Giovanni de’ Giudici, nipote del primo Giovanni, integra l’archivio di famiglia per mezzo di una “vacchetta” nella quale vengono annotati “tucti i ricordi, et i debitori, che haranno a fare in Casa nostra”²¹⁷. Essa, a sua volta, trascritta dal compilatore dei ricordi della famiglia de’ Giudici, sembra corrispondere molto più al genere dei libri dei conti compilati soprattutto in età medievale, piuttosto che al modello dei libri delle ricordanze²¹⁸. In effetti vengono annotati quasi esclusivamente transazioni finanziarie relative ad acquisto o vendita di proprietà terriere, oppure ad attività di prestito in un periodo storico molto importante per la storia della Toscana e anche di Arezzo. Nonostante ciò la “vacchetta” di Giovanni di Vincenzio di Giovanni assume un ruolo interessante nella misura in cui nella percezione dei primi ascendenti della famiglia de’ Giudici come nel compilatore dell’intero “corpus” di memorie l’identità della famiglia fosse essenzialmente legata al

²¹⁷ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, c. 4r.

²¹⁸ Cfr *Ivi*, cc. 4r-8v.

possesso ed alla minuta “contabilità” dei beni, soprattutto fondiari, senza il riferimento al ben che minimo elemento relativo alle virtù dei componenti della famiglia. La coscienza della notorietà, come l’idea di nobiltà è fondata sulla consistenza in divenire di un patrimonio che comincia a manifestarsi importante e non sui criteri della cosiddetta nobiltà gentilizia, ossia nella rassegna di esemplari e virtuose bibliografie degli antenati.

Analizzando gli investimenti di Giovanni di Vincenzio di Giovanni emerge con evidenza che essi sono assai intensi nel quinquennio 1528-1532, ma nel contempo subiscono una brusca battuta d’arresto nei torbidi in cui Arezzo è immersa tra il 1529 ed il 1531, quando la città è posta sotto assedio dall’esercito dell’imperatore Carlo V, che ha già garantito il ritorno dei Medici a Firenze, ed inoltre firma nuove capitolazioni con la dominante. In realtà anche durante questo biennio di profonde trasformazioni politiche i de’ Giudici, se da una parte sono obbligati a versare una somma di denaro per riscattare Arezzo ed evitare il saccheggio delle truppe imperiali, trovano comunque il modo di investire i propri capitali concedendo un prestito alla Fraternità di Misericordia, la tradizionale e gloriosa istituzione cittadina deputata a svolgere un ruolo di assistenza pubblica. In particolare a questa vengono anticipati 300 fiorini dietro corresponsione di un canone di interessi pari a 60 staja di grano l’anno fino all’estinzione del debito, avvenuta nel gennaio del 1532.

Riguardo gli investimenti in possessi terrieri l’interesse predominante è costituito, come è stato rilevato anche per la fine del Quattrocento, dalla corte di Agazzi. Per questa vengono realizzate 13 transazioni, di cui 11 acquisti, una vendita ed una permuta. In particolare tra le operazioni di acquisto quasi tutte costituiscono integrazioni territoriali rispetto a beni già posseduti. Anche verso la Pieve di Bagnolo, località alle porte di Arezzo, si estendono gli investimenti. Si realizzano 3 transazioni - tutti acquisti - e risultano indubbiamente quantitativamente meno determinanti rispetto a quelle compiute nella corte di Agazzi, ma comunque significative perché anch’esse conseguenza di una strategia razionale, in quanto i de’ Giudici già nel catasto del 1493 avevano denunciato alcuni “effetti” in questa località. A riprova di ciò infatti, queste stesse acquisizioni riguardano pezzi di terra” confinanti con possedimenti della famiglia. Costituisce invece una novità l’unico acquisto compiuto nella corte del “Poggiuolo”: zona questa, limitrofa ad Arezzo, poiché in precedenza i de’ Giudici non avevano mai denunciato alcun bene. L’orientamento della politica economica in questa prima metà del Cinquecento risulta ulteriormente chiarito dalla

entità finanziaria degli investimenti. Nel quinquennio 1528-1532, infatti, i de' Giudici impiegano circa 830 fiorini, dei quali 595 per i nuovi possedimenti ad Agazzi, 189 per la località di Bagnoro, e solamente 46 per la località di "Poggiuolo".

Indubbiamente questa famiglia dimostra una evidente dinamicità economica che si indirizza soprattutto a consolidare e ad espandere i propri beni nelle immediate vicinanze di Arezzo, tanto più che nei ricordi lasciati da Giovanni di Vincenzio non è rammentata alcuna notizia circa le possessioni originarie di Cagliano, località "nel contado di Arezzo vicariato di Anghiari, Potesteria di Subbiano". Di esse si può solo presumere che siano ancora dei de' Giudici insieme al relativo "palazzetto". Può essere quantificata questa dinamicità: in totale i de' Giudici fanno uscire la ragguardevole somma di 1.268 fiorini. Di questi ben 1.130 dovrebbe aver generato un profitto, mentre per i rimanenti 138, pagati per allontanare e minacciose truppe di Carlo V è certo che hanno rappresentato una perdita in termini di capitale.

Una prima importante informazione sulle pratiche successorie della famiglia de' Giudici si ottiene intorno alla metà del Cinquecento, ma interessa la generazione di Giovanni di Vincenzio. In realtà la posteriorità rispetto agli investimenti compiuti almeno una ventina di anni prima è giustificata dal fatto che nei *Ricordi* non è riportata alcuna disposizione che eventualmente Vincenzio di Giovanni avrebbe dato al momento della sua morte avvenuta nel 1528. Solamente al momento in cui la comunità aretina dispone la creazione di un nuovo registro per il computo della ripartizione delle "gravezze" municipali, appare che tanto Giovanni che il fratello minore Camillo sono entrambi possessori dei beni di famiglia ereditati in solido dal padre Vincenzio. E' evidente che fin dalla prima metà del Cinquecento - ed in fondo ad appena trent'anni dalle prime certe notizie dei de' Giudici - questa famiglia persegue una strategia rispetto alla successione patrimoniale che non prevede l'esclusione di altri eredi oltre al primogenito. Per comprendere pienamente il senso di questa pratica e per ricostruire anche i passaggi attraverso i quali si realizza una vera e propria separazione in termini patrimoniali tra i due fratelli, Giovanni e Camillo è bene fare riferimento direttamente ai *Ricordi*:

"L'anno 1557 rifattosi l'Estimo di Arezzo, vedonsi del Libro intitolato Foro 2°, alla contrada Lastrico, impostati a 24t° unitamente i sopraccennati due Fratelli, Giovanni e Camillo di Vincenzio di Giovanni Giudici con più e diversi capi di beni, e principalmente con una casa per loro abitare in detta contrada, appresso suoi notissimi

confini. Contemporaneamente però, cioè l'anno stesso 1557 nell'estimo S. Andrea Primo, contrada Pescaja, a 283 si legge impostati dappersé il sopradetto minor fratello: Camillo di Vincenzio Giudici, con più e diversi capi di beni, e con una casa per suo abitare appresso suoi notissimi confini nella contrada pescaja sopraenunciata. Quindi nella Pecora XX dell'anno 1558 a 25, contrada Lastrico, si leggono impostati Giovanni e Camillo di Vincenzio Giudici con fiorini 1693, che sono sedicimila novecentotrenta di estimo; e nella Pecora stessa a 6, contrada della Pescaja, si legge impostato dappersé nel detto anno 1558 il prefato minor fratello Camillo di Vincenzio Giudici (che aveva già incominciato a separarsi) con fiorini 238, che sono scudi duemila trecento ottanta. Finalmente nella Pecora XXII dell'anno 1567 a 48^o si legge impostato Giovanni di Vincenzio Giudici con fiorini 1247, che sono scudi dodicimilaquattrocentosettanta, ed ivi a 11 si legge impostato Camillo di Vincenzio Giudici con fiorini 965 che sono scudi novemilaseicentocinquanta, l'uno cioè affatto separato dall'altro²¹⁹.

Malgrado che, solamente, nel 1567 Camillo appaia registrato da solo nei libri fiscali aretini, e significativamente in un'altra contrada rispetto al fratello maggiore, ciò non significa che la separazione dei due fratelli non sia avvenuta prima. Di fatto essa si realizza nel 1554 quando Camillo si sposa con Camilla Ottaviani, lascia il palazzo familiare avito, pone la sua residenza nella contrada della "pescaja" e soprattutto costituisce il secondo ramo della famiglia de' Giudici²²⁰ oltre quello rappresentato da Giovanni. Da ciò consegue con grande interesse che accesso indifferenziato all'eredità familiare comporta la proliferazione dell'articolazione di una famiglia che tende quindi ad assumere la struttura del casato.

Nuove notizie sulla consistenza del patrimonio familiare del ramo principale possono essere dedotte dalla lettura dei ricordi di famiglia solamente alla fine del secondo decennio del XVII secolo, a quasi cento anni di distanza dalla ricognizione di Giovanni di Vincenzio di Giovanni. Nel 1619, infatti, è riportato che:

²¹⁹ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 10v.

²²⁰ Cfr *Ivi*, c. 9v: "L'anno 1554 adì ... Cammillo di Vincenzio di Giovanni de' Giudici diede l'anello matrimoniale alla nobil Donzella Cammilla Ottavini sua sposa. Stabilissi in tal guisa un *secondo ramo di nostra Casa*".

“i figli di lui [di Carlo], Cav Capitano Giovanni, Capitano Francesco, Messer Agnolo, Messer Girolamo, e Gregorio (in numero di cinque, e il primo e il quarto già ammogliati ...) vennero alle divisioni del patrimonio, facendone cinque parti, con tristo esempio. Il suddetto Carlo loro padre aveva d'estimo, allorché morì, fiorini 1445, cioè scudi 14450, come si vede ... nella Pecora 33 dell'anno 1617 La casa di Arezzo rimase al Cav. Capitano Giovanni, nella via del Lastrico, con i beni di Battifolle e con i beni nel piano di Puglia, dote della già sua moglie Cassandra Burali e con i beni a Santa Felicità presso l'Arno e alcuni beni de' Capitani di Parte Il Capitano Francesco ebbe la metà della Casa, o villa di Gazzi, con beni appresso, olivi e selve sopra Gazzi e in Campo di Monte, beni in pescajola, a' tramezzi Messer Agnolo ebbe le case della Pillaccia con beni appresso, selve e olivi di Gazzi, e beni in S.Fabiano, alla maestà, in pescajola e fiorini 242 nella predetta casa di Arezzo, toccata in parte, come sopra al primogenito Cav Capitano Giovanni. Messer Girolamo ebbe la Torre del Poggiolo nel comune di Gazzi, col tenimento contiguo detto Valle e con selve in Varchignano e alla Spinaja, beni in Pescajola, stajora 32 al Palazzone, un censo di S. 150 ... Gregorio ebbe l'altra metà della casa o villa di Gazzi (essendo toccata l'altra metà al Capitano Francesco come sopra) con beni e selve appresso, beni a Mulinbianco, A Rosine, in Pescajola, a' Tramezzi”²²¹.

Occorre specificare innanzitutto che il cavaliere Giovanni, il capitano Francesco, messer Agnolo, messer Girolamo e Gregorio sono tutti nipoti in linea diretta di discendenza di quel Giovanni de' Giudici vissuto a cavallo tra la prima e la seconda metà del Cinquecento. Inoltre, dopo due generazioni i beni mobili ed immobili subiscono una ragguardevole frammentazione, tale da ribadire in una linea di continuità con il recente passato, all'inizio del Seicento la strategia del ramo principale non segue la logica della indivisibilità del patrimonio, come ci si potrebbe attendere secondo le interpretazioni di una parte ormai aggiornata di certa storiografia²²². Occorre attendere certamente almeno ancora qualche decennio per

²²¹ Cfr. *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 26v-27r.

²²² A questo proposito cfr. S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato ...* cit., p. 1: “Nelle note pagine dedicate al ‘tradimento della borghesia’, ormai da tempo sottoposte a rivisitazioni critiche, Braudel descrive un ceto che nel XVI secolo ‘rinnega’ se stesso, cioè la naturale vocazione al mondo degli affari e del commercio, per entrare in quello dei valori sicuri della terra, ‘aristocratica per vocazione’. L’abiura, seppur incosciente, della propria identità preluderebbe ad un vero e proprio ‘fallimento della

verificare come il valore della trasmissione integrale dei beni familiari appare evidente ed assoluto, anche per i membri del casato dei de' Giudici. Per ora tale coscienza è rilevabile senza ombra di dubbio nel collettore di questi ricordi familiari, il quale si lascia sfuggire l'amaro commento circa la divisione tra i figli di Carlo giudicato letteralmente un "tristo esempio". In questo senso allora Giovan Francesco, già testimone della notevole funzione identitaria costituita dalla base fondiaria di una famiglia, si esprime ulteriormente per la sua integrità. D'altro canto, come era avvenuto a metà del Cinquecento, la divisione patrimoniale potrebbe nel contempo rappresentare tanto la causa quanto l'effetto della formazione di nuovi rami del nucleo parentale. Dal punto di vista meramente economico e materiale costituisce indubbiamente il prerequisito senza il quale è quasi impossibile costituire una famiglia propria. Ma è possibile ritenere che la pressione esercitata dai singoli per vedere realizzate le proprie aspirazioni individuali possa condizionare in qualche senso le pratiche di amministrazione delle successioni ereditarie. In questo senso proprio la divisione patrimoniale del 1619 sembra proprio costituire un esempio opportuno. Da una parte infatti, già dieci anni prima il figlio cadetto di Carlo, Girolamo si era sposato con Doralice di Fulvio di Camillo Guillichini, probabilmente sicuro e nello stesso tempo desideroso di addivenire alla divisione dell'eredità paterna, dall'altra, proprio in seguito a questa si verifica la formazione di un'altra articolazione, la terza del ramo principale, ed in assoluto la quarta, contando la discendenza di Camillo, - separatosi alla metà del Cinquecento dal fratello Giovanni - del casato de' Giudici. Nel 1622, infatti, "Adì 16 maggio ... Gregorio di Carlo de' Giudici sposò Angiola di Francesco Roselli, con dote di scudi 1400 in denari o beni, in quattro anni, ogni anno la quarta parte"²²³.

Ad appena un anno dalla divisione del patrimonio in cinque parti, Michelangelo de' Giudici, nipote primogenito di Carlo, rende conto degli investimenti compiuti dal padre, il cavaliere Giovanni, con il chiaro intento di formalizzare una precisa distinzione della consistenza patrimoniale della sua ramo rispetto a quello degli zii, di Francesco, Agnolo, ed in particolare di Girolamo e Gregorio che avevano costituito una propria discendenza collaterale rispetto a quella principale. A differenza di quanto era avvenuto nella prima metà del Cinquecento, il primogenito e cavaliere Giovanni di

borghesia' consumatosi nel secolo XVII, quando la crisi istituzionale delle libertà cittadine e un generale rallentamento dell'economia finiscono in sostanza per aprire un'altra età, quella dei principi e della società cortigiana".

²²³ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 27r.

Carlo, avendo ceduto quasi tutti i possedimenti nella “corte di Gazzi” - storicamente fulcro dell’espansione fondiaria della famiglia de’ Giudici - al fratello Girolamo, opera un incisiva azione di investimento entro il “comune di Battifolle” dove, proprietà paterne erano passate per disposizioni ereditarie in suo possesso²²⁴. E’ chiara anche in questa particolare circostanza la volontà razionalizzante del cavaliere Giovanni, contraria ad acquisizioni dispersive, e tanto più evidente quanto più buona parte delle acquisizioni riguardano “pezzi di terra” confinanti con precedenti possessi. Altri due nuovi elementi possono essere evidenziati rispetto alle precedenti “politiche” patrimoniali perseguite dai suoi ascendenti. Innanzitutto si ha notizia di acquisto di “case” e relative “attinenze”, con la finalità di aumentare il valore patrimoniale dei nuovi possessi e probabilmente per destinare tali immobili ad uso abitativo per i coloni. Inoltre gli investimenti si rivolgono questa volta all’acquisto di “chiuse di olivi” con il molto probabile scopo di operare una differenziazione e parziale specializzazione della produzione agricola, non soltanto cerealicola, ma anche legata alla produzione di olio.

La tendenza a dividere il patrimonio così come la conseguente formazione di altri rami dal quello principale del casato sembra davvero ripetersi di generazione in generazione. E’ del 1634 infatti un accordo tra i figli del cavaliere Giovanni per la suddivisione dell’eredità paterna, riportata dal primogenito Michelangelo in un suo libretto di ricordi²²⁵. Puntualmente nel 1644 “il prefato Sergente Mag.re Benedetto de’

²²⁴ Cfr. *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, cc. 29r-34v.

²²⁵ Cfr. *Ivi*, cc. 53v-55v: “Ricordo come del 1634 divisi con i miei fratelli, cioè con Paolo, con Agostino, e con Bartolommeo gli effetti paterni; et a Benedetto altro fratello fin dal 1631 se gli assegnò per sua parte il podere del Mulinaccio, posto al Battifolle giù per Lota con tutte le sue ragioni; che questo si pretese nelle divisioni che dovesse avere; e la chiusa d’olivi, che il medesimo Benedetto ha a poggio, è fuor del pareggio delle parti; dico: questa l’ha di più degli altri, perché il Cavre Cap.no Giovanni nostro padre lasciò che questa fusse di Benedetto, e che non la potesse né vendere, né impegnare, né per qualsivoglia modo alienare, ma se la godesse come sua, e che per questo ogn’anno gli facesse dire venti messe per l’anima sua, come si fece, di assegnargliene in conformità del disposto dell’ultima volontà di nostro padre, scritta dal Cav.re Girolamo Giudici suo fratello nostro zio, sottoscritta dal medesimo nostro padre, dal zio Gregorio, da Benedetto, da Paolo, e da Agostino, miei fratelli, che si ritrovono alla morte di mio padre, la quale è appresso di me La parte che toccò a Paolo fu: le Case con il Molino da olio, attaccate a questo, poste al Battifolle, con tutte le sue ragioni di terre: che questo si pretese nelle divisioni che dovesse avere; la qual parte la godo io, lasciarmi per donazione inter vivos dal medesimo Paolo. La parte che toccò a Agostino fu le case da poggio, sì quelle che erano nostre libere, sì quelle che sono de’ SS.mi Capitani di parte, con tutte le terre, che a questa, e a quell’altra Casa erano e sono appartenenti sì di libero come sottoposte a’ SS.ri Capitani di parte: che queste sottoposte ai SS:ri Capitani di parte pagano staja tre di grano l’anno alla fortezza d’Arezzo; sicché tutto questo si lassò per parte a Agostino ; et il medesimo Agostino per pigliare questa parte ch’era toccata a me, e lasciarmi la sua (che gli era toccata la metà della Casa d’Arezzo, con la metà delle terre di Puglia) si contentò di non pretendere scudi quaranta, che dovevano rifare quelli che pigliavano la Casa d’Arezzo con le terre di Puglia; come ne costa ricevuta per sua mano appresso a me, o quieto che vogliam dire. A Benedetto poi nel suo ritorno che fece d’Alemagna gne ne detti contanti, come pur ne costa sua ricevuta appresso di me in un libretto. A Bartolommeo et a me toccò per parte la

Giudici si accasò a Pitigliano con Caterina Laurenti di detto luogo, e n'ebbe scudi duemila di dote. ... Stabilissi in tal guisa un nuovo ramo di questa Casa"²²⁶, e nel 1657 "l'Alfiere Agostino del già Cav.re e Cap.no Giovanni di Carlo de' Giudici si accasò con la Signora Lisabetta di Leonardo Brandaglia ... dote in somma di scudi mille In tal guisa si stabilì un altro ramo di questa casa, oltre a quello del primogenito Cav.re Michelangelo che si accasò nel 1634 ... e del secondogenito Serg.te Mag.re Benedetto che si accasò nel 1644 ... Il detto Alfiere Agostino aveva anni 44"²²⁷. Alla metà del Seicento quindi l'articolazione del casato dei de' Giudici raggiunge la sua massima espansione essendo costituito da sei rami, ma nel contempo inizia a mostrare la sua fragilità, in quanto sono praticamente estinti le discendenze di Girolamo e di Gregorio, zii di Michelangelo, sorte rispettivamente nel 1609 e nel 1622.

Per quanto riguarda il primo, egli non riesce neppure a garantire la continuità della sua discendenza neppure per una generazione, in quanto dal primo matrimonio contratto Doralice Guillichini nasce solamente Anna, mentre dal secondo celebrato nel 1618 con Lucrezia di Carlo Bacci vedova di Bartolomeo Francesco Bacci non ottiene alcun discendente. Di conseguenza alla morte dello stesso Girolamo, avvenuta nel 1644 il suo ramo è di fatto estinto, sebbene sua figlia abbia sposato nel 1628 il cavaliere Baccio del cavaliere Francesco Bacci. Malgrado l'esperienza sostanzialmente evanescente di questo ramo di particolare importanza risultano le disposizioni

metà per uno della Casa d'Arezzo, come delle terre di Puglia; et perché vi era certo debito in comune, e quel che toccò a Bartolommeo volsero che me lo pigliassi a pagar io, et in ricompensa di questo pago pigliassi tutta per me la Casa d'Arezzo, lo feci come ne costa per istrumento rogato Ser Leonardo Maurizi sotto suo di, al quale bisognando; sicché a Bartolommeo gli toccò libera la metà delle dette terre di Puglia e non so quindici ovvero venticinque scudi di queste, perché il debito non era tanto quanto importava la metà della Casa d'Arezzo toccatali per sua parte et assegnata in pagamento: a me perché io ne pagassi il suo debito. E perché Paolo e Agostino barattarono fra di loro certe terre in parola, e quelle che Agostino dette a Paolo del fitto de' SS.ri Capitani di parte, in ogni caso si sappia quali erano: Queste adunque de' SS.ri Capitani di parte, erano un pezzo di terra lavorativo, di misura uno stajoro, detto il campo del pero, posto per da fianco al Mulinaccio, lungo la strada che dal medesimo Mulinaccio va lla maestà delle cinque vie, per dirimpetto al campo grande vitato di Bartolommeo Peccatori d'Arezzo detto bartoccio; che questo si barattò poi da Paolo con un pezzo di terra del S.r Can.co Messer Francesco Torri, d'una sua Cappella che tiene al Battifolle, e questo è sotto il molino da olio mio, toccante la via nuova. L'altro pezzo che pure era di questi SS.ri Capitani di parte, dato in permuta da Agostino a Paolo come sopra, è giù per Lota sotto il molino da grano detto di Michelone, e confina la via et il baregnolo il medesimo molino; è di misura uno stajoro a stajo in circa: che questo l'ho poi barattato io con li SS.ri Canonici del Duomo d'Arezzo; et in ricompensa di questo mi dettero un pezzo di terra di due stajora a stajo in circa posto sotto la cinguetta sopra la via gupa, toccante la medesima via. Per questi 2 pezzi di terra dette Paolo a Agostino le sue due stajora di terre vitate ed olivate, poste sotto la fonte saracina, per di sopra la vigna di Bartoccio; sicché questi rimarranno in luogo di quelli de' SS.ri Capitani di parte. Oltre a queste cose, Agostino mi ha venduto un pezzo di terra dei medesimi SS.ri Capitani di parte, come ne costa per sua scrittura averne ricevuto da me il denaro in quel Libretto dove ci ho delle altre ricevute; e questo pezzo è di qua e di là da Lota, sopra la fornace di Giuseppe Maltacchini: che quando bisognasse farne assodare altrettanto terreno di quel di Agostino, suo libero e sottoporlo a questo fitto; lo scrivo per ricordo".

²²⁶ Cfr. *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 46v.

²²⁷ Cfr *Ivi*, c. 68v.

testamentarie di Girolamo²²⁸. Oltre alle disposizioni generali, le volontà di questo comprendono anche “due piccoli fidecommessi. Il primo comprende la Casa, che il Cav.re Girolamo testatore, uscendo dalla casa paterna nel dividere co’ fratelli, comprò dai SS.ri Mauri, situata nel Borgo di S.Pietro, la quale vuole cha sia goduta dal Ser.te Magg.re Benedetto suo di fratello nipote, morto questo dal Commendatore pro tempore della Commenda Giudici. L’altro fidecommissio abbraccia la Torre del Poggiolo nel comune di Gazzi, col tenimento di terre contiguo, vocabolo la Valle, olivato e vitato, la qual Torre e tenimento di terre vuole che siano goduti dal medesimo Ser.te Magg.re Bendetto suo di fratello nipote, e successivamente dal maggior nato dei di Lui figli e discendenti maschi, ed estinta la di lui linea masculina vuol che passino nel maggiornato della linea di Carlo de’ Giudici ...”²²⁹. Si tratta di un testamento abbastanza articolato i cui possono essere tratte alcune considerazioni. Dopo la morte di Girolamo il patrimonio di questo ramo in estinzione è concesso in usufrutto seconda alla moglie Lucrezia Bacci e successivamente alla figlia Anna. Viene anche nominato erede universale il fratello più anziano, Angelo sacerdote e dottore di legge residente a Roma e fondatore della commenda nell’ordine di S. Stefano, nonché si dispongono le successive sostituzioni come legittimi beneficiari del patrimonio. Dapprima viene chiamato l’altro fratello Gregorio, fondatore a sua volta di un proprio ramo del casato de’ Giudici e già in prima linea erede del patrimonio lasciategli per testamento dal fratello Francesco, ed infine i figli e relativi discendenti del cavaliere Giovanni fratello primogenito dello stesso Girolamo. Si nota con tutta evidenza come questo non indirizza la propria volontà direttamente verso il discendente del ramo principale in maniera tale da rafforzarlo, ma al contrario si indirizza verso il fratello maggiore più anziano, comunque non sposato, ed in subordine ad un altro ramo collaterale, quello appunto di Gregorio. Ancora dall’interpretazione dei due fedecommissi istituiti su una parte relativamente importante del suo patrimonio, è chiara l’intenzione di Girolamo di beneficiare e sostenere l’esistenza di discendenze parallele a quella principale. Tanto la casa dove

²²⁸ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al. cc. 48r-49v*: “instituit eamdem D.nam Annam ejus Filiam in dotibus praedictis, cui, sequuta morte dictae D.mae Lucretiae ejusdem D.ni Testatoris uxoris, iure legati reliquit plenum et integrum usum et usufructum omnium et quorumcumque bonorum immobilium ... In omnibus autem aliis suis bonis ... dcitus Dominus Testator suum Haeredem universalem instituit, fecit, nominavit et esse voluit admodum illustrem et admodum Rev.dum Dominum Angelum de Judicibus, ejusdem Domini Testatoris fratrem germanum; et si dictus Dominus Angelus non potuerit, vel noluerit esse haeredem dicti Domini Testatoris, eidem substituit Gregorium de Judicibus ... alterum fratrem, et Filios perillustris Domini Equitis Capitanei Joannis de Judicibus, ejusdem Domini testatoris ex fratre nepotes, eorumque filios et descendentes masculos legitimos et naturales in stirpes et non in capita”.

²²⁹ *Ivi*, c. 50v.

aveva posta la sua residenza cittadina, quanto la “torre del Poggiolo” vengono lasciate per il proprio godimento al nipote Benedetto, cadetto rispetto al primogenito Michelangelo, ma che nel frattempo ha generato un nuovo ramo del casato de’ Giudici.

Molto simile nelle modalità e nei tempi è anche la vicenda di Gregorio e della sua discendenza del tutto assente al momento della sua morte, poiché benché sposato dapprima con Angiola Roselli e successivamente con Maria Cinzia di Virginio di Giuseppe Fossombroni vedova di Paolo Ricciardetti, dalla prima ebbe un figlio maschio, Carlo, nato nel 1624 e morto nel 1627, mentre dalla seconda nessun erede. Tanto in questo caso che in quello di Girolamo, appena analizzato, le seconde nozze con vedove probabilmente sposate in tarda età, non sono riuscite a garantire una discendenza non avuta con il primo matrimonio. Nel 1653 quindi il ramo di Gregorio si estingue con la sua morte, ma anche il suo testamento dimostra una precisa ed assai interessante volontà. Egli, infatti dispone “lasciando libero erede il Sergente Maggiore Benedetto del fu Cav.re cap.no Giovanni di Carlo de’ Giudici, suo di fratello nipote, e i di lui figli e discendenti, senza vincolo di fidecommissio [...] Egli Gregorio anche la porzione del Cap.no Francesco suo fratello nel 1644 ... Avendo però il detto Capitano Francesco testato a favore del detto Cav.re Gregorio, e poi di quelli, che per natura succederebbero ad intestato al medesimo Testatore, e a Gregorio prefato; l’erede necessario della porzione di esso Cap.no Francesco in quest’anno 1653, in cui morì Gregorio, doveva essere Messer Agnolo loro fratello ancora superstite in Roma, e non già il sopraenunciato Sergente Maggiore Benedetto loro nipote”²³⁰. Bisogna riflettere attentamente sul fatto che tutte le linee patrimoniali collaterali generate con la morte di Carlo all’inizio del Seicento convergono tutte verso il nipote Benedetto, cadetto e fondatore di un proprio ramo, determinando quindi condizioni oggettive per la sussistenza di questo parallelamente al ramo principale, il cui patrimonio anche nella generazione successiva, tra i figli di Giovanni. E’ proprio con Gregorio, il quale ha ottenuto le eredità dei fratelli Francesco e Girolamo, che in precedenza aveva comunque disposto a favore dei nipoti, che il ramo principale viene di fatto escluso. Alla debolezza ed alla estinzione di due rami collaterali, ma che per mezzo di testamenti fanno confluire la somma dei loro patrimoni a beneficio di un altro ramo secondario della generazione successiva, quello di Benedetto, fa riscontro anche una prima significativa inversione di tendenza rispetto alla tradizionale pratica del casato

²³⁰ *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, cc. 65r-65v.

de' Giudici di frazionare i beni fondiari tra tutti gli eredi maschi. A breve distanza infatti dalla ripartizione del 1634 tra i figli di Giovanni, i cadetti Paolo e Bartolomeo attraverso separate donazioni cedono al fratello primogenito Michelangelo le rispettive quote dell'eredità paterna. Nel 1636 "il dì 30 gennaio per istrumento rogato Ser Pietro Bonci, Paolo, terzogenito del fu Cav.re Cap.no ... Giovanni de' Giudici ... con licenza di Messer Girolamo de' Giudici suo zio paterno, e con decreto del Giudice Ordinario Aretino donò al Cav.re Michelangelo suo maggiore fratello *omnia et quaecumque jura paterna et materna sibi pertinentia* riservandosi cento fiorini per testare; e il Cava.re Michelangelo donatario promette al donante, durante la vita di questo, scudi 50 l'anno"²³¹. Nel 1648 è la volta di Bartolomeo il quale "per istrumento rogato Ser Gasper Chiodini della Rocca di San Casciano Notaio pubblico, [...] fece donazione al maggior suo fratello Cav.re Michelangelo di tutti i suoi beni stabili, mobili, semoventi, ragioni, e azioni, presenti e future, riservandosi soli fiorini 25 per testare. Donò al Cav.re Michelangelo, e ai figli di esso nati e da nascere; e con condizione, che il detto suo fratello e figli lo tengano in Casa, e gli somministrino vitto, vestito, servitù, et altro di suo bisogno, come avevano fatto per il passato; esprimendosi di fare tal donazione liberamente, ed anche per i molti benefizi, che asserisce con giuramento aver ricevuti dal detto Cav.re Michelangelo e suoi, in tutte le sue occorrenze di malattie, et altro, dalla morte del Cav.re Cap.no Giovanni loro padre in poi, onde fa ad esso donazione remuneratoria, poiché attese le indisposizioni sue abbisognando di straordinario aiuto, né potendo con le tenui rendite della sua rata patrimoniale supplire a tutto, aveva trovato sempre nel Cav.re Michelangelo la più amorevole assistenza, e soccorso, non mai prestatogli da veruno degli altri fratelli"²³². Michelangelo de' Giudici ottenuto la parziale reintegrazione del patrimonio del padre, così avevano fatto i suoi predecessori si dedica anch'egli, nel periodo compreso tra il 1630 ed il 1648, ad investire per l'acquisto di nuovi possedimenti e rafforzarne di conseguenza la consistenza²³³. Si contano ben 47 operazioni economiche nel solo "comune di Battifolle", dove il ramo principale aveva concentrato gran parte del proprio patrimonio dopo delle divisioni avvenute nel 1619 ed in seguito alle ripartizioni compiute tra Michelangelo ed i suoi fratelli nel 1634. Transazioni meno rilevanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo sono effettuate presso la località di Puglia, dove il padre Giovanni aveva ricevuto in dote dalla moglie alcune proprietà,

²³¹ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 40v-41r.

²³² *Ivi*, cc. 52r-52v.

²³³ *Cfr Ivi*, cc. 56r-64v.

nel “comune di Bagnoro” – già luogo di investimenti del casato de’ Giudici all’inizio del Cinquecento, ed infine nel “comune di Monte Giovi”, in cui Michelangelo aveva avuto beni dotati dalla moglie Maddalena di Francesco di Bernardino Burali. Interessanti sono anche le informazioni circa la natura degli appezzamenti terrieri acquistati o comunque permutati. Se infatti può essere verificata ancora una preponderanza ad investire in “terre lavorative” da coltivare a cereali, d’altro ancor più che rispetto al recente passato – ai contratti di compra-vendita del padre Giovanni – Michelangelo mostra un interesse consistente per le “chiuse di olivi” e per i terreni coltivati a vite. In questo senso, la razionalizzazione delle scelte economiche non riguarda più la località dove concentrare il patrimonio fondiaria, ma concerne anche il tipo di produzione, in quanto si tende alla diversificazione dell’attività produttiva, come quella riguardante la coltivazione della vite dell’olivo. Ancora dagli investimenti di Michelangelo emerge anche la volontà di valorizzare ulteriormente i propri possedimenti, soprattutto quelli di Bagnoro, ed organizzare ancor meglio la conduzione di questi mediante l’acquisto di ben cinque “case” da destinare con ogni probabilità ad unità abitative dei coloni legati alla terra dal contratto di mezzadria, in un vero e proprio processo di razionalizzazione rispetto al luogo di concentrazione del patrimonio familiare.

Malgrado le dinamiche demografiche che avevano determinato l’estinzione di due rami del casato, quelli di Girolamo e di Gregorio, e malgrado ancora i diversi orientamenti dei membri del casato che testano o a favore del ramo collaterale di Benedetto o di quello principale rappresentato da Michelangelo, la pratica legale di quest’ultimo appare in tutta la sua continuità con la tradizione del casato de’ Giudici che ad ogni generazione opera la suddivisione del patrimonio fondiario. Sembra allora persistere un atteggiamento mentale dalla notevole valenza identitaria che risulta essere probabilmente in ritardo con i più rapidi mutamenti determinati da questioni demografiche ed economiche. La riprova è costituita dalle disposizioni lasciate da Michelangelo nel 1649 una ventina di giorni prima della sua morte:

“Fece testamento li 19 agosto 1649 per rogito di Ser Leonardo Maurizi, nel quale istituì suoi eredi i figli maschi tanto nati che da nascere, e a questi sostituì in caso di morte senza figli il Ser.te Mag.re Benedetto, l’Alfiere Agostino e Bartolommeo de’ Giudici suoi fratelli.

Tutrice de' medesimi figli lasciò Maddalena Burali loro madre, e sua moglie”²³⁴.

La divisione appare di fatto limitata nella misura in cui gli eredi maschi di Michelangelo sono solamente due, Giovanni Carlo e Giovanni Francesco, ed in maniera inaspettata contro la logica della separazione interviene un nuovo testamento, disposto dall'anziano zio di Michelangelo, Angiolo che trasferitosi in giovane età a Roma dove ha condotto una brillante carriera ecclesiastica, lascia eredi del suo patrimonio anche i due discendenti del ramo principale del casato de' Giudici. In maniera più particolareggiata si legge nelle ultime volontà di Angiolo, sottoscritte il 29 marzo 1656 che: “per ragioni di prelegato [...] lascia alli SS.ri Giovanni Carlo e Giovanni Francesco figli del [...] Sig.re Cav.re Michelangelo [...] tutte le pretensioni, che esso S.r Testatore ha, o potesse avere sopra la casa dell'eredità paterna [...] In tutti i singoli beni mobili stabili e semoventi ragioni, crediti, azioni ecc., instituisce [...] per la quarta parte li suddetti SS.ri Giovanni Carlo e Giovanni Francesco [...] e nell'altre tre parti lascia et instituisce suoi eredi universali [...] li Ss.ri Benedetto, Agostino e Bartolomeo figliuoli del detto [...] S.re Cav.re Giovanni fratello di esso S.r Testatore [...] con condizione che morendo detti SS.ri Carlo e Giovanni Francesco, o chiascheduno di essi senza figli legittimi e naturali [...] vuole e ordina [...] che uno succeda all'altro, e morendo tutte due figli [...] sostituisce li suddetti SS.ri Benedetto, Agostino e Bartolomeo egualmente e per rata e porzione”²³⁵. In realtà riguardo ai diritti sull'eredità paterna, Angiolo beneficia Giovanni Carlo e Giovanni Francesco, ai quali spetta inoltre anche la quarta parte del proprio patrimonio, che nelle rimanenti tre parti viene diviso a favore degli altri nipoti, Benedetto, Agostino e Bartolomeo. Anche per un'altra ragione il testamento di Angiolo risulta fondamentale per comprendere la storia del casato de' Giudici in un momento così particolare come quello della metà del Seicento. Infatti, ad appena due anni di distanza, nel 1658:

“Per motivo della donazione fatta ... dal Sig.re Bartolommeo de' Giudici al Cav.re Michelangelo ... e ai figli di esso ... e per motivo dell'eredità dell'Abate Angiolo ... insorse lite tra il Cav.re Ser.te Maggiore Benedetto e l'Alfiere Agostino fratelli ... da una, e la Sig.ra Maddalena di Francesco Burali vedeva del medesimo Cav.re

²³⁴ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 53v.

²³⁵ *Ivi*, cc. 67v-68r.

Michelangelo, come madre unica e tutrice testamentaria ... dei SS.ri Giovanni Carlo e Giovanni Francesco ... pupilli. Fu agitata in Firenze nel tribunali delli Officiali de' pupilli, ove nel dì 20 settembre il detto Alfieri Agostino, in nome suo e dell'assente fratello Cav.re Serg.te Mag.re Benedetto, comparve domandando che i detti pupilli concorressero pro rata a difenderli dalle molestie inferite da i Giusti di Anghiari sopra i beni comprati dal già Abate Angelo de' Giudici ... nel territorio di Marciano ..., e che insieme rilasciassero due terze parti dell'eredità del defunto Bartolommeo ..., spettanti ai suddetti Alfieri Agostino e Cav.re Benedetto di lui fratelli, con i frutti percepiti Al che la Tutrice Burali in nome dei figli pupilli Giovanni Carlo e Giovanni Francesco ... con sua comparsa de' 5 dicembre 1658 rispose essere stata ... pronta a concorrere alla difesa della causa contro i Giusti d'Anghiari per la rata dell'eredità che se le aspetta de defunto Abate Angelo ...: e quanto ai beni rimasti nell'eredità del defunto Bartolommeo ... rispose esserne questi legittimi possessori come donatarii universali, producendo l'istrumento di donazione rogato Ser Gaspero Chiadini ... 11 gennaio 1648 Contraddisse sotto dì 10 dicembre 1658 l'Alfieri Agostino in nome anche dell'assente fratello Cav.re Serg.te Mag.re Benedetto ..., allegando esser nulla la donazione del detto Bartolommeo ..., siccome demente e inabile a contrattare. Sopra in qual punto compilatosi voluminoso processo mediante l'esame ... di ben molti testimoni, tra i quali il Prete Siretti Curato della Cattedrale Aretina, e li SS.ri Nicola Palliani, Giovanni Antonio Catani, Ascanio Bacci, Giovanni Battista Pezzoni, Cav.re e Cap.no Baccio Bacci, Paolo de' Conti di Bivignano, Carlo Bacci e Gentiluomi Aretini; emanò il dì 8 luglio 1659 l'infrascritta sentenza Giovanni Carlo e Giovanni Francesco ... conseguirono l'intiera eredità di Bartolommeo ... come donatarii di esso. E quanto all'eredità dell'Abate Angelo ... n'ebbero a tenore del di lui testamento la quarta parte. Morto poi ... il Sig. Bartolommeo, la quarta che a Lui era toccata, non passò già tutta intiera nei suddetti Giovanni Carlo e Giovanni Francesco ... poiché l'Abate Angelo nel suo testamento ... nel caso della morte di Bartolommeo senza figli, gli sostituì in due terzi li due fratelli Benedetto e Agostino, e nell'altro terzo gli sostituì Giovanni Carlo e Giovanni Francesco nipoti; dal che ne avvenne che Giovanni Carlo e Giovanni Francesco sulla porzione dell'eredità

dell'Abate Angelo toccata da Bartolommeo ebbero de jure la quarta tribellianica come primi eredi gravati; poi ogni resto di detta porzione devette dividersi in tre parti uguali, cioè in Benedetto, in Agistono e in Giovanni Carlo e Giovanni Francesco Giovanni Carlo e Giovanni Francesco ... dunque ebbero tre ottavi di tutta l'eredità ... i prefati Serg.te Mag.re Benedetto e Alfier Agostino ... dunque ebbero ognuno di loro due ottavi e mezzo di detta eredità, vale a dire cinque ottavi fra ambedue ...»²³⁶.

Sono questi avvenimenti determinanti per il casato de' Giudici, poiché dimostrano come esso alla metà del Seicento, per effetto delle divisioni e successive ricomposizioni del patrimonio, della proliferazione ed estinzione di alcuni rami collaterali, è in effetti diviso al suo interno tanto da porre in dubbio anche una sua stessa omogenea identità. I continui e repentini passaggi di quote ereditarie, la morte in poco più di un decennio di molti membri del casato, la scelta di Benedetto di trasferirsi a Pitigliano, la scomparsa prematura di Michelangelo - il capofamiglia del ramo principale - e la tenera età di suoi eredi maschi, finiscono per minare quell'equilibrio che si era mantenuto nel corso del Cinquecento e della prima parte del secolo successivo. Un equilibrio dinamico, fondato ricorrendo a strategie familiari non vincolanti il patrimonio, ma bensì tese a fornire a tutti i discendenti maschi la possibilità di poter realizzare se stessi. E' stato osservato in riferimento alle disposizioni testamentarie, come all'inizio del Seicento per effetto della divisione del patrimonio del ramo principale di Carlo de' Giudici, si fossero formati tra gli eredi ben due rami - quello di Girolamo e quello di Gregorio - e due vicende personali - di Francesco e Angelo - senza successioni parallele al ramo principale. Le disposizioni testamentarie di Francesco prima e degli "sfortunati" Girolamo e Gregorio poi - impossibilitati per natura a garantire una propria discendenza - aveva fatto intravedere un tendenza assai interessante volta a consolidare le linee parallele rispetto al ramo principale. In questo senso vanno letti i testamenti di Francesco, che lascia come erede Gregorio; di Girolamo che nomina ancora Gregorio come il titolare delle proprie sostanze; dello stesso Gregorio, che morto senza successione fa confluire il suo patrimonio e quelli ottenuti in eredità a beneficio del nipote Benedetto, minore di Michelangelo, accasatosi e soprattutto distaccatosi da Arezzo, dimostrando così un forte spirito di indipendenza. D'altro canto però, il ramo principale aveva ottenuto una

²³⁶ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 69r-72r.

parziale ricomposizione mediante le donazioni di Paolo e di Bartolomeo a favore del fratello maggiore Michelangelo. In questo panorama ancora stabile e riflettente un'apparente omogenea identità di casato, ma attraversato da tensioni pregresse, si manifestano le volontà testamentarie di Angiolo, un membro della generazione di inizio Seicento, da sempre lontano da Arezzo. Egli, volendo testare con finalità egualitarie, nel beneficiare tutti i suoi parenti, quindi anche i nipoti appartenenti al ramo principale, in realtà fa deflagrare all'interno del ramo principale quelle tensioni che si sono consolidate nel corso delle generazioni, ma che alla fine hanno probabilmente determinato la creazione di due "fazioni" rappresentanti rispettivamente gli interessi della primogenitura e quelli dei cadetti. In questa logica è possibile comprendere le ragioni per le quali tanto Agostino che Benedetto de' Giudici impugnano il testamento dello zio Angelo ma anche la donazione che un altro fratello minore, Bartolomeo aveva compiuto a beneficio del maggiore, Michelangelo, e della sua discendenza. Comunque non soltanto motivi generazionali e individuali, ma certamente materiali ed economici possono rendere ragione della lite giudiziaria scoppiata all'interno del casato. L'eredità dell'abate Angiolo doveva essere assai considerevole: e soprattutto la diversa destinazione di questa poteva certamente spostare a favore di una o dell'altra "fazione" l'equilibrio all'interno dei de' Giudici.

Il verdetto emesso dal magistrato fiorentino "de' Pupilli", nel quale intervengono come testimoni molte delle famiglie patrizie incontrate nei registri delle tratte ed iscritte nel libro d'oro della comunità di Arezzo a seguito dell'emanazione della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, nella sua volontà "salomonica" in realtà garantisce, nella retta interpretazione degli atti legali presentati, soprattutto il ramo principale la possibilità di disporre in tutta libertà della donazione ottenuta da Bartolomeo. D'altro canto gratifica almeno in parte le richieste di Agostino e di Benedetto de' Giudici circa le ripartizioni del patrimonio dell'abate Angiolo in merito alla quota del fratello Bartolomeo.

Un ennesimo, ma questa volta probabilmente cercato con intelligenza, soccorso testamentario alla saldezza economica del ramo principale dei de' Giudici è rappresentato dalle disposizioni istituite con fedecommesso da Lorenzo Ricciardi-Accolti nel 1666²³⁷. Giovanni Carlo, figlio primogenito di Michelangelo, avendo

²³⁷ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 87r-88v: "L'anno 1668, 9 dicembre morì in Roma l'Avvocato Lorenzo del fu Nicola Ricciardi-Accolti Collaterale di Campidoglio, Gentiluomo Aretino, suocero del S.re Giovanni Carlo del fu Cav.re Michelangelo de' Giudici [...] Morì senza successione maschile. Nel suo ultimo testamento [...] lasciò usufruttuaria la Sig.ra Maddalena di Bernardo Caponsacchi sua consorte, ed eredi universali le tre sue figlie, cioè

sposato Matilde Ricciardi-Accolti, unica erede assieme alle altre due sorelle Vittoria – sposata con Guido Antonio di Giovan Battista Burali – e Elisabetta andata maritata con Bartolomeo di Jacopo Albergotti ottiene, oltre la dote di 2.500 scudi, altri 1.000 come integrazione dalla successione di parte del patrimonio della famiglia della moglie. Al cospetto della ragguardevole eredità della famiglia Ricciardi-Accolti, destinato nella sua natura immobiliare ai nipoti Girolamo, Nicola ed Alessandro figli di Cosimo Ricciardi, i beni extradotali di Matilde costituiscono ben poca cosa, ma comunque sempre una gratificazione consistente rispetto ad un diritto già acquisto con le nozze. Oltre il beneficio monetario, Giovanni Carlo de' Giudici ottiene anche di poter in qualche modo di prendersi in carico la fama e la considerazione di una potente famiglia aretina, quella degli Accolti, le cui memorie vanno ad integrare l'archivio familiare dei de' Giudici. Sarà proprio da questo "corpus" di ricordi familiari che Angelo Lorenzo, discendente di Giovanni Carlo, curerà in quanto collettore la storia degli Accolti, fino alla loro estinzione nel ramo aretino avvenuta intorno al 1630.

Malgrado le forti tensioni all'interno del casato de' Giudici e il tentativo di limitare il possesso di diritti testamentari da parte dei due rami collaterali, la strategia di investimento fondiario come la pratica della destinazione ereditaria dei beni di famiglia non subiscono modificazioni rispetto al passato. Parte delle rendite ottenute dal patrimonio fondiario insieme benefici ottenuti dai testamenti del pro-zio Angiolo e del suocero Lorenzo Ricciardi-Accolti sono probabilmente investiti da Giovanni Carlo

Matilde maritata al detto S.re Giovanni Carlo de' Giudici ..., Vittoria maritata al S.re Giudo Antonio di Giovanni Battista Burali nel 1667, ed Elisabetta piccola fanciulla (fu poi maritata nel 1680 al Cav. Bartolomeo di Jacopo Albergotti). La dote a tutte fu piastre 2500; e poiché alla S.ra Matilde prima figlia ne aveva promesse ... solamente 2400, gliene lasciò nel testamento altre 100 con più e vari legati d'argento, quadri, e altri mobili ad essa e al S.re Giovanni Carlo de' Giudici suo consorte. Alle quali tre figlie si dichiarò inoltre aver promesso e rispettivamente lasciato per dote et altro più che non li poverrebbe di legittima. Proibì alla moglie erede usufruttuaria ogni detrazione di falcidia o trebellianica; sostituendo dopo sua morte le dette tre figlie per equal porzione, volgarmente, e per fidecommissio e soggiunse le quali mie figlie perciò morendo in qualsivoglia tempo senza figli maschi e femmine, li sostituisco reciprocamente li discendenti maschi e femmine di ciascheduna di esse, dichiarando che la mia roba voglio che si conservi nelli discendenti de' corpore meo effettivamente [...] L'eredità del detto Lorenzo Ricciardi-Accolti non fu molta per le prefate tre sue figlie, poiché egli testò anche a favore degli aganti suoi, leggendosi nel detto testamento: Alli SS.mi Girolamo, Nicola et Alessandro Ricciardi miei nipoti figli del già Sig.re Cosimo mio fratello lascio prima tutti i libri [...] Item Lascio alli medesimi tre il podere di S. Polo sotto la Pieve e le terre che sono in quel d'Antria in luogo detto la Chianaccia. Lascio ancora alli medesimi tutta la porzione che ho nelle due nostre Case poste in Arezzo a S, Domenico. Alli detti Ss.ri Nicola et Alessandro Ricciardi solamente lascio il podere di S. Paolo detto della Madonna con li terreni poco lontani ...; la casa di Valle-lunga in Arezzo e tutti gli altri beni et effetti provenienti dall'eredità della buona memoria del Sig. re Leonardo Accolti, che nel suo ultimo testamento chiamò li discendenti maschi di Beatrice sua sorella e mia madre [...] Il s.re Leonardo Accolti, ultimo maschio di tal Famiglia, nel suo testamento fatto in Firenze nel 1630, lasciò la sua eredità e il suo cognome prima al S.re Angelo ...".

negli acquisti di appezzamenti di terreni realizzati nel decennio che dal 1672 fino al 1682²³⁸. In questa circostanza i *Ricordi* non rimandano ad una dettagliata rassegna, ma si limitano ad informare che gli investimenti per un importo di circa 1.600 scudi sono avvenuti tutti nel “comune di Battifolle”, dove come è stato ripetuto dall’inizio del XVII si concentra gran parte del patrimonio del ramo principale. Per quanto riguarda poi la trasmissione del patrimonio fondiario occorre evidenziare che al momento della prematura morte di Giovanni Carlo egli, pur nominando tutori la moglie, il fratello Giovanni Francesco ed il cugino Simon Francesco della Fioraja non dispone una linea di successione tra i suoi figli maschi, facendo evidentemente intendere che essi sono tutti eredi in pari diritto. Diversamente da quanto di potremmo attendere il testante ha premura di dichiarare un debito certamente consistente contratto con il fratello minore e per questo motivo impegna i suoi eredi ad estinguerlo quando fosse stato possibile²³⁹.

Solamente a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo si verifica una interessante specificazione, un significativo perfezionamento rispetto alla tradizionale consuetudine di testare propria del ramo principale del casato de’ Giudici²⁴⁰. In realtà già con la generazione di Giovanni Carlo e Giovanni Francesco, il patrimonio fondiario nella disponibilità tanto del primo che del secondo rimane indiviso di fatto, nel senso che Giovanni Francesco, non sposandosi ed abbracciando la vita religiosa, non richiede la liquidazione della sua parte e rimane a vivere presso la casa avita insieme al fratello. Con le disposizioni testamentarie di Giovanni Francesco la successione della sua parte di eredità viene posta sotto vincolo della primogenitura a

²³⁸ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, c. 98r: “Più e diversi acquisti fece il detto S.re Giovanni Carlo, i quali si leggono nel vegliante estimo della Città Porta S.Clemente ... ascendenti in tutto alla somma di fiorini circa 160 che sono scudi 1600 incirca; e i beni acquistati ... esistono tutti nel Comune di Battifolle”.

²³⁹ Cfr *Ivi*, c. 97v: “[Giovanni Carlo] fece testamento la sera del 17 gennaio 1685 ... lasciando tutori la S.ra Matilde Ricciardi-Accolti sua moglie, il Cav.re Cap.no Giovanni Francesco suo fratello e il Cav.re Simon Francesco dalla Fioraja suo Cugino (nascevano ambedue da due sorelle Burali); Né altro di notevole di legge in esso, sennonché il seguente paragrafo: Item il medesimo S.re Giovanni Carlo confessò aver ricevuto dal Sig.re Cav.re Cap.no Giovanni Francesco Giudici scudi milleottococinquanta (1850) in più volte per diverse sue urgenze, quali detto suo Sig.re Fratello avanzati con le proprie sue fatiche; onde volendo riconoscere verso il medesimo la buona fede, ne ha fatta la presente dichiarazione, volendo, che alli suoi eredi sieno al medesimo restituiti al ogni sua posta e volontà”.

²⁴⁰ *Ivi*, c. 111v: “[il Sig.re Cav.re Giovanni Francesco] il dì 5 [dicembre]aveva fatto testamento ... dispose che di tutti i suoi beni esistenti nella Diocesi Aretina fusse usufruttuaria la Sig.ra Angiola Chiaromanni consorte del Cav.re Angel Lorenzo ... primo nipote del S.re Testatore; e che susseguentemente il detto usufrutto si dissolvesse nella discendenza masculina del detto S.re Cav.re Angel Lorenzo in forma di primogenitura in infinito [...] La primogenitura da lui istituita viene ad abbracciare la precisa metà di tutto il patrimonio di questa casa, goduto indiviso dall’istesso Cav.re Can.co Giovanni Francesco e dal fu Sig.re Giovanni Carlo suo unico maggior fratello, morto già nel 1685”.

favore del nipote maggiore Angelo Lorenzo, al quale dovrà succedere la sua linea di discendenza nel persona del primogenito. Non si è ancora in presenza di disposizioni che vincolano l'intero patrimonio e che stabiliscono dal punto di vista del primo testatore la successione prestabilita degli eredi, ma nello stesso tempo possono essere sottolineate alcune fondamentali differenze rispetto al recente passato. Innanzitutto la metà del patrimonio fondiario viene concesso anche ai figli cadetti di poterne usufruire e di essere nominalmente intestatari in parti uguali insieme al fratello maggiore. Per mezzo di tale procedura non risulta necessaria la divisione di fatto ma il fratello cadetto può, oppure meglio, è indotto a non formare una propria famiglia e a vivere nella stessa casa del primogenito e tendenzialmente l'unico prosecutore della discendenza, il quale gode senza dover rendere conto dell'altra metà avuta per diritto di primogenitura. In cambio di questo sacrificio alle tradizionali ambizioni personali si tenta programmare per i figli minori una carriera sacerdotale, come nel caso del canonico Giovanni Francesco, ambiziosa e soddisfacente anche dal punto di vista economico, oppure una ottima posizione a corte, come nel caso di Anton Filippo che merita a breve un particolare approfondimento. Il cadetto celibe, ma gratificato nella carriera personale, potrà incrementare il patrimonio della propria famiglia testando a favore dei suoi giovani nipoti ai quali generazione dopo generazione viene riproposto lo stesso copione di una rappresentazione della vita che predetermina i ruoli da interpretare. In questo senso il ramo principale del casato de' Giudici appare molto lontano rispetto alle dinamiche seicentesche in cui, garantito il pari diritto di accedere e di disporre del patrimonio, si incrementa la proliferazione dei rami del casato, si concede la possibilità di realizzare le ambizioni personali, ma al contempo si incrementa la speranza di ottenere compensazioni patrimoniali o finanziarie per mezzo di testamenti o donazioni che non necessariamente si devono manifestare.

In merito a questo importante mutamento delle pratiche successorie verificatosi entro il ramo principale possono essere avanzate alcune ipotesi. Innanzitutto sembra abbastanza evidente l'assunzione di strategie tipiche del casato degli Accolti – oggetto diffuso del prossimo capitolo - che già nel corso del Cinquecento fondano la propria fortuna con la riproposizione generazione dopo generazione di uno schema fisso. Al primogenito viene data la responsabilità di garantire la discendenza e di rappresentare con lustro ad Arezzo o a Firenze la famiglia. Sui cadetti “si investe” come possibili protagonisti nell'ambito culturale, politico ed ecclesiastico per garantire loro ed i possibili successori, carriere altrettanto illustri e fonti di sostentamento adeguate a non

intaccare il patrimonio familiare e possibilmente aumentarlo ulteriormente di quegli investimenti iniziali occorsi per aprire le posizioni dei cadetti stessi. L'influenza degli Accolti sui de' Giudici è facilmente riscontrabile dal matrimonio che Giovanni Carlo aveva contratto con Matilde figlia di Lorenzo Ricciardi-Accolti intorno agli Sessanta del Seicento, dalla possibilità di accedere ai ricordi di quella gloriosa famiglia ed attestata addirittura nella pratica di appellare i discendenti maschi con i nomi tipici della famiglia Accolti, come Lorenzo, Antonio, Angelo.

Una seconda ipotesi, questa di natura prettamente economica, può essere avanzata per interpretare il mutamento strategico nella amministrazione e nella trasmissione del patrimonio. Questo fenomeno si manifesta, almeno entro il ramo principale, alla fine del Seicento proprio nel momento in cui dal punto di vista della valutazione dei patrimoni familiari a livello generale in Arezzo è stata riscontrata una tendenza ad una riduzione assai considerevole, tanto da permettere l'uso del termine "crisi economica strutturale". E' possibile allora che le tradizionali programmazioni economiche e demografiche del Cinquecento e della prima metà del Seicento fondate sull'incremento di un patrimonio divisibile da incrementare, come vedremo a breve, mediante l'esercizio del "mestiere delle armi" nelle galere dell'ordine cavalleresco di S. Stefano, non sono più funzionali, razionali, redditizie. Serve forse come hanno dimostrato gli esempi della famiglia Accolti, che alcuni brillanti membri del casato principale dei de' Giudici si avvicinino con circospezione alla corte fiorentina, e se possibile entrino in rapporto personale e di "familiarità" con il granduca oppure con qualche membro della famiglia Medici. Occorre quindi apportare alcuni mutamenti sui quei comportamenti che vanno a determinare il senso stesso dell'identità del casato de' Giudici.

Rimane da verificare la sorte degli altri tre rami del casato de' Giudici e porla in relazione con la discendenza principale. Nel 1722 si estingue la linea generata, nel 1644 da Benedetto, secondogenito di Giovanni e fratello minore di Michelangelo, e che, malgrado la breve parentesi rappresentata dalla lite giudiziaria intentata con il fratello Agostino nei confronti dei nipoti Giovanni Carlo e Giovanni Francesco in merito alle donazioni di Bartolomeo e dell'abate Angiolo, rimane sostanzialmente estranea alle vicende aretine degli altri rami de' Giudici. Benedetto infatti è militare di professione al soldo della monarchia spagnola e successivamente al servizio di casa Medici in Toscana. Gode di una dote remunerosa da un matrimonio contratto con una

famiglia non nobile, si è stabilito a Pitigliano, e soprattutto nei suoi figli Giovanni - anch'egli militare di professione e con il quale si estingue la discendenza - e Gregorio tutti i possedimenti in Arezzo vengono alienati al cugino Francesco del ramo di Agostino de' Giudici²⁴¹. Anche Giovanni aveva contratto un matrimonio non nobile con Giuliana Falla di Porto Ercole seguendo una tradizione stabilita per la prima volta entro il casato de' Giudici dal padre, e dando così il senso di un effettivo allontanamento anche a livello di mentalità rispetto alle pratiche e consuetudini identitarie del patriziato aretino.

Molto meno originale rispetto alla natura essenza eterodossa della discendenza di Benedetto, è la vicenda tanto del ramo generato da Agostino di Giovanni, nel 1657, quanto di quello certamente più longevo di Camillo di Giovanni creato nel 1554, ma che, come abbiamo già accennato, al momento della sua iscrizione nella classe dei patrizi aretini per disposizione della legge del 1750, è rappresentato dall'unica discendente donna e di fatto estinto.

Riguardo al primo può essere riscontrata una significativa continuità nei tentativi di ottenere “giustizia” ricorrendo a tribunali oppure minacciare di rivolgersi ad essi. I figli di Agostino, infatti, dapprima sono protagonisti di una sentenza richiesta da loro stessi per l'attribuzione dell'eredità paterna²⁴², e successivamente troviamo uno di questi, Anton Giovanni, intenzionato a rivendicare nei confronti dei propri cugini presunti diritti sul patrimonio del proprio avo, ossia Giovanni de' Giudici. In particolare la lite del 1693 ci informa dell'incapacità di Francesco e Anton Giovanni di trovare un accordo fra di loro siano costretti a richiedere l'arbitrato del commissario fiorentino in Arezzo. Abbiamo già incontrato Agostino promotore e protagonista una di causa intentata contro i nipoti, discendenti diretti del ramo principale. Ora ritroviamo i suoi figli che si contengono il patrimonio familiare. Tale coincidenza non è frutto del caso, in quanto tali azioni sono molto spesso determinate dalla scarsa strutturazione di un ramo appena sorto, dalla sua debolezza intrinseca, tanto più acuita quanto più a partire

²⁴¹ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 125v: “Alienò tutto il suo patrimonio nel territorio aretino [...] La villa di Gazzi (la qual il Serg.te Mag.re loro padre ereditò nel 1653 dal Cav.re Gregorio di Carlo ... suo Zio), con un podere appresso, fu da essi venduta nel 1684 [...] Al prefato S.re Giovanni premorì il detto suo minor fratello Gregorio [...] Amendue per scritta privata [...] cedettero al loro cugino S.re Francesco del già Cav.re Agostino [...] per durante la di lui vita, l'usufrutto della Casa o Torre del Poggiolo nel comune di Gazzi, e del contiguo effetto vitato e olivato [...] il tutto per prezzo di scudi 45”.

²⁴² Cfr *Ivi*, c. 123v: “Fin dal gennaio 1693 Il Sig.re Senatore Giovanni da Fortuna Commissario di Arezzo, Arbitro eletto concordemente dai SS.ri Francesco e Anton Giovanni fratelli e figli del fu Cav.re Agostino [...] per la divisione de' loro beni patrimoniali, pronunziò il suo Lodo, assegnando a ciascuno la sua rata”.

dalla seconda generazione il patrimonio è posto sotto la pratica della divisione tra i figli maschi. A distanza di appena otto anni, nell'aprile del 1701:

“L’anno 1701 29 aprile il S.re Anton Giovanni del fu Cav.re Agostino ... esibì una sua comparsa del seguente tenore ... Davanti l’Ecc.mo S.re Giudice Ordinario Aretino comparisce il S.re Anton Giovanni Giudici Nobile Aretino ... esponendo, come avendo ritrovato tra l’altre sue scritture l’appresso disposizione o testamento del S.re Cap.no Giovanni Giudici suo nonno paterno e desiderando che il medesimo si conservi a perpetua memoria de’ posteri ... et ad effetto che maggiormente apparisca l’esecuzione della volontà di detto S.re Cap.no Giovanni indusse le ricevute del Rettore della Pieve di Battifolle per la celebrazione delle messe a tenore della disposizione di detto S.re Testatore

E vi è inserito l'accennato recapito, il quale non è mica un vero testamento, ma un semplice chirografo, o sia memoria della volontà del moribondo disponente con la firma di esso e di alcuni suoi figli e fratelli ... E neppure il foglio esibito nei suddetti atti dal prefato S.re Anton Giovanni è l'originale, ma bensì una vecchia copia di mano del S.re Girolamo de' Giudici ... L'originale è per la metà smarrito e solo una parte di esso cioè il secondo foglio, in piè di cui sono le originali firme predette, si conserva in questa casa. Le messe annue, ordinate nella detta disposizione, sono venti; il peso di esse è sopra il frutto di una chiusa d'olivi, detta la chiusa da poggio, nel Comune di Battifolle, lasciata perciò dal disponente medesimo al suo secondogenito Benedetto, il quale nelle suddivisioni col maggior fratello Cav.re Michelangelo l'anno 1631 conseguì la detta chiusa sopra il pareggio delle parti, appunto on esecuzione della mente del comun padre ... Il tenore della suddetta istanza del S.re Anton Giovanni de' Giudici dell'anno 1701 par che denoti il peso et obbligo dell'annua celebrazione delle dette messe essere presso di Lui sua Casa. Ed infatti al detta chiusa del poggio ... è parte di quel podere detto sasso bianco, o sia poggio falconieri, goduto appunto dalla Casa di Lui. Come detta chiusa, lasciata al Cav.re Cap.no Giovanni col detto peso al figlio secondogenito Benedetto passasse da questo nell'altro figlio

Agostino, non se ne sa l'atto preciso; ma è referibile alle diverse permutate tra di loro seguite²⁴³

Sembrano addensare vecchie ombre e mai spente rivendicazioni tra la discendenza di Agostino ed il ramo principale. In realtà non vi verificano contrasti tali per i quali è necessario l'intervento di un tribunale, come avvenne tra il 1658 ed il 1659. E' però significativo che Anton Giovanni adombri l'eventualità che le disposizioni testamentarie del nonno non siano state rispettate al momento della divisione del patrimonio del cavaliere Giovanni. Al di là infatti della velata intenzione di questo di indirizzare verso il ramo il peso delle messe da celebrare a suffragio del nonno, emerge comunque una inquietudine, una insoddisfazione, una volontà di ricercare i termini di una presunta ingiustizia che è circolata a lungo il ramo di Agostino e della quale Anton Giovanni si è probabilmente nutrito. Tutto ciò probabilmente può essere stato aggravato dal fatto che presumibilmente questo ramo potesse stare in difficoltà, anche perché lo stesso Anton Giovanni lo abbiamo ritrovato nel 1693 in disaccordo con il fratello per la divisione dell'eredità del padre Agostino. La compattezza del casato è quindi un modello verso il quale si tende e si tenta di mostrare in pubblico: al contrario come avviene per i de' Giudici esso non un valore scontato, ma è messo in discussione in privato e talvolta anche in pubblico, nonostante le periodiche ricomposizioni.

Riguardo infine la linea di discendenza di Camillo di Giovanni de' Giudici, la prima a distaccarsi dal ramo principale fin dalla metà del Cinquecento, l'autore di questi *Ricordi*, Giovan Francesco, fornisce notizie sintetiche proprio a causa del fatto che fin dall'inizio i suoi componenti si trasferiscono in una propria residenza e conducono una esistenza parallela rispetto al ramo principale e alle articolazioni di questo sorte nel corso del Seicento. Non è mai riuscito a strutturarsi in più linee facendo di conseguenza ipotizzare che, forse a motivo di una scarsa consistenza demografica, abbia però introdotto pratiche di trasmissione del patrimonio volte a beneficiare essenzialmente un membro per ogni generazione. La discendenza quindi di Camillo, distante dalle ripartizioni dei beni ereditari, lontana dalle questioni e tensioni tra rami di un casato, corre però sempre il rischio di non garantire una continuità responsabilizzando solamente un proprio erede maschio. E proprio per questo motivo trova la propria estinzione nei fatti già nel corso della prima metà del Settecento.

²⁴³ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al, cc. 107r-108r.*

2. *La rete di matrimoni, il potere politico, le ammissioni all'ordine di S. Stefano e le carriere militari*

Abbiamo potuto riscontrare come dall'analisi delle pratiche successorie intorno alla fine del Seicento e all'inizio del Settecento le vicende del ramo principale cominciano a diversificarsi rispetto alla staticità dei rami collaterali e soprattutto il primo tende a rappresentare tutto il casato de' Giudici, oltre che a rimandare una nuova immagine identitaria di sé. Diversamente il riscontro delle relazioni stabilite mediante i matrimoni, la verifica delle competenze di potere politico esercitato all'interno della comunità aretina, il gradimento mostrato per l'istituzione dell'ordine di S. Stefano, e da ultimo la rassegna di coloro che si dedicano al mestiere delle armi, permette di riproporre una idea tendenzialmente unitaria dell'identità del casato de' Giudici, senza però annullare completamente le differenze che le dinamiche delle strutture materiali – condizione patrimoniale e comportamenti demografici – hanno ormai sedimentato. D'altro canto tali indicatori, emersi dall'analisi dei *Ricordi*, costituiscono e strutturano al contempo il concetto stesso di famiglia patrizia, anche quando viene ad articolarsi in più rami.

Per la sua maggiore longevità, la linea principale rimanda dal punto di vista quantitativo maggiori informazioni rispetto alle discendenze collaterali, ma nonostante questa oggettiva differenza, è possibile verificare con immediatezza e con grande interesse che almeno i componenti maschi del casato contraggono matrimonio entro la cerchia dei loro "pari". In maniera più specifica, e soprattutto utilizzando una classificazione del ceto dominante e privilegiato aretino introdotta dalla legge che regolamenta la nobiltà toscana nel 1750 i discendenti de' Giudici sposano donne solamente di famiglie "patrizie". L'equivoco che potrebbe sorgere può essere immediatamente chiarito, ma nello stesso tempo ci permette di compiere alcune considerazioni interessanti. La legge di riforma varata nel corso della reggenza lorenese, come è noto, introduce, almeno nelle città più antiche del granducato, una differenziazione tra "patrizi" e "nobili" rispetto al possesso più o meno antico del godimento della massima carica politica cittadina. In realtà il criterio di un'idea di nobiltà di natura gentilizia se è funzionale agli interessi politici della reggenza, dal punto di vista dell'essenza stessa di un requisito che va a determinare la costituzione di un ceto nobile non ha alcun valore, giusta la lezione di Pompeo Neri. Di

conseguenza da punto di vista storiografico i de' Giudici che da più di 200 anni sono presenti nella prima borsa dell'ordine della nobiltà sono tanto patrizi quanto gli Arcangioli o Ricciardetti, che per la loro giovane ammissione al godimento del "gonfalonierato" sono definiti dalla legge del 1750 "nobili semplici". E' però di grande rilievo verificare che entro le articolazione delle mentalità e il sistema di riferimento per la rappresentazione della realtà i de' Giudici mostrano di essere coscienti di una distinzione da seguire nelle loro politiche matrimoniali e per mantenere sempre e comunque il livello del proprio rango, tra un patriziato più recente ed un patriziato più tradizionale. In effetti i Bacci – per tre volte²⁴⁴ – i Burali – per due²⁴⁵ – i Pezzoni²⁴⁶, i Ricciardi-Accolti²⁴⁷, i Chiaromanni²⁴⁸, i Giullichini²⁴⁹, i Roselli²⁵⁰, i Fossombroni²⁵¹, i Brandaglia²⁵² ed i Nardi²⁵³ sono tutte famiglie o casati che vantano una antica nobiltà civile. Come è stato già evidenziato a questa logica e di conseguenza a questa pratica che contribuisce a mantenere il rango di nobile, si

²⁴⁴ Cfr. *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 8v: "L'anno 1537 adì ... Giovanni di Vincenzio di Giovanni de' Giudici diede l'anello matrimoniale alla nobil Donzella Maria Tita di Gualtieri Bacci sua sposa"; c. 14r: "L'anno 1573 adì ... Carlo di Giovanni di Vincenzio de' Giudici diede l'anello matrimoniale alla nobil donzella Livia d'Antonio Bacci sua sposa"; c. 25r: "L'anno 1618 nuovamente accasossi Girolamo di Carlo de' Giudici Dottore di legge, dando l'anello il dì 30 aprile a Lucrezia di Carlo Bacci vedova di Bartolomeo Francesco Bacci. La dote sue fu scudi 1700".

²⁴⁵ Cfr *Ivi*, c. 18v: "L'anno 1601, il primo di maggio il Cavaliere Giovanni di Carlo de' Giudici diede l'anello matrimoniale nella pieve di Arezzo alla sua sposa Signora Cassandra di Benedetto Burali"; c. 39r: "Il dì 9 febbraio 1634 il Cavaliere Michelangelo figlio primogenito del Cav.re Cap.no Giovanni di Carlo de' Giudici sposò la S.ra Maddalena di Francesco di Bernardino Burali [...] La dote fu scudi 2400".

²⁴⁶ Cfr *Ivi*, c. 3r: "Vincenzio figliuolo del sopraddetto Giovanni di Vincenzio de' Giudici ... sua consorte fu una Gentildonna Pezzoni d'Arezzo".

²⁴⁷ Cfr *Ivi*, c. 84r: "Il dì 26 ottobre il S.re Giovanni Carlo, figliuolo primogenito del fu Cav.re Michelangelo [...] avendo 27 anni compiuti, sposò la Sig.ra Matilde figlia dell'Avvocato Lorenzo Ricciardi Accolti Collaterale di Campidoglio, abitante in Roma [...] La dote fu scudi 2400".

²⁴⁸ Cfr *Ivi*, c. 109v: "L'anno 1701 il dì 27 novembre il Cav.re Angel Lorenzo nella sua età d'anni 31 compiti, si accasò con la Signora Angiola del fu Cav.re Conte Giovanni del Conte Stefano Chiaromanni vedova del già Pietro Jacopo d' Ascanio Bacci, d'anni 29 [...] testimoni li SS.ri Cav.re Giovanni Girolamo del Cav.re Cap.no Baccio Bacci e Abate Angelo Tommaso del Cav.re Albizio Albergotti [...] Fu fissata la dote in scudi cinquemila".

²⁴⁹ Cfr *Ivi*, c. 23v: "L'anno predetto 1609 Girolamo di Carlo de' Giudici Dottore di legge, minor fratello del prefato Cavaliere Giovanni, volle accasarsi, e prese in moglie Doralice di Fulvio di Camillo Guillichini vedova di Antonio Subiani con dote di scudi 1800".

²⁵⁰ Cfr *Ivi*, c. 27r: "Adì 16 maggio 1622 Gregorio di Carlo de' Giudici sposò Angiola di Francesco Roselli, con dote di scudi 1400".

²⁵¹ Cfr. *Ivi*, c. 53r: "L'anno 1649 adì 17 gennaio il Cav.re Gregorio di Carlo di Giovanni de' Giudici, vedovo di Angiola Roselli, sposò Maria Cinzia di Virginio di Giuseppe Fossombroni vedova di Paolo Ricciardetti [...] testimoni Orazio d'Alessandro Spadari e Bernardino di Stefano Ricciardetti [...] La dote fu Sc. 1500."

²⁵² Cfr *Ivi*, c. 68v: "L'anno 1657 l'Alfiere Agostino del già Cav.re e Cap.no Giovanni di Carlo de' Giudici si accasò con la Signora Lisabetta di Leonardo Brandaglia [...] dote in somma di scudi mille".

²⁵³ Cfr *Ivi*, c. 122v: "L'anno 1716 il S.re Anton Giovanni del fu Cav.re Agostino ... Agnato di questa Casa ... nella sua età d'anni 48, tuttoché diviso dal S.re Francesco ... suo maggior fratello, si accasò con la S.ra Lisabetta del Cap.no Angiolo Nardi ... la promissione della dote di Sc. 1000".

sottraggono tanto Benedetto di Giovanni de' Giudici²⁵⁴, che il figlio Giovanni²⁵⁵, i quali, militari di professione, lontani da Arezzo, si stabiliscono a Pitigliano, vendono i beni di famiglia e sposano donne di origine borghese ma con doti importanti, ben più remunerose, ad esempio, dei discendenti di Agostino. E' proprio le differenze di non poco conto rispetto all'entità delle doti matrimoniali che fanno emergere nuovamente distinzioni tra i rami del casato. Basti pensare solamente, a mo' di esempio, alla oggettiva incomparabilità dei 5.000 scudi ottenuti, nel 1701, da Angelo Lorenzo per il suo matrimonio con Angiola Chiromanti e i 1.000 ricevuti da Anton Giovanni figlio di Agostino appena quindici anni dopo.

Per quanto riguarda il ruolo politico esercitato dai de' Giudici all'interno della comunità aretina, l'autore dei *Ricordi*, Giovan Francesco non annota con esattezza degli ascendenti di cui rammenta le vicende più importanti il grado della loro nobiltà, né soprattutto da quando il proprio casato gode del gonfalonierato. Tali informazioni sono con ogni evidenza sottintese, quasi che la loro determinazione temporale limiti al contrario il possesso di un rango politico e quindi una nobiltà civile che fondandosi "ab memorabis temporibus" non potesse esserne quantificata l'antichità. Esiste comunque una ragione che può essere dedotta con maggiore precisione. Come è stato evidenziato nei capitoli precedenti, il sistema delle magistrature aretine è costituito in maniera tale che il "gonfalonierato", per essere una dignità riservata alla famiglia di appartenenza, si trasmette in maniera diretta per via ereditaria. Inoltre, sempre secondo le disposizioni statutarie aretine, al primo grado dell'ordine nobiliare può essere ammesso solamente un membro, il più anziano, di una famiglia o addirittura di un casato. E' evidente, allora, che elencare con precisione rango di ogni singolo individuo di tutte le discendenze de' Giudici, per effetto degli "squittini" e delle imborsazioni compiute ogni cinque anni dai "riformatori", per Giovan Francesco non ha alcun senso, poiché ogni membro del casato è potenzialmente un "gonfaloniere", in quanto la dignità di nobile non è direttamente riferibile a lui stesso, bensì alla discendenza di appartenenza.

²⁵⁴ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al*, c. 46v: "Nel seguente anno 1644 il prefato Sergente Mag.re Benedetto de' Giudici si accasò a Pitigliano con Caterina Laurenti di detto luogo, e n'ebbe scudi duemila di dote".

²⁵⁵ Cfr *Ivi*, c. 93r: "Il Sig.re Giovanni di Lui [di Benedetto] primogenito fin dall'anno antecedente 1674 erasi accasato in Pitigliano con Giuliana Falla di Pontercote, per il quale matrimonio conseguì molte migliaia. La dote però fu di scudi duemila solamente [...] Molto più essa ebbe in appresso per estradotali".

In realtà il possesso del primo grado dell'ordine della nobiltà aretina è comunque deducibile indirettamente da una annotazione che Giovan Francesco compila fin dalle prime pagine delle sue ricordanze. Di Giovanni di Francesco di Benedetto de' Giudici, la cui auto-descrizione del patrimonio nei libri catastali del 1493 costituisce la prima certa informazione del casato, è riportato che nel 1500 fu "Capo de' Rettori di detta Fraternita"²⁵⁶. Si tratta di una funzione amministrativa particolare non relativa direttamente alla gestione del comune, ma sempre di un ente che per le fondamentali funzioni sociali ed economiche che svolge ad Arezzo tanto in epoca medievale che in età moderna, manifesta comunque un notevole ruolo politico. Inoltre gli statuti della comunità aretina e quelli particolari di questo ente dispongono che la suprema carica del governo della Fraternita è riservato solo a coloro erano stati "imborsati" tra i "gonfalonieri". Ora che Giovan Francesco, così restio a ricordare il ruolo politico dei propri antenati, abbia consapevolmente scelto di fornire questa informazione indiretta - ma comunque chiara nel suo significato per coloro che conoscevano il sistema istituzionale di Arezzo - oppure che a corto di notizie su Vincenzio di Giovanni abbia voluto rafforzare il "curriculum" di questo, non ci è dato di sapere. E' comunque certo che dalla lettura dei *Ricordi* si può comprendere che i de' Giudici già dall'inizio del XVI secolo godono del primo grado della nobiltà civile aretina.

Tutto ciò sembra in effetti bastare poiché per la seconda informazione rispetto ad un ruolo comunque di esercizio di un potere occorre attendere quasi due secoli, quando "Il dì 15 ottobre 1673 il Sig.re Giovanni Carlo del fu Cav.re Michelangelo de' Giudici, essendo d'anni 38, fu dichiarato dal Serenissimo Cosimo III Granduca di Toscana Curator de' beni della Fraternita di Arezzo, carica a vita, vacata per la morte del S.re Vincenzio Pecori"²⁵⁷. Anche in questa circostanza si tratta di un ufficio relativo alla Fraternita e non l'esercizio diretto di una magistratura cittadina. Nella mentalità, allora dell'autore dei *Ricordi*, che, come è stato ricordato scrive a cavallo tra la prima e la seconda metà del Settecento, e soprattutto dispone di memorie familiari e della possibilità di accedere agli archivi cittadini dalla documentazione dei quali attinge per le sue ricostruzioni, è da rilevare una precisa idea di nobiltà civile da riferire al proprio casato di appartenenza e nello stesso tempo un giudizio implicito sulla valenza della gestione pubblica degli affari cittadini. Innanzitutto come è stato poco sopra accennato, a tutti gli effetti il primo grado della nobiltà aretina è da riferire alla famiglia e si trasmette per linea ereditaria, per cui è un dato di fatto che non può

²⁵⁶ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 3r.

²⁵⁷ *Ivi*, c. 90r.

essere messo in discussione e che non va continuamente ribadito. Ma ciò che risulta maggiormente interessante è proprio il distacco, la “disillusione”, quasi la “non significatività” della vita politica cittadina. E’ molto più importante, invece, annotare una carica concessa direttamente dal granduca, non a tempo ma fino alla morte del titolare, ed inoltre garante una continua fonte di reddito. Appare chiaro, allora che in Giovan Francesco, discendente settecentesco del casato de’ Giudici, i tradizionali valori della nobiltà civile come antica e gloriosa espressione di ogni forma costituzionale di governo legittimo non sono più un chiaro riferimento ideologico, come invece è, ad esempio, per un Pompeo Neri. Alla “investitura” della “tratta” aretina si preferisce la nomina diretta effettuata dal granduca di casa Medici; alla temporaneità degli incarichi – garanzia di pratiche democratiche nell’interesse del bene comune – si privilegia l’impegno stabile nel tempo; infine al valore fondamentale del servizio per la comunità a cui vanno sacrificati anche gli interessi economici si preferisce di gran lunga il principio di esercitare funzioni pubbliche per ottenere un reddito. Al massimo è da ricordare un carica politica concessa dalla comunità aretina a vantaggio di un membro del casato solo quando questa va a segnare nettamente una differenza tra i de’ Giudici e il complesso delle altre famiglie patrizie aretine, quando insomma è la comunità aretina ad ottenere vantaggi dal singolo e non viceversa. E’ il caso dell’elezione di Anton Filippo ad interlocutore principale con la corte ed il granduca a Firenze. Nei *Ricordi* così si legge:

“In quest’anno 1713 il comune di Arezzo elesse il Cav.re Anton Filippo de’ Giudici Presidente agli affari di detta Città in Firenze. Se ne legge il pubblico decreto [...] *Adunati gl’ Ill.mi SS.ri Priori, Collegi e Consiglio Generale della Città di Arezzo un numero di 45 [...] sentite le proposizioni fatte dall’Ill.mo S.re Leonardo Pezzoni Gonfaloniere nel passato bimestre al Collegio, e rimesse a Loro SS.rie, avuto discorso, e considerato deliberarono [...] per loro legittimo partito di voti favorevoli 37, contrari 8 nonostante, elessero e deputarono il Cav.re Anton Filippo Giudici loro Concittadino commorante in Firenze, per assistere et invigilare ai bisogni della città di Arezzo nella detta città di Firenze, con titolo di Presidente agli affari di Arezzo in Firenze [...] Il qual decreto fu poi approvato dal Magistrato de’ Nove con altro decreto [...] Nel qual Ministero seppe*

Egli più volte meritarsi i pubblici ringraziamenti della Città, e le pubbliche remunerazioni, come nel Libro VV Decreti del Collegio”²⁵⁸.

Alla notorietà di questo Anton Filippo torneremo a suo tempo, ma non può non colpire l’ammirazione dell’autore per questo parente che incarna ai suoi occhi l’ideale massimo di nobile, di uomo di potere, e che in effetti costituisce per la storia dell’identità dei de’ Giudici il protagonista di una decisa svolta.

Molte più numerose, e soprattutto riportate rispetto ad ogni singolo membro del casato, sono le informazioni riguardo l’ingresso, o come si trova nei documenti ufficiali la “vestizione dell’abito di cavaliere”, nell’ordine di S. Stefano. Questa scelta può trovare una plausibile spiegazione qualora venga posta a confronto con quanto è stato osservato a proposito del relativo spazio dedicato al ruolo politico esercitato dal casato tra l’inizio del XVI secolo e la metà del Settecento. Innanzitutto con ineccepibile pertinenza rispetto alla natura della titolazione derivante dall’appartenenza all’ordine stefaniano, Giovan Francesco de’ Giudici è legittimato a fornire un lungo elenco di cavalieri, giacché tale dignità nobiliare, sebbene si fondi su requisiti che riguardano la famiglia di origine, si riferisce all’individuo, tanto più in quanto essa non può essere trasmessa per linea ereditaria. Inoltre, e ciò forse costituisce l’elemento più importante, entro il sistema interpretativo dell’autore dei *Ricordi* per la fondazione dell’identità nobiliare del casato di appartenenza, la titolazione di cavaliere di un ordine militare risulta essere molto più funzionale oltre che maggiormente rappresentativa rispetto alla rassegna di incarichi presso le magistrature cittadine. Appare di gran lunga più simbolico citare il diploma attraverso il quale il granduca concede al candidato l’ingresso ad un ordine nobiliare che accetta tra le sue fila patrizi delle altre città toscane o di stati italiani fuori dei confini toscani, piuttosto che le “lettere patenti” del collegio dei “priori” aretini che certificano il primo grado sì di una nobiltà, ma che è solamente cittadina.

In questo senso, allora, è ben comprensibile perché le procedure compiute da Carlo di Giovanni per permettere al figlio Giovanni di diventare cavaliere stefaniano nel 1595, ad una trentina di anni dalla fondazione dell’ordine militare, siano riportate con precisione e ogni dovizia di particolari²⁵⁹. E’ bene seguire questo percorso perché può

²⁵⁸ *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, cc. 120v-121r.

²⁵⁹ Cfr *Ivi*, c. 15v. : “L’anno 1595 Carlo di Giovanni de’ Giudici pensò d’insignire il suo primogenito Giovanni con l’Onorato abito dell’Ordine militare di S. Stefano P. e M.”.

costituire una valida esemplificazione di quanto è stato ricordato nei capitoli precedenti a proposito dell'ordine di S. Stefano e dei suoi criteri di ammissione tra i propri ranghi una nobiltà che è definibile con il concetto storiografico di patriziato. Innanzitutto è necessario che la famiglia de' Giudici dimostri di esercitare il massimo onore politico di Arezzo fin dai tempi più remoti della storia della città. E' proprio a questo proposito che nei *Ricordi* per la prima volta viene esplicitamente fatto riferimento al ruolo politico dei de' Giudici ed al riconoscimento pubblico della loro nobiltà civile. Con puntualità viene riportato il testo della certificazione prodotta dal magistrato dei "priori" che così recita:

"Priores Populi et Vexillifer Justitiae Civitatis Aretii. Iudicum Gentem, atque Familiam, unde paternum Joannis, Caroli del Judicibus genus legitimum ducitur, supra omne hominum memoriam ab antiquissimis usque ad haec aetatis nostrae tempora, continuata serie, primaria nobilitate Vexilliferali Aretinae Civitatis fulsisse semper, fulgereque adhuc, plusquam notissimum esse, penitus attestamur, nostrisque litteris fidem facimus et quatenus secretioris archivii publica monumenta docent, nulla apud Aretinos extat memoria, nullumve decommentum, quod supreme Gradus, ac Dignitatis Vexilliferalis Iudicum Familiae probet, vel saltem indicet ortus, aut initia; ut exinde propterea tutissimum sit hoc attestari, ipsam Iudicium Familiam omnem penitus memoriam superare"²⁶⁰.

Oltre a ciò è necessario che venga provata anche la nobiltà degli avi in linea paterna come quelli provenienti dalla madre di Giovanni di Carlo de' Giudici²⁶¹. Per tali requisiti i de' Giudici presentano parentele solide, altamente significative e riferibili ai celebri ed illustri cognomi dei Bacci e dei conti di Montedoglio. I primi di origine certamente cittadina e patrizia, mentre i secondi citati come "nobiliores et potentiores" nel documento del 1236 in cui compaiono quattordici fideiussori per conto del podestà e del consiglio aretino. E' solo il caso di ricordare che questa richiesta configura la dimostrazione di possedere una nobiltà che nella sua più intima natura non è politica,

²⁶⁰ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 1rv-16r.

²⁶¹ Cfr *Ivi*, c. 16r: "Il qual pubblico attestato si legge nell'archivio del Comune nel Registro decimosettimo di Lettere pag. 58t°, e contiene insieme la fede della nobiltà degli altri tre Quarti del suddetto Giovanni di Carlo de' Giudici, che furono Bacci per ava paterna, Bacci parimente per madre, e dei Conti di Montedoglio per Ava materna".

quanto piuttosto rispondente al criterio della notorietà e splendore delle proprie linee di ascendenza. Dopo le prove documentali si passa alla fase della verifica e della valutazione portata a termine da una ristretta commissione di cavalieri aretini per l'occorrenza istituita e composta dal "Cav. Capitano Filippo Bartolo Francucci Commendatario e vice Priore d'Arezzo, Cav. Fulvio Bacci, Cav. Annibale Bacci, Cav. Agnolo Mannini e Cav. Boninsegna Brindagli"²⁶², ossia di famiglie, che ad eccezione della prima non più presente in Arezzo a partire dalla seconda metà del Seicento, saranno tutte iscritte nella la classe dei "patrizi" a seguito della legge di riforma della nobiltà toscana introdotta nel 1750. Questi cavalieri, dopo aver attentamente analizzato la documentazione presentata da Carlo di Giovanni de' Giudici, e dopo aver espresso il loro voto in segreto, si esprimono in termini positivi in merito alla legittimità e validità di documentazione²⁶³. Prima che la pratica si sposti a Pisa, presso la sede dell'ordine di S. Stefano, è prevista una pubblica espressione e relativa verifica delle testimonianze portate a favore dei de' Giudici prodotte da altri membri della nobiltà aretina. E' molto interessante rilevare che in esse vengono sia ricapitolati i requisiti rispetto all'antica appartenenza al ceto dominante aretino e alla nobiltà gentilizia, che garantite le relazioni parentali create attraverso i matrimoni ed infine l'assoluta adeguatezza del patrimonio fondiario di Giovanni di Carlo per il mantenimento di uno stile di vita secondo il "mos nobilium"²⁶⁴. Inoltre anche i testimoni a favore appartengono, come i membri della commissione di cavalieri, a quel tradizionale, longevo e potente ceto dominante aretino che sarà riconosciuto con la qualifica di "patrizio" dalla reggenza lorenese. Infine, ma non meno importante, il "processo" pubblico ai requisiti del casato de' Giudici, a ben vedere, si svolge sulla verifica di criteri che costituiscono le caratteristiche fondamentali di una discendenza patrizia. Il primo onore goduto fin dai tempi in cui la memoria di un uomo finisce per smarrirsi esprime l'appartenenza ad una aristocrazia che detiene il monopolio del

²⁶² *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 16v.

²⁶³ Cfr *Ivi*, c. 16v : "La qual piccola assemblea ... veduto l'attestato pubblico del Comune di Arezzo circa la qualità e nobiltà della famiglia de' Giudici e dell'altre soprariferite Famiglie...; e vedute insieme le armi e le insegne colorite delle Famiglie ..., le approvarono ciascuna da se per partito segreto: deliberando in appresso e decretando, potersi e doversi ricevere le provanze del detto Giovanni de' Giudici".

²⁶⁴ Cfr *Ivi*, c. 17r: "Il dì tre aprile 1595 nel Palazzo Vescovile di Arezzo e nella camera del Vicario generale, alla presenza ... del suddetto Cav.re Cap.no Francucci vice Priore furono fatti gli atti e gli esami di quattro testimoni nobili (Michelangelo di Giovanni Boncompagni d'anni 76, Giovan Battista di Bernardino Riccomanni d'anni 60, Nicola di Cristoforo da Casoli d'anni 67, Alessandro di Salvatore Gamurrini d'anni 61) sopra tredici capitoli dal Pretendente indotti, in prova e giustificazione dell'antica nobiltà dei suddetti quattro quarti, e de' godimenti del primo onore negli uomini loro, e de' rispettivi matrimoni e nascite, e delle sostanze del Pretendente, e della idoneità di sua persona alle militari fatiche, da esso già sostenute [...] nella guerra d'Ungheria".

potere politico nella città di origine. I quattro quarti di nobiltà generosa insieme ad una discendenza legittima attestano al contempo un'identità nobiliare di natura gentilizia ma anche una capacità di garantire "standard" comportamentali ed ideologici di una nobiltà politica che tende a serrare le proprie fila. Infine un adeguato patrimonio familiare è tanto più un requisito del concetto di patriziato, quanto più esso deve permettere non soltanto di soddisfare all'obbligo minimo di dover pagare le "gravezze" alla comunità aretina e di conseguenza far parte della cittadinanza - ossia di poter rientrare tra la categoria preliminare della popolazione attiva - ma anche garantire un decoro in termini di capacità di manifestare una pratica di consumi idonei ad una famiglia dell'ordine della nobiltà.

L'ufficializzazione e soprattutto la concessione formale del titolo di cavaliere avviene lontano da Arezzo ed è sancita dall'autorità granducale²⁶⁵, prefigurando in questo modo una pratica rispetto ad una tipologia di nobiltà che ha una sua natura "ad personam" e non familiare, toscana e non cittadina, e soprattutto un suo fondamento giuridico non più sulla permanenza delle disposizioni statutarie, bensì sulla volontà e sull'autorità di un potere sovrano. In un certo senso, come abbiamo già sostenuto a proposito dell'analisi della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*, la costituzione dell'ordine di S. Stefano non solamente fornisce con le sue norme gli strumenti ed i principi dell'idea di nobiltà della reggenza lorenese, ma anche rappresenta un primo parziale passo verso un intervento del potere sovrano intenzionato a regolamentare procedure di un certo tipo di nobilitazione, che però a differenza della legge di riforma della reggenza lorenese non interviene sul ruolo politico dei titolati.

Finalmente, dopo circa una quarantina di giorni dall'inizio della pratica, "il [...] 15 maggio 1595 il prefato Giovanni di Carlo de' Giudici, d'anni 21, vestì l'abito di Cavaliere milite per giustizia del detto Ordine di S. Stefano in Pisa nella Chiesa Conventuale per mano del Balì Urbani, allora Gran Priore del Convento"²⁶⁶. Occorre specificare che il primo cavaliere del casato de' Giudici è riconosciuto come tale "per giustizia", ossia dopo aver dimostrato soprattutto di possedere una adeguata nobiltà gentilizia, che nel contesto aretino, così come in quello delle città toscane significa aver contratto matrimoni con famiglie che da tempo immemorabile erano inserite a

²⁶⁵ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 17v: "Compilato in tal guisa il processo, e rimesso a Pisa al Consiglio dell'Ordine, questi ne fece la relazione a Sua Altezza il Gran Duca e Gran Maestro Ferdinando I il dì 26 aprile 1595, onde emanò in piè di essa il rescritto della concessione dell'Abito al supplicante sotto dì 12 maggio 1595".

²⁶⁶ *Ivi*, c. 17v.

pieno diritto nell'aristocrazia politica delle rispettive realtà urbane. Tale percorso, però, non era l'unico del poter "vestire l'abito" dell'ordine di S. Stefano. Come sappiamo dalla relazione sulla nobiltà toscana stilata da Pompeo Neri a metà del Settecento, l'accesso al titolo di cavaliere è garantito anche per mezzo della istituzione di una commenda, un fondo dotale, che se inizialmente doveva sostituire l'obbligo di dimostrare la cosiddetta "nobiltà generosa", garantiva comunque al beneficiario gli stessi diritti e dal punto di vista legale lo stesso rango di colui che aveva fatto il proprio ingresso "per giustizia". È noto il giudizio negativo del Neri per questa pratica, che dal suo punto di vista finisce per svilire l'autentico valore della nobiltà civile che, secondo gli statuti dell'ordine di Malta ai quali quello stefaniano in parte vuol fare diretto riferimento, avrebbe dovuto costituire l'autentico fondamento del titolo di cavaliere, tenuto a dimostrare tanto per propria famiglia quanto per le relazioni parentali un ruolo preminente nel sistema politico delle città appartenenza. Una contrarietà che non scema, ma addirittura si inasprisce quando nel corso del XVII secolo anche per i cavalieri di "commenda" sono richiesti i quattro quarti di nobiltà, ma che possono essere condonati dall'incremento del fondo dotale.

Rispetto a questo doppio canale di ingresso nell'ordine di S. Stefano è possibile rilevare che il casato de' Giudici non soltanto percorre entrambi gli orientamenti disposti, ma anche manifesta di operare scelte consapevoli e razionali rispetto alla realtà e alle condizioni economico-patrimoniali dei propri rami. La discendenza principale, infatti, si fregia della titolazione "per giustizia", mentre quelle collaterali conseguono lo stesso rango attraverso le successioni disposte dalla creazione di una "commenda". La lunga sequela, allora, di cavalieri genera sul piano strettamente giuridico una omogenea identità del casato, ma presso i sistemi di rappresentazione della realtà e del proprio "status" non fa che confermare una configurazione del casato percorso da differenze e soprattutto da tensioni manifestate o latenti che investono le discendenze soprattutto a partire dagli ultimi decenni del Seicento.

In effetti possiamo seguire nella rassegna dei cavalieri "per giustizia" tutta la discendenza del ramo principale dalla fine del Cinquecento fino alla prima metà del XVIII secolo, specificando che tale titolazione non passa automaticamente per linea ereditaria, ma per ogni candidato occorre presentare ogni volta la documentazione attestante il godimento del "gonfalonierato", i quattro quarti di nobiltà, alberi genealogici certificanti discendenze legittime, e la dimostrazione di una consistenza patrimoniale adeguata al rango presso cui si richiede l'ingresso. In questo senso la

possibilità di poter trasformare l’inserimento nell’ordine di S. Stefano, che non è “naturale” per discendenza di sangue, in un processo quasi automatico è data dall’accortezza di operare contratti matrimoniali “patrizi” e nel contempo di mantenere integro o addirittura incrementare il valore economico del patrimonio fondiario. In tale prospettiva, allora, trovano una conferma e una ragione le strategie già messe in evidenza rispetto al ramo principale dei de’ Giudici e che tendono per l’appunto ad investire ad ogni generazione nell’acquisto di possedimenti terrieri anche a reddito differenziato, ed inoltre ad imparentarsi con famiglie o casati caratterizzati da una lunga appartenenza all’aristocrazia politica aretina. Dopo Carlo di Giovanni vestono l’abito dell’ordine di S. Stefano in successione, nel 1625, il figlio Michelangelo²⁶⁷; nel 1662 Giovanni Francesco²⁶⁸; nel 1690 Angelo Lorenzo²⁶⁹. Diverse successioni e soprattutto differenti finalità presenta la vicenda della “commenda” dei de’ Giudici. A proposito della sua istituzione nei *Ricordi* è riportato quanto segue:

“L’Abate Angiolo del fu Carlo di Giovanni de’ Giudici Dottore di Legge, Sacerdote, e Lettore nella Sapienza di Roma e già Auditore del Cardinale Lelio Biscia Romano ... trovandosi nella città di Roma predetta, ove stabilmente dimorava, determinò alle istanze de’ fratelli di fondare una Commenda nel sacro militare ordine di Santo Stefano P. e M. con dote di scudi cinquemila in tanti luoghi del monte Pio di

²⁶⁷ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, c. 27v: “Adì 17 febbraio 1625 Michelangelo primogenito del Cav. Capitano Giovanni di Carlo de’ Giudici vestì l’abito di Cavaliere milite per giustizia dell’Ordine di Santo Stefano in Pisa nella Chiesa Conventuale per mano del Gran Priore Cavaliere Sforza Almeni Fiorentino. Aveva anni venti compiti. Gregorio zio paterno lo condusse da Arezzo a Pisa. Nell’archivio dell’Ordine, nella Filza XXII di suppliche e informazioni a 71, si legge la partecipazione fatta sotto di 24 settembre 1624 dai XII Cavalieri del Consiglio al Gran Duca e Gran Maestro Ferdinando II, contenente, che per i quarti paterni Giudici e Bacci suffragavano al supplicante (a tenore degli statuti) le provanze fatte dal Cav. Capitano Giovanni suo padre [...] e che rispetto ai Quarti materni Burali e Pannivecchi, egli ne aveva provata la nobiltà generosa [...] Fu questi il secondo cavaliere di Santo Stefano P. e M. nella nostra Casa”.

²⁶⁸ Cfr *Ivi*, c. 84r: “L’anno 1662 il dì 10 settembre il S.re Giovanni Francesco, figliuolo secondogenito del fu cav.re Michelangelo del Cav.re Cap.no Gio. de’ Giudici nella sua età d’anni 18 compiti, vestì l’abito di Cav.re Milite per giustizia dell’ordine di Santo Stefano in Arezzo, nella Chiesa delle Monache di S.Maria Novella, per mano del Cav.re Lazzero Nardi, allora Gran Tesoriere dell’Ordine. Egli fu il settimo Cav.re di S.Stefano nella Famiglia”.

²⁶⁹ Cfr *Ivi*, c. 101v: “Il dì 29 maggio 1690 il S.re AngelLorenzo secondogenito del fu Sig.re Giovanni Carlo [...] in età d’anni 19 [...] vestì l’abito del Cav.re Milite per giustizia dell’Ordine di S.Stefano [...] nella Chiesa delle Monache di S.Maria Novella di Arezzo per mano del S.re Balì Gio.Batta Redi, porgendoli lo stocco il S.re Priore e Barone Niccolò de’ Siri Castellano della Fortezza. Egli fu il decimo Cav.re di S.Stefano nella Famiglia. Quanto ai suoi Quarti (Giudici per padre, Burali per ava paterna, Caponsacchi per ava materna e Ricciardi per madre) ebbe per li tre primi l’attestato sotto di 5 gennaio 1690 dai Priori e Collegio di Arezzo dell’immemorabile nobiltà, e per l’ultimo ebbe l’attestato del godimento del primo onore a die 5 dicembre 1586, nel qual giorno la famiglia Ricciardi fu ammessa al Gonfalonierato, come nell’Archivio del Comune, Registro XXX di Lettere 214t^o”.

Firenze, de' quali fece acquisto nella somma di tremila nell'atto della fondazione della medesima l'anno 1638, per proseguirne in appresso il cumulo con parte degli annui frutti, e con condizione che il primo investito di detta Commenda fosse Girolamo de' Giudici Dott.re di legge minor fratello del fondatore, e dopo di lui il più vecchio della linea retta masculina del fu Carlo loro padre, e questa estinta succeda il più vecchio della linea masculina di Camillo del fu Federigo de' Giudici agnato consobrino del fondatore stesso; ed estinta ancor questa, la Commenda ricada alla sacra Religione ...

Sua Altezza accetta la Commenda con dote e fondo di scudi cinquemila in denari contanti de' quali se ne depositino prontamente nell'atto della fondazione scudi tremila nel Monte di Pietà di Firenze con i soliti frutti di cinque per cento, con condizione che de' predetti frutti se ne ritirino ogn'anno a capitale nel medesimo monte scudi cento, sintantoche sia complita detta intera somma di scudi cinquemila dell'intero fondo di detta Commenda, e scudi cinquanta si paghino al Commendatore

... il di 6 de seguente gennaio 1639 Girolamo de' Giudici Dott.re di legge fu insignito dell'abito di Cav.re milite, in Firenze ... il Sopraddetto Cav. Girolamo fu il terzo Cavaliere di S. Stefano nella nostra famiglia²⁷⁰.

Innanzitutto è opportuno soffermare l'attenzione sul fondatore della “commenda”. Angiolo di Carlo de' Giudici, fratello minore del già cavaliere “per giustizia” Giovanni, è dottore di legge e sacerdote, ma soprattutto si è trasferito a Roma ove stabilmente risiede, insegna presso la Sapienza romana, ed è stato “auditor” di un cardinale. A differenza di altri cadetti del casato de' Giudici non intraprende la carriera militare – su cui ci soffermeremo a breve - ma quella ecclesiastica dopo essersi laureato in legge. Particolarmente significativo, però, è il trasferimento a Roma ed in conseguente distacco da Arezzo, dove non avrebbe potuto conseguire quella fortuna ed ottenere quegli incarichi e riconoscimenti che riserva, al contrario, la capitale dello Stato pontificio all'inizio del Seicento. Il caso di Angiolo allora risulta emblematico, in quanto l'emigrazione verso centri di attrazione, ossia città capitali come Firenze o Roma - la prima per esercitare attività legale e politica, la seconda per ricoprire incarichi ecclesiastici o di insegnamento universitario - diventa una opzione

²⁷⁰ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 42r-45v.

tanto valida da divenire quasi una necessità per alcuni membri del patriziato aretino. Essa costituisce uno dei mezzi più importanti per uscire dalle chiusure e dalle limitazioni familiari e politiche a svantaggio dei cadetti, e di converso per ottenere maggiori possibilità economiche e sociali a favore dei primogenitori e proseguitori della discendenza familiare. Su questa prospettiva legata alla brevissima biografia di Angiolo è possibile ritenere che la fondazione di una “commendata” di S. Stefano corrisponde esclusivamente al perseguimento di un obiettivo di natura economica, tanto per investire un ingente capitale e destinare secondo la sua volontà il godimento della conseguente una rendita finanziaria, quanto per contribuire a determinare un equilibrio patrimoniale tra i rami del casato de’ Giudici. La stabilità del capitale è garantita dal suo investimento nel debito pubblico granducale, costituito dai cosiddetti “luoghi del monte Pio di Firenze”, per la somma di tremila scudi capace a sua volta di generare un interesse annuo del 5%. Tale rendita nella misura di 50 scudi determina il reddito netto a beneficio del “commendatore”, mentre tutto il rimanente viene a sua reinvestito nel fondo dotale, affinché raggiunga la definitiva somma di 5.000 scudi. La finalità meramente economica dell’istituzione della “commendata” è deducibile dal fatto che la famiglia de’ Giudici, intorno alla metà del Seicento, non ha l’esigenza di trovare una rapida strada per l’emersione sociale senza possedere i quattro quarti di nobiltà per mezzo del cavalierato di S.Stefano²⁷¹. Essi, già dalla fine del Quattrocento, rientrano nell’aristocrazia politica aretina che gode del “gonfalonierato”, requisito questo capace di ottenere la titolazione nell’ordine militare mediceo “per giustizia”, come era avvenuto, almeno per i de’ Giudici, a partire dal 1595. La “commendata” istituita da Angiolo permette di vincolare un cospicuo capitale finanziario estraneo alle divisioni patrimoniali avvenute nel 1619 tra i figli di Carlo de’ Giudici e nel contempo di garantire l’accesso al titolo di cavaliere generazione dopo generazione con l’ulteriore vantaggio di usufruire di una rendita annua di 50 scudi. Un ingresso non ereditario, nel senso di un passaggio di padre in figlio, in quanto Angiolo dispone che il “patronato”, ossia il beneficio inizi dal fratello Girolamo e ricada successivamente a vantaggio del più anziano entro le discendenze di Carlo di Giovanni, padre del fondatore. In sintesi le caratteristiche principali di tale “commendata” di S. Stefano riguardano tanto il vincolo quanto la voluta destinazione di un fondo dotale che vada soprattutto a gratificare la posizione sociale e ad integrare le fonti di reddito di cadetti rimasti celibi oppure i rami collaterali di più recente

²⁷¹ F. ANGIOLINI F., *La nobiltà “imperfetta”; Cavalieri e commende di S.Stefano nella Toscana moderna*, in “Quaderni storici”, 1991

formazione. In merito al godimento di un capitale finanziario così cospicuo, forse per la prima volta nella storia del casato de' Giudici, si organizza la successione per un beneficio esclusivo a partire dal punto di vista del disponente per tutte le generazioni a venire, quasi che la "commenda" in parte sostituisca la funzione di fedecommissi che al contrario non compaiono all'interno dei testamenti. Per quanto riguarda le destinazioni, a ben vedere, nella regola per cui il beneficio ricade sul membro maschio più anziano si può intravedere la volontà di Angiolo di garantire vantaggi immediati ed almeno per una generazione e mezzo a favore dei propri fratelli minori – Girolamo, Gregorio e Francesco - al maggiore Giovanni. Non è infatti un caso che solamente nel 1689, dopo cinquant'anni dalla sua fondazione, il "patronato" della "commenda" ricada su Giovanni Francesco de' Giudici²⁷², discendente del ramo principale. Soprattutto per questa ragione appare molto probabile che Angiolo abbia voluto, nel 1638, creare un meccanismo virtuoso attraverso il quale garantire per quanto possibile un equilibrio all'interno di un casato che ha iniziato ad articolarsi rapidamente, nei primi decenni del XVII secolo. Un'idea questa che da Roma guida sempre l'abate di casa de' Giudici se, come è stato rilevato poco sopra, al momento di dettare le sue ultime volontà - questa volta rispetto alla generazione successiva alla propria - beneficia dei propri possedimenti aretini per un quarto i discendenti del nipote Michelangelo e rappresentante del ramo principale, e per gli altri tre quarti gli altri nipoti, Agostino, Benedetto e Bartolomeo, questi ultimi fondatori di altri due rami collaterali. L'attenzione che Angiolo presta nei confronti del ramo principale è probabilmente dovuta dal fatto che le donazioni oppure i testamenti degli altri suoi fratelli, Francesco, Girolamo e Gregorio avevano fatto progressivamente riaggregare le quote patrimoniali di questi verso il nipote Benedetto. Ma d'altro canto anche Michelangelo di Giovanni aveva ottenuto le donazioni dei fratelli Bartolomeo e Paolo. Lungi dal raggiungere il proprio obiettivo di mantenere un equilibrio patrimoniale e sociale all'interno del casato, come è noto, proprio dalle queste ultime disposizioni del 1656 di Angiolo, nasce una lite che finisce nei tribunali fiorentini proprio tra i

²⁷² Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 99r-99v: "Essendo vacata per la morte del sopraddetto Cav.re Agostino [...] la Commenda di nostra Casa nell'Ordine di S.Stefano [...] ne fu investito, come attual aggiornato, il Cav.re Cap.no Giovanni Francesco de' Giudici, già insignito dell'abito fin dal 1662 [...] Avevano dunque compiuto nel detto anno 1689 l'intero fondo della Commenda Giudici nella prefissa somma di scudi 5000 i tanti luoghi del monte Pio di Firenze giusta la sua fondazione del 1638 [...] sebbene la sua rendita era già ridotta come sopra a soli scudi 75 annui per la grave diminuzione già accaduta nel prefato Monte Pio. Il suddetto Cavaliere Capitano Giovanni Francesco del fu Michelangelo de' Giudici fu il quinto Commendatore della detta nostra Commenda, e insieme con essa godette gli effetti surrogati alla Casa, che il primo Commendatore Cavaliere Girolamo di Carlo de' Giudici lasciò al Commendatore pro tempore".

discendenti di Michelangelo e gli zii Agostino e Benedetto, autori di proprie parallele linee di discendenza.

A causa proprio della modalità attraverso la quale il “patronato” si trasmette il numero dei cavalieri “per commenda” è più consistente rispetto a coloro che avevano “vestito l’abito” stefaniano “per giustizia”. Inizia, come disposto da Angiolo, il fratello Girolamo nel 1639²⁷³ a cui seguono nell’ordine: nel 1645 Gregorio²⁷⁴, nel 1653 il Sergente Maggiore Benedetto²⁷⁵, nel 1678 Agostino²⁷⁶, nel 1689 il ricordato Giovanni Francesco, nel 1705 Giovanni di Benedetto²⁷⁷, ed infine nel 1723 Francesco di Agostino²⁷⁸.

Come è facile ritenere, speculari all’ingresso nell’ordine di S. Stefano è il “mestiere delle armi”, il quale conseguentemente nel corso del Seicento e di inizio XVIII secolo diventa un elemento altrettanto fondamentale per la costruzione dell’identità del

²⁷³ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, c. 45r: “il dì 6 de seguente gennaio 1639 Girolamo de’ Giudici Dott.re di legge fu insignito dell’abito di Cav.re milite, in Firenze [...] il Sopraddetto Cav. Girolamo fu il terzo Cavaliere di S. Stefano nella nostra famiglia”.

²⁷⁴ Cfr *Ivi*, c. 51v: “L’anno 1645 il dì 24 febbraio Gregorio di Carlo di Giovanni de’ Giudici, come seniore della linea di Carlo suo padre subentrò nella Commenda Giudici vacata per morte del Cavaliere Girolamo suo maggiore fratello, vestì l’abito di Cavaliere milite come successore nella detta Commenda di suo padronato, per mano del Cav.re Anziano Giovanni Battista Lambardi [...] ricevendo lo stocco dal Cav.re Camillo Albergotti, e gli sproni dai cavalieri Cosimo degli Azzi e Pier Francesco Apolloni e celebrandogli la messa il Primicerio Francesco Albergotti. Fu il secondo Commendatore della Commenda Giudici predetta; e nella famiglia fu il quinto Cavaliere di S. Stefano”.

²⁷⁵ Cfr *Ivi*, c. 65v: “L’anno 1653 il dì 29 ottobre il Sergente Maggiore Benedetto del fu Cav.re Cap.no Giovanni [...] vestì l’abito di Cav.re di S.Stefano in Firenze nella Chiesa delle Monache di S. Ambrogio per mano del Cav.re Orazio Ricasoli-Rucellai Gran Contestabile dell’Ordine come successore nella Commenda Giudici, e terzo Commendatore di essa [...] Fu il sesto Cav.re di Santo Stefano nella nostra Casa”.

²⁷⁶ Cfr *Ivi*, c. 93r: “Il Sig.re Agostino de’ Giudici, già dichiarato Alfieri nelle truppe del Gran Duca in occasione della guerra barberina [...] il dì 12 maggio del 1678 vestì l’abito di Cav.re milite dell’Ordine di S.Stefano per mano del Signore Giovanni Battista di Gregorio Redi novello Bali di Arezzo (nel 1675 fu dai Signori Redi fondato il Baliato di Arezzo, il detto Gio.Battista ne fu il primo investito) nella chiesa di S.Filippo, come successore della Commenda Giudici, vacata per la morte del Cav.re Ser.te Mag.re benedetto di Lui fratello [...] Fu il quarto Commendatore, e rispettivamente il nono Cav.re di S.Stefano nella Famiglia”.

²⁷⁷ Cfr *Ivi*, c. 115v: “Essendo vacata per la morte del retroscritto Cav.re Cap.no Giovanni Francesco [...] la Commenda di nostra Casa nell’Ordine di S.Stefano, successe in essa, come maggiornato della Famiglia, il S.re Giovanni del fu Cav.re Serg.te Mag.re Benedetto [...] fratelcugino del defunto, senza però vestir l’Abito di Cavaliere, dal che fu dispensato per Rescritto del Gran Duca essendo sessagenario. Ma atteso il difetto de’ suoi Quarti Materni (poiché nasceva dalla S.ra Caterina Laurento di Pitigliano ...) de’ quali appunto come successore in Commenda era tenuto secondo gli ordini a far le provanze di nobiltà, fu obbligato ad un qualche risarcimento; e consistette nell’aumentar la detta Commenda coll’acquisto di un luogo nel Monte del Sale di Firenze, comperato da lui il dì 25 settembre 1705 [...] Il Prefato S.re Giovanni fu il sesto Commendatore di detta Commenda. Egli commorava in Pitigliano, ove la sua linea era stabilita”.

²⁷⁸ Cfr *Ivi*, c. 126r: “Vacata la Commenda Giudici per la morte del S.re Giovanni [...] ne fu investito come attual maggiornato della famiglia il S.re Francesco del già Cav.re Agostino [...] il quale perciò vestì l’abito dell’Ordine di S.Stefano [...] li 9 febbraio 1723 per mano del Bali Gregorio di Diego Redi nella Chisa delle Monache di S.Margherita di Arezzo, avendo anni 59. Egli fu il settimo Commendatore [...] e il decimoquarto Cav.re di S.Stefano nella nostra Casa”.

casato de' Giudici. Tale ulteriore caratteristica sembra essere assai presente nella mentalità ed è manifestata con tutta chiarezza dall'autore di questi *Ricordi*, Giovan Francesco. Egli come è stato già messo in evidenza, preferisce di gran lunga ricordare e citare direttamente i diplomi attraverso i quali i granduchi di casa Medici certificano tanto l'ingresso nell'ordine stefaniano quanto mansioni e compiti di responsabilità all'interno della flotta e dell'esercito granducale, piuttosto che rammentare ad ogni riforma statutaria la borsa di appartenenza di ciascun membro delle varie linee di discendenza del casato de' Giudici. La funzione rappresentativa, e di conseguenza identitaria, delle carriere militari, a ben vedere, risulta essere nella maggioranza dei casi superiore oltre che preliminare rispetto all'ingresso nell'ordine di S. Stefano. In realtà solamente i discendenti del ramo principale, che segnando una vera e propria ininterrotta successione dinastica diventano cavalieri "per giustizia", fanno precedere la titolazione alla propria carriera militare. Di converso i cadetti che rimangono celibi, oppure danno vita a rami collaterali, come Benedetto ed Agostino – entrambi figli di Giovanni di Carlo – intraprendono il "mestiere" delle armi e successivamente "vestono l'abito" stefaniano solo in quanto legittimi successori della "commendata" istituita da Angiolo nel 1638. Volendo essere ancora più precisi, tra i "militari" e poi cavalieri, non tutti cominciano a servire il granduca di Toscana, ma vi passano dopo aver fatto esperienza tanto nell'esercito francese²⁷⁹ che in quello spagnolo. In questo senso, allora, è possibile ritenere che anche per quanto riguarda le carriere militari esse hanno rappresentato un fattore comune d'identità e di senso di appartenenza del casato de' Giudici poiché ritroviamo soprattutto nelle navi da combattimento toscane, tanto discendenti del ramo principale quanto quelli dei rami secondari e collaterali. In verità proprio nell'esperienza che primo cavaliere di S. Stefano, Giovanni di Carlo, traccia è possibile riscontrare quanto il "mestiere delle armi" abbia costituito un comune elemento del casato de' Giudici. Questo, infatti, dopo un lungo periodo, circa venti anni, di servizio nelle milizie dell'ordine inizia a ottenere riconoscimenti e responsabilità di comando, nonché miglioramenti nel godimento di privilegi e molto probabilmente anche di retribuzioni. Nel 1615 diventa capitano di galera²⁸⁰ e dopo

²⁷⁹ E' il caso dello sfortunato Paolo di Giovanni de' Giudici fratello minore di Giovanni, anche dedicatosi al "mestiere delle armi" come l'altro cadetto Francesco, ma che muore a 24 anni combattendo per la causa del re di Francia: cfr. *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 41v: "L'anno 1636 il dì [...] agosto Paolo del già cavaliere Capitano Giovanni de' Giudici morì a Messina nelle Galere di Francia, ove militava, in età di 24 anni non intieramente compiuti. Egli era il terzogenito".

²⁸⁰ Cfr. *Ivi*, c. 24v: "Ricordo che l'anno 1615 adì 30 marzo il Gran Duca Cosimo II con sua lettera patente, che originalmente si conserva in questa Casa, dichiarò Capitano di Galera il Cavaliere

quattro anni gli viene affidato il comando della nave “Giovanni Battista” della marina stefaniana²⁸¹. Nel 1621 ritroviamo Giovanni di Carlo non più per nave ma comandare una “banda” a Casteldelpiano e nel 1624 di istanza tra Pisa e Volterra²⁸². La sua carriera si interrompe con la morte avvenuta nel 1629, ma in virtù dei buoni servizi garantiti alla causa medicea il figlio primogenito Michelangelo, già divenuto cavaliere, ottiene per disposizione del granduca Ferdinando II una gratifica di 100 scudi²⁸³, che nella sua simbolicità evidenzia comunque il fatto che Giovanni ha lasciato un buon ricordo di sé, è riuscito ad attrarre l’attenzione del sovrano, dalla quale possono ottenere benefici i suoi figli ed i propri familiari. Il primo in ordine di tempo a godere del prestigio del fratello maggiore, è Francesco di Carlo, il quale dopo essersi arruolato nelle truppe granducali ed aver accumulato esperienza e apprezzamenti dei propri comandati, viene gratificato con la responsabilità temporanea di una nave stefaniana nel 1631²⁸⁴, ma l’anno successivo sempre mediante rescritto granducale ne assume il piena ed interrotto comando²⁸⁵. Francesco, che non è

Giovanni di Carlo de’ Giudici così leggendosi ... *Volendo noi provvedere la nostra Galera chiamata S. Stefano di Capitano che la governi, eserciti, e custodisca con quella fede, amore e diligenza, che conviene al nostro servizio; et avendo a più prove conosciuto il valore e l’esperienza delle cose del mare di voi magnifico Cavaliere Capitano Giovanni Giudici d’Arezzo, stato Capitano d’una Compagnia di fanti sopra li nostri Galeoni; vi abbiamo eletto e deputato [...] in Capitano di detta Galera, con medesima autorità, privilegi, esenzioni, obblighi, stipendio, e razioni, soliti aversi dalli Capitani delle nostre Galere*”.

²⁸¹ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, cc. 25v-26r: “Ricordo che il Gran Duca Cosimo II nel 1619 adì 23 novembre dichiarò il suddetto Cavaliere Capitano Giovanni de’ Giudici Superior Governatore del Galeone o vascello S. Giovanni Battista con lettera patente [...] in cui si legge: *Volendo noi per servizio nostro et abbondanza de li nostri Stati mandare il Galeone S. Giovanni Batta in Sicilia [...] Et avendo considerato il valore, esperienza, fede, e virtù, in molte occorrenze già più tempo sperimentata nel servizio nostro, del Cav. Capitano Giovanni Giudici di Arezzo; abbiamo risoluto d’elegerlo [...] Governatore Superiore di detto Vassello, con ampla amplissima autorità di comandare a tutti i soldati, marinai, bombardieri, loro Capitani, Officiali*”.

²⁸² Cfr *Ivi*, cc. 28r-28v: “Nel dicembre del detto anno 1624 il Cavaliere Capitano Giovanni del fu Carlo de’ Giudici, con patente del Gran Duca Ferdinando II, fu eletto Capitano degli archibugieri a cavallo delle marine di Pisa e di Volterra [...] E fino dal 1621 era stato eletto capitano della banda di Casteldelpiano, come per altra patente di Ferdinando II”.

²⁸³ Cfr *Ivi*, c. 36v: “Il Gran Duca Ferdinando II si degnò di concedere al Cav. Michelangelo primogenito del defunto una Commenda di grazia di 100 scudi”.

²⁸⁴ Cfr *Ivi*, cc. 37r-37v: “Francesco del già Carlo de’ Giudici [...] si esercitò in vari militari servizi del Sovrano, cosicché l’anno 1631 meritò d’esser promosso dal giovane Gran Duca Ferdinando II all’impiego di Capitano d’un Galeone di Sua Altezza, come si legge nella patente [...] *Occorrendoci di mandare in Levante il nostro Galeone chiamato S. Pietro e S. Paolo per affari concernenti al servizio delli stati e sudditi nostri, et volendolo provvedere di Capitano fedele, valoroso, et esperto, da saperlo ben condurre e comandare, Noi che siamo informati che tutte queste onorate qualità concorrono nella persona di Voi Capitano Francesco Giudici Nobile Aretino, vi abbiamo eletto e deputato [...] per Capitano del sopradetto nostro Galeone S. Pietro e S. Paolo con le autorità, facultà, e prerogative solite e consuete*”.

²⁸⁵ Cfr *Ivi*, c. 37v: “L’anno 1632 a’ 18 maggio il detto Capitano Francesco fu da Sua Altezza eletto Capitano del detto Galeone stabilmente, con altra patente [...] *Volendo noi provvedere il nostro Galeone chiamato S. Pietro e S. Paolo di Capitano che lo comandi e governi, nel quale concorrino tutte le onorate qualità, che si richiedono a tal carica, et essendo pienamente informati della fede, del valore, della prudenza e dell’esperienza militare e del mare di voi Capitano Francesco Giudici nobile Aretino,*

cavaliere, e che per la sua morte prematura non vestirà nemmeno l'abito dell'ordine militare mediceo, ottiene ulteriori incarichi di responsabilità²⁸⁶, riesce ad integrare con le retribuzioni da capitano le rendite della propria quota di patrimonio paterno, e soprattutto continua nell'opera del fratello di rafforzare la stima granducale nei confronti dei de' Giudici, consolidando quella che potremo cominciare a definire una tradizione militare entro questo casato aretino. Senza soluzioni di continuità a partire dal 1641 anche un discendente del cavaliere e capitano Giovanni è arruolato nelle truppe granducali e promosso al grado di capitano²⁸⁷, dopo che ha riportato una valida ed interessante esperienza lontano dall'Italia e che ha servito il sovrano di Spagna nelle Fiandre per ben nove anni. Si tratta del secondogenito Benedetto, il quale a differenza del fratello maggiore Michelangelo già cavaliere per giustizia e di cui non viene citata alcuna esperienza o responsabilità di natura militare, riesce a sopravanzare in termini di prestigio la carriera del padre, essendo nominato sergente maggiore²⁸⁸. Nel 1643 anche un terzo figlio di Giovanni, ossia Agostino, intraprende la carriera militare con il grado di alfiere e sotto la guida del più esperto e famoso fratello Benedetto, e dopo la sfortunata vicenda personale di Paolo morto nel 1636 mentre combatteva nelle navi francesi. Con notevole interesse quest'ultimo dato ci informa che quasi tutta la discendenza del capitano Giovanni è dedicata alla professione militare ad eccezione del solo Bartolomeo, ed a causa probabilmente della morte ancora in età giovane del primogenito Michelangelo questa tipologia identitaria del casato de' Giudici è rappresentata soprattutto dal sergente maggiore Benedetto che al pari del fratello minore Agostino, otterranno rispettivamente nel 1653 e nel 1678 l'onore di diventare cavalieri e di godere degli interessi della "commenda".

vi abbiamo eletto per Capitano [...] con l'autorità, facoltà, stipendio, emolumenti, pesi, et obblighi soliti e consueti. E però comandiamo al S.r Giulio de' Conti di Montauto Generale delle nostre Galeazze, Galeoni e Vasselli d'alto bordo, et a ciascun loro Capitano [...] che per tale e come tale vi ammettino, riconoschino, e trattino rispettivamente".

²⁸⁶ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 41r-41v: "Il dì 31 gennaio 1636 il Cap.no Francesco di Carlo de' Giudici, Comandante dei Galeoni del Gran Duca [...] fu spedito da Ferdinando II in Soria con un Galeone, e fu accompagnato con una Patente di S.A. ... in virtù di questa nostra lettera patente che se nel tempo che egli si ritroverà in detto luogo capitasse quivi altro nostro Vassello, o di qualche nostro Corsaro, dal quale il suddetto Capitano Giudici richiedesse assistenza et ajuto per la buona effettuazione del negozio da noi commessogli, glielo porga con ogni prontezza all'ostensione della presente".

²⁸⁷ Cfr *Ivi*, c. 45v: "L'anno 1641 nel mese d'agosto Benedetto secondogenito del già Cav. Cap.no Giovanni di Carlo de' Giudici trovandosi in Firenze fu promosso dal Gran Duca Ferdinando Secondo al posto di Capitano d'una Compagnia di fanti nella spedizione di allora, per guardar le frontiere di Pitigliano, Sorano, e Radicofani minacciate dal Papa Urbano ottavo. Aveva egli militato in Fiandra nelle truppe di Spagna in qualità di Alfiere. Si portò colà nel 1631, e ne tornò nel 1640".

²⁸⁸ Cfr *Ivi*, c. 45v: "L'anno 1643 il Cap.no Benedetto del già Cav.re Cap.no Giovanni di Carlo di Vincenzo de' Giudici, trovandosi in Pitigliano con le truppe del Gran Duca Ferdinando Secondo per la guerra contra i Barberini, fu da Sua Altezza li 13 di settembre dichiarato Sergente Maggiore, e sotto il comando di lui dichiarato Alfiere nelle medesime truppe Agostino suo minor fratello nell'anno stesso".

Occorre attendere, infatti il 1675, perché i *Ricordi* segnalino di un esponente del ramo principale una particolare azione eroica condotta in una battaglia navale²⁸⁹ e tale da meritare l'ammirazione tanto del comandante generale delle galere toscane che l'elogio granducale. Ad incrementare il prestigio dell'azione condotta dal cavaliere "per giustizia" Giovanni Francesco del cavaliere Michelangelo, e che gli permetterà di ottenere come il proprio avo e prozio Francesco il grado di capitano, è anche il ferimento che subisce per lo scoppio di una granata. Prima di ottenere questo importante riconoscimento per mezzo del consueto rescritto firmato dal granduca di Toscana, Giovanni Francesco viene giudicato valoroso e certamente degno di ottenere una promozione da una lettera scritta dal marchese Bartolomeo Corsini, padre del futuro Clemente XII, il quale tiene a specificare che il granduca Cosimo III in persona ha commentato con parole lusinghiere la sua impresa militare²⁹⁰. Come era accaduto per i suoi predecessori anche Giovanni Francesco, ottenuta la stima personale dei Medici, migliora ulteriormente la propria posizione all'interno della marina granducale con il comando della "quarta" galera nel 1681²⁹¹ e nel 1689 della "nave

²⁸⁹ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 90v-91r: "L'anno 1675 il d' 20 luglio, essendo stata presa nel canale di Piombino [...] dalla squadra delle Galere di Toscana la Galera Padrona della Squadra di Biserta, fu subito dato di questa il comando, d'Ordine del Padron Serenissimo, dal Capitan Comandante Cammillo Guidi al Cav. re Giovanni Francesco de' Giudici [...] e si diportò valorosamente e fu ferito da una granata".

²⁹⁰ Cfr *Ivi*, cc. 91r-91v: "Sopra di che il Sig.re Giovanni Carlo de' Giudici fratello del suddetto Giovanni Francesco ricevette una lettera del S.re Machese Bartolomeo Corsini, fratello del cardinal Neri vescovo di Arezzo (e padre di Clemente XII) [...]et è del seguente tenore: *Dall'acclusa relazione vedrà V.S. Ill.ma quanto è seguito nel combattimento delle nostre galere con quelle di Diserta [...] suo fratello ci ha avuto una buonissima parte; e sebene è rimasto ferito leggermente da una granata, sono ferite gloriose, che fanno maggiormente risplendere il suo valore. Egli ha comandato la Galera presa; da che parmi di poter sperare, che sia presto per comandarne una di queste di Sua Altezza, da cui ho sentito molto commendare il suo coraggio, e la sua buona condotta [...]*

Il Sopraddetto Cap.no Comandante Guidi ebbe tosto la patente di Governatore delle Galere di S.A., e il Cav.re Giovanni Francesco de' Giudici pochi mesi dopo fu promosso al grado di Cap.no della Galera Capitana, come nella patente infrascritta [...] *Volendo noi provvedere la nostra Galera Capitana di Capitano che la comandi e custodisca come ricerca il nostro buon servizio, ed essendo a pieno informati della fede, del valore, della prudenza e dell'esperienza militare di voi Giovanni Francesco Giudici Nobile Aretino, Cav.re del nostro Abito, per i servizi che ci avete prestato nella navigazione sopra le nostre Galere; vi abbiamo perciò eletto e deputato per Capitano della suddetta nostra Galera Capitana e per Comandante della Fanteria di essa con l'autorità, facoltà, pesi et obblighi consueti e con lo stipendio solito pagarsi a chi gode il posto suddetto di Capitano della Capitana*".

²⁹¹ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 112v: "fu in appresso dichiarato nel 1681 Cap.no della Quarta Galera come nella patente infrascritta [...] *Cosimo Terzo per Grazia di Dio Gran Duca di Toscana. L'esperienze che voi Cav.re Giovanni Francesco Giudici avete date non meno del vostro coraggio che della vostra prudenza nella lunga navigazione che avete fatto sopra le nostre Galere; e le riprove che dell'uno e dell'altra avete fatto apparire sostenendo il comando di Cap.no della Capitana e reggendo anche quello della quarta Galera in alcuni viaggi alla cura commessa, ci porgono ora giusto motivo d'onorarvi con la dichiarazione di Capitano della sopraddetta quarta Galera, promettendoci la vostra attenzione et il vostro zelo, che sarete non solo simile a voi medesimo, ma che vi infiammerete sempre più nel desiderio di segnalare la vostra fede e il vostro valore nel nostro servizio*".

ammiraglia”²⁹². Ma ciò che forse maggiormente interessa, oltre le gratificazioni personali e dell’aver riportato in auge il cognome dei de’ Giudici, sono i benefici economici in termini di rendite che Giovanni Francesco ottiene e che riescono ad integrare in maniera considerevole il patrimonio del ramo principale del casato. Infatti, ottiene tre “commende”, gratifiche concesse direttamente da Cosimo III e che riescono a fruttare la considerevole somma di 330 scudi all’anno²⁹³.

Nessuna altra informazione i *Ricordi* ci rimandano sulla professione militare dei successivi discendenti, oppure sul ruolo attivo che ebbero i cavalieri “per giustizia”. Ormai all’ingresso del XVIII secolo, come è stato notato a proposito delle vicende legate al patrimonio, il casato de’ Giudici, nella figura di Angelo Lorenzo, ma soprattutto del fratello Anton Filippo, tende ad essere rappresentato quasi esclusivamente dal ramo principale, a modificare la propria maggiore caratterizzazione identitaria, ad abbandonare la sua connotazione seicentesca di discendenza che divide il patrimonio, si articola in più ramificazioni, e si dedica al “mestiere delle armi”, per tendere invece verso Firenze e soprattutto per cercare di godere della “familiarità” dei Medici ed in maniera particolare dell’ultimo granduca, Gian Gastone.

²⁹² *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*Ivi, c. 113r: “Successivamente nel 1689 diventò Cap.no della Galera Padrona”.

²⁹³ Cfr *Ivi*, c. 113r: “Nei molti viaggi, che fece in corso, e per mercanzia ed in accompagnamento di Personaggi, e per prede fatte di Brigantini in faccia all’altre Galere compagne, si meritò dal sovrano varie ricompense, come la Commenda di Grazia [...] sopra la Fattoria di Fonte al Ronco di scudi 100 annui conferitali nel 1677, e poi altra sopra lo spedale del Monte San Savino tassata scudi 114, concessali nel 1683 (con che rilasciasse quella di scudi 60 sul monte Pio, conferitali dal 1671 in tempo che non era ancor Capitano), nel qual anno 1683 [...] entrò in Commenda d’anzianità”.

3. *L'esperienza fiorentina di Anton Filippo de' Giudici*

Più volte nel corso di questo capitolo dedicato alla ricostruzione dell'identità dei de' Giudici è stato annunciata ed appena evocata la figura di Anton Filippo come di colui che contribuisce fortemente al cambiamento ideale, etico e della rappresentazione nella società aretina del proprio ramo familiare nonché del proprio casato. Per mezzo, infatti, di questo cadetto la proiezione geografica, il sistema delle relazioni sociali e politiche tende a "sprovincializzarsi", ossia a non avere come proprio centro solamente Arezzo, bensì ad aprirsi, per quasi due generazioni, verso le corti europee e soprattutto verso quella fiorentina, dove l' "uomo di corte" Anton Filippo occupa posizioni e stanze privilegiate molto prossime al principe, e poi ultimo granduca Medici, Gian Gastone.

L'esperienza di Anton Filippo è con ogni evidenza il frutto di una abile e coraggiosa strategia tendente ad "investire in capitale umano" ed in un certo senso predestinare l'esistenza di un individuo, che per essere cadetto non avrebbe potuto realizzare se stesso nella prosecuzione di una propria discendenza, ma che attraverso la possibilità di vivere una vita "splendida" e colma di gloria presso la corte fiorentina avrebbe dovuto generare "utili" e "profitti" soprattutto a vantaggio della famiglia di appartenenza. Una strategia che prende inizio nel 1683, allorché:

"Nell'aprile del 1683 il S.re Giovanni Carlo de' Giudici mandò in Germania il suo terzogenito Anton Filippo in età d'anni undici ... a servire in qualità di Paggio d'onore la Maestà della Regina Vedova di Polonia Eleonora d'Austria (sorella dell'Imperatore Leopoldo I), e il Serenissimo di Lei Consorte Carlo V Duca di Lorena e di Bav, Generale Cesareo, e Governatore del Tirolo per S.M. Imperiale, residenti amendue nella Capitale d'Inspruch; ove giunto il nuovo Paggio Anton Filippo, presentò alla Maestà della Regina una lettera del Ser.mo Cosimo III Gran Duca di Toscana ... mentre io tanto mi pregio della singolar devozione che professo a Vostra Maestà, debbo anche godere che i miei sudditi siano ammessi all'onore del servizio attuale della M. V. perché possano farle viva fede, di quanto mi sia radicato nell'animo il suddetto sentimento. Onde ora che per aver luogo tra i Paggi di onore di V.N. se ne viene alla sua Corte il fanciullo Anton Filippo Giudici nato di nobile Famiglia nella mia Città di Arezzo, io mi fo lecito di accompagnarlo col presente ufficio di

riverenza, perché la M. V. abbia motivo di vederlo tanto più benignamente, quanto saprà, che io pure sono per entrare a parte di tutte le grazie, ch'ella si degni di compatirli, secondo che da Lui si sapranno meritare. E giovandomi di tal congiuntura per rassegnare me stesso ai Suoi Reali Comandamenti, m'inchino a V. M. con ogni ossequio ... Di Vostrà Maestà reale, Obbligattismo Servitore Il Granduca di Toscana ...

Alla qual lettera del GranDuca rispose la regina come appresso ...
Ser.mo Gran Duca Sig.re Fratello mio Car.mo Come io nodrisco nell'animo sentimenti ripieni di ogni maggiore stima e volontà verso V. Alt.za, così in mancanza di riscontri più propri per contestarglieli, sommamente godo d'aver ora nella mia Corte chi possa farlene ogni più piena testimonianza, mentre Anton Filippo Giudici, ultimamente accettatovi in qualità di Paggio d'onore, come suddito e dipendente dell'A.V. verrà sempre da me riguardato con distinta benignità; e dalle Sue raccomandazioni riceverò particolari impulsi per concorrere a' di lui vantaggi. Da ciò riconoscerà l'A.V. il desiderio mio di secondare in ogni occasione le compiacenze Sue ... Aff.ma Sorella Eleonora Al Ser.mo Gran Duca di Toscana Sig.re Fratello mio Cariss:mo

L'attestato di nobiltà ch'ebbe in tal occasione dal Pubblico di Arezzo il prefato Anton Filippo de' Giudici sotto di 22 aprile 1683 si legge nell'Archivio del Comune Registro XXX di Lettere a 90. Munito di questi recapiti fu egli condotto a ImSpruch da un Tedesco, Cameriere del Sig.r Cav.r Conte Stefano Chiaromanni, il quale aveva procurato un tal posto nella detta Corte, come quello che dal 1659 al 1675 era stato in Vienna col carattere d'Inviato di Toscana²⁹⁴.

E' interessante notare che la possibilità di introdurre il poco più bambino Anton Filippo in una corte europea è garantita dal conte Stefano Chiaromanni, responsabile della diplomazia toscana presso Vienna, e comunque discendente di una gloriosissima famiglia aretina. Si deve quindi presumere che i de' Giudici abbiano in qualche modo potuto stabilire una relazione importante con questa famiglia, ma dimostrabile con certezza solamente diciotto anni dopo, quando la nipote del conte Stefano sposa Angelo Lorenzo, il fratello maggiore di Anton Filippo. Comunque sia

²⁹⁴ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 95v-96v.

l'intermediazione del Chiaromanni risulta decisiva, poiché grazie alle sue conoscenze a Vienna riesce a trovare una possibilità per determinare il destino del giovane cadetto, e nello stesso tempo, in virtù del rilevante ruolo politico e diplomatico che svolge per conto del granducato, riesce a coinvolgere direttamente Cosimo III. Egli fa precedere l'arrivo nel Tirolo di Anton Filippo da una sua lettera ad Eleonora, nella quale le raccomanda la sorte di quest'ultimo, espressamente qualificato come suo suddito, appartenente alla nobile famiglia dei de' Giudici, facendo comunque manifestare l'idea che in un certo qual senso la sorte del giovinetto gli stia effettivamente a cuore. Dopo le rassicurazioni di Eleonora d'Austria, che con maggiore calore risponde a Cosimo III, Anton Filippo si reca ad Innsbruck dove trascorrerà otto anni della propria esistenza in qualità di paggio d'onore²⁹⁵. L'"apprendistato" e la qualificazione come uomo di corte deve essere stata certamente valida e determinante, se al suo ritorno dall'Alto Adige il figlio di Giovanni Carlo, prende servizio presso la corte di Firenze, facendo registrare di fatto un miglioramento della condizione personale di Anton Filippo, e nel contempo la prima effettiva concretizzazione dell'"investimento" iniziale. A partire, infatti, dal 1692 è nominato "gentiluomo di camera" di Gian Gastone, il figlio secondogenito di Cosimo III, ricoprendo quindi un ruolo a corte che se non è riferito direttamente alla persona del granduca o del principe primogenito designato alla successione, manifesta comunque come il ramo principale dei de' Giudici riescono a centrare l'obiettivo fondamentale di instaurare una relazione personale con un membro comunque illustre di casa Medici²⁹⁶. I noti avvenimenti della storia, imponendo a Gian Gastone di tentare di fornire una discendenza maschile per evitare l'estinzione della propria discendenza non evitata comunque con la sua morte nel 1737, proiettano Anton Filippo quasi inaspettatamente, e non in diretta conseguenza con la strategia programmata dal padre Giovanni Carlo, in una posizione di uomo di corte ben più prestigiosa. Infatti, tra il 1697 ed il 1705 lo troviamo al seguito di Gian Gastone presso la corte palatina dove il principe Medici si sposa con Anna Maria Francesca di Saxen-Lavemburg. In questo

²⁹⁵ Per quanto riguarda gli incarichi a corte cfr, C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu ...* cit., pp. 92-98.

²⁹⁶ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 102v: "L'anno 1692 nel mese di dicembre il Sig.r Anton Filippo del fu Giov. Carlo [...] in età d'anni 20 e mezzo compiti, entrò a servizio, in Firenze, del Ser.mo Principe Gio.Gastone di Toscana, secondogenito del Ser.mo GranDuca Cosimo Terzo Regnante; ch'era in età consimile, in qualità di Gentiluomo di Camera dell'Alt.za Sua. Fino dal settembre 1691 era tornato il detto S.re Anton Filippo da Inspruch, ove per più di otto anni fu Paggio d'onore di Sua Maestà la Regina Vedova di Polonia Eleonora Arciduchessa d'Austria, ivi residente come Governatrice del Tirolo [...] Sua Maestà nel di lui ritorno lo accompagnò con lettera di favore, diretta al Gran Duca, e con un passaporto, o Benservito reale".

soggiorno Anton Filippo merita la benevolenza di Cosimo III, il quale lo nomina suo “gentiluomo di camera” e “scalco”, ossia provveditore della mensa di suo figlio ed erede²⁹⁷. Di ritorno da un secondo, più breve soggiorno in Germania al seguito di Gian Gastone (1706-1709), l’ “uomo di corte” fornisce al ramo principale dei de’ Giudici l’occasione unica di estendere tutte le sue potenzialità in termini di visibilità sociale entro la città di Arezzo. Forse come non mai, per questo avvenimento è bene seguire i *Ricordi*:

“L’anno 1709 Il Ser.mo Principe Giovanni Gastone di Toscana (il quale nel 1706 adì 3 dicembre era nuovamente partito per la Germania a rivedere la Ser.ma Consorte e n’era ritornato nel 1708, sempre avendo seco il suo Scalco Cav.re Anton Filippo de’ Giudici) volle da Firenze andare a Loreto, e insieme ad Assisi al santo perdono. Venne dunque ad Arezzo il dì 30 luglio ... Si degnò d’alloggiare in questa casa, posta nella via detta il Lastrico ... S.A. giunse con tre calessi, Essa era nel primo, col prefato Cav.re Anton Filippo de’ Giudici suo Gentiluomo e Scalco; era nel secondo il S.re Giovanni Caldesi Cittadino Aretino Aiutante di Camera, col Cuoco; e nel terzo due staffieri. Non più che due ore prima dell’arrivo dell’Altezza Sua, ebbe il Cav.re Angel Lorenzo de’ Giudici un espresso ... dal suddetto Cav.re Anton Filippo suo fratello, con l’improvvisa notizia della risoluzione ivi presa dal Ser.mo Principe di prender alloggio in nostra Casa abitò il Quartier terreno adattato alla calda stagione corrente, cenando nella prima Camera o Sala, e dormendo nella Camera seconda e contigua (stette nella terza il detto aiutante Caldesi).

Giunto ... si portò in Duomo all’ottavario, che appunto celebravasi di S. Donato; e fu ricevuto alla porta maggiore dal nostro Monsignor Vescovo Falconcini e dal R.mo Capitolo: poi seguitato dalla Nobiltà andò nel prato a prendere il fresco; e dopo alquante spassaggiate restitutosi a questa Casa, volle cenare speditamente; onde ricevuto Monsignor Vescovo all’udienza e il Sig.re Commisario Cav.re Luca Mini, comparve nella porta della camera e graziosamente ringraziò e

²⁹⁷ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al*, c. 116v: “Nel 1697 andò in Germania con Sua Altezza, la quale il dì 2 luglio in Dusseldorff, presso la sorella Elettrice Palatina, si congiunse in matrimonio con la Ser.ma Principessa Anna Maria Francesca di Saxen-Lavemburg, vedova del Principe Filippo Palatino. Nel giugno del 1705 tornò di Germania coll’Altezza Sua a Firenze [...] Trovandosi in Germania con Sua Altezza, nella lunga dimora colà, passò dalla qualità di Gentiluomo di Camera al posto di Scalco dell’Alt.za Sua nel dì 5 marzo 1698, e contemporaneamente il Ser.mo Gran Duca Cosimo III lo dichiarò in Firenze Suo Gentiluomo di Camera”.

congedò i molti Cavalieri, che nella sala affollati aspettavano per inchinarsi a S.A. Cenò insieme col detto S.re Commissario, col S.re Balì Gregorio Redi (espressamente chiamati dall'Altezza Sua), col Cav.re Anton Filippo e Cav.re Angel Lorenzo de' Giudici e con la Sig.a Angiola Chiaromanni Consorte di questo. La seguente mattina partì all'ore otto ... Ritornò il dì sette agosto festa del protettor S.Donato ... Volle fare un giro per la Città e sempre a piedi; la sera andò al festino nel palazzo del Commissario, tornò nella nostra Casa a tre ore di notte ... cenò con li prefati Cav.re Angelo Lorenzo, Cav.re Anton Filippo e S.ra Angiola, con la S.ra Margherita Chiaromanni ne' Palliani sorella della medesima S.ra Angiola, col S.re Cap.no Antonio Palliani consorte di detta Margherita, con li SS.ri Cav.ri Conte Bastiano Brozzi e Benedetto Guelfi Cognati delle suddette Signore, col S.re Cav.re Benedetto Lippi, col S.re Cav.re Pietro Paolo Gualtieri cugini dei predetti Cav.ri Giudici. La mattina seguente 8 agosto partì S.A. ... per Firenze, concesse che sopra la porta di questa casa s'innalzasse l'Arme dell'Altezza Sua, promise benignamente d'impetrar dal Ser.mo Padre una Commenda di grazia al Cav.re Angelo Lorenzo”²⁹⁸.

Si tratta di un evento assai importante e soprattutto altamente simbolico tanto per i de' Giudici quanto per la città di Arezzo. La visita di Gian Gastone trova, infatti, un senso facilmente comprensibile se interpretata come un vero e proprio affresco rappresentativo della realtà. In questo senso molto contribuisce lo stile dell'autore dei *Ricordi* Giovan Francesco, il quale con precisione e con grazia e gusto “cortigiano” “pennella” le descrizioni del soggiorno dell'erede al trono granducale. Innanzitutto la visita del principe Gian Gastone ad Arezzo nella sua estemporaneità e determinata dalla presenza di Anton Filippo è privata. Nonostante ciò, questa città viene coinvolta in un'esperienza del tutto nuova, ovvero per due giorni essa non è più il centro urbano di periferia del regno medico, bensì il luogo in cui si accoglie l'erede al trono con tutto l'onore che il caso impone. Essa sembra “mascherarsi” da città capitale in cui anche la semplice presenza di una persona con interessi squisitamente privati diventa ed evento pubblico. Ecco proprio questa immediata trasposizione del piano privato e personale verso quello pubblico è una delle caratteristiche fondamentali della concezione e della rappresentazione del potere politico e sociale in età moderna. A riprova del fatto che si

²⁹⁸ *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 118r-119r.

tratta di una visita non ufficiale e per onorare Anton Filippo, Gian Gastone alloggia nella casa del ramo principale dei de' Giudici, ma da dove egli manifesta il ruolo pubblico che gli compete e nello stesso tempo è omaggiato da atti propri di un cerimoniale di corte. Tutto ciò determina certamente effetti assai vantaggiosi ed altamente simbolici per i de' Giudici. Essi appaiono al patriziato e alla cittadinanza aretina come una discendenza privilegiata ed illustre da tanta familiarità con l'erede al trono toscano. Di questa dimensione, di questo rango gli aretini non ne sono più coscienti indirettamente, ossia tramite notizie riguardanti la funzione svolta a corte da Anton Filippo, ma viene a rappresentarsi direttamente in città.

Significati determinanti emergono dalla celebrazione rituale del cerimoniale di corte. Gian Gastone è una persona pubblica, rappresenta lo stato toscano e di conseguenza le sue azioni hanno sempre una relazione con un pubblico, debbono possedere caratteristiche di solennità ed manifestare mediante una consolidata simbologia la supremazia e allo stesso tempo la sollecitudine paterna nei confronti dei sottoposti. Per questo motivo ha bisogno di servitori funzionali alla manifestazione cerimoniale del proprio potere e che in base al grado di maggiore o minore di "prossimità" o di intimità con la sua persona ricoprono ruoli superiori o inferiori. Al seguito di Gian Gastone non troviamo solamente il suo "scalco" personale, ma tutta una serie di servitori – alcuni dei quali provenienti dalla stessa Arezzo – ma che meritano la semplice citazione al momento dell'arrivo del principe mediceo per uscire immediatamente dopo dalla scena. Gian Gastone per svolgere le proprie funzioni pubbliche, anche in una visita privata, ha bisogno di una sede, di un "palco" che diventa il centro intorno al quale ruota tutta la rappresentazione vivente dello Stato. Dal suo risiedere nella propria abituale dimora, oppure ospite in una città del granducato, l'erede al trono riceve gli omaggi dei propri futuri sudditi, e di conseguenza il palazzo del ramo principale dei de' Giudici – quello stesso che appare descritto per la prima volta da Giovanni di Vincenzio di Benedetto nel catasto del 1493 – diventa autenticamente un piccolo ma simbolico centro dell'autorità di Gian Gastone. In esso, infatti, vengono ricevuti sia il vescovo della diocesi aretina, sia il commissario fiorentino, che una rappresentanza nutrita dei cavalieri aretini di S. Stefano. In maniera correlata, però la seconda autorità pubblica del granducato ha l'obbligo di fare visita, di concedersi all'ospitalità delle rappresentanze politiche, sociali e spirituali della comunità. A motivo di ciò Gian Gastone si reca personalmente nella cattedrale aretina - appena arrivato - per rendere il proprio saluto al vescovo e

all'intero capitolo riunito, ed allo stesso modo presenza ad una festa organizzata in suo onore dal commissario fiorentino e nella quale probabilmente partecipa tutto il ceto dirigente aretino. Ancora il principe mediceo si mostra anche al resto della cittadinanza aretina, quando in due occasioni compie passeggiate accompagnato ancora dalla nobiltà cittadina, presso la zona circostante alla cattedrale, e denominata il "prato". Il palazzo di Angelo Lorenzo, fratello di Anton Filippo, è però anche il luogo in cui vengono "celebrati" atti che nella loro quotidianità apparente, determinata dalla presenza di tanto illustre ospite, riverberano il senso della "familiarità" che Gian Gastone riserva ai de' Giudici. In occasione delle cene private, questa dimora aretina si chiude alle spalle delle autorità cittadine, ecclesiastiche, degli stessi cavalieri di S. Stefano, per accogliere, e segnare in questo senso una "aristocratica" distinzione, i membri del ramo principale dei de' Giudici ed alcuni rappresentanti delle parentele più strette. Oltre al fedele "scalco" Anton Filippo, al padrone di casa Angelo Lorenzo e a sua moglie la signora Angiola Chiaromanni, sono presenti i cognati Margherita Chiaromanni ed il consorte Antonio Palliani, i cavalieri Bastiano Brozzi e Benedetto guelfi imparentati con la signora Angiola, ed infine i cugini dei due fratelli de' Giudici, Benedetto Lippi e Pietro Paolo Gualtieri. In questa ulteriore e altamente significativa scena possiamo intravedere la rappresentazione di un consortato che ruota intorno ad Angelo Lorenzo, ma che nella sua consistenza quantitativa e qualitativa è fondato sul ruolo centrale esercitato dalla famiglia Chiaromanni, la stessa che poco più di venticinque anni prima, nel 1683 aveva permesso ad Anton Filippo di apprendere, in qualità di paggio d'onore, le competenze dell' "uomo di corte" con la raccomandazione dello stesso Cosimo III. Un consortato nel quale altrettanto significativamente sembrano non far parte, e di conseguenza non sono presenti nella cena privata con Gian Gastone, membri degli altri due rami superstiti del casato de' Giudici. Soprattutto sono assenti i discendenti di quell'Agostino che a metà del Seicento, e nei figli avevano contestato la legittimità di testamenti e donazioni a favore del ramo principale.

Altre due importanti considerazioni emergono dall'analisi del racconto della visita che Gian Gastone compie ad Arezzo nell'agosto del 1709. Innanzitutto, ma la presenza dell'erede al granducato è comunque privata, ad eccezione dell'udienza concessa con il commissario fiorentino, le rappresentanze delle più importanti magistrature aretine non sono ricevute e nel contempo non fanno visita al principe mediceo. L'occasione con ogni evidenza non impone tale obbligo, e d'altro canto è molto probabile che tra i

cavalieri che visitano Gian Gastone la sera del suo arrivo oppure che partecipano alla festa organizzata dal commissario fiorentino, o ancora tra i nobili che lo accompagnano nelle sue passeggiate al “prato” vi sono priori, membri del consiglio generale, “ufficiali di guardia, “capitani di parte” che sono in carica. Ma ciò che comunque risulta significativo è il fatto che essi rappresentino o se stessi oppure un ordine militare, e mai una magistratura aretina. D’altro canto è scarsamente attendibile l’ipotesi che l’autore dei *Ricordi*, Giovanni Francesco, si sia dimenticato di riportare un episodio che nei due giorni di permanenza di Gian Gastone ad Arezzo non avrebbe fatto altro che celebrare ulteriormente la visibilità ed il potere politico-sociale del proprio aggregato parentale. La seconda riflessione da compiere riguarda la rappresentazione del ceto dirigente aretino, ossia di coloro che sono ammessi a rendere omaggio al principe mediceo. In merito a questo, Giovanni Francesco usa per una sola volta il termine di “nobiltà” mentre molto più spesso fa riferimento ai cavalieri di S. Stefano. E’ molto probabilmente vero che i “gonfalonieri”, cioè gli appartenenti al primo grado dell’ordine della nobiltà aretina, sono anche cavalieri – e da questo punto di vista proprio il casato de’ Giudici costituisce un esempio del tutto pertinente -, ma nel contempo è assai indicativo il fatto, Giovanni Francesco per ricordare questo importante evento qualifichi l’aristocrazia aretina sulla base di una titolazione che fondata sulla volontà di un’autorità sovrana e inerente ad esperienze militari, comunque degne e fonti di gloria individuale e per il casato di appartenenza, e non sul diritto di ricoprire responsabilità politiche, ossia su una nobiltà cittadina, che è riferita alla famiglia e si trasmette per linea ereditaria ai propri legittimi discendenti maschi. Ancora una volta è possibile sottolineare come la mentalità dell’autore dei *Ricordi* che scrive tra la prima e la seconda metà del Settecento sia guidata da valori ideologici probabilmente sedimentati per effetto della indubbia risposta che tra i patrizi delle città toscane ha ottenuto la fondazione dell’ordine cavalleresco di S. Stefano. Non è un caso, che come abbiamo rilevato a proposito dell’analisi della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* il modello dal quale Gaetano Canini e Richecourt attingono per “ri-definire” la nobiltà civile è quello che emerge dagli statuti dell’ordine di S. Stefano.

L’impressione e le conseguenze pratiche che questa visita fatta da Gian Gastone ad Arezzo e il suo dimorare presso il palazzo del ramo principale dei de’ Giudici non si fanno certo attendere. Come è stato infatti già notato nel 1713 la comunità aretina, nel suo “Consiglio Generale” designa Anton Filippo a rappresentare i suoi interessi presso

la corte di Firenze, con l'evidente speranza di usufruire di un tramite diretto, vicino ed ascoltato dell'autorità granducale.

Per terminare sulla figura di questo "uomo di corte", stimato ad Arezzo, "familiare" di Gian Gastone, e vero punto di riferimento della propria famiglia, occorre riferire anche delle soddisfazioni personali che ottiene e che molto probabilmente dal punto di vista economico e patrimoniale finiranno per beneficiare i propri diretti parenti. In sostanza di Anton Filippo deve essere ricordata l'ascesa che egli compie all'interno dell'ordine di S. Stefano. Infatti, il secondogenito di Giovanni Carlo, nel 1706, al pari del fratello maggiore Angelo Lorenzo, diventa cavaliere "per giustizia"²⁹⁹, alla quale viene aggiunto il godimento di una "commenda" di 70 scudi. L'eccezionalità riferita alla vicenda di Anton Filippo consiste tanto nel fatto che per la prima ed unica volta nella storia del casato de' Giudici due fratelli di uno stesso ramo diventano cavalieri e per di più "per giustizia", quanto nella concessione di una gratifica particolare concessa direttamente dal granduca Cosimo III. A distanza di dieci anni giunge l'importante acquisizione di responsabilità, per la quale Anton Filippo viene eletto "gran conestabile" dell'ordine stefaniano, cioè alto responsabile delle questioni militari del granducato e nel contempo gli viene aumentata la gratifica da 70 a 100 scudi³⁰⁰. Il valore di questa carica è da rilevare nella agguerrita ed illustre concorrenza che Anton Filippo riesce a superare, certamente grazie al sostegno di Gian Gastone. Tra gli altri pretendenti, oltre al de' Giudici vengono annoverati discendenti di illustre e facoltose famiglie fiorentine come i Bartolini Salimbeni ed i Pecori. Nel 1722 Anton Filippo viene ulteriormente gratificato da Cosimo III con la concessione del priorato

²⁹⁹ Cfr *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, c. 116r: "Il dì 27 gennaio 1706 il S.re Anton Filippo del fu Giovanni Carlo [...] de' Giudici, nella sua età d'anni 33 compiti, vestì in Arezzo l'abito di Cav.re milite per giustizia dell'Ordine di S.Stefano nella chiesa delle Monache di S.Maria Novella per mano del S.re Balì Gregorio di Diego Redi, coll'invito di trentasei Dame e di quarantasette Cavalieri, non compresi in tal numero gl'insigniti dell'abito suddetto. Gli suffragarono le provanze di nobiltà, già fatte nel 1690 dal Cav.re Angelo Lorenzo suo germano fratello [...] Egli fu il decimoterzo Cav.re di S.Stefano nella nostra casa [...] Fu bentosto graziato dal real GranMaestro d'una commenda di Grazia di scudi 70".

³⁰⁰ Cfr *Ivi*, cc. 121r-122r: "L'anno 1716 il Cav.re Anton Filippo [...] nel Capitolo Generale dell'Ordine di S.Stefano, celebrato in Pisa coll'intervento dell'Altezza Reale Cosimo III, Gran Duca e Gran Maestro, fu eletto Gran Contestabile del detto Ordine. Riportò questa dignità primaria Capitolare per la pluralità de' Voti, in concorrenza di tre Fiorentini, che furono il S.re Cav.re Marchese Bartolini Salimbeni, il S.re Cav.re Conte Pecori, e il S.re Cav.re Morelli. A quel Capitolo intervennero 376 Cavalieri, tra i quali 32 aretini [...] si legge [...] *Il Ser.mo Gio. Gastone di Toscana, divenuto fin dal 1713 Gran Principe di questi Stati per la morte senza figli del maggior Fratello Gran Principe Ferdinando, aiutò grandemente col suo real patrocinio il detto Cav.re Giudici suo Gentil.o e Scalco pel conseguimento di detta suprema dignità, non mai ottenuta da un Cav.re Aretino* [...] Il detto Grancontestabile nel suo triennio vestì molti dell'Abito dell'Ordine in Firenze, ove risiedeva; e il 28 dicembre 1718 vestì in Santa Maria Novella di Arezzo il S.re Cav.re Francesco del Balì Gregorio Redi. Nell'antecedente Capitolo generale del 1713 il Gran Duca gli aveva aumentata fino in scudi 100 la Commenda di grazia di scudi 70 conferitali già nell'atto ch'egli prese la Croce di S.Stefano".

di Fiandra con annessa nuova “commenda” capace di fruttare ben 260 scudi l’anno, non cumulabile però con i 100 fino ad allora goduti³⁰¹. Nel diploma granducales si fa espresso riferimento alla gratitudine verso il servitore di cui se ne riconosce la fedeltà, alle rendite di competenza ma anche al fatto che con la morte di Anton Filippo tale carica e relativa “commenda” non potranno passare per alcuna disposizione testamentaria a vantaggio dei suoi parenti, ma ritornerà nel possesso del granduca stesso.

Nel riepilogare la carriera e l’ascesa politico-sociale di Anton Filippo è possibile rintracciare davvero un perfezionamento significativo dell’originario senso identitario dei de’ Giudici. Il cadetto di Giovanni Carlo che secondo le disposizioni testamentarie vincolate da fedecommesso dello zio Giovanni Francesco a vantaggio del nipote più adulto – Angelo Lorenzo - non sembra ottenere alcuna parte del patrimonio familiare, o più probabilmente nessuna libera disponibilità, riesce con il proprio valore e per merito di un’attenta strategia messa in essere dal padre a costituire un propria tranquilla rendita dalle titolazioni che ottiene entro la corte fiorentina e nell’ambito dell’ordine di S. Stefano. In questo senso, allora, viene ad interrompersi quella lunga tradizione di tutto il casato de’ Giudici che fin dall’inizio del Cinquecento e per quasi tutto il corso del XVII secolo aveva assegnato al patrimonio di famiglia un valore assai determinante per il destino dei singoli e delle stesse discendenze ramificate in quanto reso disponibile ad ogni generazione alle divisioni tra gli eredi maschi. L’esperienza di Anton Filippo insegna che per mezzo di un’attenta programmazione del futuro dei discendenti è possibile garantire ai cadetti non più soltanto una quota di capitale familiare con il quale difficilmente può essere mantenuto un rango adeguato alla condizione di patrizi, nonché con-causa talvolta dell’estinzione della propria

³⁰¹ Cfr *Ricordi della famiglia de’ Giudici di Arezzo dall’anno 1493 al 1769*, cc. 123v-124v: “L’anno 1722 il Cav.re Anton Filippo [...] Gentiluomo e Scalco del Ser.mo Giovanni Gastone Gran Principe di Toscana ... fu dichiarato dall’A. R. di Cosimo III Gran Duca e Gran maestro, Priore di Fiandra nell’Ordine di Santo Stefano, con la Commenda di S. Maria del Grasso di Pisa, tassata scudi 260 annui, per dote del medesimo Priorato [...] *Volendo noi far godere al Cavalier Anton Filippo de’ Giudici d’Arezzo nuovi argomenti della nostra Beneficenza e del pieno aggradimento del di lui lungo e fedel servizio reso alla Persona del Serenissimo Gran Principe nostro amatissimo Figlio in qualità di suo Gentiluomo e Scalco, ed animarlo maggiormente a proseguire in esso con lo stesso affetto e premura [...] Per dote poi e fondo di detto Priorato assegnamo la Commenda sopra lo spedale di S. Maria del Grasso di Pisa [...] con tutte le sue rendite [...] con questo però, che dal presente giorno, che viene assunto il predetto Cav.re de’ Giudici alla Dignità [...] s’intenda cessata ed estinta la Pensione di scudi cento annui [...] Vogliamo però che il presente Priorato di Fiandra no duri né si estenda più oltre la vita del predetto Cav.re Anton Filippo, ma con la di lui morte si dissolva e si estingua, ed in tal caso la detta Commenda [...] ritornare a nostra libera disposizione”.*

discendenza, ma al contrario un ruolo fondamentale per incrementare la visibilità, il peso sociale e la consistenza del patrimonio stesso della parentela di appartenenza.

Ancora Anton Filippo con la sua definitiva partenza da Arezzo all'età di soli undici anni e soprattutto a seguito della sua esperienza in due corti estere e da ultimo il lungo soggiorno a Firenze al servizio di Gian Gastone apre ulteriormente e soprattutto con maggiore continuità rispetto al passato l'orizzonte geografico del casato de' Giudici. Certamente alcuni suoi ascendenti erano stati lontani da Arezzo come l'avo di suo padre, Giovanni, il fratello di questo, Francesco, oppure lo zio Giovanni Francesco, i quali impegnati nelle galere granducali erano mancati da casa per molto tempo. Ma erano sempre comunque ritornati. Solamente un pro-zio, Benedetto, alla metà del Seicento si era trasferito a Pitigliano, aveva progressivamente alienato i beni di famiglia, ma soprattutto per godere a pieno della sua "libertà" aveva contratto un matrimonio non nobile, tanto da dover essere costretto ad incrementare il capitale della "commenda" de' Giudici per "vestire l'abito" di cavaliere di S. Stefano. Anton Filippo risiede stabilmente a Firenze, "costretto" a corte, pur con tutti gli agi e la benevolenza di Gian Gastone, dalla sua esistenza "predestinata", ma stimato a Firenze e ad Arezzo come modello di nobiltà.

Infine l' "uomo di corte" modifica in maniera evidente la pratica volta ad ottenere la protezione e la fiducia dell'autorità sovrana. Nel corso del Seicento, infatti, numerosi membri del casato de' Giudici tentano di percorrere questa destinazione attraverso carriere militari, o strutturate sull'appartenenza all'ordine di S. Stefano oppure correlate a questo per mezzo del godimento della "commenda" istituita nel 1638 da Angiolo di Carlo. L'avvicinamento al granduca è però molto relativo ed episodico, in quanto solamente con la generazione di Giovanni e di Francesco entrambi figli di Carlo, nel corso dei primi tre decenni del XVII secolo, e successivamente con Giovanni Francesco di Michelangelo sul finire del Seicento i de' Giudici avevano potuto godere della stima e di qualche simbolica gratificazione dei regnanti toscani. Ben diverso, come è stata descritto, è il rapporto tra Anton Filippo e Cosimo III prima, e soprattutto Gian Gastone. Egli è servitore di camera prima e "scalco" personale poi. E' quotidianamente in contatto con il principe ed ultimo granduca Medici, lo accompagna in ogni trasferimento, anche nel corso dei suoi lunghi soggiorni in Germania dalla consorte. La "prossimità" e la "familiarità" con l'autorità politica è il fine anche di Anton Filippo, il quale però a differenza dei suoi predecessori è "uomo di corte" e non militare di professione.

Un'ultima considerazione deve essere compiuta in merito alla mentalità ed al sistema ideologico dell'autore di questi *Ricordi*, Giovanni Francesco di Angelo Lorenzo. Da un'orgogliosa qualificazione dell'illustre zio si può far riferimento, quando in occasione dell'elezione di questo a "gran constabile" dell'ordine di S. Stefano specifica che a questa carica non era mai giunto alcun cavaliere aretino. Davvero Anton Filippo rappresenta veramente il modello più autentico della sua idea di nobiltà che è portata al massimo grado, dopo comunque un glorioso passato familiare, testimoniato da carriere militari, rescritti granducali che certificano la concessione dei gradi di capitano o di sergente maggiore, ed infine dalla lunga sequela dei cavalieri stefaniani. Da questo punto di vista, se deve essere data per scontata una realtà storica come quella toscana, la quale dopo un certo limitato ritardo si allinea alla generale tendenza italiana nella formazione di uno stato regionale retto da un sistema principesco, e di conseguenza è pacifico un mutamento nel modello di idea di nobiltà derivante dall'esperienza comunale e rinascimentale, è però molto significativo tentare di compiere una comparazione tra i sistemi ideologici di riferimento di Giovanni Francesco con Pompeo Neri. Mantenuti assolutamente fermi tutti gli elementi di irriducibilità, che sono di natura culturale, di vissuto personale, di contesto socio-economico, emergono differenze notevolissime. Il primo considera a livello teorico la titolazione cavalleresca un esempio di nobiltà civile personale e quindi non ereditaria proprio in quanto non legata al possesso dei diritti di cittadinanza, ed in ultima analisi estranea alla sua più intima dimensione che deve essere politica, e soprattutto dal punto di vista storico emette un giudizio severo e sostanzialmente negativo dell'ordine di S. Stefano in grado di stemperare il valore stesso della nobiltà civile. Giovan Francesco al contrario, come è stato rilevato, non fa mai diretto riferimento al rango politico del casato de' Giudici, ma ne fa menzione indirettamente proprio quando deve ricostruire tutta la procedura che ha portato Giovanni di Carlo a vestire per la prima volta e "per giustizia" l'abito di cavaliere. Tale differenza rispecchia evidentemente di un sistema ideologico, della rappresentazione della realtà del tutto diverso. Il Neri è in realtà impegnato in una battaglia politica rispetto alla reggenza lorenese volta a sostenere i propri indissolubili valori e che sono alla base del suo modo di concepire la natura e le funzioni di uno Stato. Il giurista fiorentino è, infatti, per il contratto sociale come fondamento costituzionale di uno Stato; per una base necessariamente aristocratica nella preliminare e unica distinzione tra cittadini e non cittadini; per una funzione essenzialmente politica del ceto nobiliare; ed infine a

favore della supremazia del diritto romano e la legittimità della supplenza, nei termini di permanenza, del diritto statutario. Giovan Francesco, nell'angusto punto di osservazione aretino, è molto più conformista e "seicentesco" poiché nell'impraticabilità di un ruolo attivo e trainante della politica aretina, si adegua e mantiene vivi quei valori che dalla seconda metà del XVII secolo hanno determinato un mutamento del concetto di nobiltà. Più legato a questioni determinate dalle dinamiche delle strutture materiali, Giovan Francesco è interessato alla stabilità del patrimonio familiare che può essere consolidato con un'attenta politica di investimenti fondiari, strategie matrimoniali e disposizioni testamentarie, ma anche con la possibilità di ottenere remunerazioni dal "mestiere delle armi". Orfano come gli altri patrizi aretini dell'indipendenza politica è interessato a ricordare e riproporre il valore e la tensione verso il raggiungimento di una relazione di "amicizia" e di "familiarità" con il granduca toscano, in una visione "paternalistica", "clientelare" dello Stato. Certamente Giovan Francesco non può essere paragonato a Pompeo Neri, ma comunque il primo è sempre un patrizio di un casato antico illustre di Arezzo, e quindi può essere ritenuto come un importante testimone di una mentalità dell'Arezzo della metà del Settecento.

CAPITOLO NONO: L'ascesa rinascimentale e la vocazione fiorentina degli Accolti

Il problema delle origini

Anche per il casato degli Accolti sono esistenti e consultabili libri di ricordi compilati in vari momenti con la chiara intenzione di fissare la memoria e di conseguenza dare una continuità identitaria alla discendenza familiare di appartenenza³⁰². La consultazione di questi, in realtà, non possibile è in originale, in quanto presso il fondo "Manoscritti" della Biblioteca Comunale di Arezzo sono conservate trascrizioni che all'inizio dell'Ottocento furono fatte da Giacomo Perelli, sulla ordinazione ed integrazione che Anton Filippo de' Giudici compie a sua volta, nel corso della seconda metà del Settecento, sugli originali dei libri di ricordi scritti a più mani dagli appartenenti al casato degli Accolti. E' solo il caso di ricordare che il ramo principale de de' Giudici attraverso Giovanni Carlo ottiene parte dell'eredità e di conseguenza anche parte dell'archivio familiare della famiglia Ricciardi-Accolti che si estingue nel corso della seconda metà del Seicento. A sua volta Angelo Ricciardi intorno al 1630 aveva ereditato il cognome, parte del patrimonio ed ovviamente l'archivio Accolti. Questa doverosa specificazione è funzionale al fatto che, soprattutto in merito alla numerazione delle pagine delle trascrizioni di Giacomo Perelli è possibile riscontrare problemi di metodo, poiché, per quanto riguarda le prime memorie, egli segue la numerazione originale, quindi riportando la distinzione per "carta", mentre riguardo alle trascrizioni di ricordi a cavallo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento egli segue una propria numerazione per "pagine". Per ovviare a questo problema sarà d'uopo, allora, cercare di dare riferimenti più precisi in merito ai libri da citare in riferimento soprattutto ai rispettivi autori. Con ogni evidenza tali difficoltà non possono rappresentare un impedimento alla ricostruzione identitaria di un casato che sebbene estinto nei suoi rami aretini - ma tutt'ora presente in quello fiorentino -

³⁰² Cfr BIBLIOTECA COMUNALE DI AREZZO (da ora in poi B.C.A.), *Manoscritto* 26; B.C.A., *Manoscritto* 34.

rappresenta un esempio davvero illuminante di famiglia patrizia che dal Trecento fino alla prima metà del Seicento contribuisce a rendere illustre la stessa della città di Arezzo.

Circa l'attendibilità di questo "corpus" è da riportare la testimonianza dello stesso Anton Filippo de' Giudici il quale a mo' di introduzione scrive letteralmente che "le appresso notizie della famiglia Accolti che saranno qui registrate a forma di Annali, [...] saranno tutte cavate dai libri storici di essa famiglia manoscritti, che presso di me conservo, ma più da' varij fogli volanti, che manoscritti ho ritrovati confusamente ammassati, e che furono già scritti di proprio pugno dai medesimi Accolti"³⁰³. Anton Filippo de' Giudici parla espressamente di Annali, facendo intendere di conoscere la lezione ed il metodo storiografico impartito da Ludovico Antonio Muratori, il quale si avvale del continuo fondamento di fonti documentabili la cui origine è certificata dal fatto che sono stati scritti direttamente da membri della discendenza Accolti. Molto più opportuno è l'interrogativo se nell'azione di ricopiatura Giacomo Perelli sia stato sempre integralmente fedele al testo originale, che del resto non si sa se esista ancora e soprattutto dove possa essere conservato. Forse occorrerebbe compiere un'indagine approfondita presso l'archivio della famiglia de' Giudici che tra le altre cose ha fatto emergere l'esistenza dei manoscritti dei *Ricordi* di Giovanni Francesco, la cui argomentata pubblicazione è stata compiuta da Ivo Biagianti.

La immediata questione affrontata nel primo libro per la costruzione della memoria familiare si riferisce a quella dell'origine, la quale per il modo in cui viene affrontata e soprattutto per le risposte che vengono date finisce, con notevole interesse, per fondare il senso di un'identità di questo casato che rimane impresso e sostanzialmente immutato nel corso della sua esistenza, almeno per quanto riguarda il ramo aretino. La prima strada percorsa è quella di rendere ragione del cognome Accolti dal patronimico³⁰⁴. Percorso questo del tutto legittimo, poiché di fatto in molti casi, e soprattutto dopo la formazione dei comuni e con l'avvento della fase dei governi popolari, il cognome delle famiglia si fa originare da un membro illustre che ne diventa a pieno titolo il capostipite. In realtà, Anton Filippo inizia il periodo con un "se", cioè con una ipotesi che può essere possibile. La semplice congettura non basta, perché occorrono fatti accertati e riscontrabili mediante la consultazione di documenti che ne certificano l'effettiva esistenza. La lezione muratoriana si affaccia ancora una

³⁰³ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 1r.

³⁰⁴ Cfr *Ivi*, c. 1r. : "Se il sol nome di "Accolto" bastasse a denotar agnazione, per non esser comune ed usato da altre famiglie, si potrebbe affermare che la famiglia Accolti fosse già in Arezzo fino dal 1200".

volta per cui Anton Filippo prende con nettezza le distanze rispetto alla tipica produzione seicentesca delle storie genealogiche. Si ricorre quindi alla citazione di fonti documentarie con le relative indicazioni archivistiche in rigido ordine cronologico, la prima delle quali attesta che “trovasi nell’Archivio delle Riformagioni di Firenze al Lib. XXIX [...] a c. 189 una procura rogata per [...] relativa alla lega fatta nel 1251 dai Guelfi d’Arezzo con il Comune di Firenze, ove fra i nominati Guelfi d’Arezzo si vede “Niger Accolti” “Negro di Accolto”³⁰⁵. Per mezzo di ciò si può risalire al capostipite, tal “Accolto”, padre di tal Negro che con grande interesse è nominato nel documento citato come aderente alla fazione dei guelfi aretini che fanno lega con Firenze alla metà del XIII secolo. Citare le origini Guelfe di una famiglia è certamente un titolo di merito anche ad Arezzo, se è vero che, malgrado la valida tradizione ghibellina, ed a causa della soggezione a Firenze nel 1384, i propri statuti dispongono la costituzione di un’importante magistratura con funzione consultiva e coadiuvante il supremo magistrato dei priori, ossia i cosiddetti “Capitani di parte guelfa”. Altre prove vengono riportate per dimostrare l’origine patronimica, e quindi da un antenato e capostipite divenuto conosciuto, stimato e famoso. Si legge ancora che primo libro dei ricordi che:

“in un libro di carta pecora, che si conserva nel Monastero di S.Bernardo d’Arezzo sotto n° 597 è notato testimone a un contratto Ser Accolto d’Accolto nel 1315, e parimenti in un istromento di compromesso fatto fino dal marzo del 1318 da Mons. Vescovo e sig. d’Arezzo Guido da Pietramala rogato Ser Giunta Montelucci Notaio Aretino, che si conserva in un di lui protocollo all’Archivio di Firenze a carta 95 di esso protocollo vien nominato per uno dei Compromillanti Accolto di Benvenuto d’Arezzo, e nel Monastero suddetto di S.Bernardo d’Arezzo e nel Libro suddetto al numero 597 si trova un contratto di vendita rogato per Ser Accolto del Ricco da Faltona cittadino aretino nel 1328. Di questo stesso Accolto con l’aggiunta di Faltona trovasi il nome in una pietra posta nella facciata di Murello verso la Piazza, e nel Libro della Matricola dei Notari aretini a c. 23; come ancora nelle Riformagioni in Firenze nella nota e portata che fin dall’anno 1346 fu fatta dalle Arti di Firenze: ivi si legge *Gregorius Ser Accolti da Faltona de Aretio*”³⁰⁶.

³⁰⁵ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 1v.

³⁰⁶ *Ivi*, c. 1v.

Sono riportate cinque fonti - 4 documentarie ed 1 di natura monumentale - attestanti informazioni sull'esistenza di individui legati e quindi componenti di quella discendenza che avrebbe dovuto avere la propria origine da Accolto. E' interessante notare che i discendenti citati rispettivamente nel 1315 e nel 1328-1346 sono qualificati come "ser", ossia come esperti di legge, ed anzi per l'ultimo è possibile accertare addirittura la sua iscrizione presso la matricola dei notai aretini, del tutto corrispondente ad una annotazione presente negli archivi fiorentini. Altre informazioni possono essere tratte, come per esempio, la specificazione del luogo di provenienza originaria dei successori di Accolto, cioè la località di Faltona situata tra il massiccio dell'Alpe di Catenaia e la valle del Casentino. In realtà l'identificazione degli Accolti, per mezzo di queste ultime testimonianze, deve passare anche attraverso l'individuazione del luogo di provenienza che in origine non è cittadino, bensì nel contado della città di Arezzo.

Va dato atto di onestà intellettuale ad Anton Filippo quando riporta che "pure di tal famiglia non trovasi menzione alcuna nelle imborsazioni agli Uffizj della città d'Arezzo nella Riforma che fecero gli Aretini l'anno 1384, quando essi ritornarono sotto il dominio fiorentino, né nelle [disposizioni statutarie] del 1387, del 1390, 1393, e del 1400. Ser Gorello nella sua cronaca al cap. 2 ove nomina molte famiglie sue concittadine, non nomina alcuno degli Accolti, ne pure lo Statuto aretino del 1345 all'articolo *De poena Magnatum effendentium populares*, nel quale molti nomina delle primarie famiglie d'allora"³⁰⁷. Ciò sta a significare, con grande interesse, che o gli Accolti non sono presenti ad Arezzo oppure che, pur residenti, non godono dei diritti di cittadinanza, e quindi, in virtù di questa seconda ipotesi, non appartengono ancora alla nobiltà civile, secondo le definizioni di Pompeo Neri e le disposizioni contenute nella *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza*. Questa assenza, che di fatto genera ombre sulla reale esistenza di questa famiglia nel corso del Trecento ad Arezzo, mettendo così in dubbio anche la ricostruzione da fonti documentarie relativa alla prima metà del Trecento, potrebbe essere spiegata adducendo ragioni di natura politica. Gli Accolti nella prima parte del XIV secolo, proprio perché guelfi e popolari, non possono essere menzionati tra i magnati, che solitamente costituiscono e rappresentano le famiglie di antica origine feudale invise ai nascenti governi popolari. Per quanto riguarda il non godimento dei diritti di cittadinanza degli Accolti secondo

³⁰⁷ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 1v- 2r.

gli statuti e relative riforme tra il 1384 ed il 1400, potremmo addurre l'ipotesi del tutto congetturale, per la quale essi non siano presenti ad Arezzo e che risiedano presso l'originario luogo di provenienza. L'eventuale ritorno nel contado potrebbe essere a sua volta argomentato – in maniera ancor più congetturale – con la supposizione che essi a causa della peste di metà Trecento e per effetto delle continue guerre tra le fazioni ghibellina e guelfa all'interno della città si siano allontanati da Arezzo.

A smentire tali ipotesi è proprio Anton Filippo, il quale con il valore di nuove fonti documentarie – organizzate però questa volta in un contesto a sua volta non comprovato – se rende ragione dell'assenza degli Accolti da Arezzo nel corso della seconda metà del XIV secolo, apre la strada però ad una contraddizione difficilmente sanabile. Per la migliore comprensione dell'ennesima ricostruzione sull'origine degli Accolti è bene ancora riportare quanto scrive il discendente del casato de' Giudici:

“La certa discendenza di questa famiglia viene da Pontenano Castello posto nella diocesi di Arezzo nel confine delle alpi di Prato Magno con le montagne di Arezzo, e del Val d'Arno, e situato presso alla sommità in assai opportuno luogo per la difesa, e vicino a 10 miglia dalla città. Furono anticamente padroni di questo Castello i Pazzi detti del Valdarno, Nobili Magnati aretini, citati dallo Statuto del 1345, e da Ser Gorello. Nel 1256 venderono i Pazzi questo Castello insieme con quello di Capraia, ed altre ragioni di loro patronato al Comune d'Arezzo, come appare nel Libro 24 de' Capitoli del Comune d'Arezzo a c. 133, che è nelle Riformagioni . Vennero quindi a declinare i Pazzi dal loro antico splendore e fama, a che da qualche diramazione di essi sorgessero gli Accolti. Certo è che nel 1384 quando la Repubblica fiorentina riprese il governo della città d'Arezzo, e con essa ancora anche dei Castelli del di lei dominio, come dal Libro del Contado d'Arezzo a c. 19 nell'Archivio delle Riformagioni, prese il possesso ancora del Castello di Pontenano, e nella sommissione suddetta di esso Castello, è ivi nominato fra i commoranti in Pontenano Santi di Grazia di Vanni Accolti³⁰⁸ .

Per garantire una continuità di memoria e rendere ragione dell'apparente mancanza di testimonianze sugli Accolti a cavallo tra la prima e la seconda metà del Trecento Anton Filippo de' Giudici colloca la certa presenza degli Accolti nel castello di

³⁰⁸ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 2r

Pontenano nel 1384, citando documenti ufficiali riguardanti la rassegna dell'intero territorio aretino venduto alla signoria di Firenze. Tutto ciò risulta assai interessante perché suffraga l'ipotesi di un allontanamento di questa famiglia da Arezzo - senza però illuminarci sulle cause e sui tempi - ed un suo ritorno stabile nel luogo di origine, con la ovvia conseguenza di non poco conto che gli Accolti con ogni probabilità nel corso del Duecento e della prima metà del secolo successivo non si sono completamente inurbati ad Arezzo. Comunque sia, emerge però il problema costituito dal fatto che in precedenza Anton Filippo ha citato documenti di attestano la provenienza degli Accolti da Faltona, mentre ora li fa risalire da Pontenano. Inoltre suppone l'origine nobile degli Accolti facendoli derivare dai Pazzi del Valdarno, potente famiglia ghibellina di origine feudale, in quanto almeno fino al 1256 era signora del Castello di Pontenano, venduto proprio in tale data al comune di Arezzo. Se tale informazione documentata non fa altro che suffragare anche per Arezzo teorie concernenti la politica espansionistica ed aggressiva delle realtà comunali nei confronti dei contadi circostanti nei quali abitavano nei loro castelli i signori di origine feudale, d'altro canto l'origine degli Accolti dai Pazzi non è di certo dimostrata. Essa non è attestata da documenti ufficiali, e soprattutto la discendenza non può essere provata dalla vendita, e quindi anche dal probabile inurbamento dei Pazzi ad Arezzo - certificato dal loro inserimento tra i magnati nello statuto del 1345 e dalla citazione di Ser Gorello - nonché dalla accertata presenza degli Accolti nel Castello di Pontenano. In fondo il prendere possesso di un luogo dove in precedenza aveva abitato un'altra famiglia non prova la discendenza né tanto meno la parentela.

Sui tentativi operati da Anton Filippo di rendere ragione sull'origine degli Accolti possono essere fatte, comunque, alcune sicure considerazioni. Innanzitutto come per gran parte delle famiglie patrizie aretine, le origini non possono essere stabilite con assoluta certezza prima del 1384, anno della soggezione di Arezzo a Firenze, poiché nei torbidi di questa fase l'archivio comunale è andato perduto a causa di incendi e distruzioni. A riprova di ciò v'è la pratica di tutte le famiglie nobili aretine che aspirano all'iscrizione nei libri dei nobili e dei patrizi in seguito all'introduzione della legge del 1750, di riprodurre alberi genealogici a partire dall'inizio del XV secolo. Inoltre nelle ipotesi avanzate da Anton Filippo de' Giudici - non generate da ricostruzioni fantasiose, ma semplicemente da frammenti documentari privi di una continuità storica e di una organica appartenenza archivistica - è possibile riconoscere il ricorso a due metodologie consolidate nelle ricerche genealogiche, usate non in

contrapposizione: l'origine dalla località di provenienza e l'origine da un capostipite dal cui nome la famiglia ha ottenuto la propria denominazione. Infine allo stato attuale della documentazione in possesso e soprattutto dai tentativi operati da Anton Filippo de' Giudici di rendere conto delle origini degli Accolti non è possibile sapere con certezza se questi nel contado aretino occupassero un rango elevato, ossia se costituissero una famiglia di nobiltà feudale oppure se in qualche modo fossero legati ai Pazzi del Valdarno da legami di consortato, oppure ancora se nei confronti di questa potente famiglia o di altre, - molto numerose nel Casentino – avessero vincoli di “servitù” simili a quelli che nel citato processo di inizio Duecento aveva avuto Ughetto di Sarna rispetto all'abbazia di S. Flora e Lucilla. Nonostante ciò dalle prime considerazioni e ricerche contenute in questi libri di ricordi siamo indotti ad individuare come elementi inizialmente strutturanti l'identità degli Accolti la residenza aretina documentabile con maggiore precisione a partire dall'inizio del Quattrocento senza recidere definitivamente i legami con il luogo di origine posto nel contado aretino, oltre che “qualitates” e “dignitates” di natura professionale e politica. Ci attenderemo, quindi, informazioni riguardanti il patrimonio derivante dai possedimenti in Casentino come in Arezzo, i processi di formazione di saperi inerenti all'esercizio di arti liberali e le eventuali carriere di giusperiti o di notai, il ruolo ed il peso politico esercitato entro le mura aretine. Da questa iniziale griglia interpretativa possono legittimamente iniziare le analisi sulle caratteristiche fondamentali degli Accolti con l'obiettivo sempre presente di verificarne nel tempo la pertinenza e la validità. E' appena il caso di ricordare, infine, che la presenza e la centralità di un patrimonio familiare, di un sapere professionale, di una militanza politica entro il sistema delle magistrature cittadine sono tutti elementi che finiscono per individuare e fondare il concetto e la realtà storica dei patriziati cittadini.

2. *Il patrimonio fondiario, la generazione del casato in discendenze ramificate e la formazione giuridica*

Come è accaduto per il casato de' Giudici, anche per gli Accolti, informazioni documentate, più numerose ed inoltre ordinate in una consequenzialità seriale sono quelle relative alle descrizioni catastali dei patrimoni, oppure dalle registrazioni rispetto alle operazioni di compra-vendita di beni immobili. In effetti, come alla fine è costretto ad ammettere lo stesso Anton Filippo, una prima certa discendenza può essere riferita al tal Grazia e a tal Michele figli di Santi che, nati nel corso della seconda metà del Trecento, li ritroviamo presenti come possessori di beni nel catasto aretino del 1427³⁰⁹. Seguire l'andamento patrimoniale degli Accolti significa innanzitutto distinguere e rendere conto dell'esistenza delle numerose ramificazioni che tra l'inizio del Quattrocento e la prima metà del Seicento costituiscono il casato Accolti. Solo successivamente si potrà tentare di individuare tendenze comuni oppure comportamenti differenti e verificare infine se siano state perseguite consapevoli e razionali strategie in merito all'amministrazione dei beni patrimoniali.

Il ramo principale deriva da Grazia figlio di Santi e prosegue la sua lunga discendenza di padre in figlio attraverso Jacopo, Michele, Jacopo, Angelo, Jacopo e Angelo, con il quale praticamente si estingue³¹⁰, proprio nel momento in cui, grazie al fratello Leonardo esso aveva raggiunto un livello di notorietà considerevole tanto ad Arezzo quanto a Firenze. Il giovanissimo figlio di Angelo, Giovan Battista, non sembra sopravvivere se lo zio Leonardo, rimasto celibe, al momento della sua morte avvenuta nel 1631 lascia la propria eredità ed il cognome stesso, al nipote omonimo, generato dal matrimonio di Nicola Ricciardi con la sorella Beatrice Accolti. Come

³⁰⁹ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 2r-2v: "Onde certo probabile calcolo si può arguire che Vanni fiorisse verso il 1260, che Grazia nascesse nel 1300, e che Santi nascesse nel 1335 circa. Da un rapporto manoscritto di Grazia figlio di Santi suddetto che si ha nella Camera Fiscale di Firenze nella filza e catasto della città d'Arezzo a c. 168, fatta l'anno 1427, in occasione di imporsi la decima sopra i beni del Distretto Fiorentino si ha che esso Grazia aveva allora anni 64, onde si può certamente dirsi che nell'anno 1363 Santi di Grazia dalla sua moglie, di cui non si sa il nome, avesse questo figlio di nome Grazia. E nell'anno 1375 nacque da detto Santi un altro figlio nominato Michele, poi messer Michele, come da un suo rapporto si ricava. Questi due figli di Santi furono gli autori di due rami della famiglia Accolti, e da questi incomincia l'istoria certa di essa. Se poi Santi avesse altri figli o figlie, è del tutto ignoto. Nell'ordine: Vanni (1260), Grazia (1300), Santi (1335), Grazia (1363) e messer Michele (1375)".

³¹⁰ Cfr *Ivi*, c. p. 65: "Il sopraddetto Agnolo Accolti, il quale ... morì per le ferite ricevute combattendo contro i Turchi, avea fin dal 18 di Novembre 1599 fatto testamento, per mano di Ser Matteo Torri, con istituire eredi universali Messer Leonardo e Pietro suoi fratelli con reciproca sostituzione. Fu accettata la detta eredità per istrumento rogato da Ser Barnaba Baccelli Notaro fiorentino, e i suddetti Leonardo e Pietro assunsero la cura e educazione di Gio:Batta, che alla morte del padre avea 8 mesi".

sappiano, poi, dalla storia del casato de' Giudici, Lorenzo Ricciardi-Accolti non avendo avuto eredi maschi dal suo matrimonio, lasciò parte della sua eredità alla figlia Matilde andata in sposa a Giovanni Carlo de' Giudici³¹¹. Già, però, nel 1408 messer Michele, altro figlio di Santi, avendo sposato Margherita del famoso giusperito Rossello Rosselli³¹² dà vita ad un secondo ramo presto residente e assai famoso a Firenze nel corso della seconda generazione, con il figlio Benedetto. Di questa discendenza, in quanto allontanatasi da Arezzo ben presto, il libri di ricordi, non seguono le vicende in maniera dettagliata, se non fino alla vita di Benedetto. L'ombra illustre e forse un po' ingombrante dei discendenti di messer Michele sembra essere comunque presente per tutto il corso del Cinquecento con continui richiami, mentre quando il ramo principale, quello discendente da Grazia, è rappresentato dall'intraprendente Leonardo di Jacopo le notizie e soprattutto le relazioni con questo saranno pienamente ristabilite ed anzi assai rafforzate.

Gli altri rami del casato si originano tutti da quello principale, e come abbiamo potuto verificare dalle vicende dei de' Giudici, questi mostrano tutta la loro fragilità e tendenza ad estinguersi. Nel corso della prima del Quattrocento Angiolo altro figlio di Grazia si sposa con Francesca di Taddeo Ubertini Signore di Chitignano³¹³ da cui non ebbe alcuna discendenza, ma legittima come figlio naturale Matteo³¹⁴ generato prima del matrimonio e divenuto uomo di chiesa. E' quindi certo che nel corso della seconda metà del XV secolo questo terzo ramo si è già estinto. Un futuro più longevo è quello degli eredi Arcangelo di Jacopo sposatosi nel 1481 con Simona di Bartolomeo

³¹¹ Cfr. *Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo dall'anno 1493 al 1769*, cc. 88r-88v: "L'eredità del detto Lorenzo Ricciardi-Accolti non fu molta per le prefate tre figlie, poiché egli testò a favore degli aganti suoi, leggendosi nel setto suo testamento: *Alli SS.mi Girolamo, Nicola et Alessandro Ricciardi miei nipoti figli del già Sig.re Cosimo mio fratello lascio prima di tutti i libri che sono nella mia stanza. Item lascio alli medesimi tre il podere di S. Paolo sotto al Pieve, e le terre che sono in quel d'Antria in luogo detto la Chianaccia. Lascio ancora alli medesimi tutta la porzione che ho nelle due nostre Case poste in Arezzo a S. Domenico. Alli detti SS:ri Nicola, et Alessandro Ricciardi solamente lascio il podere di S. Paolo detto della Madonna con li terreni poco lontani nel piano detto Putrella; la casa di Valle-lunga in Arezzo, e tutti gli altri beni provenienti dall'eredità della buona memoria del Sig.re Leonardo Accolti, che nel suo ultimo testamento chiamò li discendenti maschi di Beatrice sua sorella, e mia madre, quali sono essi, benché non compreso il S.re Cosimo loro padre, perché si dice nel testamento che avesse applicato l'animo alla religione, a che non pensò mai, anzi poi prese moglie, e n'ebbe detti due figli che sono laici*".

³¹² Cfr. B.C.A., *Manoscritto 26* parte prima, c. 3r: "Nell'anno 1408 messer Michele prese per moglie Margherita figlia di Rosello Roselli, e sorella del celebre Antonio Roselli, detto il "Monarca della Sapienza". Ebbe per dote fiorini 300, che era una somma assai riguardevole per quei tempi".

³¹³ Cfr. *Ivi*, c. 8r: "In questi stessi tempi si accasò ancora Ser Angelo di Grazia con Donna Francesca figlia di Taddeo Ubertini Signore di Chitignano".

³¹⁴ Cfr. *Ivi*, c. 8v. "In quest'anno [1447] Agnolo Accolti non avendo dalla sua moglie Francesca di Taddeo Ubertini discendenza alcuna; si ebbe però da una certa Lionarda donna soluta un figlio maschio, cui pose nome Matteo, legittimato poi nel 1456".

Scamisci³¹⁵ e che libri di ricordi seguono attraverso Anton Francesco, il figlio Niccolò, e soprattutto, nella generazione successiva, Agostino che nel corso della seconda metà del Cinquecento si segnala per una brillante carriera all'interno dell'ordine monastico olivetano. Una ulteriore ramificazione da quello principale si verifica nel 1569 quando Pompeo di Angelo Accolti si sposa con Lisabetta Bonucci³¹⁶ non riuscendo però ad avere un erede maschio, per cui dopo appena una generazione anche questa discendenza si estingue.

Dalle immediate e più semplici informazioni tratte dal catasto del 1427 può essere stabilita una iniziale identità degli Accolti che da una parte conferma le ipotesi elaborate da Anton Filippo de' Giudici sulle origini di questi, e dall'altra evidenzia comportamenti circa le modalità praticate nei processi ereditari³¹⁷. Nel corso della prima metà del XV secolo i due figli di Grazia hanno in gran parte diviso i beni provenienti dal padre e risultano possessori tanto ad Arezzo quanto a Salutio, oltre che in altre zone del Casentino, mentre per quanto riguarda le proprietà nella località di Pontenano, che si presume essere quella di origine, il patrimonio è rimasto indiviso. Dunque, come abbiamo riscontrato trattando dei de' Giudici, anche gli Accolti sembrano procedere senza ammettere privilegi o disporre mediante testamento a favore di un solo erede nella successione del patrimonio. Del resto l'accesso incondizionato ai beni di famiglia, come è stato dimostrato sempre per i de' Giudici, da una parte consente la costituzione di casati articolati in più rami di discendenza e dall'altra finisce per essere una conseguenza della volontà degli eredi maschi cadetti di formare una propria famiglia. D'altro canto in questa logica non sembrano, almeno per questa generazione, rientrare i beni di Pontenano i quali potrebbero ancora essere considerati da Grazia e da messer Michele il luogo simbolico dell'unità e quindi di una comune identità della famiglia di origine e di appartenenza.

³¹⁵ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 26 parte seconda, c. 1r: "Ricordo come a di 25 d'Aprile 1481 tolsi per donna la Simona figlia fu di Bernardo di Maestro Bartolomeo Scamisci Cittadino Aretino, promissemi Messer Niccolò Canonico suo zio di dote fiorini 300, cioè fiorini 250 di monte e fiorini 50 di contanti".

³¹⁶ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 49: "A di 9 Febbraio 1569 Pompeo di Angelo Accolti prese per moglie la Lisabetta di Francesco Bonucci, e li fu promessa in dote la somma di 1600 fiorini aretini, da pagarsi i contanti dentro il termine di due mesi fiorini 400, e in capo all'anno fiorini 600 o in denari o in beni; e fiorini 200 l'anno similmente o in denaro o in beni, fino all'estinzione dell'intera somma".

³¹⁷ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 4v: "E nell'istesso anno avendo la Repubblica fiorentina comandato farsi da tutti della città e distretto fiorentino esatto rapporto de' loro beni e persone e altri incarichi, li surriferiti Grazia e Michele già divisi fra loro fecero distintamente [...] rapporto ai deputati sopra di ciò dal comun di Firenze [...] In esso si vede che i beni di Grazia erano valutati fiorini 458 [...] E che essi [Grazia e Michele] avevano molti beni a Salutio, e negli altri luoghi del Casentino, e alcuni per indivisi nel comune di Pontetano".

L'altro dato fondamentale è rappresentato dal fatto che le direttrici degli investimenti fondiari compiuti e da realizzare nel futuro per consolidare il patrimonio fondiario non sono ancora nettamente determinate, in quanto sebbene presenti in Arezzo, il riferimento ai numerosi beni sparsi per il Casentino farebbero supporre per gli Accolti un impegno in quanto proprietari fondiari non di poco conto e soprattutto impossibile da svolgere in maniera del tutto occasionale. Testimonianza importante di ciò è costituita da una breve digressione biografica contenuta in questi ricordi di famiglia. A proposito di Grazia di Santi si riporta che:

“nato nel 1363, come in questo a c. ..., e accasatosi nel 1392 dovè tutto attendere agli affari domestici. Quantunque educato con buona maniera da' suoi genitori, e ammaestrato nelle umane lettere dai primi Maestri di quei tempi in Arezzo non poté proseguire i suoi studi, e dedito solo alle cose sue, quelle condusse con ottima economia, e attese alla educazione de' suoi figli. Godé de' primi onori della Cittadinanza d'Arezzo, e visse il più del tempo a Salutio, ove aveva la miglior parte de' suoi effetti. Morì finalmente in avanzata età d'anni 78”³¹⁸.

E' la storia di un abiente proprietario terriero, ben educato, interessato al futuro della propria discendenza e che pur godendo di una ottima posizione politica e sociale in Arezzo trascorre la maggior parte della propria esistenza in Casentino occupato a realizzare i propri interessi economici. Da questo punto di vista l'inurbamento della famiglia Accolti è davvero certo, poiché, nonostante che intorno al ruolo ed al peso politico di questo casato verranno effettuate considerazioni più dettagliate in seguito, Grazia di Santi gode dei diritti di cittadinanza e quindi paga tutte le ordinarie “gravezze” alla comunità aretina. Ma il centro economico del ramo principale degli Accolti, la fonte reddituale in grado di permettere a questi di essere degnamente rappresentati secondo il rango che rivestono, è presso il contado.

Diversa è la vicenda di Messer Michele, fratello minore di Grazia, in quanto oltre che a generare una distinzione rispetto al luogo di abituale residenza, determina anche una separazione rispetto al sistema dei valori che guidano le rappresentazioni della realtà.

³¹⁸ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 6r.

Michele infatti si forma nello studio e nella pratica professionale della giurisprudenza che lo porterà lontano da Arezzo ed a stabilirsi a Firenze³¹⁹.

Potendo seguire soprattutto le vicende del ramo principale e dei rami collaterali che si generano da questo tra il XV ed il XVI secolo, è molto interessante rilevare che, nella prospettiva temporale di almeno due secoli, le strategie degli Accolti in merito alle direttrici di investimento e circa le modalità di trasmissione del patrimonio si alternano rispettivamente tra un interesse verso l'acquisto di beni in Arezzo oppure in direzione di Salutio in Casentino, e pratiche determinanti ripartizioni seguite da opposti comportamenti tendenti a mantenere indiviso il complesso dei beni di famiglia.

Tra il 1438 ed il 1439 i figli di Grazia, ser Angiolo e Jacopo, sono protagonisti insieme di due investimenti immobiliari in Arezzo, con la molto probabile intenzione di rafforzare la loro presenza in città soprattutto in termini residenziali, piuttosto che per ragioni economiche. Se è vero infatti che la seconda transazione interessa un "casolare", questo è comunque entro le mura cittadine e soprattutto vicino, se non proprio contiguo con la casa acquistata l'anno prima e appartenuta, in maniera assai significativa, dai cosiddetti "nobili di Catenaia"³²⁰. In questo senso l'intenzione che guida tanto Angiolo che Jacopo è quella di occupare in Arezzo una residenza di prestigio per il valore simbolico che aveva avuto in precedenza avendo ospitato una famiglia nobile – tale per considerazione pubblica, ma definita cittadina secondo le disposizioni statutarie non ancora riformate per mezzo dell'introduzione della distinzione tra un ordine cittadino ed uno nobile - mentre la pertinenza confinante può aver costituito semplicemente un buon affare da destinare successivamente al miglior uso possibile. La volontà di compiere investimenti immobiliari in Arezzo è dettata anche dalla consapevolezza che anche per quanto riguarda questa generazione successiva a quella di Grazia i figli sono intenzionati a dividere il patrimonio familiare. E' del 1447 infatti la legittimazione che ser Angiolo compie per garantire il pubblico riconoscimento del figlio Matteo avuto prima del matrimonio con Francesca

³¹⁹ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 6r: "Michele di Santi Accolti nato nel 1375, applicossi fin da' primi suoi anni alli studj delle umane lettere, e quindi datosi alli studj più gravi della Giurisprudenza, di che allora eravi assai comodo per i sommi Dottori, e Glossatori che vivevano, dopo 6 o 7 anni di tali studj ottenne la Laurea Dottorale nel 1400 in Jus Civile e Canonico. Passò di poi a esercitare in Firenze l'Avvocatura, ed è ciò chiaro per i documenti, che vi sono dalla sua abitazione in quella città, e che del titolo d'Avvocato che egli stesso si dava nella sottoscrizione ai suoi Consulti".

³²⁰ Cfr *Ivi*, cc. 5r-5v: "Ser Agnolo e Jacopo, fratelli e figli di Grazia comprarono da D.Francesca di Ser Simone di Ser Battino, moglie già del Cecco di Mariotto de' Nobili di Catenaia, cittadino aretino, una casa [...] E nel 1438 gli stessi fratelli comprano dai Frati di S.Domenico un casolare nella detta via Isacchino, forse quello contiguo alla compra suddetta".

degli Ubertini di Chitignano, incapace tra l'altro di garantirgli alcuna discendenza. D'altro canto nel breve volgere di due generazioni tanto la parte ereditata quanto i beni successivamente accumulati da ser Angiolo confluiscono nuovamente nel ramo principale, quello del fratello Jacopo, a causa dell'estinzione di questo ramo con la morte di Matteo Accolti. Nel 1460, infatti, ser Angiolo testa a favore di Jacopo e del figlio legittimato in parti uguali³²¹, e la sua volta Matteo di Angiolo nel 1489 detta la sue ultime volontà affinché il suo patrimonio vada a confluire presso la discendenza dello zio Jacopo, rappresentata dai cugini Michele, primogenito, ed Arcangelo³²² che appena otto anni prima aveva dato vita ad una propria discendenza sposandosi con Simona Scamisci.

Nella generazione successiva, la seconda a partire da Grazia di Santi, il ramo principale del casato de' Giudici, se da una parte dimostra un cambiamento rispetto la destinazione dei propri investimenti, al contrario persegue ancora pratiche ereditarie improntate alla ulteriore divisione del patrimonio, che d'altro canto non era ritornato probabilmente integro dopo la spartizione avvenuta alla fine della prima del Quattrocento, attraverso le disposizioni testamentarie di ser Angiolo e del figlio Matteo. Nel 1469 ser Michele, primogenito di Jacopo, acquista alcuni beni a Salutio³²³, mentre dieci anni dopo, il fratello Arcangelo, assieme al cugino Matteo per conto del rappresentante del ramo principale, nel frattempo morto, si impegnano ad operare un disinvestimento di una vigna presso Arezzo per poter pagare parte della dote della sorella Chiara³²⁴. La spiegazione di queste operazioni risiede soprattutto in una posizione politica e rappresentativa del proprio rango ad Arezzo per lo meno sufficientemente consolidata per effetto degli investimenti di Jacopo e di Angelo, e di

³²¹ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 11r: "E fece il suo testamento ai 28 Marzo 1460 rogato per Ser Antonio di Filippo da Fojano. In essi oltre a varj legati alla Fraternita, al Convento di S.Berardo, di S.Domenico e di S.Francesco, lasciò eredi per metà Jacopo suo fratello e Matteo suo figlio legittimato, come sopra a c...; con la sostituzione a Madonna Checca Ubertini sua moglie lasciata tutrice di esso Matteo, e doppo loro lasciò il tutto al fratello suddetto Jacopo e suoi figli e discendenti in infinito; ed estinti loro lasciò la metà alla Fraternita, e la metà a' Monaci di S.Bernardo, con il peso all Fraternita di un offizio in S.Francesco, e messe 30 al dì 8 di Maggio in perpetuo, e ai Monaci lo stesso nel dì 8 suddetto".

³²² Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, pp. 6-7: "A di 27 Ottobre 1489 Ser Matteo di Ser Agnolo Piovano di Pontenano volle dividere da Ser Arcangelo e da Jacopo nipote di detto Ser Arcangelo. E il loro lodo fu fatto da Agnolo di Giovanni di Stefano, e rogato da Ser Bernardo Francini. Fu assegnata a Arcangelo e Jacopo la parte del podere di Salutio spettante al medesimo Piovano, e tutta intiera la casa d'Arezzo. E fu a Jacopo figliolo di detto Piovano e suoi assegnata la casa vecchia di Salutio per metà".

³²³ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 13v: "1469 In quest'anno Ser Michele di Jacopo di Grazia comprò alcuni beni a Salutio, come vi cavasi dall'istromento del 24 Settembre rogato da ser Battista Catenacci Notaro aretino".

³²⁴ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 3: "A di 17 ottobre 1479 il Pievano e Arcangelo Accolti venderono a Bartolomeo di Guasparri Trombetta una vigna posta i S. Fabiano per prezzo di fiorini 74, sudi 1, soldi 15, per pagare la dote a Pietro di Cecco loro cognato rogò il contratto".

converso nell'opportunità di irrobustire il patrimonio fondiario localizzato soprattutto a Salutio affinché possa garantire ulteriori profitti economici. D'altro canto, proprio la vendita aretina del 1479 sta ad indicare con ogni probabilità che a causa della morte prematura di Jacopo e di conseguenza nella mancanza di una guida forte all'interno del ramo principale, l'insieme dei beni mobili ed immobili ha manifestato la tendenza ad assottigliarsi pericolosamente, in quanto continuamente interessato dalle urgenze delle spese correnti. In questo senso è da evidenziare l'attivismo di Arcangelo, il quale essendo ritornato ad Arezzo dopo aver compiuti gli studi di legge, trova la famiglia del fratello in difficoltà rispetto al pagamento della dote della sorella Chiara che era stata stimata nell'ordine di 200 fiorini, di cui tre quarti promessi impegnando la persona dello stesso Arcangelo³²⁵. Tale difficoltà, comunque non impedisce a quest'ultimo di "metter su famiglia" nel 1481, di conseguenza a condurre ancora una volta il casato Accolti sulla strada della ripartizione dei beni di famiglia, nonché di praticare fino alla fine del Quattrocento interessi economici per la propria discendenza volti a rafforzare il suo patrimonio posseduto a Salutio³²⁶ ed all'opposto, in accordo con il nipote Jacopo ormai responsabile del ramo principale, di vendere quella stessa residenza che nel 1437 era stata acquistata dai nobili di Catenaia³²⁷, e che ora è divenuta oggetto di separazione per quanto riguarda la liquidità ottenuta dalla sua vendita. Molto più di un momento di difficoltà finanziaria, l'orientamento degli Accolti sul finire del XV secolo sembra decisamente rivolto da una parte verso i propri beni in Casentino, riproponendo così pratiche e valori che proprio all'inizio di quel secolo avevano caratterizzato l'esperienza dell'avo Grazia, e dall'altra a specificare ulteriormente una separazione tra linee di discendenza anche per quanto riguarda la residenza in Arezzo. Dalla vendita infatti della casa posta nella contrada "Isacchino" Jacopo di Michele acquista un nuovo immobile dove potersi trasferire con

³²⁵ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 3: "trovai la Chiara mia sorella esser maritata a Pietro di Cecho d'Antonio di Cecho al quale Madonna Marietta mia madre in mio nome avia promesso di dote fiorini 150 e fiorini 50 avia promesso Ser Matheo Nostro Pievano di Potevano".

³²⁶ Cfr *Ivi*, p. 9: "Ricordo come a di ... di Dicembre 1491 io recomparai uno pezzo di terra posta nella Corte di Salutio in Pian di Parasole. La quale io già avevo impegnata otto anni fa o circa a Jacopo di Meo di Capraja per fiorini 20 d'oro in oro larghi [...] Recomprarla detta da Biagio fratello de dito Jacopo per dito prezzo di fiorini vinti d'oro in oro". [...] A di 3 di Gennaio 1492 a uso de' Mercanti ser Arcangelo prese per 5 anni in affitto per fiorini 10 d'oro larghi l'anno il podere di Schiantacappa posto nella corte di Petrognano da Rinaldo di Tommaso Gozzari di lui cognato".

³²⁷ Cfr *Ivi*, p. 13: "A di 17 febrario 1496 secndo l'uso dei Notari fu dagli Accolti venduto a Messer Gio: di Ricovero, il Palazzone con l'orto, posto nella contrada d'Isacchino e Buongianni per fiorini 50 di lire d'Arezzo, metà de' quali furono riscossi da Ser Arcangelo, l'altra metà fu destinata da erogarsi nella compra di una casa, o altri beni per Jacopo figliolo di Ser Matteo Accolti Piovano di Pontenano. Fu rogato l'istrumento da Ser Bernardo di Tommaso Francucci. La sopraddetta casa era stata acquistata da Ser Agnolo e Jacopo Accolti per istrumento rogato da Ser Cristoforo Francucci sotto di 15 Genajo 1437".

la propria famiglia, e d'altro canto, come ha fatto lo zio pochi anni prima, si rende responsabile di un acquisto di un appezzamento di terra lavorativa sempre in Salutio³²⁸.

Difficoltà di liquidità e riflusso, o meglio limitazione di una politica di “rappresentanza” in Arezzo, vengono superate nei decenni a cavallo tra la prima e la seconda metà del Cinquecento con i membri della quarta generazione, Accolto, Angelo e Leonardo, tutti figli di Jacopo di Michele. La prima significativa operazione compiuta congiuntamente da quest'ultimi è quella di acquistare dal parente Niccolò di Anton Francesco di Arcangelo Accolti una casa in Arezzo dal valore certamente notevole³²⁹, in maniera tale da ottenere con ogni probabilità due obiettivi. Innanzitutto dimostrare potere anche economico di questa discendenza del casato, ed inoltre mettere a disposizione di tutti i tre fratelli un'abitazione di cui possono usufruirne oltre ad Angelo l'unico deputato a generare eredi. Per quanto riguarda gli investimenti in beni fondiari e capaci di generare rendite, i libri di ricordi riportano senza specificare nel dettaglio, più acquisti operati tanto da Francesco³³⁰, quanto da Angelo³³¹, effettuati nella zona di Salutio, e quindi in lunga continuità con una tradizione familiare che, per la documentazione in possesso, sembra proseguire almeno da un secolo e mezzo. Una novità comunque è rappresentata dalle operazioni condotte da Angelo, il quale in verità compra case nell'avita località del Casentino. Tutto ciò potrebbe far pensare ad una interessante intenzione di apportare miglioramenti o cambiamenti nella produzione agricola, in quanto nuove case potrebbero essere utilizzate per instaurare o potenziare un sistema di conduzione mezzadrile, o comunque per incrementare il valore stesso del patrimonio in termini di capitale. Altrettanto innovativo è l'acquisto di un terreno in prossimità di Arezzo, dove tradizionalmente si era indirizzato il proprio interesse per beni immobili ad uso

³²⁸ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 15: “di 8 di Aprile 1501 Jacopo Accolti comprò un pezzo di terra lavorata nella Corte di Salutio da Biagio di Francesco di detto luogo ... per prezzo di scudi 40”.

³²⁹ Cfr *Ivi*, p. 24: “A di 8 Gennaio 1532 a nativitate il Canonico Leonardo e fratelli, figli di Jacopo di Ser Michele Accolti comprano da Niccolò d'Anton Francesco Accolti una casa posta in Vallelunga, per prezzo di fiorini 230”.

³³⁰ Cfr *Ivi*, p. 25: “Seguono diverse partite di dare avere e altri interessi del Canonico Leonardo Accolti”.

³³¹ Cfr *Ivi*, p. 27: “Seguono diverse compre fatte dalla famiglia Accolti. Fra le quali si contano le compre, che Agnolo di Jacopo Accolti fece di alcune case poste in Salutio, parte delle quali per fiorini 90 comprò dalla Margherita d'Antonio da Tugliano il 16 Agosto 1555, per istrumento rogato da Ser Luca da S.Giovanni. Un'altra parte ne comprò da Lorenzo di Giovanni d'Andrea da Rapille, e da Antonio suo figlio Un'altra parte di case in detto ne comprò dalla suddetta Margherita, ed un'altra finalmente dalla Madonna Lorenza d'Andrea da Salutio in diversi tempi”.

abitativo³³². Ciò che però risulta essere veramente rivoluzionario per la storia identitaria degli Accolti sono due annotazioni consecutive presenti nei libri dei ricordi nelle quali si può leggere che:

“A di 14 Gennaio 1561 Meser Leonardo Accolti fece donazione inter vivos di tutto quanto in tal tempo possedeva, e fosse per possedere in fututo sì di mobili e immobili, che delle ragioni e azzioni con riservarsi l’uso della casa di Valle Lunga, e scudi 20 da poterne testare a suo piacimento, a favor d’Agnolo suo fratello e suoi usque in infinitate Fu l’atto rogato da Ser Conte Marsuppini.

A di 26 Giugno 1561 Messer Accolto fece donazione inter vivos a Messer Jacopo suo fratello ... con procura generalissima irrevocabile in Agnolo suo padre, e in detto Jacopo suo fratello”³³³.

Leonardo, cadetto, non avviato al matrimonio, ma alla vita religiosa, così come Accolto, figlio naturale, riconosciuto e legittimato dal padre Jacopo, mentre sono ancora in vita, dispongono per mezzo di donazioni che tutti i loro beni vadano in possesso del fratello Angelo e dei discendenti di questo. Di conseguenza anche se a suo tempo tanto Leonardo quanto Accolto, avessero avuto parti del patrimonio familiare, con tali atti li fanno rientrare ed inoltre incanalano i beni da loro accumulati autonomamente nella discendenza del ramo principale. Come è stato riscontrato a proposito del casato de Giudici – con un secolo di ritardo però - la logica dell’interesse familiare oscura le aspettative individuali, subordina gli obiettivi personali, impone sacrifici per l’ascesa sociale ed economica del capofamiglia o del suo successore in linea ereditaria. Le neutralizzazioni, le subordinazioni di Leonardo di Accolto e delle sorelle che prendono la strada del monastero, garantiranno nella generazione successiva al nipote Jacopo la residenza a Pisa e l’ottenimento della laurea dottorale. Di converso i successi professionali ed economici di questo garantiscono a breve lustro e potere dei quali potranno beneficiare indirettamente anche i cadetti per quanto riguarda la loro dimensione “professionale” o sociale, non certo come generatori di una propria discendenza.

³³² Cfr B.C.A. *Manoscritto 34*, p. 27: “Il sopraddetto Agnolo il 23 Ottobre 1562, acquistò un campo fuori della Porta S.Lorentino confinante col baregno, la via comune e coi beni della Fraternita d’Arezzo”.

³³³ *Ivi*, p. 29.

Tra il 1558 ed il 1562 inoltre Jacopo ottiene attraverso donazioni compiute da tutti i membri di una famiglia di Pontenano di poter venire in possesso del pieno patronato della Pieve di S. Paolo, precedentemente di loro spettanza³³⁴. Ora tali disposizioni determinano un incremento della base economica dei beni di famiglia, ma soprattutto comportano la certezza che il beneficio delle rendite della Pieve di Pontenano rimangono entro la discendenza a favore dei cadetti, così come era avvenuto tra il 1550 ed il 1560 per Leonardo, e successivamente per Accolto. Occorre ancora specificare che questi importanti atti legali contribuiscono a consolidare il legame tra il ramo principale e l'antico luogo origine degli Accolti, ovvero Pontenano, senza che Jacopo rinunci ad operare investimenti anche in Arezzo. Emerge così evidente una caratteristica peculiare delle famiglie patrizie italiane, che come è stato evidenziato a proposito delle caratteristiche originarie del modello di patriziato, proprio a partire dalla metà del Cinquecento sono, molto più di quelle tedesche, interessate a strutturare e a seguire le vicende economiche dei propri possedimenti nel contado, mantenendo comunque il proprio privilegio di ricoprire le massime cariche politiche nelle città di residenza, dove hanno già da tempo una propria dimora degna del rango che occupano.

La rivoluzione in merito alle pratiche ereditarie se sembra caratterizzare anche la generazione dei figli di Angelo, alla morte improvvisa del primogenito Jacopo, però, viene abbandonata e si ritorna alla divisione patrimoniale. Nel 1569, neppure il matrimonio del fratello minore Pompeo aveva comportato la distinzione e la libera

³³⁴ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, pp. 30-31: "Fino del di 10 Novembre 1558, per rogito di Ser Brandino di Polito pubblico Notaro aretino, e Notaro del Banco Vescovile, Maestro Agnolo di Giovanni di Giovanni di Paolo d'Ugolino di Grazia Bottaio da Pontenano, uno dei patroni della Pieve di S.Paolo di detto luogo, donò inter vivos irrevocabilmente pro una vice alla prima vacanza le sue ragioni di patronato, a Agnolo di Jacopo Accolti. Nel'anno 1561 secondo lo stile dei Notari del mese di Marzo Jacopo e Menco detto il Vicario, fratelli, e figli del fu Bartolo di Jacopo di Paolo d'Ugolino di Grazia donarono inter vivos al suddetto Jacopo di Agnolo Accolti irrevocabilmente e in perpetuo tutte le loro ragioni di patronato in detta Pieve, e l'atto fu rogato sotto il 9 del mese suddetto da Ser Giovanni di Ser Conte Marsuppini, e la donazione del prefato Menco e Bartolo, fu rogata sotto l'11 Marzo dell'istesso anno per mano di Ser Cosimo Pacinelli Notaro anch'esso aretino.

Item ai 14 detto Cecco di Paolo di Cecco d'Ugolino di Grazia da Pontenano, altro dei patroni della Pieve suddetta, donò tutte le sue ragioni di patronato inter vivos, e in [...] a Jacopo Accolti suddetto e suoi discendenti per pubblico istrumento rogato per mano di Ser Fabio [...] da Grosseto di Maremma in detto luogo A di 3 Aprile 1562 Andrea di Baldo d'Andrea di Grazia di Paolo d'Ugolino di Grazia da Pontenano, in nome anche di Grazia suo fratello, donò similmente le sue ragioni al detto Jacopo per rogito di Ser Girolamo Mazzi Notaro aretino.

Il simile sotto il di 6 Maggio 1562 er i rogiti di Ser Girolamo Mazzi suddetto, fecero a favore del presente Jacopo, Ser Jacopo e Mariano fratelli e figli del fu Matteo di Grazia di Paolo d'Ugolino di Grazia da Pontenano, abitanti allora nella Casa Mona, per istrumento rogato da suddetto Mazzi.

Il simile fecero delle loro ragioni di patronato Jacopo e Mencuccio figli del fu Piero di Jacopo d'Antonio a favore di Jacopo Accolti e suoi discendenti in perpetuo inter vivos irrevocabilmente per istrumento rogato Ser Girolamo Mazzi, [...] di 4 Marzo 1561, secondo lo stile dei Notari".

disponibilità di parti del fondo familiare rimasto indiviso. Al contrario nel 1581 viene riportato che:

“Et perché il patrimonio di noi fratelli era però rimasto indiviso con Pompeo nostro zio, et occorrendoli per sua necessità valersi del ritratto per sua rata di cose comuni, però avanti si venisse alla divisione tra lui e noi, fu necessario vendere la casa nostra vecchia posta in Vallelunga a canto delli Pescarini, la quale era stata da 150 anni delli nostri antenati e da essi in gradissima parte edificata e restaurata come in questo La detta vendita fu fatta sotto di 12 di Dicembre 1581 dal detto Pompeo e da nostra madre come tutrice nostra a Tommaso Franceschini per prezzo di fiorini 1000 aretini ... Si divisero poi amicamente le cose mobili, et alla venuta in Arezzo di Messer Hipolito Accolti quasi tutore nostro testamentario, et amorevolissimo parente, doppo l'escorporazione fatte dele doti di Madona Camilla Pecori nostra nonna, e di Madona Caterina Vallesi nostra madre, et di Modonna Lisabetta Bonucci moglie di Pompeo detto, si fece l'intera divisione tra lui e noi”³³⁵

E' molto probabile che l'assenza di Jacopo, la giovane età dei suoi figli e la tutela esercitata dalla madre Caterina Vallesi, abbia dato coraggio a Pompeo di chiedere la liquidazione di quanto gli sarebbe spettato. La debolezza del ramo principale, a causa della morte del proprio capofamiglia era già avvenuta alla fine del Quattrocento, ma in tale circostanza Arcangelo Accolti aveva dimostrato per lo meno una volontà certamente orientata a garantire i diritti ed a venire incontro rispetto alle difficoltà dei nipoti rimasti orfani in tenera età. Con molta cautela la vicenda tra Pompeo ed i giovani figli di Jacopo, richiama maggiormente alla memoria le dinamiche che nel corso della seconda metà del Seicento attraversarono i rami collaterali rispetto a quello principale del casato de' Giudici. Si registra, infatti, la tendenza da parte delle linee di discendenza più giovani di approfittare dell'instabilità altrui per ottenere vantaggi in termini patrimoniali. Deve comunque essere rilevato che la vicenda interna agli Accolti sembra termina con un accordo pacifico e senza contestazioni future, mentre tra Agostino e Benedetto da una parte ed i nipoti Giovanni Carlo e Giovanni Carlo

³³⁵ B.C.A. *Manoscritto 34*, pp. 60-61.

dall'altro nascono contese e di liti finite davanti ai tribunali fiorentini. Il ricordo di questo importante avvenimento tradisce nel suo autore una certa vena malinconica, in quanto è specificato che la casa venduta per poter liquidare la parte di Pompeo era stata abitata ed era divenuta oggetto di rifacimenti e di investimenti dai propri antenati almeno da 150 anni, ovvero dalla prima metà del Quattrocento. Il dispiacere consiste nel fatto che viene a non essere più evidente e nel possesso del ramo principale degli Accolti di uno dei simboli più pregnanti dell'identità familiare: la casa o il palazzo nobiliare avito. Deve essere sottolineato anche che nel garantire i diritti dei figli di Jacopo svolto da Ippolito Accolti, figlio naturale e legittimato del cardinale Benedetto, emergono alla memoria dei libri di ricordi i discendenti del secondo ramo degli Accolti, stabili ormai a Firenze da un secolo e mezzo, e provenienti in linea più o meno diretta da quel messer Michele che nel 1409 si era diviso dal fratello Grazia.

A breve distanza di 13 anni, in occasione della morte della madre e tutrice dei beni dei figli si genera tra i discendenti di Jacopo una ennesima ripartizione patrimoniale che riguarda però solamente l'eredità dei beni che questa aveva portato in dote³³⁶. La causa di questo mutamento strategico, probabilmente non va trovata in una modificazione di mentalità e di comportamenti e quindi in una metamorfosi consapevole del senso identitario, ma piuttosto va ricercata nella contingenza di una fase cruciale per il ramo principale già emersa al momento delle divisioni avvenute con lo zio Pompeo, e riferibile alla morte prematura di Jacopo. In aggiunta a ciò deve essere considerata la giovane età dei figli, ancora impegnati nel reciproco percorso di consolidamento della propria individualità. Rispetto però a questa riflessione allora, viene da ritenere a livello più generale che "naturalmente" la famiglia è soggetta a spinte centrifughe, ma d'altro canto in condizioni di sedimentazione di un ruolo guida, al contrario, agiscono in direzioni opposte forze conservatrici e centripete. Così come era avvenuto tra Pompeo e i nipoti, nei libri di ricordi si tende a sottolineare come questi processi che possono divenire "traumatici" per la stabilità del ramo principale,

³³⁶ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 62: "In questo tempo morì Madonna Caterina Vallesi nostra madre, cioè alli 23 i Febbrajo 1594 a nativitate, e nel testamento suo rogato da Ser Pietro Pigli detto di, istituì suoi eredi universali noi Messer Francesco, Lionardo, Agnolo e Pietro suoi figlioli, con i carichi e le condizioni, come più amplamente in esso. Et perché per stabilire la quiete tra di noi et ragguagliare le cose nostre, eleggemmo venire alla divisione; però amabilmente et da per noi a ciascuno assegnammo la parte o in beni o in denaro, come più amplamente per istromento rogato da Ser Pietro Pigli, sotto li 14 d'Otto bre 1594. Essendosi per prima alienate molte cose in vita di nostra madre, come li beni di Petrognano, Tregozzano, Puglia, e Pian di Duomo, il ritratto dei quali servì per maritare et dare la dote all Beatrice nostra sorella et a Nicola Ricciardi suo marito, parte per monacare la Camilla Nostra sorella nel Monastero di S.Maria Novella d'Arezzo, parte per mantenere in Roma Messer Francesco, acciò ottenesse la Pieve di Galatrone, quale ottenne da Sua Santità".

si verificano senza generare ingiustizie e di conseguenza successive liti e dispute. Viene infatti ripetuto l'avverbio "amicabilmente" proprio designare come all'insegna dell'armonia e del rispetto dei "diritti" degli eredi si addivene alla divisione del patrimonio materno. Altre importanti informazioni possono essere estrapolate da questo passo, le quali a livello generale indirizzano a ritenere che la strategia del ramo principale degli Accolti non sia strutturalmente mutata rispetto alle fondamentali pratiche messe in essere nel corso della prima metà del Cinquecento dai fratelli Angelo, Leonardo ed Accolto. In realtà, malgrado divisioni patrimoniali, si tende verso una idea della costruzione delle identificazioni e quindi dei destini dei individui in direzione della specializzazione, e al contempo orientata ad eliminare possibili sovrapposizioni di ruoli che possono generare concorrenzialità. Riguardo al destino delle sorelle, l'una viene fatta sposare, mentre l'altra viene mandata in convento neutralizzando quindi la possibilità di dover impiegare il patrimonio familiare per la costituzioni di due doti maritali, assai dispendiose. Ancora il fratello maggiore, Francesco, è destinato alla carriera ecclesiastica. Nonostante però questa "specializzazione" con funzioni di neutralizzazione, appare evidente come anche coloro che non dovrebbero avere "ruoli" di prosecuzione della discendenza e quindi essere destinati a funzioni parallele richiedono spese ingenti per finanziare i processi di formazione della loro specifica identificazione. Sia per il pagamento della dote matrimoniale di Beatrice, sia per la costruzione del fondo finanziario per la monacazione di Camilla, che per pagare la residenza a Roma di Francesco ed ottenere successivamente il beneficio di una Pieve, i discendenti di Jacopo sono stati costretti a disinvestire una parte dei possedimenti terrieri di famiglia.

In questa logica della specializzazione funzionale ad una più sottile e razionale strategia familiare ritroviamo Francesco distinguersi nelle carriere ecclesiastiche, Leonardo realizzarsi come illustre funzionario del granduca toscano, Pietro far carriera nello "studium" pisano, mentre il minore Angelo designato a proseguire la discendenza. Proprio del secondo, di cui si tratterà molto più diffusamente a proposito del suo ruolo politico esercitato presso la corte fiorentina, i ricordi familiari degli Accolti ci informano su una consistente opera di investimento fondiario nei pressi della città di Arezzo, con la ovvia intenzione di far confluire tutti i suoi beni verso i futuri eredi. Soprattutto nel biennio 1605-1606 si concentrano almeno quattro importanti transazioni tutte concernenti terreni, immobili e passaggi in località S. Polo a poca distanza dalle mura cittadine, due delle quali vedono come protagonisti non

solo Leonardo, ma anche il fratello minore Pietro³³⁷. Interessante risulta la progressiva natura degli investimenti che passano da un generico acquisto di terre lavorative, a possedimenti coltivati ad olivo con annesso un immobile abitativo, fino ad una pertinenza di passaggio per poter collegare con maggiore facilità le proprietà acquisite da Leonardo e da Pietro. Nella concentrazione dei beni, così come nell'interesse per colture specializzate e diversificate, ed infine nella proprietà di diritti di transito una volontà razionalizzante indirizzata verso una logica produttivistica. In realtà rispetto al piano della programmazione e della strategia familiare interviene con tutta la sua crudezza e drammaticità la morte quell'Angelo sul quale, in termini di unica opzione, si era investito per garantire la discendenza del ramo principale degli Accolti. La storia dei patriziati seicenteschi è costellata da numerosissimi esempi di “corto circuito” tra pratiche ereditarie patrilineari e un sistema demografico ancora instabile³³⁸, governato da alti tassi di natalità e di mortalità. Angelo riesce appena in

³³⁷ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 72: “Il suddetto Leonardo a di 28 di Marzo 1605 comprò da Maddalena d’Antimo Forzori moglie di Antonio di Lepido Pezzoni un tenimento di terre poste nel comune di S.Polo nel piano vocabolo Petrella ... con licenza di Niccolò Gamurrini e di Lelio Mauri, suoi più prossimi parenti [...] per prezzo di fiorini 26 aretini lo staiore a tavola, a spese e gabelle comuni formano la somma di fiorini 685”; *id.*, p. 76: “Il medesimo Leonardo alli 10 di Aprile 1606 comprò nel comune di S.Polo alcuni beni contingui al Podere detto il Padiglione da Lorenzo di Mattia Astoni e da Orazio del Capitano Astone Astoni d’Arezzo per prezzo di fiorini 285 aretini”; *id.*, p. 77: “I suddetti [Leonardo e Pietro di Jacopo] alli 2 di Gennaio 1606 [...] per contratto rogato Ser Pietro Pigli comprarono dalli Eredi di Antonio Tedeschini aretino un pezzo di terra olivato, e una casetta posti nel comune di S.Polo [...] per prezzo di fiorini 100 aretini”; *id.*, p. 78: “Alli 7 di Novembre 1607 Messer Leonardo in proprio nome e di Messer Pietro suo fratello con beneplacito sovrano comprò dalli Uffiziali dei Fiumi della città di Firenze un viottolo fra i suoi beni di S.Polo [...] per prezzo di scudi 28 [...] e il contratto fu rogato in detto di da Ser Bastiano Scalandroni sotto cancelliere del Magistrato suddetto”.

³³⁸ In merito a ciò cfr soprattutto C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu ...* cit., pp. 24-26: “Si tratta di fenomeni ben noti che si verificarono in tutta Europa a partire dalla fine del '500, quando i ceti dirigenti sempre più si orientarono verso un sistema ereditario patrilineare indivisibile, che prevedeva l'impiego di fidecommessi e maggioraschi, e rendeva obbligato quello che Gérard Delille ha definito un malinconico *percorso solitario di padre in figlio*. Solo la riduzione del numero dei matrimoni poteva infatti garantire la conservazione del patrimonio familiare, che rimaneva il fine principale da raggiungere anche a costo di porre in pericolo la stessa sopravvivenza della famiglia. Una sfida a rischio tra demografia e strategie familiari preferenziali, una drammatica contrapposizione tra due funzioni primarie della riproduzione del lignaggio e della conservazione del patrimonio, che anche a Volterra sembra aver svolto un ruolo importante nel corso dei secoli XVII e XVIII. [...] Dalla fine del '500 a tutto il secolo XVIII le famiglie di reggimento volterrane dunque si mossero sul filo del rasoio, sfruttando al limite il delicato equilibrio esistente tra la sopravvivenza del lignaggio e la conservazione del patrimonio. Molte di esse ce la fecero [...], altre invece, ancor più numerose, uscirono mestamente di scena. Il casato dei Vinta, ad esempio, celebre e fiorentino ancora all'inizio del '600, ma ormai vincolato a una stretta logica patrilineare, colpito dalla morte precoce di alcuni componenti maschi scomparve all'improvviso dopo la metà del secolo. Allo stesso modo i Verani, suddivisi in tre rami alla metà del '400, ridotti a due un secolo più tardi e a uno all'inizio del '600, si estinsero qualche decennio dopo, nonostante la presenza di tre maschi, uno solo tuttavia destinato al matrimonio. Secondo un artificio abbastanza comune in questi casi, il cognome sopravvisse per via femminile, collegato con un trattino a quello dei Borgucci. Sorte analoga toccò al casato dei Barzetti. Composto da tre rami distinti alla fine del secolo XV, ma da uno soltanto all'inizio del '600, si estinse all'inizio del Settecento con Annibale, primogenito di quattro fratelli, cui era stato affidato il compito di garantire la continuazione del cognome. La sorte, o meglio l'altra mortalità caratteristica di quei tempi, lo tradì, poiché i suoi due figli maschi morirono giovanissimi. Non diversamente andarono le cose per i Tani, rappresentati alla

tempo a generare un figlio, Giovan Battista, ma sfortunatamente non arriva all'età adulta. L'unica strada percorribile, nell'impossibilità di riprogrammare la strategia familiare, vista l'età avanzata, le carriere ecclesiastiche e giuridiche degli altri fratelli, è quella di trasmettere per linea ereditaria il patrimonio e il cognome ai figli della sorella Beatrice sposatasi con Nicola Ricciardi.

Dopo aver verificato la sostanziale validità delle informazioni fornite da Anton Filippo de' Giudici circa l'origine della famiglia Accolti nella residenza in Arezzo attiva e corrispondente al rango politico-sociale, nonché nella cura secolare per il patrimonio fondiario da individuare soprattutto intorno a Salutio, a Pontenano ed in genere in Casentino, è necessario ora, attraverso una attenta ricostruzione documentaria ed una riflessione adeguata sulle informazioni che si possono ottenere da questa, accertare se anche la formazione giuridica e la pratica legale costituiscono uno strutturale elemento identitario del casato Accolti. Con tutto ciò non è nostra intenzione dimenticare il ruolo fondamentale che i giusperiti hanno svolto nel corso dell'epoca comunale, come nel corso della formazione dei principati, degli Stati regionali – in Italia – e nazionali – in Europa – durante l'epoca moderna sia in quanto appartenenti ai patriziati cittadini sia come membri di un ceto "civile" di natura borghese e non sempre nobilitato. E' solamente la destinazione di questa conclusiva parte dello studio, entro un impianto teorico più ampio, che ci porta a privilegiare, almeno come punto di vista iniziale ed "ermeneutico", una riflessione sul ruolo degli "uomini di legge" in chiave di ricostruzione dell'identità familiare. Successivamente il ruolo tutto politico ed in un quadro non più locale e cittadino di alcuni giusperiti può emergere nella sua evidenza per generare però una memoria ed una riconoscibilità pubblica tale da interessarci nuovamente in termini di ricerca dell'identità patrizia.

Anche in questo secondo tipo di verifica fare riferimento alla separazione nelle linee di discendenza degli Accolti avvenuta all'inizio del Quattrocento tra i figli di Santi risulta molto utile se non proprio indispensabile. Come è stato già ricordato poco sopra, infatti, il primogenito Grazia pur avendo avuto una formazione letteraria certamente degna del proprio rango, si dedica alla educazione e benessere dei propri figli, a gestire proficuamente il patrimonio familiare, passando la maggior parte della sua esistenza a Salutio. Diversamente il fratello minore Michele intraprende la carriera

fine del '600 da due rami. Uno di essi si estinse subito in Pirro, unico maschio contro sette femmine delle quali ben cinque presero i voti; l'altro, attraverso il cavaliere Girolamo, il solo coniugato di tre fratelli, approdò al Libri d'oro del 1757, come già si è detto, soltanto per linea femminile".

di avvocato che lo porta ben presto lontano da Arezzo ed a trasferirsi stabilmente a Firenze. Da una parte siamo in presenza di un proprietario terriero guidato da ragioni economiche, dall'altra l'uomo di legge che comincia ad essere conosciuto anche fuori dai confini della comunità aretina. Tale distinzione già di per sé importante, acquista una valenza ancora maggiore se viene evidenziato come Michele in realtà ha determinato una discontinuità con la presupposta originaria identità "giuridica" degli Accolti. In effetti, come si trova descritto nei ricordi di famiglia:

"Michele di Santi Accolti nato nel 1375, applicossi fin da' primi suoi anni alli studj delle umane lettere, e quindi datosi alli studj più gravi della Giurisprudenza, di che allora eravi assai comodo per i sommi Dottori, e Glossatori che vivevano, dopo 6 o 7 anni di tali studj ottenne la Laurea Dottorale nel 1400 in Jus Civile e Canonico. Passò di poi a esercitare in Firenze l'Avvocatura, ed è ciò chiaro per i documenti, che vi sono dalla sua abitazione in quella città, e che del titolo d'Avvocato che egli stesso si dava nella sottoscrizione ai suoi Consulti, e che gli veniva dato dai Notari negli Atti pubblici. Tale egli si nominò nel rapporto del 1427 fatto alla Camera Fiscale dei suoi beni, e come Avvocato, a *Egregius Legum Doctor*, è nominato in due autentici istomenti di compra di beni del 1416 e 1428, che conservarsi nel Lib. Istrumenti e Contratti di casa Accolti a c. 1 e 3. Molti dei suoi consigli manoscritti esistevano già presso gli ultimi di questa famiglia nel 1600, e di cui ora non trovasi pagina. Solo può dirsi che alcuni furono pubblicati da Gio:Battista Ziletti veneziano, e i alcuni altri fa menzione Gio:Atonio Giunta, in un'epistola citata dal [...] Libro V cap. 8 a c. 318"³³⁹.

Il figlio minore di Santi non rimane nella condizione di "ser", ossia notaio, come i suoi presunti avi di inizio Trecento. Ha conseguito, invece, la laurea dottorale in diritto civile e canonico, ed ha quindi il diritto di farsi riconoscere e distinguersi come "doctor legum". La sua vicenda costituisce di fatto un avanzamento in termini sociali, che non sembra interessare almeno per ora anche il ramo principale di Grazia, il quale non esercita una professione liberale e non ha compiuto studi giuridici. E' molto importante mantenere il livello dell'analisi sul piano sociale e non declinare immediatamente verso il livello politico, perché si rischierebbe di perdere il senso

³³⁹ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 6r-6v.

profondo di questo importante avvenimento nella storia del casato Accolti. In effetti dal punto di vista del godimento dei diritti civili, ossia della cittadinanza, ancora nel corso del Quattrocento tanto il notaio che l'avvocato addottorato appartengono senza distinzioni all'arte dei cosiddetti "giudici e notari", che per almeno gli statuti fiorentini, costituisce una delle sette arti maggiori, capace quindi di garantire i più alti onori politici della repubblica. Solamente il consolidamento dell'assetto costituzionale del principato mediceo, con la formazione del "Consiglio dei Duecento", del "Senato dei Quarantotto", e l'istituzione dell'ordine cavalleresco di S. Stefano determina una separazione tutta politica entro la "matricola" degli uomini di legge, per la quale si intende che notai, procuratori e "attuari" esercitano un mestiere "vile", mentre gli avvocati addottorati ed i giudici non "derogano alla nobiltà". A partire proprio da questo mutamento ideologico di metà Cinquecento si fonda tra l'altro la disposizione della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* per cui i notai non possono aspirare alla nobiltà civile, mentre gli avvocati sono legittimati. Pertanto se di separazione occorre trattare a proposito del ramo di Grazia e di quello del fratello Michele non potrà riguardare un maggior peso politico del secondo, quanto piuttosto di comportamenti, stili di vita, processi identitari che iniziano a manifestarsi. Innanzitutto, come può essere rilevato dalla citazione riportata, il giovane dottore in diritto civile e canonico, dopo anni di studio è portato ad esercitare le proprie competenze professionali a Firenze e non nell'Arezzo di inizio Quattrocento la cui autonomia politica è perduta definitivamente e con essa le condizioni oggettive per praticare l'avvocatura, anche in termini di consulenza ad istituzioni politiche soggette ad un'autorità superiore. Proprio per questi motivi Michele Accolti offre i suoi servizi a importanti signori locali, come i conti della Gherardesca in lite con la città di Pisa³⁴⁰, oppure è chiamato a Perugia e a Volterra per esercitare la carica podestà³⁴¹, oppure ancora lo si ritrova ormai stabile a Firenze ad insegnare diritto presso lo "studium"

³⁴⁰ Cfr. B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 6v: "Fra i suoi consulti fu celebre quello che esso e Paolo da Castro fecero nel 22 maggio 1414 per i Signori Conti della Gherardesca in una causa che essi avevano colla città di Pisa. E fu di poi riassunto e onorevolmente nominato lo stesso consulto nell'altra lite degli stessi Signori della Gherardesca con il Mons. Cosimo del Conti Vescovo di Colle nel 1620".

³⁴¹ Cfr. *Ivi*, cc. 6v-7r: "Conte di Grottafranca per le memorie, che si hanno in un Libro di carta pecora in detta città di Perugia a c. 3 a di 5 Luglio di detto anno. Nell'anno stesso fu ancora eletto dai Volterrani al governo della loro Città in successore al celebre Giureconsulto Messer Agnolo Gambiglioni d'Arezzo. Quantunque questa carica fosse assai ragguardevole e riputata, e però con sue lettere scritte in Perugia a di 6 Agosto 1429 in risposta della scritta a lui e mandata per espresso dai Signori Priori della città di Volterra, rispose loro, che per sue occupazioni recusava detta elezione, come di ciò appare memoria in quella città al libro delle Deliberazioni a c. 32 del 1429".

cittadino³⁴². In realtà Michele apre la strada e soprattutto ottime e nuove opportunità alla propria discendenza, che se è possibile seguire fino al figlio Benedetto, e successivamente, dopo un intervallo di un secolo, all'inizio del XVII secolo, della pratica legale e della residenza in Firenze fanno i loro segni caratteristici di distinzione di se stessi come anche rispetto al ramo principale rimasto tra Arezzo e Salutio in Casentino. Esempio sotto questi aspetti è la vicenda biografica del figlio Benedetto:

“nato, come qui a c. [...] allo studio delle umane lettere in sua gioventù, e quindi si applicò in Firenze, e in Bologna alla Giurisprudenza e Legge Canonica, nella qual facoltà fu nel 1436 addottorato, avendo per l'avanti avuti i precetti da Giovanni da Imola e Lodovico Romano celebri Giureconsulti di quei tempi, e da Messer Agnolo Gambiglioni aretino Lettore allora in Bologna. Ritornato in patria fu subito ascritto al ruolo dei Giudici e Avvocati, e notati nel Collegio de' Dottori d'Arezzo, come appare al Libro di Matricole nella Cancelleria del Comune a c. 36. Dopo la morte del padre formò la sua dimora in Firenze, ove accasossi, come qui a c. ..., e dove acquistò nome di famoso Avvocato e Dottor di Legge. Legge pubblicamente nello Studio fiorentino, come appare dall'Archivio delle Riformagioni al Lib. E dei Decreti della Signoria e Consiglio di Firenze a c. 37-60, per decreti del 1448 e 1458.

Fu Messer Benedetto dell'Accademia Platonica col Ficino, il Poliziano, ed altri sotto gli auspici del Padre della Patria Cosimo Medici, de' suoi figli Giovanni e Piero. In ossequio a Cosimo suddetto dedicò Messer Benedetto una sua opera cui diede nome *De prestantia virorum ...*. E' quest'opera manoscritta nella Laurenziana. Poco dopo dedicò a Piero Medici suddetto un'altra sua opera *De bello pro cristi sepulchro et ... recuperandis gesto* che trovasi pure manoscritto nella Laurenziana, e che fu poi dato alle stampe al prima volta in Firenze per opera di Monsignor Francesco Cheregato Vescovo d'Abruzzo nel 1532, e dedicato al Cardinale Benedetto Accolti.

Molti de' suoi Consigli legali furono impressi dallo Ziletti nella raccolta de' Consigli dei celebri Dottori, e molti come assai ricercati erano manoscritti nelle mani degli eruditi Avvocati, e trovo nel manoscritto di Leonardo Accolti del 1660 circa, che egli ne aveva da

³⁴² Cfr Cfr. B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 7r: “Dopo esser stato un anno circa in Perugia, tornò in Firenze, ed esercitò la Lettura di Istituta nello Studio Fiorentino dal 1430 fino a che visse”.

60 raccolti. Fu eletto Messer Benedetto dalla città d'Arezzo nel 1453 per assistere assieme con Angelo de Migiani alle esequie che far si dovevano e si fecero in S.Croce in Firenze a Messer Carlo Marsuppini aretino letterato insigne e primo Cancelliere e Segretario della Repubblica fiorentina [...]

Fu esso richiesto in Siena per leggere la mattina l'ordinaria civile, ma non si accordarono, volendo egli fiorini 500 all'anno, come costa da istromento di procura, che esso fece ne 26 Luglio 1456 a Bartolomeo Nocchi Notaio senese, e a Girolamo da Pistoja abitante in Siena, perché essi accettassero la condotta per lui: rogò detta procura Ser Angelo da Terranova”³⁴³

Alla memoria del ramo ormai fiorentino del casato Accolti messer Benedetto – con una qualifica che rimanda all'identità di notaio e di “doctor legum - apporta un lustro ed una valenza tutta rinascimentale di “uomo di legge” e di letterato umanista che oltrepassa l'esperienza del padre Michele. Innanzitutto lo ritroviamo studente presso il celeberrimo “studium” bolognese e quindi proiettato verso una esperienza esistenziale, sebbene giovanile, dagli orizzonti ben più ampi rispetto a quelli che ha potuto sperimentare il suo genitore. Nella figura di Benedetto, inoltre, sembra veramente saldarsi quella doppia natura dell'idea di nobiltà che proprio nel corso del Quattrocento sembra essere irriducibile nella trattatistica specialistica³⁴⁴ e che d'altro canto appare accettata da Pompeo Neri nelle sue riflessioni condotte tre secoli dopo. Nel brillante figlio di messer Michele alla nobiltà civile, che come vedremo nel particolare trattando del ruolo politico di questo casato, compete per il suo godere in Arezzo – in qualità di discendente degli Accolti – e a Firenze – per la residenza che egli vi stabilisce insieme alla sua famiglia - dei diritti di cittadinanza, si somma tutto il portato di una nobiltà naturale ottenuta in vita dalla protezione e dal mecenatismo dimostratigli da Cosimo il Grande e dai suoi figli, nonché dai riconoscimenti postumi che egli ottiene per effetto dei suoi consigli legali e delle opere letterarie scritte nell'ambito della “Accademia Platonica” animata da Marsilio Ficino. Infine la dimensione rinascimentale, ma in realtà già “moderna”, e di conseguenza un interessante e nuovo senso dell'identificazione personale e dell'identità familiare può

³⁴³ B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 12r-13r.

³⁴⁴ Cfr a tal proposito C. DONATI, *L'idea di nobiltà ... cit.*, pp. 9-17.

essere rilevata qualora si faccia riferimento con più attenzione alla “prossimità” di cui egli gode rispetto alla famiglia dei Medici. La supremazia di Cosimo il Grande e dei figli se non configura ancora una signoria strutturata, perché non legalmente istituzionalizzata, e di conseguenza nemmeno l’esistenza di una vera e propria corte, comunque si manifesta rispetto al clima culturale fiorentino in termini di vero e proprio mecenatismo di cui è parte anche Benedetto. In realtà la protezione di cui è fatto oggetto si concretizza molto più “utilitaristicamente” nella sua nomina a segretario e cancelliere della repubblica fiorentina. Una “dignitas” questa che se ben espletata al servizio del proprio “protettore”, finisce per generare una stima per la fedeltà dimostrata, un vero e proprio credito da presentare ed eventualmente rafforzare dai discendenti nei confronti dell’autorità politica. Ma quando ciò avverrà ritroveremo in Toscana i granduchi di casa Medici e soprattutto una vera e propria corte dove far valere le proprie competenze professionali, e stringere legami ancor più personali con il principe o i suoi potenti familiari. La profondità che Benedetto inizia a costruire per il ruolo che la propria discendenza può esercitare a Firenze è tutta politica ma al contempo si esplica e si perfezionerà ulteriormente in un apparato proto-burocratico dato alla luce fin dai primi granduchi di casa Medici. In fondo la funzione di segretario e cancelliere della repubblica fiorentina permette al figlio di messer Michele di esercitare un ruolo politico rilevante, ma nello stesso tempo in un’ottica già “moderna”, non garantisce l’ereditarietà della “dignitas”, ma solamente un giudizio favorevole, una “lettera di credito” che può essere “spesa” adeguatamente dai propri discendenti. In ultima analisi la vicinanza all’autorità politica, che formalmente nella Firenze della seconda metà del Quattrocento è ancora entro il sistema delle magistrature repubblicane, non genera un tipo di nobiltà civile, ma solo una titolatura che può essere rinnovata con relativa facilità ma che generazione dopo generazione dovrà essere contrattata nuovamente.

A causa della documentazione a nostra disposizione, con evidente rammarico siamo costretti ad abbandonare le vicende del ramo fiorentino degli Accolti, ma con lo stesso interesse è possibile ricostruire l’identità “giuridica” del ramo principale del casato Accolti. Una tradizione che se non raccolta da Grazia è invece accertata per il figlio Angiolo, non prosecutore del ramo principale, ma autore di una sfortunata e brevissima linea di discendenza che si estingue dopo appena la prima generazione. Anch’egli è “ser” o “messere”, ma a differenza dello zio Michele e soprattutto del cugino Benedetto, ciò sta ad identificare la condizione di notaio e soprattutto uno

spazio geografico ed ideologico tutto aretino e lontano dalla rinascita culturale fiorentina³⁴⁵. Anche il notaio, come l'avvocato addottorato permette di svolgere funzioni specialistiche e assolutamente necessarie per il regolare svolgimento di tutte le attività di una società che priva di un omogeneo diritto pubblico e privato deve ricorrere per far valere ogni sia pur modesto interesse alla certificazione di un garante "pubblico". In fondo lo stesso Benedetto è un cancelliere, ossia un notaio. Ma per quanto riguarda Angiolo di Grazia gli incarichi interessano istituzioni cittadine come la curia vescovile e la Fraternità che da punto di vista della loro valenza simbolica non sono certo paragonabili al segretario e cancelliere della repubblica fiorentina. Per ritrovare "ser" nel lignaggio proveniente da Grazia occorre attendere tanto il nipote maggiore Michele, quanto il minore Arcangelo³⁴⁶, con l'importante specificazione da compiere per la quale del primo le fonti non fanno alcun cenno circa una sua formazione legale. Per Michele, allora, come per i fratelli Angelo e Leonardo, vissuti tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, cioè due generazioni dopo, la qualifica di "ser" potrebbe rimandare ad una titolazione volta a manifestare una forma di rispetto e di considerazione legati al ruolo politico e sociale della famiglia di appartenenza e non a competenze notarili né tanto meno da avvocato di cui non abbiamo notizie documentate. Da rilevare per quanto riguarda Arcangelo che egli si forma presso lo "studium" senese, approfittando dell'ospitalità e della benevolenza del cugino Francesco, fratello del famoso Benedetto, ed inoltre la particolare procedura che gli permette di diventare notaio per un privilegio concesso ai signori di Montauto, i Barbolani beneficiari evidentemente di un diritto che è retaggio di natura feudale. Molto più interessante è però la constatazione che Arcangelo, al pari dello zio

³⁴⁵ Cfr B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 10r-10v: "Agnolo di Grazia Accolti educato dal vigilante padre, e con ogni accuratezza studio le umane lettere, e i principi della giurisprudenza in Arezzo, quindi in essa si fissò con prender la parte di Notaro, e sebbene è incerto il tempo, in cui si notariasse, pare però che ciò seguisse avanti il 1437, cioè avanti il 20mo anno di sua vita, poiché in un contratto di compra da esso e da suo fratello fatto di certi beni, e di cui qui a c. 5, esso vien chiamato col titolo di Ser a differenza del fratello, a cui non si dà titolo alcuno, e questo titolo era appunto quello che davasi nel XV secolo ai Notari, Dottori e Cavalieri. Fu perciò nel 1443 eletto da Monsignor Roberto degl'Asini Vescovo d'Arezzo in Cancelliere della sua Curia Episcopale, nel quale impiego durò per molti anni, come chiaro si vede da più suoi protocolli e cose ecclesiastiche, che si conservano nell'Archivio Generale di Firenze. Negli anni appresso 1444 e 1445 fu fatto Cancelliere della Fraternità d'Arezzo come dai Libri stessi di essa Cancelleria si vede [...] Fu notaro e come tale rigò molti istromenti, li cui originali si conservano all'Archivio in Firenze all'anno 1443-1460, e ciò ricavasi ancora dalla sua sottoscrizione nel Libro di Cancelleria d'Arezzo, dove sono scritti i Notari e Dottori aretini a c. 61".

³⁴⁶ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, pp. 3-4: "Ricordo come a di [...] di Marzo 1477 andai a stare a Siena con la [...] di Messer Francesco Accolti nostro, tornai a casa d'Aprile 1479 [...] Ricordo come a di 10 d'Ottobre 1479 andai a Montaguto a trovare il Signor Pier Francesco Barbolani che mi facessi Notaro per vigore del privilegio hanno quelli Signori di Montaguto e costì mi fe Notaio. Fu rogato del mio Notariato [...] e a di sette di novembre 1479 fui approvato e matricolato nel Collegio nostro d'Arezzo, come appare [...] Collegio de' Giudici e Notaj".

Angiolo, pur entrambi membri del ramo principale del casato Accolti, non ne sono i diretti proscutori, bensì gli autori di due nuove linee di discendenza. La formazione giuridica e l'identità di "uomini di legge", allora per tutto il corso del XV secolo sembra essere riservata ai discendenti cadetti, in grado tra l'altro di potersi distaccare dal lignaggio principale, grazie a pratiche ereditarie tendenti a garantire la divisibilità del patrimonio. Per i primogeniti, diversamente, la condizione sembra essere quella formalizzata da Grazia nella fase terminale del Trecento, ossia di uomini in possesso di una buona cultura letteraria, ma dediti soprattutto a curare gli affari di casa, quelli patrimoniali e assolvere al ruolo che compete al casato entro le magistrature aretine. Tale assetto rimane sostanzialmente costante anche nel corso della prima del Cinquecento, se è vero che nessun proscutore del lignaggio principale continua a non abbracciare la "professione" del notaio, così come – ed è questa una determinante variante – anche i fratelli minori. Solamente con il 1558 si può registrare una significativa svolta nel senso più generale dell'identità degli Accolti che si connette direttamente con quella che è stata definita come la "rivoluzione" delle pratiche inerenti alla successione ereditaria. E' di quell'anno l'annotazione nei libri di famiglia per la quale:

“Ricordo come alli quattro d'Aprile che fu il lunedì Santo nel 1558, io Jacopo d'Agnolo Accolti aretino, essendo stato per prima sei anni in studio a Pisa nel Collegio di S.E.Illustrissima dove gratis et amore Dei, si danno gli alimenti con ordine mirabilissimo et santissimo a quaranta scolari. Quel luogo di detto Collegio hebbi mediante la servitù che faceva in tal tempo Messer Leonardo mio zio col Duca. Et essendo l'anno prima, cioè dell'anno 1557 stato Rettor di detto Collegio, et havendo ottenuta una lectione in jure civili per il giorno delle Feste dalli Consiglieri dell'Università, per legger com'è solito le Feste come scolare con emolumento di [...]18 per l'anno 1558. Nel qual tempo mi dovevo dottorare, però havendo tale lectura, mediante la quale ci è l'obbligo di tener pubblicamente conclusioni avanti i dottori nel suddetto giorno, quattro d'Aprile 1558, sostenni per grazia di Dio pubblicamente conclusioni. Et alli 15 di detto mese presi li punti per dottorarmi, et a di 16 alla medesima hora, cioè a hore 14, in domenica per grazia di Dio mi dottorai. Et mi dé la Laurea et insegna del Dottorato Messer Giulio Salerni piemontese e Messer Antonio Ciofi fiorentino, Messer Rinado Rinaldi perugino, e Messer

Gio:batista Honesti da Pescia, e Messer Paradiso Mazzinghi fiorentino. Furon tra gli altri testimoni Monsignore Vescovo di Fiesole, cioè Messer Pietro di Gio:Francesco Camajani aretino, et Messer Giovanni Nolfi, Canonico aretino”³⁴⁷.

Rispetto all’assetto tradizionale, la laurea dottorale conseguita da Jacopo rappresenta davvero un momento di notevole discontinuità che non può non rispondere ad una effettiva ristrutturazione delle pratiche comportamentali ed identitarie degli Accolti, molto probabilmente razionalizzate ed iniziate ad essere messe in essere nell’arco di una trentina o forse più di anni. Innanzitutto, tanto nel corso della generazione dell’avo Jacopo che del padre e degli zii del dottor Jacopo, non compare nessun notaio acclarato dalle informazioni di fonti come queste sempre così corredate da precisi riferimenti ad atti pubblici. Contemporaneamente, come è già stato evidenziato ed argomentato, tra Angelo ed i fratelli Leonardo ed Accolto si arriva ad una ricomposizione del patrimonio familiare piena e, probabilmente maggiorata dai beni conseguiti dai due fratelli minori, per mezzo di regolari donazioni. Il sacrificio richiesto a Leonardo e ad Accolto, entrambi dedicatisi alla vita religiosa, certamente meno dispendiosa in termini finanziari rispetto ai tradizionali processi di formazione di individui in possesso di competenze giuridiche, nonché capace di generare rendite destinate ad incrementare i beni di famiglia, oltre che l’ottenimento del patronato della Pieve di S. Paolo a Pontenano, deve essere letto nella prospettiva di un decisivo “investimento” da realizzarsi con il nipote Jacopo. L’esempio degli Accolti stabilitisi a Firenze ormai da un secolo deve aver fatto in un certo senso “scuola” sia in termini di consapevolezza di quante risorse finanziarie sono necessarie per perseguire un obiettivo tanto ambizioso, sia relativamente alle prospettive che potevano derivare dall’aver in famiglia un avvocato addottorato. Anche il ramo principale del casato sembra pronto a questo punto ad allargare gli orizzonti della sua condizione tradizionale. Non più solo un complesso di possedimenti terrieri in Casentino, e non più solo una politica di prestigio di una famiglia patrizia entro la città di appartenenza, Arezzo, ma comunque suddita. Al contrario ricorrendo ancora a percorsi di formazione di giusperiti, al buon nome dei parenti fiorentini, si può ragionevolmente immaginare per il giovane Jacopo, e di conseguenza anche per il

³⁴⁷ B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 28.

proprio lignaggio, un orizzonte professionale aperto ad un impiego nella nascente macchina amministrativa della capitale, oppure una rendita presso la corte, o ancora un ruolo tecnico presso qualche più importante città del granducato. Infine se da una parte tra la discendenza aretina e quella di Michele e Benedetto tende ad annullarsi almeno la distanza circa il grado di professionalizzazione dei propri membri entro l'esercizio e la pratica delle leggi, da Jacopo di Angelo in poi, sembra proprio che anche i lontani eredi di Grazia dimostrino i requisiti idonei per godere delle credenziali fondate proprio dal segretario del repubblica fiorentina e membro dell' "Accademia" ficiniana almeno un secolo prima. Vale la pena sottolineare anche le condizioni in virtù delle quali Jacopo frequenta i corsi presso lo "studium" di Pisa e che fanno configurare il beneficio di un privilegio ottenuto per intercessione di un parente. Egli infatti non è tenuto a pagare la permanenza nel centro universitario più importante della Toscana, in quanto ospite del collegio voluto dai granduchi, per intercessione di quello zio Leonardo, che già a servizio di casa Medici aveva ulteriormente contribuito agli interessi del nipote.

Nonostante una morte prematura, Jacopo riesce, come vedremo a breve, a valorizzare in maniera considerevole la propria esperienza di avvocato dottore, non solamente per la mansione di cancellier dell'ordine di S. Stefano che ricopre, ma soprattutto per la buona stima che di sé lascia nella memoria dei granduchi toscani. Malgrado infatti, la necessità della moglie e dei giovani figli di ritornare ad Arezzo³⁴⁸, per non rimanere isolati a Pisa dove hanno abitato per seguire Jacopo nel suo incarico professionale, nonostante la richiesta dello zio Pompeo di essere liquidato nella sua parte di eredità rimasta indivisa con Jacopo, ed infine malgrado la morte della madre e l'immediata divisione tra i figli dell'eredità di questa, ben tre figli di Jacopo, ossia, nell'ordine, Francesco³⁴⁹, Leonardo³⁵⁰ e Pietro³⁵¹ riescono a portare a termine lo stesso percorso di formazione giuridica compiuta dal padre.

³⁴⁸ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 60: "Convenne adunque partire di Pisa, dove havevano habitato dodici anni in circa molto agiatamente, et con casa fornita di ogni bene, et fu partita di tutti noi il 1° d'Ottobre 1581, et arrivammo in Arezzo alli 11 detto, essendoci fermati in Fiorenza in casa delli parenti nostri della Fioraja cinque giorni. Andammo a stare et habitare in Arezzo nella casa di Madonna Caterina Vallesi nostra madre posta in Vallenga, nella quale trovammo habitare Pompeo nostro zio, quale ci restò per alcuni mesi, facendo però vita separata da noi".

³⁴⁹ Cfr *Ivi*, pp. 60-61: "Il medesimo mese d'Ottobre il Serenissimo Don Francesco Medici, Gran Duca di Toscana, ricordevole della buona et fedele servitù fattale da Messer Jacopo nostro padre ..., concesse a Francesco Accolti, primo figlio di detto Messer Jacopo, d'età allora d'anni 17 finiti, un luogo nella sapienza di Pisa, si che al fine del detto mese con tale ... , e con la sovventione della porzione di staia 50 di grano l'anno dalla Fraternita, et con l'appoggio e disciplina di Messer Hippolito Accolti, Lettore in Pisa, egli continuò a seguitare li studij nella professione delle leggi [...] A di 29 di Giugno 1587. Ricordo come Messer Francesco di Messer Jacopo Accolti, havendo atteso alli studij delle Leggi in Pisa, alimentato nella sapienza dal Serenissimo Gran Duca si addottorò in Legge Civile e Canonica ...

La vicenda di Francesco mette in evidenza come, per la prima volta ed in maniera chiara anche per il ramo principale del casato Accolti, si è messo in moto un meccanismo virtuoso nel quale concorrono le istituzioni cittadine aretine, la benevolenza dell'autorità granducale, la protezione di parenti fiorentini, il tutto giustificato dall'ampio credito ottenuto dal padre Jacopo per la sua competenza e fedeltà. Il diciassettenne Francesco, infatti, per volontà di Francesco de' Medici può frequentare per sette anni i corsi universitari a Pisa sostenuto da una sovvenzione annua pagata dalla Fraternità aretina e guidato dalla sollecitudine di Ippolito di Benedetto Accolti, già docente presso quello "studium". La solidità di tale dinamica è provata dal fatto che senza soluzione di continuità i fratelli minori Leonardo e Pietro godono alle stesse condizioni dei medesimi benefici ottenuti da Francesco. Nella tenace ricerca delle migliori opportunità, il privilegio e l'attenzione dell'autorità granducale sembra nuovamente piegarsi, nel caso dei fratelli Accolti, alle logiche che presiedono ai sistemi costituzionali garantiti dalla permanenza degli statuti, e che continuano a disporre la successione per linea ereditaria dei diritti politici. In realtà, come bene mostra Pompeo Neri nelle sue riflessioni di metà Settecento, con l'avvento del principato dei Medici, almeno per quanto riguarda l'assetto delle magistrature

Li dette la Laurea l'Eccellente Messer Hippolito Accolti nostro parente Lettore d'Ordinario Canonico nello Studio di Pisa".

³⁵⁰ Cfr *Ivi*, pp. 61-62: "Nel qual tempo cominciai li studii io Lionardo, havendo ottenuta sotto li 1 di Maggio 1587 dalli Signori Rettori della Fraternita la porzione di staia 50 di grano l'anno, che haveva mio fratello, et però parte studiai in Siena in casa di Michelangelo Bisdomini, marito della Margherita sorella di mio padre, allhora Auditore di quella Rota, parte in Pisa appresso Messer Hippolito Accolti, Lettore d'Ordinario Canonico in quello Studio. Et i ultimi dua anni stetti in Sapienza, ottenuta per intercessione dell'Illustrissimo Signore Cintio Aldobrandini, hora Cardinale San Giorgio e Nipote di Papa Clemente VIII, con il quale stava Messer Francesco Accolti (pag. 62) mio fratello. Et dopo haver sostenuto 53 conclusioni in utroque iure mi dottorai a laude di Dio in Legge Civile et Canonica il di 24 di Maggio 1595".

³⁵¹ Cfr *Ivi*, p. 62: "Ricordo come Pietro di Messer Jacopo Accolti mio fratello, andò nello Studio di Pisa al principio di Novembre 1596, havendo fin sotto li 19 di settembre, ottenuto da S.A.S., con il favore di Monsignor Arcivescovo di Pisa, con il quale io havevo cominciata servitù, un luogo nel nuovo Collegio Ferdinando"; *id.*, p. 65: "Pietro di Messer Jacopo Accolti doppo aver per 5 anni atteso in Pisa allo studio delle Leggi Civili e Canoniche, avendo ricevuto nel principio di Novembre 1596, per concessione di S.A.S., ed elezzione dei Capitani di Parte, un posto in Collegio Ferdinando, avendo letto pubblicamente straordinario canonico, e disputato conclusioni pubbliche ... fu laureato per mano del Dottor Cipriano Pagni pisano. Il medesimo nel mese di Settembre del 1601 ottenne da S.A.S. una Lettura di Istituta per la mattina con provisione ordinaria di scudi 45 in concorrenza del Cavaliere Francesco Falconetti e Messer Ugolino Vieri fiorentini"; *id.*, p. 74: "Messer Pietro di Messer Jacopo Accolti in detto anno 1605 rinnovò la sua condotta nella Lettura d'Istituta in Pisa con provisione di scudi 65 per un altro prossimo quadriennio"; *id.*, p. 77: "Messer Pietro di Messer Jacopo Accolti a di 12 di Settembre del 1607 dopo aver letto l'Istituta per lo spazio di 6 anni nello Studio di Pisa, ottenne da s.a.s. la Lettura straordinaria Civile vacata per morte di Messer Antonio Ansaldo da S.Miniato"; *id.*, p. 84: "Messer Pietro di Jacopo Accolti doppo aver letto per lo spazio d'8 anni in Pisa prima l'Istituta, di poi l'extraordinario civile, ottenne per singolar grazia dalle LL. AA. Serenissime la Lettura d'Ordinario Canonico della sera con aumento di 30 scudi di provisione oltre alli 60 di prima"; *id.*, p. 89: "Messer Pietro di Messer Jacopo Accolti fu eletto in uno dei Consultori del S.Ufficio dell'Inquisizione di Pisa, e ai 20 gennaio prestò giuramento di fedelmente e canonicamente esercitarlo".

fiorentine, vengono ad essere smantellato con gradualità quelle complesse e tradizionali pratiche legate all'“imborsazione e alla “tratta” di abili per diritto di nascita. Per Leonardo, al massimo, concorrono nuovi “mecenati” come Michelangelo Bisdomini, marito di Margherita Accolti, sorella di Jacopo, che, in qualità di auditore di uno dei massimi tribunali senesi lo guida inizialmente nei suoi studi giuridici in quella città; come il Cardinale Cinzio Aldobrandini suo protettore a Roma e l'intercessione del quale è garantita dal fedele servizio svolto proprio da Francesco Accolti nei confronti dell'alto prelado. Ma la gratifica della Fraternità di Arezzo, la costante presenza di Ippolito Accolti nello “studium” pisano, e soprattutto la benevolenza dei granduchi si estendono anche sulla formazione legale di Leonardo. Infine Pietro che indirizzato e garantito dagli esempi e dalle fortune dei suoi fratelli non soltanto si addottora, ma nelle strutture universitarie pisane trascorre numerosi anni della sua vita ad insegnare e a sostituire quell'Ippolito Accolti, fiorentino, che negli ultimi due decenni del XVI secolo aveva mantenuto una posizione di guida e di riferimento per i giovani discendenti dell'aretino Jacopo. Nel 1612, a coronamento di una brillante carriera, Pietro viene nominato come membro del tribunale dell'Inquisizione pisana. Come è noto dalle considerazioni già fatte per la ricostruzione delle vicende patrimoniali e della tenuta demografica del casato Accolti, la nuova e “moderna” strategia familiare che finisce per aggiornarne la stessa identità, fallisce per la morte che coglie del tutto inaspettatamente Angelo di Jacopo, ma anche per la pericolosa scommessa fatta con dinamiche demografiche assai instabili e che smentiscono drammaticamente programmazioni patrilineari e non concorrenziali tra i discendenti.

3. *Il ruolo politico degli Accolti tra nobiltà civile ed esercizio di cariche amministrative entro il sistema costituzionale del principato mediceo*

“Nella Riforma del 1412, come apparisce dall’Archivio delle Riformazioni in Firenze fatta in Arezzo per l’elezione de’ nuovi Uffizj, fu imborsato Grazia di Santi Accolti nella borsa de’ Priori, e in quella de’ Viarj messer Michele fu imborsato nell’Uffizio di Fraternita, in quella de’ Capitani di Parte per il mezzo di S.Piero, e in quella dei 60 di Consiglio per la parte Guelfa. Onde fin da quel tempo questa famiglia godeva gli onori primarj, ed era di fazione Guelfa, e del mezzo di S.Piero”³⁵².

Scorrendo il manoscritto poco più avanti si può leggere che:

“Nell’imborsazione fattasi in quest’anno 1442 degli Uffizj della città, si prosiegue a trovarsi il nome degli Accolti fra i primi delle più ragguardevoli cariche della Repubblica”³⁵³

ed infine nel 1462 viene riportato che:

“1462 seguita in quest’anno l’imborsazione degli Offizj della città d’Arezzo, ed essendo essa stata reintegrata da chi rappresentava la Repubblica fiorentina (forse per opera di Messer Benedetto Accolti Segretario della Repubblica come a suo luogo diremo), nell’antica di Gonfaloniere per le famiglie Nobili, fu la famiglia Accolti considerata delle più elette famiglie degne di tal grado [...] Ser Michele di Jacopo nella borsa de’ Priori, come minore d’età dei suddetti”³⁵⁴.

In queste tre semplici informazioni viene espresso sempre lo stesso fondamentale concetto, per il quale gli Accolti fin dall’inizio del Quattrocento godono pienamente

³⁵² B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, cc. 3r-3v.

³⁵³ *Ivi*, c. 7v.

³⁵⁴ *Ivi*, c. 11v.

dei diritti di cittadinanza. La scelta di tali citazioni non è casuale né compiuta solo per vincoli al metodo cronologico, ma è in realtà funzionale a dimostrare come nei delicati passaggi istituzionali verificatisi tra gli anni Trenta e Sessanta del XV secolo - coincidenti anche per Arezzo con l'estensione della cosiddetta "prima supremazia" medicea - gli Accolti dimostrano di poter mantenere un ruolo politico primario. Nel 1412 godono della cittadinanza in quanto appartenenti alla parte guelfa. Nel 1462 quando viene reintrodotta la carica suprema del "gonfaloniere di giustizia", preceduta di poco dalla divisione di tutti coloro che pagano le "gravezze ordinarie" tra l'ordine della cittadinanza e quello della nobiltà, gli Accolti possono essere considerati come appartenenti alla nobiltà di primo grado. Il senso di questa breve ricostruzione sta nella constatazione che i discendenti di Grazia e di Michele sono inseriti ormai in modo del tutto consolidato entro quel complesso ed articolato meccanismo che corrisponde al sistema delle magistrature aretine e che si mantiene sostanzialmente invariato per tre secoli, dalla metà del Quattrocento fino alla metà del Settecento. Gli Accolti in ragione della loro legittima nascita godono della nobiltà civile, tanto nel corso dell'iniziale riflusso dei "governi popolari" tanto nel periodo in cui si formalizza la distinzione tra cittadinanza e nobiltà. In altre parole sono nobili quando all'inizio del Quattrocento sono nominati "cittadini di parte guelfa" e sono altrettanto nobili quando godono del "gonfalonierato". In questa lunga prospettiva storica che si apre davanti alla memoria degli Accolti per un privilegio politico riconosciuto automaticamente nel corso di ogni riforma statutaria, la nobiltà civile costituisce davvero un'altra fondamentale connotazione che, assieme alla residenza in Arezzo non svincolata dalla collocazione di gran parte dei possedimenti terrieri nel Casentino, e ad una vocazione per la professione di esperto di leggi, costituiscono il nucleo centrale della loro identità.

Una identità patrizia davvero autentica malgrado l'estinzione dei rami aretini e di conseguenza la sua mancata sanzione nei "Libri d'oro" settecenteschi ad opera dell'autorità granducale. La questione è in realtà inconsistente per la sua valenza puramente formale, giacché come è stato più volte ricordato nel corso di questo studio, l'idea di una nobiltà civile non è concepita ed istituita dal testo legislativo emanato dalla reggenza lorenese, bensì è presente tanto sul piano giuridico e storico negli statuti toscani - ed in particolare in quelli aretini a partire dalla metà del Quattrocento - quanto su quello dei sistemi di rappresentazione della realtà. Non è assolutamente un caso, oppure una novità, infatti, che la norma lorenese in realtà va a

regolamentare, certamente su nuovi presupposti ideologici di stampo assolutista, una nobiltà fiorentina, senese, pisana, aretina, ecc. e soprattutto per mezzo di contenuti giuridici che affondano le proprie radici tanto negli statuti cinquecenteschi dell'ordine cavalleresco di S. Stefano quanto nelle disposizioni di diritto municipale.

I libri di ricordi relativi agli Accolti molto diversamente rispetto al manoscritto composto nel corso della metà del Settecento da Giovanni Francesco de' Giudici per il suo casato, abbondano di annotazioni attestanti la "borsa" di appartenenza dei singoli membri valutata e certificata nelle riforme statutarie, ed inoltre gli eventuali incarichi politici svolti per effetto del sistema delle "tratte". L'importanza di queste informazioni non consiste nel loro aspetto meramente quantitativo, bensì nel verificare innanzitutto se il rango di "gonfaloniere" sia stato rappresentato anche da membri dei rami collaterali, possibilità del tutto concreta per l'esistenza di norme statutarie disponenti la presenza di un solo componente, ed il più anziano, di una famiglia o di un casato nel primo grado della nobiltà aretina. Attraverso questa ricerca si può anche verificare se in virtù della turnazione nel godimento di quest'ultimo rango, si viene a stabilire un equilibrio tra il ramo principale e quelli collaterali. Inoltre risulta particolarmente interessante accertare, semmai, se e chi tra gli Accolti sia stato "tratto" come "gonfaloniere di giustizia" oppure sia stato eletto dal "Consiglio Generale" per la carica di "riformatore". Per quanto riguarda la prima magistratura dopo l'estrazione di un numero variabile tra sei ed otto abili si passava alla valutazione di ciascun candidato ricorrendo alla votazione a scrutinio segreto, procedura questa che da sola veniva espletata per la designazione dei sedici – fino alla metà del Cinquecento – o degli otto "riformatori". In questo senso allora si può valutare il grado della potenza politica e dell'accettazione di questa da parte delle altre famiglie patrizie aretine nei confronti degli Accolti.

Tutto ciò in termini di contenuti e di metodologie di ricerca non esaurisce molto probabilmente la dimensione politica degli Accolti. Essi fin dall'inizio del Quattrocento mostrano una doppia "anima". Quella aretina propria del ramo principale che dell'amministrazione del patrimonio fondiario e dell'esercizio dei più alti diritti di cittadinanza fanno il loro specifico tratto identitario. Vi è però anche la linea di discendenza ormai fiorentina con esperienze che conducono tanto Michele quanto il figlio Benedetto rispettivamente ad esercitare la carica di podestà a Perugia e la funzione di cancelliere e segretario della repubblica fiorentina. Inoltre come è stato dimostrato sia per quanto riguarda le riflessioni sui comportamenti in merito alla

successione del patrimonio sia circa l'evoluzione nel ramo principale della destinazione delle competenze in materia legale, l'identità degli Accolti di Arezzo sempre meno si conserva "aretina" e sempre più tende a confondersi e confluire in quella dei parenti, fiorentini, da almeno un secolo. In altre parole le modificazioni delle strategie di successione patrimoniale che per un certo verso preparano le condizioni migliori per una evoluzione anche nella dimensione sociale ed ideologica delle generazioni a venire, sotto l'impulso dell'esempio già manifestato dai discendenti di messer Michele di Santi, permettono processi di formazione di competenze professionali da poter investire in chiave politica in un ambito che non è più quello esclusivamente aretino. Ma in questo possibile scenario, in un certo senso annunciato da Benedetto all'atto di diventare membro dell' "Accademia" di Marsilio Ficino e segretario della repubblica fiorentina, l'esercizio di cariche pubbliche fuori dalle mura aretine e in un contesto istituzionale come quello della signoria medicea non rappresenta il concetto stesso di nobiltà civile e quindi patrizia. Con la riforma costituzionale del 1532 Cosimo I inizia quel lungo processo che smantella il precedente sistema per il quale, attraverso i sistemi dell'"imborsazione" e della "tratta" l'esercizio di magistrature cittadine è riservato ai nobili in possesso dei diritti di cittadinanza. Quando invece è il sovrano che progressivamente si riserva il diritto di nominare i propri collaboratori e soprattutto quando la possibilità di rivestire tale funzione non è più un privilegio che passa di padre in figlio, allora il ruolo politico non ha alcuna dignità nobilitante ma inizia ad assumere i connotati di un servizio prestato all'autorità politica in qualità di funzionario di una nascente e poco cosciente burocrazia di Stato. In questo nuovo orizzonte c'è da auspicarsi che logiche di merito e dimostrazioni di competenze professionali possano trovare adeguata e migliore gratificazione. All'opposto sorge però il problema di dare continuità a percorsi, nonché a strategie individuali e familiari nel desiderio di garantirsi, come nel passato comunale, oppure ancora nella "provinciale" realtà aretina, privilegi e monopoli nell'esercizio di nuove funzioni pubbliche. A questo bivio possiamo incontrare con ogni probabilità gli Accolti delle generazioni della seconda metà del Cinquecento ben provvisti di lauree dottorali in diritto civile e diritto canonico, ma al contempo interessati fortemente a stabilire legami di vicinanza e di sempre maggiore prossimità nei confronti della dinastia dei Medici per sperare di trasmettere ai propri discendenti o parenti prossimi le cariche ricoperte. Con i buoni uffici dei parenti fiorentini e con la dimostrazione di fedeltà e competenza abbiamo ritrovato Jacopo di Angelo Accolti

cancelliere dell'ordine di S. Stefano, il quale malgrado la sua breve esistenza diventa il "battistrada" dei giovani figli intenzionati, o comunque indirizzanti a seguire la strada del padre.

Dunque nella individuazione dell'identità degli Accolti attraverso il ruolo politico esercitato occorre tenere bene a mente che nella dimensione aretina ed ancora di metà Cinquecento esso rappresenta e contribuisce a perpetuare l'idea di una nobiltà civile e patrizia, mentre nell' "anima" fiorentina e di XVI secolo inoltrato si declina nel sempre più complesso sistema proto-burocratico mediceo, ed inoltre finisce per esemplificare piuttosto modelli di nobiltà naturale da conservare affinché diventi gentilizia e patrimonio di una memoria condivisa all'interno del casato.

Seguendo gli spostamenti del godimento e l'effettivo esercizio del rango di "gonfaloniere" fra gli Accolti, e nello stesso tempo l'elezione alla magistratura dei "riformatori" è possibile stabilire un andamento tendenziale, che se poco significativo dal punto dell'identità e del reale peso politico esercitato ad Arezzo da parte casato – a causa della norma statutaria più volte ricordata secondo la quale il primo onore cittadino era riservato ad un solo membro di una famiglia o di un'articolazione di discendenze – risulta, al contrario, interessante per gli equilibri interni. Con una certa attendibile approssimazione, dovuta al fatto che a cavallo tra la prima e la seconda metà del Quattrocento la discendenza di messer Michele risiede a Firenze ma continua ad essere "imborsata" nelle riforme statutarie aretine, si può verificare che per tutta la durata del XV secolo del primo grado dell'ordine nobiliare cittadino si fregiano membri appartenenti al ramo principale, ma autori di proprie linee di discendenza. E' il caso di Angelo di Grazia, fratello del primogenito Jacopo, il quale nel 1448 è eletto dal "Consiglio Generale" alla carica di "riformatore"³⁵⁵, la quale, proprio a partire da quelle riforme statutarie che vengono approvate nel 1447, ritorna ad essere esercitata da cittadini aretini e comunque capaci di godere degli onori politici più alti. A distanza di una quindicina di anni una annotazione rintracciabile nei ricordi di famiglia, sulla cui attendibilità, però, è bene nutrire più di un dubbio, ci informa che nella formazione delle nuove "borse" per le magistrature aretine tanto Benedetto che Francesco, entrambi figli di messer Michele, vengono inseriti nel rango di

³⁵⁵ Cfr. B.C.A., *Manoscritto* 26 parte prima, c. 10v: "Godé Ser Angelo ottima reputazione, mentre occorrendo nell'anno 1448 di riformare i Statuti della città d'Arezzo, fu esso eletto dal Generale Consiglio sotto di 23 Ottobre, per uno dei Riformatori, assieme con Messer Benedetto Lippi. Messer Guillichino Guillichini, e Dott. Niccolò Viviani".

“gonfaloniere”³⁵⁶. Si tratta di una misura del tutto eccezionale, oppure di un errore da parte del compilatore di questa parte dei ricordi, ma malgrado ciò si può ritenere abbastanza fondatamente che la carica più onorifica della nobiltà aretina si sia sposata da Angelo a Benedetto discendente da un ramo che non è quello principale. Per effetto degli andamenti demografici incontriamo nell’ultimo decennio del XV secolo ancora una volta un esponente di un ramo collaterale, Arcangelo di Jacopo, come responsabile e più alto rappresentante del casato a causa della prematura morte del fratello maggiore, Michele, sopraggiunta nel 1474. Nel 1492 questi viene eletto “riformatore”³⁵⁷, dopo che appena due anni prima era stato designato in qualità di notaio della nuova descrizione degli estimi aretini³⁵⁸. E’ appena il caso di evidenziare come nella composizione di entrambe le magistrature si siano manifestati inconvenienti e proteste a causa soprattutto dell’esclusione di membri di alcuni tra le più influenti famiglie patrizie aretine da importanti pratiche come quella concernente la ricostituzione dell’intero sistema deputato al calcolo dell’imposizione diretta. Il coronamento della carriera politica di Arcangelo è rappresentata dalla nomina di ambasciatore a Firenze per richiedere un alleggerimento dell’imposizione che la dominante esercitava sulla città³⁵⁹.

³⁵⁶ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 16: “il supremo honore et grado della detta città, del quale è stata anticamente insignita la nostra famiglia con singolare honoranza di essere stati imborsati due nella Riforma del 1462, che la detta città fu reintegrata a detto grado e nome di Gonfalonieri di Giustizia, che furono li Eccellentissimi Messer Benedetto e Messer Francesco fratelli e figlioli dell’Eccellentissimo Messer Michele Accolti”.

³⁵⁷ Cfr, *Ivi*, p. 10: “A di ... Settembre 1492 Ser Arcangelo fu eletto uno dei Riformatori d’Arezzo insieme con Ceccho Bostoli, Gio:Matteo Mazzagnini quel tempo Priori; a Biagio del Pasqua Romani e Antonio da Pantaneto Capitani di Parte; a Francesco de’ Testi e Gregorio Ottaviani che erano Ufficiali di Guardia; a Gregorio di Vanni Pecori, Andrea del Conte di Bivignano, Giovanni Albergotti, Agostino Barbani, Pierantonio di Fino e Ser Arcangelo quali erano di Consiglio. Per di fuori furono eletti Marcello di Nanni di Tommaso, Ser Bernardo Francucci, ... Gionterini e Luca di Donato Roselli, che in tutto formano il numero di 16. Questa elezione non piacque ad alcuni Cittadini, i quali ricorsero a Firenze, acciò si suspendesse la reforma. Perciò 10 dei suddetti Riformatori comparvero davanti la Signoria di Firenze, i quali remesero l’affare agli (di Pratica. Rimaseo i Firenze Marcello, Gregorio Ottaviani e Ser Arcangelo 24 giorni a contrastare con Nofri Camajani, Pietro da Catenaja e Braccio Bracci. Fu infine determinato che il Consiglio d’Arezzo aggiungesse ai predetti 16 Riformatori i 4 seguenti: Mariotto Marsupini, Francesco Gozzari, Braccio Bracci e Niccolò di Pietro da Catenaja, i quali indugiarono a far la riforma fino all’ultimo di Febbraio, con poca concordia e unione”.

³⁵⁸ Cfr, *Ivi*, c. 7: “Ser Arcangelo Accolti nel Marzo del 1490 fu eletto Notaro della Lira e nuova gravezza della nostra città. Gli Ufficiali furono: Bartolomeo Ottaviani, Antonio di Stefano Serzaglia, Ser Pietro Buonristori, Gregorio di Nanni. Jacopo del Buono, Francesco de’ Testi, Benedetto della Valle (o sia Vallesi), e Michele Angelo Barbani. Fu ricorso da alcuni Cittadini aretini a Firenze, e vennero Commissarj Pietro del Nero e Giovanni Morelli per fare detta Lira. Di poi ai conforti di Monsignor nostro, furono dal Consiglio Generale aggiunti Gian Pietro di Mariotto, Francesco Gozzari, Gilio ... Bartolino Paganelli. Cominciarono l’Uffizio a mezzo Giugno 1490, terminarono a mezzo Luglio 1493”.

³⁵⁹ Cfr, *Ivi*, p. 12: “A di 27 Gennaio 1495 per affari risguardanti le gabelle furono spediti Ambasciatori a Firenze Ser Arcangelo Accolti e Messer Giovanni Saracini dalla Comunità d’Arezzo. Richiedevano in sostanza gl’Aretini la diminuzione della terza parte delle gabelle defalcati i salarj dei Ministri. Si

Una inversione di tendenza può essere riscontrata nel corso di quasi tutta la prima metà del XVI secolo, quando sul ramo principale ricade, dopo almeno un secolo, il diritto di godere il primo grado della nobiltà cittadina. Ciò è garantito tanto da Jacopo di Michele “imborsato” nel grado dei “gonfalonieri” e per i mesi di luglio ed agosto del 1520 eletto con tale dignità nella magistratura dei “priori”³⁶⁰, che dal figlio Angelo estratto e successivamente “squittinato” alla stessa suprema carica nel 1565³⁶¹, mentre l’anno successivo il figlio di quest’ultimo, un altro Jacopo, sembra coronare l’“egemonia” del ramo principale con il prestigioso incarico di rappresentare la comunità aretina presso la corte granducale³⁶². Certamente il più titolato tra tutti gli appartenenti al casato Accolti è Pompeo di Angelo, anch’egli, come messer Michele, ser Angelo, all’inizio del Quattrocento, ed Arcangelo sul finire, dello stesso secolo, autore di una nuova ma brevissima linea di discendenza. Tra il 1585 ed il 1600, allora, nuovamente a rappresentare il casato nel suo rango politico più alto è Pompeo, il quale, con notevole ineteresse, collocato nella riforma del 1586 nel primo grado della nobiltà aretina³⁶³, nell’arco di un solo anno – tra il maggio 1589³⁶⁴ e lo stesso mese dell’anno successivo³⁶⁵ – risiede per due volte nella carica di “gonfaloniere”. Nel 1596, infine, è eletto tra i riformatori³⁶⁶. Nell’ultima generazione prima dell’estinzione il ramo principale ritorna in possesso del godimento del gonfalonierato³⁶⁷ con

trattennero i suddetti Deputati in Firenze fino al 5 di Marzo, e tornarono in patria senza ottener cosa alcuna, come era da supporsi”.

³⁶⁰ Cfr B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 16: “Risiedé nel primo grado di Gonfaloniere nell’Offitio et Magistrato della Fraternita quattro mesi Novembre, Dicembre, gennaio e Febbrajo 1519, come dai libri pubblici di essa appare. Et poi risiedé Gonfaloniere di Giustizia della città ‘Arezzo nel Priorato per i due mesi di Luglio et Agosto 1520, che è il supremo honore et grado della detta città”.

³⁶¹ Cfr, *Ivi*, p. 42: “Al 1 Gennaio 1565 Angelo di Jacopo padre di un altro Jacopo Accolti [...] Gonfaloniere della città d’Arezzo per due mesi”.

³⁶² Cfr, *Ivi*, p. 44: “Messer Jacopo d’Agnolo Accolti il 31 Agosto 1566 fu dal Generale Consiglio eletto Ambasciatore per la città d’Arezzo, per due anni, con stipendio di 100 scudi all’anno”.

³⁶³ Cfr, *Ivi*, p. 54: “A di 1 di Novembre 1588 Pompeo d’Agnolo Accolti, il quale era stato fino del Novembre 1586 imborsato nel grado dei Gonfalonieri di Giustizia nella riforma fatta della città d’Arezzo”.

³⁶⁴ Cfr, *Ivi*, p. 55: “A di 1 Maggio 1589 Pompeo d’Angelo di Jacopo Accolti fu dal General Consiglio eletto per la prima volta Gonfaloniere della città d’Arezzo, essendo in età d’anni 40 ... I Priori furono gl’infratti: secondo Leonardo di Cristoforo Colcelli; terzo Vincenzio di Ser Niccolò Guadagnoli; quarto Girolamo di Lorenzo Redi; quinto Bernardino di Messer Mario Flori; sesto Liberatore di Gio:Francesco Spadari; settimo Giuseppe di Ser Donato Regoli; ottavo Annibale di Donato Guazzasi”

³⁶⁵ Cfr, *Ivi*, p. 56: “A di 5 Maggio [Pompeo suddetto] incominciò [...] l’ufizio di Gonfaloniere per la seconda volta; e i Priori di quell’anno furono: secondo Francesco Palliani; terzo Ascanio Bacci; quarto Messer Leonardo Gozzari; quinto Manno Manni; sesto Alessandro Bonamici; settimo Maestro Annibale Foradilli da Pisa Sarto; ottavo Fortunio Caponsacchi da Firenze”.

³⁶⁶ Cfr, *Ivi*, p. 57: “Alli 10 d’Ottobre 1596 dal General Consiglio della città d’Arezzo, furono eletti Riformatori il Capitano Niccolò Scamisci Cavaliere di Santo Stefano, il Cavaliere Angelo Mannini, Francesco Torri, Gio:Batta Subbiani, Carlo Giudici, Pompeo Accolti, Giuseppe Bonucci, e Bernardino Azzi”.

³⁶⁷ Cfr *Ivi* p. 66: “Il suddetto Messer Accolti nella Riforma chiusa del Dicembre 1601, fu imborsato Gonfaloniere della città di Arezzo, avendo poco più di 30 anni, concedendosi per il Dottorato

Leonardo di Jacopo, del quale si deve soprattutto ricordare, a proposito del suo del ruolo politico in favore della città di Arezzo, la sua elezione per 13 anni consecutivi alla carica di ambasciatore presso Firenze³⁶⁸.

Spostamenti così netti nella prevalenza a rappresentare il grado massimo della nobiltà aretina sono dovuti esclusivamente da ragioni demografiche. A ben vedere infatti la presenza nella prima borsa dell'ordine nobiliare aretino di appartenenti ai rami collaterali nel corso di tutto il XV secolo è giustificata da una intrinseca debolezza numerica della discendenza di Grazia. Jacopo e immediatamente dopo il figlio di questo, Michele muoiono improvvisamente ed in età ancora giovane e d'altro canto tanto la discendenza di Arcangelo quanto soprattutto quella di Pompeo denunciano rispettivamente una incapacità a generare un numero consistente di maschi e una insuperabile difficoltà a garantire la sopravvivenza del proprio lignaggio oltre la prima generazione. Per quanto riguarda la percezione della potenza politica degli Accolti occorre far rilevare che essa è ben consistente ed avvertita se tale casato nell'arco di un paio di secoli esprime quattro riformatori, altrettanti gonfalonieri di giustizia, e tre ambasciatori a Firenze, uno dei quali ricopre questo incarico per ben 13 anni consecutivamente.

Nel corso della seconda metà del Cinquecento il ramo principale del casato per effetto della vicenda professionale di Jacopo di Angelo inizia ad acquistare caratteristiche nuove e parallele rispetto a quelle che tradizionalmente lo hanno legato ad Arezzo, quindi tali da predisporre cambiamenti nel suo senso identitario. Jacopo riesce a sfruttare pienamente l'occasione di poter stabilire relazioni utili nella sua permanenza a Firenze in qualità di ambasciatore della comunità aretina. In particolare egli giunge a mettersi in mostra davanti ai granduchi di casa Medici, a tal punto da essere nominato per l'importante carica di vicecancelliere dell'ordine di S.Stefano, successivamente di Cancelliere e da ultimo anche quella di avvocato della stessa istituzione

privilegio di 5 anni, ed essendo abilitato ad esser imborsato per causa dell'ultimo anno che poteva godere”.

³⁶⁸ Cfr. B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 66: “Messer Leonardo suddetto sotto di 22 di Novembre 1601 fu dalla città d'Arezzo eletto Ambasciatore appresso S.A.S. e suoi Magistrati per un anno, secondo il solito con approvazione del Magistrato dei Nove, seguita il 5 di Dicembre susseguente, con aumento di provvisione di 30 fino a 60 scudi con beneplacito sovrano del 23 Febbraio 1601. L'Accolti non richiese tale impiego, e la città d'Arezzo fu ripristinata nel diritto di tenere il detto Ambasciatore e suoi emolumenti come per l'avanti, il che non aveva potuto ottener prima”; *id.*, p. 97: “Alli 2 di Dicembre 1614 Messer Leonardo ... la carica di Ambasciatore residente in Firenze per la città d'Arezzo, dopo averla esercitata 13 anni continui, non essendo stato confermato dal General Consiglio per opera di malevoli”.

cavalleresca³⁶⁹. Almeno tre elementi contribuiscono a determinare un destino nuovo per Jacopo e, come vedremo successivamente, per la propria discendenza. Innanzitutto la notorietà, l'onore e la stima sono riferiti ad un individuo e non provengono a lui in ragione dell'appartenenza ad una discendenza già nobile. Secondo la classificazione operata da Pompeo Neri nella sua relazione settecentesca sulla nobiltà, allora, si dovrebbe trattare di una notorietà che in realtà è a metà strada tra la nobiltà civile e quella naturale. E' in parte civile nella misura in cui è originata e in un certo senso sanzionata da un'autorità politica, ma nello stesso tempo la carica di cancelliere o avvocato dell'ordine di S. Stefano non è ereditaria. E' naturale proprio perché personale e tendenzialmente orientata a generare una nuova identità, nel senso di origine di una memoria di notorietà. Inoltre, se le competenze nella materia giuridica possono aver contribuito alla nomina di Jacopo come cancelliere, è comunque ricordato nelle fonti documentarie che l'aver dimostrato di essere "uomo prudente ed accurato" hanno fatto soprattutto la sua fortuna. Queste due nuove forme di "qualitas", tanto per riprendere una terminologia classica delle trattazioni di Bartolo da Sassoferrato, nel contesto di una notorietà individuale dimostrano tutta la loro novità al cospetto del tradizionale valore fondante la nobiltà civile e rintracciabile essenzialmente nell'appartenere per ragioni di sangue ad un ceto dirigente che si seleziona e si chiude sulla base di processi di aristocratizzazione. Se la prudenza, infatti, rimanda ad una modalità dell'agire che comunque si richiama al campo della politica, l'essere "accurato", ossia sollecito sembra far più diretto riferimento ad una "virtù" adeguata piuttosto a rendere servizi nei confronti di un'autorità. Si tratta sempre di esercitare un ruolo politico non più preminente nelle città comunali o comunque organizzate istituzionalmente al loro interno per la permanenza degli ordinamenti statutari, bensì di mettere al servizio di un'autorità politica le proprie competenze professionali e le proprie attitudini personali. Infine la terza caratteristica che emerge dalla nuova ed importante esperienza fatta da Jacopo Accolti consiste nel fatto che la rilevante carica, tra professionale e burocratica, e che gli garantisce

³⁶⁹ Cfr. B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 45: "L'Eccellente Messer Jacopo Accolti avendo nei due anni della sua Ambasceria a Firenze acquisito credito d'uomo prudente e accurato nelle cose commesseli, fu nel Giugno del 1569 eletto dall'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Gran Duca Cosimo, Vicecancelliere della Sacra e Illustrissima Religione di S.Stefano in Pisa con onorata condizione e stipendio dichiarati per patenti lettere di S.Eccellenza Illustrissima. Egli successe al Cavaliere Messer Lelio Bonsi, che per tre anni fu ancora Gran Cancelliere. Egli cioè l'Accolti, esercitò tal carica per lo spazio di 12 anni finché visse con piena soddisfazione dei Gran Duchi e Generali Maestri di detto Ordine, Cosimo e Francesco, dai quali furonsi a dirittura commessi gravi negozj spettanti alla medesima Religione con aumento di provisione e di auctorità, con appoggiarli la carica ancora di Avvocato della medesima dopo la morte di Messer Antonio Ciofi accaduta nell'anno 1575".

notorietà e considerazione proviene dal granduca di Toscana, ossia da un'autorità statale non più cittadina e soprattutto riferita ad una persona e non ad una magistratura che pur nella sua carica simbolica è sempre rappresentata da componenti variabili nel tempo ed espressione di un ceto dirigente. Proprio nella profondità che si apre tra il competente e valido "funzionario" discendente per giunta da una famiglia nobile e la persona del granduca, che gli è superiore, si viene a creare un nuovo rapporto personale nella ricerca interessata di protezione e "familiarità" del primo, e di fedeltà e di servizio sollecito da parte del secondo. Tutto ciò non è appartenuto agli Accolti nella loro presenza ad Arezzo e nella loro identità nobiliare cittadina, in quanto membri con gli stessi privilegi dei altri appartenenti al ceto patrizio.

Vale la pena di ricordare, che, come è stato argomentato a proposito delle strategie patrimoniali messe in essere dal ramo principale del casato Accolti, la nuova dimensione non più solo aretina ma che inizia a configurarsi con Jacopo come "fiorentina", è la conseguenza di una vera e propria progettazione che comincia ad essere messa in pratica almeno nella generazione. Il sacrificio richiesto agli zii Leonardo ed Accolto che si dedicano alla vita religiosa e compiono donazioni a favore del fratello maggiore Angelo, così come la mancata riduzione del patrimonio familiare attraverso la destinazione di una sola sorella al matrimonio e la monacazione delle altre due, costituiscono le condizioni necessarie perché il brillante e responsabilizzato nipote possa frequentare gli studi universitari di legge presso lo "studium" pisano. Deve far riflettere anche i possibili moventi che hanno generato questo mutamento nelle pratiche identitarie degli Accolti. Con ogni probabilità è presente l'esempio della gloriosa discendenza di messer Michele e del figlio Benedetto che a cavallo tra la prima e la seconda metà del Quattrocento sono presenti stabilmente a Firenze dove grazie al secondo hanno stretto rapporti personali e di "intimità" con la famiglia Medici. Tale esempio può essere apparso tanto più valido ed opportuno quanto più si è consapevoli del fatto che con il consolidamento del principato mediceo nel corso della seconda metà del Cinquecento può offrire nuove e notevoli opportunità professionali e politiche, in fondo ormai lontane entro l'orizzonte di una realtà cittadina come quella aretina definitivamente divenuta una realtà urbana di "periferia" e che gravità in condizione di subordinazione rispetto a Firenze non più solo dominante, ma ormai capitale. La strutturazione, infatti, di un'autorità che vuole essere centrale ed operare prime e non sempre solide politiche gerarchiche per mezzo di una progressiva ristrutturazione "costituzionale" tendente a smantellare il sistema repubblicano delle

“imborsazioni” e delle “tratte” nell’amministrazione dei centri periferici e di importanti funzioni consultive, finisce per aprire le porte ad una ancora informe e accennata burocrazia di nominata e gratificata dalla benevolenza del granduca³⁷⁰.

La questione che si apre dopo le importanti opportunità aperte dall’esperienza di Jacopo Accolti, è quella di tentare di dare una continuità a queste ed a non vanificare nel breve volgere di una generazione i sacrifici compiuti soprattutto dai cadetti nel corso della prima metà del Cinquecento. Verso questa finalità risultano elementi assolutamente determinanti l’azione di supporto e di garanzia svolta dai discendenti del ramo fiorentino del casato, ma anche l’ulteriore incremento e sedimentazione della stima personale espressa dal granduca e prodotta dai discendenti di Jacopo. Verso questa destinazione è facilmente interpretabile la vicenda di Leonardo, figlio minore di Jacopo, con il quale il ramo principale raggiungerà certamente l’apice della notorietà, ma rappresenterà anche l’ultimo discendente prima della sua estinzione.

La carriera pubblica e fiorentina di Leonardo si estende nel corso dei primi decenni del Seicento e prende almeno tre direttrici del tutto compatibili fra loro. Possiamo, infatti, individuare come il primo incarico, riprendendo in un certo senso il percorso interrotto dalla prematura morte del padre Jacopo, ma in realtà succedendo direttamente ad Ippolito Accolti – suo parente discendente dal ramo fiorentino del casato -, sia quello di cancelliere presso l’archivio granducale³⁷¹. Si tratta con tutta evidenza di una carica della nascente burocrazia medicea ma che dà il senso dell’avvenuta saldatura identitaria tra l’esperienza del padre ed un ulteriore avvicinamento al centro del potere, sotto l’altra protezione di un altro parente fiorentino, Marcello Accolti, segretario granducale. A distanza di sette anni dal trasferimento a Firenze Leonardo sembra intenzionato a migliorare la propria condizione professionale ed essere pronto a cogliere opportunità che gli possono derivare dal risiedere nella capitale. Nei libri di ricordi degli Accolti si può leggere infatti che:

³⁷⁰ Su questo tema cfr. F. DIAZ, *Cosimo I ed il consolidarsi dello Stato assoluto*, in *Potere e società ...* cit., a cura di E. Fasano Guarini, pp. 75-97.

³⁷¹ Cfr. B.C.A. *Manoscritto* 34, pp. 58-59: “Ricordo come essendo vacata per morte di Messer Hippolto Accolti [...] la Cancelleria del principal Archivio pubblico del Dominio Fiorentino, piacque a Dio, e al Serenissimo Don Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana, con il mezzo e favore del Signor Marcello Accolti Segretario di S.A.S., mio parente amorevolissimo e di Monsignor Puteo Arcivescovo di Pisa, ed altri miei Padroni, ch’io [Leonardo] fusse eletto alla detta Cancelleria, luogo honoratissimo, stato tenuto sempre da Dottori e Avvocati, et di emolumento circa trecento scudi. E tale elezione fu fatta il di 7 di Marzo 1596 [...] Nel qual tempo io ero in Pisa Lettore pubblico di Istituta, il qual carico io lasciai subito, et andai in Fiorenza a pigliar l’offizio alli 15 di detto mese di Marzo: che di tutto sia ringraziato Dio, che mi ha dato così buona occasione di impiegarmi in servizio d’honore et utile, e continuare la servitù del padre et altri antenati con li Serenissimi Padroni, send’io d’anni 25”.

“Messer Leonardo Accolti essendo stato sette anni al servizio di S.A.S. nella lettura di Pisa, nell’Archivio, e Viceauditore di Castiglion della Pescaja, e Ambasciatore di Arezzo, e avendo in detto tempo atteso alla professione delle leggi, risolse nel Giugno 1603 chieder grazia a S.A.S d’esser aggregato al collegio delli Avvocati Fiorentini con l’aiuto di Messer Marcello Accolti suo parente, e Segretario di S.A.S fece l’infratto memoriale. [...]

Il surriferito memoriale fu rimesso dal Gran Duca all’Auditor Pietro Cavallo, il quale informò favorevolmente con rappresentare, che la famiglia Accolti aveva prodotti varj soggetti, i quali erano stati ammessi al Collegio delli Avvocati Fiorentini, come Benedetto Segretario della Republica, e Messer Ippolito Cancelliere dell’Archivio antecessor di Leonardo. Il primo fin dell’anno 1458 esser stato eletto Cancelliere Principale della Cancelleria della Signoria, e dell’anno 1460 esser il medesimo stato estratto Consigliere per il membro delli Avvocati dell’Arte de’ Giudici e Notari di Firenze, e che in oltre come avvocato fiorentino trovasi nominato da molti scrittori e particolarmente da Bartolomeo Sozzino e da Silvestro Aldobrandini. Che Ippolito ancora fu per grazia dell’A.S. medesima ammesso all’istesso Collegio. Che l’oratore era giovine di buone speranze, e diligente nell’impiego dell’Archivio, e che la grazia richiesta dependeva totalmente dalla benignità dell’A.S. Ma che per li statuti del Collegio dei Giudici e Notari era disposto che verun Dottore potesse esser ammesso alla matricola per il membro delli Avvocati se non fosse Cittadino fiorentino, e non avesse pagate le gravezze nella città per se e per i suoi antenati per lo spazio di 30 anni continui. Che da una tal disposizione erano stati alcuni esentati, e matricolati, e in particolare dalla medesima città d’Arezzo Messer Emilio Guadagni, Messer Bernardino Montelucci e Messer Ippolito Accolti, che inoltre a quelli che sono Ministri, ed hanno Uffizj pubblici nella città, l’Avvocatura o clientela dei privati non reca alcun nocumento ai pubblici negozj, o alcuno inconveniente massime, come è quello delli Auditori e del Giudice della Mercanzia, ma generale di patricinar cause di privati.

La suddetta informazione essendo stata esaminata dalla Consulta con S.A.S., fu rimessa il 4 Agosto 1603 al Proconsolo e Consoli, acciò

dicessero il loro sentimento. Era Proconsolo Messer Luigi Onorati, Consoli per il membro delli Avvocati Li Eccellenti Messer Ottaviano Medici, e Messer Simone Giachini, e per quello de' Notari Messer Orazio Macanti, Ser Priore Gherardini, dai quali Messer Leonardo doppo essersi presentato al Gran Duca e a Madama per esporli i propri desideri, si procurò un'informazione favorevole, il cui senso fu il seguente:

Che l'informazione dell'Auditor Cavallo era in tutto e per tutto appoggiata sul vero, e che a lor giudizio concorrevano nel supplicante parti tali da renderlo meritevole di una tal grazia, che l'A.S. l'aveva fatta a molti altri anche dell'istessa città d'Arezzo; che la di lui famiglia era Nobilissima ed illustrata da due Cardinali, e da altri uomini celebri in lettere; che l'oratore era dotato d'ottime qualità e che erasi sempre portato onoratamente tanto nella lettura di Pisa, quanto nella carica dell'Archivio con universale sodisfazione di quella Professione e del Collegio, al quale sarebbe assai gradita la di lui abilitazione nonostante il disposto delli Statuti. Secondo la quale informazione nel di 20 di Settembre 1603 emanò il seguente sovrano rescritto: *S.Alt. gliene fa grazia, poiché la famiglia e la persona né ben meritevole*³⁷²

Leonardo raggiunge tale fine attraverso l'intercessione favorevole del granduca per poter essere iscritto alla matricola degli avvocati della capitale, senza esserne cittadino e quindi di godere un particolare privilegio accordato già ad alcuni nobili giusperiti aretini. Le fonti documentarie riportano a proposito di questa vicenda tutte le procedure che vengono poste in essere e soprattutto, per quanto riguarda la relazione prodotta dalle istituzioni fiorentine affinché fosse approvata dal granduca, si fa cenno alla storia identitaria di uomini di legge ed alla nobiltà del ramo fiorentino del casato caratterizzata da requisiti di nobiltà gentilizia espressi dalle virtù letterarie e religiose degli antenati senza far nessun accenno alla nobiltà civile.

A seguito di questa richiesta presentata nel 1603 Leonardo non sembra ottenere vantaggi tangibili, se non per la nomina che egli riceve di avvocato personale del

³⁷² B.C.A. *Manoscritto* 34, pp. 69-70.

principe Giovanni de' Medici³⁷³. Ciò, malgrado l'importanza che genera dal punto di vista della visibilità sociale, non costituisce ancora la piena realizzazione delle possibilità insite nell'inserimento a tutti gli effetti nella corporazione degli avvocati fiorentini. In fondo la grazia concessa dal granduca Ferdinando in termini di mero privilegio, permette a Leonardo al massimo di esercitare la professione di giusperito, senza godere delle opportunità politiche collegate con l'appartenenza di diritto alla "matricola" degli uomini di legge. Forse proprio nella richiesta avanzata nel 1610 di poter essere ammesso alla cittadinanza fiorentina sta il punto di svolta della vicenda personale di Leonardo³⁷⁴. Oltre la chiara intenzione di collegare la discendenza di appartenenza rispetto a quella già residente con gloria a Firenze, ed oltre anche l'esplicita richiesta di ottenere nuovamente un privilegio da parte del granduca per l'impossibilità di dimostrare lo stabilimento abitativo del proprio avo e del padre, ciò che sembra davvero più carico di significato risiede tanto nella giustificazione del motivo della supplica, quanto nella volontà di riservare la possibilità di godere della cittadinanza sia a se stesso sia ai fratelli. Leonardo esplicitamente manifesta l'intenzione di poter esercitare dei diritti politici che il pagare le "gravezze" e l'essere collocati nelle borse cittadine garantiva e l'augurio che tale privilegio potesse non essere personale ma interessare anche la famiglia di appartenenza. Si può cogliere, allora, la volontà di percorrere indirizzi paralleli rispetto alla carriera di brillante giusperito al servizio di Casa Medici, in maniera da poter ancorare ad un luogo stabile, a diritti politici riconosciuti e soprattutto a beneficio del lignaggio di provenienza tutte

³⁷³ Cfr. B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 84: "Messer Leonardo Accolti alli 16 di Settembre dell'anno 1609 fu eletto per suo Avvocato dall'Illustrissimo e Eccellentissimo Don Giovanni Medici in luogo del Molto Eccellente Messer Francesco Vettori Gentiluomo e Avvocato fiorentino, morto nell'Uffizio di Capitano di Volterra. Fu esso nominato al prefato impiego dal Messer Pietro Accolti suo segretario. Il giorno di poi andò Messer Leonardo a render grazie al predetto Signore dell'onor compartitoli".

³⁷⁴ Cfr. *Ivi*, p. 86: "Il suddetto [Leonardo] alli 16 di Settembre 1610 con suo memoriale alle Serenissime LL. AA. Domandò di poter, a imitazione dei suoi antenati, godere la Civiltà fiorentina insieme con i suoi propri fratelli, e ciò fece in congiuntura di buon servizio prestato alle medesime LL. AA. Dopo aver avutane informazione dal Senatore Geri Spini Segretario della Tratta ne fu dal Gran Duca compiaciuto egli solo.

Addusse nel memoriale che li suoi antenati, secondo le notizie che si avevano, incominciato il loro domicilio a Firenze fin dall'anno 1416, e che egli lo aveva continuato per 14 anni in servizio delle LL. AA., che perciò desiderava di godere insieme con i suoi fratelli e discendenti la civiltà fiorentina già 140 anni addietro goduta da Michele e Benedetto, ed allora da Messer Marcello Accolti Segretario del Gran Duca. Non potendo pertanto riconoscere un tal beneficio dall'avo, e dal padre stato in Pisa Vicecancelliere dell'Insigne Ordine di S.Stefano, perciò supplicò l'A.S. a conferirgli la grazia di poter insieme coi fratelli godere della civiltà fiorentina come i predetti suoi antenati, e come originj Cittadini fiorentini, con essere imborsati alli Uffizj e posti alle solite gravezze senz'obbligo di sottoporvi i beni allirati in Arezzo.

Fu proposta e discussa l'informazione del suddetto Senatore Geri Spini, commessali dal Gran Duca in piena Consulta, e la grazia fu concessa al solo Leonardo con mandato e ordine della prefata A.S. per partito del 24 Settembre 1610, fu decretato che il medesimo si descrivesse a gravezze alla regola dei Cittadini fiorentini, e li fossero imposti due fiorini di decima come sopra".

quei benefici ottenuti dalle nuove opportunità che potevano essere colte nella capitale grazie al sostegno continuo dei discendenti del ramo fiorentino e per effetto di una prossimità sempre maggiore alla persona del granduca. Si tratta in fondo di risolvere la questione aperta dalla nuova “vocazione” fiorentina del ramo principale e dall’assunzione di caratteri identitari nuovi, più “moderni”, probabilmente più redditizi, maggiormente prestigiosi, ma che mancavano di un requisito fondamentale ed indubitabile proprio della nobiltà civile: l’ereditarietà e l’esercizio ruoli politici per il solo diritto di nascita.

In questo senso se la carriera politica di Leonardo prosegue con la manifestazione sempre più chiara di attestati di fiducia ottenuti dall’autorità granducale e il raggiungimento di cariche davvero notevoli. Egli in qualità di cittadino è inserito stabilmente nel meccanismo degli “squittini”, delle “imborsazioni” e delle “tratte” che sebbene sempre meno importanti nel quadro costituzionale realizzato dai granduchi medicei, danno il senso della necessità pratica e del permanere a Firenze come in Arezzo di un valore della storia familiare e di un complesso assiologico di riferimento di lunga se non secolare tradizione. Leonardo da una parte continua ad essere beneficiato dalla preferenza granducale, quando entra a far parte della segreteria granducale³⁷⁵, oppure quando è designato per l’elezione a componente dell’importantissima magistratura dei “Nove Conservatori della giurisdizione e Dominio Fiorentino”³⁷⁶, o infine allorché ottiene di essere eletto nel Consiglio dei Duecento³⁷⁷. Dall’altra ormai in qualità di cittadino è inserito pienamente nel sistema della formazione delle borse per quelle magistrature che non sono direttamente controllare e sotto la nomina del granduca³⁷⁸.

³⁷⁵ Cfr. B.C.A. *Manoscritto* 34, p. 92: “Messer Leonardo Accolti il 28 di Maggio 1612 fu accettato dal Serenissimo Gran Duca Cosimo per suo Segretario, e fu scritto al ruolo dei Segretari dal Maggiordomo di A.S.; e il giorno susseguente cominciò a servire nella Segreteria degli affari di Stato, governati dal Cavaliere Belisario Vinta, nella quale era stato per molti anni il fu Messer Marcello Accolti, e ai 16 Giugno rassegnò l’impiego dell’Archivio a Messer Baccio Marchi suo successore”.

³⁷⁶ Cfr. *Ivi*, p. 99: “Messero Leonardo Accolti ai 28 Febbraio 1614 per grazia sovrana eletto in uno dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino, il 1 di Marzo unitamente a suoi Colleghi presero possesso di detto Uffizio, che era dei principali, e durava 6 mesi”.

³⁷⁷ Cfr. *Ivi*, p. 100: “Messer Leonardo Accolti avendo supplicato il Gran Duca di esser eletto del Consiglio dei 200 con l’esempio di Messer Marcello Accolti, rappresentando si aver come Cittadino fiorentino goduto diversi Ufizj in detta città, ottenne grazia di essere eletto di tal numero; tal che in meno di 5 anni ... la Cittadinanza fiorentina tutte le funzioni solite far ... Nobili originarj di detta città. Il detto Consiglio dei 200 fu eretto da Clemente VII, l’anno 1532, quando eresse il Senato dei 48, al quale non può esser ascritto alcuno, se non sia di detto Consiglio, che è il primo dopo il Senato”.

³⁷⁸ Cfr. *Ivi*, p. 87: “Messer Leonardo Accolti il primo di Dicembre dell’anno 1610 incominciò a godere il frutto della conseguita cittadinanza fiorentina, poiché ottenne di risiedere del Collegio, nonostante il divieto di non poter per legge, se non dopo 10 anni dal giorno della ricevuta e riconosciuta cittadinanza, dimandar tale uffizio, che succede immediatamente a quello dei Chiarissimi Consiglieri,

Una carriera brillante ed illustre quella di Leonardo ma che nonostante gli sforzi, la competenza, il buon nome dei parenti fiorentini, e la prossimità al potere non soltanto non riesce a far beneficiare della cittadinanza fiorentina i propri fratelli, ai quali viene espressamente negata nel 1610, ma a causa proprio delle strategie patrimoniali perseguite dalla metà del Cinquecento e delle dinamiche demografiche non sempre controllabili finisce per diventare lo “sterile” ultimo testimone di un lignaggio che si estingue e del quale sopravviverà, anche grazie alla personale esperienza, una memoria certamente rappresentativa.

non ostante dal Senatore Geri Spini Segretario della Tratta, fu messo in lista, e nel di 5 detto tra più di 60 che chiedevano ottenne l'ufficio predetto”; *id.*, p. 88: “nella riforma e squittinio generale delli Uffizj del Collegio de’ Giudici e Notari, che fu tenuto il 21 di Dicembre 1610 in Firenze al Proconsolo, Messer Leonardo Accolti fu a pieno voti vinto e imborsato nella borsa dei Priori del Collegio delli Avvocati, e nelle borse dei Consoli ed esaminatori, come gli altri Avvocati fiorentini”; *id.*, p. 92: “Alli 9 maggio 1612 Messer Leonardo [...] Accolti nello squittinio generale del Gonfalone Vaio furono imborsati alli Ufizj della città di Firenze, cioè per il Magistrato dei Capitani di Parte, delli Uffiziali dei Pupilli, delli Uffiziali di Grascia, de’ Maestri e Provveditori della Dogana, dei Maestri e Provveditori della Gabella del sale, dei Soprastanti delle Stinche, e de’ Sindaci della Ruota, e furono dal Consiglio Generale di più di 250 persone squittinati e con voti favorevoli vinti”.

Conclusioni

Al termine di questa ricerca è necessario sintetizzare e soprattutto verificare se l'idea di fondo, in un certo qual senso presupposta, e la metodologia adottata sono state funzionali ad una approfondita comprensione del fenomeno storico che risponde alla definizione di patriziato aretino. La ricostruzione a ritroso, a partire quindi dall'analisi della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* entrata in vigore nell'ottobre del 1750, è risultata oltre che opportuna, certamente funzionale per avere una caratterizzazione giuridica e regionale di quella nobiltà cittadina che, tanto in epoca medievale come nel corso di buona parte dell'età moderna, era sfuggita alla sanzione del diritto pubblico. Forse con maggiore interesse la normativa lorenesse nel perseguire l'obiettivo regolamentativo della materia nobiliare, soprattutto attraverso il continuo ricorso ad una ricostruzione storica della realtà politica, sociale ed economica della Toscana, ha finito per far emergere tutte quelle consuetudini, pratiche locali, disposizioni legislative a carattere municipale e normative interne all'ordine cavalleresco di S. Stefano, che in verità hanno costituito, sedimentato e strutturato un complesso di valori da applicare nella rappresentazione della realtà, ossia una autentica e precipua ideologia dei ceti dirigenti urbani. Il ricorso alla legge del 1750 è stato inoltre assai funzionale per poter verificare l'applicabilità anche al caso toscano ed in particolare aretino del modello storiografico di "patriziato" che ha molto contribuito ad operare una fondamentale chiarezza epistemologica rispetto ai concetti ed alla manifestazione storica di nobiltà, patriziato e ceti dirigenti. Le origini cittadine, la lunga serie di discendenze legittime, l'esercizio delle massime cariche politiche urbane, la trasmissione per via ereditaria dei diritti di cittadinanza, l'adeguata base economico-patrimoniale per manifestare degnamente il rango di privilegiati, e soprattutto processi di aristocratizzazione, di chiusure o di moderate cooptazioni all'interno del ceto dirigente cittadino, trovano una evidente rispondenza proprio nell'idea di nobiltà formalizzata dal testo legislativo fortemente voluto dal conte Richecourt. In esso, infatti, emerge come per essere riconosciuti nei ranghi nobili – d'ora in poi dall'autorità centrale - occorre passare attraverso il vaglio di rigorosi gradi di distinzione, che proprio nel valore imprescindibile di risiedere in realtà urbane nobili – secondo le norme di fondazione dell'ordine di S. Stefano – di appartenere a lignaggi abilitati a godere dei supremi onori municipali e da ultimo di non appartenere né tanto meno esercitare attività lavorative "deroganti" dalla condizione di nobiltà,

costituiscono un esatto riscontro con il modello di “patriziato”. D’altro canto questo impianto ideologico si muove, a sua volta ed in maniera assai significativa, nella più perfetta linea di continuità - semmai mediante alcuni accenti maggiormente restrittivi - con tutto il sistema della rappresentazione della realtà politica e sociale disposta nelle regolamentazioni statutarie emanate a partire dalla costituzione dei “governi popolari”, ossia a cavallo tra il XIII e XIV secolo. In questo quadro teorico si inserisce storicamente l’ampia riflessione di Pompeo Neri, poiché coinvolto dalla reggenza lorenese a predisporre relazioni preparatorie tanto alla riforma del sistema legislativo toscano quanto alla stessa legge di regolamentazione della materia nobiliare. Egli espone con profondità il proprio sistema ideologico che, divergente da quello di Richecourt in merito al ruolo fondamentale del diritto romano nell’ambito privato e di quello statutario in assenza di una produzione normativa di carattere pubblico, finisce per divenire, anche per i continui “excursus” storici, la rivendicazione di una tradizione identitaria delle istituzioni e della società toscana, e fiorentina in particolare, fondata sull’idea di uno Stato generato legittimamente da necessità contrattualistiche ed al contempo sull’impossibilità di non avere una configurazione obbligatoriamente aristocratica nella unica distinzione ammessa tra l’ordine dei cittadini e di coloro ne sono esclusi per condizione servile o per mancanza del requisito della residenza. In Pompeo Neri, e proprio su questo principio si consuma l’incompatibilità politica perché assiologica con la pratica di governo assolutistica della reggenza lorenese, allora rimane indissolubile il valore del binomio nobiltà-cittadinanza, anche quando nell’analisi storica che compie rispetto alle riforme costituzionali del principato mediceo è costretto a registrare il progressivo svilimento dell’appartenere all’ordine della cittadinanza, a causa del progressivo smantellamento del sistema delle “imborsazioni” e delle “tratte” a vantaggio di pratiche di governo che garantiscono sempre più all’autorità granducale il potere di nominare personalmente i collaboratori o funzionari.

Proprio dall’importanza giuridica, storica ed ideologica per effetto della lunga permanenza delle disposizioni statutarie ci si è mossi per ricostruire i fondamentali valori di riferimento di quel ceto dirigente aretino che fin dalla sua comparsa, a causa della costituzione delle prime magistrature comunali, aveva dimostrato una identità abbastanza fluida, sia per quanto riguardava le origini cetuali sia per i modelli di autorappresentazione di sé. Residenza stabile in Arezzo, oppure cura dei possedimenti e permanenza nei castelli del contado; “status” di investito da giurisdizioni feudali

dirette, oppure “ministeriales” soggetti a rapporti di servitù personali ed obbligo di prestare omaggio, ma anche consortati urbani che iniziano ad espandersi nel contado: ecco la variegata tipologia di “nobiles et potentes” che si identificano e vengono molto spesso riconosciuti come tali in virtù di pratiche comportamentali generalmente riferite al modello del “miles” o cavaliere, colui il quale mediante l’esercizio dell’arte militare gioca un ruolo politico e sociale fondamentale. Una fluidità questa che non permette ancora di definire l’*élite* aretina come patriziato, ma al massimo come un ceto dirigente. Mancano infatti, proprio a livello di regolamentazione normativa della convivenza civile, disposizioni che amministrino e limitino l’accesso alle nuove rappresentanze urbane l’esercizio delle massime cariche politiche. Il passaggio in questo senso è rilevabile proprio tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento in coincidenza con la seconda soggezione a Firenze ed in particolare con quelle riforme statutarie (1447-1462) che riflettono quanto lo spirito della cosiddetta “prima supremazia” dei Medici si sia esteso anche in Arezzo. Nella reintroduzione della carica di “gonfaloniere di giustizia” e soprattutto nella distinzione di tutta la popolazione attiva in otto gradi - gli ultimi quattro corrispondenti all’ordine della cittadinanza, ed i primi quattro a quelli della nobiltà - intravediamo la sanzione di una logica gerarchizzante, la pratica di una aristocratizzazione dei maggiori incarichi politici. In più, sempre per mezzo della riforma statutaria del 1447, la graduazione dello stesso ordine della nobiltà in quattro livelli, solo il primo dei quali dà diritto al godimento del “gonfalonierato”, radicalizza ulteriormente lo spirito della distinzione tra nobiltà e cittadinanza, la quale molto più che nelle teorie neriane risponde alla volontà di dare vita a magistrature aristocratiche, se non in realtà, più opportunamente da definire come oligarchiche. Le disposizioni statutarie, quindi, oltre che per ricostruzioni storiche del diritto, diventano una fonte estremamente importante per comprendere i principi, i valori e le priorità che nella loro lunga permanenza nel tempo – dal 1447 al 1772 – finiscono per modulare i comportamenti, le scelte familiari ed individuali. E’ stato, quindi, possibile verificare, attraverso l’analisi della riforma statutaria valida per il quinquennio 1632-1636, come le famiglie o casati che erano presenti nei quattro gradi della nobiltà, nonostante la garanzia “democratica” di essere rinnovate nei loro componenti a distanza di pochi mesi, monopolizzavano le magistrature più importanti. E’ stato ancora accertato che le operazioni per la formazione delle “borse” stesse erano di pertinenza di sedici, e successivamente, otto riformatori, anche questi presenti nel primo grado della nobiltà. D’altro canto se la

riforma statutaria del 1447 aveva scandito con molta chiarezza il percorso necessario per scalare i gradi della cittadinanza e poi della nobiltà, sarà anche l'istituzione dell'ordine cavalleresco di S. Stefano di metà Cinquecento a tracciare le direzioni verso cui tendere per ottenere la titolazione granducale: base economica robusta, astensione dall'esercizio delle arti vili, contrazione di matrimoni nobili. L'ideologia del ceto dirigente aretino, che dalla seconda metà del Quattrocento si può definitivamente qualificare come patrizio, sembra davvero completa e strutturata tanto nella sua aderenza storica a famiglie il cui ruolo politico preminente può affondare anche all'inizio del Duecento quanto nella permanenza secolare degli statuti, che ne veicolano e ribadiscono il valore ad ogni riforma e per gran parte dell'età moderna.

Ma i complessi valoriali ed assiologici non costituiscono la realtà, bensì la rappresentazione di quella e possono adattarsi più o meno bene alle diverse condizioni della vita materiale. Nella volontà, allora, di verificare la pertinenza tra il livello delle rappresentazioni ed il piano delle dinamiche delle cosiddette strutture materiali, che solitamente si manifestano con una rapidità maggiore rispetto alle prime, è stata condotta una ricerca entro due secoli - tra la metà del Cinquecento e la metà del Settecento - sull'andamento delle presenze delle famiglie patrizie aretine nelle quattro borse nobili e sul valore dei patrimoni assoggettati all'imposizione del "dazio". Si è potuto riscontrare che entro il quadro ideologico che non muta ma tende a perpetuarsi, si muovono in maniera minacciosa tendenze proprie delle strutture materiali, sotto forma di processi di crisi demografica e di contrazione delle basi patrimoniali. Ben pochi sono i lignaggi o casati che, pur in presenza di una vera e propria crisi strutturale, collocabile dalla seconda metà del Seicento fino a tutta la prima parte del secolo successivo, riescono a mantenere o ad accrescere il loro peso politico dal punto di vista quantitativo, o ad espandere la propria base patrimoniale. Sono gli Albergotti, Lambardi, Lippi, Roselli e i Bacci, ossia un ristretto gruppo che risulta del tutto minoritario rispetto sia alle 55 famiglie ammesse al patriziato a seguito della introduzione della *Legge per Regolamento della Nobiltà e Cittadinanza* nel 1750, sia al totale delle 89 costituito inoltre da quelle 34 da iscriversi nella "classe" dei "nobili semplici". Di conseguenza la grande maggioranza dei componenti il ceto dirigente aretino registra pericolose flessioni dei livelli patrimoniali unito ad un forte depotenziamento demografico nel contribuire, come nel passato, a costituire le "borse" per le magistrature aretine. D'altro canto nel corso della metà del Seicento si assiste, per converso, a processi di incremento dell'insieme dei beni mobili ed

immobili, da parte di alcune famiglie che iniziano proprio allora ad oltrepassare l'ordine della cittadinanza ed essere ammesse ai gradi nobili. E' il caso dei Lauri, Romanelli e Pontenani, ma in quanto a capacità demografiche e soprattutto dal punto di vista della tradizione di discendenze che hanno la possibilità di esercitare il monopolio politico cittadino, esse difettano e non di poco, se ottengono il "gonfalonierato" nel corso della prima metà del Settecento o addirittura alla vigilia dell'introduzione della legge di riforma della nobiltà toscana nel 1750.

L'incongruenza e la sostanziale inadeguatezza del sistema ideologico del patriziato aretino rispetto alla realtà demografica ed economica è evidente e soprattutto interessante per proporre alcune considerazioni. Infatti proprio nella distanza tra il piano ideale e quello reale emerge una morfologia variegata della società aretina che nel "mito" del "supremo onore politico", rappresentato dal godimento del "gonfalonierato" trova un punto di comune identificazione, tanto per quelle famiglie che già di tradizione patrizia ma in grave crisi economica e demografica tentano di resistere, quanto per quelle che in ascesa dal punto di vista patrimoniale non possono non tendervi se intenzionate ad ottenere un adeguato riconoscimento sul piano sociale e politico. In questa prospettiva saremo tentati di definire solamente una ristrettissima parte del ceto dirigente aretino come autenticamente patrizio. Innanzitutto perché delle 89 famiglie che al momento dell'entrata in vigore della legge del 1750 si fregiano del godimento del "gonfalonierato" solamente 22 vantano origini di nobiltà civile veramente "ab antiquis temporibus", e di queste solamente 5 dimostrano un base demografica e patrimoniale degna di famiglie di reggimento. Le rimanenti, ad eccezione di alcune emergenti dalla fine del Cinquecento ed inizio del Seicento, come i Fossombroni e Subbiani, costituiscono poco più di una cornice apparentemente illustre, ma di fatto funzionale alla sopravvivenza esclusivamente quantitativa del sistema politico aretino. Questo infatti, organizzato in maniera tale che le magistrature sono in gran parte esercitate da uno o più "gonfalonieri" e soprattutto in ottemperanza alle disposizioni statutarie le quali imponevano la presenza di un solo membro di una famiglia o casato nella prima "borsa" dell'ordine nobiliare aretino, determina l'esigenza di poter contare ad ogni riforma statutaria su un numero consistente, in genere tra 75 e 85, di discendenze che godesse del supremo onore cittadino.

A realizzare una sintesi, o meglio un rapporto meno incentrato sulla contrapposizione dei significati provenienti da una ricerca sul sistema ideologico e da un'analisi dei dati sulle dinamiche delle strutture materiali, contribuisce la terza parte di questo studio,

dedicata alla costruzione dell'identità di due famiglie patrizie a partire dalle memorie scritte da alcuni dei loro rispettivi componenti. Pur nelle notevoli diversità nei libri di ricordi dei de' Giudici e degli Accolti possono essere colti a livello di valori costituenti la storia e la caratterizzazione dei rispettivi lignaggi proprio quegli elementi che tanto nella produzione storiografica così come nel testo legislativo del 1750 identificano il concetto ed il modello di patriziato. La ricerca delle origini, la rassegna – assai dettagliata per i primi, più sfumata per i secondi – del patrimonio fondiario, la puntuale annotazione dei matrimoni, dei battesimi e delle morti per certificare una discendenza vivente oppure deceduta comunque certa e legittima, il ricordo degli incarichi politici esercitati nella comunità aretina, testimoniano di una lunga auto-coscienza di appartenenza all'*élite* politica e sociale cittadina. Nel tessuto cronachistico di tale tipo di documentazione però emergono informazioni assai importanti sulle tendenze comportamentali che i membri di questi due casati pongono in essere rispetto alle dinamiche delle strutture materiali. In realtà si possono cogliere strategie a medio o a lungo tempo in merito alle pratiche successorie ed ereditarie circa la destinazione del patrimonio familiare e di conseguenza la determinazione di condizioni adeguate o viceversa contrarie alla creazione di nuove linee di discendenza. Non è un caso che tanto i de' Giudici - un secolo e mezzo dopo - e gli Accolti - intorno alla prima metà del Cinquecento - almeno nei rispettivi rami principali passano da una lunga tradizione di divisione del patrimonio tra i discendenti maschi, - tale da incrementare l'articolazione del casato - ad una programmazione familiare tutta tesa a mantenere indiviso il fondo "dotale" e puntare su un solo componente per le funzioni di riproduzione della discendenza.

La sezione inoltre dedicata alla formalizzazione dell'identità familiare ha permesso di individuare percorsi esistenziali, molto spesso reiterati nel corso di più generazioni, che non sarebbero mai stati accertati dall'esclusivo utilizzo di fonti statutarie o da quelle concernenti le presenze nel sistema delle "imborsazioni", o ancora relative agli andamenti patrimoniali. Abbiamo, di conseguenza, incontrato una lunga serie di cavalieri dell'ordine di S. Stefano per "giustizia" e per "commenda" tra i primogeniti e i cadetti del casato de' Giudici lungo tutto il corso del Seicento e della prima metà del Settecento. Diversamente, per quanto riguarda gli Accolti è stato riscontrato come elemento del tutto fondante l'identità di questo casato una ininterrotta tradizione di "uomini di legge" fin dalla fine del Trecento. Cavalieri e giusperiti, insomma, che talvolta temporaneamente, mentre spesso definitivamente, quando le strategie

patrimoniali si indirizzano verso la pratica dell'indivisibilità, si trovano lontani da Arezzo, a combattere nelle galere granducali, oppure ad esercitare le competenze legali a Firenze, Pisa o in altri luoghi del granducato. Un orizzonte spaziale non più esclusivamente aretino che tende ad avvicinarsi, per virtù militari o per virtù professionali e politiche, alla capitale, alla corte, alle stanze dei principi medicei – come nella vicenda di Anton Filippo de' Giudici, “scalco” di Gian Gastone all'inizio del Settecento – alle segreterie medicee, come nell'esperienza di Leonardo Accolti nei primi decenni del XVII secolo. Proiezioni queste, però, che interessano cadetti non deputati a garantire la discendenza del ramo familiare o del casato, ma responsabilizzati, pur nell'opportunità di vivere un'esistenza carica di onori, a stabilire o consolidare posizioni di vantaggio e di privilegio, per effetto della loro prossimità alla persona del granduca, che dovranno tornare vantaggiose alla famiglia di appartenenza. E' importante rilevare che tanto nei de' Giudici, quanto negli Accolti, sebbene un ramo di questo casato è residente a Firenze dall'inizio del Quattrocento, il tentativo rispettivamente settecentesco e seicentesco di radicarsi nella capitale non si compie con successo. Anton Filippo, infatti, pur ottenendo riconoscimenti pubblici, gratifiche e commende da Gian Gaston, non richiede per sé e per la propria famiglia la cittadinanza fiorentina. Leonardo Accolti, pur ammesso a pagare le “gravezze” e “imborsato” per le magistrature fiorentine non riesce a trasmettere tale importante diritto a nessun discendente poiché il lignaggio di appartenenza si estingue proprio con lui. Ed infine, almeno limitatamente alle costruzioni identitarie indagate sulla base della documentazione a disposizione, è importante far notare come, malgrado sia emerso con chiarezza che le migliori opportunità per garantire ulteriore gloria e maggiori rendite si aprano nella Firenze del costituito principato mediceo, lo stesso Leonardo Accolti che più si avvicina all'obiettivo di consolidare un'identità fiorentina alla discendenza a cui appartiene, malgrado l'ottima posizione di addetto alle segreterie di Cosimo II, si perita di dare stabilità alla sua condizione mediante la richiesta di diventare cittadino fiorentino, e di conseguenza di entrare a far parte della nobiltà, ossia del patriziato fiorentino.

In fondo il valore fondamentale di un'identità patrizia è ancora imprescindibile anche per coloro i quali, malgrado le notevoli competenze costruiscono esistenze personali ben più gloriose dei parenti che vivono o sono vissuti nella realtà più limitata della città di Arezzo. Il problema allora che risulta quasi non risolvibile è quello di una

società di antico regime nella quale regna ancora la logica del privilegio e la supremazia della famiglia di appartenenza sull'individuo.

FONTI MANOSCRITTE

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune, Statuti e Capitolazioni con la Repubblica fiorentina*, 1

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Statuti e Riforme del Comune di Arezzo*, n. 2

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 4

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, nn. 7,9,10, 11,12,13,14

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni*, n. 20bis

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 27

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 30, capp. XLI, XLII, XLIII, XLIV

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Antico Comune I, Statuti e Capitolazioni* n. 44: Riforma per il quinquennio 1632- 1636

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Libri della lira città*, nn. 23-33-37-41-45-48-51-52-54

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Negozi e lettere di magistrati diversi*, n. 1

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Pecore degli estimi di città*, n. 2

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Registri delle Provvisioni*, n. 80-88-89

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Reggenza*, F. 771

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE *Reggenza 58 Memoria Generale sopra la Nobiltà del Gran Ducato*

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza*, n. 37 e 38

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Tratte*, registri n. 1456-1457-1459-1460-1461-1462-1463

BIBLIOTECA COMUNALE ARETINA, *Manoscritto 12*

BIBLIOTECA COMUNALE DI AREZZO *Manoscritto 26*

BIBLIOTECA COMUNALE DI AREZZO, *Manoscritto 34*

FONTI A STAMPA

CANTINI L., *La legislazione toscana pubblicata e illustrata*, Firenze, 1800, vol. XXVI

NERI P. , *Discorso Primo, tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto il 31 maggio 1747*, in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffré, 1990

NERI P., *Discorso secondo. Tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto di 22 giugno 1747*, in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffré, 1990

P. NERI, *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana, scritto l'anno 1748* in in M. VERGA, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffré, 1990

PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1974

BIBLIOGRAFIA

ANGIOLINI F., *La Nobiltà "imperfetta": cavalieri e commende di S. Stefano nella Toscana moderna*, in *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992

AA.VV., *Patriziati e aristocrazie nobiliari*, a cura di C. Mozzarelli e P. Schiera, Trento, Liberta Università degli Studi di Trento, 1978

AA. VV., *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992

BAKER G. R. F., *Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici*, "Rivista Storica Italiana", 1972, 3

BALANI D., *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", 1, 1978

BARBERIS W., *Continuità aristocratica e tradizione militare nel Piemonete sabauda*, in "Società e storia", 3, 1981

BELTRAMI D., *La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Roma-Venezia, Istituto per la collaborazione culturale, 1961

BERENGO M., *la società veneta alla fine del Settecento*, Firenze, Sansoni, 1956

BERENGO M., *Il Cinquecento*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Marzonati, I, Milano, 1970

BERENGO M., *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600* a cura di Elena Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978

BERENGO M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999

BIAGIANTI I., *Storie di famiglia. Nobili, capitani, dottori nei Ricordi della famiglia de' Giudici di Arezzo (1493-1769)*, Firenze, Olschki, 2004

BLOCH M., *I re taumaturghi*, Torino, Einaudi, 1983

BORELLI G., *Il problema della nobiltà (preliminari di una ricerca storica)*, "Economia e storia", 4, 1970

BORELLI G., *Un patriziato della Terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo. Ricerche sulla nobiltà veronese*, in "Rivista storica italiana", 3, 1975

BORELLI G., *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*, Verona, 1986

BORGIA L., *Appunti di storia e di araldica aretina*, Arezzo, 2000

CALONACI S., *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca - 1750)*, Firenze, Le Monnier, 2005

CARBONE L., *Economia e Fiscalità ad Arezzo in epoca moderna. Conflitti e complicità tra centro e periferia nella Toscana dei Medici, 1530-1737*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999

CARPANETTO D. RICUPERATI G., *L'Italia del Settecento. Crisi trasformazioni lumi*, Roma-Bari, Laterza, 1986

DONATI C., *Scipione Maffei e la Scienza chiamata cavalleresca. Saggio sull'ideologia nobiliare all'inizio del Settecento*, in "Rivista storica italiana", I, 1978

DONATI C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna* a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1991

DIAZ F., *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988

FASOLI G., *Feudo e Castello in Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 5, *I documenti*, 1973

GALLUZZI R., *Storia del Granducato di Toscana*, nuova edizione, Firenze, Marchini, 1822

GRENDI E., *Capitazioni e nobiltà genovese in età moderna*, in “Quaderni storici”, 26, 1974

JONES P., *Economia e società nell'Italia medievale*, in *Storia d'Italia, Annali I*, Torino, Einaudi, 1978

LABATUT J-P., *Les noblesses européennes e la fin du XV^o siècle à la fin du XVIII^o siècle*, Paris 1978

LITCHFIELD R.B., *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli antichi Stati regionali italiani del '500 e del '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978

MACHIAVELLI N., *Istorie fiorentine*, a cura di F. Gaeta, Milano, 1962

MARRARA D., *Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme provinciali del Settecento toscano*, in “Nuova Antologia”, 1976

MEYER J., *La noblesse bretonne* Paris 1972

MOZZARELLI, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'Italia moderna*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", II, 1976

MOZZARELLI C., *Modelli amministrativi e strutture sociali: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in "Quaderni storici", 37, 1978

PAZZAGLI C., *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna*, Firenze, Olschki, 1996

PETRONIO U., *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel ducato di Milano da Carlo I a Giuseppe II*, Milano, Giuffré, 1979

PINO F., *Patriziato e decurionato a Milano nel secolo XVIII*, in "Società e storia", 5, 1979

RAO A. M., *L'amaro della feudalità". La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli, Guida, 1984

RAO A.M., *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in *Signori, patrizi cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992

RUBISTEIN N., *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* Firenze, La Nuova Italia, 1971

SYMCOX G., *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Torino, 1983

TABACCO G. , *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in “Studi Medievali”, s. III, XV, 1974

TABACCO G., *La città vescovile nell’Alto Medioevo*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di Pietro Rossi, Torino, Einaudi, 1987

TURI G., *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999

VERGA, *Da “cittadini” a “nobili”. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffré, 1990

VERGA M. “*Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone*”. *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in *Signori, patrizi cavalieri nell’età moderna*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Bari-Roma, Laterza, 1992

VISMARA G., *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del ’500 e ’600* a cura di Elena Fasano Guarini, Bologna, Il Mulino, 1978

WEBER M., *La città*, Milano, Bompiani, 1950

WOOLF S. J., *Studi sulla nobiltà piemontese nell’epoca dell’assolutismo*, in “*Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino*”, 1963

ZOBI A., *Storia civile della Toscana dal MDXXXXXVII al MCCCCXLIII*, Firenze,
Molini, 1850

